GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1910

parte 1

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1910

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1910

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 sett. 1909	R. decreto n. 786 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	158	486
19 »	R. decreto n. 838 che approva l'ordinamento organico del personale coloniale dell'Eritrea.	48	165
19 »	R. decreto n. 839 che approva il ruolo organico dei funzionari coloniali dell'Eritrea.	49	171
21 ott. 1909	R. decreto n. 719 che modifica il nastro della medaglia speciale per i benemeriti in occasione del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908.	124	393
16 nov. 1909	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910	8	11
18 »	R. decreto n. 827 che approva uno speciale regolamento per la direzione d'artiglieria del R. polverificio sul Liri	40	153
5 dic. 1909	R. decreto che indice la VI gara generale di tiro a segno nell'anno 1911	1	1

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 gen. 1910	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. Istruzione sul cannone da 75 mod. 906	25	92
20 »	Uniforme degli ufficiali addetti ai depositi allevamento cavalli	26	93
20 »	Risultato del concorso a disegnatore di 3ª classe	27	93
20 »	Scuola piloti di dirigibili	28	94
25 »	Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	29	95
25 »	Istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Volume I	30	144
25 »	Muli di carica	31	145
26 »	Varianti all'appendice I (riservata) alla istruzione sul servizio delle batterie da costa	32	145
27 »	Concorso a sei posti di capomusica nel R. esercito	33	145
27 »	Soppressione di corsi allievi sergenti	34	148
27 »	R. decreto concernente provvedimenti per il corpo dei volontari ciclisti ed automobilisti	74	258
30 »	R. decreto n. 39 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1910	75	259
1° febb. 1910	Concorso per la nomina ad insegnanti militari aggiunti presso la scuola di guerra	35	149
3 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	36	150
3 »	Richieste di parti d'armi e di riparazioni alle armi portatili	37	150

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 febb. 1910	R. decreto n. XXXIII (parte supplementare) che costituisce in ente morale « l'oblazione fatta dal marchese comm. Piero Bargagli » a favore dei caporali maggiori, caporali e soldati del 50° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto	76	260
4 »	Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa	38	151
4 »	Varianti ad alcuni quaderni dei caricamenti per le unità del parco d'artiglieria d'assedio.	39	151
7 »	Quaderno dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	42	161
8 »	Varianti all'istruzione sulle munizioni . . .	43	162
8 »	Varianti alle tavole di tiro del cannone da 120 *B*	44	163
8 »	Varianti all'istruzione sulle munizioni ed a quella sulla conservazione del materiale di artiglieria	45	163
10 »	Programmi per gli esami dei sottotenenti medici di complemento, non provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare ed aspiranti alla nomina in servizio permanente.	46	163
10 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ed anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali	47	164
10 »	Decreto ministeriale concernente la cessione di materiali a pagamento alle amministrazioni governative provinciali e comunali, nonchè ad ufficiali ed impiegati dal Ministero della guerra e della marina	225	718
11 »	Decreto ministeriale che nomina il comitato superiore direttivo tecnico-scientifico del R. polverificio sul Liri	59	226

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 febb. 1910	Varianti ai sunti storici dell'*annuario militare* pel 1910	51	191
14 »	Fanfara reale e marcia reale d'ordinanza del R. esercito	52	191
15 »	Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1890.	53	192
15 »	Corso d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1910	54	203
15 »	Modificazioni alle canne per tiri a salve delle mitragliatrici Maxim.	55	203
15 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi .	56	203
17 »	Concorsi annuali a premio per gli ufficiali inferiori delle armi combattenti	57	204
17 »	Adozione e modificazione di oggetti di corredo	58	204
17 »	Prezzo di tariffa di oggetti di corredo non ancora inscritti nel nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	60	227
18 »	Corsi annuali di telegrafia ottica per ufficiali e sottufficiali di artiglieria da costa, da fortezza e delle truppe da montagna	61	233
18 »	Corso d'istruzione pei sottufficiali aspiranti alla nomina di capo operaio presso i laboratori dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	62	234
18 »	Servizio di commissariato.	63	235
18 »	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	64	235
18 »	Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per i marescialli preposti all'ufficio del trasporto dei materiali presso i comandi militari di stazione. . .	77	262

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 febb. 1910	R. decreto n. 79 che istituisce la medaglia commemorativa pel terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia. — Avvertenze e norme per l'esecuzione relativa	107	343
21 »	Chiamata alle armi della seconda parte del contingente della leva sulla classe 1889 assegnata alla cavalleria e lasciata in congedo illimitato provvisorio a disposizione del Governo, ed invio in licenza straordinaria in attesa di congedo di militari delle classi 1887 e 1888	65	237
22 »	Abolizione del certificato d'iscrizione ai ruoli mod. 34 (n. 9 del catalogo)	66	243
23 »	Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1910	67	244
24 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari	68	244
24 »	Passaggio dalla marina all'esercito dei militari assegnati o trasferiti alla 2ª categoria .	69	245
24 »	Limiti d'anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1911	70	245
24 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi per la prima volta sui quadri di avanzamento per il 1911. — Preavviso .	71	248
24 »	R. decreto n. 77 che stabilisce gli esami speciali per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio che aspirano all'avanzamento a scelta .	78	263
25 »	Arruolamenti volontari ordinari nei reggimenti di cavalleria	72	248
25 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ed anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria e genio. — Disposizioni esecutive	73	251

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 febb. 1910	Varianti all'istruzione sulla conservazione dei materiali da 75 *A* e da 70 mont.	79	265
28 »	Variazioni matricolari per i sottufficiali raffermati con premio	80	266
28 »	Ufficiali che hanno frequentato il 1° corso della scuola centrale di tiro da campagna . . .	81	267
3 mar. 1910	Concorsi annuali a premio per ufficiali inferiori delle armi combattenti	82	268
3 »	Località di alta montagna	83	269
3 »	Località disagiate.	84	276
3 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo contabile . .	85	281
3 »	Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio . .	86	281
3 »	Ordinanze d'ufficio	87	282
4 »	Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria	88	284
5 »	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta	89	288
9 »	Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	90	289
9 »	Varianti alle tavole di tiro dell'obice da 210 (R. E.).	91	300
9 »	Esperimenti con un nuovo disinfettante ed antisettico denominato « Hermetine »	92	301
9 »	Revisione delle dimostrazioni mod. 399 . .	93	301
10 »	Uso della uniforme grigio-verde	94	301

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 mar. 1910	Corso di determinazioni topografico-numeriche per il tiro preparato	95	302
10 »	Rilascio del nulla osta pel passaporto ai militari di 2ª categoria della classe 1889. . .	96	303
10 »	R. decreto n. 175 che modifica la tabella organica n. 6 del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	159	496
11 »	Alloggi militari	97	303
11 »	Ufficiali che hanno frequentato il 2° corso della scuola centrale di tiro da campagna . . .	98	304
15 »	Testo unico delle leggi e regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'esercito	100	309
15 »	Caricamento della fucina da campagna mod. 1896 per servizi generali	101	309
17 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1910-11.	102	311
17 »	Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1910-911	103	321
17 »	R. decreto n. 118 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna.	115	355
18 »	Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio dell'XI corpo d'armata	104	327
18 »	Esercitazioni dei quadri e delle truppe . . .	105	335
20 »	R. decreto n. 137 che da facoltà di bandire annualmente concorsi fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio effettivo di qualunque arma e corpo.	125	396
20 »	Legge n. 129, recante provvedimenti per la colonia Eritrea e per la Somalia italiana . .	160	497
22 »	Tipo di arme da adoperare presso le società di tiro a segno nazionale	108	348

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 mar. 1910	Esami di concorso per la nomina a sottotenente veterinario in servizio permanente .	109	348
22 »	Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare .	110	350
23 »	Istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori, pel servizio di corrispondenza	111	351
23 »	Compilazione delle note informative dei personali civili dipendenti	112	352
24 »	Militari di truppa trasferiti ai riparti palafrenieri	113	353
25 »	Viaggi con treni diretti e direttissimi di militari di truppa	114	353
30 »	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	116	356
30 »	Pubblicazione del fascicolo n. 11 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	117	375
31 »	Trasferimento di corpo dei capi armaiuoli . .	118	375
31 »	Abolizione di tavole di tiro e tabelle di scostamento per obici da 280 *K*	119	376
31 »	Apertura del panificio militare di Cornigliano Ligure	120	377
1° apr. 1910	Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1910-911	121	377
1° »	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	122	390
1° »	Istruttori militari per il corpo nazionale dei volontari ciclisti od automobilisti	123	393
1 »	Ufficiali che hanno frequentato il 3° corso della scuola centrale di tiro da campagna .	126	397

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 apr. 1910	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	127	399
6 »	Adozione della sordina per tamburo sistema Tarditi	128	400
7 »	R. decreto che regola la nomina e determina il numero e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie	161	498
8 »	Concorso per nomine di insegnanti militari presso la scuola di applicazione d'artiglieria e genio e presso l'accademia militare	129	401
11 »	Manovre coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1911	130	403
12 »	Caricamento del forno Weiss e del carro trasporto mod. 1876 da batteria per il trasporto di madie per panificazione	131	408
12 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	132	409
13 »	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II	133	410
14 »	Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari	134	412
14 »	Ammissione gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1910-911	135	413
14 »	Servizio balneare	136	416
14 »	Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per i militari di truppa comandati fuori della sede ordinaria per la istruzione dei volontari ciclisti ed automobilisti	226	724
15 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*	137	417

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 apr. 1910	Avvertenze per l'esecuzione del R. decreto 20 febbraio 1910 d'istituzione della medaglia commemorativa per il terremoto del 28 dicembre 1908	138	417
15 »	Acquisto dei combustibili occorrenti alle truppe e della paglia pel casermaggio militare nel VII, XI, XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna	139	418
15 »	Esploratori scelti presso i reggimenti di cavalleria.	140	419
15 »	Personale specialista permanente per impianti telemetrici delle batterie da costa	141	420
20 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	142	431
20 »	Soldati arcionisti	143	436
20 »	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili . . .	144	437
21 »	Richieste d'anticipazioni d'assegni mod. 218 pel mese di giugno	145	438
21 »	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta	146	438
21 »	Amministrazione dei riparti di cavalleria . .	147	439
21 »	Acquisto, da parte di ufficiali, di opere storiche pubblicate dal comando del corpo di stato maggiore	148	440
22 »	Servizio postale	149	440
25 »	Ufficiali che hanno frequentato il 4° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . .	150	443
26 »	Regolamento di servizio in guerra: fascicoli « Marce e alloggiamenti » e « Esplorazione e sicurezza »	151	445

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1910	Uniforme da campagna di panno grigio verde ed accessori di divisa per i reggimenti granatieri	152	446
28 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 3° e 4° trimestre dell'anno 1909	153	471
28 »	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie, degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa	154	478
29 »	Profilassi del tetano col siero antitetanico del prof. Tizzoni	155	480
29 »	Annotazioni del modello 15 del regolamento sul reclutamento da trascriversi sul modello 12.	156	481
29 »	Esito del concorso a premi 1909 relativo al tema tattico-fortificatorio	157	482
30 »	Rendiconti mod. 305 per le spese dei militari della regia marina	162	501
2 mag. 1910	Gare divisionali di tiro col fucile e colla pistola.	163	501
2 »	Cure balneari	164	501
2 »	Cure kinesiterapiche	165	502
3 »	Concorso a due posti di vicedirettore nel personale dei depositi cavalli stalloni . . .	166	504
4 »	Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, parte II, volume III . . .	167	506
4 »	Cofani di sanità riordinati	168	506
5 »	R. decreto concernente le indennità ed altre concessioni speciali per il corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti . . .	227	726
6 »	Modificazioni all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali	169	507

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mag. 1910	Corso d'istruzione speciale per ufficiali in congedo d'artiglieria da campagna ed a cavallo	170	509
6 »	Secondo concorso nazionale ginnastico militare in Torino nel 1911	171	509
6 »	Scuole di tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo	172	512
6 »	Pennacchietto per i comandanti di reggimento.	173	516
6 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità dei tenenti e sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio permanente per l'anno 1910	174	516
6 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1911	175	517
6 »	Concorso per titoli a due posti di capotecnico d'artiglieria e genio, per i servizi della brigata specialisti del genio	176	517
6 »	Concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe	177	520
8 »	R. decreto n. 240 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . . .	178	551
8 »	Legge n. 213 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910	189	578
8 »	Legge n. 226 recante provvedimenti per gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e per gli assistenti del genio militare. , ...	190	581

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 mag. 1910	Legge n. 227 che autorizza una modificazione d'organico dell'arma dei carabinieri reali, a decorrere dal 1° gennaio 1910	191	585
8 »	Legge n. 243 concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento	199	611
9 »	Graduati di truppa comandati a prestare servizio negli stabilimenti militari di pena e nelle compagnie di disciplina	179	554
9 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio	180	556
9 »	Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, nel 1910	181	556
9 »	Abolizione dei corsi d'istruzione per militari aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie	182	562
9 »	Concorso per la nomina di inseguanti militari aggiunti presso la scuola di guerra . . .	183	562
10 »	Norme per l'uso dei telegrammi-espresso di Stato	184	562
10 »	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie . . .	185	563
12 »	Pubblicazione del fascicolo n. 17 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	186	564
14 »	Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra	187	564
14 »	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910	188	565
18 »	Ufficiali che hanno frequentato il 5° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna)	192	585

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 mag. 1910	R. decreto n. 241 che concede amnistia ai renitenti e omessi di leva ed ai militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi	193	587
19 »	R. decreto n. 242 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina	194	590
20 »	Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 241 del 19 maggio 1910 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi .	195	591
20 »	Adozione del cappello di feltro grigio-verde per alpini e per artiglieria da montagna . . .	196	606
20 »	Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*	197	608
20 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	198	610
22 »	R. decreto n. 263 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 dei militari di 2ª categoria della classe 1889 della leva di terra e dei militari di 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare	204	615
24 »	Prescrizioni relative alla sciabola degli ufficiali	200	612
25 »	Limiti di età per l'ammissione nei collegi militari per l'anno 1910-911	201	613
27 »	Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi	202	613
27 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	203	614

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° giug. 1910	Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1889 della leva di terra e dei militari di 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare .	205	616
1° »	Scuole di tiro ed esercitazioni completive per l'artiglieria da fortezza e da costa nell'anno 1910.	206	636
3 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale	207	639
3 »	Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi	208	673
4 »	Sottufficiali con cariche speciali fuori corpo .	209	675
6 »	Esame complementare per l'ammissione alla accademia militare per l'anno scolastico 1910-911	210	676
6 »	Adozione dell'uniforme da campagna di panno grigio-verde da bersaglieri ciclisti . . .	211	677
6 »	Tenda da campo per ufficiali e truppa modello Bucciantini	212	695
7 »	Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1881	213	698
7 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria	214	699
7 »	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1883 di cavalleria	215	700
7 »	Appendice alla istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio. . . .	216	700
7 »	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1908-909	217	701
8 »	Riparazioni delle mitragliatrici Maxim . . .	218	712

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 giug. 1910	Concorso per la nomina di insegnante titolare di letteratura militare presso l'accademia militare.	219	712
8 »	Adozione di nuovi tipi di materiali pel servizio sanitario di guerra	220	713
8 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento del pacco da medicazione per automobili ed autocarri	221	714
9 »	Cure balneari	222	715
9 »	Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1909-910	223	715
9 »	Passaggio di militari nel corpo delle guardie di città	224	716
12 »	Legge n. 305 riguardante maggiori stanziamenti per le pensioni d'autorità nell'esercizio finanziario 1909-910, e l'esclusione dal congedo provvisorio dei tenenti che rinunziano volontariamente all'avanzamento .	276	810
14 »	Concessione della medaglia d'argento al valor militare allo stendardo del reggimento cavalleggeri Guide (19°). — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo.	228	727
14 »	Ammissione alle cure kinesiterapiche . . .	229	728
14 »	Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari	230	729
14 »	Premi assegnati ai plotoni allievi sergenti per per le gare di stima delle distanze . .	231	730
15 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pei tenenti colonnelli di cavalleria per l'anno 1910	232	730
15 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-911 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	233	731

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 giug. 1910	Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia	234	733
15 »	Miglioramenti alla razione viveri del soldato .	235	737
16 »	Addebiti all'amministrazione ferroviaria per mancanze od avarie	236	738
16 »	Cavalli di agevolezza	237	738
17 »	Sacco custodia per la tenda da campo, modello Buccianlini	238	739
17 »	Esito del concorso a premio 1909 relativo al tema geografico-militare	239	744
18 »	Decreto ministeriale relativo alle funzioni del consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero della guerra	242	747
20 »	Nastrini delle medaglie commemorative e di benemerenza pel terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia	240	743
22 »	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma	241	743
23 »	Legge n. 337 che approva le maggiori e nuove assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 . . .	243	748
23 »	Legge n. 339 che approva le eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni dei capitoli n. 35 « Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari » e n. 47 « Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909.	244	756

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giu. 1910	R. decreto n. 348 che approva il regolamento sul servizio delle rassegne pei militari del R. esercito.	252	767
23 »	Legge n. 349 concernente maggiore stanziamento per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche coloniali e per l'impianto di nuove stazioni nel Benadir	253	783
23 »	R. decreto n. 473 recante modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 204, per le indennità eventuali del R. esercito, ed al relativo regolamento	295	836
29 »	Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1910-911.	441	1226
30 »	Concorso a premio per ufficiali	245	757
30 »	Distribuzioni di cartucce da salve per mitragliatrici Maxim	246	759
30 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . .	247	759
30 »	Abbonamenti pei viaggi in ferrovia degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa	248	761
30 »	Legge n. 362 circa l'adozione della ferma biennale	254	784
30 »	Legge n. 387 che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo di specialisti tecnici civili.	439	1320
1° lugl. 1910	Richieste di materiali sanitari fatte direttamente dai corpi alla farmacia centrale militare	249	762
1° »	Concorso a premio fra gli ufficiali pel 1910 .	250	762

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° lugl. 1910	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	251	763
3 »	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1910-911. — Classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze . . .	277	811
4 »	Disposizioni transitorie per il servizio delle rassegne	255	787
4 »	Soppressione delle rassegne semestrali di rimando	256	788
4 »	R. decreto n. 562 che approva l'ordinamento amministrativo della colonia della Somalia italiana	355	1006
5 »	Concorso per insegnanti militari aggiunti presso la scuola militare	257	789
6 »	Istruzione provvisoria sui lavori di mina e sugli esplosivi. (Volume 7°, titolo I, delle istruzioni pratiche del genio)	258	789
6 »	Sacco da biada per carabinieri a cavallo . .	259	790
6 »	Variazioni matricolari pei militari ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare che ottennero ricompense di benemerenza per l'opera prestata in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908 . .	260	792
6 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	261	793
7 »	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	262	793
7 »	Trasporti militari sul mare	263	794
7 »	R. decreto relativo a varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali)	264	794
7 »	Legge n. 407, circa le chiamate di controllo e gli obblighi di servizio dei militari in congedo del regio esercito	265	797

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 lugl. 1910	Legge n. 450 che dichiara festa nazionale il giorno 10 agosto 1910, centenario della nascita di Cavour	278	813
7 »	R. decreto n. 452 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, precettati per le compagnie costiere .	296	850
7 »	R. decreto n. 486 che fissa l'ammontare dell'indennità dovuta ai caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo nei casi provisti dall'art. 5 della legge per l'adozione della ferma biennale	333	967
7 »	R. decreto n. 497 che modifica il nastro della medaglia commemorativa per il terremoto del 28 dicembre in Calabria e Sicilia. — Avvertenza.	334	968
7 »	R. decreto n. 708 che approva l'annesso regolamento per l'amministrazione della giustizia nella Somalia italiana	451	1356
10 »	Legge n. 422 riguardante la costruzione di dirigibili, areoplani, relativi impianti, lavori, trasporti e indennità speciali al personale	260	800
10 »	Legge n. 443 che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico d'artiglieria .	279	813
11 »	Cavalle riconosciute gravide presso i corpi, da inviarsi ai depositi di allevamento cavalli	267	801
12 »	Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata, della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie	268	801
13 »	Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1890 . .	269	802
13 »	Corrispondenza postale	270	804
13 »	Uniforme per le truppe da montagna . .	274	804

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 luglio 1910	Cessione ad ufficiali ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, di materiali a pagamento	272	805
13 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1910 .	273	805
13 »	Legge n. 442 che istituisce il R. comitato tassografico italiano	280	817
13 »	Legge n. 444 che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato e R. decreto 11 settembre 1910, n. 729, che approva il regolamento per l'applicazione della suindicata legge	499	1500
15 »	Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria	274	806
15 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola militare	275	806
15 »	Staffe per la scuola di equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi	281	819
17 »	Legge n. 515 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito ed alla legge di avanzamento del R. esercito. — Norme generali per la sua attuazione.	319	902
17 »	Legge n. 531 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra nella parte relativa ai personali amministrativi ed alla legge di avanzamento del R. esercito . .	330	947
17 »	Legge n. 544 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari	331	951

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 lugl. 1910	Legge n. 530 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito	332	964
17 »	Legge n. 538 che apporta modificazioni alla legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23	344	980
17 »	Legge n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio	345	994
18 »	Ricompense al valore civile. — Norme per la compilazione delle proposte relative. .	282	820
18 »	Norme per il congedamento dei militari puniti di prigione di rigore	283	820
19 »	Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 5 settembre 1909.	284	821
20 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	285	821
20 »	Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria delle classi 1888 e 1889 venuti alle armi per anticipazione e di altri che si trovano in speciali condizioni. . . .	286	822
20 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1911	287	825
21 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per un posto di farmacista di seconda classe nella R. marina	288	826
21 »	Sottufficiale capo operaio presso il laboratorio di riparazione del 1° reggimento genio .	289	826
21 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel 1910	290	827
21 »	Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e regolamento generale per la sua esecuzione. — Regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra .	291	827
22 »	Regolamento per il II concorso nazionale ginnastico militare in Torino nel 1911 . .	292	828
22 »	Prezzi di alcuni oggetti di bufetterie e di bardature	293	828

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 lugl. 1910	Domande di destinazione al servizio tecnico d'artiglieria	294	833
24 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	297	851
24 »	Franchigia telegrafica	298	851
24 »	Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 cannoni da 149 G.	299	851
25 »	Concorsi annuali a premio per gli ufficiali .	300	852
25 »	Corso ferroviario di stazione	301	852
25 »	Intervento di riparti di volontari ciclisti del corpo nazionale V. C. A. alle esercitazioni estive dell'esercito	302	858
27 »	Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1910	303	859
27 »	Concorso a venti posti di sottotenente nella specialità treno di artiglieria e del genio .	304	860
28 »	Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Casale	305	861
28 »	Concorso per la nomina di un insegnante titolare di letteratura militare presso la scuola militare	306	861
28 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, precettati per le compagnie costiere	307	862
28 »	Trattamento dei sottufficiali in esperimento per la nomina ad impiego civile. . . .	308	872
28 »	Cure balneari.	309	872
28 »	Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari . .	310	873

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 lugl. 1910	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria	311	873
29 »	Notificazione dei cambiamenti di residenza da parte dei militari in congedo di qualsiasi classe e categoria	312	885
30 »	Osservanza delle disposizioni di legge circa la tassa di bollo sulle istanze ed i ricorsi.	313	891
1° agos. 1910	R. decreto n. 743 che approva l'annesso regolamento speciale per la esecuzione ad economia di lavori e provviste relative al servizio del materiale d'artiglieria	472	1454
3 »	Varianti al regolamento sull'avanzamento nel R. esercito.	314	894
3 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . . .	315	895
3 »	Varianti alla istruzione pel servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio .	316	897
4 »	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici. . . .	317	897
5 »	Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1890	318	898
5 »	Decreto ministeriale che determina le somme assegnate alle direzioni ed agli stabilimenti d'artiglieria per spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1910-911	405	1200
8 »	Ricompense ai benemeriti in occasione del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908.	335	969
8 »	Pagamenti a favore di creditori di somme verso lo Stato	336	970
9 »	R. decreto col quale si provvede all'istituzione dei comandi di brigata alpina. — Disposizioni esecutive	320	926
9 »	R. decreto col quale viene istituita una nuova compagnia di fanteria di linea. — Disposizioni esecutive.	321	927

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agos. 1910	R. decreto col quale si provvede al riordinamento dei reggimenti bersaglieri. — Disposizioni esecutive	322	928
9 »	R. decreto col quale si provvede alla creazione di tre comandi di divisione di cavalleria e alla soppressione di un comando di brigata di cavalleria. — Disposizioni esecutive . .	323	929
9 »	R. decreto col quale si provvede all'istituzione di tre comandi d'artiglieria da campagna, di un nuovo comando di artiglieria da fortezza, di un nuovo comando territoriale del genio, e a modificazioni alla circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria e pel servizio del genio. — Disposizioni esecutive	324	932
9 »	R. decreto col quale vengono costituite sette nuove batterie di artiglieria da campagna. — Disposizioni esecutive	325	937
9 »	R. decreto col quale si provvede al riordinamento della specialità da costa e da fortezza dell'arma d'artiglieria. — Disposizioni esecutive	326	938
9 »	R. decreto col quale si provvede all'istituzione di un nuovo comando di reggimento del genio, di un deposito di due comandi di battaglione e di cinque compagnie del genio. — Disposizioni esecutive	327	944
9 »	R. decreto col quale si provvede all'istituzione di una scuola centrale di artiglieria da fortezza. — Disposizioni esecutive . . .	328	945
9 »	R. decreto che istituisce due nuovi squadroni palafrenieri. — Disposizioni esecutive . .	329	946
9 »	Concorso per la nomina di insegnanti titolari militari presso la scuola d'applicazione di artiglieria e genio	337	972
9 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale ad ufficiali d'artiglieria . .	338	972

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agos. 1910	R. decreto che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'ispettore generale di cavalleria . . .	394	1179
9 »	R. decreto n. 726 che reca modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 204 per le indennità eventuali	464	1409
11 »	Pubblicazione del fascicolo n. 9 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.	339	973
11 »	Compilazione delle note caratteristiche, degli specchi di proposta di avanzamento e degli specchi d'avanzamento degli ufficiali dei corpi che debbono cambiare di guarnigione.	340	974
11 »	Conferenze preliminari e sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. Disposizioni esecutive	341	974
12 »	Invio di documenti contabili.	342	978
12 »	Elenco delle pubblicazioni militari in vigore pel R. decreto	343	978
12 »	R. decreto che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo di armata	385	1167
16 »	Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare .	346	996
16 »	Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	347	996
17 »	Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. – Commissione sperimentatrice	348	996
18 »	Richieste di stampati occorrenti per la sistemazione dei conti fino al 30 giugno 1911.	349	997

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 agos. 1910	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ed anzianità per il 1911. — Trasmissione dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo fino al grado di tenente colonnello incluso	350	998
18 »	Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma. . . .	351	999
18 »	Concorso per esami a posti di sostituto segretario aggiunto nei tribunali militari. .	352	1000
19 »	Istruzione e conto relativi alla chiodatura pesante alternata degli stivaletti con gambaletto per militari delle armi e piedi . .	353	1002
19 »	Formazione di un secondo quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità, dei capitani di fanteria in servizio permanente, per l'anno 1910	354	1003
22 »	Manutenzione e rinnovazione dei mobili degli uffici militari e delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione	356	1037
22 »	Versamento di casse da imballo per cartucce.	357	1038
23 »	Ammissione al 3° corso dell'accademia militare	358	1039
23 »	Ristampa dello specchio di caricamento della coppia borse da medicazione per uso veterinario (n. 2) e di quello del deposito di rifornimento di materiale veterinario di un corpo d'armata (n. 7)	359	1039
24 »	Ammissione degli operai negli stabilimenti sanitari militari.	360	1040
24 »	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici	361	1041
24 »	Corso ferroviario di stazione.	362	1042

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agòs. 1910	Cessioni di stipendio	363	1043
25 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 e di militari di 1ª categoria di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio.	364	1044
25 »	Corsi allievi ufficiali di complemento . . .	365	1063
25 »	Corsi allievi farmacisti militari di complemento	366	1078
25 »	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° dicembre 1910 . .	367	1086
25 »	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1910	368	1100
25 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito	369	1112
25 »	Rilascio dell'attestazione per l'elettorato politico.	370	1118
25 »	Riassoldamento per i militari di cavalleria e di artiglieria a cavallo in base agli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362.	374	1119
25 »	Assegnazione alla 2ª categoria in applicazione dell'art. 4 della legge 30 giugno 1910, n. 362	372	1127
25 »	Chiamata alla armi per istruzione di militari in congedo illimitato e scritti all'esercito permanente e alla milizia mobile	373	1131
26 »	Conferimento degli impieghi d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	374	1144
26 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per la ammissione al corso speciale presso la scuola militare	375	1145
26 »	Documenti di viaggio	376	1148

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 agos. 1910	Istruzione sul carro bagaglio e sulla fucina portatile mod. 901 (per cavalleria) . . .	377	1149
30 »	Regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito	378	1150
30 »	Assistenti onorari alle cliniche universitarie.	379	1150
31 »	R. decreto che modifica la decorrenza di alcuni decreti reali relativi all'ordinamento dell'esercito	412	1248
31 »	R. decreto n. 732 recante aggiunte e varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. . . .	465	1415
31 »	R. decreto n. 727 per l'esecuzione dell'art. 3 (comma ultimo) della legge 17 luglio 1910, n. 515, sull'ordinamento del R. esercito .	488	1469
1° sett. 1910	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	380	1151
1° »	Limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori generali e dei colonnelli in servizio permanente sui quadri d'avanzamento per l'anno 1911	381	1152
2 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	382	1153
2 »	Note informative degli impiegati civili dipendenti.	383	1163
2 »	Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti d'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo fino al grado di tenente colonnello incluso . . .	384	1164
4 »	Norme per i concorsi a tenente medico in servizio permanente	386	1168
8 »	Concorso per la nomina di 70 tenenti medici in servizio permanente.	387	1171
» »	Varianti alla divisa degli ufficiali del R. esercito	388	1171

2

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 sett. 1910	Sessione straordinaria d'esperimenti d'idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Varianti alla composizione della commissione sperimentatrice	389	1174
7 »	Acquisto di bufetterie	390	1174
7 »	Domande pel prelevamento di cavalli d'agevolezza, categoria speciale *B*, per uso degli ufficiali d'artiglieria	391	1175
7 »	Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero	392	1175
7 »	R. decreto n. CCCXL, (parte supplementare) che erige in ente morale la « Fondazione Vassalli » istituita a favore di militari di truppa dell'11° reggimento bersaglieri e ne approva lo statuto	429	1284
8 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	393	1176
10 »	Pubblicazione del fascicolo n. 5 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.	395	1180
10 »	Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	396	1180
11 »	R. decreto col quale si determinano le attribuzioni del maggiore generale commissario ispettore dei servizi di commissariato . .	430	1286
14 »	Numerazione dei reggimenti, dei gruppi e delle compagnie d'artiglieria da fortezza col nuovo ordinamento stabilito dal R. decreto 9 agosto 1910	397	1181
14 »	Trasporto in ferrovia di cartocci a salve . .	398	1194
14 »	Corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento ferrovieri del genio in Roma .	399	1194

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 sett. 1910	Cambio di sede del comando della brigata di fanteria Cremona-Reggio Emilia. . . .	400	1195
11 »	Viaggi delle persone di servizio degli ufficiali .	401	1196
15 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	413	1248
16 »	Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale *B*	402	1196
16 »	Amministrazione e contabilità. — Somministrazione dei comuni alle truppe. . . .	403	1197
16 »	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie. . .	404	1198
17 »	R. decreto n. 822 che stabilisce le norme per la denuncia e per la registrazione degli impegni a carico del bilancio dello Stato. .	530	1593
19 »	Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio.	406	1202
22 »	Disposizioni relative alla uniforme degli ufficiali in congedo	407	1202
24 »	Formazione d'un quadro suppletivo d'avanzamento ed anzianità ed a scolta per il 1910 .	408	1203
24 »	Sessione straordinaria d'esperimenti d'idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria — Variante alla composizione della commissione sperimentatrice	409	1204
24 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	410	1204
25 »	R. decreto che approva alcune aggiunte e varianti ai regolamenti pel servizio territoriale e di disciplina militare	431	1287
26 »	Cure balneari	414	1249
26 »	Giubba di panno grigio verde comune da cavalleria e relative guarnizioni	415	1251
30 »	Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali.	416	1264

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 sett. 1910	Esperimento pratico degli ufficiali contabili ammessi alle prove di accertamento della loro idoneità al passaggio nel ruolo degli ufficiali commissari	417	1264
28 »	Decreto ministeriale che toglie l'autonomia delle sottodirezioni del genio militare di Livorno e di Chieti.	452	1371
30 »	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	418	1266
30 »	Esami di avanzamento al grado di farmacista capo	419	1266
3 ott. 1910	Uniforme di panno grigio verde	420	1272
4 »	Sottufficiali capi operai presso il laboratorio del battaglione specialisti del genio. . .	432	1289
5 »	Rilascio di copie di fogli matricolari o di stati di servizio richieste nell'interesse di inscritti della leva di mare della classe 1890 . .	421	1272
5 »	Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria ad Arsiero.	422	1273
5 »	Riparazioni e piccole provviste di materiali pel servizio sanitario.	423	1273
5 »	Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nei territori del I, II e III corpo d'armata . .	424	1274
6 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma	425	1281
7 »	Servizio di commissariato	426	1281
7 »	Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capi ani dell'arma di fanteria. - Varianti alle disposizioni esecutive	427	1281
7 »	Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. - Variante	428	1282

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 ott. 1910	R. decreto n. 761 che determina le attribuzioni degli ufficiali generali designati per l'eventuale comando di una armata in guerra	473	1457
11 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	433	1290
11 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre del 1910	434	1290
12 »	Dichiarazione d'inesistenza di debiti per ufficiali ed impiegati che lasciano il servizio	435	1294
13 »	R. decreto n. 800 per l'applicazione della legge in data 17 luglio 1910, n. 531, riguardante modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra nella parte relativa ai personali amministrativi	511	1531
14 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di commissariato per l'anno 1911. — Conferenze preliminari	436	1294
14 »	Modificazione alla circolare 26 agosto 1910 n. 374, relativa al conferimento degli impieghi d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	437	1296
14 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	438	1296
15 »	Tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili	440	1321
17 »	Fascicoletto di aggiunte e varianti al fascicolo n. 8 della Raccolta.	441	1322
20 »	Decreto ministeriale che toglie l'autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio militare di Novara, Cuneo e Piacenza	489	1472

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 ott. 1910	Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti di fanteria in servizio permanente nel quadro d'avanzamento a scelta per il 1910.	442	1322
21 »	Composizione della commissione centrale di avanzamento	443	1322
21 »	Reclute della classe 1890 concorrenti per la ammissione alla scuola od all'accademia militare	444	1323
21 »	Distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) . . .	445	1323
21 »	Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato militare	446	1326
21 »	Riporto degli ufficiali commissari e del corpo di amministrazione fra le direzioni, le sezioni staccate e l'ufficio locale di commissariato	447	1327
21 »	Indirizzo della corrispondenza al comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno	448	1329
21 »	Viaggi in servizio cumulativo sulle ferrovie dello Stato e quelle secondarie . .	449	1329
26 »	Passaggio della sezione staccata d'artiglieria di Ancona dalla dipendenza della direzione d'artiglieria di Spezia alla dipendenza di quella di Venezia	453	1372
27 »	Prelevamento di carbonella spenta per soffocamento dai panifici militari, per la coloritura a fuoco delle parti d'armi	454	1372
27 »	Corso di perfezionamento per farmacisti militari	455	1373
27 »	Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria	456	1374

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 ott. 1910	Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento ed anzianità degli ufficiali del ruolo transitorio del personale permanente dei distretti per il 1910 e per il 1911	457	1378
27 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	458	1378
28 »	Servizio dei viveri per la truppa durante l'anno 1911	450	1331
28 »	Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali	459	1378
28 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare	460	1379
28 »	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare	461	1381
28 »	Costituzione presso il battaglione specialisti del genio di una sezione aviazione . . .	462	1407
28 »	Modificazione relativa alla costituzione dei corsi allievi sergenti	463	1407
30 »	R. decreto n. 762 che apporta varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.	466	1423
30 »	R. decreto n. 794 che designa le commissioni destinate a determinare quali ufficiali d'artiglieria siano atti a coprire cariche tecniche e stabilire il ruolo d'artiglieria (combattente)	490	1473
3 nov. 1910	Servizio dei viveri per le truppe durante l'anno 1911	467	1424
3 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	468	425

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 nov. 1910	R. decreto che modifica il R. decreto 9 aprile 1908 relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone	474	1459
4 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per 24 posti di tenente medico nella R. marina	469	1450
4 »	Richiami dall'aspettativa speciale	470	1451
4 »	Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali) . .	471	1454
7 »	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	475	1460
8 »	Ammissione alle cure kinesiterapiche . . .	476	1461
9 »	Varianti al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria	477	1464
9 »	Varianti all'appendice I (riservata) all'istruzione sul servizio delle batterie da costa .	478	1462
9 »	Varianti all'istruzione sulle munizioni .	479	1462
9 »	Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio — fascicolo III.	480	1462
9 »	Varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio — fascicoli II e IV . .	481	1463
9 »	Varianti alle tavole di tiro del mortaio da 149	482	1463
9 »	Varianti alle tavole di tiro dell'obice da 149	483	1463
9 »	Varianti alle tavole di tiro del cannone da 149 *A*	484	1464
9 »	Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *O* presso i corpi . . .	485	1464
10 »	Arruolamenti volontari ordinari e di un anno nei corpi del R. esercito	486	1464

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 nov. 1910	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	487	1465
10 »	R. decreto che stabilisce i componenti della commissione superiore tecnica per la designazione degli ufficiali di artiglieria atti a coprire cariche del ruolo speciale tecnico	500	1516
13 »	Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per il maresciallo preposto all'ufficio del trasporto dei materiali nel presidio di Palermo	519	1557
14 »	Varianti alla divisa degli ufficiali del R. esercito	491	1476
14 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	492	1476
15 »	Istruzione provvisoria sui caricamenti delle batterie da 75 mod. 906 da campagna ed a cavallo	493	1477
17 »	Promovibilità dei tenenti in congedo che rivestivano il grado di ufficiale prima del 1° luglio 1893 che ora coprono gli impieghi di applicato delle amministrazioni militari dipendenti, di ufficiali d'ordine dei magazzini militari e di assistenti del genio . .	494	1478
18 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza . . .	495	1478
18 »	Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente . . .	496	1495
18 »	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici	497	1497
18 »	Preavviso per i cambi di guarnigione . .	498	1498
22 »	Applicazione del n. 679 del regolamento di disciplina militare	501	1517
22 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari, titolari ed aggiunti, presso la scuola di guerra	502	1517

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 nov. 1910	Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo	503	1518
22 »	Presentazione di allievi chiamati alla ammissione alla scuola e all'accademia militare e residenti in località infette.	504	1518
23 »	Sessione straordinaria di esperimenti d'idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. - Varianti alla composizione della commissione sperimentatrice .	505	1518
23 »	Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da campagna	506	1519
24 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue)	507	1521
24 »	Individui dipendenti dal Ministero della marina ricoverati negli stabilimenti militari di cura.	508	1522
24 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . .	509	1523
24 »	Manuale degli ufficiali in congedo. . . .	512	1534
24 »	Ricompense al valor civile - Norme per la compilazione delle proposte relative . .	513	1535
25 »	Trattamento agli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici	510	1529
25 »	Decreto ministeriale che stabilisce le indennità per spese d'ufficio per le direzioni ed uffici del genio nell'esercizio finanziario 1910-911	511	1615
30 »	Concorso al premio Henry	514	1535
1° dic. 1910	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pei tenenti medici pel 1910	515	1535
1° »	Trasferimento della 4ª compagnia di disciplina speciale	516	1536

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 dic. 1910	Concorso e corso preparatorio pei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	517	1536
2 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	518	1555
2 »	Servizio di commissariato.	520	1559
7 »	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	521	1559
7 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	522	1559
7 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ed anzianità per i capitani commissari. . . .	523	1560
7 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reali equipaggi	524	1560
7 »	Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1910 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro . .	525	1560
7 »	Regolamento per il personale familiare degli istituti militari	526	1561
7 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	527	1563
8 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 e dei militari di 1ª categoria di classi precedenti dei distretti di Bari, Barletta, Campobasso (circondario di Isernia), Foggia, Nola e Trapani	528	1581
14 »	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1891	529	1583
14 »	Varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito.	531	1597

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 dic. 1910	Varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali)	532	1597
14 »	Pubblicazione dell'annuario militare per il 1911	533	1597
14 »	Varianti ai limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo dei ruoli dei carabinieri reali, di fanteria e del personale permanente dei distretti per il 1911	534	1600
15 »	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	535	1600
15 »	Armi da scherma.	536	1601
15 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	537	1602
15 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1911. - Disposizioni esecutive	538	1602
16 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità pel 1910 e 1911 .	539	1610
16 »	Conteggio delle scatolette di carne in conserva consumate	540	1610
20 »	Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra.	542	1618
20 »	Accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali	543	1618
21 »	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	544	1619
23 »	Regolamento per le note caratteristiche . .	545	1619
23 »	Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali	546	1622

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
26 dic. 1910	Domande e proposte di trasferimento degli ufficiali	547	1625
27 »	Posti disponibili nel ruolo di ragioneria della amministrazione centrale della guerra . .	548	1628
28 »	Corso di perfezionamento per farmacisti militari	549	1629
28 »	Esami d'avanzamento al grado di farmacista capo	550	1630
29 »	Modificazioni ai gusci delle coppie cofani di sanità mod. 1874, dei cofanetti di sanità per compagnie alpine e dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna . .	551	1630
29 »	Adozione di un nuovo tipo di lastra di ferro ricurva porta mantellina per biciclette rigide	552	1631
29 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani commissari	553	1632
29 »	Uniforme per la truppa dei reggimenti bersaglieri	554	1632
29 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue)	555	1633
30 »	Varianti ai limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo delle armi d'artiglieria e genio e del personale delle fortezze per il 1911 .	556	1634

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1910

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
14 gen. 1910	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicati nell'amministrazione centrale della guerra . . .	22	89
20 »	Risultato del concorso a disegnatore di 3ª classe	27	93
9 mar. 1910	Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	90	299
23 »	Compilazione delle note informative dei personali civili dipendenti.	112	352
6 mag. 1910	Concorso per titoli a due posti di capotecnico d'artiglieria e genio, per i servizi della brigata specialisti del genio	176	517
6 »	Concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe	177	520
8 »	Legge n. 226 recante provvedimenti per gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e per gli assistenti del genio militare.	190	581

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giug. 1910	Decreto ministeriale relativo alle funzioni del consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero della guerra.	242	747
17 lugl. 1910	Legge n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio	345	991
21 »	Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e regolamento generale per la sua esecuzione. — Regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra . .	291	827
24 agos. 1910	Ammissione degli operai negli stabilimenti sanitari militari	360	1040
25 »	Corsi allievi farmacisti militari di complemento	366	1078
26 »	Conferimento degli impieghi d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato agli applicati delle amministrazioni dipendenti .	374	1144
1° sett. 1910	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	380	1151
2 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	382	1153
2 »	Note informative degli impiegati civili dipendenti.	383	1163
8 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	393	1176
22 sett. 1910	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	410	1204
14 ott. 1910	Modificazione alla circolare 26 agosto 1910 n. 374, relativa al conferimento degli impieghi d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	437	1296

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 ott. 1910	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	438	1296
27 »	Corso di perfezionamento per farmacisti militari	455	1373
27 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	458	1378
3 nov. 1910	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	468	1425
10 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	487	1465
24 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.	509	1523
8 dic. 1910	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	527	1563
27 »	Posti disponibili nel ruolo di ragioneria della amministrazione centrale della guerra . .	548	1628
28 »	Corso di perfezionamento per farmacisti militari	549	1629
28 »	Esami d'avanzamento al grado di farmacista capo	550	1630
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
16 nov. 1909	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910	8	12

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dic. 1909	R. decreto che approva il regolamento per la gestione dell'officina tipografia per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale	41	156
2 gen. 1910	R. decreto n. 99 che approva le indennità da corrispondersi ai membri della commissione istituita per l'accertamento e la liquidazione di danni in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	106	311
17 »	Revisione delle dimostrazioni mod 399 . .	23	91
9 mar. 1910	Revisione delle dimostrazioni mod. 399 . .	93	301
11 »	Alloggi militari.	97	303
15 apr. 1910	Acquisto dei combustibili occorrenti alle truppe e della paglia pel casermaggio militare nel VII, XI, XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna	139	418
21 »	Richieste di anticipazioni d'assegni mod. 218 pel mese di giugno.	145	438
21 »	Amministrazione dei riparti di cavalleria . .	147	439
21 »	Acquisto, da parte di ufficiali, di opere storiche pubblicate dal comando del corpo di stato maggiore	148	440
30 »	Rendiconti mod. 305 per le spese dei militari della regia marina	162	501
8 mag. 1910	Legge n. 213 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-1910	189	578
9 giug. 1910	Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1909-1910.	223	71[illegible]
15 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-911 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	233	731

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 giug. 1910	Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia	234	733
15 »	Miglioramenti alla razione viveri del soldato	235	737
16 »	Addebiti all'amministrazione ferroviaria per mancanze od avarie.	236	738
23 »	Legge n. 337 che approva le maggiori e nuove assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 . . .	243	748
23 »	Legge n. 339 che approva le eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni dei capitoli n. 35 « Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari » e n. 47 « Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909	244	756
3 lugl. 1910	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1910-911. — Classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze . . .	277	811
10 »	Legge n. 422 riguardante la costruzione di dirigibili, areoplani, relativi impianti, lavori, trasporti e indennità speciali al personale	266	800
17 »	Legge n. 511 realativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.	331	951

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 agos. 1910	Decreto ministeriale che determina le somme assegnate alle direzioni ed agli stabilimenti d'artiglieria per spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1910-911	405	1200
8 »	Pagamenti a favore di creditori di somme verso lo Stato.	336	970
12 »	Invio di documenti contabili	342	978
17 »	R. decreto n. 822 che stabilisce le norme per la denuncia e per la registrazione degli impegni a carico del bilancio dello Stato .	530	1503
18 »	Richieste di stampati occorrenti per la sistemazione dei conti fino al 30 giugno 1911 .	349	997
19 »	Istruzione e conto relativi alla chiodatura pesante alternata degli stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi . . .	353	1002
22 »	Manutenzione e rinnovazione dei mobili degli uffici militari e delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione	356	1037
22 »	Versamento di casse da imballo per cartucce.	357	1038
25 »	Cessioni di stipendio	363	1043
16 sett. 1910	Amministrazione e contabilità — Somministrazioni dei comuni alle truppe. . . .	403	1197
5 ott. 1910	Riparazioni e piccole provviste di materiali pel servizio sanitario	423	1273
6 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma	425	1281
12 »	Dichiarazione d'inesistenza di debiti per ufficiali ed impiegati che lasciano il servizio.	435	1294
28 »	Servizio di viveri per la truppa durante l'anno 1911.	450	1331
16 dic. 1910	Conteggio delle scatolette di carne in conserva consumate.	540	1610

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
9 genn. 1910	R. decreto che stabilisce uno speciale soprassoldo per i carabinieri distaccati a Pechino ed a Tientsin	99	307
12 apr. 1910	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	132	409
8 mag. 1910	Legge n. 227 che autorizza una modificazione dell'organico dell'arma dei carabinieri reali, a decorrere dal 1° gennaio 1910	191	585
20 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	198	610
6 lugl. 1910	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	261	793
14 nov. 1910	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	492	1476
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
5 gen. 1910	Armi portatili ed accessori rinvenuti a Messina	3	3
13 »	Sciabole da fanteria occorrenti per completare le dotazioni	15	82
14 »	Versamento di bossoli di cartucce per armi mod. 91	19	88
3 febb. 1910	Richieste di parti d'armi e di riparazioni alle armi portatili	37	150
10 »	Decreto ministeriale concernente la cessione di materiali a pagamento alle amministrazioni governative provinciali e comunali, nonchè ad ufficiali ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.	225	718
15 »	Modificazioni alle canne per tiri a salve delle mitragliatrici Maxim	55	203

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 mar. 1910	Tipo d'arme da adoperare presso le società di tiro a segno nazionale	108	348
31 »	Abolizione di tavole di tiro e tabelle di scostamento per obici da 120 K.	119	376
8 giu. 1910	Riparazioni delle mitragliatrici Maxim . .	218	712
30 »	Distribuzioni di cartucce da salve per mitragliatrici Maxim	240	759
13 lug. 1910	Cessione ad ufficiali ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, di materiali a pagamento	272	805
22 agos. 1910	Versamento di casse da imballo per cartucce.	357	1038
	AVANZAMENTO.		
16 dic. 1909	R. decreto n. 803 che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito . . .	9	69
3 gen. 1910	Dichiarazione di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento	2	2
7 »	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente di cavalleria in servizio permanente	7	10
14 »	Concorso per la nomina di 30 sottotenenti medici in servizio permanente	20	88
10 febb. 1910	Programmi per gli esami dei sottotenenti medici di complemento, non provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare ed aspiranti alla nomina in servizio permanente	46	163
10 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali	47	164

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 febb. 1910	Esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani commissari	68	244
24 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1911	70	245
24 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi per la prima volta sui quadri d'avanzamento per il 1911 - Preavviso . .	71	248
24 »	R. decreto n. 77 che stabilisce gli esami speciali per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano all'avanzamento a scelta	78	263
25 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.— Disposizioni esecutive	73	251
3 mar. 1910	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo contabile	85	281
5 »	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta . . .	89	288
22 »	Esami di idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare	110	350
11 apr. 1910	Manovre coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1911	130	403
20 »	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili.	144	437

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 apr. 1910	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta	146	438
6 mag. 1910	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità dei tenenti e sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio permanente per l'anno 1910 . .	174	516
6 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1911 . .	175	517
8 »	Legge n. 243 concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento .	199	611
9 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio	180	556
27 »	Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi	202	613
27 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	203	614
3 giug. 1910	Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi	208	673
12 »	Legge n. 305 riguardante maggiori stanziamenti per le pensioni d'autorità nell'esercizio finanziario 1909-910, e l'esclusione dal congedo provvisorio dei tenenti che rinunciano volontariamente all'avanzamento	276	810

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
15 giug. 1910	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli di cavalleria per l'anno 1910	232	730
10 lugl. 1910	Legge n. 443 che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico d'artiglieria .	279	813
13 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità a scelta per il 1910	273	805
15 »	Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento pei capitani dell'arma di fanteria	274	806
17 »	Legge n. 515, riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, ed alla legge sull'avanzamento. — Norme generali per la sua attuazione .	319	902
17 »	Legge n. 531 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra nella parte relativa ai personali amministrativi ed alla legge sull'avanzamento	330	947
20 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1911	287	825
21 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel 1910	290	827
3 agos. 1910	Varianti al regolamento sull'avanzamento al R. esercito	314	894
4 »	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici . . .	317	897

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1910	Conferenze preliminari o sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Disposizioni esecutive	341	974
17 »	Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Commissione esperimentatrice.	348	996
18 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità per il 1911. — Trasmissione dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo fino al grado di tenente colonnello incluso	350	998
19 »	Formazione di un secondo quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità, dei capitani di fanteria in servizio permanente, per l'anno 1910	354	1003
24 »	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici	361	1041
31 »	R. decreto n. 732 recante aggiunte e varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. . . .	465	1415
1° sett. 1910	Limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori generali e dei colonnelli in servizio permanente ed in congedo sui quadri di avanzamento per l'anno 1911	381	1152
2 - »	Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo fino al grado di tenente colonnello incluso. . .	384	1164

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 sett. 1910	Sessione straordinaria di esperimenti d'idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Varianti alla composizione della commissione sperimentatrice.	389	1174
7 »	Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie all'estero	392	1175
19 »	Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi d'artiglieria e del genio	406	1202
22 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1910	408	1203
22 »	Sessione straordinaria d'esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Variante alla composizione della commissione sperimentatrice	409	1204
28 »	Esperimento pratico degli ufficiali contabili ammessi alle prove di accertamento della loro idoneità al passaggio nel ruolo degli ufficiali commissari	417	1264
30 »	Esami d'avanzamento al grado di farmacista capo	419	1266
7 ott. 1910	Sessione straordinaria di esperimenti d'idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Varianti alle disposizioni esecutive	427	1281
7 »	Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Variante	428	1282
14 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1911. — Conferenze preliminari	436	1294

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 ott. 1910	Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti di fanteria in servizio permanente nel quadro d'avanzamento a scelta per il 1910	442	1322
21 »	Composizione della commissione centrale di avanzamento	443	1322
27 »	Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento ad anzianità degli ufficiali del ruolo transitorio del personale permanente dei distretti per il 1910 e per il 1911.	457	1378
30 »	R. decreto n. 762 che apporta varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	466	1423
30 »	R. decreto n. 794 che designa le commissioni destinate a determinare quali ufficiali d'artiglieria siano atti a coprire cariche tecniche e stabilire il ruolo d'artiglieria (combattente)	490	1473
18 nov. 1910	Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente . . .	496	1495
18 »	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici	497	1497
10 »	R. decreto che stabilisce i componenti della commissione superiore tecnica per la designazione degli ufficiali d'artiglieria atti a coprire cariche del ruolo speciale tecnico	500	1516
23 »	Sessione straordinaria di esperimenti d'idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. - Varianti alla composizione della commissione sperimentatrice	505	1518
1° dic. 1910	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pei tenenti medici pel 1910.	515	1535
7 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento od anzianità per i capitani commissari . . .	523	1560

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 dic. 1910	Varianti ai limiti d'anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo dei ruoli dei carabinieri reali, di fanteria e del personale permanente dei distretti per il 1911	534	1600
15 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1911. — Disposizioni esecutive	538	1602
16 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità pel 1910 e 1911 .	539	1610
20 »	Accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali	543	1618
28 »	Esami d'avanzamento al grado di farmacista capo	550	1630
29 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani commissari	553	1632
30 »	Varianti ai limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo delle armi d'artiglieria e genio e del personale delle fortezze per il 1911 .	556	1634
	CAVALLI.		
13 gen. 1910	Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale *B* (irlandesi e puro sangue)	17	83
13 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale *B* (puro sangue) per ufficiali di artiglieria	18	86
25 »	Muli di carica	31	145
4 mar. 1910	Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria	88	284

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
18 mar. 1910	Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio dell'XI corpo d'armata. . . .	104	327
15 apr. 1910	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*.	137	417
3 mag. 1910	Concorso a due posti di vicedirettore nel personale dei depositi cavalli stalloni . . .	166	504
20 »	Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*.	197	608
7 giug. 1910	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1908-909	217	701
16 »	Cavalli di agevolezza	237	738
11 lug. 1910	Cavalle riconosciute gravide presso i corpi, da inviarsi ai depositi di allevamento cavalli .	267	801
9 agos. 1910	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale ad ufficiali d'artiglieria . .	338	972
7 sett. 1910	Domande pel prelevamento di cavalli d'agevolezza, categoria speciale *B*, per uso degli ufficiali di artiglieria	391	1175
16 »	Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale *B*	402	1196
5 ott. 1910	Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nei territori del I, II e III corpo d'armata .	424	1274
21 »	Distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) . . .	445	1323
27 »	Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di artiglieria	456	1374
18 nov. 1910	Distribuzione di cavalli d'agevolezza . . .	495	1478
24 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue)	507	1521
29 dic. 1910	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue)	555	1633

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
31 mar. 1910	Apertura del panificio militare di Cornigliano Ligure	120	377
28 lugl. 1910	Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Casale	305	861
28 sett. 1910	Decreto ministeriale che toglie l'autonomia delle sottodirezioni del genio militare di Livorno e di Chieti	452	1371
21 ott. 1910	Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato militare	446	1326
26 »	Passaggio della sezione staccata d'artiglieria di Ancona dalla dipendenza della direzione d'artiglieria di Spezia alla dipendenza di quella di Venezia	453	1372
1° dic. 1910	Trasferimento della 4ª compagnia di disciplina speciale	516	1536
	COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
2 sett. 1909	R. decreto n. 786 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.	158	486
19 »	R. decreto n. 838 che approva l'ordinamento organico del personale coloniale dell'Eritrea.	48	165
19 »	R. decreto n. 839 che approva il ruolo organico dei funzionari coloniali dell'Eritrea.	49	171
9 gen. 1910	R. decreto che stabilisce uno speciale soprassoldo per i carabinieri distaccati a Pechino ed a Tientsin.	99	307
25 »	Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	29	95
10 mar. 1910	R. decreto n. 175 che modifica la tabella organica n. 6 del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	159	496

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 mar. 1910	Legge n. 129, recante provvedimenti per la colonia Eritrea e per la Somalia italiana.	160	497
23 giug. 1910	Legge n 349 concernente maggiore stanziamento per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche coloniali e per l'impianto di nuove stazioni nel Benadir	253	783
4 lugl. 1910	R. decreto n. 562 che approva l'ordinamento amministrativo della colonia della Somalia Italiana	355	1006
7 »	R. decreto n. 708 che approva l'annesso regolamento per l'amministrazione della giustizia nella Somalia italiana	451	1356
16 agos. 1910	Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	347	996
	CONCORSI.		
7 gen. 1910	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente di cavalleria in servizio permanente	7	10
26 »	Concorso a sei posti di capomusica nel R. esercito	33	145
1° febb. 1910	Concorso per la nomina ad insegnanti militari aggiunti presso la scuola di guerra	35	149
17 »	Concorsi annuali a premio per gli ufficiali inferiori delle armi combattenti	57	204
3 mar. 1910	Concorsi annuali a premio per gli ufficiali inferiori delle armi combattenti . . .	82	268
22 »	Esami di concorso per la nomina a sottotenente veterinario in servizio permanente .	109	348
20 »	R. decreto n. 137 che dà facoltà di bandire annualmente concorsi fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio effettivo di qualunque arma e corpo	125	396

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 apr. 1910	Concorso per nomine d'insegnanti militari presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio e presso l'accademia militare	129	401
13 »	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II	133	410
14 »	Ammissione gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1910-911 . .	135	413
20 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	142	431
29 »	Esito del concorso a premi 1909 relativo al tema tattico-fortificatorio	157	482
3 mag. 1910	Concorso a due posti di vicedirettore nel personale dei depositi cavalli stalloni . . .	166	504
6 »	II concorso nazionale ginnastico militare in Torino nel 1911	171	509
6 »	Concorso per titoli a due posti di capotecnico d'artiglieria e genio, per i servizi della brigata specialisti del genio	176	517
6 »	Concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe	177	520
9 »	Concorso per la nomina ad insegnanti militari aggiunti presso la scuola di guerra .	183	562
8 giug. 1910	Concorso per la nomina di insegnante titolare di letteratura militare presso l'accademia militare	219	712
17 »	Esito del concorso a premio 1909 relativo al tema geografico-militare	239	741
30 »	Concorsi annuali a premio per ufficiali . .	245	757
1° lug. 1910	Concorso a premio fra gli ufficiali pel 1910	250	762
»	Concorso per gli insegnanti militari aggiunti presso la scuola militare	257	789

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 lug. 1910	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola militare	275	807
25 »	Concorsi annuali a premio per gli ufficiali	300	852
27 »	Concorso a venti posti di sottotenente nella specialità treno d'artiglieria e del genio .	304	860
28 »	Concorso per la nomina di un insegnante titolare di letteratura militare presso la scuola militare	306	861
9 agos. 1910	Concorso per la nomina di insegnanti titolari militari presso la scuola d'applicazione di artiglieria e genio	337	972
18 »	Concorso per esami a posti di sostituto segretario aggiunto nei tribunali militari .	352	1000
4 sett. 1910	Norme per i concorsi a tenente medico in servizio permanente	386	1168
5 »	Concorso per la nomina di 70 tenenti medici in servizio permanente	387	1171
18 nov. 1910	Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente . . .	496	1495
22 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari, titolari ed aggiunti, presso la scuola di guerra	502	1517
30 »	Concorso al premio Henry	514	1535
2 dic. 1910	Concorso e corso preparatorio pei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . .	517	1536
7 »	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	521	1559
	CORPO NAZIONALE V. C. A.		
1° apr. 1910	Istruttori militari per il corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti . . .	423	393

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 apr. 1910	Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per i militari di truppa comandati fuori della sede ordinaria per la istruzione dei volontari ciclisti ed automobilisti	226	724
5 mag. 1910	R. decreto concernente le indennità ed altre concessioni speciali per il corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti. . .	227	726
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
18 febb. 1910	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	64	235
22 apr. 1910	Servizio postale	149	440
10 mag. 1910	Norme per l'uso dei telegrammi-espresso di Stato	184	562
7 lugl. 1910	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	262	793
13 »	Corrispondenza postale	270	804
24 »	Franchigia telegrafica	298	851
26 sett. 1910	Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali	416	1264
30 »	Corrispondenza postale e telegrafica. . . .	418	1266
21 ott. 1910	Indirizzo della corrispondenza al comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno	448	1329
21 dic. 1910	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	544	1619
	CORSI ALLIEVI SERGENTI.		
27 gen. 1910	Soppressione di corsi allievi sergenti . . .	34	148
28 ott. 1910	Modificazione relativa alla costituzione dei corsi allievi sergenti	463	1407

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DISCIPLINA MILITARE.		
20 giug. 1910	Nastrini delle medaglie commemorative e di benemerenza pel terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia . .	240	743
22 lug. 1910	Domande di destinazione al servizio tecnico d'artiglieria	294	833
11 agos. 1910	Compilazione delle note caratteristiche, degli specchi di proposta di avanzamento e degli specchi d'avanzamento degli ufficiali dei corpi che debbono cambiare di guarnigione	340	974
25 sett. 1910	R. decreto che approva alcune aggiunte e varianti ai regolamenti del servizio territoriale e disciplina militare	431	1287
22 nov. 1910	Applicazione del n. 679 del regolamento di disciplina militare	501	1517
26 dic. 1910	Domande e proposte di trasferimento degli ufficiali.	547	1625
	DISPOSIZIONI VARIE.		
9 gen. 1910	R. decreto n. 99 che approva le indennità da corrispondersi ai membri della commissione istituita per l'accertamento e la liquidazione di danni in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 . . .	106	344
10 »	Richiesta suppletiva di istruzioni e regolamenti in sostituzione di altri resi inservibili per lungo uso	12	81
3 febb. 1910	R. decreto n. XXXIII (parte supplementare) che costituisce in ente morale « l'oblazione fatta dal marchese comm. Piero Bargagli » a favore dei caporali maggiori, caporali e soldati del 50° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto	76	260

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 febb. 1910	Fanfara reale e marcia reale d'ordinanza del R. esercito	52	191
18 »	Corsi annuali di telegrafia ottica per ufficiali e sottufficiali di artiglieria da costa, da fortezza e delle truppe da montagna . . .	61	233
28 »	Ufficiali che hanno frequentato il 1° corso della scuola centrale di tiro da campagna	81	267
18 mar. 1910	Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio dell'XI corpo d'armata . . .	104	327
4 apr. 1910	Ufficiali che hanno frequentato il 3° corso della scuola centrale di tiro da campagna .	126	397
6 »	Adozione della sordina per tamburo sistema Tarditi	128	400
14 giug. 1910	Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari	230	729
10 lugl. 1910	Legge n. 422 riguardante la costruzione di dirigibili, areoplani, relativi impianti, lavori, trasporti e indennità speciali al personale	266	800
12 »	Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata, della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie	268	801
13 »	Legge n. 444 che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relativa alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato e R. decreto 11 settembre 1910, n. 729, che approva il regolamento per l'applicazione della suindicata legge	499	1500
22 »	Regolamento per il II concorso nazionale ginnastico militare in Torino 1911 . . .	292	828
25 »	Corso ferroviario di stazione	301	852
25 »	Intervento di riparti volontari ciclisti del corpo nazionale V. C. A. alle esercitazioni estive dell'esercito	302	858

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 lug. 1910	Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1910	303	859
30 »	Osservanza delle disposizioni di legge circa la tassa di bollo sulle istanze ed i ricorsi . .	313	891
30 »	Legge n. 387 che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo di specialisti tecnici civili	439	1320
11 agos. 1910	Compilazione delle note caratteristiche, degli specchi di proposta di avanzamento e degli specchi d'avanzamento degli ufficiali dei corpi che debbono cambiare di guarnigione	340	974
24 »	Corso ferroviario di stazione	362	1042
7 sett. 1910	R. decreto n. CCCXL (parte supplementare) che erige in ente morale la « Fondazione Vassalli » istituita a favore di militari di truppa dell'11° reggimento bersaglieri e ne approva lo statuto	429	1284
15 ott. 1910	Tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili	440	1321
27 »	Prelevamento di carbonella spenta per soffocamento, dai panifici militari, per la coloritura a fuoco delle parti d'armi	454	1372
3 nov. 1910	R. decreto che modifica il R. decreto 9 aprile 1908 relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra, riguardanti le loro persone	474	1459
7 »	Corso pratico di fotografia presso l'istituto geografico militare	475	1460
18 »	Preavviso per i cambi di guarnigione . . .	498	1498
22 »	Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo	503	1518

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 nov. 1910	Trattamento agli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici	510	1529
30 »	Concorso al premio Henry	514	1535
15 dic. 1910	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	535	1600
15 »	Armi da scherma	536	1601
	DIVISA DEGLI UFFICIALI.		
20 gen. 1910	Uniforme degli ufficiali addetti ai depositi allevamento cavalli	26	93
10 mar. 1910	Uso della uniforme grigio-verde.	94	301
6 mag. 1910	Pennacchietto per i comandanti di reggimento	173	516
24 »	Prescrizioni relative alla sciabola degli ufficiali	200	612
20 giug. 1910	Nastrini delle medaglie commemorative e di benemerenza pel terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia	240	743
5 sett. 1910	Varianti alla divisa degli ufficiali del R. esercito	388	1171
22 »	Disposizioni relative alla uniforme degli ufficiali in congedo	407	1202
25 »	R. decreto che approva alcune aggiunte e varianti ai regolamenti pel servizio territoriale e di disciplina militare	431	1287
14 nov. 1910	Varianti alla divisa degli ufficiali del R. esercito	491	1476
	EQUIPAGGIAMENTO.		
5 gen. 1910	Mostreggiature per la divisa dei militari di truppa dei nuovi reggimenti di cavalleria	4	3
17 febb. 1910	Adozione e modificazione di oggetti di corredo	58	204
15 mar. 1910	Caricamento della fucina da campagna mod. 1896 per servizi generali	101	309

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 apr. 1910	Adozione della sordina per tamburo sistema Tarditi	128	400
27 »	Uniforme da campagna di panno grigio verde ed accessori di divisa per i reggimenti granatieri	152	446
20 mag. 1910	Adozione del cappello di feltro grigio verde per alpini e per artiglieria da montagna	196	606
6 giug. 1909	Adozione dell'uniforme da campagna di panno grigio verde, da bersaglieri ciclisti	211	677
6 »	Tenda da campo per ufficiali e truppa modello Bucciantini	212	695
17 »	Sacco custodia per la tenda da campo modello Bucciantini	238	739
6 lugl. 1910	Sacco da biada per carabinieri a cavallo	259	790
13 »	Uniforme per le truppe da montagna	271	804
15 »	Staffe per la scuola di equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi	281	819
22 »	Prezzi di alcuni oggetti di bufetterie e di bardature	293	828
7 sett. 1910	Acquisto di bufetterie	390	1174
26 »	Giubba di panno grigio verde comune da cavalleria e relative guarnigioni	415	1251
3 ott. 1910	Uniforme di panno grigio verde	420	1272
29 dic. 1910	Modificazioni ai gusci delle coppie cofani di sanità mod. 1874, dei cofanetti di sanità per compagnie alpine e dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna	551	1630
29 »	Adozione di un nuovo tipo di lastra di ferro ricurva porta-mantellina per biciclette rigide	552	1631
29 »	Uniforme per la truppa dei reggimenti bersaglieri	554	1632

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	GIUSTIZIA MILITARE.		
14 apr. 1910	Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari . .	134	412
28 lug. 1910	Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari . .	310	873
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
23 febb. 1910	Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1910	67	244
24 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi per la prima volta sui quadri d'avanzamento per il 1911	71	248
28 »	Ufficiali che hanno frequentato il 1° corso della scuola centrale di tiro da campagna.	84	267
11 mar. 1910	Ufficiali che hanno frequentato il 2° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna).	98	304
18 »	Esercitazioni dei quadri e delle truppe . .	105	335
4 apr. 1910	Ufficiali che hanno frequentato il 3° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna)	126	397
11 apr. 1910	Manovre coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1911	130	403
25 »	Ufficiali che hanno frequentato il 4° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna).	150	443
2 mag. 1910	Gare divisionali di tiro col fucile e colla pistola	163	501
6 »	Corso d'istruzione speciale per ufficiali in congedo d'artiglieria da campagna ed a cavallo	170	509
6 »	II concorso nazionale ginnastico militare in Torino nel 1911.	171	509
6 »	Scuole di tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo	172	512

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 mag. 1910	Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare nel 1910	181	556
18 »	Ufficiali che hanno frequentato il 5° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna)	192	585
1° giug. 1910	Scuole di tiro ed esercitazioni completive per l'artiglieria da fortezza e da costa nell'anno 1910	206	636
25 agos. 1910	Corsi allievi ufficiali di complemento . .	365	1063
25 »	Corsi allievi farmacisti militari di complemento	366	1078
14 sett. 1910	Corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento ferrovieri del genio in Roma	399	1194
23 nov. 1910	Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da campagna	506	1519
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
7 lugl. 1910	Legge n. 450 che dichiara festa nazionale il giorno 10 agosto 1910, centenario della nascita di Cavour	278	813
13 »	Legge n. 442 che istituisce il R. comitato talassografico italiano	280	817
17 »	Legge n. 538 che apporta modificazioni alla legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23	344	980
	MATRICOLA.		
28 febb. 1910	Variazioni matricolari per i sottufficiali raffermati con premio	80	266
1° apr. 1910	Rassegne semestrali di rimando per i militari in congedo illimitato	122	390

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 lugl. 1910	Variazioni matricolari pei militari ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare che ottennero ricompense di benemerenza per l'opera prestata in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908 . .	260	792
5 ott. 1910	Rilascio di copie di fogli matricolari o di stati di servizio richieste nello interesse di inscritti della leva di mare della classe 1890.	421	1272
	MILITARI DI TRUPPA.		
5 gen. 1910	Disposizioni concernenti la dispensa provvisoria e definitiva dei missionari dal servizio alle armi	6	5
11 »	Domande di sottufficiali per l'iscrizione nel ruolo degli aspiranti alla nomina di capo-operaio presso i laboratori reggimentali di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	13	81
30 »	R. decreto n. 39 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1910	75	259
15 feb. 1910	Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1890	53	192
15 »	Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1910.	54	203
18 »	Corso d'istruzione pei sottufficiali aspiranti alla nomina di capo operaio presso i laboratori dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	62	234
3 mar. 1910	Ordinanze d'ufficio.	87	282
10 »	Rilascio del nulla osta pel passaporto ai militari di 2ª categoria della classe 1889 .	96	303

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 mar. 1910	Testo unico delle leggi e regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'esercito . . .	100	309
17 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1910-11	102	311
24 »	Militari di truppa trasferiti ai riparti palafrenieri.	113	353
17 »	R. decreto n. 118 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	115	355
30 »	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	116	356
31 »	Trasferimento di corpo dei capi armaiuoli .	118	375
15 apr. 1910	Esploratori scelti presso i reggimenti di cavalleria.	140	419
15 »	Personale specialista permanente per impianti telemetrici delle batterie da costa . . .	141	420
20 »	Soldati arcionisti.	143	436
8 mag. 1910	R. decreto n. 210 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato. . .	178	551
9 »	Graduati di truppa comandati a prestare servizio negli stabilimenti militari di pena e nelle compagnie di disciplina.	179	554
9 »	Abolizione dei corsi d'istruzione per militari aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie	182	562
14 »	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910	188	565
19 »	R. decreto n. 241 che concede amnistia ai renitenti e omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle arm . .	193	587

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 mag. 1910	R. decreto n. 242 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.	194	590
20 »	Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 241 del 19 maggio 1910 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi.	195	594
22 »	R. decreto n. 263 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 dei militari di 2ª categoria della classe 1889 della leva di terra e dei militari di 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare	204	615
1° giu. 1910	Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1889 della leva di terra e dei militari di 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare	205	616
3 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale	207	639
4 »	Sottufficiali con cariche speciali fuori corpo .	209	675
7 »	Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1881	213	698
7 »	Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria.	214	699
7 »	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1883 di cavalleria	215	700
9 »	Passaggio di militari nel corpo delle guardie di città	224	716
14 »	Premi assegnati ai plotoni allievi sergenti per le gare di stima delle distanze	231	730
15 »	Miglioramenti alla razione viveri del soldato	235	737

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 giug. 1910	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma	241	743
23 »	R. decreto n. 348 che approva il regolamento sul servizio delle rassegne pei militari del R. esercito	252	767
30 »	Legge n. 362 circa l'adozione della ferma biennale	254	784
1° lugl. 1910	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	251	763
4 »	Disposizioni transitorie per il servizio delle rassegne	255	787
4 »	Soppressione delle rassegne semestrali di rimando	256	788
7 »	Legge n. 407 circa le chiamate di controllo e gli obblighi di servizio dei militari in congedo del regio esercito	265	797
7 »	R. decreto n. 452 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, precettati per le compagnie costiere .	296	850
13 »	Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1890 . . .	269	802
18 »	Norme per il congedamento dei militari puniti di prigione di rigore	283	820
20 »	Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria delle classi 1888 e 1889 venuti alle armi per anticipazione, e di altri che si trovano in speciali condizioni	286	822
21 »	Sottufficiale capo operaio presso il laboratorio di riparazione del 1° reggimento genio . .	289	826
27 »	Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1910	303	859
28 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, precettati per le compagnie costiere	307	862

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1910	Trattamento dei sottufficiali in esperimento per la nomina ad impiego civile	308	872
29 »	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria	311	873
29 »	Notificazione dei cambiamenti di residenza da parte dei militari in congedo di qualsiasi classe e categoria	312	885
5 agos. 1910	Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria classe 1890.	318	898
18 »	Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma . .	351	999
25 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 e di militari di 1ª categoria di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio	364	1044
25 »	Corsi allievi ufficiali di complemento . .	365	1063
25 »	Corsi allievi farmacisti militari di complemento	366	1078
25 »	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° dicembre 1910 . .	367	1080
25 »	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni a volontariato stesso per l'anno 1910	368	1100
25 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito	369	1112
25 »	Rilascio dell'attestazione per l'elettorato politico	370	1118
25 »	Riassoldamento per i militari di cavalleria e di artiglieria a cavallo in base agli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362 . .	371	1119
25 »	Assegnazioni alla 2ª categoria in applicazione dell'art. 4 della legge 30 giugno 1910, n. 362	372	1127
25 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile	373	1131

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 agos. 1910	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	375	1145
1° sett. 1910	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	380	1151
10 »	Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	396	1180
4 ott. 1910	Sottufficiali capi operai presso il laboratorio del battaglione specialisti del genio . .	432	1289
21 »	Reclute della classe 1890 concorrenti per l'ammissione alla scuola od all'accademia militare	444	1323
27 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	458	1378
28 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare	460	1379
10 nov. 1910	Arruolamenti volontari ordinari e di un anno nei corpi del R. esercito	486	1464
2 dic. 1910	Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	518	1555
7 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi	524	1560
7 »	Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1910 hanno compiuto o compiono il 39° anno dell'età loro. . .	525	1560
8 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 e dei militari di 1ª categoria di classi precedenti, dei distretti militari di Bari, Barletta, Compobasso (circondario d'Isernia) Foggia, Nola e Trapani	528	1581
14 »	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1891	529	1583

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
21 ott. 1909	R. decreto n. 719 che modifica il nastro della medaglia speciale per i benemeriti in occasione del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908	124	395
20 febb. 1910	R. decreto n. 79 che istituisce la medaglia commemorativa pel terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia. — Avvertenze e norme per l'esecuzione relativa	107	343
15 apr. 1910	Avvertenze per l'esecuzione del R. decreto 20 febbraio 1910 d'istituzione della medaglia commemorativa per il terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia . . .	138	417
14 giu. 1910	Concessione della medaglia d'argento al valor militare allo stendardo del reggimento cavalleggeri Guide (19°) — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	228	727
7 lugl. 1910	R. decreto n. 497 che modifica il nastro della medaglia commemorativa per il terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia. — Avvertenza.	334	968
18 »	Ricompense al valore civile. — Norme per la compilazione delle proposte relative. .	282	820
8 agos. 1910	Ricompense ai benemeriti in occasione del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908	335	969
24 nov. 1910	Ricompense al valor civile. - Norme per la compilazione delle proposte relative. . . .	513	1535
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
7 apr. 1910	R. decreto che regola la nomina e determina il numero e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie	161	498

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 lugl. 1910	Legge n. 515 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito ed alla legge di avanzamento. — Norme generali per la sua attuazione.	319	902
9 agos. 1910	R. decreto col quale si provvede all'istituzione dei comandi di brigata alpina. — Disposizioni esecutive	320	926
9 »	R. decreto col quale viene istituita una nuova compagnia di fanteria di linea. — Disposizioni esecutive	321	927
9 »	R. decreto col quale si provvede al riordinamento dei reggimenti bersaglieri. — Disposizioni esecutive	322	928
9 »	R. decreto col quale si provvede alla creazione di tre comandi di divisione di cavalleria e alla soppressione di un comando di brigata di cavalleria. — Disposizioni esecutive	323	929
9 »	R. decreto col quale si provvede all'istituzione di tre nuovi comandi d'artiglieria da campagna, di un nuovo comando di artiglieria da fortezza, di un nuovo comando territoriale del genio, e a modificazioni alla circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria e pel servizio del genio. — Disposizioni esecutive	324	932
9 »	R. decreto col quale vengono costituite sette nuove batterie di artiglieria da campagna. — Disposizioni esecutive	325	937
9 »	R. decreto col quale si provvede al riordinamento della specialità da costa e da fortezza dell'arma d'artiglieria — Disposizioni esecutive	326	938

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agos. 1910	R. decreto col quale si provvede all'istituzione di un nuovo comando di reggimento del genio, di un deposito di due comandi di battaglione e di cinque compagnie del genio. — Disposizioni esecutive	327	944
9 »	R. decreto col quale si provvede all'istituzione di una scuola centrale di artiglieria da fortezza. — Disposizioni esecutive . .	328	945
9 »	R. decreto che istituisce due nuovi squadroni palafrenieri. — Disposizioni esecutive . .	329	946
12 »	R. decreto che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo di armata	385	1167
17 »	Legge n. 534 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra nella parte relativa ai personali amministrativi ed alla legge sull'avanzamento	330	947
17 »	Legge n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio	345	991
31 »	R. decreto che modifica la decorrenza di alcuni decreti reali relativi all'ordinamento dell'esercito	412	1248
31 »	R. decreto n. 727 per l'esecuzione dell'art. 3 (comma ultimo) della legge 17 luglio 1910, n. 515, sull'ordinamento del R. esercito -	488	1469
11 sett. 1910	R. decreto col quale si determinano le attribuzioni del maggiore generale commissario ispettore dei servizi di commissariato . .	430	1286
14 »	Numerazione dei reggimenti, dei gruppi e delle compagnie di artiglieria da fortezza col nuovo ordinamento stabilito dal R. decreto 9 agosto 1910	397	1181
14 »	Cambio di sede del comando della brigata di fanteria Cremona-Reggio Emilia . . .	400	1195

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 sett. 1910	Decreto ministeriale che toglie l'autonomia alle sottodirezioni del genio militare di Livorno e di Chieti	452	1371
5 ott. 1910	Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria ad Arsiero	422	1273
7 »	Servizio di commissariato	426	1281
9 »	R. decreto n. 764 che determina le attribuzioni degli ufficiali generali designati per l'eventuale comando di una armata in guerra	473	1457
13 »	R. decreto n. 800 per l'applicazione della legge in data 17 luglio 1910, n. 531, riguardante modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra, nella parte relativa ai personali amministrativi	511	1531
20 »	Decreto ministeriale che toglie l'autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio militare di Novara, Cuneo e Piacenza.	489	1472
26 »	Passaggio della sezione staccata d'artiglieria di Ancona dalla dipendenza della direzione d'artiglieria di Spezia alla dipendenza di quella di Venezia	453	1372
28 »	Costituzione presso il battaglione specialisti del genio di una sezione aviazione . . .	462	1407
30 »	R. decreto n. 794 che designa le commissioni destinate a determinare quali ufficiali d'artiglieria siano atti a coprire cariche tecniche e stabilire il ruolo d'artiglieria (combattente)	490	1473
2 dic. 1910	Servizio di commissariato	520	1559
20 »	Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra	542	1618

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PENSIONI.		
8 mag. 1910	Legge n. 243 concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado od esclusi definitivamente dall'avanzamento	199	611
12 giu. 1910	Legge n. 305 riguardante maggiori stanziamenti per le pensioni d'autorità nell'esercizio finanziario 1909-910, e l'esclusione dal congedo provvisorio dei tenenti che rinunciano volontariamente all'avanzamento . .	276	810
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
10 gen. 1910	Pubblicazione del fascicolo n. 12 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	10	80
10 »	Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare	11	80
17 »	Varianti al caricamento della carretta alpina	24	92
20 »	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Istruzione sul cannone da 25 mod. 906	25	92
25 »	Istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Volume I . . .	30	144
26 »	Varianti all'appendice I (riservata) alla istruzione sul servizio delle batterie da costa .	32	145
3 febb. 1910	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	36	150
4 »	Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa	38	151
4 »	Varianti ad alcuni quaderni dei caricamenti per le unità del parco d'artiglieria d'assedio .	39	151
7 »	Quaderno dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	42	161

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febb. 1910	Varianti all'istruzione sulle munizioni . .	43	162
8 »	Varianti alle tavole di tiro del cannone da 120 B	44	163
8 »	Varianti all'istruzione sulle munizioni ed a quella sulla conservazione del materiale d'artiglieria	45	163
14 »	Varianti ai sunti storici dell'annuario militare pel 1910	51	191
15 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi .	56	203
17 »	Prezzo di tariffa di oggetti di corredo non ancora inscritti nel nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	60	227
28 »	Varianti all'istruzione sulla conservazione dei materiali da 75 A e da 70 mont.	79	265
9 mar. 1910	Varianti alle tavole di tiro dell'obice da 210 (R. E.)	91	300
15 »	Testo unico delle leggi e regolamenti sullo stato dei sottufficiali dell'esercito	100	309
23 »	Istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori, pel servizio di corrispondenza	111	351
30 »	Pubblicazione del fascicolo n. 11 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	117	375
4 apr. 1910	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	127	399
12 »	Caricamento del forno Weiss e del carro trasporto mod. 1876 da batteria per il trasporto di madie per panificazione	131	408
26 »	Regolamento di servizio in guerra: fascicoli « Marce e alloggiamenti » e « Esplorazione e sicurezza »	151	445
4 mag. 1910	Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, parte II, volume III . .	167	506

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 mag. 1910	Cofani di sanità riordinati	168	506
6 »	Modificazioni all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali	169	507
12 »	Pubblicazione del fascicolo n. 17 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	186	564
14 »	Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra	187	564
7 giug. 1910	Appendice all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio	216	700
6 lugl. 1910	Istruzione provvisoria sui lavori di mina e sugli esplosivi (volume 7°, titolo I delle istruzioni pratiche del genio	258	789
7 »	R. decreto relativo a varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali)	264	794
20 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	285	821
21 »	Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e regolamento generale per la sua esecuzione. — Regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra . .	291	827
24 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	297	851
24 »	Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria da 4 cannoni da 149 G	299	851
3 agos. 1910	Varianti al regolamento sull'avanzamento al R. esercito	314	894
3 »	Varianti all'istruzione pel servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio .	316	897

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1910	Pubblicazione del fascicolo n. 9 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	339	973
12 »	Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito	343	978
30 »	Istruzione sul carro bagaglio e sulla fucina portatile mod. 904 (per cavalleria) . . .	377	1149
30 »	Regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito	378	1150
10 sett. 1910	Pubblicazione del fascicolo n. 5 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	395	1180
15 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	413	1248
11 ott. 1910	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	433	1290
17 »	Fascicoletto di aggiunte e varianti al fascicolo n. 8 della raccolta	441	1322
4 nov. 1910	Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali) . . .	471	1451
9 »	Varianti al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria	477	1461
9 »	Varianti all'appendice I (riservata) all'istruzione sul servizio delle batterie da costa .	478	1462
9 »	Varianti all'istruzione sulle munizioni . .	479	1462
9 »	Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio — fascicolo III	480	1462
9 »	Varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio — fascicoli II e IV . .	481	1463
9 »	Varianti alle tavole di tiro del mortaio da 149	482	1463
9 »	Varianti alle tavole di tiro dell'obice da 149	483	1463

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 nov. 1910	Varianti alle tavole di tiro del cannone da 149 A	484	1464
9 »	Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi . . .	485	1464
15 »	Istruzione provvisoria sui caricamenti delle batterie da 75 mod. 906 da campagna ed a cavallo	493	1477
24 »	Manuale degli ufficiali in congedo . . .	512	1534
7 dic. 1910	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	522	1559
8 »	Regolamento per il personale famigliare degli istituti militari	526	1561
14 »	Varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito	531	1597
14 »	Varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali)	532	1597
14 »	Pubblicazione dell'annuario militare per il 911	533	1597
15 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	537	1602
23 »	Regolamento per le note caratteristiche . .	545	1619
	RECLUTAMENTO.		
5 gen. 1910	Disposizioni concernenti la dispensa provvisoria e definitiva dei missionari dal servizio alle armi	6	5
21 febb. 1910	Chiamata alle armi della seconda parte del contingente della leva sulla classe 1889 assegnata alla cavalleria e lasciata in congedo illimitato provvisorio a disposizione del Governo, ed invio in licenza straordinaria in attesa di congedo di militari delle classi 1887 e 1888	65	237

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 febb. 1910	Abolizione del certificato d'inscrizione ai ruoli mod. 34 (n. 9 del catalogo)	66	243
24 »	Passaggio dalla marina all'esercito dei militari assegnati e trasferiti alla 2ª categoria	69	245
25 »	Arruolamenti volontari ordinari nei reggimenti di cavalleria	72	248
27 apr. 1910	Annotazioni del modello 15 del regolamento sul reclutamento da trascriversi sul modello 12	136	481
	SCUOLE MILITARI.		
13 gen. 1910	Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1910	16	83
10 mar. 1910	Corso di determinazioni topografico-numeriche per tiro preparato	95	302
11 »	Ufficiali che hanno frequentato il 2° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna)	98	304
17 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1910 911	102	311
17 »	Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1910-911	103	321
1° apr. 1910	Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare, per l'anno scolastico 1910-911	121	377
1° »	Istruttori militari per il corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti . . .	123	393
4 »	Ufficiali che hanno frequentato il 3° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna)	126	397
13 »	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II	133	410

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 apr. 1910	Ammissione gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1910-911	135	413
25 »	Ufficiali che hanno frequentato il 4° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna)	150	443
6 mag. 1910	Scuole di tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo	172	512
9 »	Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, nel 1910	181	556
9 »	Concorso per la nomina ad insegnanti militari aggiunti presso la scuola di guerra. . .	183	562
18 »	Ufficiali che hanno frequentato il 5° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna)	192	585
25 »	Limiti di età per l'ammissione nei collegi militari per l'anno 1910-11	201	613
1° giug. 1910	Scuole di tiro ed esercitazioni completive per l'artiglieria da fortezza e da costa nell'anno 1910	206	636
6 »	Esame complementare per l'ammissione alla accademia militare per l'anno scolatico 1910-911	210	676
22 »	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma	241	743
1° lugl. 1910	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	251	763
15 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola militare	275	806
9 agos. 1910	Concorso per la nomina di insegnanti titolari militari presso la scuola d'applicazione di artiglieria e genio	337	972

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 agos. 1910	Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma	351	999
23 »	Ammissione al 3° corso dell'accademia militare	358	1039
26 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	375	1145
28 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare	460	1379
28 »	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare	461	1381
22 nov. 1910	Concorso per la nomina di insegnanti militari, titolari ed aggiunti, presso la scuola di guerra	502	1517
22 »	Presentazione di allievi chiamati alla ammissione alla scuola e all'accademia militare e residenti in località infette.	504	1518
23 »	Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da campagna	506	1519
2 dic. 1910	Concorso e corso preparatorio pei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	517	1536
7 »	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	521	1559
8 »	Regolamento per il personale famigliare degli istituti militari	526	1561
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
18 nov. 1909	R. decreto n. 827 che approva uno speciale regolamento per la direzione d'artiglieria del R. polverificio sul Liri	40	153

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 febb. 1910	Decreto ministeriale che nomina il comitato superiore direttivo tecnico-scientifico del R. polverificio sul Liri	59	226
15 mar. 1910	Caricamento della fucina da campagna modello 1896 per servizi generali	101	309
31 »	Trasferimenti di corpo dei capi armaiuoli .	118	375
15 apr. 1910	Personale specialista permanente per impianti telemetrici delle batterie da costa . . .	141	420
20 »	Soldati arcionisti	143	436
8 giug. 1910	Riparazioni delle mitragliatrici Maxim . .	218	712
30 »	Legge n. 387 che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo di specialisti tecnici civili	439	1320
10 lugl. 1910	Legge n. 443 che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico d'artiglieria .	279	813
22 »	Domande di destinazione al servizio tecnico di artiglieria	294	833
1° agos. 1910	R. decreto n. 743 che approva l'annesso regolamento speciale per la esecuzione ad economia di lavori e provviste relative al servizio del materiale d'artiglieria	472	1454
27 ott. 1910	Prelevamento di carbonella spenta per soffocamento, dai panifici militari, per la colorítura a fuoco delle parti d'armi. . . .	454	1372
	SERVIZIO DEL GENIO.		
20 gen. 1910	Scuola piloti di dirigibili.	28	94
14 giug. 1910	Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari.	230	729
15 »	Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia . . .	234	733

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1910	Legge n. 387 che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo di specialisti tecnici civili	439	1320
20 ott. 1910	Decreto ministeriale che toglie l'autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio militare di Novara, Cuneo e Piacenza	489	1472
28 »	Costituzione presso il battaglione specialisti del genio di una sezione aviazione	462	1407
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
5 gen. 1910	Reclutamento di capitani commissari . . .	5	5
18 febb. 1910	Servizio di commissariato	63	235
15 apr. 1910	Acquisto dei combustibili occorrenti alle truppe e della paglia pel casermaggio militare nel VII, XI, XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna	139	418
11 sett. 1910	R. decreto col quale si determina le attribuzioni del maggiore generale commissario ispettore dei servizi di commissariato . .	430	1286
7 ott. 1910	Servizio di commissariato	426	1281
13 »	R. decreto n. 800 per l'applicazione della legge in data 17 luglio 1910, n. 531, riguardante modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti all'amministrazione della guerra, nella parte relativa ai personali amministrativi.	514	1531
21 »	Riparto degli ufficiali commissari e del corpo di amministrazione fra le direzioni, le sezioni staccate e l'ufficio locale di commissariato	447	1327
28 »	Servizio dei viveri per la truppa durante l'anno 1911	450	1331
3 nov. 1910	Servizio dei viveri per le truppe durante l'anno 1911	467	1424
2 dic. 1910	Servizio di commissariato	520	1559

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO SANITARIO.		
9 mar. 1910	Esperimenti con un nuovo disinfettante ed antisettico denominato « Hermitine » . .	92	301
14 apr. 1910	Servizio balneare.	136	416
28 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 3° e 4° trimestre dell'anno 1909	153	471
2 mag. 1910	Cure balneari.	164	501
2 »	Cure kinesiterapiche	165	502
4 »	Cofani di sanità riordinati	168	506
8 giug. 1910	Adozione di nuovi tipi di materiali pel servizio sanitario di guerra	220	713
8 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento del pacco da medicazione per automobili ed autocarri	221	714
9 »	Cure balneari	222	715
14 »	Ammissione alle cure kinesiterapiche. . .	229	728
30 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc. . .	247	759
1° lug. 1910	Richieste di materiali sanitari fatte direttamente dai corpi alla farmacia centrale militare	249	762
21 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per un posto di farmacista di seconda classe nella R. marina	288	826
28 »	Cure balneari	309	872
3 agos. 1910	Tariffa di medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc. . .	315	895
24 »	Ammissione degli operai negli stabilimenti sanitari militari	360	1040
30 »	Assistenti onorari alle cliniche universitarie	379	1150
26 sett. 1910	Cure balneari	414	1249
5 ott. 1910	Riparazioni e piccole provviste di materiali pel servizio sanitario	423	1273

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 ott. 1910	Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre del 1910	434	1290
28 »	Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali	459	1378
4 nov. 1910	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per 24 posti di tenente medico nella R. marina.	469	1450
8 »	Ammissione alle cure Kinesiterapiche. . .	476	1460
24 »	Individui dipendenti dal Ministero della marina ricoverati negli stabilimenti militari di cura	508	1522
23 dic. 1910	Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali	546	1622
29 »	Modificazioni ai gusci delle coppie cofani di sanità mod. 1874, dei cofanetti di sanità per compagnie alpine e dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna . .	551	1630
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
9 agos. 1910	R. decreto che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dello ispettore generale di cavalleria	394	1179
25 sett. 1910	R. decreto che approva alcune aggiunte e varianti ai regolamenti pel servizio territoriale e di disciplina militare	431	1287
	SERVIZIO VETERINARIO.		
29 apr. 1910	Profilassi del tetano col siero antitetanico del prof. Tizzoni	155	480
23 agos. 1910	Ristampa dello specchio di caricamento della coppia borse da medicazione per uso veterinario (n. 2) e di quello del deposito di rifornimento di materiale veterinario di un corpo d'armata (n. 7)	359	1039

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
5 gen. 1910	Reclutamento di capitani commissari . . .	5	5
14 »	Reclutamento di capitani commissari . . .	21	89
4 nov. 1910	Richiami dall'aspettativa speciale	470	1451
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'.		
30 dic. 1909	R. decreto n. 831 che proroga fino al 30 giugno 1910 le disposizioni concernenti le indennità di missione da corrispondersi ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni colpiti dal terremoto. . . .	50	189
9 gen. 1910	R. decreto che stabilisce uno speciale soprassoldo per i carabinieri distaccati a Pechino ed a Tientsin.	99	307
18 febb. 1910	Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per i marescialli preposti all'ufficio del trasporto dei materiali presso i comandi militari di stazione . .	77	262
3 mar. 1910	Località di alta montagna.	83	269
3 »	Località disagiate	84	276
3 »	Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio .	86	281
14 apr. 1910	Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per i militari di truppa comandati fuori della sede ordinaria per la istruzione dei volontari ciclisti ed automobilisti	226	724
5 mag. 1910	R. decreto concernente le indennità ed altre concessioni speciali per il corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti . .	227	726

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giug. 1910	R. decreto n. 473 recante modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito, ed al relativo regolamento	295	836
29 »	Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1910-911	411	1226
3 lug. 1910	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1910-911. — Classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze . . .	277	811
7 »	R. decreto n. 486 che fissa l'ammontare dell'indennità dovuta ai caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo nei casi previsti dall'art. 5 della legge per l'adozione della ferma biennale	333	967
17 »	Legge n. 530 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito.	332	964
9 agos. 1910	R. decreto n. 720 che reca modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali	464	1409
12 »	R. decreto che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo di armata	385	1167
13 nov. 1910	Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per il maresciallo preposto all'ufficio del trasporto dei materiali nel presidio di Palermo.	519	1557
25 »	Trattamento agli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici	510	1529
25 »	Decreto ministeriale che stabilisce le indennità per spese d'ufficio per le direzioni ed uffici del genio nell'esercizio finanziario 1910-11	541	1613

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
5 dic. 1909	R. decreto che indice la VI gara generale di tiro a segno nell'anno 1911	1	1
27 gen. 1910	R. decreto concernente provvedimenti per il corpo dei volontari ciclisti ed automobilisti	74	258
22 mar. 1910	Tipo di arme da adoperare presso le società di tiro a segno nazionale	108	348
	TRASPORTI.		
13 febb. 1910	Riduzione di termini di consegna in arrivo dei materiali spediti per ferrovia. . . .	14	82
25 mar. 1910	Viaggi con treni diretti e direttissimi di militari di truppa	114	353
7 apr. 1910	R. decreto che regola la nomina e determina il numero e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie.	161	498
28 »	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie, degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa	154	478
6 mag. 1910	Modificazioni all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali. . . .	169	507
10 »	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie . .	185	563
30 giug. 1910	Abbonamenti pei viaggi in ferrovia degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa	248	761
7 lugl. 1910	Trasporti militari sul mare	263	794
25 »	Corso ferroviario di stazione	301	852
24 agos. 1910	Corso ferroviario di stazione	362	1042

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 agos. 1910	Documenti di viaggio	376	1148
14 sett. 1910	Trasporto in ferrovia di cartocci a salve . .	398	1194
14 »	Viaggi delle persone di servizio degli ufficiali	401	1196
16 »	Abbonamenti per viaggi sulle ferrovie . .	404	1198
21 ott. 1910	Viaggi in servizio cumulativo sulle ferrovie dello Stato e quelle secondarie	449	1329
	UFFICIALI IN CONGEDO		
22 mar. 1910	Esami di concorso per la nomina a sottotenente veterinario in servizio permanente .	109	348
19 lugl. 1910	Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 5 settembre 1909	284	821
20 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1911	287	825
16 agos. 1910	Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare .	346	996
22 sett. 1910	Disposizioni relative alla uniforme degli ufficiali in congedo	407	1202
17 nov. 1910	Promovibilità dei tenenti in congedo che rivestivano il grado di ufficiale prima del 1° luglio 1893 e che ora coprono gli impieghi di applicato delle amministrazioni militari dipendenti, di ufficiali d'ordine dei magazzini militari e di assistenti del genio.	494	1478
24 »	Manuale degli ufficiali in congedo . . .	512	1534
2 dic. 1910	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	517	1536

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 dic. 1910	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	521	1559
14 »	Varianti ai limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo dei ruoli dei carabinieri reali, di fanteria e del personale permanente dei distretti per il 1911	534	1600
30 »	Varianti ai limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo delle armi d'artiglieria e genio e del personale delle fortezze per il 1911 .	556	1634

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Pubblicazioni del comando del corpo di stato maggiore e della scuola di guerra	10
Abbonamento alla Rivista marittima	151
Prezzo dei volumi dell'annuario militare pel 1910 e degli estratti del volume I	236
Regolamento di esercizi per la cavalleria	298
Elenco delle infermità od imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero	298
Elenco delle infermità od imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli iscritti residenti all'estero	306
Volumi II e III dell'annuario militare pel 1910	345
Pubblicazione della scuola di guerra	483
Opere storiche	549
Opere storiche	795
Calendario generale del Regno pel 1910	899
Pubblicazioni del corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra	1165
Concorsi a premio indetti dalla « Rivista di artiglieria e genio »	1221
Giornale militare e bollettino ufficiale per l'anno 1911	1611
Rivista militare italiana per l'anno 1911	1612
Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1911	1612
Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1911	1613
Pubblicazioni in vendita presso il comando del corpo di stato maggiore	1622
Pubblicazioni della scuola di guerra	1635

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale.

Quantità delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Sordina per tamburo sistema Tarditi	128
1	Staffa per scuola di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi	281

PREZZO L. **0,65**

(10211) Roma 1914. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1910 — 7 gennaio

1909 DICEMBRE 5. — N. 1. - R. decreto che indice la VI gara generale di tiro a segno nell'anno 1911 . . . . . Pag. 1

1910 GENNAIO 3. — » 2. - Dichiarazione di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento . . . . . » 2

» 5. — » 3. - Armi portatili ed accessori rinvenuti a Messina . . » 3

» 5. — » 4. - Mostreggiature per la divisa dei militari di truppa dei nuovi reggimenti di cavalleria . . . . . » 3

» 5. — » 5. - Reclutamento di capitani commissari . . . . . » 5

» 5. — » 6. - Disposizioni concernenti la dispensa provvisoria e definitiva dei missionari dal servizio alle armi . » 5

» 7. — » 7. - Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . . . . » 40

——— Avviso. - Pubblicazioni del comando del corpo di stato maggiore e della scuola di guerra. . . . . » 40

CIRCOLARE N. 1. — **R. decreto che indice la VI gara generale di tiro a segno nell'anno 1911.** — (Direzione degli affari generali). — 5 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 15 della legge 2 luglio 1882, n. 883;
Visto l'articolo 52 del regolamento 15 aprile 1883, n. 1324;
Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58;
Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1908, n. 86;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri dell'interno e della istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È indetta la VI gara generale di tiro a segno, da eseguirsi in Roma nell'anno 1911.

Art. 2.

La organizzazione e la direzione della gara stessa è affidata alla commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare, coadiuvata dall'ufficio tiro a segno ed educazione fisica presso il Ministero della guerra.

Art. 3.

Alla spesa relativa viene provveduto con i fondi inscritti nel capitolo « tiro a segno nazionale » del bilancio passivo del Ministero della guerra (esercizi finanziari 1909-910 e seguenti).

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
GIOLITTI.
RAVA.

N. 2*. — **Dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti d'idoneità all'avanzamento.** — (Gabinetto militare). — 3 gennaio.

Per evitare che siano trasmesse al Ministero dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento incomplete e per circondare di opportune garanzie le rinuncie motivate da infermità si prescrive:

1. Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento non motivate da ragioni di salute dovranno essere compilate nella forma seguente:

« Il sottoscritto . . . . . compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per l'anno. . . . rinuncia volontariamente, per motivi non dipendenti da infermità, a prender parte agli esperimenti prescritti per l'accertamento della idoneità al grado superiore indetti con la circolare. . . . . del. . . . e conseguentemente all'avanzamento per il detto anno. . . . »

2. Ove la rinuncia a sostenere l'esperimento sia motivata da infermità, ciò deve essere comprovato dal verbale di una visita medica collegiale da passarsi presso la sede di un ospedale militare, con norme analoghe a quelle dell'art. 167 del servizio sanitario militare territoriale.

Per gli ufficiali che risiedano in una guarnigione che non sia sede di ospedale militare, i comandi di corpo d'armata

daranno le disposizioni per far effettuare la visita presso uno degli ospedali dipendenti e per far sottoporre a visita collegiale nella loro residenza quegli ufficiali i quali non potessero per motivi di salute allontanarsi dalla medesima.

I trasferimenti degli ufficiali per recarsi alla sede dell'ospedale saranno considerati in servizio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 3. - **Armi portatili ed accessori rinvenuti a Messina.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 5 gennaio.

Con riferimento alla circolare n. 467 del *giornale militare*, dello scorso anno, si porta a conoscenza dei corpi che, presso la direzione d'artiglieria in Roma, trovansi depositate le armi ed accessori seguenti, stati rinvenuti in un collo giacente fino dal 23 agosto u. s. nella stazione ferroviaria di Messina, diretto alla direzione d'artiglieria in quella città, del quale non fu possibile rintracciare l'amministrazione mittente:

N. 4 fucili mod. 91 con sciabola-baionetta contrassegnati con le lettere G. K. e coi numeri 9224, 2797, 1073, 1078.

N. 1 moschetto mod. 70-87 da t. s. contrassegnato: L. 8825.

N. 8 sciabole-baionette mod. 70 contrassegnate: Z. U. 6714, 7159, 5995, 4734, 6451, 8052, ed N. T. 7509, 7416.

N. 2 bacchette nettatoie d'ottone per fucili mod. 91.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 4. — **Mostreggiature per la divisa dei militari di truppa dei nuovi reggimenti di cavalleria.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 5 gennaio.

A complemento della circolare 313 del 1909 concernente i colori per la divisa degli ufficiali dei reggimenti di cavalleria di nuova formazione, il Ministero determina che per i militari di truppa dei reggimenti stessi siano adottate le seguenti mostreggiature:

REGGIMENTI	GIUBBA DI PANNO TURCHINO				Cordoncino al berretto	Treccia per colbacco
	Bavero	Guarnizioni al bavero	Manopole	Filettatura alle manopole		
Lancieri di Mantova (25°).	Velluto nero	—	Velluto nero	Panno bianco	Bianco	Bianca
Lancieri di Vercelli (26°).	Panno bleu gendarme	Filettatura panno scarlatto	Panno bleu gendarme	Panno scarlatto	Rosso	Rossa
Cavalleggeri di Aquila (27°).	Panno cremisi	Mostrine panno bianco	Velluto nero	Panno cremisi	Cremisi	Cremisi
Cavalleggeri di Treviso (28°).	Panno bleu gendarme	Mostrine panno scarlatto	Velluto nero	Panno scarlatto	Rosso	Rossa
Cavalleggeri di Udine (29°).	Panno bianco	Mostrine panno verde	Velluto nero	Panno verde	Verde	Verde

I conti di costruzione delle nuove giubbe di panno turchino corrispondono per quantità di stoffe ed accessori, e per prezzi di costo e di conteggio ai seguenti già in vigore:

a) giubba del 25° cavalleria a quello per le giubbe del 3°;

b) giubba del 26° cavalleria a quello per le giubbe del 19°;

c) giubbe del 27°, 28°, 29° cavalleria a quello per le giubbe del 23° e 24°.

In conseguenza le intestazioni dei conti di costruzione per le giubbe di panno del 3°, 19°, 23 e 24° reggimenti cavalleria tanto per sottufficiali quanto per caporali e soldati, inserti nell'*Atto* 211 del 1904 e quelle dei conti di costruzione delle giubbe da marescialli dei reggimenti predetti, inserti nell'*Atto* 21 del 1907, s'intendono modificate dall'aggiunta della indicazione dei nuovi reggimenti cui detti conti corrispondono.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 5. — **Reclutamento di capitani commissari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 5 gennaio.

È aperto un concorso a quindici posti al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra fra i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare. Gli aspiranti dovranno avere almeno cinque anni d'anzianità nel grado di tenente.

Le relative domande dovranno giungere al Ministero (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi — Ufficio personali amministrativi) entro il corrente mese.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 6. — **Disposizioni concernenti la dispensa provvisoria e definitiva dei missionari dal servizio alle armi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 gennaio.

Il Ministero della guerra, dopo aver preso gli opportuni accordi col Ministero degli affari esteri, determina che, a datare dal corrente anno, per la concessione del passaporto ai militari che intendono di recarsi all'estero in qualità di missionari, e per l'ammissione alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi dei militari medesimi in tempo di pace agli effetti dell'ar-

ticolo 34 della legge sull'emigrazione, siano osservate le norme seguenti:

1. I militari *già ammessi al ritardo del servizio come allievi interni in istituti del Regno e della colonia Eritrea per compiere gli studi per le missioni*, possono fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace concessa coll'articolo 33 della citata legge, ove si rechino all'estero in qualità di missionari.

2. I militari di cui al precedente paragrafo potranno a tale scopo ottenere il nulla osta al passaporto, soltanto nel caso che ottemperino alle condizioni seguenti:

a) presentare al Ministero degli affari esteri analoga domanda, su carta da bollo da L. 1,00, corredata da un certificato della curia vescovile, redatto in carta da bollo da L.0,50 e comprovante che il richiedente è stato ordinato sacerdote, e da un certificato della direzione dell'istituto preparatorio delle missioni, anch'esso redatto in carta da bollo da L. 0,50, attestante che l'interessato ha compiuto i relativi studi e che è destinato all'estero in qualità di missionario vero e proprio, e contenente l'indicazione precisa della località in cui l'interessato intende recarsi e gli scopi che in tale qualità si propone di raggiungere;

b) ottenere dal Ministero degli affari esteri la dichiarazione con cui si riconosce nel richiedente l'allegata qualità di missionario, conforme al mod. n. 1 allegato alla presente circolare.

3. In nessun caso potrà accordarsi il beneficio della dispensa provvisoria dal servizio alle armi ai religiosi laici, inquantochè, agli effetti dell'art. 34 della citata legge, per missionari debbono intendersi soltanto i sacerdoti secolari o ascritti ad una comunità, semprechè, beninteso, abbiano compiuto i loro studi in un istituto che il R. Governo riconosca come idoneo ad impartire l'istruzione occorrente, affinchè essi possano recarsi all'estero in qualità di missionari per compiervi opera umanitaria e gratuita.

4. La documentata istanza, nonchè le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente n. 2, verranno dal Ministero degli affari esteri trasmesse a quello della guerra, il quale provvederà presso il rispettivo comando di distretto militare onde al richiedente sia rilasciato il nulla osta al passaporto per recarsi all'estero.

5. Il militare, appena giunto a destinazione, dovrà presentarsi all'autorità diplomatica o consolare competente per ottemperare alle condizioni seguenti:

a) farsi inscrivere nel registro dei nazionali presso il R. ufficio diplomatico o consolare;

b) riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del R Governo.

Il militare stesso deve inoltre mantenere esemplare condotta morale e politica, e notificare al R. ufficio diplomatico o consolare presso il quale fu inscritto ogni cambiamento di residenza

6. Nel caso di cambiamento di residenza, il militare, appena giunto nella nuova destinazione, dovrà presentarsi all'autorità diplomatica o consolare competente, nella cui giurisdizione è compresa la sua nuova sede, per adempiere presso l'autorità medesima alle formalità di cui al precedente n. 5.

7. Le autorità diplomatiche o consolari informeranno *d'urgenza* il Ministero della guerra dell'avvenuta inscrizione nei registri dei connazionali dei militari recatisi in qualità di missionari nel territorio compreso nella rispettiva giurisdizione, e faranno anche conoscere se i militari stessi abbiano ottemperato agli obblighi imposti col precedente n. 5; in seguito a che il Ministero provvederà presso il rispettivo comando di distretto militare onde il richiedente sia ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi, ed inscritto nel registro conforme al mod. n. 11, che fa seguito all'istruzione per il servizio della leva all'estero.

Le autorità predette inoltre cureranno onde il Ministero sia sempre avvertito ogni qualvolta il militare ammesso per tale titolo alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi venga per qualsiasi ragione a perdere la qualità di missionario nel senso voluto dalla legge sull'emigrazione e dalle istruzioni relative.

8. Il missionario, annualmente e finchè dura la dispensa provvisoria, deve provare che continua a trovarsi nelle condizioni in base alle quali gli fu riconosciuta, alla partenza dal Regno, la qualifica di missionario.

Se il missionario si reca in località che abbia facili comunicazioni con la sede del R. consolato, l'attestazione sarà apposta dal capo dell'ufficio diplomatico o consolare in calce alla dichiarazione del R. Ministero degli affari esteri.

Il R. agente diplomatico o consolare trasmetterà quindi ogni anno l'elenco dei missionari che hanno ottemperato all'obbligo suddetto al Ministero degli affari esteri, il quale a sua volta ne darà notizia al Ministero della guerra.

Se il missionario trovasi invece in località non provviste di detti mezzi di comunicazione, l'attestazione dovrà essere presentata ogni anno al R. Ministero degli affari esteri dall'autorità ecclesiastica superiore, che ha inviato all'estero il missionario, ed il Ministero degli affari esteri ne darà a sua volta notizia a quello della guerra.

9. Per effetto della presente circolare restano abrogate le norme contenute nei §§ dal 258 al 265 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero e quelle complementari emanate coi numeri dal 34 al 36, della circolare n. 179 del 27 aprile 1909 nonchè l'allegato n. 2 alla circolare medesima.

10. Delle disposizioni di cui ai precedenti numeri i prefetti e sottoprefetti dovranno subito dare notizia ai direttori degli istituti preparatori per le missioni esistenti nel circondario rispettivo (quali sono menzionati nelle circolari del 19 agosto 1904, n. 193; del 24 ottobre 1905, n. 159; e del 10 febbraio 1909, n. 13578), per opportuna norma loro e degli allievi degli istituti medesimi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO n. 1

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la domanda del sacerdote ..... figlio di ..... nativo di ..... già allievo del Collegio di ..... istituto riconosciuto dal regio Governo per gli studi preparatori per le Missioni, agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 33 e 34 della legge sull'emigrazione;

Sentito il parere del Ministro della guerra;

DICHIARA

che il detto sacerdote recasi a ..... in qualità di missionario per dedicare l'opera propria a .....

Il missionario stesso dovrà osservare le seguenti condizioni:

farsi inscrivere, appena giunto a destinazione, nel registro dei nazionali presso il regio ufficio diplomatico o consolare competente e notificare ad esso ogni cambiamento di residenza;

riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del regio Governo;

mantenere esemplare condotta morale e politica;

far confermare, annualmente, finchè duri la dispensa provvisoria, l'osservanza delle condizioni sopra specificate e fare attestare la continuità dell'opera per cui la qualità di missionario è stata riconosciuta.

Se il missionario si reca in località che abbia facili comunicazioni colla sede del regio consolato, l'attestazione sarà apposta dal capo dell'ufficio in calce alla presente dichiarazione. Se trovasi in località non provvista di detti mezzi di comunicazione dovrà essere presentata ogni anno al Ministero degli affari esteri dall'autorità ecclesiastica superiore che ha inviato all'estero il missionario.

Nel caso di cambiamento di residenza il missionario, appena giunto alla nuova destinazione, dovrà presentarsi al competente agente diplomatico o consolare per adempiere alle formalità di cui sopra.

Mancando da parte del sacerdote l'adempimento di tutte o di alcune di dette condizioni, o venendo a cessare in lui la qualità di missionario prima che compia il 32° anno di età (cioè prima che la dispensa provvisoria sia divenuta definitiva) egli sarà tenuto a rimpatriare immediatamente per adempiere agli obblighi di servizio militare, senza di che sarà dichiarato disertore.

Roma,

Il Ministro

N. 7. **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Gabinetto militare). — 7 gennaio.

1. Con le stesse norme e disposizioni date con la circolare 486 del 1909, è esteso il concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente anche ai sottotenenti di complemento appartenenti all'arma di cavalleria.

2. Il numero dei posti messi a concorso, per tale arma, è fissato a 6.

3. È data facoltà agli aspiranti di frequentare il corso preparatorio, istituito a Bologna.

Coloro che intendessero valersi di tale facoltà, dovranno inoltrare subito la relativa domanda, alla quale le autorità competenti daranno corso immediatamente e d'urgenza, affinchè i sottotenenti, che saranno ammessi a tale corso preparatorio, possano presentarvisi per il giorno 25 mese corrente, stabilito per l'inizio del corso medesimo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Pubblicazioni del comando del corpo di stato maggiore e della scuola di guerra. — È stata compilata e pubblicata dalla scuola di guerra, per incarico del comando del corpo di stato maggiore, la seconda edizione delle seguenti opere:

1. Manualetto d'organica militare ad uso degli allievi ufficiali di complemento, L. 0 20;

2. Colonnello Alberto Cavaciocchi e tenente colonnello Felice Santangelo: Istituzioni militari italiane, L. 2 25;

3. Leggi militari del Regno d'Italia (necessario complemento della pubblicazione precedente), L. 1.25.

Le richieste devono essere dirette al comando del corpo di stato maggiore (ufficio d'amministrazione), ovvero alla scuola di guerra (direttore dei conti).

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(9090) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1910 — 15 gennaio

1909 NOVEMBRE 16. — N. 8. - Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910. *Pag.* 14

» DICEMBRE 16. — » 9. - R. decreto n. 803 che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. . . . . » 69

1910 GENNAIO 10. — » 10. - Pubblicazione del fascicolo n. 42 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito . . . . . » 80

» 10. — » 11. - Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare . . . . . » 80

» 10. — » 12 - Richiesta suppletiva di istruzioni e regolamenti in sostituzione di altri resi inservibili per lungo uso . . . . . » 81

» 11. — » 13. - Domande di sottufficiali per l'iscrizione nel ruolo degli aspiranti alla nomina di capo-operaio presso i laboratori reggimentali di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. . . » 81

» 13 — » 14. - Riduzione di termini di consegna in arrivo dei materiali spediti per ferrovia . . . . . » 82

» 13. — » 15. - Sciabole da fanteria occorrenti per completare le dotazioni . . . . . » 82

» 13. — » 16. - Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1910 . . . . . » 83

» 13. — » 17. - Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale B (irlandesi e puro sangue) . . » 83

» 13. — » 18. - Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale B (puro sangue) per ufficiali di artiglieria . . . . . » 86

» 14. — » 19. - Versamento di bossoli di cartucce per armi modello 91 . . . . . » 88

» 14. — » 20. - Concorso per la nomina di 30 sottotenenti medici in servizio permanente . . . . . » 88

» 14. — » 21. - Reclutamento di capitani commissari . . . . . » 89

» 14. — » 22. - Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 89

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 26 del 1909, pag. 63, riga 2ª — *Invece di:* paragrafo 75, *leggasi:* paragrafo 73.

CIRCOLARE N. 8. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.** — (Direzione degli affari generali). — 16 novembre 1909.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 30 giugno 1909, n. 395, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa;

Viste le leggi 30 giugno, 15 e 19 luglio 1909, nn. 404, 473 e 493, approvanti maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio di detto Ministero;

Visti i decreti del ministro del tesoro 11 ottobre 1909, nn. 7120, 7121 e 28 ottobre 1909, nn. 7003 e 7554 debitatamente registrati alla Corte dei conti, che ripartiscono fra alcuni capitoli del bilancio dell'esercizio 1909-10, le maggiori assegnazioni rispettivamente accordate con le suddette leggi;

Visto l'articolo 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), non chè l'articolo 152 del relativo regolamento approvato col regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

DECRETA:

Articolo unico.

E approvata l'acclusa ripartizione in articoli delle somme assegnate a senso di dette leggi in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1909.

Il Ministro
P. SPINGARDI.

Visto: *Il Ministro del tesoro*
CARCANO.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
	Stipendio al personale del Ministero . . .	1,967,400. »
	Indennità di funzione al capo ragioniere .	1,000. »
	Differenza fra gli stipendi e assegni diversi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto	45,400. »
		2,013,800. »
	Si deduce: per temporanee vacanze nei gradi L. 7,000	
	l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 52 . . . » 11,100	18,100. »
		1,995,700. »
	Aumenti sessennali.	400. »
	Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare	300. »
	A riportarsi . . .	1,996,400. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	1,996,400. »
	Indennità pei servizi di cassa e di economato (R. D. 17 marzo 1907, n. 356).	1,300. »
	Totale del capitolo . . .	1,997,700. »
2	Ministero – personale comandato (*Spese fisse*).	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze, ecc.:	
	A) Ufficiali	540,500. »
	B) Impiegati civili	363,850. »
	C) Aumenti sessennali	3,050. »
	Totale del capitolo . . .	907,400. »
3	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti	10,700. »
4	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale.	74,400. »
5	Ministero – Spese d'ufficio:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . .	25,000. »
	B) Illuminazione e combustibile	32,000. »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,000. »
	A riportarsi . . .	65,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	65,000. »
	D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero.	1,500. »
	E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* ecc.	4,500. »
	F) Spese di vettura.	13,700. »
	G) Biancheria e pulizia locali.	3,600. »
	H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizio di trasporto presso il Ministero.	600. »
	I) Mancie	600. »
	L) Spese diverse.	5,500. »
	Totale del capitolo . . .	95,000. »
6	Spese postali:	
	A) Corrispondenza postale	3,000. »
	B) Pacchi postali.	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	4,000. »
7	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:	
	1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale.	20,000. »
	2. Officina tipografica (spese di stampa riservata)	40,000. »
	Totale del capitolo . . .	60,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
8	Spese di stampa per le pubblicazioni militari ufficiali:	
	Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine, annuario militare, regolamenti e pubblicazioni varie:	
	per acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero. . . . . L. 5,000	95,000. »
	per acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . » 90,000	
9	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre:	
	1. Biblioteche militari:	
	Acquisto di libri, giornali, ecc. per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzioni straordinarie a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche, ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche	34,300. »
	2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
	Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali e per pubblicazioni da farsi nell'interesse dell'esercito sotto la direzione della scuola di guerra; spese diverse per opuscoli ed altre pubblicazioni militari.	46,600. »
	Totale del capitolo . . .	80,900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati – Acquisto e riparazione al macchinario per la timbratura dei libretti – Cancelleria per la spedizione dei documenti – Compensi pei lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (*Spesa d'ordine*)	10,000. »
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	20,000. »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio.	20,000. »
14	Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie – Gratificazioni a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio – Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie:	
	A) Sussidi ad ex militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie .	180,000. »
	B) Gratificazioni a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio	12,000. »
	C) Sussidi e spese relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie. . . .	5,000. »
	Totale del capitolo . . .	197,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
15	Spese casuali:		
	Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi		22,000. »
16	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (*Spese fisse*).		
	Amministrazione centrale:		
	1. *A*) Indennità dovuta per la legge 7 luglio 1876 . . . . . L.	128,560	200,200. »
	B) Indennità dovuta per la legge 3 luglio 1902 . . . . . »	71,640	
	Amministrazioni dipendenti:		
	2. *A*) Indennità dovuta per la legge 7 luglio 1876. . . . . L.	27,800	172,300. »
	B) Indennità dovuta per la legge 3 luglio 1902 . . . . . »	144,500	
	Totale del capitolo . . .		372,500. »
17	Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica		36,000. »
18	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)		30,900. »
	Debito vitalizio.		
19	Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie (*Spese fisse*):		
	A) Ufficiali:		
	a) ufficiali delle varie armi e corpi (esclusi i carabinieri reali) . . . L.	19,680,900	20,599,700. »
	b) ufficiali dei carabinieri reali »	918,800	
	A riportarsi . .		20,599,700. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	20,599,700. »
	B) Impiegati civili dell'amministrazione centrale . . . . . L. 678,100 Impiegati civili delle amministrazioni dipendenti . . » 1,688,100	2,366,200. »
	C) Militari di truppa delle varie armi e corpi (esclusi i carabinieri reali) L. 2,292,000 Carabinieri reali . . . . » 4,822,900	7,114,900. »
	D) Operai . . . . . L. 1,732,400 Personale di servizio . . » 13,500	1,745,900. »
	E) Vedove ed orfani (pensioni di riversibilità)	5,550,900. »
	F) Soprassoldo ai decorati ed alle vedove ed orfani dei medesimi	369,300. »
		37,746,900. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908	300,000. »
	Totale del capitolo . . .	37,446,900. »
20	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	49,000. »
	Spese per l'esercito.	
21	Stati maggiori — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze che possano verificarsi nell'anno:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	A) Case militari di S. M. e RR. Principi . .	77,700. »
	B) Stato maggiore generale	1,775,100. »
	C) Corpo di stato maggiore (Ufficiali di stato maggiore, applicati di stato maggiore ed altri ufficiali ed impiegati civili addetti al comando del corpo di stato maggiore, ai comandi di corpo d'armata e di divisione militare)	1,610,270. »
	D) Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione	363,100. »
	E) Ufficiali in congedo	45,000. »
	F) Aumenti sessennali	5,830. »
		3,877,000. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.	60,000. »
	Totale del capitolo . . .	3,817,000. »
22	Corpi di fanteria — Ufficiali ed impiegati civili (assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufficiali, ecc.:	
	1. *A*) Comandi di brigata di fanteria . . .	248,200. »
	B) Reggimenti di fanteria di linea . . .	20,881,770. »
	C) Reggimenti bersaglieri	2,182,570. »
	D) Ispettorati degli alpini	6,000. »
	E) Reggimenti alpini	1,653,810. »
	F) Distretti militari	2,765,200. »
	A riportarsi . . .	27,487,550. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	27,487,550. »
	G) Somme a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore militare, onorari a veterinari borghesi	110,000. »
	H) Aumenti sessennali.	40.850. »
		27,638,400. »
	2. Ufficiali in congedo	1,560,100. »
	Totale del capitolo . . .	29,198,500. »
25	Corpi di fanteria — Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	A) Reggimenti di fanteria di linea . . .	27,693,900. »
	B) Reggimenti di bersaglieri;	4,135,400. »
	C) Reggimenti di alpini	4,059,160. »
	D) Spese di rafferme e soprassoldi al valore	1,005,000. »
	E) Per rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria in ragione di L. 100 per cavallo	124,500. »
		37,017,960. »
	Si deduce:	
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 1,375,000	
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 51) . . . . . » 868,000	2,243,000. »
	A riportarsi . . .	34,774,960. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	34,774,960. »
	per spese alle quali si farà fronte colle economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi 1906-907 e 1907-908	35,000. »
	Totale del capitolo . . .	34,739,960. »
24	Corpi di cavalleria — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufficiali, ecc:	
	1. *A*) Ispettorato di cavalleria	24,800. »
	B) Comandi di brigata di cavalleria . . .	44,700. »
	C) Reggimenti di cavalleria	4,080,950. »
	D) Depositi d'allevamento cavalli	177,450. »
	E) Somme a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari ai veterinari borghesi. .	22,900. »
	F) Aumenti sessennali	2,200. »
		4,303,000. »
	Si deduce per le spese alle quali si farà fronte con le economie accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906- 907 e 1907-908	25,000. »
		4,278,000. »
	2. Ufficiali in congedo	200,600. »
	Totale del capitolo . .	4,478,600. »
25	Corpi di cavalleria — Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi):	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	Reggimenti di cavalleria	8,544,645. »
	Si deduce:	
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili, e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 214,000	
	per somministrazioni in natura di razioni supplementari di pane e viveri di riserva (cap. 51) . » 125,000	339,000. »
	Totale del capitolo . . .	8,205,645. »
26	Corpi e servizi di artiglieria — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze, ecc.:	
	1. *A*) Ispettorato di artiglieria — Direzione superiore delle esperienze di artiglieria — Comandi d'artiglieria — Direzioni di artiglieria	1,604,230. »
	B) Reggimenti d'artiglieria da campagna	4,638,408. »
	C) Reggimento d'artiglieria a cavallo .	251,336. »
	D) Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto	355,294. »
	E) Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	1,527,800. »
	F) Compagnie operai d'artiglieria . .	59,732. »
	G) Stabilimenti d'artiglieria	1,165,300. »
	A riportarsi . . .	9,602,100. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	9,602,100. »
	H) Somme a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari ai veterinari borghesi	12,500. »
	I) Aumenti sessennali	34,300. »
		9,648,900. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.	95,000. »
		9,553,900. »
	2. Ufficiali in congedo.	309,100. »
	Totale del capitolo . . .	9,863,000. »
27	Corpi e servizi d'artiglieria — Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc, e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	A) Reggimenti d'artiglieria da campagna	7,455,800. »
	B) Reggimento d'artiglieria a cavallo.	427,500. »
	C) Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata del Veneto	882,640. »
	D) Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	3,072,500. »
	A riportarsi . . .	11,838,440. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	11,838,440. »
	E) Compagnie operai d'artiglieria . .	161,000. »
	F) Spese di rafferma e soprassoldo al valore	284,000. »
		12,283,440. »
	Si deduce:	
	per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 290,000	
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 51) . . . . . » 161,000	451,000. »
		11,832,440. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.	45,000. »
	Totale del capitolo . . .	11,787,440. »
28	Corpi e servizi del genio — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze d'ufficiali, ecc.:	
	1. *A*) Ispettorati, comandi e direzioni del genio	2,545,650. »
	B) Reggimenti del genio e brigata ferrovieri.	1,521,850. »
	C) Officina del genio	67,740. »
	A riportarsi . . .	4,135,240. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	4,135,240. »
	D) Somma a calcolo per indennità di equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari a veterinari borghesi	3,200. »
	E) Aumenti sessennali	51,260. »
		4,189,700. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908	85,000. »
		4,104,700. »
	2. Ufficiali in congedo.	110,800. »
	Totale del capitolo . . .	4,215,500. »
29	Corpi e servizi del genio — Uomini e quadrupedi di truppa — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc. e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	Reggimenti del genio e brigata ferrovieri.	3,102,800. »
	Si deduce:	
	per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 80,000	
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 51) . . . . . » 46,000	126,000. »
	A riportarsi . . .	2,976,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	2,976,800. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908	55,000. »
	Totale del capitolo	2,921,800. »
30	Carabinieri reali — Assegni fissi:	
	1. Comando generale dell'arma dei carabinieri reali e legioni	41,902,856.60
	Aumenti sessennali	2,600. »
	2. Spese per la scuola allievi ufficiali dell'arma (escluse le competenze del personale militare bilanciato all'art. 1) e cioè onorari ad insegnanti civili, libri di testo, spese di cancelleria, illuminazione, ecc. .	50,000. »
	3. Sovvenzioni alle masse generali delle legioni	550,000. »
		42,505,156.60
	Si deduce il contributo del Ministero dell'interno	13,468,656.60
	Totale del capitolo . . .	29,036,800. »
31	Carabinieri reali — Indennità eventuali:	
	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati stabilite dagli specchi I e II annessi al R. D. 19 aprile 1907, n. 201, modificato con R. D. 3 agosto 1908, n. 547, indennità di cui al n. 9 ed i soprassoldi indicati ai nn. 16, 19 e 21 dello specchio III, rimborso di spesa di vettura nei casi previsti dal § 86 del regolemanto approvato col citato decreto; trattamento delle famiglie degli ufficiali tramutati di sede o collocati a riposo (R. D. 18 febbraio 1909, n. 129); indennità di tramutamento agli impiegati trasferiti di sede (R. D. 1° novembre 1876);	

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati	525,000. »
	B) Soprassoldi alla truppa	125,000. »
	C) Trattamento delle famiglie degli ufficiali trasferiti di sede e indennità di tramutamento agli impiegati civili	45,000. »
	Totale del capitolo . . .	695,000. »
32	Carabinieri reali — Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria:	
	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità ed in congedo provvisorio.	19,400. »
	Ufficiali in posizione ausiliaria	38,800. »
	Totale del capitolo . . .	58,200. »
33	Corpo invalidi e veterani (*Assegni fissi*):	
	Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie, ecc.	276,918.75
	Si deduce per uomini ricoverati in ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio.	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	275,918 75
34	Corpo e servizio sanitario — Ufficiali ed impiegati civili — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufficiali, ecc.:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	1. *A*) Ispettorato di sanità militare . . .	107,900. »
	B) Direzioni di sanità militare, ospedali militari e compagnie di sanità. . .	2,203,750. »
	C) Farmacia centrale militare	48,750. »
	D) Somma a calcolo per indennità d'equipaggiamento, soprassoldo ai decorati al valore, onorari ai medici borghesi	78,400. »
	E) Aumenti sessennali	5,600. »
		2,444,400. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908	130,000. »
		2,314,400. »
	2. Ufficiali e farmacisti in congedo . . .	173,300. »
	Totale del capitolo . . .	2,487,700. »
35	Corpo e servizio sanitario — Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	A) Compagnie di sanità . . . L. 1,307,700	
	Si deduce:	1,276,700. »
	per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . » 31,000	
	A riportarsi . . .	1,276,700. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .		1,276,700. »
	II) Retta per mantenimento di uomini negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L.	2,730,000	
	Si deduce:		
	Per acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale, spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai, compensi per lavori straordinari, ecc. (trasportate al capitolo n. 36). . . . . »	600,000	2,130,000. »
	Totale del capitolo . . .		3,406,700. »
36	Materiale sanitario:		
	1. *A*) Per acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare, spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai, compensi per lavori straordinari, ecc. trasportate dal capitolo n. 35.		600 000. »
	B) Per aumento o complemento del materiale sanitario di dotazione degli ospedali militari e stabilimenti dipendenti, e della scuola di applicazione di sanità militare.		30,000. »
	C) Per le spese di funzionamento del gabinetto bacteriologico dell'ispettorato di sanità militare		600. »
	A riportarsi . . .		630,600. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	630,600. »
	D) Per acquisto di materiali per il servizio sanitario di presidio (carrette, reggi-barella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe pei militari colpiti da malattie infettive, ecc.).	5,000. »
		635,600. »
	2. Spese per acquisti di modelli, di materiali e di strumenti chirurgici di nuova invenzione.	7,200. »
	3. Aumento o complemento del materiale sanitario di dotazione delle infermerie cavalli dei corpi e rimborso delle spese di gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . .	1,500. »
	Totale del capitolo . . .	644,300. »
87	Corpo e stabilimenti di commissariato — Compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi — Ufficiali e impiegati civili — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, per vacanze di ufficiali, ecc.:	
	1. *A*) Direzioni e stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza	1,746,600. »
	B) Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	172,900. »
	C) Somma a calcolo per soprassoldo ai decorati al valore militare	200. »
	D) Aumenti sessennali.	13,700. »
	A riportarsi . . .	1,933,400. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909 910
	Riporto . . .	1,933,400. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908	50,000. »
		1,883,400. »
	2. Ufficiali in congedo	130,000. »
	Totale del capitolo . . .	2,013,400. »
38	Compagnie di sussistenza — Uomini e quadrupedi di truppa — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per perdite ordinarie, ecc., e per somministrazioni ordinarie in natura:	
	Compagnie di sussistenza	1,856,200. »
	Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio	1,000. »
		1,855,200. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908	45,000. »
	Totale del capitolo . . .	1,810,200. »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti.	
	A) Spese di leva.	150,000. »
	A riportarsi . . .	150,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	150,000. »
	B) Assegni alle reclute e agli uomini fuori forza, computate le deduzioni per ordinarie somministrazioni in natura. . . . . L. 989,200	
	Si deduce per gli uomini ricoverati in ospedali . . . . . » 35,000	954,200. »
	Totale del capitolo . . .	1,104,200. »
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione — Uomini di truppa — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per ordinarie somministrazioni in natura:	
	A) Arma di fanteria	961,760. »
	B) Arma di artiglieria	191,360. »
	C) Arma del genio	49,700. »
	D) Compagnie di sanità	12,100. »
	E) Compagnie di sussistenza	11,980. »
	F) Milizia comunale	10,000. »
	Totale del capitolo . . .	1,236,900. »
41	Scuole militari — Spese per il personale — Assegni fissi:	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze degli ufficiali, ecc. e per perdite ordinarie nella truppa, somministrazioni ordinarie in natura, ecc.:	
	A) Scuola di guerra	187,300. »
	B) Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare.	7,000. »
	A riportarsi . . .	194,300. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	194,300. »
	C) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	619,430. »
	D) Accademia militare	180,450. »
	E) Scuola militare	634,600. »
	F) Scuola di applicazione di sanità militare .	126 840. »
	G) Scuola centrale di tiro di fanteria . . .	217,170. »
	H) Scuola di cavalleria	371,500. »
	I) Scuola centrale di tiro d'artiglieria . .	27,300. »
	L) Scuola magistrale di scherma	89,800. »
	M) Collegi militari	162,370. »
	N) Somme a calcolo per tutto il capitolo per aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali; per le spese di rafferma; per gli assegni agli aggregati, dedotti quelli pei ricoverati negli stabilimenti sanitari . .	296,200. »
	O) Aumenti sessennali	25,440. »
		2,945,100. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908	80,000. »
	Totale del capitolo. . .	2,865,100. »
42	Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*Spesa d'ordine*)	(a) 260,000. »

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 83, art. 2, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1909-910 come rimborso delle pensioni degli allievi degli istituti militari.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .		
43	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. - Assegni fissi:		
	Competenze computate le deduzioni per vacanze degli ufficiali, ecc e per vacanze temporanee per licenze straordinarie alla truppa, somministrazioni ordinarie in natura, ecc.:		
	A) Comando degli stabilimenti militari di pena		215,300. »
	B) Personale di truppa di governo e reclusi, carcerati ed uomini alle compagnie di disciplina		645,055.50
			860,355.50
	Si deduce:		
	Il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze nella spesa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena L.	60,000 »	
	L'importo degli assegni per gli uomini appartenenti alla regia marina, alle guardie di città, guardie carcerarie, guardie di finanza presso le compagnie di disciplina e che trovansi alla reclusione militare ed al carcere militare dovendo le spese del loro mantenimento essere rimborsate dai rispettivi dicasteri . . . . . »	73,255.50	143,255.50
	Per contributo di altri dicasteri a detti assegni . . . . . »	10,000 »	717,100. »
	Per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili		30,000. »
	A riportarsi . . .		687,100. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .		687,100. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-1907 e 1907-1908.		45,000. »
	Totale del capitolo . . .		642,100. »
44	Spese per l'istituto geografico militare:		
	1. Spese pel personale.		392,350. »
	Aumenti sessennali		2,150. »
			394,500. »
	2. Spese ordinarie per l'istituto geografico militare per lavori di campagna e lavori interni (comprese le indennità di trasferta di cui allo specchio II del R. D. 19 aprile 1907, n. 201) concernenti: l'ordinario allestimento delle carte riservate, di quelle assegnate ai comandi di corpo ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione e di quelle commerciabili; le commesse di lavori speciali da parte di altre amministrazioni e di privati . L.	290,000	
	Deducesi il reintegro dei proventi, che si presume di ritrarre dalla vendita dei suaccennati prodotti ordinari, e delle predette commesse di lavori speciali . . . . . »	90,000	200,000. »
	Totale del capitolo . . .		594,500. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
45	Personale della giustizia militare:	
	Indennità di carica a giudici non militari .	8,400. »
	Personale dell'ufficio dell'avvocato generale militare e degli uffici degli avvocati fiscali militari	393,650. »
	Aumenti sessennali	2,250. »
		404 300 »
	Si deducono i contributi:	
	Ministero della marina . L. 27,000. »	
	Id. delle finanze . » 12,000. »	39,000. »
		365,300. »
	Indennità e spese diverse	9,100. »
	Totale del capitolo . . .	374,400. »
46	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria, esclusi quelli dei carabinieri reali (*Spese fisse*):	
	Competenze ai seguenti, computate le deduzioni.	
	1. Ufficiali in aspettativa e in disponibilità.	1,043,900. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte colle economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-1907 e 1907-1908.	30,000. »
	A riportarsi . . .	1,013,900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	1,013,900. »
	2. Ufficiali in congedo provvisorio L. . . .	199,000. »
	3. Ufficiali in posizione ausiliaria . . .	480,000. »
	Totale del capitolo . . .	1,692,900. »
47	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 31):	
	Indennità pei viaggi e servizi collettivi ed isolati stabiliti dagli specchi I e II annessi al regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, modificato con regio decreto 3 agosto 1903, n. 547; escluse quelle di viaggio per i servizi di rimonta e quelle per campagne geodetiche e topografiche eseguite per conto dell'istituto geografico militare; indennità indicate ai nn. 9 e 10 del successivo specchio III; spese in sostituzione totale o parziale di alcuna delle indennità di cui sopra; indennità pei servizi di presidio ed adiacenze, escluse quelle relative ai servizi delle sussistenze, dell'artiglieria e del genio (decreto ministeriale annuale); trattamento di viaggio alle famiglie degli ufficiali trasferiti di sede o collocati a riposo (regio decreto 18 febbraio 1909 n. 129); indennità agli impiegati civili trasferiti di sede (regio decreto 1° novembre 1876); indennità di spese di viaggio per il personale inferiore dei depositi allevamento cavalli (decreto ministeriale 20 febbraio 1898) (somme a calcolo):	
	1. *A*) Indennità pei viaggi e servizi collettivi:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	a) grandi manovre, manovre di campagna, manovre di gruppo alpino, manovre di cavalleria, manovre di sbarco, manovre coi quadri, esperimenti di mobilitazione, ecc.	2,646,000	
	b) campi d'istruzione e di tiro (movimenti e permanenza). .		
	c) escursioni alpine e permanenza di truppe di armi diverse in alta montagna		
	d) cambi di guarnigioni . . .	192,000	
	e) cambi di distaccamento . .	92,000	
	f) altri movimenti di corpi e reparti	215,000	5,016,000. »
	B) Indennità per viaggi e servizi isolati:		
	a) trasferimenti definitivi (comprese le famiglie)	897,000	
	b) trasferimenti temporanei .	780,000	
	c) servizi di presidio	100,000	
	d) grandi esercitazioni	50,000	
	e) indennità, spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli . .	14,000	
	2. Indennità fissa di lire 10, di lire 8 e di lire 4 per le spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva e richiamati che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo (n. 3 dello specchio II annesso al R. D. 19 aprile 1907, n. 201) L.	3,372,000	
	A riportarsi L.	3,372,000.	5,016,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto L. 3,372,000		5,016,000. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 »	180,000	3,192,000. »
	Totale del capitolo . . .		8,208,000. »
48	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate ai capitoli 30 e 31).		
	Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907, n. 201, modificato col R. D. 3 agosto 1908, n. 547, e decreti ministeriali 10 luglio e 22 settembre 1907 e 11 maggio 1908, n. 1-*a*) (escluse le indennità inerenti ai servizi di rimonta all'estero), 1-*b*), *c*), 3, 6, 7, 11, 12-*a*), *b*), *c*), *d*), (solo pei comandati come macchinisti negli ospedali militari), 12-*e*), 16-*c*), *d*), *e*), *f*'), *g*), 20 (esclusi i guardamagazzino di casermaggio), 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32 e 34.		
	Articolo unico.		
	1. Ufficiali ed impiegati:		
	a) Indennità per servizii all'estero (esclusi quelli di rimonta bilanciata al capitolo n. 55). . . . . L.	270,000	
	b) Indennità di residenza ad ufficiali (esclusi quelli dei carabinieri reali) . . . . . »	480,000	
	c) Indennità mensile di servizio agli ufficiali degli alpini e delle batterie da montagna (compresi gli ufficiali medici e veterinari dei rispettivi reparti) . . »	215,000	979,000. »
	d) Indennità mensile di servizio agli ufficiali addetti alle compagnie di disciplina ed agli stabilimenti militari di pena . »	14,000	
	A riportarsi . . .		979,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .		979,000. »
	e) Indennità mensile di servizio agli ufficiali delle brigate lagunari del genio . . . . »	3,000	
	f) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli . »	15,000	18,000. »
	2. Truppa:		
	a) Soprassoldi vari 11, 12-*a*), *b*), *c*), *d*), (solo pei comandati come macchinisti negli ospedali militari), 12-*e*), 16-*c*-*d*-*e*-*f*-*g*), 20, 22, 23, 24, 26, 27 . . . . . L.	392,000	
	b) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nell'amministrazione della guerra (28) . . . . . »	70,000	
	c) Indennità mensile di servizio agli uomini di truppa addetti alle compagnie di disciplina ed agli stabilimenti militari di pena	14,000	
	d) Indennità giornaliera di ospedale (esclusi i carabinieri reali (31) . . . . . »	20,000	
	e) Supplemento al soldo giornaliero agli invalidi del corpo invalidi e veterani (32). . . »	17,000	
	f) Gratificazione ai congedati in seguito a rassegna di rimando (34) . . . . . »	260,000	
	L.	773,000	773,000. »
	A riportarsi . . .		1,770,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenze per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .		1,770,000. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908		55,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,715,000. »
49	Indennità spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 30):		
	Indennità stabilite dagli specchi IV e V annessi al R. D. 19 aprile 1907, n. 201.		
	A) Indennità spese d'ufficio:		
	a) Stati maggiori:		
	comandi di corpo d'armata . . . L.	91,550	
	comandi di divisione militare. . »	53,350	
	comando del corpo di stato maggiore . . . . . »	40,000	
	b) Arma di fanteria: ispettorato degli alpini e comandi di brigata di fanteria. . . . . »	20,400	
	c) Arma di cavalleria: ispettorato e comandi di brigata di cavalleria . . . . . »	5,200	
	d) Arma di artiglieria: ispettorati, direzione superiore delle esperienze, comandi, direzioni e stabilimenti d'artiglieria, comandi di fortezza e dei forti (comprese le spese pel servizio religioso in talune fortezze ed altre località). . . . . »	93,100	
	A riportarsi L.	213,500	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto L.	243,500	
	e) Arma e servizi del genio: ispettorati, comandi, direzioni ed uffici del genio. . . . »	81,590	
	f) Corpo e servizio sanitario: ispettorato e direzioni di sanità militare . . . . . »	9,700	
	g) Corpo e servizio di commissariato: direzioni, sezioni ed uffici del corpo, panifici e magazzini delle sussistenze militari »	33,740	
	h) Uffici vari: tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari (comprese le spese per la stampa delle sentenze e della giurisprudenza del tribunale supremo) . . . . . »	24,550	
	magazzini centrali militari . . . . . »	10,000	
	istituto geografico militare »	6,000	
	ufficio d'amministrazione di personali militari vari. . »	5,000	
	comando militare del presidio della Maddalena . . . »	160	
	comando militare del presidio di Venezia . . . . . »	200	
	biglietterie militari . . »	400	
	uffici militari d'imbarco e sbarco nel Golfo degli Aranci »	60	
	i) Somma a calcolo per le maggiori spese d'illuminazione, di riscaldamento e di ufficio in alcuni luoghi speciali . . . . . »	35,600	
	A riportarsi . . L.	450,500	450,500. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .		450,500. »
	B) Indennità spese d'alloggio:		
	Al capo di stato maggiore dell'esercito, al tenente generale collocato a disposizione per ispezioni, ai comandanti di corpo d'armata, a tutti i tenenti generali, ai maggiori generali nominati comandanti di divisione, ed ai maggiori generali occupanti cariche determinate, indicati nel n. 3 dello specchio V annesso al R. D. 19 aprile 1907.		256,000. »
			706,500. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908		40,000. »
	Totale del capitolo . . .		666.500. »
50	Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale comune — Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di baudiere:		
	1. *a*) Assegno di primo corredo per i nuovi incorporati in 1ª categoria . . . . . L.	10,088,340	
	b) Assegno di primo corredo per 20,000 uomini di 2ª categoria che si presume verranno arruolati (20,000 × 45) . . . »	900,000	11,048,000. »
	c) Supplemento assegno di primo corredo per i marescialli di nuova nomina . . . . . »	61,660	
	A riportarsi . . L.	11,048,000	11,048,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . L.	11,048,000	11,048,000. »
	d) Assegno di primo corredo per gli uomini in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione . . . . . »	1,200,000	
	e) Ammontare della quota vestiario dedotta dagli altri capitoli per i vari corpi in essi compresi . . . . . »	4,753,800	5,953,800. »
			17,001,800. »
	Si deduce per le spese alle quali si farà fronte colle economie accertate sullo stanziamento del corrispondente capitolo dell'esercizio 1906-907		510,000. »
			16,491,800. »
	2. Spese di manutenzione per i magazzini centrali militari per provviste ed adattamento dei macchinari, paghe ad operai ed uomini di fatica, spese per imballaggi, perizie, modelli, ecc. spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori, spese per pubblicazioni delle imprese di fornitura per copiare stampe relative agli atti di asta, e compensi ai personali dei magazzini nei casi di lavori eccezionali . . . . . »	347,800	
	Spese per perizie, pel riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la Commissione permanente per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari . . . . . »	1,800	349,600. »
	A riportarsi . . .		16,841,400. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	16,841,400. »
	3) Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti . . .	5,000. »
	Totale del capitolo . . .	16,846,400. »
51	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa:	
	1. Pane e galletta (acquisto di grano per fabbricazione di pane e galletta; spese di fabbricazione; sussidi e compensi agli operai, soprassoldi e compensi speciali agli uomini delle compagnie di sussistenza, ecc.; affitto di locali; acquisto di pane e galletta dal commercio, ecc.)	12,958,100. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte colle economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908	540,000. »
		12,418,100. »
	2. Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva	1,448,000. »
	3. Dazi comunali e provvista d'acqua . . .	97,000. »
	4. Spese di perizie, pubblicazioni di avvisi d'asta ecc. – Compensi per nuove invenzioni e per lavori straordinari	2,000. »
	Totale del capitolo . . .	13,965,100. »
52	Foraggi ai cavalli dell'esercito:	
	1. Razioni di foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli di ufficiali e di truppa . . . . . L. 23,497,055. »	
	A riportarsi . . L. 23,497,055. »	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . L.	23,497,055. »	
	Si aggiunge: Per compensi all'imprese, per servizio durante l'esercitazioni di campagna; premi all'imprese sui fondi di scorta; maggior costo delle razioni acquistate dal commercio; perdita a carico dell'amministrazione per cali, avarie ecc. dei generi di riserva. . . . . L.	466,000. »	23,963,055. »
	2. Affitto di locali, acquisto di attrezzi e materiali di magazzeno ecc.		300,000. »
	3. Spese di perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc.		2,000. »
	Totale del capitolo . . .		24,265,055. »
58	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi ed uffici militari:		
	1. Casermaggio, legna e spese d'esercizio . .		3,671,600. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte colle economie già accertate sugli stanziamento dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908. . . .		250,000. »
			3,421,600. »
	2. Spese diverse:		
	A. Per retribuzioni ai comuni per alloggi forniti ad uomini di truppa, comprese le somministrazioni di soli locali pei bisogni delle truppe in movimento . . . . . L.	70,000	
	A riportarsi . . L.	70,000	3,421,600. »

CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
Riporto . . L.	70,000	3,421,600. »
B) Per retribuzione ai comuni per alloggi di ufficiali e per pagamento a questi ultimi del corrispettivo in contanti . »	70,000	
C) Per posti di scuderia somministrati dai comuni per quadrupedi degli ufficiali e della truppa . . . . . »	15,000	
D) Per la provvista dei combustibili occorrenti pel riscaldamento dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna adibiti per caserme . . . . . »	50,000	875,000. »
E) Spese relative all'illuminazione ed alla pulizia delle fortezze dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione, alla cancelleria dei detti corpi di guardia, alla manutenzione ed accensione dei fanali delle vie di accesso ai forti ed ai fabbricati militari »	170,000	
3. Per mantenimento e rinnovazioni delle suppellettili ed arredi di uffici militari per rinnovazione e mantenimento delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione:		36,800. »
4. Manutenzione del materiale di casermaggio e spese pei magazzini:		
A) Per aumenti e rinnovamenti del materiale di casermaggio L.	1,051,000	
B) Per spese per i magazzini di casermaggio, cioè per costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, affitti e macchinario »	100,000	1,151,000. »
Totale del capitolo . . .		4,984,400. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
54	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo):		
	1. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione e trasferte speciali:		
	A) Spese per servizio di informazioni e riservate . . . . . L.	98,000	
	B) Rimborso di spese e trasferte speciali non applicabili ad altri capitoli; tasse di telegrammi transitanti per zone estere; tassa accessoria di espresso e staffetta e di risposta pagata . . . »	10,000	
	C) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione: acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . . . . . »	70,000	
	D) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . »	4,000	
	E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, ecc., per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre; per il servizio telegrafico straordinario, radiotelegrafico e automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre); per l'acquisto e la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore, per viaggi di stato mag-		
	A riportarsi . . . »	182,000	

N	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	182,000	
	giore e per la compilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi . . . . . »	56,000	
		238,000	238,000. »
	2. Istruzione degli ufficiali o degli allievi delle scuole militari:		
	A) Somma a disposizione della scuola di guerra per le spese delle campagne topografica e logistica ed escursione alle fortezze (compresi i soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide ecc.); spese di cancelleria, spese della biblioteca; acquisti di strumenti geodetici, topografici e fisici; spese d'ufficio; spese per la scuola, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili, ecc., spese per il corso di reclutamento degli ufficiali commissari; canone per l'acqua potabile, manutenzione dei locali, dei maneggi, paghe ad inservienti, compensi casuali, ecc. . . . . »	72,500	
	B) Somma a disposizione della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio per le spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi di istruzione, inservienti, compensi, casuali, ecc. . . . . L.	50,000	
	C) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari Concorso al mantenimento dell'istituto superiore di studi commerciali in Roma . . . . »	12,000	
	A riportarsi . . .	134,500	238,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-940
	Riporto . .	134,500	238,000. »
	D) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue per per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli, ecc.) . . . . . »	98,000	
	E) Assegnamenti annui a professori e maestri civili incaricati dell'insegnamento, a ministri del culto, ai professori di fisica, chimica e storia naturale, ecc., addetti alle scuole militari, esclusi i collegi . . . . . »	15,000	
	F) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il Governo concederà agli allievi delle scuole e dei collegi militari ed eventualmente a quelli dei convitti nazionali, degli istituti agrari, ecc. previste dall'art. 121 della legge sulle pensioni (figli di militari morti in guerra o in servizio comandato) . . . . . »	350,000	
	(*f*) Spese di esami per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi e di personali civili della amministrazione militare . . . . . »	3,500	
		601,000	601,000. »
	A riportarsi . . .		839,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .		839,000. »
	3. Istruzione ed educazione delle truppe:		
	A) Somma a calcolo per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie ai militari di truppa delle varie armi e dei corpi e per spese diverse attinenti alle conferenze medesime . . . . . L.	15,000	
	B) Sovvenzione alle masse generali dei corpi per le spese di manutenzione e di esercizio delle scuole, biblioteche e sale di ritrovo per la truppa . . . . . »	150,000	177,000. »
	C) Per sovvenzioni come sopra per le spese correlative alla frequentazione da parte di militari di istituzioni private di istruzione ed educazione . . . . . »	12,000	
	4. Premi per gare di tiro e sport militare. .		30,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,046,000. »
55	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
	1. Per acquisto di puledri pei depositi di allevamento cavalli. . . . . L.	3,191,000	
	Per acquisto di cavalli (categoria *B* e puro sangue) per la scuola di cavalleria. . . . . »	130,000	
	Per acquisto di cavalli di pronto servizio da parte dei reggimenti di cavalleria. . . . . »	40,000	
	Per acquisto di cavalli (categoria *B* e puro sangue) da distribuirsi di agevolezza agli ufficiali . »	170,000	
	A riportarsi . . L	3,531,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . L. 3,531,000		
	Per acquisto di cavalli di categoria *B* da distribuirsi di agevolezza ai sottotenenti di nuova nomina. . . . . »	150,000	
	Per rifornimento ai reggimenti di fanteria di quadrupedi perduti per causa di forza maggiore. »	6 000	
	Per rimborso ai corpi per cessione e restituzione di cavalli di ufficiali. . . . . »	50.000	
	Per spese di trasporto dei puledri dei depositi allevamento ai corpi »	80,0 10	
	L. 3,817,000		
	Deducesi il reintegro dei versamenti per pagamenti di cavalli di agevolezza distribuiti agli ufficiali (a calcolo). . . . . »	600,000	
	L. 3,217,000		
	Per premi d'incoraggiamento e per premi agli allevatori di cavalle fattrici e di riproduttori . . »	10,000	
	Per acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell' arma di artiglieria . . . . . L.	764,000	
	Come sopra, del genio. . . . . »	50,000	
	Totale L. 4,041,000		4,041,000. »
2.	Affitto di terreni e pascoli ed acquisto di derrate ad economia . . . L.	280,000	
	A riportarsi. . L. 280,000		4,041,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . L.	280,000	4,041,000. »
	Spese ad economia in amministrazione ed a cottimo per costruzione e manutenzione di fabbricati abbeveratoi, paracintati, ponti, strade ecc. e per tasse e canoni . . . . . »	240,000	
	Spese ad economia per la coltivazione e raccolta delle derrate o per l'acquisto di bestiame. . »	300,000	
	Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario). . . . »	184,150	
	Paghe al personale avventizio. .	188,000	
	Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . »	356,000	
	Sussidi e compensi per prestazioni straordinarie che venivano corrisposte a carico della massa d'economia ora soppressa . . .	9,000	
	Infortuni sul lavoro. . . . . »	6,000	
	Minute spese, culto, servizio sanitario, libri, arredi ed oggetti di cancelleria per scuole, mobili e spese di rappresentanza. . »	40,000	
	Totale L.	1,563,150	
	Si deduce il reintegro ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi allevamento cavalli, consentito dalla legge n 287 del 7 luglio 1901 (a calcolo) . L. 589,000		
	Si deduce altresì la quarta parte della somma di L. 125,000 anticipata per le spese della tenuta Vitto-		
	A riportarsi L. 539,000	1,563,150	4,041,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . L. 1,553,150			4,041,000. »
	Riporto . . L. 539,000			
	rio Emanuele in Sanluri (legge n. 461 dell'11 luglio 1907). . . . . » 31,250		595,250	
	Si deduce e si trasporta al capitolo n. 58 per spese di trasporto dei prodotti e dei materiali dei depositi allevamento cavalli . » 25,000			
			L. 957,900	957,900. »
	3. Spesa per riviste di quadrupedi da requisirsi . . . . . L. 150,000			
	Spese per precettazione di quadrupedi e di veicoli e per relativi esperimenti di mobilitazione . . . . . » 6,000			
			L. 156,000	156,000. »
	1. Spese per un corso di ippotecnia presso la scuola di cavalleria . . . . L. 1,000			
	Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese per istruzione degli ufficiali nell'equitazione (affitto d'ippodromi, piste di corse, costruzione di ostacoli ecc.) . . . . . » 35,000			
	Per spesa di rappresentanza della scuola di cavalleria (distaccamento di Tor di Quinto). . . . . L. 1,000			
	Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo provenienti dai			
	A riportarsi L. 37,000			5,154,900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . L.	37,000	5,154,900. »
	sottufficiali (n. 4 specchio III, R. D. 19 aprile 1907, n. 201) esclusi i carabinieri . . . . . »	15,000	
	Somma a calcolo per indennità per perdita di cavalli in servizio (n. 5 specchio III R. D. 19 aprile 1907, n. 201) esclusi i carabinieri. . »	200,000	
	L.	252,000	252,000. »
	Totale del capitolo . . .		5,406,900. »
56	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria — Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna — Modificazioni di poca entità al materiale medesimo . . . . . L.	260,000	
	Sovvenzioni alle masse cavalli dei reggimenti, per il cambio delle selle . . . . . »	10,000	
	L.	270,000	270,000. »
	B) Direzioni d'artiglieria — Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato — Modificazioni al materiale medesimo — Riparazioni al materiale dei corpi e spese per le scuole di tiro.		1,669,000. »
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale di artiglieria (esclusi i materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*) — Manutenzione e ri-		
	A riportarsi. . .		1,939,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	1,939,000. »
	parazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna — Riparazioni e modificazioni di entità a tutti i materiali d'artiglieria — Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro ecc., e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio . . .	2,577,600. »
	D) Stabilimenti militari per la produzione di materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*)— Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna — Manutenzione e riparazione delle armi e buffetterie — Allestimento di armi, munizioni e buffetterie per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni, scuole di tiro, ecc., e quelle smarrite e dichiarate fuori servizio — Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non siano imputabili alle masse	4,636,800. »
	E) Esperienze e spese diverse — Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione superiore delle esperienze, spese di stampe per gli ispettorati — Museo di artiglieria — Ispezioni al materiale — Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria — Retribuzioni ad avvocati causidici, periti ed altri — Biblioteche speciali.	217,600. »
	F) Laboratorio fotolitografico — Spese per i lavori del laboratorio suddetto . L. 80,000	
	Deducesi il reintegro dell'importo dei lavori per conto di amministrazioni militari, di altri ministeri, ed eccezionalmente di privati che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione . . . . . » 29,800	50,200. »
	A riportarsi . . .	9,421,200. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	9,421,200. »
	Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.	160,000. »
	Totale del capitolo . . .	9 261,200. »
57	Lavori di manutenzione e di miglioramento negli immobili militari e materiale mobile del genio militare:	
	1. Lavori di manutenzione degli immobili — Riparazioni per conservazione delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio, linee telefoniche e telegrafiche, strade militari e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio, paghe agli operai addetti ai servizi del genio . . . . . L. 4,634,000	
	Lavori di miglioramento negli immobili — Riduzioni e costruzioni parziali per adattamenti di locali ed acquisto d'immobili di lieve entità per provvedere ai bisogni ordinari del servizio militare . . . . L. 1,013,000	
	Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie — Spese per ispezioni e collaudazioni, assegnamenti di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, indennità ad ufficiali e truppa in occasione di ascensioni aereostatiche, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti da disegno e di cancelleria,	
	A riportarsi L. 5,647,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto L. 5,647,000		»
	libri, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti, esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio. . . »	96,000	
	Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per la provvista ai reggimenti alpini e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio, per il museo dell'ingegneria militare e per mantenimento delle colombaie militari . . . . . »	487,000	
	Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile dei reggimenti del genio . . . . »	270,000	
	Compensi per lavori straordinari inerenti al servizio del capitolo. L.	2,000	
	Concorso nella spesa della commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno . . . »	600	
	Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spesa di manutenzione del cimitero . »	2,200	
	L.	6,504,800	6,504,800. »
	2. Trasporti speciali affidati al genio militare — Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti		
	A riportarsi . . .		6,504,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .		6,504,800. »
	e fuochisti della brigata lagunari). . . . . L.	105,000	
	Spesa per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice (compresi i soprassoldi alla truppa) »	112,000	
	Spesa per l'esercizio della linea Roma-Frascati (compresi i detti soprassoldi) . . . . . »	35,000	441,000. »
	Spesa per l'esercizio della funicolare al Colle di Tenda . . . . . »	9,000	
	Spesa per il funzionamento ed esercizio delle automobili del Ministero e comandi di corpo d'armata e di alcune divisioni (compresi i soprassoldi alla truppa) . . . »	180,000	
	Totale del capitolo . . .		6,945,800. »
58	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle amministrazioni militari e per l'acquisto dei mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.		
	Somme trasportate dai capitoli nn. 51, 53 e 55 per le spese inscritte sul presente capitolo . . . . . L.	553,000	
	Somma a calcolo per il trasporto del materiale d'artiglieria e del genio ed altri vari . . . . »	800,000	1,353,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,353,000. »
59	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua. Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa.		

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1909 910
	Articolo unico.		
	1. Ammontare di fitto e canoni d'acqua in base a contratti regolari		1,074,000. »
	2. Affitti eventuali ed aumento di spese nella rinnovazione di contratti scaduti e indennità per occupazioni temporanee		83,000. »
	3. Rimborso d'imposte per fabbricati occupati dall'amministrazione militare e pagamento di canoni per servitù di tiro sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e d'artiglieria		40,000. »
	4. Spesa per acqua potabile da provvedersi direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi		130,000. »
	5. Spese per somministrazioni d'acqua alle truppe durante i campi d'istruzione e le grandi manovre		47,000. »
	6. Indennità mensile d'alloggio di cui allo specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907, n. 201 per le indennità eventuali del regio esercito		30,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,404,000. »
60	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)		22,000. »
61	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*):		
	1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia. . . . . L. 247,000		
	Si deduce:		
	L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel ramo . . . . L. 18,100		42,000. »
	L'ammontare delle previsioni per vacanze nei gradi dell'ordine . . » 186,900	205,000	
	A riportarsi. . .		42,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto. . . .	42,000. »
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875)	1,000. »
	3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese di ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine (a calcolo).	3,500. »
	Totale del capitolo . . .	46,500. »
62	Sussidi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito:	
	A) Sussidi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito.	4 000. »
	B) Spese per acquisto di medaglie ed oggetti per premi in occasione di gare aventi il fine sopra indicato e per incisione di medaglie e provviste di astucci relativi .	6,000. »
	C) Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti	150,000. »
	Totale del capitolo . . .	160,000. »
63	Spese per risarcimento di danni *(Spesa obbligatoria)*:	
	1. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi per titoli e risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio	50,000. »
	A riportarsi . . .	50,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	50,000. »
	2. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari pel servizio di tiro ecc. sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria, ecc. L. 365,000 Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907 908 . . L. 65,000	300,000. »
	Totale del capitolo . . .	350,000. »
64	Risarcimenti di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei corpi per casi di forza maggiore (*Spesa obbligatoria*) . .	*per memoria*
65	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (*Spesa d'ordine*)	1,181.25
66	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, numero 883)	600,000. »
67	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi . L. 477,000 Si deduce per spese alle quali si farà fronte con le economie già accertate sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 L. 35,000	
	Totale del capitolo . . .	442,000. »
68	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive	
	Spese generali.	
69	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (*Spese fisse*)	18,500. »
	Spese per l'esercito.	
70	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi (*Spesa ripartita*):	
	1. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi. . .	2,500,000. »
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
71	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese pel materiale di artiglieria	500,000. »
	2. Spese pel materiale del genio.	1,600,000. »
	A riportarsi . . .	2,100,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
	Riporto . . .	2,100,000. »
	3. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore e riserva	95,000. »
	4. Viveri e foraggi di riserva, e materiali da sezione sussistenze, e panattieri	335,000. »
	5. Spese pel materiale d'ambulanza	375,000. »
	6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio	500,000. »
	7. Acquisto di forni rotabili da campagna. .	740,000. »
	8. Provviste di vestiario.	1,800,000. »
	9. Cancelleria per servizi che formansi all'atto della mobilitazione	5,000. »
	Totale del capitolo . . .	5,950,000. »
72	Sovvenzioni alle masse interne dei corpi . . .	1,000,000. »
73	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) .	9,700,000. »
74	Materiale per la brigata ferrovieri e relativo trasporto (*Spesa ripartita*).	450,000. »
75	Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, per le artiglierie e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (*Spesa ripartita*)	2,000,000. »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
76	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	2,600,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
77	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*)	230,000. »
78	Lavori a difesa delle coste o spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*)	3,150,000. »
79	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*)	4,720,000. »
80	Fortificazioni di Roma e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
81	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	6,200,000. »
	Spese per costruzioni varie per usi militari	
82	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (*Spesa ripartita*).	2,450,000. »
83	Somma dovuta al Comune di Torino pel prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907, n. 581) (Seconda rata).	265,000. »
84	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	*per memoria*
	CATEGORIA QUARTA.	
	Partite di giro	
85	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	7,237,157.96

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1908-909 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Art 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1908-909
N.	DENOMINAZIONE	
86	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887)	81
87	Spese per le truppe d'Africa	82
88	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	83
89	Contributo per le spese militari d'Africa (Esercizio 1896-97 e retro)	84
90	Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) - (Esercizio 1908-909 e retro).	85 e 68ter
91	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	87
92	Spese per la commissione reale incaricata della distribuzione della somma di un milione agli ex garibaldini, assegnata con la legge 13 giugno 1907, n. 316	91
93	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 49ter dell'esercizio 1903-904, « Indennità di entrata in campagna in Africa ».	92
94	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 48 dell'esercizio 1906-907, « Tiro a segno nazionale - Legge 2 luglio 1882 n. 883, per spese dipendenti dalla 5ª gara generale del tiro a segno nazionale »	79bis e 93

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1908-909
N.	DENOMINAZIONE	
95	Estinzione del debito verso il comune di Napoli in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 per la frana del monte Echia a Pizzofalcone (Legge 2 luglio 1908 n. 395), ...	94
96	Assegnazione prelevata dal fondo di 30,000.000 di lire di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvigionamenti del regio esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e per sussidi indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo	68 quater
97	Assegnazione prelevata dal fondo di 30,000,000 di lire di cui all' articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese occorrenti per la costruzione di baracche per le truppe nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908	68 quinquies
98	Spese per la coniazione di medaglie commemorative da distribuirsi ai reparti del regio esercito decorati nelle battaglie dell'indipendenza, sovvenzioni alle masse interne dei corpi od altre spese per commemorare la ricorrenza cinquantenaria della campagna del 1859. . . .	68 sexies
99	Saldo delle contabilità relative alle spese per la distribuzione di stampati ai regi agenti consolari pel servizio della leva all' estero negli esercizi dal 1904-905 al 1907-908 inclusi. . .	71 ter
100	Saldo delle contabilità relative alla liquidazione delle spese pei trasporti militari extra ferroviari durante la gestione delle Società ferroviarie già esercenti le reti Mediterranea ed Adriatica, chiusa il 30 giugno 1905 (contratto 20 agosto 1898)	71 quater
101	Spesa per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra	65 bis

N. 9. — **R. decreto n. 803 che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — (Gabinetto militare). — 16 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, approvato con Nostro decreto 6 maggio 1909, n. 272;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285; 21 luglio 1902, n. 303; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300; 9 luglio 1905, n. 347; 8 luglio 1906, n. 305; 12 luglio 1906, n. 343; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479 e 484; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 15 luglio 1909, n. 473;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

§ 1 (*1° comma*). *La progressione dei gradi della gerarchia militare è la seguente:*

Truppa.

Soldato, allievo carabiniere; Appuntato;	} Soldati

Caporale, carabiniere; Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri reali;	Caporali
Sergente, vicebrigadiere dei carabinieri reali; Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali; Maresciallo (di 3ª, 2ª e 1ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (ordinario, capo, maggiore).	Sottufficiali

Ai §§ 8 e 17 sostituire i seguenti:

§ 8. *L'anzianità relativa di grado*, ossia l'ordine di precedenza a pari data d'anzianità, è determinata, per le prime nomine e per alcuni casi speciali, da disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento. In tutti gli altri casi, a pari data d'anzianità, la precedenza spetta al più anziano nel grado inferiore, discendendo successivamente, ove occorra, per gli ufficiali, sino al grado di sottotenente; e pei graduati di truppa, sino al grado di carabiniere nei carabinieri reali, o di caporale negli altri ruoli; a pari data di nomina a carabiniere o a caporale, la precedenza è regolata, per i graduati di truppa, secondo la data di presentazione alle armi.

Qualora le suddette disposizioni non bastino, la precedenza è regolata secondo la maggiore età; nel caso di pari età, la precedenza è regolata dalla sorte.

§ 17. I gradi dei militari di truppa sono conferiti dai comandanti di corpo, fatta eccezione per il grado di maresciallo che è conferito dal Ministero della guerra.

Il passaggio dalla 3ª alla 2ª e dalla 2ª alla 1ª classe di maresciallo ha luogo con nomina del comandante del corpo.

Nell'arma dei carabinieri reali la nomina a carabiniere, le promozioni a tutti i gradi dei militari di truppa, compreso quello di maresciallo d'alloggio, e la nomina a maresciallo d'alloggio, capo e maggiore sono conferite dal comandante generale dell'arma.

Al § 23, secondo comma, sostituire:

Durante la permanenza in detto corpo, i militari di truppa non possono ottenere avanzamento, eccezione fatta per i sott'ufficiali trasferitivi per infermità provenienti da causa di servizio, i quali sono promossi sergenti maggiori al compimento del quinto anno e marescialli al compimento del decimo anno di servizio.

Al § 25 sostituire il seguente:

§ 25. Il caporale maggiore, il caporale o l'appuntato, che sia giudicato inetto a disimpegnare le attribuzioni inerenti al proprio grado, può essere esonerato dal grado stesso, nel qual caso discende al grado immediatamente inferiore, e fino a quello di semplice soldato, se caporale.

Non è ammessa l'esonerazione dai gradi di sottufficiale, e, nell'arma dei carabinieri reali, da qualunque grado di truppa.

Possono però essere esonerati dalla loro speciale carica i marescialli d'alloggio maggiori e capi che se ne rendano immeritevoli per motivi disciplinari o che siano riconosciuti inetti a rivestirla. Tale esonerazione sarà pronunziata dal comandante generale dell'arma, su conforme avviso della commissione speciale d'avanzamento di cui al 3° comma del § 42 del presente regolamento.

L'esonerazione dal grado non ha carattere punitivo, ed è pronunciata dal comandante del corpo, previo parere della commissione d'avanzamento, però, per i caporali maggiori e caporali.

Al § 29, lettere g) ed h), sostituire:

g) dagli allievi dell'accademia militare o della scuola militare e da quelli già arruolati dei collegi militari che, compiuto con buon successo rispettivamente il 1° od il 4° anno di corso, rinuncino alla carriera militare, e aspirino a divenire ufficiali di complemento, facendo passaggio in un reggimento;

h) dagli allievi dell'accademia militare o della scuola militare e da quelli del 4° anno dei collegi militari, i quali, pur non avendo compiuto con buon esito i predetti corsi, abbiano tuttavia riportato l'idoneità nelle materie regolamentari, continuino almeno un anno di servizio dalla data dell'arruolamento, assumano la ferma di sottufficiale e superino con buon risultato gli esami prescritti per la promozione a sergente;

i) dagli ufficiali in servizio attivo permanente o di complemento che abbiano ottenuta la dimissione dal grado, e siano vincolati ancora al servizio militare per effetto della legge sul reclutamento. Essi possono peraltro rinunciare a questo grado, ed in tal caso continuano nei loro obblighi di servizio quali semplici soldati.

Al § *30 lettera f), sostituire:*

f) tre anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo;

Lettera g) soppressa.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

3° Per i maniscalchi:

a) tre anni di servizio, di cui almeno tre mesi nel grado di caporale, per la promozione a caporale maggiore;

b) tre anni rispettivamente nel grado di caporale maggiore e di sergente, per la promozione a sergente ed a sergente maggiore.

Ai §§ 31 e 33 sostituire i seguenti:

§ 31. Fatta eccezione per la promozione da sergente a sergente maggiore, che è fatta per anzianità, e quella da sergente maggiore a maresciallo, da vicebrigadiere a brigadiere e da brigadiere a maresciallo d'alloggio nei carabinieri reali, la quale è regolata per $^1/_3$ a scelta e $^2/_3$ ad anzianità, le promozioni negli altri gradi di truppa sono fatte a scelta.

L'avanzamento ai gradi di truppa, eccetto quello di maresciallo, è regolato per corpo, comando, riparto autonomo, direzione, scuola, ecc. sulla base dei quadri di avanzamento dei rispettivi graduati ed aspiranti caporali.

L'avanzamento al grado di maresciallo è regolato per arma e specialità d'arma sulla base dei quadri d'avanzamento dei rispettivi sergenti maggiori.

Nell'arma dei carabinieri reali, la nomina a carabiniere e la promozione a tutti gli altri gradi di truppa sono regolate sul totale dell'arma, in base ai quadri d'avanzamento degli allievi carabinieri, dei carabinieri e dei graduati.

I sergenti, eccezione fatta per quelli vincolati alla ferma di cinque anni, sono promossi sergenti maggiori, purchè si trovino nelle volute condizioni di idoneità e di anzianità di grado e di servizio, stabilita dalla lettera *e*) del § 30. Del pari i caporali, caporali maggiori e sergenti maniscalchi sono promossi rispettivamente caporali maggiori, sergenti e sergenti maggiori, purchè abbiano la voluta idoneità e l'anzianità di grado e di servizio stabilita dal n. 3° del § 30.

Per la promozione a tutti gli altri gradi, ad occupare i posti che si rendono vacanti nei diversi gradi di ciascun ruolo, vengono, di massima, chiamati successivamente i militari del grado inferiore nell'ordine in cui sono inscritti nel quadro d'avanzamento.

In quei corpi però, in cui i militari di truppa sono addetti a diverse specialità di servizio, è chiamato ad occupare il posto, che si fa vacante in un grado, il primo fra i militari

del grado inferiore inscritti nel quadro d'avanzamento dichiarato idoneo per la specialità di servizio in cui è avvenuta la vacanza, a meno che non si debba provvedere con trasferimento.

In modo analogo viene regolato, dal Ministero della guerra, l'avanzamento a maresciallo per ogni arma e specialità d'arma e dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, l'avanzamento ai vari gradi per le specialità di servizio a piedi ed a cavallo e per le specialità di servizio della legione allievi, dei depositi di Cagliari e di Palermo e dello squadrone carabinieri guardie del Re.

Le promozioni a maresciallo si fanno sulla base di due quadri d'avanzamento distinti, ai sensi del successivo § 48, e secondo una serie di tre turni, dei quali il primo sarà attribuito alla scelta, gli altri due all'anzianità. I sergenti maggiori inscritti su entrambi i quadri saranno promossi secondo il turno corrispondente alla promozione più sollecita. Analogamente si fanno le promozioni a maresciallo d'alloggio e a brigadiere nei carabinieri reali. In mancanza di promovibili a scelta, le promozioni si continueranno con i promovibili ad anzianità.

Nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena i posti vacanti da caporale debbono essere coperti per intero con nuove ammissioni fra i caporali e soldati e fra i caporali maggiori che rinuncino al grado. I posti vacanti nei gradi di sergente maggiore e di sergente sono coperti per due terzi con promozioni a sergente di caporali maggiori o caporali, e per un terzo con nuove ammissioni fra i sergenti maggiori e i sergenti dei corpi, idonei a disimpegnare le funzioni contabili. Qualora non si trovi il numero necessario di sergenti maggiori o sergenti ammissibili, i posti vacanti saranno coperti con promozioni. I posti vacanti nei gradi di caporale maggiore e maresciallo sono coperti interamente con promozioni del grado inferiore.

L'ammissione dei sergenti maggiori e sergenti nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena diventa definitiva dopo un mese di esperimento con le funzioni contabili.

Il graduato destinato ad una carica o ad un impiego che, secondo le tabelle graduali e numeriche di formazione, possono essere occupati con differenti gradi delle categorie di caporali e di sottufficiali, viene promosso al grado superiore, purchè meritevole di avanzamento, allorchè, per provvedere

al servizio di compagnia o dello stato maggiore del proprio corpo, o della propria arma o specialità d'arma, quando si tratti di promozione a maresciallo, debbasi promuovere un militare del suo grado inscritto dopo di lui nel quadro di avanzamento. Quando però il militare ora detto venga promosso a scelta, la disposizione precedente non è applicabile che ai graduati sovra menzionati dichiarati idonei all'avanzamento a scelta.

I sergenti vincolati alla ferma di cinque anni, se idonei, sono nominati sergenti maggiori al termine della ferma suddetta, a meno che non sia loro applicabile, prima dello scadere di questa, la disposizione del precedente capoverso.

§ 33. I marescialli di 3ª e di 2ª classe saranno nominati rispettivamente di 2ª e di 1ª quando raggiungano quattro anni di permanenza nella classe inferiore e purchè ne siano dichiarati meritevoli dalla commissione d'avanzamento.

I marescialli che prestano servizio alle compagnie, squadroni e batterie, potranno ottenere il passaggio alla classe superiore a scelta purchè contino almeno tre anni di permanenza nella loro classe.

Quando in un corpo abbia avuto luogo un passaggio a scelta ad una data classe, non potranno farsi nella classe medesima altri passaggi a scelta finchè non abbiano avuto luogo almeno quattro passaggi ad anzianità. Nel computo di tali passaggi non sono compresi quelli dei sottufficiali con cariche speciali.

Al § 35, lettera e), sostituire:

e) i nuovi ammessi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, qualunque sia la loro anzianità di grado sono inscritti in coda al ruolo di anzianità del rispettivo grado, datando la nuova anzianità di grado dal giorno in cui ha avuto principio l'esperimento prescritto per l'ammissione. È fatta eccezione per i sergenti i quali, se idonei all'avanzamento, saranno promossi sergenti maggiori al compimento della ferma di tre anni, purchè contino almeno sei mesi di servizio col grado di sergente, compreso quello prestato nel corpo da cui provengono, e per i caporali maggiori che rinunziano al grado e sono ammessi come caporali, per i quali è computato, nel grado di caporale, il tempo trascorso in quello di caporale maggiore.

Ai §§ 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 e 48 sostituire i seguenti:

§ 36. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento, il militare di truppa deve essere capace di ben esercitare in ogni

circostanza le funzioni del grado cui aspira; perciò, oltre all'averne la voluta attitudine fisica, deve:

a) avere buona condotta;

b) possedere l'istruzione letteraria occorrente per le funzioni del grado cui aspira e della carica speciale per la quale sia proposto;

c) essere capace, indipendentemente dalla carica speciale per la quale sia proposto, di comandare un riparto di spettanza del grado cui aspira;

d) avere perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai vari regolamenti e dalle varie istruzioni pel grado superiore, in relazione alla carica speciale che dovesse coprire con la promozione.

Queste qualità devono essere possedute in modo più spiccato quando si tratti di avanzamento a scelta. Inoltre per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo, e ai gradi di maresciallo d'alloggio e di brigadiere dei carabinieri reali, occorre la qualifica di *ottimo*, confermata in due anni successivi e mantenuta durante l'intera permanenza nel grado inferiore se questa fu inferiore ai due anni.

Per l'avanzamento a sergente maggiore ed a maresciallo dei sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità provenienti da cause di servizio è sufficiente la dichiarazione del consiglio d'amministrazione del corpo che il sottufficiale ne è meritevole per condotta.

I caporali maggiori maniscalchi per essere promossi sergenti, oltre a possedere la necessaria abilità professionale come maniscalchi, devono:

1° dimostrare con apposita prova di avere i requisiti di coltura generale necessaria ai sottufficiali;

2° avere le qualità morali e di militare attitudine richieste pei sottufficiali.

Per conseguire il passaggio alla classe superiore i marescialli devono esserne giudicati meritevoli dalla commissione d'avanzamento.

Quando si tratti di passaggio di classe a scelta, i marescialli debbono possedere gli stessi requisiti prescritti per l'avanzamento a scelta.

I marescialli del corpo invalidi e veterani non potranno conseguire il passaggio alla classe superiore se non prestano servizio in qualche ufficio governativo con le sole competenze militari.

§ 37. Le qualità indicate ai comma *b*), *c*) e *d*) del paragrafo

precedente sono sempre accertate mediante esami od esperimenti teorico-pratici, per l'avanzamento a tutti gradi, eccetto quelli di appuntato e di sergente maggiore, e, per i carabinieri reali, per l'avanzamento ai gradi di vice-brigadiere, di brigadiere e di maresciallo.

Spetta al comandante del corpo il disporre per questi esami ed esperimenti, i quali si fanno, oltre quanto è detto al successivo § 38, secondo norme e programmi stabiliti dal Ministero, normalmente prima della compilazione delle proposte di avanzamento di cui al § 40, e, ad ogni modo, sempre prima che si riuniscano le commissioni di avanzamento di cui al § 42.

§ 38. Per la promozione a brigadiere ed a maresciallo dei carabinieri reali, oltre all'anzianità di grado ed alle altre condizioni generali prescritte, si richiede che il vicebrigadiere od il brigadiere abbia dato prova di saper reggere un comando di stazione.

Per la promozione a maresciallo si richiede inoltre che il brigadiere sia ritenuto in grado di reggere all'occorenza un comando di sezione di 2ª classe o di ufficiale subalterno.

§ 39. Annualmente, quando si deve procedere alla formazione dei quadri d'avanzamento, il Ministero, per il grado di sergente maggiore; i comandanti di corpo, per gli aspiranti caporali e per i gradi di caporale e di caporale maggiore; ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, per tutti i gradi, determinano, per ciascun grado, il limite di anzianità fino al quale si possono estendere le proposte, basandosi sul numero dei graduati occorrenti per riempire le vacanze che si prevedono per l'anno successivo nei diversi gradi.

Per i sergenti, i comandanti di corpo determinano il suddetto limite di anzianità, in relazione al prescritto dal 5° comma del § 31.

§ 41. Gli specchi di proposte d'avanzamento sono trasmessi per via gerarchica, ai presidenti delle commissioni d'avanzamento.

Le autorità intermedie, nel dar corso alle proposte, vi appongono il loro visto, e, quando occorra, le loro osservazioni.

Gli specchi di proposte d'avanzamento per le promozioni a maresciallo dovranno essere due: uno per le promozioni ad anzianità, l'altro per le promozioni a scelta.

Per redigerli, le commissioni compilatrici delle proposte d'avanzamento esamineranno l'idoneità al grado di maresciallo dei sergenti maggiori, e i giudicati idonei saranno inscritti lo specchio di proposte d'avanzamento per anzianità.

Poscia le suddette commissioni esamineranno i titoli all'avanzamento a scelta dei medesimi sergenti maggiori. Quelli giudicati idonei saranno inscritti nello specchio di proposte d'avanzamento a scelta.

§ 42. Per l'esame degli specchi di proposte d'avanzamento si formano le seguenti *commissioni d'avanzamento*:

1° commissioni di battaglione (brigata per l'artiglieria e per il genio) di deposito e di stato maggiore, per l'avanzamento ai gradi di caporale e caporale maggiore;

2° commissioni di reggimento, per l'avanzamento ai vari gradi di sottufficiale.

3° commissione speciale, costituita presso il comando generale dell'arma dei carabinieri reali, per l'avanzamento a tutti i gradi dell'arma;

4° commissione speciale costituita presso il comando degli stabilimenti militari di pena, per l'avanzamento a tutti i gradi di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina.

Per i reggimenti di cavalleria e per i reparti autonomi, i comandi, gli stabilimenti, le direzioni, le scuole, ecc., che non sono costituiti da più battaglioni (brigate per l'artiglieria e per il genio), si forma una commissione d'avanzamento unica per tutti i gradi. Il Ministero determina quali ufficiali concorrano a formare le suddette commissioni, ciascuna delle quali deve essere composta di almeno tre membri, compreso il presidente

§ 43 Le commissioni d'avanzamento sono convocate dai comandanti di corpo, o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, o dal comandante degli stabilimenti militari di pena, mediante ordine del giorno, normalmente per la formazione dei quadri d'avanzamento, ed eventualmente per la formazione di quadri suppletivi d'avanzamento, o per l'esame di proposte straordinarie di avanzamento, o di questioni che, a senso delle disposizioni ministeriali, devono essere sottoposte alle deliberazioni di queste commissioni.

Salvo circostanze eccezionali i comandanti interinali non possono convocare le commissioni d'avanzamento senza consenso del comandante titolare; in ogni modo, i pareri delle dette commissioni non possono dar luogo a promozioni, nomine, destinazioni e proposte senza il consenso del detto comandante titolare, salvo casi straordinari ed urgenti e per i quali non si possa indugiare a chiedere tale approvazione.

§ 48. Ogni anno, e nel tempo stabilito dal Ministero, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali per l'avanza-

mento a tutti i gradi, ed i comandanti di corpo per la parte di loro spettanza, fanno compilare i quadri d'avanzamento, ad anzianità ed a scelta, sulla base delle deliberazioni delle commissioni d'avanzamento.

Per i sergenti maggiori idonei all'avanzamento a maresciallo saranno compilati, per cura del Ministero, due quadri distinti, uno per l'avanzamento ad anzianità, l'altro per l'avanzamento a scelta per ciascuna arma e specialità d'arma.

A tal uopo i presidenti delle commissioni d'avanzamento trasmetteranno direttamente al Ministero appositi specchi in cui saranno riportati i giudizi emessi. In tali specchi dovranno anche essere compresi i sergenti maggiori dichiarati non idonei con la relativa motivazione, nonchè quelli che abbiano rinunciato all'avanzamento.

Il Ministero ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, compilati i quadri d'avanzamento di loro spettanza, trasmettono a ciascuno dei corpi dipendenti una copia dei quadri d'avanzamento che li riguardano.

I comandanti di corpo, ricevuti i quadri d'avanzamento dal Ministero, vi iscrivono tutti i militari di truppa degli altri gradi dichiarati meritevoli d'avanzamento.

La iscrizione dei militari di truppa, dichiarati meritevoli di promozione, nei quadri d'avanzamento, è fatta, per grado ed in ordine di anzianità, senza distinzione della specialità dell'impiego e della carica che coprono, o per i quali sono designati. Per le promozioni ai gradi di caporale e di vicebrigadiere dei carabinieri reali, la iscrizione nei quadri d'avanzamento è fatta in base al punto di classificazione, assegnato dalle commissioni d'avanzamento, come è detto al § 46.

Al capo VIbis sostituire il seguente:

CAPO VIbis

Disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali, quale fu modificata con la legge 2 luglio 1908, n. 328.

§ 1. Finchè vi saranno in servizio sottufficiali coi gradi di furiere o di furiere maggiore e sottufficiali provenienti dai furieri, col grado di sergente maggiore la progressione dei

gradi della gerarchia dei sottufficiali, di cui al § 1 del presente regolamento, verrà applicata tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

a) i sergenti maggiori provenienti dai furieri ed i furieri avranno la precedenza in servizio sui sergenti maggiori provenienti dai sergenti;

b) i furieri maggiori prenderanno posto nella gerarchia immediatamente prima dei marescialli.

§ 2 I furieri ed i furieri maggiori, che non possono conseguire il grado di maresciallo perchè non hanno optato per la legge 19 luglio 1906 modificata con quella del 2 luglio 1908 o non rinuncino all'impiego civile, conserveranno il loro grado, e saranno provvisoriamente addetti alle cariche cui il comandante di corpo riterrà opportuno destinarli.

Similmente, i furieri maggiori, che non possono conseguire il grado di maresciallo per difetto di idoneità, conserveranno il loro grado in attesa di ottenere la dichiarazione d'idoneità al grado di maresciallo.

§ 3. Fino al 31 dicembre 1909 potranno essere promossi marescialli di 3ª classe, per coprire effettivamente i posti d'organico vacanti in ciascuna arma e specialità d'arma, i sottufficiali che abbiano prestato due mesi di servizio nelle compagnie con le funzioni del nuovo grado, e che, oltre all'avere dimostrato di possedere i requisiti voluti, contino sei anni di servizio e tre anni da sottufficiale, computati, questi ultimi, dal giorno successivo a quello nel quale hanno compiuto tre anni di servizio ed almeno sei mesi nel grado di sergente (art. 2 legge 2 luglio 1908, n. 328).

§ 4. I marescialli di 2ª classe provenienti dagli antichi marescialli di battaglione otterranno il passaggio alla 1ª classe al compimento del 14° anno di servizio, o dopo trascorsi quattro anni dalla data di promozione a maresciallo di battaglione, ove ciò avvenga prima del compimento del 14° anno di servizio.

I marescialli di 3ª classe provenienti dai marescialli di compagnia otterranno il passaggio alla 2ª classe al compimento del 10° anno di servizio.

§ 5. I sottufficiali che non hanno optato per la legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con quella del 2 luglio 1908, n. 328, non potranno progredire nell'avanzamento e dovranno cessare dal servizio al compimento del 30° anno di servizio e del 47° anno di età.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
SIDNEY SONNINO.

N. **10**. — **Pubblicazione del fascicolo n. 12 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.** — (Gabinetto militare). — 10 gennaio.

Si è pubblicato il fascicolo n. 12 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito avente il titolo: *Scuole militari*.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione a seconda delle norme stabilite dalla circolare n. 298 del 1909.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,70.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **11**. — **Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare.** (Gabinetto militare). — 10 gennaio.

In relazione alle varianti introdotte al regolamento di disciplina militare con R. decreto del 30 settembre u. s., delle quali è oggetto la circolare n 396 del *giornale militare* 1909, è stato pubblicato il fascicoletto contenente la prima serie di aggiunte e varianti al regolamento stesso. I comandi, corpi ed uffici ne richiederanno al reclusorio militare di Gaeta il numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di L. 0,05.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **12**. **Richiesta suppletiva di istruzioni e regolamenti in sostituzione di altri resi inservibili per lungo uso.** — (Gabinetto militare). — 10 gennaio.

Giungono di frequente al Ministero richieste suppletive di « istruzioni » e « regolamenti » in sostituzione di altrettanti resi inservibili e parecchie di tali richieste si riferiscono a regolamenti di recente edizione, oppure di meno frequente consultazione.

Questo Ministero raccomanda quindi alle autorità militari la stretta osservanza delle disposizioni contenute nell'istruzione che fa seguito al decreto ministeriale 4 giugno 1908 (circolare 32 del 1909), avvertendo che i regolamenti e le istruzioni militari i quali abbiano una minor durata, per effetto d'incuria, debbono essere addebitati a chi li rese inservibili.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **13**. — **Domande di sottufficiali per l'iscrizione nel ruolo degli aspiranti alla nomina di capo-operaio presso i laboratori reggimentali di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 11 gennaio.

In base alle disposizioni della circolare n. 445 del *giornale militare* 1909 avrebbero dovuto pervenire al Ministero, non oltre il 20 dicembre, le domande dei sottufficiali per la iscrizione nel ruolo degli aspiranti alla nomina di capo-operaio presso i laboratori reggimentali d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

L'esiguo numero delle domande fino ad ora pervenute ed il ritardo generale della loro trasmissione, lasciano a dubitare che non tutte le domande presentate abbiano ancora avuto esito e pertanto, prima di disporre per l'inizio del corso d'istruzione, ritiensi opportuno di sollecitarne la trasmissione.

Nell'intento poi di allargare per quanto possibile il concorso a detta carica e permettere la presentazione delle domande per parte di nuovi aspiranti, il Ministero raccomanda alle autorità interessate di estendere a tutti i sottufficiali dipendenti la comunicazione della su citata circolare e rinvia a tutto il 5 febbraio p. v. il termine utile per la trasmissione di quelle domande.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **14**. — **Riduzione di termini di consegna in arrivo dei materiali spediti per ferrovia.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 13 gennaio.

Con riferimento al n. 1 della circolare n. 439 del 1908, il Ministero informa le amministrazioni militari, per loro norma, che la riduzione dei termini di consegna in arrivo dei materiali spediti sulle ferrrovie dello Stato è ora in vigore soltanto nelle seguenti stazioni, in forza dell'art. 117-comma *o*) delle tariffe e condizioni pei trasporti:

Compartimento di Genova.

Bordighera, Cogoleto, Finalmarina, Genova Piazza Brignole, Genova Piazza Principe, Oneglia, Pontedecimo, Sampierdarena, S. Remo, Sestri Ponente, Varazze, Ventimiglia.

Compartimento di Venezia.

Adria, Ferrara, Padova, Stazione per la Carnia.

Compartimento di Firenze.

Spezia.

Compartimento di Ancona.

Ancona, Ancona Porto, Aquila, Ascoli Piceno, S. Severo.

Compartimento di Napoli.

Bari, Barletta, Cerignola Campagna, Foggia, Napoli centrale e marittima, Nocera Inferiore, Salerno, Taranto, Torre Annunziata centrale, Torre Annunziata città e Torre Annunziata marittima.

Informa inoltre che a datare dal 1° corrente, le restrizioni di cui al citato comma *o*) dell'art. 117 delle tariffe vengono limitate ai soli termini pel ritiro delle merci senza l'aumento delle tasse di sosta, pure previsto dal comma stesso.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **15**. — **Sciabole di fanteria occorrenti per completare le dotazioni.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 13 gennaio.

Il Ministero avverte i corpi di fanteria che per colmare le deficienze di sciabole da fanteria, esistenti nelle rispettive dotazioni, potranno rivolgere richiesta di prelevamento, del numero ad essi occorrente, alla direzione d'artiglieria della circoscrizione.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **16.** — **Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1910.** — (Gabinetto militare). — 13 gennaio.

Nell'anno corrente avranno luogo, presso la suddetta scuola i seguenti corsi sui lavori da zappatore:

1. *Corsi di truppa.* { 1° corso — dal 25 febbraio al 28 aprile,
2° corso — dall'11 maggio al 12 luglio,
3° corso — dal 5 ottobre al 7 dicembre.

Oltre al personale di truppa consueto, ciascun reggimento potrà inviare ai detti corsi un sergente o sergente maggiore, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio previa autorizzazione del comando del corpo d'armata e dandone avviso alla scuola entro il 5 febbraio.

Gli zappatori ciclisti i quali dovranno prendere parte al 1° corso, si presenteranno alla scuola centrale di tiro la sera del 1° marzo e vi rimarranno fino al 14 di detto mese.

2. *Corso per ufficiali subalterni delle compagnie ciclisti.* — Dall'8 al 14 marzo.

I comandi di reggimento interessati comunicheranno alla scuola non più tardi del 15 febbraio, il nome dell'ufficiale designato a frequentare il corso. Detti ufficiali si presenteranno al comando della scuola alle ore 10 dell'8 marzo in piccola uniforme.

3. Tutte le altre modalità date con la circolare n. 3 del 1909, restano invariate e saranno interamente applicabili ai corsi del 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **17.** — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale B (irlandesi e puro sangue).** — (Direzione degli affari generali). — 13 gennaio.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B (irlandesi e puro sangue)*, preannunciata con la circolare del 17 dicembre u. s. n. 501, abbia luogo presso la scuola di cavalleria in Pinerolo:

il 24 gennaio corrente alle ore 10 pei cavalli irlandesi;
il 27 » » » 10 » puro sangue.

Gli ufficiali rispettivamente ammessi alla distribuzione degli *irlandesi* e dei *puro sangue* sono quelli indicati nei due seguenti elenchi.

Tanto la distribuzione degli *irlandesi* quanto quella dei *puro sangue* saranno effettuate sotto l'osservanza delle norme contenute nella ricordata circolare e di quelle stabilite nell'*Atto* 179 del 1899, modificate dall'*Atto* 177 del 1901.

I cavalli *irlandesi* potranno esaminarsi presso la scuola nel giorno precedente alla distribuzione e saranno presentati agli ufficiali con le norme prescritte dal n. 22 del citato *Atto* 179 del 1899. I cavalli *puro sangue* saranno colà visibili nei tre giorni precedenti la distribuzione e potranno anche, dietro richiesta al comandante della scuola, essere provati dagli ufficiali che aspirano al loro acquisto.

La concessione dei *puro sangue*, però, avrà luogo senza alcuna garanzia ed in nessun caso ne sarà consentita la restituzione.

Terminata l'una e l'altra distribuzione, gli ufficiali che intendessero concorrere al prelevamento dei cavalli *irlandesi* o *puro sangue* rimasti disponibili potranno rivolgerne domanda al proprio comandante di corpo o capo di servizio.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

ELENCO NOMINATIVO

degli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza di categoria speciale B presso la scuola di cavalleria.

CAVALLI IRLANDESI.

1.	Cap. S. M.	Badoglio cav. Pietro, Ministero guerra.
2.	Col. S. M.	Cavaciocchi cav. Alberto, corpo stato maggiore.
3.	Ten. col. S. M.	Caputo cav. Eugenio, II corpo armata.
4.	Ten. uff. d'ord.	Barattieri di S. Pietro conte Guido, VI id.
5.	Ten. col. S. M.	Ravelli cav. Agostino, divisione militare Alessandria.
6.	Maggiore	Cingia cav. Pietro, id. id. Milano.
7.	Mag. S.M.	Pennella cav. Giuseppe, id. id. Bari.

8. Mag. gen. Campi cav. Enrico, brigata Marche.
9. Id. Signorile cav. Vittorio, id. Abruzzi.
10. Id. Pecori-Giraldi conte Guglielmo, id. Cuneo.
11. Id. Stazza cav. Francesco id. Pistoia.
12. Id. Fiorasi cav. Gaetano, comando genio Pavia.
13. Colonnello Tarnassi cav. Giovanni, ispettorato cavalleria.
14. Capitano Tosti di Valminuta nob. Luigi, id. id.
15. Ten. col. De Zigno cav. Federico, Nizza cavalleria (1°).
16. Capitano Ulrich Emanuele, id. id.
17. Id. Averoldi Cesare, id. id.
18. Id. Salvati Raffaele, Piemonte Reale id. (2°).
19. Id. Malfatti Giovanni, id. id.
20. Id. Pesce Maineri Angelo, id. id.
21. Tenente Carignani di Valloria Edoardo, id. id.
22. Id. Barattieri Massimiliano, id. id.
23. Capitano Campari Carlo, lancieri di Novara (5°).
24. Ten. col. De Raymondi cav. Vittorio, id. di Aosta (6°).
25. Tenente Bacci Enrico, id. id.
26. Capitano Paveri-Fontana marchese Lionello, id. di Montebello (8°).
27. Id. Anti Arturo, id. id.
28. Tenente Sostegni Luigi, id. id.
29. Id. Caccia Mario, id. di Firenze (9°).
30. Id. Veggi di Castelletto Giuseppe, id. id.
31. Capitano Picasso Francesco, id. Vittorio Emanuele II (10°).
32. Tenente Noris Federico, id. id.
33. Id. Garibaldi cav. Alfredo, id id.
34. Id. Rey di Villarey Enrico, id. id.
35. Capitano Pirandello Aristide, cavalleggeri di Foggia (11°).
36. Tenente Gaia Giovanni, id. Alessandria (14°).
37. Ten. colon. Tocci cav. Pasquale, id. di Lodi (15°).
38. Tenente Boccini Pietro, id. di Lucca (16°).
39. Colonnello Bianchi Mina cav. Giovanni, id. di Caserta (17°).
40. Tenente Casana Pier Luigi, id. Guide (19°).
41. Colonnello Coardi di Carpenetto nob. Edoardo, id. di Roma (20°).
42. Maggiore Gatti cav. Annibale, id. id.
43. Capitano D'Oncieu de la Batie Alessio, id. di Catania (22°).
44. Ten. col. Piazza cav. Arturo, id. di Vicenza (24°).
45. Tenente Dolfin Agostino, id. id.
46. Id. Ferro Ugo, id. id.

47. Tenente Massone Riccardo, cavalleggeri di Vicenza (21°).
48. Id. Mangano Gaetano, lancieri di Mantova (25°).
49. Ten. col. comand. Battaglia cav. Federico, lancieri di Vercelli (26°).
50. Tenente Briola Angelo, id. id.
51. Id. Frumento Giuseppe, cavallegg. di Treviso (28).
52. Id. Negroni Carlo, id. di Udine (29°).
53 Ten. di cav. Mezzacapo Vincenzo, scuola di guerra.
54. Id. Murari Sebastiano, id id.
55. Id. Guidi Francesco, id. id.
56. Maggiore Pandolfi cav. Fabio, id. di cavalleria.
57. Tenente Luigi Guido, id. id.
58. Id Solaroli di Briona cav. Paolo, ufficiale d'ordinanza di S. A. il Conte di Torino.

CAVALLI PURO SANGUE.

1. Cap. S. M. Berardi Gustavo, I corpo armata.
2. Capitano Mischi marchese di Costamezzana Giuseppe, lancieri di Montebello (8°).
3. Tenente Cacioppo Giuseppe, cavalleggeri di Foggia (11°).
4. Capitano Filippini Arnaldo, id. di Lodi (15°).
5. Id. Neri Giuseppe, id. id.
6. Cap. A. M. Vassallo di Castiglione nob. Zaverio, id. di Treviso (28°).
7. Tenente Faino Mario, id. id.
8. Id. Faino Roberto, id. id.
9. Magg. gen Pugi cav. Rodolfo, scuola di cavalleria.
10. Ten. col. Chionetti cav. Oreste, id. id.
11. Maggiore Lanfranco cav. Pietro, id. id.
12. Capitano Anselmi Attilio, id. id.
13. Tenente Ubertalli Ruggero, id. id.

N. **18.** — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (puro sangue) ad ufficiali d'artiglieria.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 18 gennaio.

Il Ministero partecipa che gli ufficiali ammessi alla distribuzione di cavalli di puro sangue di agevolezza (categoria speciale *B*) preannunziata nel *giornale militare* con la circo-

lare del 20 ottobre u. s. n. 420, sono quelli indicati nel seguente elenco I.

La distribuzione, sotto l'osservanza delle vigenti norme, avrà luogo in Pisa presso il 7° reggimento artiglieria da campagna la mattina del 29 corrente.

I cavalli saranno visibili nei due giorni precedenti la distribuzione e potranno anche, dietro richiesta al comandante il reggimento, essere provati dagli ufficiali che aspirano al loro acquisto.

La concessione cui al 2° comma del n. 26 dell'*Atto* 179 del 1899 s'intende limitata agli ufficiali che effettivamente siano presenti alla distribuzione.

Gli ufficiali compresi nell'elenco II sono ammessi fin d'ora (secondo l'ordine di precedenza nel quale sono trascritti) sia a concorrere alla distribuzione in sostituzione di coloro che, a tenore del comma 3° del n. 21 del citato *Atto*, decadessero dal diritto al prelevamento, sia all'eventuale assegnazione dei cavalli che fossero per rimanere indistribuiti.

Si fa presente che ad eliminare disparità di trattamento pel trasporto dei cavalli alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune, da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto sia dei predetti cavalli di p. s. i. sia di quelli irlandesi della stessa importazione, che verranno distribuiti nella prima quindicina del venturo marzo.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

ELENCO I.

Tenente	Crivelli Visconti Guido, 12° artiglieria campagna.
»	Pinna Caboni Giuseppe, 13° id. id.
»	Brusati Renzo, 13° id. id.
»	Niutta Edoardo, 24° id id.
»	Varoli Piazza Alberto, 21° id. id.
»	Casalini Angelo, 13° id. id.

ELENCO II.

Colonnello	Morin cav. Carlo, 10° artiglieria campagna.
Tenente	Ferrari Ezio, 24° id. id.
»	Gioni Nicola, 13° id. id,
»	Vannutelli Giuseppe, 13° id. id.

N. **19. — Versamento di bossoli di cartucce per armi mod. 91.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 14 gennaio.

Il Ministero ha notizia che i corpi, nell'inviare ai laboratori pirotecnici di Bologna e Capua i bossoli di cartucce per armi mod. 91, vi frammischiano i caricatori non solo in modo diverso da quanto è prescritto, ma spesso forzati fra loro, tanto da causare in essi deformazioni tali da renderli inservibili.

Pertanto, si richiamano le dipendenti autorità alla stretta osservanza di quanto in proposito stabilisce il paragrafo 192 della « Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi », nonchè l'appendice n. 3 alla detta istruzione, avvertendo che, d'ora in avanti saranno addebitati alle amministrazioni mittenti i danni che verranno riscontrati nei materiali di cui è caso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **20. — Concorso per la nomina di 30 sottotenenti medici in servizio permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 14 gennaio.

È aperto un concorso per titoli per la nomina di 30 sottotenenti medici in servizio permanente, fra i sottotenenti medici di complemento del corpo sanitario militare.

Le norme per il concorso sono indicate dalla circolare n. 26 del *giornale militare* del 1909.

Gli aspiranti dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 30 il giorno 30 aprile corrente anno.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle autorità militari competenti fino a tutto il 20 febbraio e da queste trasmesse al Ministero non più tardi del 1° marzo p. v.

Le domande che non riuniscano le condizioni indicate nella circolare suddetta non saranno trasmesse al Ministero.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **21.** — **Reclutamento di capitani commissari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 14 gennaio.

A seguito della circolare n. 5 del corrente anno, ed in relazione al disposto del § 1 delle norme e dei programmi per il reclutamento dei capitani commissari, il Ministero avverte che il termine per il compimento del minimo d'anzianità nel grado di tenente, richiesto per l'ammissione al corso speciale di commissariato, è protratto al 30 settembre p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **22.** — **Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 14 gennaio.

La commissione di cui all'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888, sulla concessione degli impieghi, in seguito agli esami banditi con la circolare n. 376 del 1909, ha designato idonei al posto di applicato, per merito, nell'amministrazione centrale della guerra, i seguenti ufficiali d'ordine:

Cutini Vincenzo.
De Santis Alessandro.
Fiorio Giuseppe.
Bruno Gabriele.
Villani Giuseppe.
Vaudano Gio. Battista.
Dietrich Alberto.
Cerchiari Giuseppe.
Salvatori Francesco.
Mazzoleni Carlo.
Tessoni Odoardo.
Guidotti Carlo.
D'Arrigo Letterio.
Vernaglione Saverio.
Parisi Vincenzo.
D'Amato Giacomo.
Pasquarelli Silvio.
Fiorio Carlo.
Cefaratti Cesare.
Grifone Luigi.
Bagni Ernesto.
Episcopo Eduardo.
Pesce Giuseppe.
Minola Luigi.
Magni Rodolfo.
di Leo Pasquale.
Rota Francesco.
Pozzi Probo.
Califano Luigi.
Faenzi Gaetano.
Celiberti Marco.
Scotti Ildegardo.
Rivabene Ettore.
Jorio Livio.

Buschi Ettore.
Pouget Carlo.
Diazzi Carlo.
Teramo Alfredo.
Medea Cesare.
Cinti Alfredo.
Forina Michele.
Cacia Letterio.
Donato Giuseppe.
Rivola Domenico.
Pautier Giacinto.
Lanza Giovanni.
Elisei marchese Giovanni.
Bettiolo Lorenzo.
Spagnesi Luigi.
Magrini Augusto.
Papa Giulio.
Lattuca Luigi.
Memma Alfredo.
Vinci Filippo.
Polidori Umberto.
Delfino Giuseppe.
Guglieri Antonio.
Russo Arturo.
Tedoldi Alessandro.
Torti Antenore.
Garofoli Alessio.
Spinelli Giuseppe.
Fiore Pasquale.
Grange Achille.
Racchetti Clemente.
Cardoni Alfredo.
Robertazzi Alfonso.
Spagna Alfonzo.
Mazza Antonino.
Delicato Vincenzo.
Cardellino Carlo.
Marconi Enrico.
Casorzo Carlo.
Aletto Domenico.
Fantuzzi Giacomo.
Salvatori Luigi.
Viarengo Pietro.
Brunetti Luciano.
Clivio Ubertino.
Fatarella Guido.
Dallegro Giovanni.
Lodovighetti Luigi.
Pieri Alfredo.
Bellino Arcangelo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.45

(9415) Roma, 1940 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1910 — 22 gennaio

GENNAIO 17. — N. 23. - Revisione delle dimostrazioni mod. 399 . . . . . *Pag.* 91
» 17. » 24. - Varianti al caricamento della carretta alpina . . . . » 92
» 20. — » 25. - Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Istruzione sul cannone da 75 mod. 906. » 92
» 26. — » 26. - Uniforme degli ufficiali addetti ai depositi allevamento cavalli . . . . . » 93
» 20 — » 27. - Risultato del concorso a disegnatore di 3ª classe . . . » 93
» 20. — » 28. - Scuola piloti di dirigibili . . . . . » 94

CIRCOLARE N. **23**. — **Revisione delle dimostrazioni mod. 399**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 17 gennaio.

Il Ministero ha determinato di affidare ai comandi di corpo d'armata la revisione delle dimostrazioni mod. 399, riflettenti la situazione dei materiali d'armamento, carreggio, bardature e bufetterie, che, i corpi vari ed istituti, debbono, a senso del paragrafo 408 del regolamento d'amministrazione, redigere al termine di ogni semestre.

A modificazione, pertanto, del citato paragrafo, i corpi ed istituti predetti, trasmetteranno, fin d'ora, tali dimostrazioni ai rispettivi comandanti di corpo d'armata, i quali, sulla scorta dei documenti di mobilitazione, riscontrata l'esattezza dei dati in esse contenuti, le invieranno al Ministero, che provvederà

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 292 del 1909, pag. 923. — All'ultimo capoverso del n. 1 *sostituire:*

« Le considerazioni militari dovranno essere esposte quale diretta conseguenza delle caratteristiche geografiche e di quella sistemazione difensiva del territorio che può essere a conoscenza del concorrente. Di questa conoscenza anzi il concorrente dovrà dare notizia sommaria al principio del suo lavoro senza preoccuparsi se la medesima risponda più o meno alla realtà presente o prossima, perchè tale rispondenza non avrà alcun peso nel giudizio della commissione esaminatrice. L'apprezzamento militare complessivo dovrà assumere come base una particolare situazione di guerra; inoltre un sommario delle principali operazioni militari svoltesi nella regione descritta potrà essere utile complemento a questa parte, per corroborarla con la prova dei fatti ».

ad appianare le differenze eventualmente esistenti nelle dotazioni.

Le dimostrazioni mod. 399, relative al semestre testè decorso, già pervenute al Ministero, verranno ora rimesse ai competenti comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **24.** — **Varianti al caricamento della carretta alpina.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). 17 gennaio.

È stata pubblicata la 1ª serie di varianti al fascicolo dei caricamenti sopradetto.

I comandi, corpi ed uffici interessati, richiederanno al reclusorio militare di Gaeta il numero di fascicoletti loro necessari.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **25.** — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Istruzione sul cannone da 75 mod. 906.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 20 gennaio.

Si è pubblicato come bozze di stampa il sopra specificato regolamento, che sostituisce ed abroga le istruzioni provvisorie litografate trattanti lo stesso argomento, pubblicate e distribuite per cura dell'ispettorato d'artiglieria da campagna.

Esso sarà distribuito alle sottosegnate autorità, nel numero di copie per ciascuna indicato.

L'ispettorato d'artiglieria da campagna impartirà ai dipendenti reggimenti le norme che riterrà opportune per l'applicazione, in via di esperimento, di tale nuovo regolamento e a prova ultimata riferirà al Ministero pel tramite dell'ispettorato generale per l'adozione definitiva.

Comando del corpo di stato maggiore . . . copie N. 17
Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione militare — Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza — Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — Comandi di artiglieria da campagna — Comandi di artiglieria da costa e da fortezza (compreso l'ufficio di Verona) — Direzione supe-

riore delle esperienze d'artiglieria — Scuola centrale di tiro di fanteria — Sezione per le esperienze di Ciriè — Stabilimenti d'artiglieria, copie N. 1
Ispettorato generale d'artiglieria — Ispettorato d'artiglieria da campagna — Scuola militare — Scuola di guerra — Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna — Gruppo delle compagnie operai d'artiglieria — Direzioni d'artiglieria . . . . » 2
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Comando in 2° dell'accademia militare . . . . . » 3
Reggimenti d'artiglieria da costa — Reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . . » 5
2° reggimento d'artiglieria da montagna . . . . » 13
1° » » » . . . . » 18
Reggimento » a cavallo . . . . . » 20
Reggimenti » da campagna . . . . » 24

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,70.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **26**. — **Uniforme degli ufficiali addetti ai depositi di allevamento cavalli**. — (Gabinetto militare) — 20 gennaio.

Il Ministero autorizza gli ufficiali di cavalleria addetti ai depositi di allevamento cavalli a vestire l'uniforme del reggimento al quale hanno per ultimo appartenuto, continuando però a portare la croce di Savoia (in argento su campo nero) sul fregio del copricapo, invece del numero del reggimento. Si riserva di apportare le conseguenti varianti alla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **27**. — **Risultato del concorso a disegnatore di 3ª classe**. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 20 gennaio.

Candidati risultati idonei entro il numero dei posti messi a concorso coi decreti ministeriali 14 luglio 1909 e 7 ottobre 1909.

1. Ambrosini Alfonso.
2. Petri Achille.
3. Prinetti Costantino.
4. Perinciolo Guido.
5. Ranaldi Antonio.
6. Carassia Marco.
7. Carsana Edgardo.
8. Ferioli Giuseppe.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **28**. — **Scuola piloti di dirigibili**. — (Gabinetto militare). — 20 gennaio.

Il 15 febbraio p. v. avrà inizio a Roma, presso la brigata specialisti del genio, un corso aeronautico a cui potranno prendere parte i tenenti di artiglieria e del genio che ne facciano domanda.

Le domande dovranno pervenire al Ministero, per via gerarchica, non più tardi del 30 corrente.

I concorrenti dovranno:

a) dare affidamento, per la loro cultura superiore scientifica e tecnica, di potere frequentare il corso con successo;

b) subire una visita medica collegiale che dia un esatto giudizio sulle condizioni fisiche dei concorrenti, tenendo presente che principalmente si richiede: ottima vista, ottimo udito, ottimi organi respiratori, ottime condizioni del sistema nervoso e dei centri cardiaci.

Il corso sarà in parte teorico e in parte pratico.

La parte teorica (15 febbraio - 30 aprile) si svolgerà presso la brigata specialisti a Roma.

Durante questo primo periodo gli allievi dovranno altresì eseguire un corso pratico di condotta di aerostati sferici in ascensione libera, e partecipare in qualità di aiutanti operai alle costruzioni di dirigibili in corso nelle officine, specialmente in ciò che ha tratto al montaggio e collaudo dei motori e gruppi propulsori, ed alla confezione degli involucri.

Durante il periodo pratico (1° maggio - 30 novembre) gli allievi risiederanno presso il cantiere di Vigna di Valle, ove riceveranno le lezioni di allestimento e di pilotaggio dei dirigibili.

Sia durante il corso teorico a Roma che durante quello pratico di Vigna di Valle, agli allievi non sarà concesso alcun periodo di licenza, a meno di motivi gravi ed impellenti.

Il corso potrà essere completato da un periodo di imbarco su di una nave a vela della regia marina per prendere pratica alle manovre col vento e per l'indispensabile allenamento alla resistenza fisica.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0.10**.

(9443) Roma, 1940 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1910 — 29 gennaio

GENNAIO 25. — N. 29. - Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea. . . . . Pag. 95
» 25. — » 30. - Istruzioni sul cavallo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. – Volume I . . . . . » 144
» 2.. » 31. - Muli da carica . . . . . » 145
» 26. » 32 - Varianti all'appendice I (riservata) alla istruzione sul servizio delle batterie da costa . . . . . » 145
» 26 — » 33. - Concorso a sei posti di capomusica nel R. esercito . . » 145
» 27. » 34. - Soppressione di corsi allievi sergenti. . . . . » 148

CIRCOLARE N. 29*. — **Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Gabinetto militare). 25 gennaio.

Visto il R. decreto 22 settembre, 1905 n. 507, relativo all'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea, questo Ministero, presi i necessari accordi con quello degli affari esteri, determina che, per l'ammissione degli ufficiali e degli individui di truppa nel R. corpo di truppe coloniali e per gli altri atti da compiersi dallo stesso R. corpo nei rapporti colle varie amministrazioni dell'esercito, siano osservate le istruzioni seguenti, in sostituzione di quelle precedenti che s'intendono abrogate:

CAPO I. - **Disposizioni per gli ufficiali.**

Art. 1. — *Procedimenti per l'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.*

§ 1. Gli ufficiali pel R. corpo di truppe coloniali sono destinati dal Ministero, su proposta del comandante del R. corpo stesso (approvata dal Governatore della colonia), fra quelli che ne abbiano fatta volontaria domanda.

Possono però anche esservi destinati d'autorità.

Gli ufficiali, oltre a soddisfare alle condizioni indicate nell'art. 45 dell'ordinamento amministrativo, dovranno, specialmente per condotta e per carattere, dare sicuro affidamento di prestare un ottimo servizio nella colonia.

Sarà data la preferenza ai celibi e ai vedovi senza prole.

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 22, pag. 90. — *Invece di:* Donato Giuseppe, *leggasi:* Bonato Giuseppe.

Gli ufficiali ammogliati dovranno dichiarare di lasciare la loro famiglia in Italia durante tutta la loro permanenza in colonia.

§ 2. Gli ufficiali dei battaglioni di fanteria indigena e della batteria da montagna indigena saranno preferibilmente tratti da quelli delle compagnie cacciatori e della compagnia cannonieri, o da ufficiali del R. corpo di truppe coloniali; ma ve ne potranno pure essere destinati direttamente dai corpi in Italia.

Gli ufficiali per lo squadrone indigeno sono tratti esclusivamente dagli ufficiali dell'arma di cavalleria.

§ 3. Nelle domande degli ufficiali per la destinazione al R. corpo di truppe coloniali, domande che saranno fatte nei modi stabiliti dall'*istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*, la speciale attitudine fisica al servizio in Africa dovrà risultare: *per gli ufficiali superiori*, da dichiarazione da apporsi sulle domande stesse dai comandanti di corpo o capi di servizio e dalle autorità militari superiori, pel cui tramite le domande sono inoltrate; *per gli ufficiali inferiori*, da apposite dichiarazioni mediche da annettersi alle domande.

§ 4. Gli ufficiali inferiori saranno sottoposti alla visita medica presso la sede del corpo cui appartengono.

Gli ufficiali ascritti a corpi od uffici non aventi un servizio sanitario proprio saranno visitati, dietro richiesta del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, presso il distretto del luogo, o, se non v'è distretto, presso il corpo di truppa più vicino.

Qualora la dichiarazione scritta rilasciata dal medico che ha eseguita la visita affermasse non essere l'ufficiale atto fisicamente al servizio speciale d'Africa, l'ufficiale stesso potrà chiedere una seconda visita medica, la quale sarà passata presso l'ospedale militare, principale o succursale, più vicino.

§ 5. Nella visita gli ufficiali medici si accerteranno che l'aspirante presenti tutta intiera l'attitudine fisica richiesta dai vigenti regolamenti per i militari in servizio attivo.

Porranno particolare attenzione nell'esame della funzione visiva e, per quanto riguarda gli ufficiali che prestano servizio a piedi, cureranno che non passi inosservato alcun difetto degli arti inferiori che possa menomare l'attitudine e la resistenza alla marcia.

§ 6. È altresì di primaria importanza che gli ufficiali medici, nell'esaminare gli organi toracici e addominali, si accertino che non vi sia il minimo indizio di disturbi circolatori o di malattie, anche pregresse, dei visceri addominali; come affezioni

del fegato, dilatazione o catarro dello stomaco, degl'intestini, ecc. Così pure nell'esaminare il sistema nervoso si accerteranno che gli aspiranti non presentino disturbi riferibili a malattie in atto o pregresse.

Si dovrà inoltre tener conto dell'età e del grado dei singoli ufficiali, allo scopo di poterne valutare la resistenza alle fatiche inerenti al loro rispettivo servizio.

Nella dichiarazione scritta che dovrà rilasciare, l'ufficiale medico farà menzione del risultato della visita passata specialmente su quanto riguarda le condizioni sulle quali, come sopra si è detto, deve rivolgere in modo più rigoroso la sua attenzione e concluderà con un esplicito giudizio sull'attitudine, dell'ufficiale a prestar servizio nel R. corpo di truppe coloniali.

Art. 2. — *Invio e trasferimento al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.*

§ 7. Gli ufficiali destinati al R. corpo di truppe coloniali, salvo ordine in contrario, saranno diretti a Napoli, ove giunti, dovranno presentarsi al deposito della colonia.

Quelli che dovessero prendere imbarco in altro porto, si presenteranno al comando del distretto militare del luogo, in difetto, al comando del presidio.

La partenza dal corpo sarà regolata in modo che gli ufficiali giungano possibilmente al luogo d'imbarco il giorno precedente quello della partenza del piroscafo.

§ 8. Gli ufficiali in partenza per l'Africa dovranno essere provvisti degli oggetti di divisa speciale stabiliti pel R. corpo di truppe coloniali, e portare inoltre il mantello o la mantellina di panno.

Muovendo dalle rispettive sedi per recarsi al luogo d'imbarco, potranno indossare la tenuta di marcia prescritta pel R. corpo di truppe coloniali, ma col berretto.

§ 9. All'infuori degli oggetti indicati nel precedente paragrafo, gli ufficiali non sono obbligati ad aver in Africa altri oggetti della divisa militare.

È però loro lasciata piena facoltà di portare, oltre gli oggetti obbligatori, quelli che reputassero più convenienti; per conseguenza sono autorizzati al trasporto in Africa di casse o valigie someggiabili, oltre al numero di cassette regolamentari che competono a ciascuno in base alle vigenti prescrizioni.

Siccome poi nei presidi d'Africa la biancheria da letto per gli ufficiali non viene fornita dall'amministrazione, così i partenti avvertiranno di provvedersene in Italia e portarsela insieme all'altra roba.

§ 10. Gli ufficiali partenti per l'Africa devono restituire o cedere i loro quadrupedi seguendo le norme stabilite dall'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza.

§. 11. Il trasferimento degli ufficiali al R. corpo di truppe coloniali avrà luogo dal giorno dell'imbarco a Napoli od in qualunque altro porto.

Essi verranno quindi provveduti, per cura dei corpi, dello stipendio e di ogni altro assegno a carico del bilancio dell'amministrazione della guerra sino a tutto il giorno precedente l'imbarco.

Qualora gli ufficiali ne facciano domanda, i corpi potranno corrisponder loro anche l'indennità di equipaggiamento stabilita dall'art. 88 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea e gli assegni di viaggio per recarsi dal luogo di residenza a Napoli, o in quell'altro porto ove intendono imbarcarsi.

Tanto l'indennità di equipaggiamento quanto gli assegni di viaggio saranno poi rimborsati ai corpi dal consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, al quale dovranno essere trasmesse le ricevute quietanzate degli ufficiali ed i certificati di viaggio regolarmente compilati.

Gli ufficiali che prendono imbarco in un porto diverso di quello di Napoli potranno chiedere ai corpi anche l'anticipazione dell'importo del viaggio per mare fino a Massaua.

Di tale anticipazione, i corpi domanderanno rimborso al consiglio predetto trasmettendogli le ricevute rilasciate dagli ufficiali.

La determinazione del trasferimento sarà così concepita: « *Trasferito nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea* », aggiungere « d'autorità o a sua domanda ».

Art. 3. — *Rimpatrio e trasferimento ai vari corpi.*

§ 12. Gli ufficiali, che rientrano in Italia per cessazione dal servizio nella colonia, faranno passaggio ai corpi cui verranno destinati, dopo trenta giorni dallo sbarco (non compreso nei trenta il giorno dello sbarco stesso), a senso di quanto prescrive l'articolo 83 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea soddisfatti di ogni loro avere, a tutto il giorno precedente l'imbarco, dalla cassa del riparto cui appartengono, e dal giorno dell'imbarco fino a tutto il 30° giorno successivo a

quello dello sbarco, dalla cassa del deposito della colonia. Si presenteranno poi al corpo dopo trascorso (in più dei trenta giorni ora detti) il periodo di tempo concesso agli ufficiali nei trasferimenti di corpo o nei cambî di destinazione che avvengono in Italia.

Gli ufficiali che siano trasferiti mentre trovansi in licenza in Italia, saranno transitati ai nuovi corpi dopo trascorsi trenta giorni dal giorno in cui la licenza scade (art. 68 e 99 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea). Si presenteranno al corpo a cui furono assegnati quando sia trascorso il periodo sopra citato concesso nei trasferimenti o cambi in Italia.

Gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali i quali, mentre si trovano in licenza, vengono promossi e trasferiti ad altro corpo in Italia sotto una data anteriore alla scadenza della licenza stessa, vanno presi in forza, dai corpi cui furono assegnati, dal giorno in cui ha effetto *il trasferimento* (§ 746 del regolamento d'amministrazione); e dalla stessa data vanno tolti dalla forza del R. corpo di truppe coloniali cessando contemporaneamente di percepire gli assegni a carico della colonia, e ricevendo invece quelli del nuovo grado in Italia, dal corpo cui sono destinati. Si presenteranno poi al nuovo corpo dopo ultimata la licenza, trascorsi i 30 giorni di dilazione di cui all'art. 83 dell'ordinamento amministrativo e il periodo di tempo di cui nei precedenti capoversi.

§ 13. Gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali i quali mentre sono presenti in colonia vengono promossi ed assegnati ad un corpo in Italia, debbono essere presi in forza dai corpi ai quali sono stati trasferiti, dal giorno in cui la nomina ha effetto (§ 746 del regolamento di amministrazione), e dalla stessa data vanno tolti dalla forza del R. corpo di truppe coloniali, cessando contemporaneamente di percepire gli assegni a carico della colonia, e ricevendo invece, dal corpo cui sono destinati, gli assegni del nuovo grado in Italia.

Per gli ufficiali però che si trovino ancora in colonia, dopo la data del trasferimento al nuovo corpo in Italia, l'indennità coloniale sarà pagata a carico del bilancio della colonia, il quale dovrà ugualmente sopportare le spese di viaggio per il rimpatrio.

Prima di presentarsi al nuovo corpo, gli ufficiali di cui trattasi godranno di una speciale licenza di giorni 30 a cominciare dal giorno successivo a quello dello sbarco in Italia, oltre a quel periodo di tempo concesso agli ufficiali nei trasferimenti di corpo o nei cambi di destinazioni che avvengono in Italia.

§ 14. Gli atti per l'accertamento delle ferite, lesioni, od infermità incontrate per cause di servizio dagli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali, e quando sia il caso, la relativa inscrizione a matricola saranno compiuti dal deposito della colonia, osservate le norme stabilite dal titolo II del regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603 riportato nel fascicolo « Pensioni » della raccolta.

Quando il carteggio per gli atti di cui nel precedente capoverso venga compiuto dopo che un ufficiale sia già stato perduto di forza dal R. corpo di truppe coloniali, il deposito della colonia trasmetterà una copia del verbale e dei documenti che servirono di base al verbale stesso, all'amministrazione cui l'ufficiale sarà stato trasferito, affinchè questa possa provvedere per la relativa iscrizione a matricola e per le conseguenti partecipazioni prescritte dal regolamento relativo.

Gli atti preliminari per il collocamento in riforma e a riposo saranno promossi dal detto deposito in conformità del citato regolamento per gli ufficiali tuttora in forza al R. corpo di truppe coloniali; mentre, per gli altri, tali incumbenti saranno promossi dai corpi a cui gli ufficiali furono trasferiti. Quelli invece riguardanti il collocamento in aspettativa si faranno colle norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1889, n. 6568, riportato nel fascicolo « Stato degli ufficiali » della raccolta.

Art. 4. — *Disposizioni varie.*

§ 15. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli per gli ufficiali ammessi nel R. corpo di truppe coloniali, sono pure applicabili a quelli che vengono destinati in colonia per disimpegnarvi cariche civili.

Sono inoltre applicabili, in massima, agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra destinati a quei presidi, avvertendo che pei viaggi dall'ordinaria residenza al luogo d'imbarco, e, al ritorno in Italia, dal luogo di sbarco alla nuova residenza, spettano loro le indennità di trasferta e di trasporto col bagaglio di primo grado come per gli ufficiali e non l'indennità di tramutamento stabilita dal R. decreto 1° novembre 1876 riportato nel fascicolo « Amministrazione e contabilità ecc. » della raccolta.

§ 16. Per le destinazioni e i trasferimenti di detti ufficiali ed impiegati saranno osservate le disposizioni del precedente § 11.

Le stesse norme saranno poi osservate pel loro ritrasferimento ai vari corpi, i quali dovranno prenderli in forza dal giorno successivo a quello della partenza da Napoli o, se temporaneamente si trovassero altrove, dal primo giorno della quindicina successiva alla data della determinazione del trasferimento.

§ 17. Gli ufficiali mandati in Africa solo per una missione temporanea, continueranno ad essere tenuti in forza dai corpi rispettivi.

Essi avranno diritto, oltre allo stipendio ed agli altri assegni ordinari, all'indennità di trasferta di 1ª categoria per tutta la durata della missione ed al rimborso delle spese di trasporto per l'andata ed il ritorno, non spettando loro l'indennità di equipaggiamento.

L'indennità di trasferta è concessa anche durante le traversate di mare, in considerazione delle maggiori spese da sostenersi dagli ufficiali per la provvista degli oggetti di divisa speciale che loro occorreranno in Africa.

All'atto della partenza dall'Italia i corpi potranno corrispondere loro, a senso del precedente § 11, gli assegni di viaggio che verranno poscia rimborsati dal consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali.

§ 18. In Africa gli averi degli ufficiali in missione saranno liquidati e pagati, in massima, a quindicine posticipate per cura dell'amministrazione del R. corpo.

§ 19. Gli ufficiali inviati in missione nella colonia Eritrea dal Ministero degli affari esteri riceveranno lo stipendio e gli altri assegni di missione dal governo coloniale, dal giorno successivo alla partenza dalla rispettiva sede in Italia, sino al giorno in cui rientrano ai loro corpi per missione ultimata.

Gli ufficiali invece inviati in missione dal Ministero della guerra, durante la loro permanenza in Africa riceveranno gli assegni dall'ufficio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, il quale ne domanderà poi rimborso ai corpi interessati.

Nel primo caso gli ufficiali in missione saranno dai corpi dimostrati nella forza senza assegno.

Capo II. — Disposizioni per i militari di truppa italiani.

Art. 5. — *Reclutamento.*

§ 20. Al reclutamento dei militari di truppa italiana, per il R. corpo di truppe coloniali si provvede:

a) con militari in servizio sotto le armi scelti preferibilmente fra quelli che ne facciano domanda;

b) con ammissioni volontarie fra i militari di 1ª categoria in congedo illimitato che abbiano già compiuta la ferma;

c) con le reclute residenti nell'Eritrea o in regioni più pressime a tale colonia che non all'Italia, le quali facciano domanda di essere incorporate nelle truppe coloniali;

d) con giovani residenti come sopra che, non avendo ancora concorso alla leva, chiedano di assumere l'arruolamento volontario giusta l'art. 111 della legge sul reclutamento;

e) eccezionalmente con militari in servizio sotto le armi esercitanti mestieri che sono necessari alle esigenze del servizio militare (armaiuoli, maniscalchi, sellai, telegrafisti, patentati in farmacia ecc.) destinati in colonia d'autorità dal comando del X corpo d'armata per delegazione del Ministero della guerra ogni qualvolta non si possa sopperire alle dette necessità con individui della colonia, immigrati o indigeni.

§ 21. I militari destinati in colonia d'autorità dai corpi e riparti del R. esercito, debbono essere scelti fra coloro che abbiano costituzione fisica robusta e che debbano ancora passare almeno 18 mesi sotto le armi, considerando come termine di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compiono la ferma, non già il tempo in cui avviene normalmente l'invio in congedo della classe anziana (15 settembre).

Quelli reclutati fra i militari in congedo illimitato debbono:

aver servito sotto le armi un periodo di tempo non minore di dodici mesi;

essere stati congedati da non più di quattro anni;

aver ottenuta la dichiarazione di buona condotta;

essere celibi ed idonei per costituzione fisica, a prestar servizio nell'arma o nel corpo cui sono destinati; e qualora abbiano già prestato servizio nel R. corpo di truppe coloniali, non abbiano però dovuto cessarne per rescissione della ferma in seguito a rimpatrio definitivo, per motivi di salute o di disciplina.

§ 22. Dei militari sotto le armi, possono fare domanda di ammissione nel R. corpo di truppe coloniali quelli appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria, genio, alle legioni carabinieri reali, al gruppo delle compagnie operai d'artiglieria, ed a quelle di sanità, di sussistenza, esclusi in tutti i casi gli appartenenti ai corsi allievi sergenti od allievi ufficiali.

I militari dei reggimenti di cavalleria potranno fare domanda di ammissione nel R. corpo di truppe coloniali limitatamente ai gradi ed agli impieghi indicati nelle tabelle organiche n. 5 e 9.

I militari in congedo a qualunque arma appartengano, possono fare la domanda di ammissione.

§ 23. Le ammissioni nel R. corpo di truppe coloniali sono permanentemente aperte: *per i militari sotto le armi,* presso i corpi cui appartengono; *per quelli in congedo,* presso tutti i distretti militari, tranne pei carabinieri reali il cui arruolamento sarà fatto presso le legioni.

Le domande di ammissione dovranno pertanto essere presentate: dai militari sotto le armi, al comandante del proprio corpo; da quelli in congedo, al comandante del distretto (o della legione territoriale se si tratta di carabinieri), nella cui circoscrizione hanno residenza.

I militari in congedo residenti nella colonia o in regioni prossime possono essere direttamente arruolati dal comando del R. corpo di truppe coloniali in Asmara. L'ammissione ha luogo innanzi al consiglio d'amministrazione di detto R. corpo.

Le reclute residenti nella colonia o in regioni prossime le quali intendano di soddisfare in Africa gli obblighi coscrizionali, debbono presentarne in tempo utile domanda al comando del R. corpo di truppe coloniali, il quale avrà poi cura di avvertirne in tempo i distretti interessati affinchè dette reclute non incorrano nella diserzione, indicando il riparto in cui le stesse saranno state incorporate secondo la loro attitudine fisica e gli speciali requisiti professionali.

Le reclute residenti in colonia che intendono invece di soddisfare gli obblighi di leva in Italia, dovranno rimpatriare in tempo per presentarsi alle armi nei giorni stabiliti dalla relativa circolare di chiamata.

Per il viaggio di rimpatrio e per quello di ritorno in colonia avranno diritto al trasporto a tariffa militare ovvero al trasporto gratuito, se indigenti, secondo quanto è disposto dal fascicolo « Trasporti » della raccolta.

Gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che risiedano nella colonia o in regioni prossime, possono ammettersi senza limite di numero e restano aperti durante tutto l'anno.

Le relative domande, con i prescritti documenti, vengono presentate al comando del R. corpo di truppe coloniali, il quale provvede presso il consiglio d'amministrazione perchè l'aspirante sia ammesso a compiere le pratiche per l'arruolamento con le norme stabilite dal regolamento sul reclutamento.

Effettuato l'arruolamento, il comandante del R. corpo ne informa il distretto di leva cui il volontario appartiene, comu-

nicandogli in pari tempo i documenti a senso del § 70 del regolamento per le matricole.

§ 24. Nelle ammissioni dei militari sotto le armi dovrà essere data la preferenza a quelli appartenenti alla classe menoanziana ed ai semplici soldati, per non precludere totalmente le promozioni ai militari del R. corpo di truppe coloniali.

Prima di ammettere militari in congedo, i comandanti dei distretti e delle legioni carabinieri dovranno informarsi dal comandante del deposito della colonia in Napoli se presso il R. corpo di truppe coloniali esistano le vacanze relative, trasmettendogli ad un tempo, copia del *Foglio matricolare* mod. 59 e, pei sottufficiali, anche del *Foglio caratteristico* mod. 961, dopo di aver edotti questi ultimi delle prescrizioni contenute nell'ultimo capoverso del § 63.

I caporali maggiori ed i caporali, qualora non esistano vacanze di tali gradi, possono essere arruolati come semplici soldati qualora siano disposti a rinunciare al proprio grado.

§ 25. Qualora le domande di ammissione nel R. corpo di truppe coloniali, sia per parte di militari sotto le armi, sia per parte di militari in congedo illimitato, non fossero sufficienti per coprire le vacanze, il comando del X corpo d'armata, per delegazione del Ministero della guerra, supplirà alle deficienze mediante destinazioni di autorità da ripartirsi fra i vari corpi dell'esercito, anche stanziati in altri corpi d'armata prendendo, beninteso, i necessari accordi con i comandi di corpo d'armata interessati.

§ 26. Tanto i militari sotto le armi, quanto quelli in congedo, saranno ammessi nel R. corpo di truppe coloniali nelle specialità corrispondenti all'arma od al corpo nel quale prestano o prestarono servizio, avvertendo che i bersaglieri e gli alpini concorreranno all'ammissione nelle compagnie cacciatori insieme colla fanteria di linea.

Anche gli alpini e i granatieri provenienti dal congedo concorreranno all'ammissione nelle dette compagnie cacciatori.

I militari in congedo provenienti dalla cavalleria potranno essere ammessi soltanto nei servizi del treno.

Però agli uffici del R. corpo di truppe coloniali potranno essere assegnati per le funzioni di scritturale, militari di qualsiasi arma e corpo, di grado o categoria corrispondenti alle relative tabelle organiche.

I militari in congedo i quali già abbiano servito nel R. corpo di truppe coloniali e rimpatriarono, ma non per motivi di salute o di disciplina, dopo un solo anno di permanenza nelle

truppe stesse, non potranno esservi riammessi se non dopo passato un anno almeno dal loro rimpatrio.

§ 27. Le condizioni cui deve soddisfare chi desidera essere ammesso nel R. corpo di truppe coloniali o chi debba esservi destinato di autorità, sono:

a) essere celibe;

b) aver tenuta buona condotta;

c) avere l'attitudine fisica per l'arma nella quale deve effettuarsi l'ammissione, secondo le norme speciali di cui è cenno nel § seguente;

d) non avere oltrepassato i 30 anni d'età se caporali o soldati, ed i 34 anni se sottufficiali, tranne i carabinieri, i maniscalchi e gli armaiuoli, pei quali non vi sono limiti di età.

Quanto alla condotta, vista l'impossibilità di escludere assolutamente tutti coloro che riportarono, anche per causa lieve, qualche punizione disciplinare o condanna, è necessario che le autorità militari interessate pongano, entro i termini suggeriti da un opportuno apprezzamento della natura delle mancanze o dei reati commessi, la maggiore diligenza nelle ammissioni, escludendo ad ogni modo coloro che riportarono condanne per reati contro la proprietà, di cui nel titolo X del codice penale comune, ed i sottufficiali non classificati *ottimi* o *buoni*.

§ 28. L'idoneità fisica dei militari aspiranti all'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali, o da destinarsi di autorità, dovrà essere accertata dai consigli d'amministrazione dei corpi e dei distretti che debbono procedere all'ammissione, e nella visita medica, gli ufficiali medici si atterranno alle prescrizioni del precedente § 6.

I militari che aspirano all'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali per servizi speciali, come operai ecc., o che a tale scopo debbono esservi destinati d'autorità, non potranno esservi trasferiti se, oltre al possedere gli altri requisiti voluti, non abbiano data sicura prova della loro abilità tecnica o professionale, superando un esperimento pratico nella loro specialità presso uno stabilimento militare.

§ 29. Per la visita dei militari in congedo illimitato, i consigli d'amministrazione dei distretti e delle legioni dei carabinieri reali si accerteranno scrupolosamente dell'identità personale degli individui che si presentano, confrontandone i connotati risultanti dal foglio di congedo illimitato e la firma da essi apposta, nella maggior parte dei casi sul foglio stesso.

In caso di dubbi dovranno esigere apposito certificato di identità personale del sindaco del comune ove il militare risiede.

§ 30. Alle domande dei militari in congedo, redatte in carta da bollo da L. 0.50, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di stato libero;

b) foglio di congedo illimitato;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il militare ha domicilio (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento) vidimata dal prefetto o sotto prefetto;

d) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il militare.

Alle domande presentate dai militari sotto le armi non occorre sia unito alcun documento, ma basta che i militari stessi siano riconosciuti in possesso delle condizioni stabilite dai consigli d'amministrazione dei corpi e che firmino il relativo *Atto d'ammissione* (allegato n. 1).

Prima di recarsi ai distretti o alle legioni, i militari aspiranti all'ammissione possono inviare direttamente al comandante del distretto o della legione la domanda con i documenti, restando in attesa di conoscere se debbono presentarsi per la visita sanitaria.

§ 31. Il consiglio d'amministrazione del distretto militare o della legione territoriale dei carabinieri reali al quale è presentata la domanda di ammissione da un militare in congedo illimitato, accertatosi, nel modo indicato dal precedente § 24, che presso il R. corpo di truppe coloniali vi siano le relative vacanze e riconosciuto che il militare medesimo si trovi nelle volute condizioni, procede alla visita medica con le norme speciali di cui al precedente § 28, e qualora nella medesima l'aspirante sia giudicato fisicamente idoneo al servizio del R. corpo di truppe coloniali e riunisca tutti gli altri requisiti, procede alla sua ammissione, facendogli firmare l'*Atto d'ammissione* (allegato n. 1).

Gli aspiranti dipendenti da un distretto di 2ª classe debbono essere avviati, muniti dei mezzi di viaggio a tariffa ordinaria, al distretto di 1ª classe od al corpo più prossimo avente consiglio d'amministrazione, acciò tale consiglio possa procedere all'ammissione per conto del distretto di 2ª classe.

Il militare, che sarà stato ammesso nel R. corpo di truppe coloniali verrà subito avviato alla sede del deposito della colonia in Napoli (§ 56).

§ 32. Nel far luogo alle ammissioni, i consigli d'amministrazione avvertiranno gli interessati delle condizioni di ferma sta-

bilite dell'art. 47 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea, le quali sono riportate al § 41 della presente circolare.

§ 33. Le domande d'ammissione dei militari sotto le armi i quali posseggano le volute condizioni di condotta e d'idoneità fisica debbono essere tutte quante prese in nota.

I militari che siano stati riconosciuti idonei pel servizio nel R. corpo di truppe coloniali, e quindi compresi nell'elenco di cui al successivo § 34, non possono recedere dalla fatta domanda, se non sia trascorso un anno dalla data della domanda stessa, salvo che abbiano perduto l'idoneità fisica voluta, o chiedano di essere prosciolti dall'impegno assunto per altre speciali e giustificate ragioni. Queste saranno notificate al deposito della colonia in Napoli il quale ne riferirà al comando del X corpo d'armata per le sue determinazioni.

I comandanti dei corpi avranno pertanto cura di avvertire di quanto sopra i militari che inoltrano la domanda di ammissione, prima di comprenderli nel preaccennato elenco.

Man mano poi si compie l'anno di cui sopra, i militari saranno interpellati se intendano di continuare ad aspirare all'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali; in caso affermativo, s'intenderanno vincolati per un altro anno e così di seguito, salvo sempre la rescissione dall'impegno per le cause avanti accennate.

§ 34. I corpi che abbiano ricevuto domande di militari sotto le armi per essere ammessi nel R. corpo di truppe coloniali, dopo aver riconosciuto in essi i voluti requisiti, ed averli resi edotti degli obblighi cui vanno incontro, ne daranno comunicazione al deposito della colonia (eccetto le legioni dei carabinieri reali che ne daranno comunicazione al comando generale dell'arma), trasmettendogli, nei primi giorni di ogni trimestre, un elenco nominativo dei militari che nel corso del trimestre precedente fecero domanda d'ammissione e furono riconosciuti idonei all'arruolamento.

Tale elenco, che sarà trasmesso anche se negativo, dovrà essere conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato n. 2), ed i corpi nel compilarlo, dovranno tener presenti le avvertenze poste a tergo del modello stesso.

Ad evitare smarrimenti, il deposito della colonia dovrà segnar ricevuta di ciascun elenco.

§ 35. I corpi trasmetteranno altresì, subito dopo ultimata l'istruzione delle reclute ed il congedamento della classe anziana (normalmente il 15 marzo ed il 15 settembre), al comando

del X corpo d'armata, uno specchio numerico conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato n. 3) in cui dovranno essere compresi tutti quei militari che, per l'idoneità fisica e per la condotta, possano essere destinati d'autorità al R. corpo di truppe coloniali nel caso specificato dal precedente § 25. Detti militari dovranno una volta tanto essere sottoposti a visita sanitaria, per constatarne l'idoneità fisica pei presidi d'Africa.

§ 36. Qualora qualcuno dei militari già compresi in precedenti elenchi abbia perduto l'idoneità fisica o receda per giustificati motivi dalla fatta domanda, o decorso l'anno dalla presentazione o dall'ultima conferma di essa dichiari, a mente del precedente § 33, di non voler più aspirare all'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali, i comandanti dei corpi dovranno subito avvertire il deposito della colonia (i comandanti delle legioni il comando generale dell'arma) indicando le cause per le quali il militare non è più in condizioni di essere ammesso nel R. corpo stesso.

Il deposito della colonia e il comando generale dell'arma dei carabinieri reali prenderanno atto delle comunicazioni per rettificare gli elenchi già ricevuti, informandone i corpi o le legioni interessate.

§ 37. Il comandante del deposito della colonia, fondandosi sulle richieste di militari che gli pervengono dal comando del R. corpo di truppe coloniali e tenuto conto del numero di quelli provenienti dal congedo che, già ammessi, sono in attesa di prendere imbarco per Massaua, fa richiesta a sua volta ai corpi ed al comando generale dell'arma dei carabinieri reali dei militari occorrenti.

Nelle ammissioni si dovrà sempre dar preferenza ai militari in congedo.

Qualora invece il comandante del deposito della colonia, per ripianare le deficienze del R. corpo delle truppe coloniali non abbia disponibili nè militari provenienti dal congedo, nè militari sotto le armi i quali abbiano fatta volontaria domanda, ne riferirà al comando del X corpo d'armata, il quale a senso del § 25, provvederà per la destinazione d'autorità dei militari della specialità e del grado richiesti, valendosi dei dati forniti dai vari corpi cogli specchi di cui al § 35. Le richieste di militari telegrafisti da destinarsi in Africa *d'autorità*, saranno trasmesse dal comando del X corpo d'armata a quello del 3° reggimento genio. Nelle richieste sarà specificato il numero di militari *per ogni grado*. Il comandante del 3° genio provve-

rà all'assegnazione nominale di coloro che riterrà più idonei ben disimpegnare la specialità del servizio.

§ 38. Ricevute dal deposito della colonia, o dal comando generale dell'arma dei carabinieri, le richieste di cui al paragrafo precedente, o ricevuto l'ordine del comando del X corpo d'armata, per delegazione del Ministero, di destinare qualche militare d'autorità, i comandanti dei corpi e delle legioni procederanno all'ammissione degli individui che presentarono volontaria domanda, oppure faranno le destinazioni d'autorità nel numero loro ordinato inviando sollecitamente i militari prescelti al deposito della colonia.

Ogniqualvolta si tratti di ammittendi in seguito a volontaria domanda appartenenti alla stessa specialità di servizio, le ammissioni saranno dai corpi fatte nell'ordine di inscrizione degli elenchi di cui al § 34.

§ 39. Gli atti di ammissione volontaria nel R. corpo di truppe coloniali, corredati delle domande e degli altri documenti presentati dai militari, dovranno dai distretti e corpi essere trasmessi, insieme ai fogli matricolari, al deposito della colonia presso il quale saranno conservati.

§ 40. Occorrendo ripianare vacanze nei riparti indigeni, si darà la preferenza ai militari già in servizio nel R. corpo di truppe coloniali.

Art. 6. — *Obblighi di servizio.*

§ 41. Giusta l'articolo 47 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea i militari di truppa ammessi volontariamente nei riparti, comandi od uffici militari della colonia, assumono all'atto dell'ammissione l'obbligo di rimanervi:

3 anni, quelli ammessi nei carabinieri reali;

2 anni, quelli ammessi in tutti gli altri riparti.

§ 42. L'obbligo di cui al paragrafo precedente costituisce una speciale ferma da compiersi nel R. corpo di truppe coloniali esclusivamente.

Essa decorre, per tutti, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale gli ammessi nel R. corpo stesso partono da Napoli.

Per i provenienti dal congedo ed arruolati direttamente in colonia la ferma speciale decorre dal giorno dell'arruolamento.

§ 43. I militari destinati in Africa d'autorità, come anche le reclute che sono ammesse a compiere la ferma in colonia,

non contraggono ferma speciale e sono inviati in congedo illimitato con la rispettiva classe di leva.

La durata massima della permanenza in Africa degli individui destinativi d'autorità viene limitata a due anni, in analogia a quanto è stabilito per gli ufficiali destinati d'autorità nella colonia Eritrea, ed anche in relazione alla durata della ferma speciale stabilita per i militari di truppa trasferiti in Africa a loro domanda.

Trascorso tale periodo di tempo, i militari di cui trattasi che avessero ancora obblighi di servizio sotto le armi, saranno fatti rimpatriare, a meno che non facciano domanda di compiere la ferma nel R. corpo di truppe coloniali.

Anche i giovani arruolati come volontari ordinari nelle truppe coloniali non contraggono ferma speciale, ma assumono soltanto la ferma di tre anni stabilita dall'art. 124 della legge sul reclutamento e sono poi inviati in congedo con le stesse norme e nello stesso tempo in cui sono inviati in congedo nel Regno i volontari ordinari, essendo loro applicabili anche le disposizioni che fossero eventualmente emanate per il congedamento anticipato di volontari ordinari nel Regno.

§ 44. Ultimata la ferma, i militari di truppa, così dei carabinieri reali come degli altri riparti, possono, dietro loro domanda, essere ammessi ad altre successive ferme di due anni.

A queste successive ferme non possono però essere ammessi i sottufficiali che abbiano compiuto il 41° anno di età, ed i caporali e soldati che abbiano compiuto il 32° anno.

Pei militari appartenenti all'arma dei carabinieri reali, pei marescialli, pei militari in servizio presso l'amministrazione civile della colonia, per i maniscalchi e per gli armaiuoli, non è stabilito limite di età.

§ 45. I militari che al termine della prima ferma speciale nel R. corpo di truppe coloniali volessero assumerne una seconda, e così di seguito, ne faranno domanda al comandante del R. corpo pel tramite del proprio comandante di battaglione o dell'ufficiale che ha per essi attribuzioni di comandante di corpo, il quale nel dar corso alle domande dovrà riferire, previo parere del medico, sull'idoneità fisica degli aspiranti a tale ammissione. Il comandante del R. corpo di truppe coloniali esamina le domande e per coloro che egli ritiene idonei e meritevoli dell'invocata ammissione a nuova ferma, invita i comandanti di riparto, pel tramite dei rispettivi comandanti di corpo, a far firmare agli interessati un nuovo atto di ammissione conforme all'allegato n. 4.

Tali atti d'ammissione, accompagnati da un elenco riepilogativo, saranno mensilmente trasmessi per cura del comandante del R. corpo di truppe coloniali al deposito della colonia Eritrea in Napoli. A coloro che furono riconosciuti non idonei o dichiarati non meritevoli di permanere in Africa, il comandante del R. corpo fa conoscere, pel tramite dei singoli comandanti di corpo, i motivi della non accettazione delle domande.

§ 46. Tutti i trasferimenti del personale di truppa dai riparti italiani a quelli indigeni debbono avvenire d'autorità per ordine del comandante delle truppe, continuando ciascuno nella ferma d'Africa in corso.

Oltre i casi contemplati dall'art. 49 dell'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea, è in facoltà del comandante del R. corpo di truppe coloniali di ordinare la rescissione della ferma speciale d'Africa, a domanda, in qualunque caso. Tale rescissione non dovrà accordarsi se non quando i motivi addotti per chiederla siano gravi, ben accertati e sorti posteriormente all'epoca in cui fu contratta la ferma.

§ 47. Le ferme speciali assunte nel R. corpo di truppe coloniali sono indipendenti dagli obblighi di servizio ai quali i militari siano vincolati prima dell'ammissione nelle truppe stesse, od ai quali debbano in seguito vincolarsi secondo le leggi sul reclutamento o le leggi sullo stato dei sottufficiali.

I militari pertanto percorreranno contemporaneamente le ferme speciali d'Africa e le ferme, rafferme od altri obblighi di servizio stabiliti dalle leggi suddette.

48. Il servizio prestato in Africa è valido pel calcolo degli anni di servizio occorrenti per l'ammissione a rafferme e pel computo del servizio voluto per il diritto all'impiego civile.

§ 49. Nel R. corpo di truppe coloniali gli atti di consenso per l'ammissione alla ferma di cinque o di tre anni sono fatti avanti al consiglio d'amministrazione del R. corpo stesso.

Le pratiche per l'ammissione alla rafferma, od alla continuazione del servizio, sono fatte avanti agli ufficiali investiti delle attribuzioni di comandante di corpo, tenute presenti le disposizioni dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Le domande e le proposte di rafferme o di continuazione nel servizio saranno quindi trasmesse al comandante del R. corpo di truppe coloniali, per gli ulteriori provvedimenti in base alle prescrizioni suddette.

§ 50. Nella ferma assunta nel R. corpo di truppe coloniali non va computato il tempo occorrente per il ritorno in Italia;

quindi la partenza dalla colonia dovrà aver luogo a ferma compiuta, salvo naturalmente nei casi di rescissione della ferma stessa.

§ 51. Quando i militari cessano dal servizio nel R. corpo di truppe coloniali per qualunque causa, riprenderanno la posizione che loro spetterà di fronte agli obblighi di servizio nel R. esercito, e quando non abbiano più obblighi di ferma, saranno inviati in congedo seguendo la sorte della classe cui appartengono.

I militari stessi dovranno quindi compiere in Italia la ferma o la rafferma eventualmente in corso al momento della cessazione.

Art. 7. — *Invio e trasferimento al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.*

§ 52. I militari sotto le armi dei vari corpi destinati al R. corpo di truppe coloniali debbono essere avviati al deposito della colonia provvisti dei soli oggetti indispensabili pel viaggio, cioè:

una tenuta (giubba o cappotto e pantaloni) di panno o di tela secondo la stagione;
una camicia;
un paio di mutande;
due paia di pezzuole da piedi;
una cravatta;
un paio di scarpe colle uose o un paio di stivalini o stivaletti;
un berretto;
un farsetto a maglia quando la stagione lo richieda.

Questi oggetti dovranno essere delle ultime classi e possibilmente fuori d'uso, e verranno ceduti all'amministrazione coloniale senza rimborso.

I sottufficiali dovranno pure portare in Africa la cassetta bagaglio di prescrizione.

§ 53. I carabinieri reali verseranno al magazzino della propria legione, all'atto della partenza, tutti gli oggetti (compresa la cassetta da equipaggio), costituenti il loro arredamento individuale, tranne soltanto quelli indispensabili per il viaggio fino a Napoli e cioè:

un *berretto* (con fregio);
un *abito di piccola uniforme*;
un paio *pantaloni di panno*;

un paio *stivalini*;
un *mantello* o *mantellina* (in tutte le stagioni);
una *camicia di flanella*;
un paio *mutande*;
una *cravatta*.

I militari dell'arma a cavallo restituiranno all'amministrazione legionale il cavallo proprio.

Giunti al deposito della colonia riceveranno da questo tutti gli oggetti prescritti per l'equipaggiamento dei carabinieri del R. corpo di truppe coloniali, compreso il berretto e verseranno quindi alla legione di Napoli tutta la roba lasciata loro per il viaggio.

Il versamento sarà fatto per cura dello stato maggiore di essa legione, accreditando sui libretti personali dei partenti il valore d'estimo degli oggetti e facendo ivi risultare la rimanenza finale a credito o a debito, avvalorata dalla firma del l'aiutante maggiore in 1°. Delle somme accreditate verrà poscia dato rimborso alle legioni cui gli uomini appartenevano, trasmettendo loro apposito specchio dimostrativo, nel quale sarà pure indicata le nuova rimanenza stabilita sui libretti.

La mantellina essendo in uso anche in colonia sarà lasciata ai militari dei carabinieri reali. Il deposito rimborserà il valore delle mantelline (prezzo d'estimo) alle legioni cui gli uomini erano effettivi perchè ne operino l'accredito sui libretti personali.

§ 54. Prima della partenza dei militari per Napoli, le legioni ne sistemeranno i conti di massa individuali con norme analoghe a quelle prescritte pei congedandi. Avuta poi partecipazione degli accrediti fatti sui libretti personali per gli oggetti di viaggio ritirati dalla legione di Napoli, e ricevuto il rimborso dell'importo della mantellina dal deposito, provvederanno pel definitivo assetto dei conti.

Durante la permanenza dei militari in Africa, i residui crediti e debiti di massa saranno dalle legioni inscritti nei conti sospesi, e non potranno perciò essere liquidati se non nel caso di definitiva cessazione dal servizio.

§ 55. I provenienti dal congedo, ammessi nel R. corpo di truppe coloniali, saranno dai distretti e dalle legioni carabinieri avviati al deposito di Napoli cogli abiti propri, senza nessun oggetto di corredo militare.

§ 56. I corpi dovranno soddisfare i partenti d'ogni loro avere a tutto il giorno prefisso per l'arrivo a Napoli, corrispondendo l'indennità di trasferta per le giornate di viaggio, tanto se isolati, quanto se indrappellati.

Ai provenienti dal congedo saranno date le indennità di viaggio da soldato.

L'indennità di trasferta e gli assegni di trasporto sono pagati, in ogni caso, a conto della colonia.

§ 57. Il trasferimento dei militari al R. corpo di truppe coloniali avrà luogo dal giorno dell'imbarco a Napoli od in altro porto, secondo le norme ordinarie, stabilite per i passaggi di corpo. I corpi regoleranno la partenza dei militari in modo da farli giungere a Napoli o in quell'altra città, il giorno precedente l'imbarco.

§ 58. Per i trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali prima del compimento di un anno di ferma, non sarà fatta alcuna cessione o restituzione di assegno di primo corredo.

Art. 8. — *Promozioni.*

§ 59. Le promozioni a maresciallo hanno luogo per arma o specialità d'arma con nomina del ministro della guerra. I sergenti maggiori giudicati idonei all'avanzamento saranno promossi marescialli quando sia promosso a tal grado in Italia un sergente maggiore inscritto dopo di loro nel quadro d'avanzamento dell'arma o specialità d'arma cui appartengono. A tal uopo il comandante del R. corpo di truppe coloniali trasmetterà al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) le relative proposte di avanzamento.

Le promozioni agli altri gradi di truppa ed i passaggi di classe dei marescialli hanno luogo con nomina del comandante del R. corpo di truppe coloniali, osservate le norme contenute nel regolamento sull'avanzamento.

§ 60. Gli esperimenti previsti dal § 37 del regolamento sull'avanzamento saranno regolati come meglio ravviserà il comandante del R. corpo di truppe coloniali.

§ 61. Le promozioni nei gradi di truppa possono essere fatte in qualsiasi giorno del mese; esse sono annunziate all'ordine del giorno del comando del R. corpo. Copia di detto ordine sarà trasmessa al comando del deposito della colonia Eritrea.

§ 62. Alle vacanze di graduati con impiego speciale, quando non si abbiano nei presidi d'Africa individui di riconosciuta idoneità, si dovrà provvedere con richiesta al deposito della colonia di personale idoneo (§ 37), supplendovi intanto con personale incaricato solo temporaneamente dell'impiego vacante.

§ 63. Al comandante del R. corpo è data la facoltà di concedere la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento, ai militari di truppa che, trovandosi nelle condizioni volute dall'articolo stesso, ne facciano regolare domanda. Tale riammissione però, giusta il § 14 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, può essere concessa, per quanto riflette i sottufficiali, soltanto a coloro che provengono dalle categorie dei raffermati con premio.

Tutti gli altri, per essere riammessi in servizio, dovranno prima rinunciare al grado che rivestono per assumere quello di caporale maggiore o caporale. Potranno poi essere nuovamente promossi sottufficiali, se idonei e meritevoli, dopo trascorsi almeno tre mesi dal giorno della riammissione.

§ 64. Per il R. corpo di truppe coloniali le commissioni di avanzamento sono istituite presso le autorità che, a norma di regolamento, hanno le attribuzioni di comandante di corpo.

§ 65. Per i militari di truppa dei battaglioni indigeni le commissioni si compongono:

del comandante — *Presidente*;

dei comandanti di compagnia presenti alla sede — *Membri effettivi*;

dell'aiutante maggiore in 2° - *Segretario* con voto consultivo.

Per tutti gli altri riparti le commissioni si compongono:

dell'ufficiale che secondo le *annotazioni poste in calce alle tabelle organiche* ha autorità disciplinare di comandante di corpo, *presidente*, e

degli altri ufficiali del riparto, *membri effettivi*;

funge da *segretario* il meno anziano di essi, che ha però, come gli altri, voto deliberativo.

Quando il riparto al quale appartengono gli individui, che debbono formare oggetto delle deliberazioni delle commissioni, non abbia sede nella località stessa in cui trovasi l'ufficiale avente autorità di comandante di corpo, gli ufficiali membri delle commissioni si riuniscono per esprimere il loro parere circa le questioni da trattarsi, ed inviano poi al presidente il verbale relativo per le risoluzioni.

Art. 9. — *Provvedimenti punitivi.*

§ 66. Al comandante del R. corpo di truppe coloniali, è delegata la facoltà di convocare le commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali del R. corpo stesso.

§ 67. Le commissioni di disciplina dovranno strettamente attenersi alla procedura fissata dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, in modo da evitare qualsiasi motivo di nullità. Gli atti relativi saranno trasmessi dal comandante del R. corpo di truppe coloniali direttamente al Ministero della guerra, per le sue decisioni, muniti del parere sulla procedura seguita e sul verdetto emesso.

§ 68. Il sottufficiale retrocesso sarà fatto rimpatriare non appena pervenuto l'ordine di retrocessione da parte del Ministero e non appena eseguita la formalità della retrocessione.

§ 69. La retrocessione dal grado dei caporali sarà pronunciata dai comandanti di battaglione o dagli altri ufficiali investiti delle funzioni di comandanti di corpo, i quali ne riferiranno al comando del R. corpo di truppe coloniali per le occorrenti notificazioni da inserirsi nell'ordine del giorno del comando stesso. Qualora però si tratti di militari raffermati con premio la retrocessione dovrà essere pronunciata dal Ministero, previo giudizio di una commissione di disciplina e seguendo le stesse norme indicate nei §§ 66 e 67. Analoga procedura si seguirà per coloro che siano ritenuti immeritevoli di godere ulteriormente i benefici delle rafferme con premio.

§ 70. È deferita al comandante del R. corpo di truppe coloniali la facoltà di ordinare i passaggi alle compagnie di disciplina di punizione, per i motivi specificati nel regolamento di disciplina militare.

§ 71. I militari da trasferirsi effettivi agli stabilimenti militari di pena, per passaggio alle compagnie di disciplina di punizione o speciali, o perchè condannati al carcere od alla reclusione militare, saranno inviati sotto scorta, e alla prima occasione, al deposito della colonia in Napoli.

Giunti a Napoli verranno quivi trattenuti fintantochè il comando del X corpo d'armata, che ne sarà sollecitamente informato dal comandante del deposito della colonia, non avrà determinato in quale riparto debbano i medesimi essere incorporati. Nel frattempo saranno custoditi nella prigione del deposito stesso, col trattamento dei detenuti in attesa di giudizio.

§ 72. Per il passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, il comandante del R. corpo di truppe coloniali farà trasmettere al deposito della colonia i seguenti documenti:

ordine di convocazione e verbale della commissione di disciplina;

rapporto sulla condotta in genere;

rapporto sulla mancanza commessa;
copia del foglio matricolare e caratteristico,

per esser fatti pervenire al comando degli stabilimenti militari di pena a senso del § 137 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.

Per i passaggi alle compagnie di disciplina speciali, si trasmetterà invece la sentenza di condanna al carcere od alla reclusione militare, in calce alla quale il sostituto avvocato fiscale, o chi ne fa le veci, avrà aggiunta l'apposita nota da lui firmata, di cui al § 148 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.

§ 73. I reati commessi da militari saranno dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali che hanno attribuzioni di comandanti di corpo denunciati al tribunale militare di Asmara.

Per la relazione degli atti d'istruzione nei luoghi lontani dal presidio di Asmara, l'ufficiale istruttore, se ne sia il caso, potrà farsi assistere, a norma dell'art. 396 del codice penale per l'esercito, da altro ufficiale (di qualunque arma o corpo) richiedendolo, pel tramite del comando del R. corpo di truppe coloniali, al comando del presidio del luogo dove si deve compiere l'istruzione.

§ 74. Le denuncie di diserzione saranno fatte dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali che hanno attribuzioni di comandanti di corpo.

Art. 10. — *Militari divenuti inabili al servizio.*

§ 75. Le rassegne speciali e le rassegne di rimando a cui debbono essere sottoposti i militari del R. corpo divenuti inabili al servizio — eccettuati sempre i sottufficiali — (capi VII e XIV dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) saranno eseguite nella colonia per cura del comandante del R. corpo, il quale eserciterà le attribuzioni affidate ai comandanti di divisione dai succitati capi dell'istruzione complementare.

Egli designa perciò l'ufficiale rassegnatore, scelto fra gli ufficiali superiori da lui dipendenti, e i due ufficiali medici che debbono visitare il militare proposto a rassegna, e pronuncia poi le determinazioni opportune (compresa anche, se del caso, la rescissione della ferma coloniale per motivi di salute).

§ 76. I militari che in seguito a rassegna non siano confermati idonei al servizio nel R. corpo di truppe coloniali, deb-

bono essere avviati al deposito della colonia per gli ulteriori provvedimenti a loro riguardo. Nel caso però intendessero eleggere domicilio nella colonia, provvederà direttamente al loro licenziamento il comandante del R. corpo.

§ 77. Qualora il militare sottoposto a rassegna dichiari che l'imperfezione o infermità da cui è affetto proviene da cause di servizio, dovrà sempre essere avviato a Napoli al deposito della colonia, affinchè questo, secondo è indicato al successivo § 88, provveda in conformità del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, riportato nel fascicolo « Pensioni » della raccolta.

Art. 11. — *Aggregati e militari all'ospedale.*

§ 78. I militari di truppa dei vari corpi dell'esercito aggregati al deposito della colonia, o ad altri riparti del R. corpo di truppe coloniali, sono tenuti in aggregazione per conto del corpo al quale sono effettivi.

Parimenti i militari di truppa del R. corpo di truppe coloniali aggregati ad altri corpi in Italia sono tenuti in aggregazione per conto di quello.

Per gli uni e per gli altri le amministrazioni interessate rimborseranno gli assegni secondo le norme del successivo art. 20.

§ 79. I militari di truppa nel R. corpo di truppe coloniali che vengono ammessi negli ospedali militari in Italia, vi sono ricoverati per conto della colonia, alla quale sarà perciò chiesto il rimborso della retta fissata (§ 2692 del regolamento d'amministrazione) e delle altre eventuali spese (§ 2720) mediante l'invio di apposito *Rendiconto* mod. 305 (§ 2707).

Il rendiconto sarà trasmesso all'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, volta per volta, all'uscita dei militari dai luoghi di cura, tranne, beninteso, quando la durata di questa abbracci la gestione di due trimestri, nel qual caso, il rimborso sarà chiesto anche al termine del primo trimestre.

Art. 12. — *Rimpatrio e ritrasferimento ai vari corpi.*

§ 80. I militari di truppa che rientrano in Italia per termine o proscioglimento dalla ferma d'Africa, e che abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, saranno normalmente avviati e ritrasferiti ai corpi cui prima appartenevano.

In casi speciali risolverà sempre il Ministero della guerra.

I sottufficiali retrocessi dal grado saranno trasferiti in un corpo della rispettiva arma vicino al luogo di sbarco.

§ 81. Ai militari di truppa che rimpatriano per *termine* della ferma coloniale, e che abbiano ancora da rimanere sotto le armi, potrà essere concessa, se ne facciano domanda, una licenza di giorni trenta (quaranta per quelli che vanno alle isole di Sicilia e della Sardegna).

Quando vi sia risparmio nel percorso del viaggio, la licenza potrà essere concessa dal comandante del deposito della colonia; in caso diverso vi provvederanno i comandanti dei corpi cui i militari vengono transitati.

§ 82. I militari di truppa che non abbiano più obblighi di servizio sotto le armi, o che facciano passaggio in 2ª o in 3ª categoria saranno dal deposito della colonia mandati in congedo o trasferiti ad un corpo o distretto colle norme ordinarie.

§ 83. I congedati saranno muniti del *Foglio di congedo illimitato* dal deposito della colonia.

§ 84. Ai militari di truppa delle varie armi rientrati dall'Africa da inviarsi in congedo o da rimandare ai corpi, compresi quelli che vengono prima inviati in licenza, saranno ritirati dal deposito della colonia tutti gli oggetti di corredo di cui sono provvisti, lasciando o distribuendo loro però quelli dei quali, secondo la stagione, abbisognano per recarsi a destinazione, seguendo in ciò norme analoghe a quelle dei §§ 52 e 53.

Pei militari rinviati ai corpi, i detti oggetti saranno ceduti al corpo ricevente senza rimborso.

§ 85. Anche ai carabinieri del R. corpo di truppe coloniali che, giunti al deposito della colonia, debbono essere inviati in congedo, verranno ritirati tutti gli oggetti di vestiario e di biancheria riportati dall'Africa, lasciando o distribuendo loro solo quelli necessari durante il viaggio per recarsi alle proprie case.

Se invece vanno in licenza o fanno immediato ritorno alle legioni, il deposito provvederà che, dalla legione di Napoli, siano loro distribuiti tutti gli oggetti indicati nel precedente § 53, più *un'altra camicia, un altro paio di mutande e un'altra cravatta.*

La distribuzione s'intende fatta a conto delle masse individuali e dovrà perciò essere addebitata ai militari sul libretto personale, salvo poi alla legione di Napoli a chiederne rimborso, in conto corrente, alla legione cui i militari rimpatriati vengono assegnati.

Tutti gli oggetti di corredo, di cui i carabinieri erano prov-

visti verranno contemporaneamente ritirati dalla stessa legione di Napoli e restituiti al deposito della colonia.

§ 86. I militari di truppa prosciolti dalla ferma, per ammissione alla scuola militare, saranno dal deposito della colonia avviati e transitati alla scuola stessa, colle stesse norme stabilite per quelli che rientrano ai corpi.

§ 87. I militari rinviati dall'Africa in seguito a proscioglimento dalla ferma coloniale per motivi di salute e che abbiano ancora da compiere obblighi di servizio sotto le armi saranno dal deposito della colonia inviati in licenza straordinaria di giorni novanta.

Al termine della licenza, essi dovranno presentarsi al comando del distretto nella cui circoscrizione si trovano, per essere visitati dall'ufficiale medico. Se in questa visita saranno riconosciuti ancora abili al servizio militare, verranno dal distretto mandati ai corpi da cui provengono a senso del precedente § 80; se non verranno trovati idonei a continuare nel servizio saranno proposti per la rassegna di rimando dal distretto stesso.

Qualora i militari dichiarassero di non aver mezzi di sussistenza per fruire in famiglia della licenza loro concessa, potranno essere trattenuti al deposito che farà le pratiche per la loro ammissione, per conto del corpo cui vengono trasferiti, in un deposito di convalescenza, ove potranno rimanere per un periodo di tempo uguale a quello della licenza che sarebbe stata loro accordata.

Quelli che non abbiano altri obblighi di servizio sotto le armi, saranno mandati in congedo illimitato, con l'avvertenza che se ritengano di non essere più idonei al servizio militare, potranno essere sottoposti senz'altro a rassegna di rimando.

§ 88. Anche per i militari di truppa, gli atti per l'accertamento delle ferite, lesioni ed infermità contratte per cause di servizio saranno in massima compiuti dal deposito della colonia Eritrea, sentito il parere del direttore di sanità del X corpo d'armata, colle norme indicate al § 14. Spetta pure al deposito della colonia di provvedere agli atti per la riforma o per il collocamento a riposo di militari di truppa del R. corpo di truppe coloniali.

La relativa iscrizione a matricola, quando ne sia il caso, sarà eseguita dal deposito della colonia pei militari tuttora in forza al R. corpo di truppe coloniali, mentre pei trasferiti altrove, o pei congedati vi provvederanno, pei primi i corpi a cui i militari furono trasferiti; e pei secondi i distretti di leva.

Quando pertanto ritornino in Italia militari fatti rimpatriare

per motivi di salute, in seguito a lesioni od infermità attribuibili a motivi di servizio essi verranno, secondo i casi, congedati, inviati in licenza o fatti entrare all'ospedale militare di Napoli (se nelle condizioni di cui nel successivo § 89) ed il deposito, nello stesso tempo, inizierà subito le pratiche per la compilazione del verbale affermativo o negativo, circa l'origine del male.

Una copia del detto verbale, con le copie dei documenti che servirono di base alla compilazione di esso, sarà poi trasmessa all'amministrazione cui il militare passò effettivo pei successivi provvedimenti medico-legali e per le conseguenti variazioni matricolari.

§ 89. I militari di truppa rientrati dall'Africa per qualsiasi motivo, che fossero ammalati e non si trovassero in grado, a giudizio degli ufficiali medici, di proseguire il viaggio, saranno dal deposito della colonia fatti ricoverare all'ospedale militare di Napoli; se però fossero affetti da oftalmia granulosa, il deposito disporrà perchè siano tosto inviati direttamente all'ospedale militare di Caserta, dove saranno ricoverati in locali isolati e con le cautele indicate per la loro speciale malattia.

Nei biglietti d'entrata nei luoghi di cura si indicherà anche se gl'individui siano da congedare oppure, quando abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, il corpo a cui sono stati ritransitati.

§ 90. Prima che gli individui di cui sopra entrino all'ospedale, sarà cura del deposito di sistemare il loro vestiario, secondo le norme dei §§ 84 e 85, perchè, all'uscita, possano poi essere avviati direttamente a destinazione dagli stessi ospedali.

Quando però gli ammalati, per la gravità del loro stato, debbano dallo scalo recarsi direttamente all'ospedale, la sistemazione del vestiario sarà fatta solo all'uscita e gli uscenti dovranno quindi, in tal caso, essere diretti già provvisti di documenti e mezzi di viaggio sino a destinazione, al comando del deposito della colonia, il quale li lascerà in libertà non appena compiuta la svestizione.

§ 91. Giungendo in Italia militari da trasferirsi agli stabilimenti militari di pena per passaggio alle compagnie di disciplina, il deposito della colonia si regolerà per essi come per coloro che hanno da rientrare ai corpi.

Così pure dicasi per quelli che debbano scontare condanne al carcere o alla reclusione militare, i quali saranno poi provvisti dagli stabilimenti militari di pena, a proprio carico, degli oggetti prescritti per i detenuti.

§ 92. Il deposito della colonia, ogniqualvolta ne sia richiesto, dovrà effettuare il cambio delle monete eritree, di cui siano provvisti i militari reduci dai presidi d'Africa, al ragguaglio stabilito colla moneta italiana.

Le monete ritirate saranno successivamente esitate nella occasione di pagamenti a militari partenti per quei presidi.

§ 93. I militari reduci dall'Africa sono inviati a destinazione provvisti dei mezzi di viaggio e dell'ordinario soldo e supplemento soldo (art. 110 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea) sino a tutto il giorno prefisso per l'arrivo al luogo in cui debbono recarsi.

All'atto dell'invio a destinazione viene inoltre pagato il credito del soldo annuale se sia già pervenuto al deposito della colonia in Napoli il conto di tale soldo; in caso diverso la liquidazione sarà fatta mediante vaglia bancari o vaglia-cartoline da far pervenire ai creditori:

a) se rimasti sotto le armi, per mezzo dei corpi ai quali furono rinviati;

b) se congedati o in sedi di distretti, per mezzo dei distretti; oppure se il creditore non risieda in luogo in cui vi sia distretto, per mezzo del comando della stazione di carabinieri più vicina al domicilio del creditore.

Contemporaneamente all'invio dei vaglia sarà spedito agli interessati il rispettivo conto del soldo, perchè dopo averne presa visione lo firmino per quietanza e lo restituiscano al deposito della colonia per essere allegato al rendiconto di cassa.

§ 94. Pei militari che cessino dal servizio mentre trovansi in licenza, il deposito della colonia osserverà, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei §§ 80 e 82 provvedendo che siano muniti di foglio di congedo, oppure che al termine della licenza raggiungano i corpi cui dovranno essere trasferiti, secondo che abbiano o non più obblighi di servizio sotto le armi.

§ 95. I trasferimenti ai corpi e distretti dei militari che cessano dal servizio nel R. corpo di truppe coloniali, avranno luogo:

per quelli mandati ai corpi direttamente, dal giorno susseguente a quello del loro arrivo ai corpi stessi;

per quelli mandati in licenza, dal giorno successivo a quello della partenza dal deposito della colonia;

per quelli entrati all'ospedale od ammessi in depositi di convalescenza, dal giorno successivo a quello dell'entrata nei luoghi di cura;

per quelli congedati, dal giorno successivo a quello della variazione d'invio in congedo;

per quelli che cessano dal servizio mentre trovansi in licenza dal giorno successivo a quello della cessazione.

Per il trasferimento, il deposito della colonia spedirà ai corpi e distretti il consueto *Preavviso* mod. 83, sul quale sarà pure indicata, quando occorra, la specie e durata della licenza concessa e il luogo in cui i militari vennero diretti, l'ospedale in cui furono ricoverati, e, pei congedati, il domicilio eletto.

§ 96. I militari di truppa entrati in ospedali a senso del precedente § 89, che abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, saranno dagli ospedali stessi amministrati secondo le norme ordinarie e inviati poi all'uscita ai corpi cui furono trasferiti quando entrarono nei luoghi di cura.

Per quelli che siano da congedare, il deposito della colonia farà la variazione di congedamento all'atto stesso dell'entrata nei luoghi di cura, e gli ospedali li considereranno, relativamente al conto della retta, come individui fuori forza.

Art. 13. — *Disposizioni speciali per i militari di truppa del deposito della colonia.*

§ 97. Per il ripianamento delle vacanze (graduati e soldati) che si verificassero nel deposito della colonia, provvederà il comando del X corpo d'armata con trasferimenti di militari dai corpi da esso dipendenti.

Il comando del deposito della colonia dovrà quindi, quando se ne verifichi il bisogno, rivolgere le relative richieste al predetto comando di corpo d'armata.

§ 98. I militari destinati al deposito della colonia, tranne che non vengano successivamente inviati in Africa, non assumono alcuna ferma speciale e continuano nei loro ordinari obblighi di servizio.

Ad essi sono interamente applicabili le disposizioni disciplinari in vigore per i vari corpi in Italia.

§ 99. Pei trasferimenti dei militari dei vari corpi al deposito della colonia, e da questo a quelli, si osserveranno le ordinarie norme per i passaggi di corpo anche per quanto concerne il corredo degli individui ed i correlativi rimborsi. Senonchè questi avranno luogo tra i corpi e il consiglio di amministrazione del R. corpo di truppe coloniali nei modi stabiliti dal successivo § 133.

CAPO III. — **Rapporti del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea colle amministrazioni dell'esercito per i vari servizi.**

Art. 14. — *Comunicazioni varie al Ministero della guerra.*

§ 100. Il comandante del deposito della colonia dovrà comunicare al Ministero (*Gabinetto militare*), le variazioni relative agli arrivi ed alle partenze degli ufficiali ed impiegati da e per la colonia Eritrea, man mano che avvengono.

In base a queste comunicazioni il Ministero farà le occorrenti notificazioni sul *Bollettino ufficiale*.

§ 101. Annualmente il comando del R. corpo di truppe coloniali (*Servizio di commissariato e conti*) trasmetterà al Ministero della guerra (*Gabinetto militare*) la situazione graduale numerica dei militari di truppa italiani ed una dimostrazione numerica dei quadrupedi in forza al 1° luglio.

§ 102. Semestralmente il comando del R. corpo di truppe coloniali trasmetterà al Ministero della guerra (*Gabinetto militare*) i ruolini nominativi mod. 84, suddivisi per riparti organici e questi a loro volta ripartiti per arma o corpo, per dimostrare la posizione degli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare al 1° giorno del semestre. Così pure manderà mese per mese, l'elenco delle variazioni mod. 85, fatta eccezione dei mesi nei quali sono mandati i ruolini semestrali.

Art. 15. — *Matricola.*

§ 103. La matricola degli ufficiali, impiegati civili dell'amministrazione militare e individui di truppa italiana appartenenti al R. corpo di truppe coloniali, compresi pure gli ufficiali e la truppa in congedo, è tenuta dal deposito della colonia in Napoli colle norme comuni stabilite dal *Regolamento per le matricole del R. esercito*.

La matricola dei militari di truppa indigena è tenuta dal comando del R. corpo di truppe coloniali (*Servizio di commissariato e conti*).

Il comando stesso (*Servizio di commissariato e conti*) tiene inoltre i ruoli amministrativi della truppa italiana e dei quadrupedi.

§ 104. Per gli ufficiali e la truppa del R. corpo, formeranno oggetto di variazione matricolare anche la partenza dall'Italia

ed il rimpatrio; le licenze ordinarie e straordinarie; i passaggi dai riparti italiani ai riparti indigeni e viceversa, usando le formule stabilite nel regolamento per le matricole.

§ 105. I fogli matricolari dei sottufficiali, caporali e soldati sotto le armi saranno tenuti: un originale dal deposito della colonia e l'altro dai riparti in Africa. I fogli matricolari della truppa in congedo sono tenuti:

un originale dal deposito della colonia;

l'altro dai rispettivi distretti.

I fogli caratteristici (mod. 961) dei sottufficiali saranno tenuti:

un originale presso gli ufficiali superiori aventi attribuzioni di comandanti di corpo in Africa;

un originale presso i comandanti delle compagnie o riparti minori a cui i sottufficiali sono effettivi;

una copia presso il deposito della colonia in Napoli.

A compilazione avvenuta delle note caratteristiche di ogni singolo anno, il comandante del R. corpo di truppe coloniali trasmetterà al deposito della colonia copia di quelle riguardanti i sottufficiali dei dipendenti presidi, per essere allegata o trascritta sul 3° esemplare (*copia*) tenuto dal deposito stesso.

§ 106. La trascrizione delle note caratteristiche sui fogli matricolari tenuti dalla sezione matricola ed il confronto dei fogli stessi prescritto dal § 83 del regolamento per le matricole avrà luogo soltanto di mano in mano che gli individui rientrano in Italia.

§ 107. Affinchè il deposito della colonia possa tenere al corrente i ruolini ed i fogli individuali degli ufficiali e dei militari di truppa in congedo, il comando del R. corpo gli farà di volta in volta tutte quelle comunicazioni che possano interessare la posizione dei militari stessi.

§ 108. Le variazioni matricolari relative ai militari di truppa appartenenti al R. corpo di truppe coloniali (alle armi e in congedo), saranno comunicate ai distretti militari, con elenco mensile, per cura del deposito della colonia Eritrea.

Art. 16. — *Aumenti triennali del soldo. Soprassoldi e premi di rafferma.*

§ 109. Gli aumenti triennali del soldo per i sottufficiali, i soprassoldi dovuti a militari tuttora vincolati alle abolite rafferme con soprassoldo e i premi di rafferme dovuti a norma

della legge 19 luglio 1909, n. 506, ai raffermati del R. corpo di truppe coloniali, saranno pagati a carico del bilancio della colonia esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle vigenti leggi.

Saranno pure a carico della colonia le speciali indennità stabilite dalla legge precitata e dall'abolito testo unico sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521 in tutti i casi in cui il militare raffermato, mentre trovasi nel R. corpo suddetto, sia congedato o promosso ufficiale o cessi dal servizio per altra causa.

Le anticipazioni che venissero concesse sulle indennità, di cui all'articolo 8 del suddetto abolito testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, saranno proporzionatamente ripartite fra il bilancio coloniale e quello della guerra, in ragione degli anni di servizio utili (pel conseguimento del diritto all'indennità) passati dal sottufficiale nel R. corpo di truppe coloniali e nei corpi del R. esercito.

A tale effetto la quota annua per la ripartizione del carico della spesa occorsa per siffatti pagamenti, sarà ragguagliata ad un dodicesimo della somma anticipata ai sottufficiali.

Le quote da applicarsi a carico del bilancio della guerra saranno, dal consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, chieste in rimborso a quello cui il raffermato apparteneva prima dell'invio in colonia, e quest'ultimo corpo provvederà pel relativo conteggio sul rendiconto generale degli assegni ordinari, mod. 222 C.

§ 110. Resta a carico del bilancio della guerra il pagamento delle indennità di cui all'articolo 18 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 222, nonchè dei capitali inerenti alle rafferme con premio concesse in base alla legge 14 giugno 1874, n. 1973, anche per coloro che acquistino diritto al pagamento dei medesimi nel R. corpo di truppe coloniali o cessino di farne parte.

Le domande per la riscossione delle somme saranno inviate al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*).

§ 111. Al termine di ogni trimestre, il consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali ricevute le necessarie comunicazioni dal deposito della colonia, trasmetterà al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*) una situazione elenco dei raffermati (mod. n. 381-A del catalogo) dimostrante la spesa occorsa nel trimestre per il pagamento dei premi e dei soprassoldi di rafferma.

Art. 17. — *Provvista di materiali e di stampati presso corpi e stabilimenti militari in Italia.*

§ 112. Per le provviste di materiali d'uso comune ai vari corpi dell'esercito e che debbonsi prelevare presso corpi e stabilimenti militari in Italia, il consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali compilerà (normalmente di trimestre in trimestre) distinte richieste secondo che si tratti:

a) di oggetti di vestiario;
b) di oggetti di servizio generale e cucina;
c) di materiali di casermaggio;
d) di medicinali;
e) di materiali del servizio sanitario;
f) di materiali pel servizio delle sussistenze;
g) di viveri di riserva;
h) di materiali d'artiglieria;
i) di materiali del genio;

Le dette richieste saranno rivolte dal consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali al Governo della colonia e da questo al Ministero degli affari esteri, il quale provocherà da quello della guerra i provvedimenti per la spedizione dei materiali, secondo i casi, come è detto nel seguente § 114.

§ 113. Per i materiali acquistati presso ditte private, la colonia può delegare ad autorità militari residenti in Italia la facoltà di collaudarli in suo nome e conto.

§ 114. I materiali di cui al § 112, che siano disponibili presso amministrazioni residenti in Napoli, sono da questa cedute al deposito della colonia. Tali amministrazioni procedono alla formazione dei colli e li mettono a disposizione del detto deposito, il quale provvede al loro trasporto al punto d'imbarco ed alla successiva spedizione in colonia, compilando e rimettendo alla società di navigazione le polizze di carico e pagando il nolo in base alla tariffa ridotta per l'amministrazione militare.

I materiali invece che non siano disponibili negli stabilimenti militari aventi sede in Napoli, sono fatti somministrare da stabilimenti militari aventi sede in altre località, i quali li spediscono a Napoli, o quell'altro porto che il Ministero della guerra credesse indicare volta a volta. I materiali stessi sono

indirizzati alle autorità, che, a norma del § 30 dell'istruzione per i trasporti militari sul mare, sono incaricate di farle proseguire per Massaua; salvo che dal Ministero predetto non venisse diversamente disposto.

§ 115. Per tutto quanto si riferisce all'esecuzione dei trasporti sulle ferrovie o nell'interno dei presidi (imballaggio dei colli, ordini di trasporto, svincolo, pagamento dei trasporti in conto corrente sulle ferrovie, ecc) valgono le disposizioni della istruzione pel servizio ad economia dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare.

Delle spese che ciascuna amministrazione dovrà sostenere per la formazione dei colli all'atto della spedizione; per le riparazioni che occorressero ai medesimi all'atto della rispedizione (qualora non vi sia stata incuria da parte del mittente, nel qual caso deve esser posta a suo carico la relativa spesa); per i trasporti ferroviari non eseguiti in *conto corrente*, e per quelli locali; per i noli marittimi ecc., chiederà rimborso; mediante apposito rendiconto, al deposito della colonia Eritrea che vi provvederà con pagamento in contanti.

§ 116. I colli da spedire a Massaua debbono, a cura di chi eseguisce la spedizione per mare, essere contrassegnati con una riga a colore dipinta in giro ai colli stessi, in modo che a Massaua, all'atto dello sbarco, si possa, a prima vista, conoscere la specie di materiale che contiene ciascun collo.

Il colore della riga sarà:

rosso, per le munizioni e per gli altri esplodenti;
giallo, pei materiali d'artiglieria non esplodenti;
nero, pei materiali del genio non esplodenti;
bianco, pei materiali d'ospedale e pei medicinali;
verde, pei materiali di sussistenza e casermaggio;
azzurro, pei materiali di vestiario e di servizio generale e cucina, pel bagaglio degli ufficiali e per le mense.

I materiali varî, cioè non compresi nelle categorie suindicate, saranno contrassegnati con due righe parallele: *una bianca ed una nera*.

§ 117. Per i materiali che i vari stabilimenti militari aventi sede in Napoli spediscono nella colonia, a mente del § 114, gli stabilimenti stessi compilano una nota in due esemplari. Coll'uno, che viene trasmesso al consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, contemporaneamente alla spedizione dei materiali, il consiglio stesso dispone pel correlativo rimborso (§ 122); coll'altro lo stabilimento si dà scarico degli oggetti spediti.

§ 118. Per i materiali, che i vari stabilimenti militari aventi sede fuori Napoli spediscono ai luoghi d'imbarco per essere fatti proseguire nella colonia, gli stabilimenti stessi compilano e trasmettono una nota, in due esemplari, all'autorità incaricata della rispedizione.

La detta autorità ricevuti i colli redige i verbali per le mancanze, i guasti o le avarie da ascriversi a causa di forza maggiore o da addebitarsi ai responsabili di essi; cancella dai due esemplari della nota (*con inchiostro rosso*) i materiali andati dispersi nel trasporto, avariati, e che non poterono essere riparati perchè dichiarati inservibili; allega ai due esemplari della nota, copia dei verbali redatti e ne spedisce un esemplare al consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, perchè lo riceva contemporaneamente ai materiali; e restituisce l'altro allo stabilimento dal quale i materiali provengono, con dichiarazione di eseguita spedizione nella colonia.

Ricevendo questo secondo esemplare della nota, lo stabilimento che ha eseguita la distribuzione si dà scarico degli oggetti spediti nella colonia, nonchè di quelli che dai verbali risultino mancanti o dichiarati inservibili per cause di forza maggiore o addebitati ai responsabili e trasmette la nota, dopo ritirati i verbali annessivi, al consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali perchè provveda al rimborso dei materiali ricevuti.

§ 119. I materiali, che, secondo i casi, dall'amministrazione militare si provvedono all'amministrazione della colonia, s'intendono ceduti a questa dal giorno in cui vengono consegnati sulla banchina di presa alla società di navigazione per il trasporto a Massaua, oppure dal giorno in cui vengono assunti in consegna dal deposito della colonia. I materiali collaudati a forma del § 113 si considerano acquistati dalla colonia dal momento della loro accettazione da parte delle autorità delegate.

Sono a carico dell'amministrazione della colonia le dispersioni, le rotture o le avarie non imputabili al vettore, ma dovute a causa di forza maggiore, avvenute nel trasporto al posto d'imbarco nonchè quelle che avvengono successivamente alla consegna sulla banchina di presa alla società di navigazione. Sono pure a carico dell'amministrazione della colonia i guasti, le avarie e le perdite di ogni specie che avvengono, per qualunque causa, nel tragitto dal porto d'imbarco a Massaua, salvo ad essa di far valere i suoi diritti per i guasti e le perdite, che siano imputabili alla società di navigazione, giusta le norme vigenti.

§ 120. Gli oggetti di vestiario e d'equipaggiamento, occorrenti al deposito della colonia *per i nuovi ammessi* nel R. corpo di truppe coloniali *e per il servizio proprio* potranno essere prelevati da tutti i corpi del R. esercito a misura del bisogno, senza preventiva autorizzazione del Ministero.

Nello stesso modo potranno essere pure prelevati dai magazzini d'artiglieria in Napoli gli oggetti di armamento occorrenti ai militari di truppa effettivi al deposito della colonia.

§ 121. Anche per i materiali che il deposito della colonia preleva a mente del paragrafo precedente pel proprio servizio, gli stabilimenti militari che eseguiscono le distribuzioni compilano una nota in due esemplari che fanno pervenire al deposito stesso dal quale uno degli esemplari, munito di ricevuta, viene restituito allo stabilimento interessato perchè possa darsi scarico dei materiali distribuiti.

Pei materiali ceduti da corpi o stabilimenti, che non hanno sede in Napoli, si osserveranno norme analoghe a quelle indicate nel § 118; senonchè ciò che là è detto pel consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, s'intende applicabile al deposito della colonia.

§ 122. Il valore dei materiali spediti dai vari corpi e stabilimenti militari sarà rimborsato dal consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali mediante vaglia del tesoro, o vaglia-cartolina secondo le norme del successivo articolo 20.

In modo analogo si regolerà il deposito della colonia pei materiali prelevati per il proprio servizio (§ 121) servendosi dei fondi delle ordinarie anticipazioni mensili.

Quando però la cessione sia stata fatta da corpi e stabilimenti in Napoli, il rimborso verrà eseguito in contanti.

§ 123. Le somme avute in rimborso pei materiali ceduti alla colonia saranno dai corpi e stabilimenti interessati versate in tesoreria, a reintegrazione di fondi ai relativi capitoli del bilancio (§ 1056 del regolamento d'amministrazione), a meno che si tratti di materiali di proprietà delle masse, nel qual caso verranno introitati a favore delle masse stesse.

§ 124. Gli stampati occorrenti pel servizio del R. corpo di truppe coloniali, potranno essere provveduti dal reclusorio militare in Gaeta come per gli altri corpi dell'esercito.

Le relative richieste saranno fatte dal consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, per massima trimestralmente, e trasmesse in duplice copia, per mezzo del Ministero degli affari esteri, allo stesso reclusorio, in modo che vi pervengano entro la prima quindicina del primo mese di ogni trimestre pel trimestre successivo.

Allestiti gli stampati, il reclusorio li spedirà al deposito della colonia e gli trasmetterà, nello stesso tempo, per l'invio a Massaua, la seconda copia della relativa richiesta diretta al consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, pel pagamento della provvista.

§ 125. Quando occorra di far stampare moduli per il R. corpo di truppe coloniali, se ne unirà un esemplare alle richieste.

Art. 18. — *Somministrazioni in natura per il deposito della colonia.*

§ 126. Il pane, i viveri ed i foraggi occorrenti al deposito della colonia potranno essere prelevati dai magazzini delle sussistenze e dalle imprese dello Stato mediante la presentazione degli ordinari buoni in uso nell'esercito.

§ 127. Per il prelevamento dei viveri si osserveranno le prescrizioni del § 1330 del regolamento d'amministrazione, tenendo conto delle altre disposizioni vigenti nei corpi del presidio di Napoli. Per il foraggio si osserveranno le norme di cui al primo capoverso del n. 172 del regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari (edizione 22 aprile 1894), avvertendo che i buoni di prelevamento dovranno portare l'annotazione in grossi caratteri « *da pagarsi direttamente* ».

Per il prelevamento del pane saranno osservate invece, le prescrizioni del § 173 dello stesso regolamento ed il prezzo della razione sarà quello stabilito per i corpi del R. esercito.

§ 128. Al termine di ogni trimestre, ricevuti dalla direzione di commissariato di Napoli gli epiloghi delle somministrazioni di pane e composte le differenze che vi si riscontrassero, il deposito della colonia provvederà al versamento in tesoreria, a reintegrazione del bilancio della guerra, dell'importo delle somministrazioni ai prezzi d'addebito fissati per gli altri corpi.

Le quietanze del tesoriere saranno trasmesse alla predetta direzione di commissariato la quale, riconosciutane la concordanza colle contabilità dei magazzini, le spedisce al Ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 19. — *Conti individuali.*

§ 129. Le somme che gli ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali debbono all'amministrazione per anticipazioni di stipendio e per il conto-rimonta, come pure l'importo dei

debiti verso la « *Cassa ufficiali* » e verso « *l'Unione militare* », saranno passati al nuovo corpo mediante operazioni di rimborso. Tutte le altre partite relative a conti particolari saranno liquidate direttamente dai corpi perdenti cogli interessati, prima della loro partenza.

Le stesse norme saranno osservate, in senso inverso, per gli ufficiali trasferiti nei corpi in Italia.

§ 130. I residui debiti, per maggiore consumo del corredo, od altro, dei militari di truppa transitati nel R. corpo di truppe coloniali saranno liquidati a carico del corpo perdente, come per quelli che cessano dal servizio.

Per converso i residui debiti dei militari di truppa che vengono ritrasferiti ai corpi in Italia, saranno liquidati a carico dell'amministrazione della colonia.

§ 131. Per i crediti che gli ufficiali ed i militari di truppa, trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali o da questo agli altri corpi, abbiano o vengano ad avere per qualsiasi titolo verso l'amministrazione, si osserveranno le disposizioni del precedente § 129.

§ 132. Per le cessioni di stipendio dovranno essere osservate le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del relativo regolamento 24 settembre 1908, n. 574.

Nei casi di trasferimento di ufficiali nel R. corpo di truppe coloniali e viceversa, saranno osservate le stesse norme che pei trasferimenti tra corpi in Italia.

Le rate da pagarsi in Italia ai cessionari od assegnatari per conto degli ufficiali che prestano servizio in Africa, saranno esigibili presso la cassa del deposito della colonia Eritrea. Epperò i corpi trasmetteranno al deposito stesso i conti riferentisi alla cedibilità dello stipendio degli ufficiali trasferiti in Africa.

I pagamenti che debbono esser fatti in altra sede, saranno mandati ad effetto a spese dei creditori secondo le norme ordinarie, ritirandone però sempre ricevuta apposita.

Art. 20. — *Norme per le operazioni di rimborso.*

§ 133. Le operazioni di rimborso tra i corpi e gli stabilimenti dell'esercito e la colonia Eritrea per la regolarizzazione dei conti rispettivi (conti degli ufficiali trasferiti dai corpi negli organici del R. corpo di truppe coloniali e viceversa, pagamenti e riscossioni varie, aggregazioni, cessioni di materiali, ecc.) saranno fatte mediante il reciproco invio di *vaglia del tesoro*.

pei corpi e per gli stabilimenti, che risiedono in città ove non esista sezione di tesoreria provinciale, si farà uso *di vaglia-cartoline*, sia da parte di essi corpi e stabilimenti pei rimborsi da fare alla colonia, sia da parte di questa pei rimborsi spettanti a quelli.

I vaglia del tesoro ed i vaglia-cartoline verranno rispettivamente intestati al consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali all'Asmara, od al consiglio d'amministrazione del corpo (consiglio permanente), o stabilimento in Italia cui sono diretti.

Le spese dei vaglia postali sostenute dai corpi e dagli stabilimenti dell'esercito sono messe a carico della rispettiva massa generale (*massa di economia* per le direzioni d'artiglieria e genio).

§ 134. Le somme dovute dalla colonia per gli ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali (indennità d'equipaggiamento ed assegni di viaggio eventualmente anticipati, debiti verso la cassa, ecc.) saranno dai corpi chieste in rimborso al consiglio d'amministrazione del R. corpo suddetto inviando direttamente al comando in Asmara (*Servizio di commissariato e conti*), non appena avvenuto il trasferimento, le ricevute quietanzate, i certificati di viaggio e tutti gli altri documenti comprovanti il diritto al rimborso.

§ 135. Le operazioni di rimborso, tra i corpi in Italia e l'amministrazione della colonia, dei debiti verso la *Cassa ufficiali*, saranno promosse col reciproco invio, prima della partenza degli ufficiali debitori per la nuova destinazione, dei relativi conti.

§ 136. Per gli ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali che si trovano in debito verso l'*Unione militare*, i conti individuali mod. 2, sistemati fino al giorno della partenza, saranno dai corpi perdenti inviati sollecitamente all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, il quale, presa nota del residuo debito, li trasmetterà senza indugio al consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, in guisa che giungano nell'Eritrea possibilmente all'arrivo colà degli ufficiali.

Ricevuti i conti il consiglio d'amministrazione riconosciutane la regolarità provvederà tosto per il rimborso delle somme direttamente all'*Unione militare*, salvo a curarne il ricupero mediante corrispondenti ritenute sugli assegni dei debitori.

Nel caso eventuale di ufficiali che risultino in credito verso la società, si osserverà la stessa procedura sopra indicata ed il consiglio richiederà la liquidazione del conto all'ufficio di

amministrazione di personali militari vari, il quale ne darà subito partecipazione all'*Unione militare*, affinchè questa possa rimborsare all'amministrazione della colonia la somma dovuta.

§ 137. Per gli ufficiali trasferiti ai corpi in Italia, i quali all'atto della cessazione dal servizio del R. corpo di truppe coloniali non abbiano ancora saldato all'amministrazione della colonia il debito che avevano verso l'*Unione militare*, il consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali rinvierà i conti individuali mod. 2 sistemati sino al rimpatrio, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale li trasmetterà ai corpi cui gli ufficiali vennero destinati e comunicherà contemporaneamente i debiti all'*Unione militare* affinchè questa possa rimborsarne l'ammontare alla colonia.

§ 138. I conti individuali verso la *Cassa ufficiali* e verso l'*Unione militare* dovranno normalmente essere firmati dagli ufficiali interessati, in segno di riconoscimento ed accettazione, prima che essi lascino il corpo a cui cessano di appartenere.

Quando ciò non sia possibile, si spediranno i conti senza firma, e questa verrà poi messa dall'ufficiale al suo arrivo alla nuova destinazione dopo di che si effettuerà il rimborso della somma.

§ 139. Pei militari destinati al R. corpo di truppe coloniali, essendo a carico della colonia anche le spese di viaggio dalla sede rispettiva sino a Napoli od altro porto d'imbarco, dovrà sempre essere chiesto rimborso al consiglio d'amministrazione di esso corpo degli assegni pagati per tale viaggio a quelli di truppa (§ 57) e, quando ne sia il caso, anche delle anticipazioni fatte per lo stesso motivo ad ufficiali (§ 11).

§ 140. Avvenendo che i rimborsi chiesti alla colonia per qualsiasi titolo non sieno stati effettuati dopo due mesi dall'invio ad Asmara dei relativi documenti, i corpi e gli stabilimenti militari ne riferiranno al Ministero (*Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi*), indicandogli le partite rimaste in sospeso e l'importo di esse, per i provvedimenti che saranno da prendere per la liquidazione delle partite medesime.

Capo IV. — Forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 21. — *Ufficiali.*

§ 141. Tutti gli ufficiali in congedo, a qualunque classe o categoria appartengano, che stabiliscano la loro residenza nel territorio della colonia, debbono essere ascritti alla forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali.

§ 142. L'ufficiale in congedo che stabilisca la sua residenza come sopra, deve renderne avvisata l'autorità dalla quale cessa di dipendere e questa provvede a darne notizia al Ministero per mezzo dei prescritti elenchi di variazione mod. 86 *B*.

Il Ministero dispone quindi col *Bollettino ufficiale* pel trasferimento dell'ufficiale al R. corpo di truppe coloniali.

§ 143. Gli ufficiali in congedo ascritti al R. corpo di truppe coloniali hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate alle armi che fossero indette nella colonia per qualunque motivo, prescindendo dalla classe o dalla categoria alla quale appartengono; ma sono dispensati da tutte quelle indette in Italia.

Ai detti ufficiali è per altro applicabile l'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego.

§ 144. Il comando del R. corpo di truppe coloniali dovrà stabilire pei detti ufficiali un ruolo a parte, distinto per arma corpo e categoria (posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale, congedo provvisorio, riserva) e destinerà gli ufficiali stessi a quei servizi ed a quei riparti di truppa per i quali siano più adatti tenendo conto, possibilmente, dei servizi e dei riparti cui sarebbero stati destinati in Italia.

§ 145. Cessando di risiedere in colonia, gli ufficiali in congedo debbono darne annunzio al comando del R. corpo di truppe coloniali con l'indicazione del luogo nel quale intendono di fissare la loro residenza; ed il comando ne darà partecipazione al Ministero a mezzo dei prescritti elenchi variazioni mod. 86 *B*.

Il Ministero provvede quindi, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, al trasferimento degli ufficiali dal R. corpo di truppe coloniali, al comando, deposito, distretto, ecc. d'Italia.

§ 146. Il comandante del R. corpo di truppe coloniali, per quanto riguarda gli ufficiali in congedo, ha le stesse attribuzioni conferite ai comandanti di divisione, di deposito, distretto, centro di mobilitazione, ecc.

Art. 22 — *Militari di truppa italiani.*

§ 147. Tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe o categoria appartengano, e che stabiliscano la loro residenza nel territorio della colonia, debbono essere ascritti alla forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali.

§ 148. Il comandante del R. corpo suddetto qualora un militare in congedo illimitato, di qualunque classe o categoria,

stabilisca la sua residenza in colonia, ne darà avviso, con apposito elenco, al deposito della colonia, il quale provvederà al trasferimento del militare stesso nelle truppe suddette d'accordo col comandante del rispettivo distretto militare.

Il trasferimento avrà luogo colla data che sarà indicata nell'elenco.

§ 149. La relativa variazione matricolare sarà fatta con la formula seguente:

« Tale nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea rimanendo in congedo illimitato, li..... ».

Per quelli che, compiuto il servizio sotto le armi in colonia, vi eleggono domicilio all'atto del congedo, sarà adoperata la formula:

« Mandato in congedo illimitato, li..... ».

§ 150. I militari in congedo trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali a senso del presente articolo hanno obbligo di rispondere alle chiamate alle armi che fossero indette in colonia per qualunque motivo, salvo beninteso le disposizioni dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi; ma sono dispensati da quelle indette per qualunque motivo in Italia.

§ 151. Il comandante del R. corpo di truppe coloniali dovrà stabilire per essi un ruolo a parte distinto per classe e categoria, in base ai fogli di congedo illimitato esibiti dai militari stessi od alle copie dei fogli matricolari che saranno richieste, occorrendo, al deposito della colonia e li destinerà a quei servizi ed a quei riparti pei quali siano più adatti, tenuto conto possibilmente dei servizi e dei riparti cui sarebbero destinati in Italia.

§ 152. I detti militari faranno passaggio alle milizie insieme alla propria classe pur continuando ad appartenere al R. corpo.

§ 153. Cessando i detti militari di risiedere in colonia, il comando del R. corpo di truppe coloniali ne avvertirà, con apposito elenco, il comando del deposito della colonia, il quale provvederà, d'accordo coi comandanti dei rispettivi distretti militari, perchè siano nuovamente trasferiti in un corpo o riparto in Italia, colle norme stabilite dalle tabelle di reclutamento e di mobilitazione.

Il trasferimento avrà luogo colla data che sarà indicata nell'elenco.

La relativa formula matricolare sarà la seguente:

« Tale nel . . . . . per aver cessato di risiedere nella colonia Eritrea li . . . . . »

Il comando del R. corpo di truppe coloniali curerà anche, in quanto sia possibile, che sul foglio di congedo illimitato dei militari che cessano di far parte dalle truppe stesse, sia fatto cenno, nella casella H, del *ritrasferimento* ad un corpo o riparto in Italia.

§ 154. I militari di truppa che all'atto del loro congedamento in Italia chiedono di eleggere il proprio domicilio in colonia a senso del § 636 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dovranno, per cura dei corpi cui appartengono, essere avviati al deposito della colonia in Napoli in modo che vi giungano il giorno precedente la partenza del piroscafo per Massaua, provvisti degli scontrini ed assegni di viaggio sino a Massaua stessa.

Tali militari però dovranno inoltre soddisfare alle condizioni stabilite dal Governo della colonia, per coloro che intendono di recarvisi per esercitarvi un'arte od un mestiere, condizioni che saranno notificate dal deposito della colonia in Napoli ai corpi interessati che ne chiederanno informazioni in tempo opportuno.

Art. 23. — *Militari di truppa indigeni.*

§ 155. Pei militari indigeni in congedo, provvederà il comando del R. corpo di truppe coloniali con apposite disposizioni.

Il Ministro — P. Spingardi.

ALLEGATO N. 1 (§§ 30, 31 e 38)

(1) . . . . . .

Atto di ammissione volontaria nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

L'anno . . . . . addì . . . . . si è presentato avanti al consiglio d'amministrazione di questo corpo in. . . . . il (2) . . . . . appartenente al (3) . . . . . ed inscritto al n. . . . . di matricola ed alla classe 18 . . . . . il quale ha fatto istanza di essere ammesso nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea con assegnazione (4) . . . . . imprendendo a tale oggetto la ferma obbligatoria di (5) . . . . . prescritta dall'articolo 47 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea.

Il consiglio d'amministrazione, riconosciuto che il richiedente riunisce tutte le qualità volute per la detta ammissione e che fu già accertata l'idoneità fisica di questo militare, come risulta dall'unita dichiarazione rilasciata dal . . . . . ammette il militare stesso nel R. corpo suddetto dopo aver ricevuto da esso promessa di servire con fedeltà ed onore.

A conferma di che il . . . . . dopo aver sentito la lettura di quanto precede, si è qui sottoscritto insieme ai membri del consiglio.

Firma del militare richiedente

Firme dei membri del consiglio d'amministrazione

(1) Indicazione del corpo o distretto presso cui avviene l'atto.
(2) Grado, cognome e nome, e se trovasi in congedo illimitato o sotto le armi.
(3) Indicare il corpo cui trovasi effettivo al momento della sottoscrizione dell'atto.
(4) Indicare il riparto del R. corpo di truppe coloniali, cui deve essere assegnato.
(5) Tre anni per quelli ammessi nei carabinieri reali, due anni per quelli ammessi in tutti gli altri riparti.

N. B. — Gli stampati per quest'atto di ammissione volontaria, sono forniti ai corpi dal deposito della colonia volta per volta che da esso deposito vengono richiesti arruolamenti.

ALLEGATO N. 2 (§ 34)

(1) . . . . . .

ELENCO *dei militari di truppa sotto le armi che durante il* (2) . . . . . *trimestre 190... fecero domanda e furono riconosciuti idonei per l'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali dell' Eritrea.*

N. d'ordine	Classe	GRADO	COGNOME E NOME	Specialità di servizio mestiere o professione	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6

A . . . . . li . . . . . 190 . . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Corpo che trasmette l'elenco.
(2) Trimestre precedente a quello in cui è fatto l'invio dell'elenco.

AVVERTENZE.

1. In questo elenco debbono essere compresi soltanto i militari che hanno fatta domanda e sono stati riconosciuti idonei nel trimestre immediatamente scaduto, e non vi debbono quindi essere riportati quelli che fecero domanda nei trimestri precedenti e che furono perciò già compresi in altri elenchi.

2. Nella colonna 5 si deve specificare in modo particolareggiato la specialità di servizio, cioè: per gli aspiranti alla sezione sussistenze, se l'aspirante sia impastatore, macellaio, ecc.; pei militari del genio, se telegrafista elettrico od ottico, se deviatore, cantoniere, ecc., e così per le altre specialità di servizio.

Ogni qualvolta poi ne sia il caso, non si dovrà mai omettere di indicare, nella stessa colonna, la professione o il mestiere dell'aspirante, come cuoco, domestico e simili.

3. Nella colonna 6, oltre le altre annotazioni eventuali, devesi indicare, con la semplice dizione *riparti indigeni*, se il militare abbia chiesto di essere ammesso in quei riparti.

ALLEGATO N. 3 (§ 35) . . . . . 190 . .

(1) . . . . . .

SPECCHIO *numerico dei militari di truppa che esercitano uno dei mestieri occorrenti alle varie specialità di servizio e che possono essere destinati d'autorità al R. corpo di truppe coloniali. dell'Eritrea.*

GRADO	MESTIERI (2)	Numero degli individui	Servizio che devono ancora prestare alla data del presente (anni e mesi) (3)	*Annotazioni*
	Aggiustatori meccanici. .			
	Aiutanti di sanità. . . .			
	Allievi armaiuoli			
	Allievi maniscalchi . . .			
	Allievi sellai			
	Bottai			
	Barbieri			
	Calzolai			
	Capi operai			
	Carradori.			
	Conducenti			
	Cuochi			
	Disegnatori			
	Fabbri.			
	Falciatori — abbicatori di fieno —			
	Falegnami			
	Fucinatori			
	Infermieri e aiutanti infermieri			
	Lattai — Stagnini . . .			
	Lavandai.			
	Limatori			
	Macchinisti (da motori a gas)			
	Macellai			
	Maniscalchi			
	Materassai			
	Mattonai			
	Meccanici			
	Meccanici elettricisti . .			
	Minatori			

(1) Corpo.

(2) In questa colonna debbono essere indicati soltanto quei mestieri pei quali si hanno militari da poter destinare al R. corpo di truppe coloniali.

(3) Per computare questo servizio occorre riferirsi al 31 dicembre dell'anno in cui i militari compiono la ferma e non già al termine in cui avviene normalmente l'invio in congedodella classe anziana (15 settembre).

GRADO	MESTIERI	Numero degli individui	Servizio che devono ancora prestare alla data del presente (anni e mesi)	*Annotazioni*
	Mugnai			
	Muratori			
	Orologiai per macchine telegrafiche.			
	Ortolani — giardinieri — .			
	Panattieri			
	Sarti			
	Scalpellini - tagliapietre - .			
	Scritturali			
	Sellai			
	Sorveglianti.			
	Telefonisti			
	Telegrafisti			
	Tornitori in legno . . .			
	Tornitori in metalli . . .			
	Verniciatori.			

ALLEGATO N. 4 (§ 45)

R. CORPO DI TRUPPE COLONIALI DELL'ERITREA.

(1) . . . . . .

Atto di ammissione ad una nuova ferma nel predetto R. corpo di truppe coloniali.

L'anno . . . . addì . . . . si è presentato avanti il . . . (2) il . . . . appartenente a . . . . (1) ed ascritto al n. . . . . di matricola ed alla classe . . . il quale ha fatto istanza di essere ammesso ad una nuova ferma biennale nel R. corpo di truppe coloniali a termini dell'art. 47 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea.

Il sottoscritto comandante del suddetto R. corpo informato da . . . . . (3) che il richiedente conserva tutte le qualità fisiche e morali volute per la detta ammissione, ammette il militare stesso alla ferma suddetta.

A conferma di che il . . . . . dopo aver sentito la lettura di quanto precede, ha qui appresso apposta la propria firma.

Firma del militare richiedente

. . . . . .

Il colonnello
comandante del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea

---

(1) Battaglione indigeni — Compagnia cacciatori — Squadrone — Batteria ecc.

(2) Comandante del riparto al quale il militare appartiene.

(3) Comandante di battaglione o dall'ufficiale con attribuzioni di comandante di corpo per gli altri riparti o servizi.

N. **30**. — **Istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo — Volume I**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — **25** gennaio.

E stato pubblicato, come bozze di stampa, il volume I dell'istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna ed a cavallo, che sostituisce il volume I dell'istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (edizione 12 gennaio 1906).

Esso sarà distribuito alle sottosegnate autorità nel numero di copie per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore . .	copie N. 17
Comandi di corpo d'armata - Comandi di divisioni militari - Ispettorato delle costruzioni di artiglieria — Comandi d'artiglieria da costa e da fortezza (compreso quello di Verona) — Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare — Scuola centrale di tiro di fanteria — Direzioni d'artiglieria - Stabilimenti d'artiglieria	» 1
Ispettorato generale d'artiglieria — Ispettorato d'artiglieria da campagna — Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza — Comandi d'artiglieria da campagna — Direzione superiore delle esperienze — Sezione per le esperienze di Ciriè — Scuola militare — Scuola di guerra — Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna — Gruppo delle compagnie operai d'artiglieria . . .	» 2
Scuola centrale di tiro d'artiglieria - Comando in 2ª della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio Comando in 2ª dell'accademia militare . . .	» 3
Reggimenti d'artiglieria da costa — 2° e 3° reggimento d'artiglieria da fortezza	» 6
1° reggimento artiglieria da fortezza	» 7
2° reggimento artiglieria da montagna	» 42
Reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo	» 51
1° reggimento artiglieria da montagna	» 59

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,60.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **31.** — **Muli di carica.** — (Direzione degli affari generali). — 25 gennaio.

Agli ufficiali superiori dei reggimenti alpini è data facoltà di valersi di un mulo di servizio — *di carica* — da calcolarsi in sostituzione di un cavallo di proprietà.

I muli *di carica*, da assegnarsi ai suddetti ufficiali, previa domanda ai rispettivi comandanti di corpo, saranno scelti tra quelli che, divenuti meno resistenti al someggio dei grossi carichi, dimostrino però buona attitudine ad essere impiegati nel servizio da sella.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **32.** — **Varianti all'appendice I (riservata) alla istruzione sul servizio delle batterie da costa.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 26 gennaio.

È stata pubblicata la prima serie di varianti alla predetta pubblicazione.

I comandi, corpi ed uffici che sono provvisti di tale appendice richiederanno al reclusorio militare di Gaeta il numero di fascicoli loro necessario.

Il prezzo di ciascun fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **33.** — **Concorso a sei posti di capomusica nel R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 26 gennaio.

1. È aperto un concorso per titoli e per esami a sei posti vacanti di capomusica nel R. esercito, con l'annuo stipendio di lire 2000, aumentabile di lire 300, ad ogni triennio di servizio, da computarsi a norma di legge, fino allo stipendio massimo di lire 3200.

2. Gli aspiranti dovranno entro il mese di febbraio p. v. inoltrare domanda al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali combattenti) in carta bollata da lire una, indicando in essa il proprio domicilio ed abitazione e corredandola dei documenti sottoindicati:

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

c) documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studi e simili), che saranno descritti in una nota a parte;

d) certificato dell'esito della leva o di inscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune di domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, in cui l'aspirante abbia dimorato negli ultimi dodici mesi; attestazione che dovrà essere vidimata per conferma dal prefetto o sottoprefetto del relativo circondario;

g) certificato penale, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

h) certificato di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare. La firma dell'ufficiale dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione dell'avviso di concorso, e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

3. Pei militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui alle lettere *c*) e *h*) e sarà unita alla domanda, per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico mod. 961, se sottufficiali;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59, se caporali o soldati.

4. Nelle domande di ammissione al concorso sarà fatta espressa dichiarazione che gli aspiranti accettano, se nominati, qualunque destinazione.

5. Nelle domande stesse gli aspiranti, non militari, dovranno anche dichiarare se desiderino usufruire pel trasporto personale sul mare, della tariffa stabilita per i viaggi dei militari sui piroscafi della società di navigazione generale italiana, ed il Ministero, in base ai documenti artistici prodotti, deciderà su tale concessione.

6. A suo tempo verranno annunziati ai concorrenti ammessi agli esami il giorno ed il luogo di presentazione alla commissione esaminatrice.

7. Gli esami avranno luogo in Roma, alla presenza della commissione costituita a tenore dell'art. 3 del R. decreto 3 agosto 1908, n. 572, e consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori, su temi dati dalla commissione esaminatrice:

a) sviluppare e strumentare, per banda, un tema di marcia militare;

b) armonizzare a quattro voci un basso;

c) armonizzare per quattro strumenti, una melodia;

d) ridurre per banda un brano di musica per pianoforte.

Per lo svolgimento del tema *a*) è assegnato un termine massimo di ore 12; per il tema *b*) di ore 8; per il tema *c*) di ore 6 e per il tema *d*) di ore 12.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno avere riportato un punto di merito non inferiore ai 12/20 per ciascuno dei lavori costituenti la prova scritta.

I candidati che in un qualsiasi lavoro della prova scritta riportassero un punto di merito inferiore a 12/20 saranno, senz'altro, esclusi dalle prove successive a quella in cui non hanno raggiunto il punto minimo prescritto.

La prova orale consisterà nel dar saggio della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;

b) organizzazione di bande e fanfare;

c) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

Per questa prova il termine massimo fissato è di ore una complessivamente.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo che verrà designato dalla commissione e che sarà lasciato in esame ai candidati per un tempo conveniente stabilito dalla commissione stessa.

Per le prove suddette sono stabiliti i seguenti coefficienti di importanza:

Prova scritta	di cui alla lettera *a*)	30.
	id. id. *b*)	30.
	id. id. *c*)	30.
	id. id. *d*)	25.
Prova orale		20.
Prova pratica		25.

Per essere classificato fra gli idonei occorre che il candidato riporti, nel risultato finale, almeno 12/20 in ogni singolo lavoro della prova scritta e una media non inferiore a 12/20 nella prova orale e nella pratica, tra le quali è ammessa la compensazione.

8. I militari sotto le armi durante la loro permanenza in

Roma rimarranno aggregati al comando del deposito dell'81° fanteria.

9. Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso a tutti i concorrenti.

10. I candidati prescelti saranno, prima della nomina, fatti sottoporre a visita medico-collegiale presso un ospedale militare pel miglior accertamento dei requisiti fisici.

11. Coloro che fossero ammogliati o vedovi con prole, dovranno prima della nomina a capomusica, costituire e vincolare a favore della moglie o della prole nata o nascitura, l'annuo reddito prescritto dalla legge sui matrimoni degli ufficiali.

12. Non potrà conferirsi la nomina a capomusica a coloro che nel momento della nomina stessa avessero superato l'età di 35 anni stabilita dall'art. 4 della legge sull'avanzamento.

13. I concorrenti dichiarati idonei, per i quali non vi siano posti disponibili acquisteranno il diritto di conseguire la nomina per coprire le eventuali vacanze, in ordine di graduatoria, per il termine di due anni, dal giorno in cui sarà loro notificata l'idoneità, purchè all'atto della nomina stessa non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

14. Dopo trascorsi i due anni di diritto, il Ministero ha facoltà di nominare, secondo l'ordine di graduatoria, ai posti di capomusica che si rendessero in seguito vacanti, quei concorrenti idonei che non poterono essere nominati, purchè essi vi acconsentano e all'atto della nomina si trovino nella condizione di età suaccennata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **34. — Soppressione di corsi allievi sergenti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 gennaio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla circolare del 27 agosto 1909, n. 358, si avverte che furono soppressi i corsi allievi sergenti istituiti presso i seguenti corpi:

79°	reggimento	fanteria	in Udine;
1°	»	alpini	in Mondovì;
4°	»	»	in Ivrea;
1°	»	artiglieria montagna	in Torino;
2°	»	»	in Conegliano.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente disposizione L. 0,35

(9162) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1910 — 5 febbraio

FEBBRAIO 1° — N. 35. - Concorso per la nomina ad insegnanti militari aggiunti presso la scuola di guerra . . . . . Pag. 149
» 3. - » 36. - Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto . . . » 150
» 3. — » 37. - Richieste di parti d'armi e di riparazioni alle armi portatili . . . . . » 150
» 4. — » 38. - Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa » 151
» 4. — » 39. - Varianti ad alcuni quaderni dei caricamenti per le unità del parco d'artiglieria d'assedio . . . . . » 151
— Avviso. - Abbonamento alla *Rivista marittima* . . . . . » 151

CIRCOLARE N. 35. — **Concorso per la nomina ad insegnanti militari aggiunti presso la scuola di guerra.** (Gabinetto militare). — 1° febbraio.

Per l'anno scolastico 1910-1911 e secondo le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906, modificato dall'*Atto* 27 del 1907, è indetto il concorso per la nomina ad un posto di insegnante militare aggiunto per ciascuna delle sottoindicate materie presso la scuola di guerra:

Organica;
Topografia;
Geografia militare;
Storia militare (1° e 2° corso);
Storia militare (3° corso);
Armi e fortificazioni;
Comunicazioni.

Al concorso sono ammessi gli ufficiali di qualunque arma e corpo aventi il grado di capitano.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (*Gabinetto militare*) non più tardi del 31 marzo p. v., e, per norma dei concorrenti, si avverte che la prova definitiva del concorso avrà luogo alla sede della predetta scuola ai primi di luglio p. v.

Per il Ministro MIRABELLI.

N. **36.** — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 3 febbraio.

È stato pubblicato il 10° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1904, ed un fascicolo di foglietti a stampa, contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica, da incollarsi nei volumi. — Parte 1ª e 2ª.

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale, pertanto, i corpi, uffici e stabilimenti interessati richiederanno il numero di copie loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 0,40.

Quello del fascicolo di foglietti per le aggiunte è di L. 0,25.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **37.** — **Richieste di parti d'armi e di riparazioni alle armi portatili.** (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). 3 febbraio.

Consta al Ministero che in alcuni corpi è invalsa la consuetudine di rivolgere, direttamente, alle fabbriche d'armi, anzichè alle direzioni d'artiglieria della rispettiva circoscrizione, le richieste di parti d'armi, nonchè di riparazioni alle armi portatili, alla cui esecuzione debbono provvedere le direzioni stesse.

Tale fatto, mentre ingenera un perturbamento al regolare andamento delle lavorazioni in corso presso quegli stabilimenti, importa anche un notevole aggravio al bilancio per le maggiori spese di trasporto che ne derivano.

Si richiamano pertanto, i corpi predetti, all'osservanza delle prescrizioni contenute nei §§ 42, 43 e 45 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi e nei §§ 402 e 479 del regolamento di amministrazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **38**. — **Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 4 febbraio.

Si è pubblicata la 4ª serie di varianti alla istruzione sul servizio delle batterie da costa. I comandi, corpi ed uffici provvisti di questa pubblicazione richiederanno al reclusorio di Gaeta, il numero di fascicoletti loro necessari.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **39**. — **Varianti ad alcuni quaderni dei caricamenti per le unità del parco d'artiglieria d'assedio.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 4 febbraio.

È stato pubblicato un fascicoletto di varianti ad alcuni quaderni dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio, che sarà distribuito dal reclusorio militare di Gaeta alle autorità e nella misura che gli saranno indicate dal Ministero.

Il fascicoletto non è in vendita al pubblico; però gli ufficiali che desiderassero acquistarlo, potranno farne domanda al Ministero *(Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio)*.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

AVVISO

Abbonamento alla *Rivista marittima*. La *Rivista marittima* ha aperto il suo abbonamento per l'anno 1910 al prezzo di lire 18 annue per l'Italia e di lire 25 per l'estero.

Agli abbonati è concesso il 50 % di ribasso per l'acquisto dell'*Annuario ufficiale della R. marina* dell'anno 1910, il cui prezzo è di L. 4.

L'importo dell'abbonamento può essere trasmesso direttamente, a mezzo di vaglia, alla direzione della *Rivista marittima* Ministero della marina — Roma.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(9183) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1910 — 12 febbraio

1909 NOVEMBRE 18. — N. 40. - R. decreto n. 827 che approva uno speciale regolamento per la direzione d'artiglieria del R. polverificio sul Liri. . . . . Pag. 153

1909 DICEMBRE 23. — » 41. - R. decreto che approva il regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale . . . . . » 156

1910 FEBBRAIO 7. — » 42. - Quaderno dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio . . . . . » 161

» 8. — » 43. - Varianti all'istruzione sulle munizioni . . . . » 162

» 8. — » 44. - Varianti alle tavole di tiro del cannone da 120 B » 163

» 8. — » 45. - Varianti all'istruzione sulle munizioni ed a quella sulla conservazione del materiale d'artiglieria » 163

» 10. — » 46. - Programmi per gli esami dei sottotenenti medici di complemento, non provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare ed aspiranti alla nomina in servizio permanente. » 163

» 10. — » 47. - Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 164

CIRCOLARE N. 40ª. — **R. decreto n. 827 che approva uno speciale regolamento per la direzione d'artiglieria del R. polverificio sul Liri.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 18 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 35, pag. 149 — Alle materie per le quali è indetto il concorso ad insegnanti militari aggiunti presso la scuola di guerra, *aggiungere:* Tattica (1° corso).

Visto il R. decreto n. 93 del 9 aprile 1896 modificato con quello n. 314 del 29 luglio 1900;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, fatta d'accordo col ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio presso la direzione di artiglieria del R. polverificio sul Liri sarà regolato, in via provvisoria, in conformità dell'unito regolamento, sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la guerra.

Art. 2.

Il detto regolamento entrerà in vigore col 1° gennaio 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
CARCANO.

Regolamento provvisorio per la direzione del R. polverificio sul Liri.

All'ordinamento del R. polverificio sul Liri sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1.

Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra è istituito un comitato superiore direttivo tecnico-scientifico dal quale dipende la direzione dello stabilimento per tutto ciò che riflette l'indirizzo tecnico della lavorazione, il trattamento e la conservazione degli esplosivi.

Art. 2.

Il comitato superiore direttivo tecnico-scientifico è presieduto da un'alta personalità scientifica, e composto da un ufficiale generale o colonnello di speciale competenza, in attività di servizio od in congedo, da un consulente tecnico-chimico laureato e dal direttore dello stabilimento.

Art. 3.

Lo stabilimento consta di due reparti, l'un chimico e l'altro meccanico e di un servizio amministrativo.

Il reparto chimico attende ai collaudi della materia prima ed a tutte le lavorazioni inerenti alla produzione sino al compimento degli esplosivi, ed è sotto la direzione del consulente tecnico-chimico appartenente al comitato stesso.

Il reparto meccanico attende a tutte le lavorazioni meccaniche che possano essere di ausilio alla preparazione degli esplosivi, ai collaudi definitivi dei prodotti dello stabilimento ed alle prove balistiche ed all'occorrenza, a seconda delle esigenze del servizio, può avere lavorazioni analoghe a quelle di un laboratorio pirotecnico.

Questo reparto è retto da un ufficiale superiore vice-direttore.

Il servizio amministrativo è regolato colle norme del regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria.

Art. 4.

Il comitato superiore, oltre a dettare le norme inerenti ai procedimenti di fabbricazione, al trattamento ed alla conservazione degli esplosivi, determina in modo preciso il genere delle lavorazioni che debbono essere compiute in ciascuno dei due reparti dello stabilimento, e, su proposta dei rispettivi capi, ripartisce il lavoro fra il personale tecnico, civile e militare, nelle singole sezioni.

Le deliberazioni del comitato superiore sono prese in massima a maggioranza di voti, a parità di voti ha la prevalenza quello del presidente.

Nelle questioni scientifiche interessanti la stabilità e sicurezza degli esplosivi il presidente ha facoltà di prendere, sotto la sua responsabilità, quelle decisioni che ritiene convenienti.

inserendo però nel registro delle deliberazioni il suo parere motivato.

Le deliberazioni del comitato e quelle del presidente che interessino non solo la lavorazione dello stabilimento, ma anche il trattamento e la conservazione degli esplosivi, saranno comunicate al Ministero della guerra.

Art. 5.

Il direttore, attenendosi scrupolosamente alle norme stabilite dal comitato superiore, esercita le sue funzioni disciplinari ed amministrative su tutti i servizi dello stabilimento.

In assenza del direttore ne fa le veci l'ufficiale superiore vice-direttore, capo del reparto meccanico, che lo sostituisce anche nel comitato superiore.

Art. 6.

Sotto ogni altro riguardo, non contemplato nel presente regolamento, i diversi servizi debbono procedere con le norme prescritte per qualsiasi altro stabilimento d'artiglieria.

Roma, addì 18 novembre 1909.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **41**. **R. decreto che approva il regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale.** (Gabinetto militare). — 23 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, testo unico approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 maggio 1885;

Visto il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 360, che apporta modificazioni alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti di carattere riservato interessanti l'esercito e la difesa nazionale, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1907, che rimane abrogato.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
P. SPINGARDI.
A. SALANDRA.

REGOLAMENTO

per la gestione dell'officina tipografica per la stampa dei documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale.

Art. 1.

L'officina tipografica attende alla stampa di documenti di carattere riservato, interessanti l'esercito e la difesa nazionale.

Art. 2.

La direzione della tipografia è tenuta dal gabinetto militare del Ministero della guerra, colle funzioni corrispondenti a quelle attribuite dal regolamento per gli operai borghesi

dipendenti dal Ministero della guerra alle direzioni di stabilimento; il consiglio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore funzionerà da consiglio di amministrazione della tipografia.

Art. 3.

Il personale per l'esercizio della tipografia e gli assegni al medesimo dovuti sono indicati nell'annesso *Quadro organico* (allegato 1).

Art. 4.

Nei casi di straordinari ed urgenti bisogni, potranno essere impiegati nei lavori della tipografia operai avventizi che abbiano l'attitudine e le qualità volute. Essi saranno retribuiti ad ora od a giornata di lavoro e verranno licenziati, senza diritto ad alcuna gratificazione o compenso, non appena cesserà il bisogno dell'opera loro, ed in ogni caso non oltre la fine dell esercizio finanziario, salvo a riammettere quelli la cui opera fosse ancora ritenuta necessaria.

Art. 5.

Il personale di cui all'art. 3, dopo una permanenza di sei anni nella medesima classe potrà passare alla classe superiore, semprechè ne sia giudicato meritevole.

Annuali licenze potranno venir concesse, senza perdita di assegno, al personale in ragione di un mese al proto e di 15 giorni agli altri.

In caso di malattia, e quando siasi già fruito del periodo massimo della licenza, verrà corrisposta, durante l'assenza, al personale metà della paga fino a raggiungere il limite massimo complessivo di tre mesi.

Ogni altra assenza importerà la perdita totale dell'assegno.

In tutto il resto sono applicabili al personale della tipografia il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, e la legge 15 luglio 1906, n. 360.

Art. 6.

Alle spese pei lavori della tipografia si farà fronte mediante anticipazioni sul bilancio della guerra, in conformità degli articoli 318 e 319 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Le richieste dei fondi saranno fatte dal consiglio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore normalmente di trimestre in trimestre e verranno compilate in relazione ai reali bisogni.

Art. 7.

Le spese che ordinariamente occorrono per il servizio della tipografia sono le seguenti:

a) provvista di carta da stampa, inchiostri tipografici ed altre materie prime occorrenti pei lavori della tipografia;

b) provvista di minute materie;

c) provvista e manutenzione di mobili, caratteri tipografici, macchine tipografiche e attrezzi vari;

d) provvista e manutenzione di motori e spese per la produzione della forza motrice;

e) spese per l'illuminazione dei locali della tipografia;

f) retribuzione agli operai.

Art. 8.

La carta da stampa, gl'inchiostri tipografici e le altre materie prime per il servizio della tipografia sono acquistate direttamente dal consiglio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore mediante contratti annuali d'appalto secondo le norme del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora però per urgenti ed impreviste necessità occorresse provvedere carta ed altro non contemplato nel contratto annuale d'appalto, le robe potranno venire acquistate a trattativa privata o mediante incanti, secondo l'importanza della provvista.

Art. 9.

Le minute materie possono anche essere provvedute volta per volta mediante acquisti a semplice trattativa verbale, purchè la spesa non ecceda le lire 200 per trimestre, salvo per impreviste ed urgenti necessità.

Art. 10.

I mobili, i caratteri, le macchine tipografiche e quelle produttrici della forza motrice nonchè tutti gli altri attrezzi accessori saranno provvisti mediante contratti, osservando le norme del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Al termine di ogni trimestre il consiglio d'amministrazione del comando del corpo di stato maggiore trasmetterà al Ministero della guerra (*Direzione generale revisione dei conti*) il rendiconto delle spese fatte, sul quale si darà debito delle anticipazioni ricevute.

Il credito o debito risultante sarà riportato sul rendiconto del trimestre successivo fino al termine dell'esercizio, venendo poi così disposto il saldo solo per la rimanenza finale che emergerà dall'ultimo rendiconto.

Art. 12.

I mobili, i caratteri, le macchine, gli attrezzi accessori e le materie prime sono presi in carico ed inventariati come materiali di proprietà dello Stato.

Art. 13.

Alla gestione dei materiali per il servizio della tipografia in consegna al consiglio di amministrazione predetto sono applicabili le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1910.

Roma, addì 23 dicembre 1909.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1.

QUADRO ORGANICO *del personale della tipografia coll'indicazione delle paghe rispettive*

IMPIEGO	Numero fissato	Classi e paghe giornaliere						Annotazioni
		1ª		2ª		3ª		
		L.	C.	L.	C.	L.	C.	
Proto	1	8	50	7	50	6	—	
Compositori-tipografi .	4	(a) 5	—	4	50	3	50	
Capi macchina	3	(a) 5	—	4	50	3	50	
Inservienti	2	3	50	3	—	2	—	

(a) Potranno essere concessi aumenti di mercede giornaliera fino a raggiungere la paga di L. 5,50, a scelta, e alle condizioni contemplate dai §§ 85 e 86 del regolamento per gli operai borghesi del 1909, in quanto sono applicabili ai compositori-tipografi e ai capi macchina della prima categoria.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **42**. — **Quaderno dei caricamenti del parco d' artiglieria d'assedio.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 7 febbraio.

È stato pubblicato un altro dei quaderni dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio, che sarà distribuito alle autorità sottoindicate nel numero di copie per ciascuna segnato.

Comando del corpo di stato maggiore . . . copie N. 17
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Comando in 2° dell'accademia militare . . . . . » 2
Comandi del I, III, V, VIII, IX, XII corpo d'armata — Divisioni militari di Ancona, Milano, Ravenna, Bologna, Chieti, Perugia, Salerno, Bari, Torino, Napoli, Livorno, Cagliari — Ispettorato generale d' artiglieria — Ispettorato delle co-

struzioni d'artiglieria — Ispettorato d'artiglieria da campagna — Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza — Ispettorato di cavalleria — Comandi di artiglieria da campagna — Comandi di artiglieria da costa e da fortezza — Ufficio comando d'artiglieria da costa e da fortezza di Verona — Direzioni d'artiglieria di Roma, Maddalena, Venezia, Spezia, Torino, Alessandria — Laboratorio di precisione — Fabbrica d'armi di Terni — Officine di costruzione di Torino e di Napoli — Arsenali di costruzione di Torino e di Napoli — Polverificio di Fossano — Collegio militare di Napoli— Scuola centrale di tiro d'artiglieria da campagna — Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria — Sezione per le esperienze di Ciriè — 1° e 2° reggimento d'artiglieria da fortezza — Gruppo compagnie operai — Reggimenti 3°, 13°, 20°, 23° artiglieria da campagna . . . . . copie N. 1

3° reggimento artiglieria da fortezza . . . . . » 5

Ufficio parchi presso il comando d'artiglieria di Piacenza . . . . . » 10

Direzione d'artiglieria di Mantova . . . . . » 100

Direzione d'artiglieria di Piacenza . . . . . » 300

La pubblicazione ha il numero d'ordine 65 e non è in vendita al pubblico.

Gli ufficiali che volessero acquistarla per uso privato dovranno farne domanda al Ministero (*Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio*).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **43**. — **Varianti all'istruzione sulle munizioni**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 8 febbraio.

Si è pubblicata la 4ª serie di varianti all'istruzione sulle munizioni. I comandi, corpi ed uffici provvisti di questa pubblicazione richiederanno al reclusorio militare di Gaeta, il numero di fascicoletti loro necessari.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **44.** — **Varianti alle tavole di tiro del cannone da 120 B.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 8 febbraio.

È stata pubblicata la 1ª serie di varianti alle tavole di tiro del cannone da 120 B.

I comandi, corpi ed uffici, che hanno in distribuzione questa pubblicazione, richiederanno al reclusorio militare di Gaeta il numero di fascicoletti loro necessari.

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,05.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **45.** — **Varianti all'istruzione sulle munizioni ed a quella sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 8 febbraio.

In seguito alla determinazione, già tradotta in atto, di abolire le castagnole ed i trik-trak tanto a polvere nera che a balistite, ora regolamentari, e in attesa dell'esito degli esperimenti ordinati con un nuovo tipo di castagnola a fermata, è stato pubblicato un foglio contenente due talloncini di varianti, che indicano le abrogazioni da apportarsi all'istruzione sulle munizioni ed a quella sulla conservazione del materiale d'artiglieria.

I comandi, corpi ed uffici interessati, richiederanno, al reclusorio militare di Gaeta, il numero di tali fogli, loro necessari.

Il prezzo di cadun foglio è di L. 0,05.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **46.** — **Programmi per gli esami dei sottotenenti medici di complemento, non provenienti dalla scuola di applicazione di sanità militare ed aspiranti alla nomina in servizio permanente.** — (Gabinetto militare). — 10 febbraio.

In seguito all'adozione di nuovi programmi di insegnamento e di esame presso la scuola d'applicazione di sanità militare, sono da ritenersi abrogati i programmi inseriti negli *Atti* 70 ed 83 del 1907.

I sottotenenti medici di complemento, che, non avendo frequentato la scuola di applicazione di sanità militare, intendessero di subire gli esami prescritti dal § 73 del regolamento

per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, allo scopo di poter prendere parte ad eventuali concorsi per la nomina a sottotenente medico in servizio permanente, potranno rivolgersi alla direzione della scuola predetta per avere il fascicolo, contenente i nuovi programmi d'esame e le relative avvertenze.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **47**. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 10 febbraio.

1. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità stabiliti dalla circolare n. 62 del 1908 avranno principio, per i capitani dei carabinieri reali da inscriversi nel quadro d'avanzamento del 1911 (costituenti un solo gruppo), il 15 giugno p. v. presso la legione allievi e in conformità delle disposizioni contenute nella circolare stessa.

2. Vari giorni prima dell'inizio degli esperimenti i candidati saranno chiamati a Roma, a cura del comando generale, per dar loro modo di esercitarsi nel comando pratico di battaglione e per assistere a talune conferenze.

3. Il Ministero comunicherà ai comandi di corpo d'armata interessati i nomi dei capitani da essi dipendenti che sono chiamati agli esperimenti affinchè questi vengano individualmente avvertiti.

4. I comandi di corpo d'armata faranno conoscere al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali combattenti*) non più tardi del 15 maggio p. v. il nome dei candidati che rinunziassero agli esperimenti inviando le singole dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti stessi ed all'avanzamento, e ponendo a corredo di quelle per malattia il prescritto certificato di visita medica collegiale (circolare n. 62 del 1908, n. 5, e circolare n. 2 del 1910).

5. Il Ministero trasmetterà quindi al presidente della commissione i documenti e le informazioni specificati al n. 14 della circolare n. 62 sopracitata.

7. Gli ufficiali della commissione e quelli chiamati agli esperimenti non porteranno con loro cavalli; quando occorrerà saranno ad essi assegnati cavalli di truppa.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**.

(9207) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1910 — 19 febbraio

1909 SETTEMBRE	19.	— N.	48.	- R. decreto n. 838 che approva l'ordinamento organico del personale coloniale dell'Eritrea . *Pag.* 165
»	19.	— »	49.	- R. decreto n. 839 che approva il ruolo organico dei funzionari coloniali dell'Eritrea . . . . » 171
1909 DICEMBRE	30.	— »	50.	- R. decreto n. 834 che proroga fino al 30 giugno 1910 le disposizioni concernenti le indennità di missione da corrispondersi ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni colpiti dal terremoto . . . . . » 189
1910 FEBBRAIO	14.	— »	51.	- Varianti ai sunti storici dell'*annuario militare* pel 1910 . . . . . » 191
»	14.	— »	52.	- Fanfara reale e marcia reale d'ordinanza del R. esercito . . . . . » 191
»	15.	— »	53.	- Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1890 . » 192
»	15.	— »	54.	- Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1910 . . . . . » 203
»	15.	— »	55.	- Modificazioni alle canne per tiri a salve delle mitragliatrici Maxim . . . . . » 203
»	15.	— »	56.	- Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi . . . » 203
»	17.	— »	57.	- Concorsi annuali a premio per gli ufficiali inferiori delle armi combattenti . . . . . » 204
»	17.	— »	58.	- Adozione e modificazione di oggetti di corredo. » 204
»	11.	— »	59.	- Decreto ministeriale che nomina il comitato superiore direttivo tecnico-scientifico del R. polverificio sul Liri . . . . . » 226
»	17.	»	60.	- Prezzo di tariffa di oggetti di corredo non ancora inscritti nel Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 227
»	18.	— »	61.	- Corsi annuali di telegrafia ottica per ufficiali e sottufficiali di artiglieria da costa, da fortezza e delle truppe da montagna . . . . » 233
»	18.	— »	62.	- Corso d'istruzione pei sottufficiali aspiranti alla nomina di capo operaio presso i laboratori dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . » 234
»	18.	— »	63.	- Servizio di commissariato . . . . . » 235
»	18.	— »	64.	- Corrispondenza postale e telegrafica . . . . » 235
			Avviso.	- Prezzo dei volumi dell'*annuario militare* pel 1910 e degli estratti del volume I. . . . . » 236

CIRCOLARE N. **48***. — **R. decreto n. 838 che approva l'ordinamento organico del personale coloniale dell'Eritrea.** — (Gabinetto militare). — 19 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 24 maggio 1903, n. 205, ed il Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della colonia Eritrea;

Veduto il Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, con cui ne era approvato l'ordinamento amministrativo;

Considerata l'opportunità di provvedere all'ordinamento del personale coloniale in modo diverso dall'attuale, a miglior garanzia di idoneità, ed in relazione ai mutevoli bisogni della colonia;

Udito il governatore;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo coi ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale coloniale si divide in civile e militare.

Sarà provveduto dall'amministrazione civile della colonia Eritrea, con personale:

a) di un nuovo ruolo organico coloniale da approvarsi con speciale decreto, e del ruolo approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, fino alla sua definitiva soppressione;

b) delle varie amministrazioni dello Stato.

Inoltre vi sarà personale assunto per contratto mensile.

Art. 2.

Coi funzionari di cui alla lettera *b*) sarà provveduto al funzionamento in colonia dei servizi che abbiano carattere tecnico, e di quelli nei quali non siano indispensabili particolari cognizioni ed esperienza coloniale (ragioneria, dogana, posta e telegrafo, consulenza legale, tesoreria, magistratura). Col personale di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente o coi funzionari di cui alla lettera *b*) sarà provveduto ai servizi relativi all'agricoltura, servizi ferroviario, di ingegneria, catasto, zootecnico, sanitario, scolastico, di cancelleria, ecc.

Art. 3.

Coi personali di cui all'articolo precedente sarà provveduto pure a completare, in quanto occorra, e nei limiti degli speciali stanziamenti di bilancio, gli uffici organici della colonia.

Art. 4.

Il fabbisogno complessivo di funzionari per i vari uffici e servizi, in più di quelli appartenenti al ruolo organico coloniale, sarà determinato ogni anno in sede di bilancio, in relazione ai bisogni prevedibili.

La spesa complessiva per stipendi dei funzionari dei due ruoli coloniali e dei funzionari di altre amministrazioni dello Stato destinati a prestar servizio in Eritrea a carico del bilancio della colonia, non potrà superare la somma complessiva degli stipendi determinati dal ruolo organico annesso all'ordinamento approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507.

Art. 5.

I funzionari delle varie amministrazioni dello Stato destinati in colonia, conserveranno il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici delle amministrazioni cui appartengono.

Godranno, pur rimanendo in colonia, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive amministrazioni loro siano fatti, e saranno in ogni caso promossi a loro turno senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami eventualmente prescritti dalle disposizioni che regolano le rispettive loro carriere.

Godranno, quanto a indennità locali ed a licenze, del trattamento fatto ai funzionari del nuovo ruolo coloniale della stessa categoria provveduti di stipendio di organico uguale o immediatamente superiore.

In caso di promozione, di malattia e per qualunque altra ragione potranno essere rimpatriati d'autorità dal governatore, a suo insindacabile criterio.

Art. 6.

Le punizioni dei funzionari delle varie amministrazioni dello Stato destinati in colonia saranno regolate dalle disposizioni vigenti per i funzionari del ruolo organico coloniale, rispettivamente della 1ª e della 2ª categoria, sempre quando non possano applicarsi quelle vigenti nelle rispettive amministrazioni, per mancanza di organi e uffici o cariche specialmente designati dalle leggi e dai regolamenti, ed a questi non possa derogarsi, o per altra ragione.

Art. 7.

Il trattamento personale dei funzionari ascritti al nuovo ruolo organico coloniale, sarà determinato dal particolare ordinamento di cui all'art. 1.

Al direttore centrale degli affari coloniali sarà corrisposto uno stipendio annuo di lire diecimila, rimanendo fermo per tutto il resto quanto è stabilito dal R. decreto 22 settembre 1905, n. 507.

Il trattamento degli altri impiegati sarà quello stabilito dalle condizioni fatte all'atto dell'assunzione.

Art. 8.

Fino a quando non sarà approvato con decreto reale uno speciale regolamento organico per il personale militare, resteranno in vigore le norme stabilite per detto personale dal regolamento amministrativo della colonia Eritrea, approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507.

I militari che presteranno servizio in colonia godranno però delle licenze secondo le norme stabilite dal presente ordinamento:

a) per gli agenti coloniali delle prime tre classi, se ufficiali superiori e delle altre classi, se ufficiali inferiori;

b) per gli ufficiali ed aiutanti coloniali, se sottufficiali.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

I posti dell'organico che sarà approvato col decreto speciale di cui all'art. 1, lettera *a*), potranno essere conferiti, per la prima volta, ai funzionari appartenenti al ruolo annesso al R. decreto del 22 settembre 1905, n. 507, colle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 10.

Dopo che i funzionari di cui all'art. 11 siano stati collocati nel nuovo ruolo, quello approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, verrà ridotto di tutti i posti che risulteranno vacanti. Verrà parimente ridotto di tutti quei posti che si rendessero ulteriormente vacanti, per qualsiasi causa, fino a sua completa soppressione.

Art. 11.

Potranno essere inscritti nella 1ª categoria del nuovo ruolo organico coloniale, secondo le rispettive anzianità, i funzionari appartenenti alla 1ª categoria del ruolo approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, che siano attualmente adibiti in colonia ai due uffici centrali (Direzione degli affari civili e Direzione di finanza) e agli uffici regionali, ed a missioni oltre confine o anche quelli comandati al Ministero, purchè non adibiti alle funzioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 12.

Gli attuali funzionari di 1ª categoria che sono adibiti ai servizi e adempiono le mansioni di cui all'art. 2 del presente ordinamento, e tutti gli altri che, su proposta del governatore, il ministro degli affari esteri credesse di considerare a disposizione, non prenderanno posto nel nuovo ruolo organico, ma continueranno a godere degli stipendi e degli assegni in conformità del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, acquistando diritto, alla scadenza dei termini minimi per la promozione, agli aumenti inerenti alla classe superiore secondo le norme stabilite dal citato R. decreto.

Nessun funzionario potrà essere tenuto a disposizione, senza prestar servizio, oltre due anni.

Saranno, pel resto, soggetti alle disposizioni del R. decreto di cui all'art. 1, lett. *a*).

Art. 13.

Potranno essere inscritti nel nuovo ruolo gli ufficiali coloniali di 2ª categoria che ne abbiano fatta domanda nel termine di tre mesi dalla andata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Saranno inscritti nel nuovo ruolo organico coloniale gli attuali aiutanti coloniali, nel numero che sarà stabilito col R. decreto che lo approverà.

Vi saranno provvisoriamente inscritti in soprannumero gli aiutanti coloniali che attualmente risultassero in più del numero fissato col nuovo organico.

Art. 15.

L'assegnazione dei funzionari attuali di 1ª categoria alla categoria degli agenti coloniali nel nuovo ruolo, avrà luogo alla classe che darà diritto a stipendio uguale a quello attualmente goduto.

L'assegnazione stessa sarà fatta alla classe che darà diritto a stipendio immediatamente superiore, quando quello attuale sia goduto da non meno di un biennio e vi siano posti disponibili in organico.

Non essendovi posti disponibili in organico o quando non siano passati due anni dalla promozione o dalla nomina, la assegnazione sarà fatta alla classe che darà diritto allo stipendio immediatamente inferiore e sarà corrisposta a titolo di assegno personale la differenza che passi tra lo stipendio della classe cui il funzionario viene assegnato e quello che godeva nel vecchio ruolo. A compimento del biennio, avrà luogo di pien diritto l'assegnazione alla classe superiore sempre quando vi siano in organico posti disponibili.

Art. 16.

L'assegnazione degli ufficiali di 2ª categoria e degli aiutanti coloniali nel nuovo ruolo avrà luogo secondo la graduatoria del ruolo di provenienza.

Gli ufficiali coloniali di 2ª categoria e gli aiutanti coloniali percepiranno lo stipendio onde sono attualmente provvisti o quello maggiore stabilito dal nuovo organico ove l'assegno attuale sia goduto da un triennio.

Art. 17.

Gli agenti coloniali vestiranno la divisa stabilita dal R. decreto n. 363 del 24 ottobre 1907 per gli ufficiali coloniali.

Art. 18.

È abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI — P. SPINGARDI — MIRABELLO - SCHANZER — CARCANO — LACAVA — RAVA — BERTOLINI — COCCO ORTU — ORLANDO.

N **49***. — **R. decreto n. 839 che approva il ruolo organico dei funzionari coloniali dell'Eritrea.** — (Gabinetto militare). — 19 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 24 maggio 1903, n. 205, ed il Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della colonia Eritrea;

Veduto il Nostro decreto di pari data, per l'ordinamento organico dell'Eritrea;

Veduto il Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, con cui ne era approvato l'ordinamento amministrativo;

Udito il governatore;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo con i ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

È istituito, per l'amministrazione della colonia Eritrea, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un nuovo ruolo di funzionari coloniali distinto in due categorie.

Art. 2.

Il ruolo è formato secondo la seguente tabella:

1ª categoria:

2	agenti	coloniali	di 1ª	classe	a L. 9000
2	id.	id.	2ª	id.	» 8000
2	id.	id.	3ª	id.	» 7000
3	id.	id.	4ª	id.	» 6000
4	id.	id.	5ª	id.	» 5000
4	id.	id.	6ª	id.	» 4000
6	id.	id.	7ª	id.	» 3000

5 aspiranti con assegno mensile unico di lire trecento.

2ª categoria, composta di 30 funzionari:

a) ufficiali coloniali con stipendio graduale di lire 4000, 3600, 3300;

b) aiutanti coloniali, con stipendio graduale di L. 3000, 2700, 2500, 2300, 2100, 1900 e 1700.

Art. 3.

In ragione del numero dei posti vacanti possono essere fatte altrettante nomine in più nei gradi inferiori.

Art. 4

I funzionari della 1ª categoria sono nominati per decreto reale. Così pure sono nominati per decreto reale gli ufficiali coloniali. Sono invece nominati per decreto ministeriale gli aiutanti coloniali.

Non è fatto luogo a decreto di nomina per gli aspiranti alla categoria degli agenti coloniali. Della loro assunzione è fatto constare con opportuna inserzione nel *Bullettino ufficiale* della colonia.

Art. 5.

Gli agenti coloniali e gli aspiranti sono normalmente destinati agli uffici organici della Colonia per coprire le cariche di capi di ufficio per gli affari politici ed interni, per gli affari amministrativi o per altri; di capi di sezione negli uffici ora detti; di commissari o vice commissari regionali; di segretari.

Sono anche destinati oltre confine a cariche speciali di agenti commerciali, di residenti, ecc.

Art. 6.

I funzionari della 2ª categoria sono destinati ai vari uffici secondo la assegnazione che ne è fatta dal governatore in relazione ai bisogni del servizio.

Art. 7.

Il numero dei funzionari del ruolo organico coloniale, posti, su designazione del governatore, a disposizione del Ministero degli affari esteri per essere adibiti alla direzione centrale degli affari coloniali, a servizi, a missioni o ad incarichi speciali tanto in Italia quanto in altre colonie, non potrà mai supe-

rare il quarto del numero totale dell'organico. Questa destinazione non potrà durare per un periodo di tempo superiore a tre anni.

Scaduto il periodo, sono richiamati in colonia, su proposta del governatore.

Capo II.

Ammissione.

Art. 8.

Per l'ammissione nel corpo coloniale sono stabilite condizioni comuni alle due categorie di funzionari che lo costituiscono, e condizioni speciali a ciascuna di esse.

Art. 9.

Le condizioni comuni alle due categorie sono:

a) l'essere nato cittadino italiano, ed avere conservato la cittadinanza italiana;

b) l'avere età non maggiore dei 30 anni;

c) l'essere stato dichiarato abile pel servizio militare e l'aver soddisfatto gli obblighi di leva.

d) l'essere sano e di robusta costituzione e subire una visita medica fiscale per le opportune constatazioni;

e) il non aver riportato condanne penali e l'aver sempre tenuto buona condotta.

L'adempimento di tali condizioni non vincola ad accogliere la domanda di ammissione.

Art. 10.

Le condizioni speciali per la categoria degli agenti coloniali sono:

a) l'aver superato, salve l'eccezione di cui all'art. 13, un concorso per titoli e per esami, secondo il programma stabilito dal Ministero degli affari esteri, su proposta del governatore della colonia.

b) avere la laurea di una università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830, o il diploma di una scuola estera, ritenuto, a giudizio del Ministero degli affari esteri, equipollente ai di-

plomi suddetti, o infine essere ufficiali del R. esercito o della R. marina.

c) avere qualche nozione di una delle lingue araba, amarica, tigrina od altra parlata in Etiopia o nella colonia Eritrea.

Condizione speciale per gli aiutanti coloniali è l'aver superato un concorso per esami e per titoli, su programma stabilito come alla lettera *a*), salvo l'eccezione di cui all'art. 14.

Art. 11.

I concorsi di cui all'articolo precedente saranno banditi con avviso da pubblicarsi, due mesi prima che abbiano luogo, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bullettino ufficiale* della colonia.

L'avviso conterrà l'enunciazione delle condizioni richieste.

Art. 12.

L'ammissione alla prima categoria ha sempre luogo nella classe degli aspiranti.

L'ammissione nella seconda categoria ha sempre luogo coll'assegnazione dello stipendio minimo.

Art. 13.

In via eccezionale, su proposta del governatore della colonia possono essere assunti quali aspiranti agenti coloniali, senza concorso, le persone che abbiano reso speciali servizi d'interesse e di carattere coloniale, ed abbiano tutti gli altri requisiti richiesti per conseguire la nomina.

Può essere fatta eccezione pel requisito di cui all'art. 10, lettera *c*).

Il possesso di tale requisito sarà però condizione necessaria per le successive promozioni di classe.

Art. 14.

Similmente in via eccezionale, su proposta del governatore della colonia, possono essere nominati aiutanti coloniali, senza concorso per esami, ma solo in base al possesso di titoli, persone che abbiano prestato servizio nella colonia, per non meno di tre anni, alla dipendenza dell'amministrazione civile o militare, e posseggano la licenza del ginnasio o della scuola tecnica, o che abbiano conseguita la promozione a sergente mag-

giore nel R. esercito o nella R. marina. Sono sempre indispensabili per la nomina i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 9.

Art. 15.

I concorrenti all'ammissione nel corpo dei funzionari coloniali, che non venissero prescelti, non possono essere ammessi nelle successive vacanze senza che abbiano superato un altro concorso.

Capo III.

Promozione

Art. 16.

Quando vi sia vacanza nell'organico degli agenti coloniali, è aperto il concorso al posto di agente di 7ª classe fra gli aspiranti che abbiano almeno un anno di grado e di effettivo servizio nella colonia.

Il concorso è ritardato fino al momento in cui gli aspiranti aventi ora detti requisiti non siano in numero superiore a quello dei posti per cui il concorso sia da bandirsi.

Al concorso è richiesta la conoscenza di almeno una delle lingue di cui all'art. 10, lettera *c*).

Art. 17.

Il governatore, tenuto anche conto delle note caratteristiche o delle relazioni scritte dai superiori alla cui dipendenza l'aspirante ha prestato servizio, prima del concorso assegnerà un punto di classifica ad ognuno dei concorrenti. Un altro punto di classifica sarà assegnato, in base ai risultati degli esami, dalla commissione esaminatrice che verrà nominata dal governatore.

La somma dei due punti determinerà la graduatoria per l'assegnazione dei posti, sempre quando non sia inferiore al punto che sia stabilito per la sufficienza.

Le materie ed il programma d'esami saranno determinati con decreto ministeriale su proposta del governatore.

Art. 18.

L'aspirante che non siasi presentato o non abbia conseguito la sufficienza in due concorsi, non sarà ammesso ad altri nè potrà ulteriormente conseguire la nomina al posto di agente coloniale.

Art. 19.

Gli agenti coloniali di 6ª classe sono nominati per concorso colle norme di cui all'art. 17, fra quelli di 7ª che abbiano non meno di tre anni di grado nella categoria ed abbiano riportato per due anni di seguito almeno la qualifica di buono.

Una commissione esaminatrice nominata dal governatore stabilirà la graduatoria per l'assegnazione dei posti in base ai punti riportati quando non siano inferiori alla sufficienza.

Art. 20.

Le promozioni alle classi superiori, gradatamente 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª per gli agenti coloniali, saranno fatte metà a scelta e metà per anzianità nella classe.

La scelta sarà designata alla sanzione sovrana dal ministro degli affari esteri, su proposta motivata dal governatore.

Art. 21.

Gli agenti non potranno essere promossi da una classe all'altra, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente promozione, salvo il caso di cui all'art. 25, e se non vi siano posti disponibili in organico.

Art. 22.

Agli agenti coloniali di classe inferiore alla prima competerà, dopo quattro anni di permanenza ad un medesimo stipendio, un aumento corrispondente al decimo dello stipendio stesso.

Lo stipendio ed il decimo non potranno complessivamente superare gli assegni della classe immediatamente superiore.

Art. 23,

Gli ufficiali coloniali sono nominati esclusivamente tra gli aiutanti coloniali che abbiano raggiunto lo stipendio di L. 3000 da almeno due anni in seguito al giudizio di una apposita com-

missione nominata dal governatore, la quale dovrà indicare coloro che per le dimostrate attitudini in servizio, per la condotta e per merito di esame se ne dimostrino meritevoli.

Le norme in base alle quali la commissione dovrà pronunziare il suo giudizio verranno stabilite con decreto del governatore, anche per quanto concerne i programmi degli esami.

Art. 24.

I funzionari della 2ª categoria conseguiranno l'aumento graduale dello stipendio ogni triennio di servizio, sino al raggiungimento del massimo stipendio consentito nell'art. 2 ed avranno poi diritto a due aumenti quadriennali pari al decimo dell'ultimo stipendio goduto.

Art. 25.

Sarà ritardata di un anno la promozione o la corresponsione dell'aumento triennale di cui agli articoli precedenti, quando nell'antecedente periodo utile agli effetti del conseguimento di quei beneficî, sia stata inflitta al funzionario la censura o altra pena disciplinare maggiore, e quando, per due anni consecutivi immediatamente precedenti, egli non abbia riportata almeno la classifica di buono.

La classifica di ottimo per gli ultimi tre anni consecutivi abbrevierà di un anno il termine per la promozione o pel conseguimento all'aumento triennale.

Al principio di ogni anno il governatore, esaminate le note caratteristiche annuali che vengono compilate dai capi di servizio, classifica tutti i funzionari colla graduatoria di: cattivo, sufficiente, buono, ottimo.

Capo IV.

Licenze.

Art. 26.

Subordinatamente alle esigenze del servizio, saranno concesse ai funzionari coloniali licenze biennali per l'Italia e per l'estero.

La licenza biennale può essere goduta in due volte.

La durata normale della licenza biennale sarà aumentata di un mese quando il funzionario non ne abbia potuto usufruire nel biennio, e ne usufruisca invece nel terzo anno.

Art. 27.

Il governatore potrà concedere brevi licenze straordinarie da fruirsi in colonia, per durata non superiore a venti giorni all'anno.

Quando trattisi di licenza per salute, il limite ora detto potrà essere superato.

Art. 28.

La durata della licenza biennale è stabilita per le varie classi dei funzionari coloniali con decreto del governatore, entro il limite massimo di giorni centoventi per i funzionari della 2ª categoria e di centocinquanta per i funzionari di 1ª categoria.

Art. 29.

Ai funzionari destinati in colonia può essere concessa la licenza biennale dopo ventiquattro mesi dal loro arrivo nella colonia stessa. La licenza medesima può essere concessa dopo diciotto mesi dal loro ritorno de precedente licenza.

Art. 30.

Dopo trentasei mesi dal primo sbarco in colonia o dal termine di precedente licenza, può esser data d'ufficio la licenza triennale, quando durante il periodo ora detto il funzionario non abbia usufruito di alcuna licenza fuori colonia.

Art. 31.

Nei viaggi per licenza biennale e triennale, la spesa dei biglietti su piroscafi italiani, pel funzionario, per la moglie e per i figli minorenni, sia per l'andata che pel ritorno da Massaua ad uno dei porti italiani toccati dal piroscafo, a scelta del funzionario, sarà a carico dell'amministrazione.

Nel caso che la licenza sia goduta in due volte, sarà a carico dell'amministrazione un solo viaggio di andata e ritorno.

I funzionari della 1ª categoria avranno diritto al biglietto di 1ª classe, quelli della 2ª al biglietto di 2ª classe.

I funzionari stessi non potranno viaggiare in classe inferiore a quella per la quale viene loro accordato il biglietto.

Art. 32.

Il beneficio di cui all'articolo precedente sarà concesso mercè rilascio di richiesta d'imbarco gratuito per quei tratti che si vogliano percorrere per via di mare.

Per i tratti che si vogliano percorrere sulle ferrovie del Sudan e dell'Egitto, l'amministrazione darà in contanti la somma corrispondente al minor tragitto da percorrersi per mare.

Art. 33.

Sarà accordata una indennità di viaggio di lire trecento agli agenti coloniali che, opportunamente autorizzati, recandosi in licenza all'estero non possano profittare delle facilitazioni di cui all'art. 31.

Art. 34.

Il funzionario che si trovi in licenza ordinaria e che, per qualsiasi ragione, sia autorizzato a ritardare il suo ritorno in colonia, sarà considerato in licenza straordinaria.

Art. 35.

La licenza straordinaria non può durare più di tre mesi per motivi personali o di famiglia, nè più di sei per salute.

Art. 36.

La licenza straordinaria per motivi personali sarà concessa a insindacabile criterio del governatore.

La licenza straordinaria per motivi di salute sarà concessa solo in seguito a certificato di un medico delegato dal governatore, o dal Ministero, o dal R. console, secondo il paese ove trovisi il funzionario quando chiede la licenza straordinaria.

Qualora il funzionario chieda la licenza per malattia contratta in servizio, dovrà subire la visita di una commissione nominata dal ministro degli affari esteri, se il funzionario risiede in Italia o all'estero, o dal governatore se risiede in colonia.

Capo V.

Aspettativa e disponibilità.

Art. 37.

I funzionari del ruolo organico coloniale possono essere messi in aspettativa d'autorità, per motivi di salute, di servizio, e, in seguito a loro domanda, per motivi privati.

Possono essere messi in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Art. 38.

Nei casi in cui il governatore creda opportuno proporlo, possono essere messi in aspettativa per limiti di età e rimanervi fino a quando abbiano diritto a far valere i titoli alla pensione, i funzionari di ruolo coloniale di età superiore ad anni sessanta.

Art. 39.

Per le aspettative e la disponibilità sono applicabili ai funzionari coloniali le disposizioni vigenti per gli altri funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri in quanto non siano contrarie a quelle di cui al presente ordinamento.

Art. 40.

Le proposte pel collocamento in aspettativa o in disponibilità sono sempre fatte dal governatore.

Art. 41.

Il collocamento in aspettativa per ragioni di salute non può aver luogo se non in seguito a visita d'una commissione medica nominata dal governatore, e dopo assenza dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a sei mesi a cagione di malattia accertata.

Art. 42.

Il funzionario, che senza giustificato motivo sia assente dall'ufficio oltre i quindici giorni, è considerato volontariamente dimissionario.

Capo VI.

Disciplina.

Art. 43.

Con la qualità di funzionario coloniale è incompatibile:

1° qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, anche per interposta persona;

2° ogni occupazione che a giudizio del governatore non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'amministrazione.

È inoltre inibito ai funzionari coloniali di coabitare con donne indigene.

Art. 44.

Al funzionario sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura dell'amministrazione, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente al consiglio di disciplina le sue ragioni.

Art. 45.

Le punizioni dei funzionari coloniali sono:

1° la censura;
2° la sospensione dallo stipendio;
3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;
4° la revocazione;
5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del consiglio di disciplina.

I pareri del consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

Art. 46.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per negligenza e per lievi mancanze in servizio;

b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;

c) per violazione dell'art. 43 del presente ordinamento;

d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;

e) per irregolare condotta;

f) per aver fatto pervenire all'autorità superiore, per mezzo di estranei al servizio, raccomandazioni o espressioni di desiderî concernenti la propria carriera.

La censura è fatta per iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso al governatore in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del governatore sul ricorso è definitivo.

Ai capi servizio la censura è inflitta dal governatore.

Art. 47.

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno ad un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

b) per lieve insubordinazione;

c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio e per una maggiore gravità delle cause indicate in questo e nell'articolo precedente;

b) per grave insubordinazione;

c) per pregiudizio recato agli interessi della colonia o dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con la colonia o con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose; ed in genere per aver comunicate in qualunque modo a chiunque non sia superiore gerarchico cose di servizio o attinenti l'amministrazione senza l'autorizzazione espressa del competente superiore;

e) per offesa al decoro dell'amministrazione;

f) per uso dell'impiego per fini personali;

g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne la autorità.

La sospensione dallo stipendio è inflitta dal governatore; quella dal grado e dallo stipendio con decreto del governatore quando trattasi di aiutanti coloniali e con decreto del ministro degli affari esteri negli altri casi. sentito sempre il parere del consiglio di disciplina.

Art. 48.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il governatore può ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dev'essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio il funzionario contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso, ed esonerato dal servizio.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che il funzionario vi abbia preso parte, il funzionario cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, il funzionario può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

Il funzionario condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio finchè non abbia scontato la pena.

Alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare, non superiore in ogni caso al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dal grado e dallo stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 49.

S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio che possa portare pregiudizio alla colonia, allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Art. 50.

S'incorre alla destituzione, udito il consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefizi ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio della colonia o dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) per gravi atti d'insubordinazione contro l'amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 51.

S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro poteri dello stato o della colonia, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la vigilanza speciale dell' autorità di pubblica sicurezza.

Art. 52.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio salvo quando, su parere del consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione: in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

Ast. 53.

I consigli di disciplina si compongono di cinque membri scelti dal governatore fra i funzionari coloniali, o, in difetto, fra i funzionari di qualunque altra amministrazione dello Stato che prestino servizio in colonia, di grado non inferiore a quello del giudicabile.

I consigli deliberano a votazione segreta, senza formalità di procedura, e fanno constare delle loro deliberazioni con verbale motivato.

Capo VII.

Assegni.

Art. 54.

I funzionari nel ruolo organico coloniale percepiscono, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio d'organico;

b) una indennità coloniale proporzionata allo stipendio del grado organico nella misura fissata colla seguente tabella:

Stipendio d'organico	Indennità coloniale corrispondente
Fino a L. 2,000	L. 1,400
Id. » 2,500	» 1,600
Id. » 3,000	» 1,800
Id. » 4,000	» 2,100
Più di » 4,000	» 2,400

c) le indennità di carica, di rappresentanza, di disagiata residenza per talune località, di alloggio ecc., che sieno fissate con decreto governatoriale, e nella misura e nelle circostanze con esso determinate;

d) le indennità di missione, di trasferta, speciali, ecc., che sieno fissate nei modi di cui al comma precedente;

e) le speciali indennità di residenza vigenti nel Regno per i funzionari che prestano servizio in Italia.

Le indennità di cui alle lettere *c*) e *d*) non sono corrisposte durante le licenze o le assenze non causate dai motivi di servizio.

Art. 55.

Lo stipendio d'organico assegnato al personale del ruolo organico coloniale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o promozione, ed è corrisposto fino al giorno in cui avviene la cessazione dal servizio.

Art. 56.

L'indennità coloniale decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco in colonia e finisce col giorno precedente a quello in cui avviene la cessazione del servizio, o la partenza per altra destinazione fuori della colonia.

Art. 57.

Sono sospesi lo stipendio e l'indennità coloniale durante la licenza straordinaria, l'aspettativa per motivi privati e l'assenza non giustificata.

Art. 58.

Lo stipendio e l'indennità coloniale sono ridotti:

a) di metà durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia o infermità non dipendenti da cause di servizio;

b) di un terzo durante la disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di organico e durante l'aspettativa per limiti di età.

Nei casi di aspettativa per malattie dipendenti da cause di servizio sarà disposto volta per volta con decreto del governatore.

Art. 59.

I funzionari del ruolo organico coloniale percepiscono inoltre, all'atto dell'assunzione, una indennità di equipaggiamento nella seguente misura:

lire 500 agli aspiranti agenti coloniali;
lire 200 agli aiutanti coloniali.

Art. 60.

Ai funzionari stessi che perdano il bagaglio per eventi di guerra od in circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo del doppio della indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Art. 61.

Sono a carico dell'amministrazione le spese di viaggio, tanto pel funzionario quanto per la moglie ed i figli minorenni, quando il funzionario si trasferisca per destinazione in colonia, o in Italia per rimpatrio definitivo, o all'estero per altri motivi di servizio.

Sono considerati in viaggio per servizio coloro che si recano in patria in licenza straordinaria o in aspettativa per infermità incontrate in servizio, o da considerarsi tali, o che ne facciano ritorno.

Valgono, pel resto, tutte le norme di cui agli articoli 31 e 32 ma è conservato agli ufficiali coloniali per tali casi il diritto sancito dal paragrafo *a*), art. 98, dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507.

Art. 62.

In caso di malattia del funzionario o di persona della sua famiglia, il governatore può concedere anticipazioni in denaro, nella misura massima di tre mesi di assegno mensile (stipendio di organico e indennità coloniale).

In nessun altro caso sono fatte anticipazioni di stipendio o di indennità.

Art. 63.

Lo stipendio d'organico e l'indennità coloniale, complessivamente, sono ridotti di un quinto ad estinzione di debiti verso l'amministrazione.

Fra essi sono considerate le somme dovute per rette di spedalità negli stabilimenti coloniali.

Capo VIII.

Art. 64.

Per tutto quanto non è previsto nel presente ordinamento potranno applicarsi per analogia, ed in quanto sia possibile, le norme generali e particolari che disciplinano i funzionari a dipendenza del Ministero degli affari esteri.

Disposizione transitoria.

Art. 65.

È fatta eccezione alle disposizioni dell'art. 7 per quanto concerne i funzionari che attualmente prestano servizio presso il Ministero degli esteri e che potranno rimanere oltre i tre anni per decisione ministeriale, su proposta del governatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Tittoni — P. Spingardi — Mirabello — Schanzer — Carcano — Lacava — Rava Bertolini — Cocco-Ortu — Orlando.

N. 50. — **R. decreto n. 831 che proroga fino al 30 giugno 1910 le disposizioni concernenti le indennità di missione da corrispondersi ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni colpiti dal terremoto.** (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 30 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Ritenuta la necessità di continuare fino al 30 giugno 1910, a favore dei funzionari che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della citata legge, la corresponsione delle indennità di missione stabilita dal R. decreto 15 aprile 1909, n. 221;

Considerato che, a tale uopo, occorre provvedere alla assegnazione nei bilanci dei Ministeri interessati, delle somme necessarie;

Vista la legge 15 aprile 1909, n. 188 che istituisce un conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici fino al limite di trenta milioni, elevato poi a cinquanta milioni con l'art. 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate fino al 30 giugno 1910 le disposizioni del R. decreto 15 aprile 1909, n. 221, concernenti le indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421, è esteso ai Ministeri indicati nel seguente articolo, al solo fine di fornire ad essi i fondi necessari per

corrispondere l'indennità di missione ai termini del R. decreto 15 aprile 1909, n. 221, e dell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti del precedente articolo è autorizzato il prelevamento del conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421, della somma di L. 1,464,000 da stanziarsi nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario in corso ed un nuovo capitolo col n. 212-*ter* e con la seguente denominazione: « Prelevamento del conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421, al fine di fornire al governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato, che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

L'accennata somma di L. 1,464,000 verrà ripartita e inscritta ad uno speciale capitolo, con la denominazione: « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 », nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario in corso, come appresso:

Ministero del tesoro, cap. n. 163-*septies* . .	L.	51,000
Ministero delle finanze, cap. n. 269-*bis* . .	»	172,000
Ministero di grazia e giustizia, cap. n. 39 *bis*	»	440,000
Ministero della pubblica istruzione, capit. n. 227 *ter*	»	128,000
Ministero dell'interno, cap. n. 164-*bis* . .	»	130,000
Ministero delle poste e dei telegrafi, cap. n. 744-*ter*	»	455,000
Ministero della guerra, cap. n. 69 *bis* . . .	»	45,000
Ministero della marina, cap. n. 83-*bis*. . .	»	25,000
Ministero di agricoltura, industria e commercio, cap. n. 176-*bis*	»	18,000
Totale	L.	1,464,000

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO — SALANDRA.

N. **51**. - **Varianti ai sunti storici dell'*annuario militare* pel 1910**. — (Gabinetto militare). — 14 febbraio.

Nei sunti storici dei corpi, riportati nell'*annuario militare* pel 1910, sono state introdotte notevoli varianti, in base a studi fatti dal competente ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore. Il Ministero, mentre richiama su ciò l'attenzione di tutte le autorità militari interessate, avverte che le eventuali osservazioni che potessero esser fatte al riguardo dovranno segnalarsi direttamente al predetto comando (ufficio storico) nei limiti di tempo stabiliti dalla circolare 507 del 1909.

Per il Ministro - G. PRUDENTE.

N. **52**. — **Fanfara reale e marcia reale d'ordinanza del R. esercito**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 14 febbraio.

Il Ministero ha fatto allestire, in base all'organizzazione strumentale vigente, apposita trascrizione per banda militare con trombe e tamburi (*ad libitum*) della fanfara reale e della marcia reale d'ordinanza.

La detta trascrizione è adottata come testo ufficiale in sostituzione di quello prescritto dall'*Atto* 114 del 1881.

Della partitura e delle relative parti saranno inviati cinque esemplari alla legione allievi carabinieri reali ed a ciascun reggimento di fanteria di linea per mezzo dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

I detti esemplari dovranno essere pagati sulla dotazione annua stabilita per la banda e l'addebito sarà fatto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari al prezzo che sarà dal medesimo indicato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **53**. — **Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1890.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 febbraio.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Giusta gli ordini già impartiti con la circolare n. 497 del 16 dicembre u. s., le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1890 dovranno aver principio col giorno 10 marzo p. v.

Nell'eseguimento delle suddette operazioni si dovranno tener presenti:

il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito (6 agosto 1888) ed il relativo regolamento 2 luglio 1890, rispettivamente modificati, in alcune parti riguardanti specialmente le esenzioni dal servizio militare di 1ª categoria, dalla legge 15 dicembre 1907, n. 763, e dalle « Norme per la prima applicazione » della legge stessa, approvate con determinazione ministeriale 12 marzo 1908, « Norme » che dovranno essere applicate anche per la leva in corso, in attesa della definitiva ricompilazione del regolamento sul reclutamento;

l'istruzione permanente per le operazioni della leva (7 marzo 1904);

l' istruzione per il servizio della leva all' estero (edizione 1907) con le norme complementari richiamate al n. 13 della presente circolare;

le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1904 numero 407 (art. 14) e nel regolamento generale per l'istruzione elementare, approvato con R. decreto 6 febbraio 1908 n. 150 (art. 48 e seg.) concernenti l'elenco degli iscritti obbligati a frequentare le scuole serali e festive per adulti analfabeti;

e le particolari istruzioni ed avvertenze contenute nella presente circolare.

Visite degli inscritti.

1. Si avverte che con l'apertura della leva sulla classe 1890 entrano in vigore le varianti apportate, col R. decreto 6 maggio 1909 n. 273, agli articoli 1, 2, 4 e 41 dell'elenco delle infermità.

Con tali varianti si è inteso reintegrare per la massima parte le disposizioni dell'antico elenco delle infermità (24 marzo 1892), essendosi osservato che le modificazioni che erano state apportate all'elenco stesso col R. decreto 30 aprile 1896, avevano dato luogo ad inconvenienti. Pertanto si è stabilito, e si raccomanda di tener presente:

a) che per la debolezza di costituzione grave, pel notevole deperimento organico, per la scrofola, l'infezione malarica, l'infezione sifilitica e l'oligoemia di grado leggero, la riforma può essere pronunciata *solo dopo trascorso* l'intiero periodo della rivedibilità;

b) che solo la scrofola grave, l'infezione tubercolare, la oligoemia grave, la infezione malarica grave, la sifilide manifesta per gravi lesioni, le cachessie manifeste (scorbutica, saturnina, ecc.) possono dar luogo a riforma anche senza rimandi per rivedibilità;

c) che qualunque sia la statura degli inscritti aventi il perimetro toracico di 80 cm. o più essi non possono mai essere riformati per deficienza di perimetro toracico e che, indipendentemente dalla statura, il perimetro toracico di cm. 80 è requisito di idoneità, ed il perimetro tra i 75 e gli 80 cm. è motivo di riforma solo quando persista oltre il periodo della rivedibilità.

Per quanto riguarda invece la congiuntivite si è disposto, ad evitare le frodi facili a verificarsi in tal campo, che per la detta malattia non debba pronunciarsi la rivedibilità se non dopo osservazione in un ospedale militare.

Si raccomanda di specificare sulle liste di estrazione e sul registro sommario l'infermità per cui viene pronunciata la riforma in base all'articolo 18 dell'elenco; e cioè se sia il cretinismo o l'idiotismo o l'ottusità di mente (imbecillità, stupidità, ecc.).

2. Per l'attuazione delle visite collegiali di cui al capoverso del § 316 del Regolamento sul reclutamento, aggiunto con R. decreto n. 273 del 6 maggio 1909, è necessario che i comandi di corpo d'armata procedano alla nomina di uno o più

collegi medici, di tre ufficiali ciascuno; e d'accordo con le autorità prefettizie dei circondari compresi nella loro giurisdizione, determinino un turno di speciali sedute suppletive (prossime, più che sia possibile, alla chiusura delle sedute ordinarie), nelle quali il collegio o i collegi medici, recandosi di circondario in circondario, successivamente, possano procedere alla visita de gl'iscritti di dubbia idoneità.

La nomina e gli accordi suddetti dovranno essere definiti possibilmente prima dell'inizio delle sedute ordinarie per poter nelle stesse sedute ordinarie indicare agl'iscritti di dubbia idoneità i giorni in cui dovranno, rispettivamente, ripresentarsi al Consiglio per subire la visita collegiale.

3. Per la retta interpretazione del § 75 dell' Istruzione permanente per le operazioni di leva circa gl'inscritti degenti nei manicomi, questo Ministero, mentre si riserva di modificare opportunamente il paragrafo stesso, avverte che, tenuto conto di quanto prescrive l'art. 19 dell'elenco delle infermità (e cioè che le alienazioni mentali debitamente accertate, anche se apparentemente guarite, quando l'iscritto o il militare sia stato per esse ricoverato e curato in un manicomio, sono causa d'inabilità al servizio militare) i consigli di leva possono far luogo alla riforma di un inscritto di leva che comprovi mediante regolari certificati di essersi trovato o di trovarsi nelle mentovate condizioni, anche nel primo anno del suo concorso alla leva.

S'intende che, ai consigli stessi, rimane, prima di pronunciare tale decisione, la facoltà loro conferita dal più volte citato § 75, di esperire cioè tutte le verifiche o indagini atte a legittimare la regolarità del provvedimento adottato.

Visite per delegazione.

4. Nel n. 10 del manifesto per l'ordine della leva, allegato alla circolare n. 497 del 16 dicembre 1909 è stabilito, conformemente al disposto dal § 223 del regolamento, che il termine utile per le domande di visita per delegazione nel Regno scade il giorno 11 luglio p. v.

Qualora però dopo il termine suddetto pervenisse loro qualche domanda di visita per delegazione, i prefetti e sottoprefetti sono autorizzati ad assecondarla senza bisogno di riferirne al Ministero: purchè, bene inteso, le relative pratiche possano essere definite e la visita possa essere eseguita prima del giorno 1° agosto fissato per la chiusura della sessione della leva.

Elenchi degli iscritti obbligati a frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti.

5 Per la formazione di tali elenchi che è obbligatoria per tutti i comuni del Regno, abbiano o non abbiano ancora scuole per adulti analfabeti, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare 22 marzo 1909 n°. 128.

A mgggior chiarimento, si crede tuttavia di aggiungere che i documenti o certificati in base ai quali gl' inscritti possono essere esonerati dall'esperimento dinanzi al consiglio di leva, sono quelli rilasciati — purchè non ai soli effetti elettorali — dalla competente autorità scolastica, e attestanti il conseguimento della licenza elementare o anche soltanto il proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Arruolamento degli inscritti appartenenti alla R Guardia di finanza.

6. Gli inscritti di leva che si trovino a prestar servizio nel corpo della R. Guardia di finanza, potranno essere arruolati nella categoria loro spettante senza la personale presentazione al consiglio di leva, in base ai documenti che i prefetti o sottoprefetti riceveranno dal comando della legione allievi guardie, o dai comandi di circolo (copia del foglio matricolare, dichiarazione dell'interessato di presumersi idoneo al servizio militare, ed, eventualmente, documenti per la prova dei diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria).

Il relativo foglio di congedo dovrà essere inviato al comando della legione allievi o al comando di circolo dal quale dipende a guardia di finanza.

Abolizione della prenotazione per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

7. Come per le leve scorse, si avverte che non è più il caso di applicare le disposizioni dell'Istruzione permanente per le operazioni della leva, relative alla prenotazione per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

Partenza anticipata per le armi d'inscritti che aspirano all'assegnazione nelle musiche militari in qualità di allievi o aspiranti allievi musicanti.

8. Le domande di ammissione alla partenza anticipata non saranno più accettate dopo il 15 ottobre.

Si avverte che i giovani aspiranti alla partenza anticipata in qualità di allievi ed aspiranti allievi musicanti, che nella visita subita presso il distretto non fossero riconosciuti idonei, debbono essere sottoposti a rassegna speciale unicamente se giudicati in modo assoluto e permanente inabili al servizio militare; diversamente saranno rinviati in patria con l'obbligo di ripresentarsi alla chiamata generale della classe.

Analogamente si provvederà a riguardo degl' inscritti che aspirano all' assegnazione all' arma dei carabinieri reali od a corpi di altra arma in qualità di musicanti effettivi.

Omessi che si presentano durante la leva.

9. Gli omessi e i cancellati per errore dalle liste di leva che si presentassero spontanei dopo le operazioni dell'estrazione a sorte e sino al momento della presentazione alle armi delle reclute, se dichiarino di voler soddisfare agli obblighi militari con la classe 1890, saranno aggiunti nelle liste della leva medesima e sottoposti senz'altro a visita, in analogia a quanto si pratica per gli omessi residenti o provenienti dall'estero; salvo ad essere riportati nelle liste della leva ventura, per concorrere all'estrazione a sorte, nel caso di arruolamento nella 1ª categoria o di rimando a leve successive.

Nel caso invece che preferissero di ritardare la prestazione del servizio ed essere arruolati con la classe successiva, oppure fosse già avvenuta la partenza delle reclute, essi dovranno essere aggiunti senz'altro nelle liste della leva sulla classe 1891 a senso del § 39 del Regolamento sul reclutamento, con l'avvertenza per altro che non si potrà per nessuna ragione tener conto — nei riguardi dell'eventuale obbligo di servizio sotto le armi — del cennato ritardo, e che qualsiasi reclamo in questo senso per riduzione di ferma non sarebbe preso in esame.

Certificati penali per gli inscritti arruolati in 1ª categoria.

10. Si raccomanda vivamente ai prefetti e sottoprefetti di richiedere all'autorità giudiziaria i certificati penali, prescritti

dai §§ 213 e 218 del regolamento sul reclutamento per gli arruolati in 1ª categoria, subito dopo l'esame definitivo ed arruolamento e di sollecitarne, ove occorra, il rilascio, per modo che i comandi dei distretti abbiano a riceverli qualche tempo prima della presentazione delle reclute alle armi. Per tali richieste si terranno presenti le disposizioni contenute nella circolare del 20 maggio 1908, n. 178.

Prima di spedire detti certificati ai comandi di distretto, gli uffici di leva dovranno però verificare se da essi risultino condanne che importino l'esclusione del servizio militare, per riferirne, in tal caso, a questo Ministero.

Trascrizione sui registri dello stato civile degli atti di stato civile rilasciati da autorità estere.

11. I prefetti e sottoprefetti e i sindaci avranno cura di provvedere perchè tutti gli atti di stato civile rilasciati da autorità estere e che siano prodotti da inscritti di leva per qualunque ragione siano trascritti, ove già non vi figurino, sui registri dello stato civile del Regno. Per l'eventuale legalizzazione essi si rivolgeranno direttamente al Ministero degli affari esteri.

Avvertenza.

12. Dovranno inoltre essere tenute presenti le raccomandazioni e le istruzioni contenute nella circolare n. 128 dello scorso anno (*Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1889*) per quanto riguarda i seguenti argomenti:

le istruzioni agli uffici comunali;

gli arruolamenti in prima categoria e gli inscritti già arruolati volontari;

il ritardo della presentazione alle armi delle reclute che hanno un fratello alle armi;

i nastri metrici per la misurazione del torace degli inscritti;

gli elenchi modello 12 e 15;

la partenza anticipata per le armi degli inscritti aspiranti all'assegnazione nelle musiche militari (fatta eccezione per quanto è disposto dal n. 8 della presente circolare);

gli inscritti in osservazione all'ospedale o impossibilitati per malattia a presentarsi al consiglio di leva (fatta eccezione

per gli inscritti degenti al manicomio per i quali si provvede al n. 3 della presente circolare);

gli inscritti arruolati nel secondo periodo della leva;
le surrogazioni di fratello;
i ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva;
la rinunzia alla nazionalità francese;
i certificati di cittadinanza estera;
i viaggi degli inscritti di leva.

SERVIZIO DELLA LEVA ALL'ESTERO

13. Relativamente agli inscritti residenti all'estero, dovrà curarsi l'esatta osservanza della *Istruzione pel servizio della leva all'estero* (edizione 1907); delle *disposizioni complementari pel servizio della leva all'estero,* contenute nella circolare n. 179 del 27 aprile 1909, fatta eccezione pei numeri dal 34 al 36 che sono stati sostituiti con le *disposizioni concernenti la dispensa provvisoria e definitiva dei missionari dal servizio alle armi,* contenute nella circolare n. 6 del 10 gennaio 1910; e delle *avvertenze per l'applicazione delle disposizioni concernenti il servizio della leva all'estero,* contenute nella circolare n. 12860 del 31 maggio 1909.

Nella corrispondenza colle autorità diplomatiche e consolari i prefetti e sottoprefetti non debbono richiamarsi *all' Istruzione permanente per le operazioni della leva* (che non fu distribuita a quelle autorità), ma solo alle speciali disposizioni per la leva all'estero sopra citata.

Elenco delle infermità.

14. È in corso di stampa una nuova edizione (1910) dell'*elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero,* modificato in relazione al R. decreto n. 273 del 6 maggio 1909 che ha apportato varianti all'elenco delle infermità ed imperfezioni per gli inscritti residenti nel Regno, quale fa seguito al regolamento sul reclutamento.

Siccome, in attesa che tale elenco possa andare in distribuzione, le autorità diplomatiche e consolari avranno continuato a valersi dell'elenco che fa seguito alla *Istruzione pel servizio*

della leva all'estero (edizione 1907), si avverte che giusta le modificazioni state apportate con l'art. 3°, del citato R. decreto agli art. 1, 2 e 4 dell'enco delle infermità quale fa seguito al regolamento sul reclutamento — i consigli di leva dovranno confermare le decisioni di riforma che le autorità suddette avranno pronunziato per *debolezza di costituzione grave, notevole deperimento organico, scrofola lieve, infezione malarica o sifilitica, oligoemia di grado leggero* ovvero per *deficienza di sviluppo toracico da m. 0,75 a misura inferiore a m. 0,80*, soltanto nel caso che sia scorso il periodo della rivedibilità.

Se invece questo periodo non sia peranco scorso, i consigli di leva, senza che occorra riferirne al Ministero, sostituiranno alla decisione di riforma quella di rivedibilità; ma in questo caso il prefetto o sottoprefetto avrà cura di partecipare tale sostituzione tanto all'autorità diplomatica o consolare, quanto alla famiglia dell'inscritto o del sindaco — con norme analoghe a quelle prescritte coi §§ 420 e 421 della *Istruzione* — perchè ne sia data notizia *in modo sicuro* all'inscritto, *il quale dovrà essere espressamente avvertito dell'obbligo che gli incombe di regolare nuovamente la sua posizione nella leva ventura.*

Termine per l'acquisto dei titoli alla esenzione dal servizio di 1ª categoria.

15. Il § 32 della *Istruzione pel servizio della leva all'estero* aveva stabilito che i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria per gli inscritti residenti all'estero avrebbero dovuto essere acquisiti e perfetti nel giorno 1° febbraio fissato, col § 31, per l'inizio delle operazioni della leva all'estero.

Tale disposizione fu pubblicata perchè a quel tempo era intendimento dell'amministrazione militare che l'apertura della sessione della leva nel Regno dovesse aver luogo sempre nello stesso giorno 1° febbraio stabilito per l'inizio delle operazioni della leva all'estero.

Ora però che le esigenze della nuova procedura di leva hanno reso necessario di aprire la sessione della leva il 1° gennaio anzichè il 1° febbraio, si avverte che — ai termini del tassativo disposto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1907, numero 763 — anche gli inscritti residenti all'estero potranno conseguire l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria quando il relativo titolo fosse sussistito perfetto col giorno 1° gennaio

in cui si è aperta la sessione della leva, ovvero si sia verificato durante la leva, con le altre norme stabilite col medesimo art. 7.

Contrassegni personali e grado di coltura degli inscritti.

16. È di somma importanza il conoscere tanto i contrassegni personali degli inscritti residenti all'estero quanto il loro grado di coltura. Perciò le autorità diplomatiche e consolari avranno cura di apporre sempre le relative indicazioni sui diversi modelli.

Facilitazioni di viaggio.

17. In seguito ad accordi intercorsi con la direzione della società « Navigazione generale italiana », gl'inscritti di leva rimpatriati dall'America del Sud e muniti di biglietti di 3ª classe a tariffa militare sino a Genova su uno dei piroscafi della società medesima, possono, dopo essere sbarcati nella suddetta città, essere ivi forniti, a cura della società stessa, di uno scontrino supplementare per proseguire poi col primo piroscafo per Livorno o per Napoli, senza alcuna maggiore spesa oltre il prezzo pagato pel trasporto dal luogo d'imbarco in Italia.

STATISTICA DELLA LEVA.

18. Entro cinque giorni dal termine delle sedute ordinarie gli uffici di leva delle prefetture e sottoprefetture compileranno e trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) i seguenti prospetti:

1° un prospetto conforme al modello *A*, annesso alla presente circolare (Allegato n. 1), rappresentante la situazione della leva sulla classe 1890 al termine delle sedute ordinarie;

2° un prospetto conforme al modello *B* annesso alla presente circolare (Allegato n. 2), rappresentante l'esito di leva al termine delle sedute ordinarie, avuto dagli inscritti nati negli anni 1888 e 1889 stati riportati in capo delle liste d'estrazione della leva sulla classe 1890 come provenienti dalla leva precedente nella quale furono dichiarati temporaneamente non idonei.

Detti modelli dovranno essere tracciati a mano a cura degli uffici di leva.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

MOD. A.

ALLEGATO N. 1.

CIRCONDARIO DI .....

SITUAZIONE *della leva sulla classe dei nati nel 1890 al termine delle sedute ordinarie.*

MANDAMENTI	Inscritti sulle liste d'estr.			Rendiconto degli inscritti sulle liste d'estrazione								Annotazioni
	Nati prima del 1890	Nati nel 1890	Totale	Cancellati dalle liste dopo l'estrazione	Riformati	Rimandati	Arruolati in 1ª categoria	Arruolati in 2ª categoria	Arruolati in 3ª categoria	Dichiarati renitenti	Totale delle colonne 5, 6, 7, 8, 9, 10 + 11 eguale alla col. 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTALE . . .												

Addì *1910*

IL PREFETTO

Avvertenze. — Nella colonna 2 debbono essere dimostrati gli inscritti rimandati, omessi, renitenti, ecc., nati in anni antecedenti a quello in cui nacquero i giovani sui quali si eseguisce la leva. Questi giovani saranno dimostrati nella successiva colonna 3. Dalle colonne 2, 3 e 4 debbono essere eliminati gli omessi residenti all'estero stati aggiunti sulle liste della leva sulla classe precedente e poscia riportati in quelle della leva in corso ai soli effetti dell'estrazione a sorte. Il numero di questi omessi sarà indicato complessivamente per circondario nella colonna 13. Nella colonna 7 debbono figurare i rimandati perchè riconosciuti temporaneamente inabili nella visita medica, i rimandati alla leva ventura per legali motivi (in carcere, ammalati in patria, ecc.), i rimandati alle sedute suppletive e gli inscritti in osservazione allo spedale od ammessi a visita per delegazione della quale ancora non si conosce l'esito. Nella colonna annotazioni 13 dovrà indicarsi quanti sul numero totale degli inscritti dimostrati a colonna 7 furono mandati *rivedibili*, quanti furono *rimandati per legali motivi* alla leva successiva, quanti furono *rimandati alle sedute suppletive per essere sottoposti a visita collegiale* (secondo comma § 316 del regol. sul reclut. modificato dal R. D. 6 maggio 1909), quanti furono *rimandati alla seduta suppletiva per altri motivi* e quanti infine furono *rinviati alla chiusura della sessione salvo ad essere rinviati alla speciale seduta straordinaria del 1° dicembre perchè all'estero.*

MOD. B.

ALLEGATO N. 2.

CIRCONDARIO DI . . . . . .

ESITO DI LEVA *al termine delle sedute ordinarie avuto dagli inscritti nati negli anni 1888 e 1889 stati riportati in capo delle liste d'estrazione della leva sulla classe 1890 come provenienti dalla leva precedente nella quale furono dichiarati temporaneamente non idonei.*

MANDAMENTI	INSCRITTI NATI NEL 1888										INSCRITTI NATI NEL 1889										Annotazioni
	Numero dei rivedibili riportati in capo delle liste d'estrazione	Cancellati dalle liste d'estrazione	Riformati	Rimandati	arruolati in			Renitenti	Totale delle col. dalla 3 alla 9 eguale alla col. 2		Numero dei rivedibili riportati in capo delle liste d'estrazione	Cancellati dalle liste d'estrazione	Riformati	Rimandati	arruolati in			Renitenti	Totale delle col. dalla 12 alla 18 eguale alla col. 11		
					1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria								1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
TOTALE . . .																					

Addì *1910*

IL PREFETTO

Avvertenze. — Nel presente prospetto debbono essere dimostrati soltanto gli inscritti nati due anni prima o nell'anno immediatamente precedente a quello in cui nacquero i giovani sui quali si eseguisce la leva e che durante le operazioni della leva scorsa furono mandati rivedibili per essere stati riconosciuti di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili o di deficiente statura nella visita da essi subita *personalmente* o avanti al consiglio di leva o alla regia autorità diplomatica o consolare, o presso un ospedale coloniale, od infine avanti ad una autorità militare nel Regno. Non debbono esservi quindi dimostrati gli inscritti che nella leva precedente vennero rimandati per legali motivi alla leva in corso o furono dichiarati renitenti. Nelle colonne 5 e 14 debbono figurare i rimandati perchè riconosciuti temporaneamente inabili nella visita medica, i rimandati alla leva ventura per legali motivi (in carcere, ammalati in patria, ecc.), i rimandati alle sedute suppletive per visita collegiale o per altri motivi, e gli inscritti in osservazione all'ospedale od ammessi a visita per delegazione della quale ancora non si conosce l'esito.

N. **54.** — **Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1910.** — (Direzione generale personali ufficiali combattenti). — 15 febbraio.

Il Ministero ha determinato che siano rimandati ad epoca da destinarsi i corsi d'istruzione, per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri, sull'impiego dei colombi viaggiatori, corsi che in conformità del disposto dal § 9 della disposizione 16, fascicolo n. 13 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa) avrebbero dovuto aver inizio col prossimo mese di aprile.

Con altra circolare sarà fatto conoscere ai corpi interessati la data sotto la quale i corsi d'istruzione predetti avranno luogo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **55.** — **Modificazioni alle canne per tiri a salve delle mitragliatrici Maxim.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 15 febbraio.

Si è reso necessario apportare una rettifica all'avvitatura anteriore delle canne per tiri a salve delle mitragliatrici Maxim, non esattamente corrispondente alla chiocciola praticata nella coppa dello speciale rinforzatore del rinculo.

In conseguenza, i corpi, presso i quali è già stata costituita la sezione mitragliatrici, invieranno tosto alla fabbrica d'armi di Terni le canne per tiri a salve, che hanno in dotazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **56.** — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 15 febbraio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente l'ottava serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi.

I comandi, corpi ed uffici, richiederanno al reclusorio militare di Gaeta, il numero di esemplari loro occorrente.

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,10.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **57**. — **Concorsi annuali a premio per ufficiali inferiori delle armi combattenti**. — (Gabinetto militare). — 17 febbraio.

Con riferimento alle circolari n. 251 e 292 del *giornale militare ufficiale* del 1909 si pubblicano i motti contrassegnanti memorie finora pervenute al comando del corpo di stato maggiore:

se son rose fioriranno.
Quod potui.
Venas, Rivalgo, Rindimera 28 maggio 18.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **58**. — **Adozione e modificazione di oggetti di corredo**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 17 febbraio.

A complemento della circolare 386 del *giornale militare* del 1909 vengono pubblicati le descrizioni ed i conti di costruzione dei seguenti oggetti di corredo, di nuova adozione, che fanno parte della uniforme da campagna di panno grigio verde.

Copertura di tela bianca per berretti di panno grigio verde.

Sul berretto di panno grigio verde non si fa uso di copertura di tela bianca se non quando sia necessario segnare un partito nelle esercitazioni tattiche.

La copertura per il berretto di panno grigio verde è quella stessa usata per i berretti da campagna di panno turchino, della quale si riportano qui i dati:

Descrizione.

La copertura è fatta di tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0,72, e consta di un tondino e di una fascia in due parti, una anteriore ed una posteriore.

La parte anteriore ricopre la corrispondente parte del berretto lasciando però scoperto il soggolo e la visiera ed è orlata inferiormente.

La parte posteriore ricopre interamente la relativa parte del berretto ed è fornita nel bordo inferiore di una lista di rinforzo alta mm. 35 a 40; in questo bordo sono praticati due occhielli verticali, in corrispondenza dei bottoni del berretto.

Le cuciture che uniscono il tondino alla fascia e le due parti di questa fra loro, sono ribadite.

La copertura va ornata sul davanti col fregio dell'arma già in uso per la copertura del chepì.

Le coperture per berretti da campagna sono di quattro diverse taglie: la prima corrisponde ai numeri 60 e 69 dei berretti, la seconda ai numeri 58 e 57, la terza ai numeri 56 e 55 e la quarta ai numeri 54 e 53.

SPECCHIO *delle misure delle coperture di tela per berretti da campagna.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Fascia				Larghezza del tondino		Altezza del rinforzo parte posteriore	*Annotazioni*
		Altezza parte anteriore	Altezza parte posteriore	Lunghezza parte anteriore	Lunghezza parte posteriore	Asse longitudinale	Asse trasversale		
	cent.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1ª . .	60 e 59	95	120	300	350	220	180	35	
2ª . .	58 e 57	90	115	290	340	215	175	35	
3ª . .	56 e 55	90	115	280	330	210	170	35	
4ª . .	54 e 53	85	110	270	320	205	165	35	

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura di tela per berretto da campagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alla m. 0,72	m l	0 23	0 40	0 092
Mano d'opera	—	— —	— —	0 158
Prezzo di costo e di conteggio . . .				0 25

AVVERTENZE.

La tela deve, prima del taglio, essere bagnata e stirata. Nel computo della quantità occorrente è già calcolato il raccorciamento e restringimento che la tela subisce per effetto di tale bagnatura.

Copertura di tela grigio verde per cappello da bersaglieri (1).

La copertura di tela grigio verde per cappello da bersaglieri è fatta di tela di cotone color grigio verde per coperture alta m. 0,68 a 0,70 e si compone di un tondino ovale, di una fascia in due pezzi per la parte conica del cappello e di un'altra fascia circolare in un pezzo solo per la tesa.

Il tondino e le due fascie sono riuniti fra loro con cuciture a macchina.

Un cordoncino di cotone color grigio, tenuto all'orlo della fascia della tesa da una guaina formata mediante la ripiegatura dell'estremità della fascia stessa, serve per fermare la copertura al cappello.

In alto, sul fianco destro, è praticato un occhiello orizzontale di mm. 45 circa per il passaggio del gambo del pennacchietto. L'occhiello è rinforzato internamente con un rettangoletto della stessa tela della copertura.

Le taglie della copertura sono quattro: la 1ª corrisponde ai cappelli aventi lo sviluppo interno di cm. 60 e 59; la 2ª ai cappelli di cm. 58 e 57; la 3ª ai cappelli di cm. 56 e 55 e la 4ª ai cappelli di sviluppo di cm. 54.

(1) Il Ministero si riserva di indicare il tipo di fregio che dovrà essere applicato a questa copertura.

SPECCHIO *delle misure delle coperture di tela grigio verde per cappelli da bersaglieri.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Dimensioni del fondino		Dimensioni della fascia della parte conica		Dimensioni della fascia della tesa	
		asse longitudinale	asse trasversale	Altezza	Metà larghezza all'attaccatura della tesa in linea retta	parte anteriore e posteriore	sui fianchi
	cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	60-59	165	155	105	320	95	80
2ª	58-57	160	150	105	310	95	80
3ª	56-55	155	145	105	300	95	80
4ª	54	150	140	105	290	95	80

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle coperture di tela grigio verde per cappelli da bersaglieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color grigio verde per coperture alta m. 0,68 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
	cm.						
1ª	60-59	15	0	390	5	85	
2ª	58-57	20	0	380	7	60	
3ª	56-55	50	0	370	18	50	
4ª	54	15	0	340	5	10	
Totali . .		100			37	05	
Media . . .					0	37	

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura di tela grigio verde per cappello da bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di color grigio verde per coperture alta m. 0,68 a 0,70	M.	0 37	0 85	0 314
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 263
Prezzo di costo . . . L.				0 577
Prezzo di conteggio . . . L.				0 58

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,30 di cordoncino di cotone color grigio verde

Copertura di tela grigio verde per colbacco (1).

La copertura di tela grigio verde per colbacco è fatta di tela di cotone color grigio verde per coperture alta m. 0,68 a 0,70 e si compone di un tondino ovale e di una fascia.

La fascia ed il tondino sono fra loro riuniti con una cucitura a macchina.

Un cordoncino di cotone color grigio, tenuto all'orlo inferiore della fascia da una guaina formata mediante la ripiegatura dell'estremità della fascia stessa, serve per fermare la copertura al colbacco.

Sul lato sinistro, a metà circa dell'altezza della fascia, e sulla parte posteriore in alto, sono praticati due fori orlati per il passaggio degli scudetti di packfond con gancio.

Nella parte anteriore, in alto, trovasi un occhiello orizzontale di mm. 25 circa pel passaggio del gambo della nappina.

I due fori e l'occhiello hanno internamente un rinforzo formato con tela identica a quella della copertura.

Le taglie della copertura sono tre: la 1ª taglia corrisponde ai colbacchi di sviluppo interno di cm. 60, 59 e 58; la 2ª ai colbacchi di cm. 57, 56 e 55 e la 3ª taglia ai colbacchi di cm. 54, 53 e 52.

(1) Il Ministero si riserva di indicare il tipo di fregio che dovrà essere applicato a questa copertura.

SPECCHIO *delle misure delle coperture di tela grigio verde per colbacco.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Dimensioni del fondino		Dimensioni della fascia		
		asse longitudinale	asse trasversale	metà larghezza alla arricciatura presa in linea retta	altezza anteriore e posteriore	altezza sui fianchi
	cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª . .	60-59-58	215	185	355	185	145
2ª . .	57-56-55	210	180	345	185	145
3ª . .	54-53-52	205	175	335	185	145

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle coperture di tela grigio verde per colbacco.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Da costruirsi su 400	Tela di cotone color grigio verde per coperture alto m. 1,30 — Quantità		Annotazioni
			per ogni capo	per ogni taglia	
	cm.				
1ª	60-59-58	25	0 310	7 750	
2ª	57-56-55	50	0 305	15 250	
3ª	54-53-52	25	0 295	7 375	
Totali . .		100		30 375	
Media . . .				0 30	

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura di tela grigio verde per colbacco.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio verde per coperture alta m 0,68 a 0,70	m.	0 30	0 85	0 25 5
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 24 0
Prezzo di costo . . . L.				0 49 5
Prezzo di conteggio . . L.				0 50

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1 di cordoncino di cotone color grigio verde.

Fodera di tela grigio verde per gavetta piccola.

La fodera di tela grigio verde per gavetta piccola è costruita con tela di cotone grigio verde impermeabile per mantelline, alta m. 0,68 a 0,70, e si compone di un involucro di parti accessorie.

L'involucro è formato con due pezzi di detta tela: uno che comprende il coperchio, la parte posteriore ed il fondo della custodia; un altro formante la parte anteriore che fascia il corpo della gavetta ed è unito con cucitura alla parte posteriore ed al fondo. La parte anteriore è fornita superiormente di un orlo verso l'esterno fatto con cucitura a macchina.

Al coperchio è cucita tutto in giro una piccolo fascia composta di un pezzo di tela grigio verde raddoppiata e fermata con due cuciture a macchina.

Le parti accessorie sono costituite da tre passanti fatti con la stessa tela grigio verde con cui è allestito l'involucro: uno è cucito sul coperchio a mm. 28 a 30 dalla linea che unisce le punte della fascia del coperchio e tale passante ha uno spazio libero di mm. 35 circa pel passaggio della fibbia della cinghia reggi-gavetta.

Un secondo passante è posto al centro della parte anteriore ed a mm. 53 a 55 dall'orlo superiore.

Un terzo passante è cucito sul fondo della fodera a mm. 20 a 23 dalla linea determinata dalle punte estreme del fondo stesso.

I tre passanti sono rinforzati internamente alla fodera con rettangoletti di tela grigio verde assicurati alla fodera stessa con cuciture lungo i quattro lati del rettangolo.

Dimensioni principali della fodera.

Larghezza massima del coperchio esclusa la fascia	mm.	114	circa
Altezza della parte posteriore	»	124	»
Larghezza » »	»	175	»
Altezza della parte anteriore	»	124	»
Larghezza » » (sviluppo preso dall'orlo superiore)	»	320	»
Larghezza massima dal fondo presa lungo la linea mediana	»	114	»

Fodera di tela grigio verde per gavetta grande.

La fodera di tela grigio verde per gavetta grande è fatta di tela di cotone grigio verde impermeabile per mantelline alta m. 0,68 a 0,70; si compone delle stesse parti di quella per gavetta piccola e varia soltanto per le dimensioni che sono quelle indicate in seguito.

Il passante per la fibbia della cinghia reggi gavetta è posto a mm. 45 a 50 circa dalla linea determinata dalle punte estreme della fascia del coperchio; quello della parte anteriore è cucito a mm. 65 a 67 dall'orlo superiore; e quello applicato al fondo è cucito a mm. 20 a 23 dalla linea segnata dalle punte estreme del fondo.

Dimensioni principali della custodia.

Larghezza massima del coperchio esclusa la fascia	mm.	124	circa
Altezza della parte posteriore	»	160	»
Larghezza della parte posteriore	»	190	»
Altezza della parte anteriore	»	160	»
Larghezza della parte anteriore (sviluppo preso all'orlo superiore)	»	390	»
Larghezza massima del fondo presa lungo la linea mediana	»	124	»

CONTO DI COSTRUZIONE *della fodera di tela grigio verde per gavetta piccola.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio verde impermeabile per mantelline alta m. 0,68 a 0,70.	M.	0 26	1 35	0 351
Mano d'opera	—	— —	— —	0 350
Prezzo di costo . . L.				0 701
Prezzo di conteggio . . L.				0 80

CONTO DI COSTRUZIONE *della fodera di tela grigio verde per gavetta grande.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio verde impermeabile per mantelline alta m 0,68 a 0.70.	M.	0 36	1 35	0 486
Mano d'opera.	—	— —	— —	0 350
Prezzo di costo . . . L.				0 836
Prezzo di conteggio . . . L.				0 90

Mantellina di tela grigio verde.

La mantellina di tela grigio verde è allestita con tela di cotone grigio verde impermeabile per mantelline alta m. 0,68 a 0,70.

La mantellina si compone di un *corpo* e di un *bavero*.

Il *corpo* è di forma ovale, diviso in due parti unite fra loro nel mezzo della parte posteriore con due cuciture. Il corpo è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela della mantellina, di forma circolare in corrispondenza delle spalle ed a forma di rettangolo per tutta la lunghezza dei davanti. Detto rinforzo è unito alla mantellina con cuciture a macchina.

L'estremità inferiore del corpo è munita di orlo fermato con cucitura a macchina.

Il *bavero* è rovesciato e si chiude sul davanti con un gancherello e rispettiva maglietta; si compone di un soprabavero, di un sottobavero e di un piede di unione del bavero col corpo della mantellina.

Il sottobavero è rinforzato internamente con una striscia di tela identica a quella con cui è allestita la mantellina ed è trapuntato con cucitura a macchina.

Il piede è riportato sia nel soprabavero che nel sottobavero; è trapuntato e rinforzato internamente con tela identica a quella della mantellina.

All'estremità destra il sottobavero porta una martingala di tela identica a quella della mantellina assicurata con due bottoni piccoli di osso annerito ed all'estremità di sinistra è fornito di un bottone piccolo di osso annerito, al quale può essere fermata la martingala quando il bavero è tenuto alzato.

SPECCHIO *delle misure delle mantelline di panno grigio verde.*

TAGLIA	Lunghezza			Altezza del bavero		
	parte anteriore	parte posteriore	del bavero alla piegatura	escluso il piede		del piede
				davanti	dietro	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
Unica .	360	470	460	75	70	40

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina di tela grigio verde.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio verde impermeabile per mantelline alta m. 0,68 a 0,70.	M.	1 87	1 35	2 524
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 700
Prezzo di costo . . .			L.	3 224
Prezzo di conteggio . . .			L.	3 30

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ottone con rispettiva maglietta e bottoni piccoli d'osso annerito ed il refe per le cuciture.

NB. — La sopressatura della mantellina, quando occorra, deve esser fatta avendo cura di impiegare il ferro non tanto caldo. In detta operazione il ferro non deve mai esser passato sopra le cuciture.

Distintivi di grado.

Sulle giubbe e sui pastrani di panno grigio verde i graduati di truppa fanno uso di distintivi di grado uguali per foggia a quelli usati nella vecchia uniforme, ma applicati su panno grigio verde.

I distintivi per sergenti maggiori e per sergenti continueranno ad essere di gallone e galloncino d'oro o d'argento.

Quelli per caporali saranno di gallone e galloncino di lana bleu anzichè rossa.

CONTO DI COSTRUZIONE

dei distintivi di grado per le giubbe di panno grigio verde.

INDICAZIONE DELLE MATERIE	Prezzo parziale	Distintivi di Sergente maggiore	
		Quantità m.	Importo L.
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	8 00	0,025	0 200
Gallone d'oro, alto mm. 16.	3 20	0,460	1 472
Galloncino d'oro, alto mm. 6	1 25	0,950	1 187
Gallone d'argento, alto mm. 16	2 50	—	— —
Galloncino d'argento, alto mm. 6	1 00	—	— —
Gallone di lana bleu, alto mm. 16.	0 28	—	— —
Galloncino di lana bleu, alto mm. 6	0 15	—	— —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	— —	—	0 285
Prezzo di costo. . . L.			3 144
Prezzo di conteggio. . . L.			3 20

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

lo d'oro da		Distintivi di grado di argento da				Distintivi di grado di lana bleu da									
Sergente		Sergente maggiore		Sergente		Caporale maggiore		Caporale		Appuntato					
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo				
m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.				
020	0 160	0,025	0 200	0,020	0 160	0,025	0 200	0,020	0 160	0,015	0 120				
460	1 472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
470	0 587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	— —	0,460	1 150	0,460	1 150	—	—	—	—	—	—				
—	— —	0,950	0 950	0,470	0 470	—	—	—	—	—	—				
—	— —	—	—	—	—	0,460	0 128	0,460	0 128	0,460	0 128				
—	— —	—	—	—	—	0,950	0 142	0,470	0 070	—	—				
—	0 240	—	0 285	—	0 210	—	0 215	—	0 180	—	0 100				
	2 429		2 585		1 990		0 685		0 538		0 348				
	250		2 60		2 00		0 70		0 60		0 40				

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado d'oro da furiere e da sergente maggiore proveniente dai furieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M	0 025	8 00	0 200
Gallone d'oro, alto mm. 16	»	0 440	3 20	1 408
Galloncino d'oro, alto mm. 6	»	1 100	1 25	1 375
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	0 400
Prezzo di costo . . L.				3 383
Prezzo di conteggio . . . L.				3 40

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado d'argento da furiere e da sergente maggiore proveniente dai furieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	0 025	8 00	0 200
Gallone d'argento, alto mm. 16	—	0 440	2,50	1 100
Galloncino d'argento, alto mm. 6 . . .	—	1 100	1 00	1 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	0 400
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				2 80

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CONTO DI COSTRUZIONE

dei distintivi di grado per pastrani di panno grigio verde.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Prezzo parziale L.		Distintivi di Sergente maggiore Quantità m.		Importo L.	
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	8	00	0,025		0	200
Gallone d'oro, alto mm. 16.	3	20	0,540		1	728
Galloncino d'oro, alto mm. 6.	1	25	1,080		1	350
Gallone d'argento, alto mm. 16.	2	50	—		—	—
Galloncino d'argento, alto mm. 6	1	00	—		—	—
Gallone di lana bleu, alto mm. 16.	0	28	—		—	—
Galloncino di lana bleu, alto mm. 6	0	15	—		—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—		0	380
Prezzo di costo. . . L.					3	658
Prezzo di conteggio . . L.					3	70

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

ado d'oro da		Distintivi di grado d'argento da				Distintivi di grado di lana bleu da					
Sergente		Sergente maggiore		Sergente		Caporale maggiore		Caporale		Appuntato	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
m	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.
,020	0 160	0,025	0 200	0,020	0 160	0,025	0 200	0,020	0 160	0,015	0 120
0,540	1 728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,540	0 675	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	— —	0,540	1 350	0,540	1 350	—	—	—	—	—	—
—	— —	1,080	1 080	0,540	0 540	—	—	—	—	—	—
—	— —	—	—	—	—	0.540	0 151	0,540	0 151	0,540	0 151
—	— —	—	—	—	—	1,080	0 162	0,540	0 081	—	—
—	0 270	—	0 380	—	0 270	—	0 280	—	0 200	—	0 129
	2 833		3 010		2 320		0 793		0 592		0 400
	2 90		3 10		2 40		0 80		0 60		0 40

Valigia di tela grigia impermeabile.

La valigia di tela grigia impermeabile si compone di un *corpo*, di una *mantellina* e di *parti accessorie*.

Il *corpo*, che costituisce la valigia propriamente detta, è allestito con tela grigia da zaini mod. 1907; ha forma cilindrica con apertura in senso longitudinale.

Detta apertura viene chiusa mediante apposito riporto assicurato al corpo con due cuciture e bordato nelle parti libere con nastro di cotone color grigio alto mm. 16, il riporto è provvisto di 4 riscontri in corrispondenza di 4 fibbie piccole semplici di ottone applicate al corpo della valigia con inchiappature di cuoio color grigio verde munite di passanti pure di cuoio color grigio verde.

Dalla parte opposta all'apertura della valigia sono cuciti, a mm. 120 dalle testate ed a mm. 60 dall'unione della *mantellina* al *corpo*, due passanti di cuoio.

La *mantellina* è cucita nella parte superiore esterna fra il riporto ed il *corpo*; ha tre riscontri di cuoio grigio verde in corrispondenza di altrettante fibbie doppie di ottone fermate al corpo con inchiappature di cuoio tinto in grigio verde.

La *mantellina* è inoltre fornita internamente di tasca fatta di tela grigia impermeabile per tasche mod. 1907. Tale tasca ha una sola apertura al centro bordata con nastro di cotone color grigio, alto mm. 16.

Le valigie di tela grigia impermeabile sono destinate a sostituire quelle di panno ora in uso le quali continueranno ad essere poste in distribuzione fino a consumazione del fondo esistente.

Aggiunte e rettifiche da fare alla circolare 386 del 1909.

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di fatica di panno grigio verde* (pag. 1168), *sostituirlo con il seguente:*

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero per pantaloni, alto m. 1.30.	m. l.	0 089	7 50	0 667
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64.	»	0 170	0 57	0 096
Cordoncino di lana a colori diversi, del diametro di mm. 3	»	1 300	0 06	0 078
Fascia di alluda per berretti	N.	1	0 25	0 250
Soggolo per berretti di panno grigio verde.	»	1	0 16	0 160
Visiera per berretti di panno grigio verde.	»	1	0 37	0 370
Bottoni di carta compressa piccoli, al °/₀₀	»	2	1 40	0 003
Mano d'opera ed ogni altra fornitura. .	—	—	— —	0 380
Prezzo di costo . . . L				2 004
Prezzo di conteggio . . . L				2 10

Descrizione della giubba di panno grigio verde da fanteria.

Nel sestultimo comma (pag. 1171) *dopo le parole:* « in fiocco », *aggiungere:* « Gli spallini sono privi di fregi ».

Tra le pagine 1230 e 1231 *inserire* i due seguenti conti di costruzione dei berretti di panno turchino guarniti, cioè con applicata la coccarda:

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di panno turchino impermeabilizzato, guarnito.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Berretto di panno turchino impermeabilizzato, sguarnito.	N.	1	3 40	3 40
Coccarda.	»	1	0 07	0 07
Mano d'opera per l'applicazione della coccarda	—		— —	0 02
Prezzo di costo . . . L.				3 49
Prezzo di conteggio . . . L.				3 50

CONTO DI COSTRUZIONE

del berretto di panno turchino, guarnito, da sottufficiali.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Berretto di panno turchino sguarnito da sottufficiali	N.	1	4 20	4 20
Coccarda.	»	1	0 07	0 07
Mano d'opera per l'applicazione della coccarda	—	—	— —	0 02
Prezzo di costo . . . L.				4 29
Prezzo di conteggio . . . L.				4 30

Pag. 1232. — Alla nota (1) posta a piè di pagina, *sostituire la seguente:*

(1) Nella fornitura è compreso il giunco, il nastro di lino greggio, il trapezio di pelle nera e l'attaccatura della coccarda. Le visiere ed i soggoli da applicare ai berretti da trasformare saranno scaricati senza obbligo di rimborso; le visiere ed i soggoli opachi tolti ai berretti stessi dovranno essere assunti in carico verso lo Stato senza interessare i conti a danaro. Il compenso di mano d'opera corrisposto per la trasformazione dei berretti sarà conteggiato a carico dello Stato sul rendiconto mod. 357. I berretti trasformati dovranno essere assunti in carico come berretti di panno turchino impermeabilizzato guarniti ed al prezzo per essi prescritto nel relativo conto di costruzione.

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di panno grigio verde senza coprinuca e senza fregio da marescialli dei bersaglieri, d'artiglieria e del genio* (pag. 1247), *sostituirlo con il seguente:*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero impermeabilizzato, alto m. 1,30	M	0 120	5 80	0 696
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 150	1 —	0 150
Gallone d'oro e seta nera, alto mm. 16 . .	»	0 600	3 20	1 920
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	N.	2	1 40	0 003
Fasce d'alluda per berretti	»	1	0 25	0 250
Visiere per berretti di panno grigio verde.	»	1	0 37	0 370
Soggoli » » »	»	1	0 16	0 160
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	— —	1 500
Prezzo di costo . . . L.				5 049
Prezzo di conteggio . . . L.				5 10

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 occhielli di metallo verniciato nero.

CONTI DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado, d'oro e d'argento da sergente maggiore e da sergente.* (pag. 1248, 1249, 1250, 1251) Aboliti perchè sostituiti da quelli inserti nella presente circolare.

Per l'uniforme di panno grigio verde sono stati adottati speciali fregi e speciali distintivi di carica e di merito.

In genere tali fregi e distintivi sono per foggia identici a quelli in uso ma di dimensioni alquanto ridotte; quelli ricamati lo sono su panno grigio verde anzichè su panno turchino ed al ricamo di lana o di filo rosso è stato sostituito quello di lana bleu.

I corpi interessati devono avere già ricevuto i campioni di tali fregi e distintivi che saranno, a suo tempo, inventariati sul Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi (Categoria I).

Le coperture di tela bianca per cappelli da bersaglieri e per colbacchi vengono conservate per essere usate quando occorra segnare un partito nelle esercitazioni tattiche, quelle di tela nera impermeabile per cappelli da bersaglieri saranno invece abolite a misura che verranno poste in distribuzione, insieme con la tenuta grigia, quelle di tela grigio verde.

Per la composizione delle borse per pulizia da distribuire ai militari che hanno in uso la tela grigia verranno impartite ulteriori disposizioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **59.** — **Decreto ministeriale che nomina il comitato superiore direttivo tecnico-scientifico del R. polverificio sul Liri**. — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 11 febbraio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento provvisorio, per la direzione del R. polverificio sul Liri approvato con R. decreto n. 827 del 18 novembre 1909;

DISPONE:

Il comitato superiore direttivo tecnico-scientifico del R. polverificio sul Liri, sarà così costituito:

Paternò di Sessa prof. Emanuele, senatore del Regno, consulente scientifico del R. polverificio sul Liri . . . . . .— *Presidente*

Grillo comm. Pompeo, maggiore generale in posizione ausiliaria . . . . . } *Membri.*
Chiaraviglio ing. Dino, consulente tecnico-chimico del R. polverificio sul Liri . . . . . }
Il direttore del R. polverificio sul Liri . . }

Roma, li 11 febbraio 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **60**. — **Prezzo di tariffa di oggetti di corredo non ancora inscritti nel Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 17 febbraio.

Lo spazio ed i numeri disponibili fra la sezione *A* e quella *B* della categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi non consente di inserire nella categoria stessa le numerose voci che vi si dovrebbero aggiungere concernenti gli oggetti di nuova adozione relativi all'uniforme di panno grigio verde ed al nuovo equipaggiamento di tela grigia.

È d'uopo quindi procedere ad una ristampa della predetta categoria I, ma frattanto, per mettere in grado tutte le amministrazioni interessate di regolarsi in egual modo nel conteggio dei nuovi materiali, questo Ministero determina quanto appresso:

1°) tutti gli oggetti dei quali sono stati o saranno in seguito pubblicati i conti di costruzione dovranno essere tenuti in carico al prezzo di conteggio stabilito nei conti stessi;

2°) i seguenti oggetti dei quali non esistono conti di costruzione saranno assunti in carico al prezzo per ciascuno di essi fissato:

Gambali di cuoio d'artiglieria da campagna e treno (1). .	P.	9	00
Speroni alla scudiera.	»	0	80
Coreggiuoli per speroni alla scudiera (completi)	»	0	35
Soprapiedi di coreggiuoli per speroni alla scudiera. . .	»	0	13
Sottopiedi di coreggiuoli per speroni alla scudiera . . .	»	0	11
Inchiappature con fibbia di coreggiuoli per speroni alla scudiera.	»	0	11
Stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi, con chiodatura.	»	12	90
Stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi, senza chiodatura	»	12	50
Stivaletti con gambaletto per sottufficiali delle armi a piedi	»	15	00
Stivaletti con gambaletto per marescialli delle armi a piedi	»	17	00
Stivalini da sottufficiali d'artiglieria da campagna, treno e carabinieri a cavallo	»	9	50
Stivalini da marescialli d'artiglieria da campagna, treno e carabinieri a cavallo.	»	11	00
Stivalini (mod. Ardito) da sottufficiali	»	8	50
Stivalini (mod. Ardito) da marescialli	»	10	00
Stivaletti da montagna.	»	13	50
Stivaletti da montagna, da sottufficiali	»	14	50
Stivaletti da montagna, da marescialli	»	16	50
Lacciuoli per stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi	»	0	12
Lacciuoli per stivaletti da montagna.	»	0	10
Borracce complete con cinghia di tessuto (mod. 1907). .	N.	1	60
Tasche di tela impermeabile color grigio (mod. 1907). .	»	3	50
Zaini di tela impermeabile color grigio (mod. 1907) . .	»	10	00
Zaini di tela impermeabile color grigio da truppe alpine.	»	11	40

(1) Questi gambali sono uguali a quelli indicati al categorico 656 dell'attuale categoria I; nella nuova edizione verrà inserta un'unica voce.

Valigie di tela grigia impermeabile.	N.	4	50
Fregi di ancore, di appie, di cannoni, di metallo, per berretti di panno turchino impermeabilizzato	»	0	20
Fregi di numero e corone di lana bleu per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati di fanteria .	»	0	40
Fregi di numero e corone, d'argento, per berretti di panno grigio verde da sottufficiali di fanteria	»	1	55
Fregi di cornetta, moschetti e corone per cappelli di feltro grigio verde da caporali e soldati alpini	»	0	40
Fregi di cornetta, moschetti e corone in argento per cappelli di feltro grigio verde da sottufficiali alpini . . .	»	1	80
Fregi di cannoni per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati di artiglieria da campagna	»	0	40
Fregi di cannoni in oro per berretti di panno grigio verde da sottufficiali d'artiglieria da campagna.	»	1	55
Fregi di cannoni per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati delle compagnie operai d'artiglieria.	»	0	40
Fregi di cannoni d'oro per berretti di panno grigio verde da sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria . .	»	1	55
Fregi di cannoni e cornetta per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati d'artiglieria da montagna .	»	0	45
Fregi di cannoni e cornetta d'oro per berretti di panno grigio verde da sottufficiali d'artiglieria da montagna.	»	2	10
Fregi di cannoni e bandiere per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati d'artiglieria da costa. . .	»	0	45
Fregi di cannoni e bandiere d'oro per berretti di panno grigio verde da sottufficiali di artiglieria da costa . .	»	2	10
Fregi di cannoni e moschetti per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati di artiglieria da fortezza .	»	0	45
Fregi di cannoni e moschetti d'oro per berretti di panno grigio verde da sottufficiali di artiglieria da fortezza .	»	2	10
Fregi di stella e numero per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati del treno d'artiglieria e del genio.	»	0	20
Fregi di stella e numero, d'oro, per berretti di panno grigio verde da sottufficiali del treno d'artiglieria e del genio	»	1	30
Fregi d'appie per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati del 1°, 2°, 3° reggimento genio. . . .	»	0	35

Fregi d'appie, d'oro, per berretti di panno grigio verde da sottufficiali del 1°, 2°, 3° reggimento genio	N.	1	55
Fregi d'ancore per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati del 4° reggimento genio	»	0	40
Fregi d'ancore, d'oro, per berretti di panno grigio verde da sottufficiali del 4° reggimento genio	»	1	60
Fregi per berretti di panno grigio verde da marescialli di tutte le armi e specialità (1).	»	—	—

Distintivi di carica e di specialità ricamati o cuciti su panno grigio verde.

Distintivi di lana bleu:			
da tiratori scelti	»	0	30
da trombettieri	»	0	25
da zappatori	»	0	35
da caporali e soldati telegrafisti trasmettitori . . .	»	0	30
da caporali e soldati allievi telegrafisti trasmettitori .	»	0	20
da caporali e soldati cavalieri di 1ª classe	»	0	60
da caporali e soldati ciclisti.	»	0	50
da tamburini	»	0	30
da vivandieri	»	0	20
da allievi musicanti	»	0	25
da allievi maniscalchi	»	0	10
da allievi armaiuoli.	»	0	10
da allievi sellai	»	0	10
da barcaiuoli scelti	»	0	35
da caporali e soldati esploratori scelti.	»	0	10
da caporali e soldati aereostieri	»	0	45
da caporali e soldati macchinisti della brigata lagunari del genio.	»	0	35
da caporali e soldati fuochisti della brigata lagunari del genio	»	0	35

(1) Sono ricamati su panno grigio verde ed hanno la stessa forma e lo stesso prezzo di quelli da applicare sui berretti di panno turchino.

Distintivi di seta bleu:			
da allievi della scuola magistrale militare di scherma .	N.	1	00
Distintivi di lana giallo arancio:			
da caporali e soldati esploratori	»	0	10
da caporali e soldati goniometristi	»	0	20
da puntatori scelti	»	0	25
Distintivi di lana bianca:			
da operai dei reggimenti di artiglieria	»	0	10
da sellai	»	0	10
da maniscalchi	»	0	15
Distintivi d'oro:			
da maestri di scherma	»	2	30
da sottufficiali allievi telegrafisti trasmettitori	»	0	70
da sottufficiali barcaiuoli scelti	»	1	00
da sottufficiali cavalieri scelti.	»	2	30
da sottufficiali ciclisti.	»	1	10
da sottufficiali osservatori goniometristi	»	0	70
da sottufficiali telegrafisti trasmettitori	»	1	00
da sottufficiali trombettieri.	»	1	00
da sottufficiali zappatori.	»	1	30
da sottufficiali maniscalchi	»	0	90
da sottufficiali esploratori.	»	0	60
da sottufficiali aereostieri	»	1	10
da sottufficiali macchinisti della brigata lagunari del genio	»	0	90
da sottufficiali armaiuoli	»	0	70
da tiratori scelti	»	1	00
Distintivi d'argento:			
da musicanti	»	1	10
da tamburini maggiori	»	0	70

da maestri di scherma	N.	1	80
da sottufficiali cavalieri di 1ª classe	»	2	00
da sottufficiali ciclisti	»	1	00
da sottufficiali esploratori scelti	»	0	50
da sottufficiali trombettieri	»	0	80
da sottufficiali zappatori	»	1	20
da sottufficiali maniscalchi	»	0	70
da sottufficiali armaiuoli	»	0	60
da tiratori scelti	»	0	95

3°) tutti gli oggetti sopradetti e quelli da tenersi in carico ai prezzi dei conti di costruzione dovranno essere inscritti nei registri di carico alla categoria I del nomenclatore con numero rosso fino a quando, ristampata la detta categoria, tutte le voci potranno essere sistemate al loro posto;

4°) gli stivaletti con gambaletto forniti ai corpi privi di chiodatura saranno da questi assunti in carico al prezzo per essi prescritto e la chiodatura vi sarà applicata per conto della massa vestiario; però, ad operazione ultimata, le calzature saranno scaricate dal categorico, con la nomenclatura ed al prezzo per esse fissati e contemporaneamente riassunte in carico al categorico, alla nomenclatura ed al prezzo stabiliti per gli stivaletti con chiodatura, conteggiando le relative richieste di scarico e di carico sul rendiconto mod. 357.

Malgrado le tassative disposizioni di cui nel 5° comma della circolare 386 del 1909, sono pervenuti al Ministero quesiti circa la foggia degli stivaletti da usarsi, specialmente dai marescialli.

A togliere qualsiasi dubbio questo Ministero conferma le suddette disposizioni, nel senso cioè che le calzature da usarsi con l'uniforme da campagna di panno grigio verde sono uguali, come forma, per tutti i militari di truppa, soltanto che quelle per sergenti e sergenti maggiori sono costruite su misura e quelle per marescialli oltre ad essere costruite su misura devono essere allestite con pelli di qualità più fine e più accuratamente lavorate.

I marescialli delle armi a piedi, quando indossano il pantalone lungo, fanno uso di stivalini con elastico.

Il Ministro. — P. Spingardi.

N. **61***. — **Corsi annuali di telegrafia ottica per ufficiali e sottufficiali di artiglieria da costa e da fortezza e delle truppe da montagna**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 febbraio.

1. Sono istituiti due corsi annuali di telegrafia ottica per ufficiali e sottufficiali di artiglieria da costa e da fortezza e delle truppe da montagna, allo scopo di abilitarli in detti servizi per formarne esperti istruttori.

2. Tali corsi avranno la durata di due mesi ciascuno, il primo dal 1° marzo al 30 aprile, il secondo dal 1° maggio al 30 giugno d'ogni anno, e saranno svolti alla sede del 3° reggimento genio in Firenze per gli ufficiali, e presso i distaccamenti del 3° reggimento genio di Piacenza e Verona per i sottufficiali.

3. Interverranno ai detti corsi 2 ufficiali subalterni e 2 sottufficiali per ogni reggimento alpino; 1 ufficiale subalterno e 2 sottufficiali per ogni brigata d'artiglieria da costa e da fortezza; 2 ufficiali subalterni e 2 sottufficiali per ogni reggimento d'artiglieria da montagna; 1 ufficiale subalterno e 1 sottufficiale per la brigata d'artiglieria da montagna del XII corpo d'armata.

A ciascun corso prenderà parte una metà degli ufficiali e sottufficiali designati come allievi secondo le disposizioni che saranno impartite dai competenti ispettorati, avvertendo che i sottufficiali dovranno essere ripartiti per ciascun corso in due gruppi eguali fra i distaccamenti del 3° genio di Piacenza e di Verona.

4. Per lo svolgimento dell'istruzione oltre il suddetto personale il 1°, 5° e 6° reggimento alpini metteranno ciascuno a disposizione del 3° reggimento genio, per tutta la durata dei corsi, 2 apparati ottici da campo Faini, curandone la spedizione o la consegna, rispettivamente a Firenze, Piacenza e Verona.

5. Ufficiali e sottufficiali saranno presi in aggregazione dai riparti presso i quali verranno comandati a frequentare i corsi. Gli ufficiali non condurranno seco nè cavalli, nè attendenti.

6. Il comando della divisione militare di Firenze disporrà che agli ufficiali siano forniti dai corpi del presidio, tranne che dal 3° reggimento genio, gli attendenti provvisori, per la durata del corso, in ragione di uno ogni due ufficiali.

7. Per il 20 febbraio e il 20 aprile di ogni anno i reggimenti alpini ed i riparti da costa, da fortezza e da montagna faranno tenere al 3° reggimento genio un elenco del personale

destinato ai corsi, comprendendovi in parte ufficiali e sottufficiali che hanno già frequentato corsi precedenti, e scegliendo fra i sottufficiali preferibilmente quelli che avessero cognizioni di fisica o precedenti professionali.

8. Al termine del corso il comando del 3° reggimento genio farà pervenire ai riparti interessati uno specchio in cui per ogni sottufficiale sia indicata la classificazione di: *ottimo*, *buono*, *mediocre* o *cattivo telegrafista ottico*.

Nei libretti personali degli ufficiali sarà invece a cura dei corpi (e comunicata conseguentemente al Ministero) inserita la dizione: *Frequentò il corso di telegrafia ottica l'anno* . . . .

La presente circolare sostituisce quelle n. 216 e 123 in data 17 giugno 1908 e 19 marzo 1909 che rimangono abrogate.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **63**. — **Corso d'istruzione pei sottufficiali aspiranti alla nomina di capo-operaio presso i laboratori dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna**. - (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 18 febbraio.

Prese in esame le domande pervenute a senso della circolare n. 445 del *giornale militare* del decorso anno, il Ministero ha determinato di accogliere quelle dei sottufficiali qui di seguito indicati:

1. Ferrazzi Egidio, maresciallo reggimento Savoia cavalleria.
2. Ferreri Salvatore, id. 2° artiglieria fortezza.
3. Bocchini Virgilio, id. 3° id. id.
4. Vinci Paolo, id. 11° bersaglieri.
5. Parlato Sebastiano, sergente maggiore 8° artiglieria campagna.
6. Bossi Valentino, id. 66° fanteria.
7. Caligione Vincenzo, sergente 14° artiglieria campagna.

Essi sono chiamati pertanto a frequentare il corso d'istruzione pratica, della durata di sei mesi, prescritto dal § 30 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Tale corso avrà inizio il giorno 1° marzo p. v. e sarà svolto, con le modalità in detto regolamento stabilite, successivamente presso il laboratorio pirotecnico di Bologna, la sezione per le

esperienze in Ciriè, l'officina e l'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino.

I comandi da cui i sottufficiali dipendono disporranno in conseguenza perchè essi giungano a Bologna il giorno antecedente all'inizio del corso, e si presentino al laboratorio pirotecnico di quella città, per le istruzioni del caso.

Qualora taluno fosse impossibilitato, per qualsiasi ragione, di frequentare il corso, i comandi interessati ne ragguaglieranno per tempo la direzione di quello stabilimento, la quale comunicherà a sua volta al Ministero i nomi dei sottufficiali non giunti.

Si prescrive infine che durante la permanenza a Bologna il personale di cui trattasi rimanga aggregato alla locale brigata d'artiglieria da fortezza e passi in seguito aggregato al 1° reggimento di artiglieria da fortezza, fino a completo svolgimento del corso.

Per cura della direzione dell'arsenale di Torino sarà segnalata, a suo tempo, al comando di quel reggimento la data di ultimazione degli esami, affinchè i sottufficiali possano essere fatti rientrare sollecitamente ai rispettivi corpi.

Nessuna paga di lavoro dovrà essere, per qualsiasi motivo, corrisposta durante l'esecuzione del corso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **63**. — **Servizio di commissariato**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 18 febbraio.

È istituito in Udine un magazzino succursale del casermaggio militare.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **64**. — **Corrispondenza postale e telegrafica**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 18 febbraio.

Si avvertono le autorità militari che le comunicazioni postali e telegrafiche per la direzione della sezione allevamento cavalli di Palmanova dovranno, d'ora innanzi, essere indirizzate a Palazzolo Veneto.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

AVVISO

Prezzo dei volumi dell'*annuario militare* pel 1910 e degli estratti del volume I. — Si avverte che il prezzo dei singoli volumi dell'*annuario militare* del corrente anno, è fissato come in appresso:

Volume	I.	L. 5,00
Id.	II.	» 4,00
Id.	III.	» 0.75

Il volume I è già stampato ed è in vendita al pubblico; per i volumi II e III si notificherà, con altro avviso, quando potranno essere messi in vendita.

Il prezzo di ciascuno degli estratti del volume I è stabilito come segue:

1° Ufficiali generali e corpo di stato maggiore	L. 0,30
2° Carabinieri reali e cavalleria	» 0,40
3° Fanteria, personale permanente dei distretti, invalidi e veterani	» 0,80
4° Artiglieria, genio, personale delle fortezze .	» 0,50
5° Medici, veterinari e farmacisti.	» 0,40
6° Commissari, contabili.	» 0,40
7° Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante .	» 0,40
8° Ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici, disegnatori.	» 0,35
9° Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari, assistenti del genio militare, personale depositi allevamento cavalli	» 0,50

Prezzo della presente dispensa L. 0,45

(9219) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1910 — 22 febbraio

FEBBRAIO 21. — N. **65**. - Chiamata alle armi della seconda parte del contingente della leva sulla classe 1889 assegnata alla cavalleria e lasciata in congedo illimitato provvisorio a disposizione del Governo, ed invio in licenza straordinaria in attesa di congedo di militari delle classi 1887 e 1888 . . . . . *Pag.* 237

CIRCOLARE N. **65**. — **Chiamata alle armi della seconda parte del contingente della leva sulla classe 1889 assegnata alla cavalleria e lasciata in congedo illimitato provvisorio a disposizione del Governo, ed invio in licenza straordinaria in attesa di congedo di militari delle classi 1887 e 1888.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 febbraio.

CHIAMATA DELLE RECLUTE.

1. *Presentazione.* — Questo Ministero determina che il 7 aprile p. v. siano richiamate alle armi le reclute di 1ª categoria della classe 1889 assegnate alla cavalleria e rinviate in congedo illimitato provvisorio a senso del n. 26 della circolare 397 del 1909.

2. Per la chiamata degli uomini di cui sopra si osserveranno le norme permanenti che regolano tale operazione in quanto non siano modificate da quelle appresso indicate.

3. Secondo quanto venne indicato col n. 26 della circolare 397 dello scorso anno, la presente chiamata deve esser fatta con *precetto personale*, epperciò i comandanti di distretto militare precetteranno subito ed individualmente le reclute di cui al precedente n. 1, per mezzo dei sindaci dei rispettivi comuni, a presentarsi ad un distretto militare nelle ore antimeridiane del 7 aprile p. v.

Nel precetto dovrà avvertirsi che non presentandosi, i richiamati incorreranno nel reato di diserzione e che, ove siano impossibilitati a presentarsi per malattia, dovranno produrre al

comando del distretto apposita attestazione medica confermata dal sindaco.

4. Presso i distretti militari non si dovrà procedere alla visita delle reclute che si presenteranno, a meno che esse stesse dichiarino di ritenersi non idonee al servizio.

In tal caso queste réclute saranno sottoposte a visita, e se in questa verranno dichiarate inabili per la cavalleria saranno subito assegnate ed avviate ad un altro corpo reclutato dal distretto in base alla loro attitudine fisica.

Quelle poi che fossero riconosciute inabili al servizio militare in genere, saranno proposte per la rassegna di rimando.

5. *Invio ai corpi* — Il giorno 8 aprile p. v. sarà iniziato l'invio delle reclute ai reggimenti di cavalleria ai quali furono già assegnate.

I movimenti relativi all'invio ai corpi saranno effettuati, sotto la direzione dei comandi di corpo d'armata, per cura dei comandi di presidio i quali prenderanno abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

6. *Personale comandato.* — I corpi invieranno ai distretti per il ricevimento delle reclute il personale prescritto dal § 23 dell'istruzione complementare.

7. *Volontari di un anno.* — I militari chiamati ora alle armi i quali intendano essere ammessi al volontariato di un anno in un'arma di loro scelta diversa dalla cavalleria, dovranno farne domanda appena si presenteranno al distretto e produrre immediatamente i prescritti documenti.

I comandi di distretto faranno luogo senz'indugio con le norme stabilite alle chieste ammissioni al volontariato e poscia rinvieranno in congedo i nuovi ammessi con l'obbligo di ripresentarsi per assumere la ferma in occasione della chiamata generale alle armi della classe 1890.

Eguale procedimento dovrà seguirsi per coloro che chiedessero di essere ammessi al volontariato di un anno con facoltà di ritardare il servizio al 26° anno di età.

8. *Vestiario.* — Alle reclute saranno distribuiti gli oggetti indicati nell'allegato n. 2 della circolare 397 del 1909.

9. *Norme amministrative.* — A modificazione del n. 26 della circolare 397 del 1909 (penultimo comma), è stato determinato che l'indennità fissa spese di viaggio di L. 10 sia conteggiata dai distretti una sola volta, chiedendo rimborso, per la prima venuta delle reclute, delle spese effettivamente incontrate, analogamente a quanto è stabilito dal penultimo comma del n. 2 dell'*Atto* 201 del 1907.

Pertanto, i distretti i quali nel rendiconto mod. 223-*D* del 2° trimestre 1909-910 hanno già conteggiata l'indennità di L. 10 per le reclute che si presentarono all'atto della chiamata generale della classe 1889 e furono rinviate in congedo illimitato provvisorio, invieranno subito al Ministero (Direzione generale revisione dei conti) una proposta di rettificazione al rendiconto medesimo per annullare il conteggio suddetto e sostituirlo coll'importo della spesa effettivamente sostenuta per la prima venuta alle armi e pel rinvio in congedo provvisorio, unendovi a corredo una dimostrazione nominativa delle reclute, conforme al tracciato del foglio dimostrativo modello 227-*B*.

Nel rendiconto mod. 223-*D* del 4° trimestre conteggeranno poi per ogni individuo ripresentatosi, l'indennità fissa di L. 10.

10. *Rendiconto della chiamata.* — Il 15 aprile p. v. i comandanti dei distretti militari invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) una relazione sulla presente chiamata ed insieme alla medesima trasmetteranno pure uno speciale prospetto modello 25 *bis*, da tracciarsi a mano, contenente il rendiconto della chiamata stessa.

INVII IN LICENZA STRAORDINARIA IN ATTESA DI CONGEDO.

11. Questo Ministero determina inoltre che col *1° marzo prossimo* abbiano principio i movimenti ferroviari e marittimi per l'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo:

a) dei militari della classe 1887 di tutte le armi e specialità, escluse la cavalleria e l'artiglieria a cavallo, per le quali provvede il numero seguente. In questo licenziamento saranno compresi anche i volontari ordinari, ma esclusi i sottufficiali vincolati alla ferma speciale di tre anni, gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti che rivestano ancora tale qualità;

b) dei militari della classe 1888, arruolati con detta classe quali provenienti dai rivedibili di una leva. In tale licenziamento dovranno comprendersi anche i militari, rivedibili di una leva, appartenenti a classi anteriori, che abbiano impreso servizio con la classe 1888, ma dovranno esserne esclusi i militari che si trovino a prestar servizio nel regio corpo di truppe coloniali.

12. Giusta la riserva espressa nel n. 6 della circolare n. 346 dello scorso anno, questo Ministero determina altresì che col giorno *5 aprile prossimo* abbiano principio i movimenti ferroviari e marittimi per l'invio in licenza straordinaria in at-

tesa di congedo dei militari della classe 1887, ascritti alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo, compresi i volontari ordinari, ma esclusi i sottufficiali vincolati alla ferma speciale di tre anni, gli allievi ufficiali e gli allievi sergenti che rivestano ancora tale qualità.

13. I militari che si trovino nelle condizioni per essere inviati in licenza straordinaria in attesa di congedo, giusta i precedenti due numeri, e che abbiano avuto punizioni di prigione di rigore nella seconda metà del totale servizio prestato saranno trattenuti alle armi altrettanti giorni quanti sono quelli da essi trascorsi complessivamente in dette punizioni, giusta quanto prescrive il penultimo comma del § 679 del Regolamento di disciplina. Così pure quelli che siano stati proposti per una commissione di disciplina, dovranno essere trattenuti sotto le armi in attesa che sia definita la loro posizione.

14. Ai militari da inviarsi in licenza straordinaria in attesa di congedo in applicazione della presente circolare e che pel fatto di trovarsi in uno dei casi previsti dai numeri 1 e 2 della circolare n. 483 dello scorso anno vengano in seguito ad acquistare titolo all'invio in congedo illimitato per anticipazione, la posizione di licenza straordinaria sarà commutata in quella di congedo illimitato, alle condizioni e nel tempo stabilito da quest'ultima circolare.

15. Resta inteso che in conseguenza di quanto dispone la presente circolare rimane senza effetto quanto si stabilì col n. 4 della circolare n. 483 del 9 dicembre scorso, dovendo i militari cui il numero stesso si riferisce essere inviati senz'altro in licenza straordinaria in attesa di congedo il 1° marzo p. v.

16. Le operazioni di licenziamento saranno compiute con le norme indicate ai numeri 22 e seguenti della circolare n. 346 dello scorso anno.

Le norme stesse dovranno pure essere applicate per tutti gli altri provvedimenti cui esse si riferiscono, avvertendo peraltro che nelle variazioni matricolari stabilite dal n. 26, dovrà farsi cenno della presente circolare, anzichè di quella n. 346 del 20 agosto 1909.

17. Avvenuto il suddetto invio in licenza, i comandi di corpo, esclusi quelli dei reggimenti di cavalleria e del reggimento di artiglieria a cavallo, trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa), non più tardi del *10 marzo prossimo* un prospetto, conforme al seguente modello, indicante il numero dei militari licenziati in base alla presente circolare.

I comandi dei reggimenti di cavalleria e quello del reggimento di artiglieria a cavallo trasmetteranno il prospetto stesso non più tardi del *15 aprile p. v.*

(*CORPO*) . . . . . .

Militari inviati in licenza straordinaria in attesa di congedo a senso della circolare n. 65 del 21 febbraio 1910.

Classe 1887	N.	. . .
Classe 1888 (rivedibili di una leva)	»	. . .

Il Ministro P. SPINGARDI

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

9226) Roma, 1910 – Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1910 — 26 febbraio

FEBBRAIO 22. — N. 66. - Abolizione del certificato d'iscrizione ai ruoli mod. 34 (N. 9 del catalogo). . . . . Pag. 243
» 23. — » 67. - Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1910 . . . . . » 244
» 24. — » 68. - Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari . . . . . » 244
» 24. — » 69. - Passaggio dalla marina all'esercito dei militari assegnati o trasferiti alla 2ª categoria. . . . . » 245
» 24. — » 70. - Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1911 . . . . . » 245
» 24. — » 71. - Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da iscriversi per la prima volta sui quadri d'avanzamento per il 1911 . . . . . » 248
» 25. — » 72. - Arruolamenti volontari ordinari nei reggimenti di cavalleria . . . . . » 248
» 25. — » 73. - Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Disposizioni esecutive . . . » 251

CIRCOLARE N. **66**. — **Abolizione del certificato d'iscrizione ai ruoli mod. 34. (N. 9 del catalogo)**. — (Direzione generale leve e truppa). — 22 febbraio.

Questo Ministero ha determinato di abolire il certificato di iscrizione ai ruoli mod. 34 prescritto dai §§ 413 e 432 del regolamento sul reclutamento e dai §§ 413 e 433 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, e che, in luogo del preaccennato documento, gli inscritti di leva debbano produrre la copia del foglio matricolare (mod. 61) ovvero dello stato di servizio (mod. 53) secondochè i rispettivi fratelli abbiano la qualità di militari di truppa ovvero di ufficiali.

Per tanto *i comandanti dei corpi e dei distretti*, in luogo dell'abolito mod. 34, dovranno d'ora in avanti rilasciare — nei casi in cui, ai sensi del disposto dal § 415 del precitato rego-

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 59, pag. 227. — Grillo comm. Pompeo, *invece di*: maggiore generale in posizione ausiliaria, *leggasi*: tenente generale nella riserva.

lamento o dal § 415 delle precitate norme, deve corrispondersi alle richieste pervenute dai sindaci — il cennato mod. 61 o mod. 53.

Nulla è innovato per quanto riguarda la richiesta dei fogli matricolari o stati di servizio relativi a fratelli d'inscritti defunti ovvero riformati e quindi i comandi dei corpi e dei distretti dovranno sempre tenere presente quanto è disposto dal § 427 del regolamento sul reclutamento e dal § 431 delle norme sopra citate.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **67**. — **Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1910.** — (Direzione generale personali ufficiali combattenti). — 23 febbraio.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria, dal 15 marzo al 15 giugno, un corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria invieranno a detto corso tre caporali o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella circolare n. 3 del 1909, riflettente i « corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria » le cui disposizioni, salvo quelle del 1° comma, sono applicabili al corso per l'arma di cavalleria.

Durante tutto il corso i militari comandativi avranno diritto alla indennità di marcia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **68**. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 24 febbraio.

A senso della circolare n. 62 del 1908, si fa noto che gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari, da inscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1911, avranno principio il 13 giugno p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **69.** — **Passaggio dalla marina all'esercito dei militari assegnati o trasferiti alla 3ª categoria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 febbraio.

L'articolo 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348, recante modificazioni alle leggi di leva marittima, ha stabilito che gli inscritti marittimi arruolati nella 2ª categoria ed i militari del corpo reale equipaggi che vi fanno passaggio per modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia siano trasferiti ed incorporati nella 2ª categoria del R. esercito per seguire le sorti della loro classe di leva.

Per norma dei distretti militari si avverte che il passaggio nell'esercito dei militari anzidetti dovrà essere effettuato con norme analoghe a quelle stabilite dai §§ 712 e seguenti della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, per i militari marittimi assegnati o trasferiti alla 3ª categoria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **70.** — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1911.** — (Gabinetto militare). — 24 febbraio.

In osservanza del disposto dal § 151 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso, di ciascun ruolo, in servizio permanente, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità.				
Carabinieri reali.	4 apr. 1907	21 apr. 1904	15 febb. 1900	27 sett. 1900	6 mag. 1906
Fanteria.	1° ott. 1906	30 dic. 1906	3 mar. 1898 29 dic. 1898*	Galdi Michele (ten. dal 10 giug. 1900).	a tutto il 1908
Cavalleria	22 dic. 1907	17 mar. 1907	19 dic. 1901	20 genn. 1901	a tutto il 1908
Artiglieria.	Ranieri Nicola ten. col. dal 17 mar. 1907).	29 dic. 1904	26 dic. 1897 Capello Carlo * (cap. dal 19 sett. 1898).	23 sett. 1901	a tutto il 1908
Genio.	Bassini Lentulo (ten. col. dal 17 mar. 1907)	29 dic. 1904	19 sett. 1899 Cardona Gaet. * (cap. dal 28 genn. 1901).	3 mag. 1901	a tutto il 1908
Personale permanente dei distretti	a tutto il 1903	a tutto il 1903	a tutto ag. 1894	a tutto il 1899	—
Personale delle fortezze. .	a tutto il 1906	a tutto il 1904	a tutto il 1896	a tutto il 1900	—
Corpo sanitario militare. .	1° genn. 1908	31 dic. 1905	10 giug. 1900	10 apr. 1904	—
Corpo di commissariato militare	16 dic. 1906	15 mar. 1906	21 dic. 1900	—	—
Corpo contabile militare. .	29 giug. 1905	31 dic. 1905	4 giug. 1899	20 genn. 1901	a tutto il 1908
Corpo veterinario militare	28 sett. 1905	28 sett. 1905	Stirpe Abilio (cap. dal 28 sett. 1905).	29 giug. 1905	a tutto il 1908

* Per i capitani di stato maggiore promovibili a senso dell'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito

ARMI E CORPI	CAPITANI	TENENTI
	Ultima promozione, od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento a scelta.	
Carabinieri reali *	—	25 settembre 1902.
Fanteria	—	1 ottobre 1902.
Cavalleria	—	21 dicembre 1902.
Artiglieria	Asinari di S. Marzano Enrico (1). (capitano dal 30 giugno 1904)	29 settembre 1903.
Genio	—	29 settembre 1903.
Corpo sanitario militare	8 luglio 1903.	22 novembre 1906.
Corpo contabile militare	—	26 giugno 1904.
Corpo veterinario militare.	—	21 settembre 1906.

(1) Per la promozione nell'arma di fanteria.

N. **71**. — **Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi per la prima volta sui quadri d'avanzamento per il 1911. — Preavviso** — (Gabinetto militare). — 24 febbraio.

Per opportuna norma degli interessati si informa che, analogamente a quanto fu praticato negli scorsi anni, nella seconda quindicina del prossimo maggio avrà inizio una manovra coi quadri, alla quale saranno chiamati a partecipare tutti i tenenti colonnelli di stato maggiore, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria, del genio, del corpo di commissariato e del corpo sanitario da inscriversi per la prima volta sui quadri d'avanzamento per il 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **72**. — **Arruolamenti volontari ordinari nei reggimenti di cavalleria**. — (Direzione generale leve e truppa). — 25 febbraio.

1. Questo Ministero ha determinato che in occasione della chiamata alle armi della seconda metà del contingente della classe 1889 assegnato alla cavalleria, sia effettuata nei reggimenti dell'arma medesima una speciale ammissione di volontari ordinari, potendo la loro istruzione militare essere impartita insieme a quella delle nuove reclute.

Tali arruolamenti saranno aperti fino al 10 venturo aprile e dovranno essere effettuati con le norme contenute nel Capo XXI del regolamento sul reclutamento, nel Capo VIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, nonchè nel n. 10 della circolare 178 del 1908 relativa al rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare.

Dovranno pure essere tenute presenti le avvertenze contenute nel n. 6 della circolare n. 355 del 1909 nonchè quelle di cui agli ultimi due alinea del n. 3 concernenti l'idoneità fisica degli aspiranti all'ammissione in cavalleria.

2. Illimitato è il numero dei volontari che potranno essere ammessi in ogni reggimento di cavalleria. Però il Ministero

si riserva la facoltà di trasferire i nuovi ammessi in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui risultasse necessario di equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma.

A tale uopo, appena chiuso l'arruolamento, i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) un elenco nominativo dei volontari ordinari ammessi, con l'indicazione della classe di nascita e del distretto militare a cui rispettivamente appartengono per fatto di leva. In tale elenco dovranno pure indicarsi tre reggimenti nei quali i volontari preferirebbero essere destinati in caso di trasferimento.

3. Per facilitare i detti arruolamenti, le relative domande potranno essere presentate anche ai comandi dei distretti militari di residenza, i quali, accertata l'idoneità fisica degli aspiranti e la regolarità dei documenti prodotti, avvieranno gli aspiranti medesimi, muniti dei mezzi di viaggio, al reggimento di cavalleria prescelto qualora questo sia il più vicino al luogo di residenza. Nel caso invece che il corpo preferito non sia il più prossimo, l'aspirante dovrà essere invitato a recarvisi a sue spese.

4. I comandi dei corpi e dei distretti, appena ricevute le domande di cui sopra, richiederanno d'urgenza al competente presidente di tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale. In attesa che pervenga tale documento gli aspiranti, ove non risiedano nella stessa città dove ha sede il reggimento o il distretto, dovranno essere trattenuti e considerati dai corpi come uomini fuori forza a senso del § 1278 del regolamento d'amministrazione e contabilità, e dai distretti come reclute in attesa di assegnazione.

Resta inteso che nel caso in cui la detta dichiarazione del casellario non fosse ancora pervenuta nel giorno stabilito per la chiusura dell'arruolamento, l'aspirante potrà essere arruolato anche dopo tale termine.

5. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno pubblicare il seguente manifesto, nel quale sono indicate le condizioni a cui devono soddisfare gli aspiranti all'arruolamento onde trattasi, nonchè gli speciali benefici e vantaggi che essi potranno fruire contraendo la ferma di tre anni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

di . . . . . .

MANIFESTO

per arruolamenti volontari ordinari nell'arma di cavalleria.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica che fino al 10 aprile prossimo sarà aperto uno straordinario arruolamento di volontari ordinari con ferma di tre anni nei reggimenti dell'arma di cavalleria

Gli aspiranti a tale arruolamento devono avere compiuto l'età di anni 18 e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha la sua abituale residenza;

d) atto di consenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

A tale arruolamento potranno essere ammessi anche i militari di 2ª e di 3ª categoria che chiedano di fare passaggio in 1ª categoria per libera elezione, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Gli aspiranti potranno presentare le relative domande e i prescritti documenti al comando del reggimento in cui desidererebbero imprendere servizio ed anche al comando del distretto militare nella cui giurisdizione risiedono.

Illimitato è il numero dei volontari che potranno essere ammessi in ogni reggimento di cavalleria. Però il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i nuovi arruolati in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui ciò si rendesse necessario per equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma.

Coloro che contrarranno il detto arruolamento volontario potranno, a senso dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, procurare ad un fratello che non abbia ancora concorso alla leva il diritto all'as-

segnazione alla 2ª categoria purchè rimangano sotto le armi sino a tutto il periodo della leva a cui appartiene il fratello medesimo e semprequando non vi siano altri fratelli che già godano dell'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

Inoltre i giovani ora arruolati fruiranno nel terzo anno della loro ferma, ove non abbiano conseguito il grado di sottufficiale, del soprassoldo annuale che in base alle nuove disposizioni sottoposte ora all'approvazione del Parlamento sarà concesso ai militari di leva ascritti alla cavalleria che dopo compiuta la ferma biennale rimangano alle armi per un altro anno.

. . . . . , *addì* . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **72.** — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 25 febbraio.

In base alle prescrizioni contenute nel n. 10 della circolare n. 62, e nel n. 2 della circolare n. 484 del *giornale militare ufficiale* del 1908 si comunicano le seguenti disposizioni esecutive per gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani delle quattro armi combattenti. I comandi di corpo d'armata sono autorizzati a proporre al Ministero quei passaggi di candidati da un gruppo ad un altro che fossero suggeriti da gravi e bene accertati motivi privati o di servizio.

§ 1.

1. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria avranno luogo presso il comando dell'VIII corpo d'armata (Firenze).

2. La commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente —	Tenente generale	Nava cav. Luigi.
Membri effettivi	Maggiore generale	Briccola cav. Ottavio.
	Id.	Corradini cav. Giuseppe.
	Id.	Nasalli Rocca conte Saverio.
	Colonnello di fanteria	Agliardi cav. Luigi.
	Id. di cavall.	Pellegrini cav. Giovanni.
	Id. d'artiglieria	Berlingieri cav. Adolfo.
	Id. di st. magg.	D'Avanzo cav. Nicola.

Membri supplenti	Ten. colon.	di fant.	Mosella cav. Francesco.
	Id.	di cavall.	Vercellana cav. Nicola.
	Id.	d'artiglieria	Suarez cav. Alfredo.
	Id.	di st. magg	Diaz cav. Armando.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 16 marzo alle ore 10.

3. Gli ufficiali da esperimentare saranno divisi in 4 gruppi.

Essi si presenteranno al comando dell'VIII corpo d'armata, vestendo l'uniforme ordinaria alle ore 16 del giorno precedente l'inizio dell'esperimento.

1° GRUPPO

DAL 21 MARZO AL 12 APRILE.

Fanteria.

Heusch cav. Gino.
Adami cav. Cesare.
Gamba cav. Vittorio.
Cora cav. Vincenzo.
Giorgi cav. Gio. Battista.
Quaggiotti cav. Vittorio.
Giubilei cav. Oreste.
Freschini cav. Vittorio.
Savoia cav. Giovanni.
D'Onofrio cav. Stefano.
Bogani cav. Luigi.
Bifulco cav. Giuseppe.
Zino cav. Giovanni.
Mensingher cav. Federico.
Calcaterra cav. Antonino.
Gallina cav. Giovanni.
Carra cav. Teseo.
Bosio cav. Aronne.
Novaro cav. Gio. Battista.
Romani cav. Romano.
Maggi cav. Ugo.
Castellano cav. Gildo.
Rosa cav. Venanzio.
Romagnani cav. Giuseppe.
De Maria cav. Francesco.
Tassinari cav. Gaetano.
Masoni cav. Michele.
Monti cav. Baldassarre.

Cavalleria.

Zandrino Carlo.
Fattori Enrico.
Corsi Romolo.
Artom Samuele.
Rocchi Rocco.
Lostia di S. Sofia Gherardo.
Solari Filippo.

Artiglieria.

Baldi cav. Francesco.
Bal cav. Pasquale.
Pizzolato cav. Vittorio.
De Gregorio cav. Francesco.
Sibilla-Massiera cav. Alberto.
Pontiglione cav. Giovanni.
Musitano-Guerrera cav. Raimondo.
De Maria cav. Alamanno.
Nuccorini cav. Giuseppe.

2° GRUPPO

DAL 18 APRILE ALL'11 MAGGIO.

Fanteria.

Amato cav. Luigi.
Pratesi cav. Virgilio.
Corradi cav. Corrado.
Colarusso cav. Pasquale.
Pecci cav. Giovanni.
Ceccherini cav. Santi.
Giri cav. Gio. Battista.
Gargano cav. Pietro.
Albertini cav. Alberto.
Rimini cav. Attilio.
D'Arienzo cav. Ugo.
Mastropaolo cav. Pasquale.
Mancini cav. Luca.
Palmeri cav. Dario.
Anguissola conte cav. Annibale.
Lefèvre cav. Camillo.
Bucalo cav. Giuseppe.
Gadani cav. Cesare.
Carano cav. Giovanni.
Agosti cav. Agostino.
Cini cav. Gio. Battista.
Gatti cav. Euclide.
Pisanti cav. Giuseppe.
Richieri cav. Giuseppe.
Mele cav. Giuseppe.
Catalano cav. Giuseppe.
Bodrero cav. Alessandro.

Cavalleria.

Tirindelli Lodovico.
Franchini Luigi.
Balbo Bertone di Sambuy conte Vittorio.
Rusconi Massimiliane.
Catanzaro Santini Luigi.
Averoldi Cesare.
Milani Adolfo.

Artiglieria.

Nuzzolese cav. Michele.
Tortello cav. Plinio.
Oppizzi cav. Italo.
Solofra cav. Alfredo.
Negri cav. Alfredo.
de Vonderweid cav. Eduardo.
Soardi cav. Massimo.
Pellissero cav. Giuseppe.
Siniscalco cav. Angelo.

3° GRUPPO.

DAL 16 MAGGIO AL 7 GIUGNO.

Fanteria.

D'Onofrio cav. Alessio.
Gattola cav. Francesco.
Adorni cav. Giacinto.
Castaldi cav. Claudio.
Mililotti cav. Antonio.
Rossi cav. Alfredo.
Coronella cav. Michele.
Pinelli cav. Aroldo.
Curti cav. Alessandro.
Bracone cav. Giovanni.
Morelli cav. Giuseppe.
Bianculli cav. Vincenzo.
Fasoli cav. Giuseppe.
Guarnieri cav. Vincenzo.
Natali cav. Luigi.
De Luigi cav. Amedeo.
Graziani cav. Cervo.
Sacconi cav. Giacinto.
Cerasuoli cav. Giuseppe.
Ronchi cav. Pietro.
Luparia cav. Luigi.
Gori cav. Francesco.
De Nora cav. Arturo.
Rigobello cav. Giulio.
Giannattasio cav. Gustavo.
Casoli cav. Ernesto.
Zamboni cav. Umberto.

Cavalleria.

Colli di Felizzano Vittorio.
Varini Ettore.
Lombardi Giovanni.
Simonetti Bevilacqua Alessandro.
Testi Gino.
De Giorgio Armando.
Airoldi di Robbiate Luigi.

Artiglieria.

Laliccia cav. Antonino.
Avezza cav. Giuseppe.
Salvaneschi cav. Ettore.
Caruso cav. Cosma.
Pandolfi cav. Alfredo.
Blan cav. Enrico.
Giardino cav. Ernesto.
Debenedetti cav. Odoardo.

4° GRUPPO.

DAL 13 GIUGNO AL 5 LUGLIO.

Fanteria.

Grossi cav. Federico.
Zanotta cav. Francesco.
Errera cav. Giovanni.
De Rege cav. Donato Aless.
Rossi cav. Gregorio.
Conforti cav. Vincenzo.
Vachino cav. Giovanni.
Vacca cav. Luigi.
Gabriel cav. Maria Alceste.
Cornelli cav. Luigi.
Cestari Rusteghelli cav. Carlo.
De Gaspari cav. Oreste.
Billi di Sandorno nob. cav. Ferruccio.
Tarlazzi cav. Luigi.
Guerra cav. Giovanni.
Massa cav. Giuseppe.
Pozzi cav. Anselmo.

Cavalleria.

Pignatelli di Montecalvo Pompeo.
Vassallo di Castiglione nob. Saverio.
De Vito Piscicelli Gerardo.
Franco conte Alberto.

Artiglieria.

Barillari cav. Giuseppe.
Montalto cav. Carlo.
Pastore cav. Eugenio.
Cesaretti cav. Veneziano.
Cristani cav. Luigi.
Lo Piano cav. Gaetano.

§ 2.

5. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio avranno luogo in Roma presso l'ispettorato generale del genio.

6. La commissione esaminatrice per le prove prima, seconda, terza e quarta sarà composta come segue:

Presidente. — Maggiore generale Spaccamela cav. Pio.

Membri effettivi	Colonnello	del genio	Marantonio cav. Enrico.
	Ten. col.	id.	Marieni cav. Giovanni.
	Colonnello	dei bers.	Queirolo cav. Giuseppe.
	Id.	d'artiglieria	Arnaldi nob. e conte Palatino Antonio.
Membri supplenti	Ten. col.	del genio	Pirro cav. Egidio.
	Id.	id.	Maggiorotti cav. Andrea.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 1° giugno alle ore 10.

7. Ove qualcuno dei candidati dovesse essere sottoposto alla prova quinta, l'ispettore generale del genio ne avvertirà in tempo il Ministero, proponendo i nomi dei componenti della relativa sottocommissione.

8. Gli ufficiali da esperimentare sono i capitani Abbatecola cav. Augusto, Corrado cav. Gennaro, Anzaloni cav. Gaetano; essi si presenteranno all'ispettorato generale del genio, vestendo l'uniforme ordinaria alle ore 16 del 3 giugno.

Il termine dell'esperimento sarà fissato dalla commissione.

Il Ministro — P. Spingardi.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,10**

9236) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1910 — 5 marzo

GENNAIO	27.	N. 74. - R. decreto concernente provvedimenti per il corpo dei volontari ciclisti ed automobilisti.	Pag. 258
»	30.	» 75. - R. decreto n. 39 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1910	» 259
FEBBRAIO	3.	» 76. - R. decreto n. XXXIII (parte supplementare) che costituisce in ente morale « l'oblazione fatta dal marchese comm. Piero Bargagli » a favore dei caporali maggiori, caporali e soldati del 50° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto.	» 260
»	18.	» 77. - Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per i marescialli preposti all'ufficio del trasporto dei materiali presso i comandi militari di stazione.	» 262
»	24.	» 78. - R. decreto n. 77 che stabilisce gli esami speciali per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano all'avanzamento a scelta.	» 263
»	28.	» 79. - Varianti all'istruzione sulla conservazione dei materiali da 75 A e da 70 mont.	» 267
»	28.	» 80. - Variazioni matricolari per i sottufficiali raffermati con premio.	» 268
»	28.	» 81. - Ufficiali che hanno frequentato il 1° corso della scuola centrale di tiro da campagna	» 267
MARZO	3.	» 82. - Concorsi annuali a premio per ufficiali inferiori delle armi combattenti	» 268
»	3.	» 83. - Località di alta montagna.	» 269
»	3.	» 84. - Località disagiate.	» 276
»	3.	» 85. - Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo contabile	» 281
»	3.	» 86. - Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio.	» 281
»	3.	» 87. - Ordinanze d'ufficio.	» 282
»	4.	» 88. - Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale B (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria . .	» 281
»	5.	» 89. - Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta	» 288
		Avviso. - Regolamento di esercizi per la cavalleria	» 298
		Avviso. - Elenco delle infermità od imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero	» 298

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 70, pag. 246. — Nella colonna « Tenenti » in corrispondenza dell'arma dei carabinieri reali, *invece di*: 27 settembre 1900, *pon-*[illegible] settembre 1900.

CIRCOLARE N. **74**. — **R. decreto concernente provvedimenti per il corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti**. — (Direzione degli affari generali). — 27 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 febbraio 1908 n. 49 relativa alla istituzione di un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908 n. 142 che approva lo statuto di detto corpo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai comitati provinciali del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, i quali alla data del 1° gennaio 1910 abbiano organizzato almeno un reparto di volontari, e questo abbia già dato prova di regolare funzionamento, saranno fatte le seguenti concessioni sul bilancio della guerra (esercizio 1909-910, cap. 62, lettera *C*) allo scopo di concorrere nelle spese che debbono sopportare:

a) per spese di primo impianto (bandiera, stemma per la sede del comitato, acquisto di mobili ed arredamento di locali) . . . . . L. 250.00
b) per spese di scritturazione e di servizio . . » 120.00
c) per manutenzione di mobili e locali . . . » 100.00
d) per riscaldamento ed illuminazione . . . » 100.00
e) per spese di cancelleria . . . . . » 50.00

Le dette somme sono stabilite in linea di massima, e perciò è fatta facoltà ai comitati provinciali d'impiegare le economie risultanti da uno degli accennati titoli di spesa a vantaggio di altro titolo a seconda dei loro effettivi bisogni e di quelli dei comitati locali e reparti dipendenti.

Art. 2.

Ai sottocomitati nazionali, per l'acquisto dei bracciali, fregi metallici e distintivi, da fornirsi ai comitati provinciali in ragione del numero dei volontari dei reparti dipendenti, saranno concesse lire 4 per ogni volontario e lire 6 per ogni graduato.

Art. 3.

Le concessioni vengono fatte dal Ministero della guerra con mandati diretti sulle tesorerie provinciali in favore dei sottocomitati nazionali e dei comitati provinciali V. C. A., con quietanza dei rispettivi presidenti o di altra persona all'uopo regolarmente delegata.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. 75. — **R. decreto n. 39 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1910.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto del 16 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito per l'anno 1910 è stabilita in lire duemila per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire millecinquecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **76.** — **R. decreto n. XXXIII (parte supplementare) che costituisce in ente morale « l'oblazione fatta dal marchese comm. Piero Bargagli » a favore dei caporali maggiori, caporali e soldati del 50° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto.** — (Direzione degli affari generali). — 3 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista l'oblazione fatta dal marchese comm. Piero Bargagli per l'istituzione del « Premio Villafranca » a favore dei caporali maggiori, caporali e soldati del 50° reggimento fanteria, e costituita da un certificato di rendita consolidata al 3,50 per cento del valore nominale di L. 2900;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerrra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'oblazione fatta dal marchese comm. Piero Bargagli a favore dei caporali maggiori, caporali e soldati del 50° reggimento fanteria è costituita in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detta fondazione, composto di cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Statuto organico della « Fondazione Villafranca ».

Art. 1.

L'oblazione in favore del 50° reggimento fanteria fatta dal marchese comm. Piero Bargagli per ricordare il combattimento di Villafranca, cui quel reggimento partecipò, e per onorare la memoria di S. A. R. il Principe Umberto di Savoia, che diresse quella azione di guerra, prenderà nome di « Fondazione Villafranca ».

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita da una cartella di rendita consolidata al 3,50 per cento, del valore nominale di L. 2900, intestata alla « Fondazione Villafranca », e depositata presso il comando del 50° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione dell'ente è affidata al comandante del reggimento predetto; il quale, annualmente, all'atto del congedamento della classe anziana, con le rendite disponibili, assegnerà, sentito il parere della commissione d'avanzamento reggimentale, un premio di L. 100 a favore di un caporale maggiore o caporale o soldato di leva, che, durante l'intero tempo passato alle armi, si sia distinto sopra ogni altro per moralità, disciplina, attaccamento al dovere, affetto al reggimento, alle patrie istituzioni ed a Casa Savoia, e, eventualmente, per atti di valore compiuti.

Nell'assegnazione del premio, a parità di altre condizioni, sarà preferito il soldato e, fra il caporale maggiore ed il caporale, sarà preferito il caporale.

Eccezionalmente potranno conferirsi due premi di L. 50 ciascuno.

Art. 4.

Le somme che eventualmente rimanessero indistribuite un anno, saranno cumulate con le rendite dell'anno successivo

per essere impiegate nell'assegnazione di un numero maggiore di premi.

Art. 5.

Il pagamento del premio verrà effettuato un mese dopo il congedamento dei premiati.

Roma, addì 3 febbraio 1910.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. 77*.— **Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per i marescialli preposti all'ufficio del trasporto dei materiali presso i comandi militari di stazione.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). 18 febbraio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali (§ 16 n. 24) approvato col R. decreto 31 gennaio 1907, che stabilisce la carica di sottufficiale « guarda-stazione » (addetto ai comandi militari di stazione);

Visto il regolamento pel servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare, approvato con R. decreto 4 giugno 1908, n 261;

Constatato che il servizio compiuto dai marescialli addetti ai comandi militari delle stazioni di talune città provviste di più di uno scalo ferroviario, ed incaricati del servizio del trasporto dei materiali, è molto gravoso, perchè li obbliga a continue ed indeterminate permanenze agli scali ferroviari, spesso distanti dai centri cittadini, e conseguentemente a spese che non incontrano gli altri sottufficiali che prestano servizio più regolare;

Ritenuto, ora che il servizio ad economia del trasporto dei materiali sta per conseguire il suo assetto definitivo, esser venuto il momento di fissare per i marescialli che ne sono incaricati un trattamento adeguato;

Vista la legge 30 giugno 1909, n. 395, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.

Considerato che il servizio ad economia del trasporto dei materiali non è compreso fra quelli previsti nello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito.

In base alla facoltà concessa dall'art. 4 del R. decreto medesimo;

DECRETA:

Art. 1.

Il servizio che debbono prestare i marescialli addetti ai comandi militari delle stazioni ferroviarie di Torino, Milano, Genova, Verona, Firenze, Roma e Napoli e proposti all'ufficio del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare, è assegnato alla categoria di quello previsto nel n. 20, lettera *d*), dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, ed ai marescialli medesimi spetta quindi il soprassoldo giornaliero di lira *una* sotto l'osservanza delle norme del relativo regolamento ed a carico del capitolo n. 48 dello stato di previsione su indicato pel corrente esercizio, e del capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1910.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 febbraio 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 78. — **R. decreto n. 77 che stabilisce gli esami speciali per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano all'avanzamento a scelta.** — (Gabinetto militare). — 24 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 36 della legge 2 luglio 1896, sull'avanzamento nel R. esercito, modificato con legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta,

approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803;

Visto il R. decreto 8 marzo 1900, n. 89, che stabilisce gli esami speciali da sostenersi dai tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano alla promozione a scelta, modificato con Nostro decreto 5 febbraio 1903, n. 38;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami speciali contemplati dall'art. 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254, per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio, i quali aspirano alla promozione a scelta, consisteranno:

a) per i tenenti dei carabinieri reali in un *esame preliminare*, che comprenderà lo svolgimento per iscritto di un tema che valga a dimostrare il grado di coltura generale, e la speciale conoscenza della storia e delle scienze sociali e in un *esame definitivo*, che comprenderà:

1° la trattazione scritta di un tema che valga a dimostrare la conoscenza del servizio dell'arma;

2° una prova scritta di conoscenza di una lingua estera (a scelta del candidato);

3° la discussione orale sui temi scritti svolti, e su questioni riflettenti il codice penale comune, il codice di procedura penale, il codice penale per l'esercito, la legge e il regolamento di pubblica sicurezza, la legge sulla requisizione quadrupedi, il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento, il regolamento di disciplina militare e i suoi allegati, il regolamento organico e quello d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, ed il regolamento sul servizio territoriale;

4° un esperimento pratico di comando tattico di truppa, ed un esperimento di comando di evoluzione di squadrone in piazza d'armi;

b) per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in un *esame preliminare* che comprenderà lo svolgimento per iscritto di temi di arte militare, di storia militare e di geografia

militare ed un esperimento di disegno topografico e in un *esame definitivo* che comprenderà:

1° una prova scritta di conoscenza di una lingua estera (a scelta del candidato);

2° un esperimento pratico di comando tattico di truppa (con tiro a proietto di una batteria da campagna per i tenenti d'artiglieria da campagna, o di una batteria di medio calibro per i tenenti d'artiglieria da costa o da fortezza);

3° una manovra coi quadri;

4° l'accertamento dell'abilità dei candidati nel cavalcare;

5° lo svolgimento per iscritto di un tema concernente l'impiego delle tre armi nel combattimento; ed inoltre per i tenenti d'artiglieria, di un tema su questioni teorico pratiche di tiro e su questioni di materiali e per i tenenti del genio, di un tema su questioni di costruzioni e di ingegneria militare;

6° la discussione orale su tutti i temi scritti svolti nelle prove precedentemente sostenute.

Il Ministero della guerra fisserà tutte le modalità necessarie per l'esecuzione di quanto precede.

Art. 2.

Il R. decreto 8 marzo 1900, n. 89, predetto, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **79 — Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria da 75 A e da 70 mont.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 28 febbraio.

È stata pubblicata la 2ª serie di varianti alla Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Appendice alla parte II. —

Conservazione del materiale (materiali da 75 A e da 70 mont.).

I comandi, corpi ed uffici, aventi in distribuzione la ora accennata pubblicazione, richiederanno al reclusorio militare di Gaeta il numero di fascicoletti loro necessari.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **80. — Variazioni matricolari per i sottufficiali raffermati con premio.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 febbraio.

In applicazione delle leggi 19 luglio 1906, n. 372 e 19 luglio 1909, n. 506 e in conformità alle disposizioni della circolare 359 dello stesso anno questo Ministero ha determinato di sistemare la posizione matricolare dei sottufficiali raffermati con premio i quali hanno regolarmente optato per il trattamento fatto colla citata legge 19 luglio 1906 e di coloro che hanno rinunciato al trattamento stesso.

Nella matricola dei detti sottufficiali dovranno pertanto — a seconda della loro posizione — essere iscritte le seguenti formule matricolari:

a) per le opzioni con effetto immediato:

« Ha optato per la legge 19 luglio 1906, n. 372 modificata dalla legge 2 luglio 1908, n. 328, alle condizioni fissate dall'articolo 11 della legge 19 luglio 1909, n. 506, con effetto dal..... (data dell'atto di opzione) »;

b) per le opzioni al compimento della rafferma in corso:

« Ha optato per la legge 19 luglio 1906, n 372 modificata dalla legge 2 luglio 1908, n. 328 alle condizioni fissate dall'articolo 11 della legge 19 luglio 1909, n. 506 con effetto dal giorno..... in cui avrà termine la rafferma con premio in corso li..... (dato dell'atto di opzione) »;

c) per le rinuncie all'opzione:

« Ha rinunciato al trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372 modificata dall'articolo 11 della legge 19 luglio 1909 n. 506, li..... (data della rinuncia) ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **81.** — **Ufficiali che hanno frequentato il 1° corso della scuola centrale di tiro da campagna.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 28 febbraio.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali hanno compiuto il 1° corso della scuola centrale di tiro da campagna:

Sosso cav. Carlo, colonnello 13° artiglieria campagna.
Sacchi cav. Alfredo, tenente colonnello scuola applicazione artiglieria e genio.
Genovese cav. Luigi, id. 24° artiglieria campagna.
Groppo cav. Achille, id. 21° id. id.
Gorini cav. Alessandro, maggiore 2° id. id.
Anfossi cav. Bartolomeo, id. 1° id. fortezza.
Lando Federico, capitano 1° id. costa.
Bargossi Enrico, id. 15° id. campagna
Petragnani Camillo, id. 8° id. id.
Capello Carlo, id. stato maggiore.
Bono Marco, id. 6° artiglieria campagna.
Giampietro Emilio, id. stato maggiore.
Del Pozzo Alessandro, id 22° artiglieria campagna.
Murru Cesare, id. 2° id. fortezza.
De Saint Pierre Adolfo, id. 13° id. campagna.
Bonzani Alberto, id. stato maggiore.
Marietti Giovanni, id. id.
Rossi Achille, id. 22° artiglieria campagna.
Cenacchi Vittorio, id. 1° id. id.
De Marchi Rutilio, id. 11° id. id.
Mazzino Alberto, id. 10° id. id.
Bogliolo Adolfo, id. 12° id. id.
Gabutti Giuliano, id. 14° id. id.
Cavoli Mauro, id. 18° id. id.
Bucci Arturo, id. 3° id id.
Astolfi Diego, id. 20° id. id.
Pagliazzi Ferdinando, tenente 23° id. id.
Polezzani Giuseppe, id. 23° id. id.
Gennarelli Leonida, id. 2° id. montagna.
Romano Carlo, id. 13° id. campagna.
Gatto Angelo, id. 16° id. id.
De Dominicis Enrico, id. 20° id. id.
Boniti Geraldo, id. 16° id. id.
Riccio Camillo, id. 18° id. id.

Agati Giuseppe, tenente 11° artiglieria campagna.
Casalini Angelo, id. 13° id. id.
Fiorentino Oscar, id. 1° id. montagna.
Resta Onofrio, id. 2° id. campagna.
Zoccola Michele, id. 4° id. id.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **82**. — **Concorsi annuali e premio per ufficiali inferiori delle armi combattenti.** — (Gabinetto militare). — 3 marzo.

A seguito della circolare n. 57 del corrente anno, si pubblicano i motti contrasegnanti le memorie pervenute al comando del corpo di stato maggiore a tutto il 28 febbraio 1910, data con la quale si è chiuso il concorso, a norma di quanto era prescritto dal n. 3 della circol. n. 292 del 16 luglio dello scorso anno.

« Quando su l'Alpi risalga Mario ».
« Fiamma viva ».
« Fra monti e valli ».
« Frangar non flectar ».
« Vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore ».
« Labor omnia vincit ».
« Sabnac ».
« Demetrio Poliorcete ».
« As you like it ».
« Ove senz'armi vinse il vecchio Alardo ».
« Nondum ».
« Fac et spera ».
« Spes ultima Dea ».
« L'infanterie c'est l'armée ».
« Provando e riprovando ».
« Immota PHS manet ».
« Calvi e il Cadore ».
« Ai vinti gli oltraggi: a non volerli patire bisogna saper vincere ». (D'Azeglio).
« Pulsate et aperietur vobis ».
« In alto !... »
« Pace è vocabolo mal certo... »
« Nulla dies sine linea ».
« Nescio ».
« Ostinazione e Fede, sempre e dovunque ».
« Italicus ».

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. 83. — **Località di alta montagna.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 marzo.

I comuni da considerarsi *di alta montagna*, agli effetti del trattamento speciale stabilito per le truppe dal regolamento per le indennità eventuali e da altre particolari disposizioni, sono quelli compresi nel seguente elenco:

1) *Comuni nei quali il trattamento di alta montagna è dovuto alle truppe in tutto il territorio:*

DIVISIONE MILITARE DI TORINO.

Ala di Stura	Faetto	Millaures	Salbertrand
Balme	Fenestrelle	Mocchie	Salza di Pinerolo
Bardonecchia	Fénils	Mollières	San Martino di Perrero
Beaulard	Ferrera Cenisio	Monastero di Lanzo	Sauze di Cesana
Bonzo	Forno Alpi Graie	Mondrone	Sauze di Oulx
Bousson	Frassinere	Novalesa	Savoulx
Bovile	Gravere	Oulx	Solomiac
Cesana Torinese	Groscavallo	Perrero	Thures
Champlas du Col	Lemie	Pragelato	Traverse
Chiabrano	Maniglia	Praly	Traversella
Chialamberto	Massello	Pramollo	Traves
Clavières	Meana di Susa	Riclaretto	Usseaux
Col S. Giov.	Meano	Roccapiatta	Usseglio
Desertes	Melezet	Rochemolles	Valgioie
Exilles	Mentoulles	Rorà	
		Roure	

DIVISIONE MILITARE DI NOVARA.

Agaro	Bionaz	Campertogno	Challant St. Victor
Alagna Valses.	Bognanco dentro	Campiglia Soana	Chamois
Albogno	Bognanco fuori	Carcoforo	Champorcher
Allain	Breya	Cardezza	Chanversod
Alpette	Brusson	Ceppomorelli	Chiesanova
Andrate	Buttogno	Ceresole Reale	Cogne
Antey Saint André	Camandello	Cervatto	Coimo
Antronapiana	Campano Monti	Challant St. Anselme	Coiromonte
Ayas			Courmayeur
Bard			Craveggia

Cravegna
Cursolo
Dissimo
Domodossola
Doues
Druogno
Drusacco
Emarese
Esio
Etroubles
Falmenta
Finero
Fobello
Fontainemore
Formazza
Fornero
Forno
Frassinetto
Gignod
Gressoney la Trinité
Gressoney Saint-Jean
Gurro
Introd
Issime
La Magdeleine
La Salle
La Thuile
Macugnaga
Monte Ossolano
Morgex
Morondo
Mozzio
Muriaglio
Noasca
Ollomont
Orasso
Oyace
Piedicavallo
Pont Bozet
Premia
Pré S. Didier
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Rassa
Rhême Notre Dame
Rhême Saint Georges
Ribordone
Rima S. Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Roisan
Ronco Canavese
Rossa
Saint Dénis
Saint Nicolas
Saint Oyen
Saint Remy
Sale Castelnuovo
Salecchio Superiore
Salecchio Inferiore
Sambughetto
San Paolo Cervo
Santa Maria Maggiore e Crana
Schieraneo
Spoccia
Tappia
Toceno
Torgnon
Trasquera
Valchiusella
Valgrisanche
Valpelline
Valprato
Valsavaranche
Valtournanche
Verrayes
Viceno
Villette
Vocogno e Prestinone
Zornasco

Divisione militare di Cuneo.

Acceglio
Aisone
Albaretto Valle Macra
Alma
Argentera
Battifoglio
Bellino
Bersezio
Briga Maritt.
Canosio
Casteldelfino
Castelmagno
Celle Macra
Crissolo
Elva
Entraque
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Limone Piemonte
Marmora
Montemale di Cuneo
Oncino
Ostana
Paglieres
Pamparato
Pietra Porzio
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Roaschia
Roccabruna
Sambuco
Sampéyre
San Michele di Prazzo
San Pietro di Monterosso
Stroppo
Tenda
Ussolo
Valmala
Vinadio

Divisione militare di Milano.

Buggiolo

DIVISIONE MILITARE DI BRESCIA.

Albaredo	Collio	Costa Valle Imagna	Pezzoro
Baresi	Cortenedolo	Fuipiano d'Almenno	Santicolo
Bondione	Corteno		

DIVISIONE MILITARE DI GENOVA.

Altare	Melogno (forte)	Zuccarello (sbarramento)	—
Caprauna	Triora		
Giovo (forte)			

DIVISIONE MILITARE DI VERONA.

Asiago	Ferrara di Monte Baldo	no Veronese)	San Maurodi Saline
Boscochiesanuova	Forte Castelletto	Foza	Sbarramento Rivoli Ceraino
Breonio	Forte S Marco (Caprino Veronese)	Gallio	Valli dei Signori
Conco		Roana	
Enego		Rotzo	
Erbezzo		Roverè Veronese	

DIVISIONE MILITARE DI PADOVA.

Agordo	Domegge	Rocca Pietore	Selva Bellunese
Alleghe	Falcade	San Nicolò di Comelico	Tambre d'Alpago
Auronzo	Forno di Canale	San PietroCadore	Vallada
Borca	Forno di Zoldo	San Tommaso	Valle di Cadore
Brenta Cismon (sbarramento)	Gosaldo	Santo Stefano di Cadore	Vigo
Calalzo	Lorenzago	San Vito del Cadore	Vodo
Cibiana	Lozzo Cadore	Sappada	Voltago
Comelico Superiore	Pieve di Cadore		Zoldo Alto
Danta	Rivamonte		Zoppè

DIVISIONE MILITARE DI BOLOGNA.

Cimolais	Drenchia	Erto e Casso	Forni Avoltri

Forni di Sopra	Grimacco	Osoppo	Tolmezzo
Forni di Sotto	Ligosullo	Ravascletto	Treppo Carnico
Gemona	Lusevera	Sauris	

2). *Comuni nei quali il trattamento di alta montagna è dovuto alle truppe soltanto nelle zone che raggiungono o superano l'altitudine di 800 metri*:

DIVISIONE MILITARE DI TORINO.

Bobbio Pellice	Chiomonte	Mattie	San Germano Chisone
Borgone Susa	Coazze	Monpantero	San Giorio
Bruzolo	Condove	Perosa Argentina	Villar Focchiardo
Bussoleno	Foresto di Susa	Pessinetto	Villar Pellice
Cantoira	Giaglione	Pinasca	Viù
Ceres	Inverso Pinasca	Pomaretto	
Chianoc		Rubiana	
Chiavrie	Inverso Porte	San Didero	

DIVISIONE MILITARE DI NOVARA.

Arnaz	Donnaz	Nus	Sarre
Arvier	Fenis	Perloz	Scopa
Avise	Folsogno	Pila	Scopello
Aymaville	Fomarco	Piode	Seppiana
Baceno	Gressan	Pollein	Sparone
Balmuccia	Hône	Pontey	Trontano
Beura	Ingria	Quart	Vagna
Boccioleto	Issogne	Sabbia	Vazzone con San Carlo
Brissogne	Iovençan	Saint Christophe	Vazzo
Carema	Lilliannes	Saint Marcel	Verrés
Chambave	Locana	Saint Pierre	Vignanella
Champ de Praz	Malesco	Saint Vincent	Villa d'Ossola
Châtillon	Mollia	San Bartolomeo Valmara	Villeneuve
Cravagliana	Montescheno		
Crodo	Montjovet		

DIVISIONE MILILARE DI CUNEO.

Andonno	Bernezzo	Brondello	Cartignano
Bagnolo Piemonte	Borgo San Dalmazzo	Brossasco	Cervasca
Barge	Boves	Busca	Chiusa Pesio
		Caraglio	Demonte

Dronero
Frassino
Gaiola
Gambasca
Isasca
Lisio
Lottulo
Martiniana Po
Melle
Mojola
Mombasiglio
Monastero di Vasco
Monasterolo Casotto
Montaldo di Mondovì
Monterosso Grana
Paesana
Peveragno
Piasco
Rittana
Robilante
Roburent
Rocca Forte Mondovì
Roccasparvera
Roccavione
Rossana
San Damiano Macra
Sanfront
Scagnello
Torre Mondovì
Valdieri
Valgrana
Valloriate
Venasca
Villar San Costanzo
Viola
Verudute

DIVISIONE MILITARE DI MILANO.

Armio
Biegno
Breglia
Casasco d'Intelvi
Cavargna
Cerano d'Intelvi
Corrido
Cremia
Curiglia
Cusino
Dosso del Liro
Garzeno
Germasino
Introzzo
Livo
Lozzo
Monte Viasco
Musignano
Pallanzo
Pianello del Lario
Pigra
San Bartolomeo V. Cavargna
S. Nazaro V. Carvagna
San Siro
Schignano
Seghebbia
Sueglio
Tremonico
Trezzone
Veleso
Vendrogno
Vercana
Zelbio

DIVISIONE MILITARE DI BRESCIA.

Alone
Anfurro
Ardesio
Avenone
Averara
Aviatico
Azzone
Bogolino
Barzio
Bema
Belprato
Berbenno Valtellina
Berzo Demo
Bindo
Blello
Bormio
Borno
Bossico
Bovegno
Bracca
Branzi
Brumano
Bruglio in Monte
Campo d'Olcino
Carenno
Carona
Casargo
Caspoggio
Cassiglio
Cassina Valsassina
Castello dell'Acqua
Castione Presolana
Chiesa
Cimmo
Cimbergo
Civo
Collere
Colorina
Cornero
Concenedo
Corna
Cornalba
Cortenova
Costa Serina
Costa Volpino
Crandola
Cremeno
Cusio
Degagna
Dossena
Edolo
Esino Infer.
Esino Super.
Faedo

Fiume Nero
Fondra
Foppolo
Frerola
Gandellino
Gargnano
Gerola Alta
Gerosa
Gorno
Gromo
Grosio
Grosotto
Hano
Incudine
Indovero
Introbbio
Irma
Isolato
Lanzada
Limone
Livemno
Livigno
Lizzola
Locatello
Lodrino
Loveno Grumello
Lozio
Magno
Malonno
Margno
Marmentino
Mazzo Valtellina
Mello
Menarola
Mezzoldo
Moggio
Monno
Morbegno
Morterone
Mu
Mura
Navono
Oltre il Colle
Oltrepovo
Oltressenda Alta
Oneta
Onodegno
Orezzo
Ornica
Osimo
Pagnona
Paisco
Parlasco
Parzanico
Paspardo
Pedesina
Peia
Pezzare
Pian Gaiano
Piateda
Piazzatorre
Piazzo Alta
Piazzolo
Pontagna
Ponte di Legno
Premana
Presegno
Prestine
Provaglio Sopra
Rasura
Rigosa
Rogolo
Roncobello
Rongio
Rota dentro
Rota fuori
San Gallo
San Giovanni
San Giacomo e Filippo
San Pietro d'Orzio
Santa Brigida
Saviore
Schilpario
Selino
Selvino
Serina
Somana
Sondalo
Sonico
Spriana
Taceno
Taleggio
Tartano
Teglio
Tenui
Tignale
Torre Santa Maria
Trabucchello
Tremosino
Treviso Bresciano
Valfurva
Vallere
Valgoglio
Valle di dentro
Valle di sotto
Valmassino
Valsecca
Valtorta
Vedeseta
Vezza d'Oglio
Villa d'Allegno
Vilminore
Vione
Zone

Divisione militare di Genova.

Alto
Armo
Baiardo
Bardineto
Calderara
Carpasio
Castel Vittorio
Cenova
Cerisola (frazione di Garessio)
Conio
Coscio di Arosoia
Lavina
Mendalica
Montalto Ligure
Montegrosso Pian Latte
Nasino
Pieve di Teco
Pigna
Pornassio
Rezzo
Rocchetta Nervina

DIVISIONE MILITARE DI VERONA.

Arsiero	Laghi	Recoaro	Tretto
Cerro Verones.	Lastebasse	Santorso	Valrovina
Cismon	Lusiana	San Zeno di Montagna	Valstagna
Crespadoro	Posina	Selva di Progno	Vestenanova
Forni	Prun		

DIVISIONE MILITARE DI PADOVA.

Arsiè	Lamon	Pedavena	Seren
Belluno	La Valle	Perarolo	Sospirolo
Chies d' Alpago	Lentiai	Pieve d' Alpago	Soverzene
Farra d' Alpago	Limana	Puosd'Alpago	Sovramonte
Fonzaso	Longarone	San Gregorio nelle Alpi	Taibon
	Mel		Trichiana
	Ospitale		

DIVISIONE MILITARE DI BOLOGNA.

Ampezzo	Lauco	Preone	Tramonti di Sopra
Cavazzo Carnico	Moggio Udinese	Raccolana	Tramonti di Sotto
Cercivento	Ovaro	Raveo	Verzegnis
Chiusaforte	Paluzza	Resia	Villa Santina
Claut	Paularo	Rigolato	Zuglio
Comeglians	Platischis	Rodda	
Dogna	Pontebba	Savogna	
		Socchieve	

AVVERTENZE.

1. Il trattamento di alta montagna è dovuto pure alle batterie del 22° reggimento artiglieria da campagna costituite in batterie da montagna, durante le esercitazioni in montagna che importino pernottamento fuori della sede ordinaria, ed agli altri riparti dello stesso o di altri reggimenti, di qualsiasi arma, che prendano parte alle esercitazioni predette insieme colle batterie o vengano a trovarsi nelle identiche condizioni.

2. L'aumento di cent. 10 sulle indennità di marcia e di accantonamento spettanti agli uomini di truppa in alta montagna va accreditato alle masse mensa e rancio, per le maggiori spese del vitto, e non può essere corrisposto alla mano. Per

conseguenza lo scotto dei sottufficiali conviventi alla mensa è portato a lire 1,20.

Durante le escursioni in *alta montagna*, l'aumento predetto è dovuto dal giorno susseguente all'arrivo nella zona d'escursione, indipendentemente dalla varia altitudine delle località nelle quali le truppe compiono le escursioni o pernottano.

3. Le indennità di marcia e di accantonamento non sono cumulabili con i soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti dal n. 20, lettere *a*) e *b*), dello specchio III delle indennità eventuali, per i sottufficiali con impiego speciale (guarda-batteria, guarda-forte, guarda-colombaia, guarda-magazzino ecc.), i quali, nel concorso dei due assegni, devono ricevere soltanto la indennità od il soprassoldo maggiore.

4. Ai *marescialli* comandati in alta montagna presso ufficiali in servizio isolato, quando non possono prender parte al vitto in comune, è dovuta la indennità di marcia invece del soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dal n. 24, lettera *a*), dello specchio III delle indennità eventuali.

5. Agli uomini di truppa, tanto nelle escursioni quanto nei ricoveri e nei presidi di alta montagna, spetta l'aumento di un terzo della razione pane.

6. Gli ufficiali distaccati in località abitate di alta montagna ricevono l'alloggio in contanti, quando non sia fornito in natura dai comuni o dall'amministrazione militare, anche se la durata del distaccamento superi tre mesi.

7. Il trattamento di alta montagna è sospeso durante tutte le assenze temporanee dalle località designate, tanto se per motivi di servizio, quanto se per licenze o per malattia.

Le varianti recate con questa circolare all'elenco dei comuni di alta montagna hanno effetto dal 1° aprile 1910.

L'*Atto* 94 del 1907 è abrogato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **84.** — **Località disagiate**. (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 marzo.

Le località da considerarsi *disagiate*, e nelle quali i soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti dal n. 20 lett. *a* e *b*) dello specchio III delle indennità eventuali, sono raddoppiati pei sottufficiali guarda batterie, guarda forti, guarda magazzini, guarda colombaie, guarda mine, sono quelle comprese nel seguente elenco.

DIVISIONE MILITARE DI TORINO.

Moncenisio . . . — Ospizio — Forte Roncia — Magazzini Barriera Francia — Forte Varisello — Forte Cassa — Batteria Tagliata — Batteria Pattecreuse — Caserma Malamot.

Susa . . . . . — Forte Giaglione — Batteria occasionale della Brunetta — Batteria della Losa — Batteria dell'Olmo — Forte Pampalù — Batteria Paradiso — S. Chiara.

Exilles . . . . . — Forte principale — Fortino Serre la Garde — Oulx — Valle Calambra — Fénils — Sapé — Case Garde.

Bardonecchia . . . — Galleria del Fréjus — Magazzino della Difensiva — Polveriera del presidio — Monte Gasparre e Tre Croci — Forte Bramafan e Colomion — Batteria Föens et Jafferan.

Cesana . . . . — Opere della piazza.

Clavières . . . . — Baraccamenti.

Fenestrelle . . . — Forte Valli — S. Carlo — Serre Marie — Falouel — Colle delle Finestre — Ridotto S. Barbara delle Porte — Ridotto Carlo Alberto — Opere dell'Assietta.

Perrero . . . . — Perrero — Batteria Podurante e Monte Castello.

DIVISIONE MILITARE DI NOVARA.

Bard . . . . . — Forte principale — Batteria Machaby — Blockhaus della Cou — Baraccamento di Valgrisanche.

DIVISIONE MILITARE DI CUNEO.

Vinadio . . . . — Opera principale — Fortino — Forte Serziera — Forte Neghino.

Tenda . . . . . — Forti Pepino e Taborda — Giaura e Tagliata della Galleria — Forti Colle

Alto, Pernante e Margherita — Baraccamento della Panice.

Sampeyre . . . . — Sbarramento.

DIVISIONE MILITARE DI BRESCIA.

Rocca d'Anfo . . — Sette batterie.
Edolo . . . . . — Interruzioni stradali.

DIVISIONE MILITARE DI GENOVA.

Genova . . . . — Batteria S. Simone — Prima sezione del fronte di terra (Forti S. Tecla, Richelieu, Monte Ratti e Quezzi).
— Terza sezione del fronte di terra (Forti Sperone, Begato, Puino, Due Fratelli e Diamante).
— Quarta sezione del fronte di terra (da Begato all'avanzata Lanterna, compresi i forti esterni Belvedere e Crocetta).

Turchino . . . .
Giovo . . . . .
Altare . . . . . Sbarramenti.
Melogno . . . .
Zuccarello . . .

Nava . . . . . — Sbarramento Molini di Triora.
Finalborgo . . . — Orco Feglino.
Savona . . . . — Monte Ciuto — Madonna del Monte — Madonna degli Angeli — Batterie S. Elena e Capo di Vado

DIVISIONE MILITARE DI PIACENZA.

San Rocco al Porto — Batteria.

DIVISIONE MILITARE DI VERONA.

Verona . . . . . — Forti S. Briccio e Monte Castelletto — Tomba — Castel S. Felice — 1°, 2°, 3° e 4° settore.
Peschiera . . . . — N. 11 forti e la Cinta della Piazza.
Mantova . . . . — Forte Pietole — Opere di Migliaretto — Forte Pompilio — Batterie Belgioioso

— Lunetta Batteria del Lago — Cittadella — Fossamana — Frassine.

Rivoli . . . . . — Forti Masua, S. Marco, Chiusa, Ceraino, Monte Rivoli — Batteria dell'Incanal — Tagliata — Batteria Bassa di Rivoli.

Val Leogra . . . — Forte Monte Maso e Tagliata Bariola — Interruzione stradale (Valle dei Signori).

Val d'Assa e Astico — Batterie Monte Rasta e Canove — Tagliata Val d'Assa — Caserma difensiva di Monte Interrotto.

Pastrengo . . . . — Forte Piovezzano — Monte Bolega — Poggio Croce — Poggio Pol.

Asiago . . . . — Interruzioni stradali.

Cà Mugara . . . — Punta Corbin.

DIVISIONE MILITARE DI PADOVA.

Primolano . . . — Forte Tombion — Batteria Fontanelle — Tagliata del Covolo di S. Antonio.

Cordevole . . . . — Tagliata Sasso S. Martino.

Cadore . . . . . — Forti Monte Ricco e Monte Vaccher — Tai di Cadore: Interruzione stradale — Arsiè: Interruzione stradale

Praglia . . . . — Magazzino dell'ex-Convento.

DIVISIONE MILITARE DI BOLOGNA.

Venezia . . . . — Forte Mazzorbo — Batteria Casa Bianca — Forte Torre S. Erasmo — Forte Treporti — Forti Malghera, Tron, Caroman — Polveriera Vignole — Lazzaretto nuovo — Isola Madonna del Monte — San Giorgio in Alga — Forte Brondolo — Forte San Pietro.

DIVISIONE MILITARE DI LIVORNO.

Spezia . . . . . — Forte Monte Bastione — Monte Rocchetta — Monte Bastia — Batteria Monte Parodi — Fortino Castellana —

Batteria Cava Castellana — Pegazzano — Forte Canarbino — Batteria Semaforo — Batterie Fresonara e Centrale — Batterie Bramapane, Monte Albano, Monte Marcello e Muzzerone — Magazzini dei depositi di mobilitazione.

Talamone . . . . — Batteria Talamone.

DIVISIONE MILITARE DI ROMA.

Roma . . . . . — Forti: Monte Antenne — Pietralata — Tiburtina — Prenestina — Casilina — Appia Pignatelli — Ardeatina — Ostiense — Portuense — Bravetta — Aurelia — Boccea — Casal Braschi — Trionfale — Monte Mario — Batteria del Tevere n. 1.

DIVISIONE MILITARE DI CAGLIARI.

Maddalena . . . . — Batterie: Arbuticci — Baragge — Capo d'Orso — Monte Altura — Poggio Rasu superiore — Poggio Rasu inferiore — Stagnali — Colombaia militare — Forti Guardiavecchia e Trinità — Colmi — Punta Villa — Direzione di artiglieria.

Palau . . . . . — Magazzino di mobilitazione.

DIVISIONE MILITARE DI NAPOLI.

Gaeta . . . . . — Forte Emilio Savio.

DIVISIONE MILITARE DI BARI.

Taranto . . . . . — Batterie: S. Vito — S. Pietro — S. Paolo e Rondinella.

DIVISIONE MILITARE DI MESSINA.

Messina . . . . . — Batterie: Serra la Croce — Polveriera — Ogliastri — S. Iacchiddu — Pietrazza — Giulitta — Mangialupi — Monte

Gallo — Monte Campone — Monte dei Centri — Menaia — Matiniti superiore — Matiniti inferiore — Telegrafo — Arghillà — Catona — Pentimele Nord — Pentimele Sud — Pignatelli — Batterie Antenna Mare e Puntal Ferraro.

Castrogiovanni . . . — Sezione staccata d'artiglieria.

Salvo speciali disposizioni emanate in contrario, le varianti recate con questa circolare hanno effetto dal 1° aprile 1910.

L'*Atto* 95 del 1907 è abrogato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **85**. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo contabile**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 marzo.

Gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani contabili da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1911, avranno luogo nella seconda metà di giugno colle norme e programma stabiliti dalle circolari n. 62 e 266 del 1908.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **86***. — **Soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 marzo.

Il soprasoldo giornaliero di servizio, stabilito dal n. 20, lett. *a*) dello specchio III delle indennità eventuali, è dovuto ai sottufficiali guarda-magazzini del casermaggio nei magazzini *principali* e *succursali* e nei seguenti magazzini presidiari: *Moncenisio - Tenda (Colle) - Ceraino - Vinadio - Cesana Torinese - Oulx*.

Sono abrogati gli *Atti* 98, 111 e 170 del 1907 e la circolare 135 del 1908.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **87.** — **Ordinanze d'ufficio.** — (Direzione generale dei servizi logistici amministrativi). — 3 marzo.

Il numero degli uomini di truppa comandati in servizio di ordinanza, ai quali i comandi di corpo d'armata hanno facoltà di concedere il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dal n. 27 lettera *b)* dello specchio III delle indennità eventuali (sempre quando, a causa dell'orario d'ufficio, gli uomini stessi non possono convivere alla mensa od al rancio) è per ciascun comando od ufficio quello indicato nella seguente tabella.

Le ordinanze per i comandi di corpo d'armata e di divisione sono fornite con soldati dei corpi di fanteria del presidio, tratti possibilmente dai meno atti alle fatiche militari, che abbiano già compiuto il primo periodo d'istruzione; le relative richieste debbono essere rivolte al comandante del presidio.

Per tutti gli altri comandi ed uffici, le ordinanze debbono in massima essere tratte dal corpo invalidi e veterani e, solo in mancanza di militari veterani, possono essere adibiti a tale servizio soldati effettivi ai corpi del presidio, preferibilmente della fanteria di linea, scelti con gli stessi criteri sopra accennati

Le richieste di tali ordinanze debbono essere rivolte al comando della divisione militare di Napoli, cui spetta di accertare volta per volta se nel corpo invalidi e veterani esista il personale occorrente, disponendo, in caso affermativo, per lo invio degli individui domandati. Ove poi non vi sia modo di soddisfare le richieste ne avverte subito le autorità interessate, affinchè possano richiedere al comandante del presidio la concessione provvisoria di soldati dei corpi dipendenti, che si trovino nelle suindicate condizioni.

Il comando della divisione di Napoli tiene ugualmente nota delle richieste avute e non soddisfatte, ed appena vi sono veterani disponibili, deve provvedere che essi siano inviati alla sede del comando od ufficio richiedente in sostituzione dei soldati addettivi precariamente, i quali sono fatti rientrare ai corpi rispettivi.

È abrogato l'*Atto* 117 del 1907.

Il Ministro — P. Spingardi.

Ordinanze d'ufficio.

COMANDI OD UFFICI	Numero per ufficio
Comandi di corpo d'armata	3
Comandi di divisione militare	4
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	2
Ispettorato di cavalleria	1
Ispettorato generale d'artiglieria	1
Ispettorati d'artiglieria	1
Ispettorato generale del genio	1
Ispettorati del genio	1
Ispettorato di sanità militare	2
Comandi d'artiglieria da campagna	1
Comandi d'artiglieria da costa e da fortezza	1
Comandi del genio	1
Direzioni d'artiglieria	3
Direzioni degli arsenali di costruzione d'artiglieria di Torino e di Napoli	2
Direzioni delle fabbriche d'armi di Brescia, di Terni e di Torre Annunziata	3
Direzioni delle officine di costruzione d'artiglieria di Torino, di Genova e di Napoli	2
Direzione del laboratorio di precisione di Roma	3
Direzioni dei laboratori pirotecnici di Bologna e di Capua	4
Direzioni dei polverifici di Fossano e del Liri	1
Direzioni del genio	2
Sottodirezioni autonome del genio	1
Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia	1
Direzioni di commissariato militare	2
Direzioni di sanità militare	1
Ufficio d'amministrazione di personali vari	2
Comando degli stabilimenti militari di pena	2
Istituto geografico militare	10
Tribunali militari	2
Comandi militari permanenti di stazione ferroviaria	1

N. **88**. — **Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria B (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 4 marzo.

Il Ministero ha determinato che la distribuzione generale dei cavalli di agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), preannunciata con la circolare del 20 ottobre 1909 n. 420, abbia luogo la mattina del 18 corrente mese presso il 7° reggimento artiglieria in Pisa e presso l'8° reggimento artiglieria in Verona.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati negli elenchi I e III, che fanno seguito alla presente circolare.

La distribuzione dei cavalli sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme contenute nella ricordata circolare e di quelle stabilite nell'*Atto* 179 del 1899, modificate dall'*Atto* 177 del 1901.

I cavalli potranno essere esaminati nel giorno precedente alla distribuzione e saranno presentati agli ufficiali con le norme prescritte dal n. 22 del citato *Atto* 179 del 1899.

La concessione di cui al 2° comma del n. 26 dell'*Atto* 179 del 1899 s'intende limitata agli ufficiali che effettivamente siano presenti alla distribuzione o rappresentati singolarmente da ufficiale che non concorra e non rappresenti altro concorrente.

Gli ufficiali compresi negli elenchi II e IV sono ammessi fin d'ora (secondo l'ordine di precedenza nel quale sono inscritti) sia a concorrere nella distribuzione in sostituzione di coloro che, a tenore del 3° comma del n. 21 del citato *Atto*, decadessero dal diritto al prelevamento, sia all'eventuale assegnazione dei cavalli che fossero per rimanere indistribuiti.

Si fa presente che ad eliminare disparità di trattamento pel trasporto dei cavalli alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune, da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto sia dei predetti cavalli irlandesi sia di quelli di p. s. della stessa importazione che furono distribuiti il 29 gennaio del corrente anno.

Per il Ministro – G. Prudente.

Elenchi nominativi degli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo di agevolezza di categoria speciale B (irlandesi).

PRESSO IL 7 REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA IN PISA.

Elenco I.

1. Ten. colonn. Marro cav. Pompeo, 1° artiglieria campagna.
2. Capitano Verdiani-Bandi Arrigo, 1° id. id.
3. Id. De Stefano Gennaro, 1° id. id.
4. Tenente Bongiovanni Luigi, 1° id. id.
5. Id. Lotti Pietro, 1° id. id.
6. Sottoten. Signorini Serafino, 1° id. id.
7. Colonnello Palizzolo nob. Gandolfo, 2 id. id.
8. Capitano Bonali Achille, 2 id. id.
9. Tenente Barbassetti nob. Curio, 2 id. id.
10. Id. De Virgiliis Alessandro, 2 id. id.
11. Id. Resta Onofrio, 2 id. id.
12. Id. Carini Alfredo, 2 id. id.
13. Maggiore Garnier cav. Francesco, 3 id. id.
14. Ten. col. Lauritano cav. Antonio, 7 id. id.
15. Capitano Farcito De Vinea conte Carlo, 7 id. id.
16. Tenente Tealdi Filippo, 7 id. id.
17. Id. Matteucci Bettino, 7 id. id.
18. Id. Palieri Casimiro, 7 id. id.
19. Id. Bianchetti Ernesto, 7 id. id.
20. Id. Cannavale Vittorio, 10 id. id.
21. Id. Sersale di Cerisano Livio, 10 id. id.
22. Id. Cuomo Vincenzo, 10 id. id.
23. Id. Iacopetti Giuseppe, 10 id. id.
24. Colonnello De Cosa cav. Raffaele, 12 id. id.
25. Maggiore De Bonis cav. Ulrico, 12 id. id.
26. Capitano Borgia nob. Riccardo, 12 id. id.
27. Tenente De Benedictis Luigi, 12 id. id.
28. Ten. col. Tinozzi cav. Croce Camillo, 13 id. id.
29. Tenente Chiari Augusto, 13 id. id.
30. Id. Mussa Camillo, 13 id. id.
31. Maggiore Ceccarelli cav. Carlo, 18 id. id.
32. Capitano Sierra Francesco, 18 id. id.

33. Tenente Ciccioli Odo, 18 artiglieria campagna.
34. Id. Ballario Luigi, 19 id. id.
35. Id. Matteuzzi Luigi, 19 id. id.
36. Id. Gianni Giuseppe, 19 id. id.
37. Id. Bellucci Ugo, 19 id. id.
38. Id. Bitossi Enrico, 19 id. id
39. Maggiore Pasqualino nob. Salvatore, 22 id. id.
40. Capitano Cambria Angelo, 22 id. id.
41. Id. Gatto Salvatore, 22 id. id.
42. Colonnello Ettorre cav. Giuseppe, 24 artiglieria campagna.
43. Tenente di Giulio Riccardo, 24 id. id.
44. Id. De Cuocis Edoardo, 24 id. id.
45. Id. Dessimone Luigi, 24 id. id.
46. Magg.gen. Castellani cav. Gio. Battista, Ministero guerra.
47. Capitano Lauricella cav. Gaetano, id. id.
48. Maggiore Piccione cav. Luigi, comando corpo stato maggiore.
49. Cap. S. M. Tellini Enrico, Ministero guerra.
50. Id. Ago Pietro, comando corpo stato maggiore.
51. Tenente Bergera Carlo, id. id.
52. Id. Vercellino Mario, id. id.
53. Capitano Garrone cav. Alessandro, comando artiglieria campagna Firenze.

Elenco II.

1. Tenente Cherubini Enrico, 1 artiglieria campagna.
2. Id. Coppi Americo, 5 id. id.
3. Id. Parodi nob. Ugo, 19 id. id.
4. Capitano Amenduni Diego, 24 id. id.
5. Tenente Antoci Giuseppe, 24 id. id.

PRESSO L'8° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA IN VERONA.

Elenco III.

1. Capitano Serina Stefano, 3 artiglieria campagna.
2. Tenente Forti Paolo, 3 id. id.
3. Id. Fabbri Giacomo, 3 id. id.
4. Id. Franco Ferruccio, 4 id. id.
5. Id. Tanfani Emilio, 4 id. id.

6. Colonnello Dabalà cav. Francesco, 5 artiglieria campagna.
7. Ten. colon. Peano Alberto, 5 id. id.
8. Capitano Tappi Luigi, 5 id. id.
9. Colonnello Clavarino march. Alfeo, 6 id. id.
10. Maggiore Capacci cav. Arnolfo, 6 id. id.
11. Capitano Bono Marco, 6 id. id.
12. Id. Rippa-Bonati Luigi, 8 id. id.
13. Id. Lanfranchi Giovanni, 8 id. id.
14. Tenente Traldi Sergio, 8 id. id.
15. Id. Venier Sebastiano, 8 id. id.
16. Maggiore Dell'Isola Molo cav. Ercole, 9 id. id.
17. Capitano Arzani Annibale, 9 id. id.
18. Tenente Bertarelli Giuseppe, 9 id. id.
19. Id. Nascimbene Pietro, 9 id. id.
20. Id. Costanzo Virgilio, 9 id. id.
21. Id. Squilloni Gino, 9 id. id.
22. Capitano De Marchi Rutilio, 11 id. id.
23. Tenente Belletti Pietro, 11 id. id.
24. Colonnello Franzi cav. Augusto, 14 id. id.
25. Maggiore Tamburrini cav. Domenico, 14 id. id.
26. Id Fano cav. Oscar, 14 id. id
27. Tenente Ferraro Riccardo, 14 id. id.
28. Id. Marchionni Igino, 14 id. id.
29. Colonnello Romano cav. Claudio, 15 id. id
30. Ten. colonn. Russo cav. Alberto, 15 id. id.
31. Capitano Reggiani Ivone, 15 id. id.
32. Id. Sibilla-Massiera, cav. Alberto, 15 id. id.
33. Tenente Brini Gaetano, 15 id. id.
34. Capitano Epple Gustavo, 16 id. id.
35. Id. Oppizzi cav. Italo, 16 id. id.
36. Id. Fornoni Domenico, 16 id. id.
37. Id. Sircana nob. don Vittorio, 16 id. id.
38. Tenente Colonna Pietrantonio, 16 id. id.
39. Id. Dagasso Giuseppe, 17 id. id.
40. Id. Raggi nob. Giovanni, 17 id id.
41. Capitano De Magistris Edoardo, 21 id. id.
42. Id. Pianzola Giusto, 21 id. id.
43. Tenente Fornara Umberto, 21 id. id.
44. Colonnello Franzini cav. Giovanni, 23 id. id.
45. Capitano Baldi Francesco, 23 id. id.
46. Id. Gittardi Erminio, 23 id. id.
47. Id. Pellizzari Arrigo, 23 id. id.
48. Tenente Nasi Guglielmo, scuola di guerra.

49.	Capitano	Antonielli cav. Anselmo, scuola d'applicazione.
50.	Id.	Arata cav. Luigi, id. id.
51.	Id.	Avogadro di Quaregna conte Filippo, id. id.
52.	Id.	Casana barone Roberto, accademia militare.
53.	Tenente	Manganoni Carlo, id. id.
54.	Cap. S. M.	Marietti Giovanni, divisione militare Torino.
55.	Capitano	Calcagno Riccardo, id. id. Milano.
56.	Id	Montefinale Tito, comando artiglieria campagna Bologna.

Elenco IV.

1.	Tenente	De Dominicis Enrico, 20 artiglieria campagna.
2.	Capitano	Cerutti Antonio, 20 id. id.
3.	Id.	Riviera Lazzaro, 5 id id.
4.	Tenente	Chappuis Renato, 5 id. id.
5.	Capitano	Lombardo Giuseppe, 20 id. id.

N. **89***. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta.** — (Gabinetto militare). — 5 marzo.

§ I. — **Norme per l'ammissione agli esami.**

1. Allo scopo di mantenere alto il prestigio dell'avanzamento a scelta, e di giustificare pienamente i vantaggi di carriera che ne derivano, sono ammessi agli esami, di cui nel R. decreto 24 febbraio 1910, n. 77, soltanto quegli ufficiali, i quali, per esplicito giudizio della commissione compilatrice delle note caratteristiche, formulato in apposito verbale, siano riconosciuti così distinti, sopra gli altri ufficiali del loro grado, per qualità morali e militari, per condotta, per applicazione allo studio e per idoneità pratica, da far presumere fondatamente che dal loro più celere avanzamento avrà reale vantaggio l'esercito.

Per i tenenti dei carabinieri reali l'idoneità pratica deve essere comprovata, fra l'altro, anche dall'aver retto un comando isolato di tenenza, lodevolmente, per un tempo sufficiente a giudicare della loro capacità in tale comando.

2. Sono esclusi dagli esami:

a) i tenenti che compirono con buon successo il corso della scuola di guerra e ne ottennero il diploma di idoneità;

b) quelli che frequentano il corso oradetto;

c) quelli, infine, che sono stati ammessi agli esami orali per l'ammissione alla scuola di guerra.

I tenenti di cui alle lettere *b*) e *c*) possono ottenere di essere ammessi agli esami a scelta alla condizione di rinunciare rispettivamente al corso della scuola di guerra od agli esami orali per l'ammissione alla scuola stessa.

3. Annualmente il Ministero notifica quali tenenti possano per la loro sede di anzianità, concorrere agli esami che hanno luogo nell'anno, ed il limite di tempo utile per far pervenire al Ministero le domande di cui al § 146 del regolamento 21 luglio 1907 per la esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito.

4. Nel redigere la dichiarazione prescritta dal § 147 del citato regolamento, le commissioni compilatrici delle note caratteristiche si informano scrupolosamente ai criteri espressi al n. 1; ed ai medesimi devono attenersi, nell'emettere il loro giudizio, le varie autorità per mezzo delle quali le domande debbono giungere al Ministero.

5. Il Ministero fa poi conoscere le sue decisioni circa l'ammissione di ciascun concorrente.

§ II. — Procedimento degli esami.

6. Gli esami *preliminari* hanno luogo presso i comandi di corpo d'armata; quelli *definitivi* hanno luogo in Roma, ad eccezione della prova tecnica per i tenenti di artiglieria e genio (comma *b*, n. 5 del R. decreto 24 febbraio 1910, n. 77), la quale ha luogo in Torino e perciò deve precedere le altre prove degli esami definitivi stessi.

7. L'epoca degli esami è annualmente stabilita dal Ministero.

Nel tempo fra gli esami preliminari e quelli definitivi, gli ufficiali ammessi a questi ultimi, potranno fruire della licenza ordinaria cui avessero ancora diritto nel biennio, sempre quando non ostino gravi ragioni di servizio.

8. Agli esami *definitivi* in Roma sono ammessi soltanto gli aspiranti, che abbiano felicemente superato gli esami *preliminari* per essi prescritti e, se di artiglieria e genio, anche la prova tecnica.

9. Tutte le votazioni delle quali è parola nella presente circolare vengono fatte a scrutinio segreto. A parità di voti il risultato si interpreta in favore del candidato.

I membri supplenti delle commissioni prendono parte alle discussioni che precedono le votazioni, ma non a queste, tranne nel caso che sostituiscano uno dei membri effettivi.

Il segretario della commissione, che è il meno anziano dei membri supplenti, prende nota dei voti favorevoli e sfavorevoli riportati in ciascuna votazione dai vari candidati.

A) Esami preliminari.

10. Gli esami *preliminari* hanno luogo sotto la vigilanza di una commissione, nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di un colonnello, presidente, e di due altri ufficiali superiori, membri.

Tali esami si svolgono colle medesime norme stabilite per gli esami in iscritto per l'ammissione alla scuola di guerra colla sola differenza che i lavori sono dal comandante del corpo d'armata spediti al Ministero (Gabinetto militare), anzichè al comando della scuola di guerra. Qualora, per lo svolgimento del tema di geografia, il Ministero creda di concedere il sussidio di carte o di schizzi, trasmette esso medesimo le carte o gli schizzi occorrenti insieme coi relativi temi.

Il candidato che, nel corso dello svolgimento di un tema scritto, si serva di libri o di appunti, sarà espulso dall'aula, e l'esito dell'intero suo esame per l'avanzamento a scelta sarà considerato come negativo.

Giudica del risultato di questi esami la stessa commissione, che è designata dal Ministero per gli esami definitivi in Roma. La commissione, analogamente a quanto è stabilito ai nn. 19 e 20 vota dapprima su ciascun lavoro e quindi procede ad una votazione complessiva sull'ammissibilità di ciascun candidato agli esami definitivi. Il Ministero comunica poi per mezzo dei comandi di corpo d'armata l'ammissione dei candidati agli esami definitivi.

B) Esami definitivi.

11. La prova tecnica per i tenenti d'artiglieria e del genio di cui al successivo n. 37, ha luogo davanti ad una commissione da nominarsi dal Ministero, composta di:

Un ufficiale generale, presidente;

Due colonnelli (uno d'artiglieria, l'altro del genio) e due tenenti colonnelli o maggiori (parimenti rappresentanti le due armi), membri;

Due tenenti colonnelli o maggiori (uno per ogni arma), supplenti

12. I temi, vari per numero e per soggetto, in modo da mettere in pari condizioni i concorrenti delle diverse specialità delle due armi, saranno proposti dal Ministero ed ogni candidato ne svolgerà uno a sua scelta, avendo facoltà di far uso di libri e disegni, ben inteso per semplice consultazione.

13. Ciascun candidato è poi chiamato a discutere oralmente davanti la commissione il tema da lui svolto per iscritto.

Successivamente, e dopo un'ampia discussione sul merito dimostrato da ciascun candidato nell'esperimento scritto ed in quello orale, la commissione procede ad una votazione d'idoneità.

14 Il risultato della prova insieme ai lavori compilati dai candidati, è comunicato al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti, div. 2ª), dal presidente della commissione mediante due specchi uno per arma, nei quali figurano tutti gli esaminati coi voti favorevoli e contrari, da ciascuno conseguiti. Accompagna gli specchi un rapporto circostanziato sull'andamento della prova con quelle considerazioni e proposte che il presidente stima di fare in merito, e vi sono unite le carte personali dei concorrenti che la commissione ha avuto in comunicazione dal Ministero.

15 Il risultato positivo o negativo della prova è poi comunicato dal Ministero, per mezzo del rispettivo comando di corpo d'armata, agli interessati

16. Quando si presentino a subire la prova di coltura professionale candidati provenienti da sottufficiali, i quali, pur non risultando in detta prova idonei, dimostrino però di possedere un corredo di cognizioni che sarebbe sufficiente, a parere della commissione, per conseguire l'idoneità all'ordinario avanzamento a capitano dei tenenti di detta provenienza, tale giudizio è fatto risultare dalla commissione con apposito verbale, ed il candidato è esonerato dagli esami, ai quali potrebbe essere chiamato per concorrere all'avanzamento ad anzianità.

17. Le altre prove degli esami definitivi si svolgono davanti a una commissione nominata dal Ministero, presieduta dal comandante in 2ª del corpo di stato maggiore (dal comandante generale dell'arma pei tenenti dei carabinieri reali) e compo-

sta nel modo seguente con ufficiali scelti in qualsiasi corpo d'armata, tra coloro che, per gli uffici precedentemente coperti diano pieno affidamento di essere all'altezza del compito al quale vengono chiamati:

a) Per i tenenti dei carabinieri reali:

un altro ufficiale generale e tre ufficiali superiori dell'arma, membri;

due ufficiali superiori dell'arma, supplenti;

b) Per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

un altro ufficiale generale e quattro ufficiali superiori (uno per ciascuna delle quattro armi), membri;

quattro ufficiali superiori (uno per ciascun'arma) supplenti.

18. I temi sono concretati dalla commissione esaminatrice. Nello svolgimento di quelli scritti, gli ufficiali non possono servirsi nè di libri, nè di memorie, nè di note manoscritte, eccezione fatta per l'esame di lingua estera, nel quale possono valersi del vocabolario. La violazione della presente prescrizione importa le conseguenze indicate nel terzo comma del n. 10.

19. Al termine di ciascuna prova, la commissione è chiamata a pronunziarsi sulla idoneità di ciascun candidato nella prova fatta.

20. Ultimati gli esami, il presidente riunisce la commissione affine di procedere alla votazione definitiva d'idoneità all'avanzamento a scelta per ognuno dei concorrenti.

La votazione è preceduta da un'ampia discussione sul merito di ciascun candidato, dopo la quale, i componenti la commissione si pronunciano in modo definitivo, senza essere vincolati dai voti dati precedentemente nelle votazioni parziali.

21. Prima della riunione della commissione per procedere alla votazione definitiva d'idoneità all'avanzamento a scelta, il Ministero comunica al presidente i risultati ottenuti dai candidati d'artiglieria e del genio nella precedente prova tecnica, ed il presidente li fa conoscere alla commissione innanzi di procedere alla discussione sul merito dei singoli aspiranti.

Tale comunicazione, senza vincolare il voto che i componenti della commissione credessero di pronunziare sul merito dei candidati, qual fu da essi direttamente apprezzato ed accertato in questa seconda serie di esami, fornisce un elemento di più di giudizio da valutarsi coi seguenti criteri:

a) che un ottimo risultato conseguito nella prova tecnica deve avere molta importanza sul giudizio definitivo, sempre quando non vi contrasti un esito troppo insufficiente in questi

altri esami, e ciò segnatamente per gli aspiranti dell'arma del genio, per i quali la coltura professionale tecnica ha uno speciale e, si potrebbe dire, preminente valore;

b) che i risultati semplicemente buoni della prova tecnica non devono però avere un significato che controbilanci in senso sfavorevole quelli abbastanza soddisfacenti profferti dai candidati nella seconda serie di esami, e questo specialmente per gli aspiranti dell'arma di artiglieria, pei quali non è il tecnicismo che deve, di massima, costituire la parte essenziale della coltura professionale.

22. Il presidente della commissione invia poi al Ministero il risultato definitivo degli esami, in specchi separati per ciascuna arma, insieme alle carte personali dei concorrenti, avute in comunicazione, ed un rapporto circostanziato circa l'andamento degli esami, colle considerazioni, osservazioni e proposte del caso.

A mente del § 164 del regolamento sull' avanzamento, la commissione esaminatrice funge da commissione di grado superiore; epperò gli specchi ora detti tengono il luogo degli specchi d'avanzamento prescritti dal § 168 del regolamento stesso.

23. I nomi dei tenenti dichiarati idonei all'avanzamento a scelta vengono pubblicati nel bollettino ufficiale.

§ III. — Materia, scopo e svolgimento di ciascuna prova.

A) Esami preliminari per i tenenti dei carabinieri reali.

24. *Tema di coltura generale.* — Deve servire anche a dimostrare la speciale conoscenza della storia e delle scienze sociali. Si svolge colle stesse norme date al seguente n. 25. Per quanto riguarda le scienze sociali possono servire di guida i programmi della scuola di guerra.

B) Esami preliminari per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

25. *Tema di arte militare.* — Ogni candidato deve svolgere per iscritto un tema, scelto fra tre che gli sono proposti relativi a questioni militari aventi carattere di attualità.

Il candidato nella trattazione di questo tema deve dar prova di possedere una buona coltura professionale e di avere attitudine a ben ragionare del soggetto, a disporre, coordinare e sviluppare logicamenre le idee e ad esprimerle, non solo con chiarezza, ma con efficacia.

Durata dell'esame: ore sei.

26. *Tema di storia militare.* — Ogni candidato deve svolgere per iscritto un tema, scelto fra tre che gli sono proposti.

I temi possono riguardare la storia dell'arte militare nei secoli XVIII, XIX e XX, cioè lo studio del reclutamento, ordinamento ed armamento degli eserciti, e quello delle campagne di guerra più importanti combattute in tale periodo di tempo.

Nello svolgimento di questi temi, più che la esposizione dei fatti, il candidato deve trattare degli ammaestramenti che da quelli si debbono trarre e delle relazioni che essi hanno coi principii dell'arte militare

Durata dell'esame: ore sei.

27. *Tema di geografia militare.* — Ogni candidato deve svolgere per iscritto un tema, scelto fra tre che gli sono proposti.

I temi volgono sui caratteri geografici dell'Italia e delle zone ad essa limitrofe degli Stati vicini, in ordine a possibili operazioni di guerra.

Durata dell'esame: ore sei.

28. *Esperimento di disegno topografico.* — Ogni candidato deve eseguire in matita nera la copia di un disegno topografico che è proposto come modello.

Durata dell'esame: ore quattro.

C) Esami definitivi per i tenenti dei carabinieri reali.

29. *Tema scritto di coltura professionale.* — Consiste nella trattazione di questioni riflettenti l'organizzazione e il funzionamento dell'arma.

Ogni candidato deve svolgere un tema scelto fra tre che gli sono proposti.

Durata dell'esame: ore sei.

30. *Tema scritto di lingua estera* — Valgono le norme date dal successivo n. 33.

31. *Discussione orale sui temi e sulle leggi e regolamenti.* — Ha luogo in una o più sedute, come stabilisce la commissione, che fissa anche la durata di ciascuna

I candidati debbono mostrare la loro capacità professionale con la perfetta conoscenza delle leggi e dei regolamenti, di cui nel R. decreto 24 febbraio 1910, n. 77, e sono tenuti a rispondere alle interrogazioni che la commissione, per meglio assicurarsi della loro intelligenza ed istruzione, rivolga loro intorno agli argomenti svolti nei lavori scritti, di cui ai numeri 24 e 29.

32. *Esperimenti pratici.* — Gli esperimenti pratici per constatare l'attitudine dei concorrenti al comando di truppe, consistono in una esercitazione di compagnie contrapposte e nel comandare in piazza d'armi le evoluzioni di uno squadrone.

Durante questi esperimenti la commissione giudica dell'abilità dei candidati nel cavalcare.

D) ESAMI DEFINITIVI PER I TENENTI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

33. *Lingue estere.* — Sono proposti tre temi, comprendenti brevi componimenti e traduzioni dall'italiano. La scelta del tema e della lingua è in facoltà del candidato.

Durata dell'esame: ore tre.

34. *Esperimento pratico di comando tattico di truppa.* — *a*) Per i tenenti di fanteria e di cavalleria si svolgono a questo scopo esercitazioni tattiche a battaglioni, od a riparti corrispondenti di cavalleria, contrapposti, nelle quali il comando dei partiti e quello delle compagnie e degli squadroni è tenuto a turno dai candidati. In questo esperimento i candidati debbono dar prova della loro attitudine al comando della truppa, all'apprezzamento del terreno e delle situazioni tattiche, ad impartire ordini con chiarezza, concisione e precisione, e ad interpretare con sicurezza gli ordini ricevuti;

b) per i tenenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna: comando di una batteria in un'esercitazione tattica da eseguirsi al poligono di Nettuno, nella quale le altre armi siano segnate o supposte e che dia luogo ad un tiro effettivo a proietto;

c) per i tenenti d'artiglieria da fortezza e da costa: preparazione e condotta di un tiro a proietto di una batteria di medio calibro, da eseguirsi al poligono di Bracciano;

d) per i tenenti del genio: comando di un reparto zappatori non inferiore alla compagnia in un'azione tattica a partiti contrapposti, collegata a lavori di organizzazione difensiva del campo di battaglia.

Durante i detti esperimenti la commissione giudica della abilità nel cavalcare degli ufficiali, salvo a sottoporre a speciale prova quelli per i quali fosse ciò riconosciuto necessario.

35. *Manovra coi quadri.* — È della durata di tre o quattro giorni, ed è diretta in modo che tutti i candidati, tenuto conto dell'arma ed anche, per quanto possibile della specialità d'arma cui appartengono, abbiano a risolvere sul terreno qualche problema tattico o logistico e a dar prova di possedere le cognizioni e le attitudini pratiche necessarie all'ufficiale in campagna.

Lo scopo precipuo della manovra è quello di accertare l'attitudine a disimpegnare presso le truppe in campagna le cariche speciali di competenza del grado di capitano, a risolvere modesti problemi riguardanti la ricognizione, rafforzamento ed occupazione di una posizione, il collocamento di avamposti, l'alloggiamento di truppe, la ricognizione di corsi d'acqua o di linee stradali, ecc., ed a redigere con rapidità, concisione e chiarezza i relativi rapporti, corredati, quando occorra, da schizzi a vista, itinerari, ecc.

Se a talun candidato sono affidate attribuzioni di comando, queste non debbono superare quelle relative al battaglione di fanteria, a riparti corrispondenti di cavalleria, alla batteria di artiglieria ed alla compagnia del genio.

Per l'esecuzione della manovra coi quadri, la commissione ed i candidati possono allontanarsi dalla capitale e pernottare fuori di essa, quando e quanto lo svolgimento della manovra lo esiga. È fatta facoltà al presidente della commissione di provvedere ai mezzi di trasporto nel modo che reputerà più opportuno.

36. *Tema concernente l'impiego delle tre armi nel combattimento*, per i tenenti di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e genio. — Consiste nello svolgere per iscritto lo studio sulla carta di una operazione di guerra da eseguirsi da un reggimento di fanteria o di cavalleria con proporzionati riparti di altre armi. In questo studio i candidati debbono dar prova della loro attitudine ad intuire il terreno dalla attenta lettura della carta per svolgervi convenientemente colle truppe le operazioni richieste dal tema, seguendo i dettami dei regolamenti e delle norme in vigore, e della loro capacità nell'interpretare e nell'impartire gli ordini. La durata dell'esame è stabilita dalla commissione.

37. *Prova tecnica*, per i tenenti d'artiglieria e genio. — I temi di cui al n. 12, non riguardano argomenti scientifici di interesse

puramente teorico e speculativo; per conseguenza, le questioni di tiro e di materiali per l'artiglieria, e quelle di costruzione e di ingegneria militare, per il genio, volgono più specialmente sulle applicazioni della scienza nelle varie specialità di servizio delle due armi (artiglieria campale, da montagna, da fortezza, da costa — servizio degli stabilimenti — fortificazioni — altre costruzioni d'uso militare — servizio dei pontieri, minatori, telegrafisti, ecc.). Allo svolgimento del tema segue poi la discussione orale di esso davanti alla commissione, la quale, con opportune interrogazioni in merito all'argomento trattato ed anche sopra questioni riguardanti le altre specialità dell'arma cui il candidato appartiene, si accerta dell'estensione e della profondità della coltura tecnica del candidato.

La durata della prova tecnica è stabilita dalla rispettiva commissione.

38. *Discussione orale dei temi scritti.* — Davanti alla commissione esaminatrice in Roma tutti i candidati sono finalmente chiamati a dare lettura dei lavori in iscritto da essi redatti, esclusione fatta dei temi di carattere tecnico dei tenenti d'artiglieria e del genio. Quando poi la commissione lo ravvisi opportuno, la lettura e la discussione può estendersi anche ai temi svolti nell'esame preliminare. In ogni modo il candidato è tenuto a rispondere a tutte quelle interrogazioni che la commissione, per meglio accertarsi della sua intelligenza ed istruzione, crede di rivolgergli intorno agli argomenti trattati nei temi.

La durata di questa discussione è lasciata, per ogni candidato, in facoltà della commissione.

§ IV. — Disposizioni relative ai tenenti del R. corpo di truppe coloniali.

39. Per i tenenti del R. corpo di truppe coloniali l'esame preliminare ha luogo presso i comandi in Eritrea o al Benadir colle norme medesime stabilite al n. 10.

40. Quelli fra essi che sono ammessi all'esame definitivo devono recarsi in Italia per l'epoca fissata dal Ministero per l'esame stesso.

41. I tenenti di cui al numero precedente si considerano

come rimpatriati: sono trasferiti ad un corpo stanziato in Italia, e, qualunque sia l'esito dei loro esami, non fanno ritorno nella colonia.

§ V.

42. La circolare n. 53 del 1908 è abrogata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISI

Regolamento di esercizi per la cavalleria. — Per le eventuali richieste suppletive, che le amministrazioni militari dovessero rivolgere al Ministero, si avverte che sono disponibili esemplari del Tomo I, Parte I, Istruzione individuale, e del Tomo III, Istruzioni accessorie e speciali, del regolamento sopraindicato, edizione 1896.

I privati che intendessero fare acquisto di tali pubblicazioni potranno richiederle alla tipografia Voghera, avvertendo che il prezzo del Tomo I, Parte I è di L. 0,35, e quello del Tomo III è di L. 0,45.

Elenco delle infermità od imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero. — In conformità delle varianti apportate per effetto del R. decreto n. 273 del 7 maggio 1909 all'elenco delle infermità ed imperfezioni per gli inscritti residenti nel Regno, sono state apportate le necessarie modificazioni all'elenco delle infermità e imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero.

È stato per ciò pubblicato un nuovo elenco - - edizione 1910 — che sostituisce quello allegato all'Istruzione per il servizio della leva all'estero, che è perciò abrogato.

L'elenco è seguito dalla traduzione nelle lingue francese, spagnuola, inglese e tedesco.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,40.

Prezzo della presente dispensa L. 0 25

(9263) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1910 — 12 marzo

MARZO 9. — N. 90. - Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . . . . Pag. 299
» 9. — » 91. - Varianti alle tavole di tiro dell'obice da 210 (R. E.) . . » 300
» 9. — » 92. - Esperimenti con un nuovo disinfettante ed antisettico denominato « Hermitine » . . . . . » 301
» 9. — » 93. - Revisione delle dimostrazioni mod. 399. . . . . » 301
» 10. — » 94. - Uso della uniforme grigio-verde. . . . . » 301
» 10. — » 95. - Corso di determinazioni topografico-numeriche per tiro preparato . . . . . » 302
» 10. — » 96. - Rilascio del nulla osta pel passaporto ai militari di 2ª categoria della classe 1889. . . . . » 303
» 11. — » 97. - Alloggi militari . . . . . » 303
» 11. — » 98. - Ufficiali che hanno frequentato il 2° corso della scuola centrale di tiro da campagna . . . . . » 304
Avviso. - Elenco delle infermità od imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero » 306

CIRCOLARE N. 90. — **Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — (Direzione degli affari generali). — 9 marzo.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1908, che determina il riparto delle attribuzioni degli uffici del Ministero, e ne stabilisce le attribuzioni;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo e 31 ottobre 1909, che hanno recato modificazioni al riparto suddetto;

DECRETA:

Alle attribuzioni degli uffici del Ministero, stabilite con decreto ministeriale 2 luglio 1908, sono portate le seguenti modificazioni:

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRATIVA DI ARTIGLIERIA E GENIO

Divisione amministrativa di artiglieria

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso di artiglieria.

4ª Sezione.

Servizio contabile di artiglieria. — Personale degli operai di artiglieria. — Questioni di massima riflettenti tutti gli operai dipendenti dal Ministero.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI LOGISTICI ED AMMINISTRATIVI.

Divisione assegni.

2ª Sezione.

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole. — Situazione finanziaria dei corpi. — Ispezioni amministrative. — Gratificazioni e sussidi a carico delle masse generali. — Premi e medaglie per gare d'istruzioni. — Istituzioni private per l'istruzione e l'educazione del soldato. — Scuole interne dei corpi e sale di ritrovo per i caporali e soldati. — Risarcimenti per danni alle cose e alle persone.

Roma, li 9 marzo 1910.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **91**. — **Varianti alle tavole di tiro dell'obice da 210 (R. E.)** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 marzo.

È stata pubblicata la prima serie di varianti alle tavole di tiro dell'obice da 210 (R. E.).

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno al reclusorio militare di Gaeta il numero di copie del fascicoletto loro necessarie.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **92.** — **Esperimenti con un nuovo disinfettante ed antisettico denominato « Hermitine »**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 marzo.

Presso le farmacie degli ospedali militari di Alessandria, Milano, Verona, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Ancona e Cagliari trovasi in distribuzione una certa quantità di un nuovo disinfettante ed antisettico denominato « Hermitine », che dovrà essere adoperato soltanto per uso veterinario.

I corpi che hanno infermerie cavalli potranno richiederne a pagamento al rispettivo ospedale militare, o in mancanza a quello più vicino, la quantità occorrente per eseguire degli esperimenti sull'efficacia di tale prodotto.

Alla fine del mese di giugno c. a. i corpi suddetti invieranno al Ministero (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi — divisione vestiario) una relazione dettagliata sul risultato degli esperimenti fatti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **93.** — **Revisione delle dimostrazioni mod. 399.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 marzo.

Con riferimento alla circolare n. 25 del *giornale militare* corrente anno, si avvertono i corpi, aventi il deposito stanziato in sede diversa da quella del comando del reggimento, che l'invio delle dimostrazioni mod. 399 deve farsi al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione territoriale risiede il deposito.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **94.** — **Uso della uniforme grigio-verde**. — (Gabinetto militare). — 10 marzo.

A parziale modificazione della circolare n. 72 del 1909 il Ministero determina quanto segue circa l'uso della uniforme grigio-verde per parte degli ufficiali:

a) *nella tenuta di marcia e in servizio esterno* l'uniforme grigio-verde è obbligatoria, quando anche la truppa veste tale uniforme; facoltativa in caso contrario;

b) *in servizio interno* è sempre facoltativa;

c) *fuori servizio* è facoltativa nelle circostanze in cui ora si fa uso della piccola uniforme, con l'eccezione che non dovrà mai essere indossata nei teatri e nei ritrovi pubblici dopo le ore 15.

Altre eventuali prescrizioni circa l'uso di questa uniforme, qualora consigliate da speciali condizioni locali, potranno essere stabilite dai comandi di corpo d'armata, alla cui alta vigilanza si affida la rigorosa osservanza delle presenti disposizioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **95. — Corso di determinazioni topografico-numeriche per il tiro preparato.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 10 marzo.

Nel corrente anno avrà luogo, presso l'istituto geografico militare, un corso pratico per abilitare alcuni ufficiali d'artiglieria alla determinazione di punti ed alla risoluzione di alcuni problemi riferentisi alla preparazione del tiro. Il corso avrà la durata complessiva di due mesi, e sarà diviso in due periodi, nel primo che avrà luogo a Firenze e dintorni nel mese di maggio si tratterà delle nozioni teoriche e dell'uso del teodolite, nel secondo periodo che si svolgerà nel mese di giugno nella piazza di Altare-Vado si procederà alla risoluzione dei vari problemi sul terreno.

Il 1° e 2° reggimento d'artiglieria da costa, i reggimenti d'artiglieria da fortezza, la brigata da costa della Sardegna, il gruppo compagnie operai d'artiglieria, e la direzione d'artiglieria di Taranto destineranno a frequentare tale corso un capitano proveniente dalla scuola d'applicazione, e ne faranno conoscere il nome al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) per il 25 marzo.

Durante il secondo periodo, la direzione di artiglieria di Genova metterà a disposizione del direttore delle esercitazioni il capitano che frequentò il corso nello scorso anno.

Gli ufficiali comandati non porteranno seco nè il cavallo, nè attendente.

I soldati per il servizio di attendente verranno per il 1° periodo forniti dai reggimenti di guarnigione in Firenze, che il comando dell'VIII corpo d'armata indicherà, e per il 2° periodo da quelli di guarnigione in Savona che verranno indicati dal comando del VI corpo d'armata.

Gli ufficiali destinati al corso si presenteranno il 30 aprile alla direzione dell'istituto.

Nel mese di luglio la direzione dell'istituto geografico trasmetterà al Ministero un breve rapporto sull'andamento del corso, colle proposte e osservazioni che crederà utile formulare, unendovi l'elenco degli ufficiali che lo frequentarono, classificati a seconda dell'abilità conseguita in ottimi, buoni e mediocri. Per quelli classificati ottimi e buoni sarà inserta nei documenti personali l'annotazione:

« Ha frequentato il corso pratico per la determinazione di punti interessanti il tiro delle artiglierie di fortezza l'anno 1910, con risultato..... ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **96**. — **Rilascio del nulla osta pel passaporto ai militari di 2ª categoria della classe 1889.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 marzo.

In relazione al n. 33 della circolare n. 179 del 27 aprile 1909, il Ministero avverte che il rilascio del nulla osta, per il passaporto per i militari di 2ª categoria della classe 1889 che intendono recarsi all'estero, dovrà sospendersi dalla data del manifesto che verrà pubblicato per la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe medesima.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **97**. — **Alloggi militari**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 11 marzo.

Occorre al Ministero di conoscere, separatamente pei movimenti richiesti da ragioni d'indole militare e per quelli causati da motivi di ordine pubblico, la spesa che importerebbero, in base alla tariffa allegato *D* alla istruzione pub-

blicata con l'*Atto* n. 104 del 1899, gli alloggi che i comuni, cui sono applicabili le R. Patenti 9 agosto 1836, debbono fornire gratuitamente.

Allo scopo dispone che dal 1° aprile al 30 settembre 1910 tutti i corpi e i riparti, gli ufficiali ed i militari isolati, compilino, per gli alloggi che riceveranno dai detti comuni, buoni regolari, come per le somministrazioni degli alloggi a pagamento, ma in un solo esemplare impiegando cioè la sola parte III del mod. 345-*A*.

Tali buoni dovranno essere riepilogati per ciascun trimestre in due appositi e distinti rendiconti: uno per gli alloggi ricevuti nei movimenti per ragioni d'indole militare, l'altro per gli alloggi forniti a corpi e riparti comandati in servizio di pubblica sicurezza.

Nessuna speciale indicazione è necessaria pel conteggio delle spese riflettenti l'alloggio degli ufficiali, quello dei sottufficiali caporali e soldati presso gli abitanti e il ricovero dei quadrupedi. Occorre solo avvertire che le giornate di presenza *della truppa* in locale fornito di paglia vanno calcolate a L. 0,05, come l'alloggio dato ai caporali e soldati presso gli abitanti.

I rendiconti in questione dovranno essere compilati sul mod. 346 del catalogo (ristampa 1909), opportunamente modificandone l'intestazione, e trasmessi al Ministero (*Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi - divisione casermaggio e trasporti*), insieme ai buoni relativi rispettivamente non più tardi del 1° agosto e 1° novembre 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **98**. — **Ufficiali che hanno frequentato il 2° corso della scuola centrale di tiro da campagna.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 11 marzo.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906, si comunica che i sottonotati ufficiali hanno compiuto il 2° corso della scuola centrale di tiro da campagna.

Franzini cav. Giovanni, colonnello 23° artiglieria campagna.

Tamburrini cav. Domenico, maggiore 14° id. id.

Ponzani cav. Emanuele, id. reggimento artiglieria a cavallo.

Barbieri cav. Ugo, id 16° id. campagna.

Garnier cav. Francesco, id. 3° id. id.

Costa cav. Michele, maggiore 2° artiglieria fortezza.
Celada cav. Pietro, id. 20° id. campagna.
Rossi Paolo, capitano 8° id. id.
Minneci Vincenzo, id. stato maggiore.
Maccaferri Vittorio, id. id.
Sturani Lodovico, id. id.
Durini Filippo, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Fassini Camossi Gustavo, id. 11° artiglieria campagna.
Formenti Bassano, id. 9° id. id.
Marziale Macedonio, id. 17° id. id.
Spanò Francesco, id. 3° id. costa.
Guidotti Guido, id. 7° id. campagna.
Ago Pietro, id. stato maggiore.
Guanciale Franchi Rocchi Ferdinando, id. 13° artiglieria campagna.
Vigo Antonino, id. 18° id. id.
Pellizzari Arrigo, id. 23° id. id.
Gilbert de Winchels Igino, id. 20° id. id.
De Giuli Umberto, id. 7° id. id.
Meluzzi Onofrio, id. 10° id. id.
Merletti Federico, id. 21° id. id.
Scarfiotti Mario, id. 6° id. id.
Bellini Carlo, tenente 12° id. id.
Ceccarini Giuseppe, id. 5° id. id,
Castellani Emilio, id. 17° id. id.
Tusini Pier Camillo, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Antoci Giuseppe, id. 24° artiglieria campagna.
Ciocchi Innocenzo, id. 15° id. id.
Caruso Manfredi, id. 22° id. id.
Lova Camillo, id. 4° id. id.
Cuccodoro Giulio, id, 3° id. id.
Albano Mario, id. 8° id. id,
Sbriscia Fioretti Pericle, id. 2° id. id.
Pratolongo Armando, id. 21° id. id.
Grevi Ferdinando, id. 14° id. id.
Foà Raimondo, id. 18° id. id.
Giovannozzi Guido, id. 19° id. id.

Petitti di Roreto conte Carlo, tenente colonnello stato maggiore.
Sailer cav. Emilio, id. id.
Suarez Edoardo, capitano id.
Zincone cav. Attilio, id. id.

Frequentarono il corso dal 22 al 28 febbraio 1910.

Frequentò il corso dal 14 al 20 febbraio 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Elenco delle infermità od imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero. — La edizione 1910 del detto elenco sarà distribuita, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, nella seguente misura:

tre esemplari per ciascuna direzione di ospedale militare e per ciascun comando di distretto militare;

due esemplari per ciascun comando di divisione militare e per ciascun comando di corpo.

Prezzo della presente dispensa L. 0 10

(9482) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1910 — 19 marzo

GENNAIO 9 N. **99**. - R. decreto che stabilisce uno speciale soprassoldo per i carabinieri distaccati a Pechino ed a Tientsin. *Pag.* 307

MARZO 15. » **100**. Testo unico delle leggi e regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'esercito . . . . . » 309

» 15. — » **101**. - Caricamento della fucina da campagna mod. 1896 per servizi generali . . . . . » 309

» 17. — » **102** - Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1910-11 . . » 311

» 17. — » **103**. - Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1910-911 . . . . . » 321

» 18. — » **104**. - Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio dell'XI corpo d'armata . . . . . » 327

» 18. — » **105**. - Esercitazioni dei quadri e delle truppe . . . . . » 335

CIRCOLARE N. **99**. - **R. decreto che stabilisce uno speciale soprassoldo per i carabinieri distaccati a Pechino ed a Tientsin.** - (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). - 9 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli assegni per l'esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. decreto 12 luglio 1900, che stabilì i maggiori assegni per le truppe del R. esercito inviate nell'Estremo Oriente (Cina);

Visto il R. decreto 28 luglio 1901 che fissò uno speciale soprassoldo per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali destinati al servizio di polizia e di scorta presso la regia legazione italiana di Pechino;

Visto il decreto del ministro della guerra in data 15 settembre 1902, col quale il soprassoldo fu ridotto giusta la facoltà concessa dall'articolo 2 del citato R. decreto 28 luglio 1901;

Visto il R. decreto 20 maggio 1909 che elevò la misura del soprassoldo per gli uomini dell'arma dei carabinieri distaccati a Mons-tsen;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1908 che concede ai sottufficiali del distaccamento della regia marina in Cina, uno speciale assegno giornaliero di lire 1, a titolo di trattamento tavola;

Ritenuto che un uguale assegno deve essere dato ai carabinieri reali distaccati a Pechino ed a Tientsin trovandosi essi nelle stesse condizioni dei sottufficiali del distaccamento della regia marina, e che occorra quindi aumentarne corrispondentemente la paga giornaliera;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il soprassoldo giornaliero per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali in servizio presso la legazione italiana in Pechino e presso la concessione italiana di Tientsin è fissato, a decorrere dal 1° luglio 1909, nella misura seguente:

lire 8 per il maresciallo,
lire 6 per il brigadiere e vicebrigadiere,
lire 3 per l'appuntato ed il carabiniere.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. Spingardi.
G. Bettolo.
Sonnino.

N. **100.** — **Testo unico delle leggi e regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'esercito.**— (Direzione generale leve e truppa). — 15 marzo.

È stato pubblicato in un unico volume il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272, e il regolamento sullo stato dei sottufficiali stessi, con le modificazioni approvate con R. decreto 3 agosto 1909, n. 702.

Di tale pubblicazione saranno distribuite le copie nel numero e nei modi indicati nello *Specchio di distribuzione*, contenuto nella circolare del *giornale militare* in data 19 luglio 1909, n. 298.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,65.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 8 e sostituisce quella di pari numero avente il titolo: Regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **101.** — **Caricamento della fucina da campagna mod. 1896 per servizi generali.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 15 marzo.

È stato pubblicato il fascicolo 64 dei caricamenti dei materiali d'artiglieria dal titolo: Caricamento della fucina da campagna mod. 1896 per servizi generali; che deve essere unito al volume « Caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione » ediz. 1897, per cura dei comandi, corpi ed uffici che lo avranno in distribuzione secondo il seguente elenco:

Officine di costruzione di Genova e Napoli — Fabbriche d'armi — Polverifici — Laboratori piroteonici — Laboratorio di precisione, copie	N.	1
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — Comandi di artiglieria da costa e da fortezza (compreso l'ufficio di Verona) — Sezione per		

le esperienze di Ciriè — Brigata da costa della Sardegna - Direzioni d'artiglieria (meno quella di Napoli) — Officina di costruzione di Torino — Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, copie.	N.	2
Ispettorato generale d'artiglieria — Ispettorato d'artiglieria da campagna — Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza — Comandi di artiglieria da campagna — Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria — Direzione d'artiglieria di Napoli — Arsenali di costruzione di Torino e di Napoli — Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Comando in 2° dell'accademia militare — Scuola di guerra — Scuola centrale di tiro d'artiglieria.	»	4
Reggimenti d'artiglieria da costa e fortezza . .	»	14
Comando del corpo di stato maggiore	»	17
2° reggimento d'artiglieria da montagna . . .	»	35
Reggimenti 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° artiglieria da campagna . . .	»	38
1° reggimento d'artiglieria da campagna . . .	»	39
Reggimenti 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10, 13° d'artiglieria da campagna — 1° reggimento d'artiglieria da montagna	»	43
Reggimenti 5° e 12° d'artiglieria da campagna .	»	44
11° reggimento d'artiglieria da campagna. . .	»	46
6° reggimento d'artiglieria da campagna. . .	»	47
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	49

Tutte le autorità non enumerate sopra e che avessero in dotazione il volume « Caricamento del carreggio per i servizi di mobilitazione » sono autorizzate a richiedere il fascicolo 64 ora pubblicatosi, direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,25.
La pubblicazione ha il numero d'ordine 66.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **102.** — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1910-911.** — (Gabinetto militare). — 17 marzo.

1. In base a quanto è disposto dal n. 1 dell'*Atto* 36 del 1905, (Disposizione 12 del fascicolo n. 12 della Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito, il Ministero notifica che, per l'anno scolastico 1910-911, potranno essere ammessi al corso speciale suddetto 130 nuovi allievi, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, così ripartiti fra le varie armi:

90 per l'arma di fanteria,
10 per l'arma di cavalleria,
25 per l'arma di artiglieria,
5 per l'arma del genio.

Per il corpo contabile militare, non avranno luogo ammissioni.

2. Le proposte d'ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal n. 11 della precitata disposizione, dovranno essere trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero, (Gabinetto militare), non più tardi del 31 maggio p. v.

3. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, dovranno tener conto *scrupoloso* delle qualità enumerate al comma 2° del n. 7 della disposizione precitata; e nell'attribuire i punti di merito per le *qualità militari*, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti ed al giudizio sommario, quali risultano dalle carte personali. Per tal modo si eviteranno più facilmente anche quelle disparità di criteri che furono talvolta rilevate perfino nei giudizi riguardanti sottufficiali di uno stesso reggimento.

In proposito, giova richiamare l'attenzione sull'importanza che assumono i punti di merito nelle qualità militari, pel fatto che essi concorrono, alla pari coi risultati degli esami di concorso, nella determinazione della media definitiva.

Nel caso che per qualche aspirante siansi verificate, dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche, circostanze *eccezionali*, tali da far mutare sostanzialmente il giudizio complessivo sulle di lui qualità, la commissione d'avanzamento dovrà compilare ed unire al foglio mod. F un verbale di modificazione alle note caratteristiche, in cui siano pure accennati i motivi delle modificazioni.

4. Allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalla scuola, per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, le commissioni d'avanzamento interessate dovranno accertarsi, prima di pronunciare il loro giudizio, che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia colle aspirazioni dei candidati, sottoponendoli ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi agli altri documenti a corredo delle singole proposte.

5. Per gli aspiranti all'arma di cavalleria, le stesse commissioni d'avanzamento dovranno poi assicurarsi, anche con appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi nel cavalcare, affinchè non siano proposti, quali concorrenti alla nomina ad ufficiale, elementi che in seguito si appalesino troppo scadenti riguardo all'abilità nell'equitazione.

Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da rimettersi al Ministero a corredo delle singole proposte.

Si avverte poi che gli aspiranti appartenenti all'arma di cavalleria che, in seguito al concorso, otterranno l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare quali aspiranti alla carriera nell'arma di provenienza, saranno, dopo tre mesi dalla loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, ed *i non idonei dovranno far ritorno al corpo*.

6. Tanto l'esame preliminare presso i corpi, quanto quelli di concorso, scritto ed orali, si svolgeranno sugli appositi programmi annessi al regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 26 novembre 1889; programmi che, per maggiore conoscenza degli interessati, si crede opportuno far seguire alla presente circolare.

Per evitare, in quanto è possibile, che al concorso vengano ammessi, come già si è avuto a deplorare in passato, aspiranti che, non offrono tutte le garanzie di riuscire nella prova finale, il Ministero non può a meno di ripetere ai comandanti di corpo la raccomandazione che l'esame preliminare venga dato con giusta severità, affinchè i sottufficiali, che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, ne siano veramente meritevoli, e risultino ben preparati a subire gli esami di concorso.

7. Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età o di anzianità di servizio prescritti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROGRAMMA

per gli esami d'ammissione alla scuola militare (*sottufficiali allievi*).

I.

Lettere italiane.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere le sue idee con ordine, chiarezza e proprietà di linguaggio.
Durata dello svolgimento del tema: 4 ore.
Coefficiente: 40.

II.

Matematica elementare.

L'esame consisterà in una prova orale.
Durata dell'esame: 15 minuti.
Coefficiente: 25.

Aritmetica.

1. Numerazione decimale parlata e scritta. — Somma, moltiplicazione dei numeri interi, potenza di un numero intero. — Teoremi relativi.

2. Sottrazione, divisione dei numeri interi. — Teoremi relativi.

3. Teoremi fondamentali sulla divisibilità. — Condizione di divisibilità per 2 e 5, 4 e 25, 8 e 125, 309, 11.

4. Numeri primi. — Decomposizione di un numero non primo in un prodotto di fattori primi. — Condizione di divisibilità di due prodotti di fattori primi.

5. Teoria del massimo comune divisore di due o più numeri dati, applicazioni.

6. Teoria del minimo multiplo comune di due o più numeri dati, applicazioni.

7. Numeri frazionari, proprietà principali. — Operazioni di interi e frazioni.

8. Operazioni sui numeri frazionari. — Potenza.

9. Numeri frazionari decimali. — Operazioni.

10. Trasformazione di una frazione decimale e viceversa. — Frazioni periodiche.

11. Regole per elevare a quadrato un numero e per estrarre la radice quadrata.

12. Teoremi principali sui rapporti per differenza e sulle equidifferenze.

13. Teoremi principali sui rapporti per quoziente e sulle proporzioni.

14. Numeri complessi. — Riduzione loro in frazione ordinaria o decimale e viceversa. — Operazioni sui numeri complessi.

15. Sistema metrico decimale. — Applicazioni.

16. Regola del tre semplice, composta, miscuglio, società, interesse semplice, sconto.

Geometria piana.

1. Definizioni delle principali figure piane. — Teoremi diretti ed inversi sugli angoli supplementari ed opposti al vertice.

2. Teoremi sulle perpendicolari ed oblique.

3. Teoremi su due rette parallele tagliate da una trasversale. — Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli o perpendicolari.

4. Relazioni tra i lati, tra gli angoli e tra questi e quelli in un triangolo.

5. Proprietà generali di due triangoli. — Casi di uguaglianza.

6. Somma degli angoli interni od esterni di un poligono convesso. — Proprietà del parallelogramma relativo ai lati, agli angoli e alle diagonali.

7. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti.

8. Teoremi sul diametro e sulle corde eguali e disuguali in un cerchio.

9. Teoremi sulla tangente.

10. Teoremi sulle congiungenti i due centri ed i raggi di due circonferenze di data posizione.

11. Teoremi sugli angoli al centro e loro misura.

12. Misura degli angoli inscritti e degli angoli formati da due corde o da due seganti.

13. Costruzioni di perpendicolari parallele, di angoli e triangoli.

Geometria solida.

1. Definizione dell'angolo di una retta con un piano, dell'angolo di due piani, dell'angolo solido o poliedro.

2. Definizioni dei principali corpi geometrici. — Regole pratiche per valutare le loro superficie ed i loro volumi.

III

Storia.

L'esame consisterà in una prova orale.
Durata dell'esame: 20 minuti.
Coefficiente: 20.

1. Assetto politico e territoriale dell'Italia nel 1492.
Calata di Carlo VIII e sue conseguenze. — Condizioni interne di Firenze. — Savonarola. — Luigi XII; conquista del Milanese e del Regno. — I Borgia. — Giulio II. — Lega di Cambrai. — Lega santa. — Francesco I riconquista il Milanese.

2. Leone X. — Lotta in Italia fra Carlo V e Francesco I. — Trattato di Madrid. — Strazi del Milanese. — Sacco di Roma. — Congresso di Bologna e intima lega fra l'Impero e il Papato.

3. Condizioni politiche d'Italia dopo il congresso di Bologna. — Caduta di Firenze. — Alessandro dei Medici. — Cagioni di nuove guerre fra la casa d'Austria e la Francia. — Carlo III di Savoia. — I Farnesi. — Tregua di Nizza. — Pace di Crespy. — Potenza di Carlo V.

4. La riforma religiosa in Germania, e sua influenza sull'indirizzo religioso e politico in Italia. — Il Papato di fronte alla riforma religiosa. — Il concilio di Trento. — I Gesuiti. — L'Inquisizione.

5. Guerra tra la Francia e Spagna. — Emanuele Filiberto di Savoia. — Battaglia di S. Quintino. — Pace di Castel Cambrésis. — Governo di Emanuele Filiberto. — Cosimo I dei Medici. — Mal governo della Spagna nei suoi domini italiani. — Pio V. — Ultima lega cristiana contro la potenza ottomana. — Battaglia di Lepanto. — Gregorio XIII. — La riforma del calendario. — Sisto V.

6. Carlo Emanuele I. — Occupazione del marchesato di Saluzzo. — Spedizione in Provenza. — Trattato di Lione. — Lega di Brussolo. — Questione del Monferrato e della Valtellina. — Guerra per la successione di Mantova. — Trattato di Ratisbona e di Cherasco.

7. Vittorio Amedeo I. — Lega di Rivoli. — Reggenza di Cristina di Francia. — Guerra civile in Piemonte. — Carlo Emanuele II. — Sue riforme. — Vittorio Amedeo II. — Suoi rapporti con Francia ed Austria. — Guerra contro Luigi XIV e poi alleanza col medesimo.

8. Il regno di Napoli sotto i vicerè di Spagna. — Masaniello. — La repubblica di Venezia dalla metà del secolo XVI alla fine del secolo XVII. — Contesa col Papa Paolo V. — Guerra contro l'Austria

per gli Uscòcchi. — Congiura dell'Ossuna e del Bedmar. — La guerra di Candia. — Francesco Morosini.

9. La Toscana sotto i Medici sino all'estinzione di questa casa. — La repubblica di Genova dal tempo di Andrea Doria sino ai tempi della rivoluzione francese. — Il Ducato di Parma e Piacenza sino all'estinzione dei Farnesi. — Il Ducato di Ferrara, di Modena e di Reggio sotto gli Estensi fino alla fine del XVIII secolo. — Stati minori d'Italia.

10. L'Italia nel 1700. — Guerra per la successione di Spagna. — Guerra per la successione di Polonia. — Nuove dinastie nel regno delle due Sicilie, in Toscana e in Parma — Pace di Vienna e sue conseguenze. — Guerra per la successione d'Austria. — Battaglia di Velletri. — Cacciata degli Austriaci da Genova. — Pace di Aquisgrana.

11. Governo di Carlo Emanuele III. — Regno di Carlo III a Napoli. — Governo di Leopoldo I in Toscana. — Genova e la Corsica. — Stato generale politico, sociale, economico ecc. dell'Italia in sul finire del secolo XVIII.

12. La rivoluzione francese e il suo contraccolpo in Italia. — Napoleone Buonaparte in Italia — Vittorie di Montenotte, di Millesimo e di Dego; armistizio di Cherasco. — I Tedeschi sconfitti a Fombio, a Codogno e a Lodi; Bonaparte a Milano. — Ribellione e sacco di Pavia. — Occupazione di Brescia e Verona. — Assedio di Mantova.

13. Wurmser in Italia; battaglie di Lonato, Castiglione e Bassano. — Nuovo esercito sotto l'Alvinzi; battaglie di Arcole e di Rivoli. — Resa di Mantova. — Guerra contro il Pontefice; Trattato di Tolentino. — Bonaparte contro l'Arciduca Carlo; tregua e preliminari di Leoben. — Rivoluzione di Venezia. — Trattato di Campoformio. — La repubblica cisalpina. — Mutamenti politici in Piemonte, Roma e Napoli. — Bonaparte in Egitto. — Austriaci e Russi in Italia. — Ristaurazione degli antichi governi. — Gli avvenimenti nel regno di Napoli e ritorno dei Borboni.

14. Ritorno di Bonaparte dall'Egitto. — Mutamento di governo in Francia. — Bonaparte 1° console. — Memorabile assedio di Genova; valorosa difesa di Massena. — Bonaparte al S. Bernardo. — Vittoria di Marengo. — Pace di Luneville e di Amiens. — La repubblica italiana.

15. Napoleone Imperatore e Re d'Italia. — Assetto territoriale e politico d'Italia a mezzo dell'anno 1805. — Cenni sulle campagne napoleoniche in quanto hanno più diretta influenza sulle sorti d'Italia. — Gioacchino Murat a Napoli. — Roma riunita all'impero francese. — Il Papa a Fontainebleau. — Avvenimenti in Sicilia.

16. Campagna di Russia. — Caduta di Napoleone. — I cento giorni. — Seconda abdicazione di Napoleone. — Trattato di Vienna. — L'Italia dopo il 1815. — Ristaurazione degli antichi governi in Italia. — I Carbonari. — Rivolta militare di Napoli; costituzione concessa, annullata. — Moti in Piemonte. — Vittorio Emanuele I, Carlo Felice, Carlo Alberto. — La rivoluzione vinta in Novara. — Moti a Modena e negli Stati pontificî; Ciro Menotti; stragi di Cesena e di Forlì — La giovine Italia.

Prima guerra d'indipendenza.

17. Pio IX. — Il 1848 in Italia con cenni sugli avvenimenti principali che segnalarono quest'anno nelle altre parti d'Europa. — Franchigie liberali concedute dai principi italiani. — Le cinque giornate a Milano. — Carlo Alberto in Lombardia. Combattimenti di Goito, Valeggio e Pastrengo. — S. Lucia. — Bella difesa di Vicenza. — Giornate di Rivoli, Sommacampagna, Custoza e Volta. — Ritirata. — Armistizio dell'8 agosto 1848. — Moti delle Due Sicilie, in Roma ed in Toscana; presa di Messina; fuga di Pio IX e Leopoldo II a Gaeta; assemblea costituente in Campidoglio e repubblica romana; governo provvisorio in Toscana. — Nuovi apprestamenti di guerra in Piemonte. — Battaglia di Novara. — Abdicazione di Carlo Alberto. — Feroci vendette del Re di Napoli in Sicilia; ritorno del Granduca in Toscana; caduta di Venezia e della repubblica romana.

Seconda guerra d'indipendenza.

18. Luigi Napoleone Bonaparte imperatore; sua politica. — Vittorio Emanuele II e il conte di Cavour. — Lega del Piemonte con Francia ed Inghilterra contro la Russia; guerra di Crimea; congresso di Parigi. — Campagna franco-sarda in Lombardia. — Vittorie di Montebello, Palestro, Magenta, Solferino e S. Martino. — Preliminari di pace. — Trattato di Zurigo. — Le annessioni. — Garibaldi a Marsala. — Combattimento a Milazzo; la Sicilia rivendicata. — Garibaldi a Napoli. — Combattimento al Volturno. — Cagioni della guerra nelle Marche e nell'Umbria. — Battaglia di Castelfidardo. — Presa d'Ancona. — Assedio e resa di Gaeta.

Terza guerra d'indipendenza.

19. Lega fra l'Italia e la Prussia contro l'Austria. — Battaglia di Custoza. — Sconfitta degli austriaci a Sadowa. — Battaglia di Lissa. — Pace di Praga. — Tentativi di accordo del governo italiano con la corte di Roma. — Garibaldi a Monterotondo, a Mentana.

Guerra della Francia colla Prussia. — Napoleone III prigioniero a Sédan. — Caduta del potere temporale dei papi. — Roma capitale d'Italia.

IV.

Geografia.

L'esame consisterà in una prova orale.
Durata dell'esame: 20 minuti.
Coefficiente: 15.

1. *Nozioni di geografia matematica.* — Sfera celeste e sfera terrestre. — Cerchi della sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari, orizzonte. — La terra: forma, dimensioni, movimenti e fenomeni che ne derivano. — Latitudine e longitudine; loro determinazione. — Punti cardinali; loro determinazione. — Rosa dei venti.

2. *Nozioni di geografia fisica ed antropologica.* — Configurazione generale della superficie della terra. — Nomenclatura relativa alle terre ed acque continentali. — Nomenclatura relativa alle acque oceaniche. — I tre continenti, le cinque parti del mondo, le terre polari. — L'Oceano e le sue grandi divisioni. — Cenni sui climi e sulla distribuzione dei vegetali ed animali. — Cenni sulle razze umane, lingue, religioni e forme di governo.

3. *Nozioni di cartografia.* — Rappresentazione cartografica della superficie terrestre. — Globi, carte geografiche, corografiche e topografiche. — Scale e loro uso; principali misure in lunghezza, altezza e superficie. — Rappresentazione dell'orografia del terreno; curve, tratteggio, tinte ipsometriche ecc. — Segni convenzionali delle carte in uso presso il R. Esercito. — Orientamento e lettura delle carte.

4. *Europa; geografia fisica.* — Situazione geografica. — Configurazione generale planimetrica ed altimetrica. — Idrografia generale terrestre e marittima. — Cenni sul clima e sulla vegetazione naturale.

5. *Sistema alpino.* — Configurazione generale. — Limiti e divisioni. — Denominazione delle diverse masse montane. — Valichi ferroviari e rotabili.

6. *Sistemi montani franco-germanico e carpatico.* — Configurazione generale. — Limiti e divisioni. — Denominazioni delle principali masse montane.

7. *Regioni pianeggianti comprese fra il sistema alpino, il franco-tedesco ed il carpatico.* — (Bassopiano Rodano, Saône; Altipiano svizzero; Altipiano bavarese; Bassipiani danubiani). — Cenni sulla loro configurazione e sui principali corsi d'acqua.

8. *Penisola italica in generale.* — Situazione geografica. — Configurazione generale planimetrica ed altimetrica. — Idrografia generale terrestre e marittima. — Descrizione delle coste. — Clima e vegetazione naturale.

9. *Sistema appenninico.* — Configurazione generale. — Limiti e divisioni. — Denominazioni delle diverse masse montane. — Valichi ferroviari e rotabili principali.

10. *Regioni pianeggianti della penisola italica.* — (Bassopiano padano; Bassopiano toscano; Agro romano; Tavoliere delle Puglie; Bassopiano salentino). — Cenni sulla loro configurazione e sui corsi d'acqua.

11. *Principali isole italiche.* — (Sicilia, Sardegna, Corsica ed isole minori). — Configurazione generale planimetrica ed altimetrica. — Idrografia terrestre. — Cenno sulle coste. — Clima e vegetazione naturale.

12. *Europa; geografia antropologica.* — Attuale divisione politica dell'Europa.

Forme di governo e cenno sull'ordinamento politico ed amministrativo per gli imperi germanico, austro-ungarico, e le repubbliche francese e svizzera.

Italia. — Suoi limiti naturali. — Confini politici del regno d'Italia e sua area. — Ordinamento politico amministrativo e militare. — Principali dati economici (popolazione, agricoltura, industria, commercio).

N. **102. — Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1910-911.** — (Gabinetto militare). — 17 marzo.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso, non appena possibile, un proporzionato numero di esemplari.

Fin d'ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo a tutti gli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare di cui riceveranno un competente numero di estratti per distribuirli anche, a richiesta, direttamente agli interessati.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo, i prefati comandanti si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare (edizione 22 aprile 1903) messo in relazione con quanto è disposto nel manifesto. Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 13 del regolamento stesso, e poi inviate a destinazione colla massima sollecitudine, specie se sfavorevoli, onde evitare che venga ammesso agli esami o in graduatoria per titoli qualche giovane pel quale il Ministero debba poi pronunciare l'esclusione dal concorso.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del 1908. I documenti prodotti colla domanda di ammissione al concorso dovranno essere inviati al comando del collegio militare non appena siano presentati, unendovi la dichiarazione relativa alla visita medica subita dal giovane e coll'espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però, qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero, unitamente alle informazioni di cui nel n. 13 del menzionato regolamento.

In quanto all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti e per mantenere la giusta progressione nei vari giudizi, il Ministero armonizzando le disposizioni dei numeri 7 e 8 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola mili-

tare ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903) con quelle del § 766 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale (edizione 1904) determina che le visite mediche alle quali possono essere sottoposti gli aspiranti, debbano succedersi nel modo seguente:

1° visita presso il comando del distretto giusta il n. 7 del regolamento d'ammissione;

2° visita presso la sede del collegio, all'atto della presentazione dell'aspirante (art. 157 e § 766 del regolamento sul servizio sanitario). A tale visita potranno essere sottoposti anche i dichiarati non idonei nella visita precedente, che persistessero nel proposito di concorrere;

3° visita, in forma collegiale, presso l'ospedale militare del luogo ove ha sede il collegio. Tale visita è concessa, in seguito a domanda, ai dichiarati non idonei nella visita di cui al n. 2, ed i comandanti di collegio sono autorizzati a prendere tutte le disposizioni in proposito d'accordo con la direzione dell'ospedale.

Il giudizio emesso in tale visita è definitivo ed inappellabile.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo di evitare che siano ammessi giovani i quali poi, quando dovrebbero contrarre in collegio, al 17° anno di età l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti inabili al servizio militare. Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere, come per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto col n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1910-911.

1. Per l'anno scolastico 1910-911, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e di Roma.

In detti collegi la durata degli studi è di tre anni, durante i quali gli allievi potranno seguire o gli studi dell'istituto tecnico limitati alla 2ª, 3ª e 4ª classe della sezione fisico-matematica o gli studi dell'intero corso liceale con opzione per la matematica.

Tanto l'istituto tecnico quanto il liceo presso i collegi militari sono parificati ai governativi e quindi gli studi in essi compiuti corrispondono per tutti gli effetti legali a quelli fatti nelle scuole medie di ugual grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Coloro pertanto che intendessero interromperli prima del termine, avranno adito alla corrispondente classe di scuola media governativa o pareggiata.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio potrà essere il seguente:

Roma	Napoli					
40	30	alla	2ª	classe	di istituto	tecnico
10	10	»	3ª	»	»	»
70	30	»	1ª	»	di liceo	
20	10	»	2ª	»	»	con opzione per la matematica.

Non si fanno ammissioni all'ultima classe sia dell'istituto tecnico sia del liceo.

La presentazione dei nuovi ammessi è fissata al 3 novembre p. v. ma è in facoltà dei comandanti di collegio di ammettere a datare dal 20 ottobre quegli aspiranti che abbiano conseguito il titolo scolastico nella 1ª sessione di esami e che risultino forniti di tutti gli altri requisiti voluti.

3. Le ammissioni avranno luogo per esami o per titoli secondo le norme del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598. Il concorso

per esami sarà però limitato ai soli giovani provenienti da scuola privata o paterna.

L'ammissione alla 1ª liceale ha luogo soltanto per titoli (licenza ginnasiale).

I concorrenti per titoli dovranno però, quando sia il caso, sottoporsi anch'essi ad una prova speciale per stabilirne il posto nella graduatoria di merito; prova che consisterà in un esame scritto di italiano ed orale di matematica, nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella a cui aspira il candidato.

4. Gli esami d'ammissione avranno luogo non oltre il periodo concesso alle altre scuole governative per la 2ª sessione in giorni da stabilirsi dai comandanti di collegio, i quali fisseranno del pari e faranno conoscere agli interessati anche la data degli esami di graduatoria, qualora dovessero aver luogo.

Non sono concessi esami di riparazione.

5. La graduatoria che dovrà servire di base all'ammissione, in relazione ai posti disponibili per ciascun corso, sarà formata inscrivendo gli aspiranti idonei in appositi elenchi a seconda del corso cui aspirano, con la media dei punti riportati negli esami di italiano e di matematica subiti presso il collegio. A parità di medie avranno la precedenza i più giovani d'età.

In tale graduatoria, e sebbene fra loro classificati in base alla predetta media, avranno la precedenza i concorrenti che abbiano ottenuto il certificato di studi richiesto per l'ammissione nella 1ª sessione di esami delle scuole medie governative.

I concorrenti che per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

6. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono: aver compiuto 14 anni e non superato i 18 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 2° corso di istituto tecnico o al 1° di liceo.

Tali limiti saranno rispettivamente aumentati di un anno per i corsi superiori, e non saranno, in nessun caso, suscettibili di ulteriore estensione.

7. L'ammissione è anche subordinata all'accertamento della idoneità fisica.

8. Nei collegi militari vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

9. Gli allievi dei collegi militari che al termine del corso otterranno la licenza e che soddisferanno ai prescritti limiti di età, saranno ammessi senza esame alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare (sostenendo soltanto apposito esame

orale complementare di matematica) o anche presentarsi agli esami di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale.

Quelli invece fra essi che rinuncino a proseguire gli studi all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderassero possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e come questo valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e licei.

10. Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

11. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col *non dissento* rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento*.

12. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso scadrà irrevocabilmente il 1° ottobre p. v. per i concorrenti per esame. Per i concorrenti per titoli tale termine potrà essere prorogato ma non oltre il 15 ottobre.

Il certificato di studi richiesto per l'ammissione ai concorrenti per titoli dovrà esser presentato insieme alle domande. In ogni caso dovrà essere esibito non più tardi del 3 novembre p. v., termine ultimo delle ammissioni in collegio.

13. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono contenere l'indicazione se il giovane stesso aspira all'ammissione al

corso corrispondente all'istituto tecnico oppure a quello corrispondente al liceo ed essere presentate ai comandanti di distretto militare, unitamente ai seguenti documenti:

a) Atto autentico o certificato di nascita autenticato e bollato;

b) Atto di notorietà rilasciato dal sindaco e bollato, da cui consti per la firma di tre testimoni che il giovane è cittadino del Regno o tale considerato a termini del codice civile;

c) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovine, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) Documenti scolastici e cioè:

1° licenza ginnasiale o certificato d'ammissione o promozione alla seconda liceale se trattasi di aspiranti per titoli al 1° o 2° anno del corso liceale;

2° certificato di ammissione o promozione alla 2ª o 3ª classe di istituto tecnico (sezione fisico matematica), se trattasi di aspiranti per titoli al 1° e 2° anno del corso di istituto tecnico;

3° licenza ginnasiale o licenza di scuola tecnica (quest'ultima può essere sostituita dal certificato di ammissione al 1° corso di istituto tecnico) per gli aspiranti per esami, avvertendo che tali titoli dovranno essere stati conseguiti tanti anni prima quanti ne sarebbero stati necessari per giungere, in base alla durata normale dei corsi alla classe cui aspirano.

I certificati di penalità e quelli di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

14. All'atto dell'ammissione al collegio si dovrà pagare:

Lire 350 per primo corredo;
» 200 per retta trimestrale anticipata;
» 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;
» 0,10 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che, oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandanti di collegio.

15. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **101**. — **Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio dell'XI corpo d'armata**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 18 marzo.

1. A norma dell'art. 7 della legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, nella primavera prossima si eseguirà la rivista dei cavalli e muli esistenti nel territorio dell'XI corpo d'armata, colle modalità prescritte dalle speciali norme emanate da questo Ministero e dal titolo V dell'apposita istruzione.

2. Il numero delle commissioni di rivista che dovranno funzionare nel territorio di ciascun distretto risulta dallo specchio che fa seguito alla presente circolare, nel quale sono pure indicati i numeri che esse assumeranno.

Le operazioni di rivista si svolgeranno a cominciare dal 15 aprile secondo gli itinerari che verranno stabiliti, per ciascuna commissione, dai comandi delle divisioni militari.

Tali itinerari saranno subito comunicati ai distretti militari i quali, appena li avranno ricevuti, faranno stampare e trasmettere ai sindaci, compresi nel rispettivo territorio, un sufficiente numero di manifesti conformi al modello 4 delle « Norme speciali ». Copia di tali manifesti sarà inviata, per semplice informazione, al Ministero, appena sarà possibile.

3. I distretti, basandosi sul numero delle commissioni di rivista che ciascuno di essi ha alla propria dipendenza, e sul numero dei quadrupedi da visitarsi da ogni commissione, invieranno, al più presto, al reclusorio di Gaeta, la richiesta degli stampati occorrenti per la rivista.

4. La nomina delle commissioni di rivista verrà effettuata dal comando dell'XI corpo d'armata, al quale le sottosegnate autorità faranno immediatamente conoscere il nome degli ufficiali messi a sua disposizione:

	Maggiori o capitani d'arma a cavallo quali presidenti delle commissioni	Ufficiali veterinari
Comando del I corpo d'armata . . .	2	2
Id. II id. id. . . .	2	2
Id. III id. id. . . .	6	6
Id. IV id. id. . . .	3	3
Id. V id. id. . . .	3	3
Id. VI id. id. . . .	6	6
Id. VIII id. id. . . .	6	6
Id. X id. id. . . .	6	6

Nel formare le commissioni si dovrà avere l'avvertenza che la presidenza rimanga sempre agli ufficiali d'arma a cavallo.

Alle commissioni saranno addetti scrivani militari tratti dai corpi e riparti di armi a cavallo, che forniscono i presidenti delle commissioni stesse.

Durante le operazioni di rivista non possono essere assunti in servizio scrivani borghesi che nel solo caso d'improvvisa malattia di qualche militare addetto alle commissioni, e per il tempo necessario alla sostituzione; nel qual caso la retribuzione giornaliera di detto scrivano non dovrà superare le lire cinque.

5. Le cassette di cancelleria assegnate alle commissioni di rivista, oltre al bollo d'ufficio, per cura dei comandi dei distretti che le hanno in consegna, saranno provviste anche di un bollo speciale per inchiostro, conforme al modello indicato nelle norme speciali di cui al n. 1.

Le commissioni di rivista che si costituiscono in più di quelle di requisizione assegnate ai distretti, faranno uso, durante la rivista, delle cassette di cancelleria, bolli d'ufficio, bolli di non idoneità e misure metriche, delle commissioni di requisizione indicata nella colonna 5 dello specchio relativo.

Il comando dell'XI corpo d'armata darà le occorrenti disposizioni per la consegna di tali oggetti, i quali, a rivista ultimata, dovranno essere restituiti in buono stato ai distretti che li hanno effettivamente in carico.

Le esenzioni di cui alla lettera *h*) del n. 30 delle Norme speciali, verranno accordate a tutti i cavalli inscritti alle società di corse al trotto od al galoppo indicate nell'elenco annesso alla presente circolare.

7. Tutti gli stampati occorrenti per la rivista (meno il manifesto n. 4) saranno somministrati dal reclusorio militare di Gaeta. I rendiconti dovranno essere inviati all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari entro il mese di giugno del corrente anno.

Inoltre ciascun distretto, basandosi sull'entità delle somme spese per la rivista del 1906, farà richiesta sollecitamente al Ministero (Direzione degli affari generali-Ufficio amministrativo ippico) delle anticipazioni di fondi all'uopo occorrenti.

8. Per ciascuna commissione s'intenderà ultimata la rivista quando essa avrà effettivamente compiute le operazioni di visita dei cavalli e muli presentati nel territorio assegnatole.

9. Il comando dell'XI corpo d'armata si varrà di tutti i mezzi da lui ritenuti più adatti per dare la massima pubblicità alle disposizioni relative alla rivista, ed, in special modo, agli obblighi che incombono ai proprietari dei quadrupedi ed alle sanzioni penali comminate dalla legge per i trasgressori. Le spese occorrenti a tale scopo saranno dimostrate e conteggiate dai distretti militari, designati da quei comandi, nei loro rendiconti complessivi.

I comandi dei distretti terranno presente che, a mente del n. 3 delle Norme speciali, i manifesti n. 4 di cui al n. 2, dovranno essere affissi nei comuni possibilmente 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di rivista.

10. Il comando dell'XI corpo d'armata ricevuti i registri mod. n. 14, dovrà verificare che essi siano stati compilati secondo le prescrizioni delle « Norme speciali », e in seguito riepilogarli sopra uno stampato dello stesso modello, ma sul quale in luogo dei comuni siano inscritti i distretti militari dipendenti.

Tali riepiloghi, assieme ai documenti indicati ai numeri 65 e 66 delle « Norme speciali », dovranno giungere al Ministero della guerra (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) pel 15 luglio p. v.

Avvertenze.

È di sommo interesse non solo che la rivista proceda ordinatamente in tutti i suoi particolari, ma anche che i dati in-

scritti nel prospetto n. 6 rispecchino fedelmente tutta la realtà delle varie condizioni della popolazione equina, affinchè il prospetto stesso possa effettivamente corrispondere alle esigenze delle annuali precettazioni ed a tutte quelle di una eventuale requisizione.

Occorre pertanto che il comando dell'XI corpo d'armata esiga che i presidenti delle commissioni, prima che incominciano le operazioni di rivista, si rendano perfettamente conto della legge e del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli, nonchè delle norme emanate in sostituzione delle prescrizioni contenute nel titolo II dell'istruzione, e trasmesse in sufficiente numero di copie per essere distribuite a tutti i presidenti delle commissioni di rivista.

I comandi di distretti dovranno portare speciale attenzione sugli stampati da adoperarsi per la rivista, per assicurarsi che siano quelli di modello recente che riceveranno dal reclusorio di Gaeta, cioè non anteriori alla ristampa del 1904.

Ad evitare errori, spesso rilevati nelle riviste eseguite negli scorsi anni, i comandi di distretto militare terranno presente, nella compilazione dei modelli 14, che i quadrupedi classificati per T. A. M. devono essere compresi nei totali dei cavalli e muli idonei pel servizio del R. esercito, mentre ne devono essere esclusi quelli solo utilizzabili per servizi locali.

I comandi di divisione, nel compilare gli itinerari, terranno presente il penultimo comma delle avvertenze alle norme speciali e procureranno di fissare le località nelle quali le commissioni dovranno tener seduta, in modo da evitare possibilmente che debbasi pagare l'indennità prescritta dal n. 290 della istruzione.

Pur tuttavia, presentandosi qualche caso, le commissioni dopo avere bene accertate le circostanze che possono dare diritto a detta indennità, daranno subito corso al pagamento, in modo da non lasciare pendenze amministrative a rivista ultimata.

Inoltre, per facilitare il compito delle commissioni, sarà opportuno prevenire possibili omissioni da parte delle autorità municipali. Il comandante dell'XI corpo d'armata, pertanto, per mezzo delle autorità politiche delle varie provincie, potrà fare invitare i comuni all'osservanza delle prescrizioni del regolamento per l'esecuzione della legge sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli, e specialmente degli articoli 7, 15 e 17.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

SPECCHIO

delle commissioni per la rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio dell'XI corpo d'armata nell'anno 1910.

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Num. progressivo delle commissioni di rivista.	Num. da assumersi da ciascuna commissione di rivista.	TERRITORIO DELLE COMMISSIONI DI REQUISIZIONE ASSEGNATO A CIASCUNA COMMISSIONE DI RIVISTA	*Annotazioni*
Bari. . . .	1	188	Parte del territorio della 188ª commissione di requisizione.	
Bari. . . .	2	221	Id. 188ª id.	Farà uso dei bolli d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 221ª commissione di requisizione (distr. di Palermo).
Bari. . . .	3	189	Territorio della 189ª id.	
Bari. . . .	4	190	Id. 190ª id.	
Bari. . . .	5	191	Id. 191ª id.	
Bari. . . .	6	192	Id. 192ª id.	
Bari. . . .	7	193	Id. 193ª id.	
Barletta . .	8	194	Id. 194ª id.	
Barletta . .	9	195	Id. 195ª id.	
Barletta . .	10	196	Id. 196ª id.	
Barletta . .	11	197	Id. 197ª id.	
Potenza . .	12	198	Parte del territorio della 198ª id.	
Potenza . .	13	248	Id. 198ª id.	Come sopra della 248ª commissione di requisizione (dist. di Siracusa).

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Taranto . .	16	201	Id.		
Taranto . .	17	202	Parte del territorio della	202ª id.	
Taranto . .	18	253	Id.	202ª e 203ª id.	Come sopra della 253ª commissione di requisizione (dist. di Siracusa).
Taranto . .	19	203	Id.	203ª id.	
Lecce . . .	20	204	Territorio della	204ª id.	
Lecce . . .	21	205	Id.	205ª id.	
Lecce . . .	22	206	Id.	206ª id.	
Lecce . . .	23	207	Id.	207ª id.	
Lecce . . .	24	208	Id.	208ª id.	
Lecce . . .	25	209	Id.	209ª id.	
Castrovillari.	26	210	Id.	210ª id.	
Castrovillari.	27	211	Id.	211ª id.	
Castrovillari.	28	212	Id.	212ª id.	
Cosenza . .	29	213	Id.	213ª id.	
Catanzaro .	30	214	Id.	214ª id.	
Catanzaro .	31	215	Id.	215ª id.	
Catanzaro .	32	216	Id.	216ª id.	
Reggio Cal. .	33	217	Id.	217ª id.	
Reggio Cal. .	34	218	Id.	218ª id.	

ELENCO

delle società di corse legalmente riconosciute nel 1910.

Società di corse al galoppo.

1.	Società delle corse	Roma.
2.	Società Alfea	Pisa.
3.	Società dei Parioli	Roma.
4.	Società corse	Firenze.
5.	Società Lombarda	Milano.
6.	Società Torinese	Torino.
7.	Società corse	Livorno.
8.	Società Varesina	Varese.
9.	Società Napoletana	Napoli.

Società di corse al trotto.

1.	Trotter Italiano	Milano.
2.	Società ippica	Verona.
3.	Società Modenese	Modena.
4.	Società Bolognese	Bologna.
5.	Società Fiorentina	Firenze.
6.	Società corse	Napoli.
7.	Società corse	Ferrara.
8.	Società corse	Forlì.
9.	Società risveglio	Faenza.
10.	Società ippodromo adriatico	Pesaro.
11.	Società Centese	Cento.
12.	Società pro-Vicenza	Vicenza.
13.	Società corse	Lucca.
14.	Società ippica	Rovigo.
15.	Trotter Pisano	Pisa.
16.	Società corse	Ponte di Brenta.

N. **105.** **Esercitazioni dei quadri e delle truppe.** — (Gabinetto militare). — 18 marzo.

Su proposta del capo di stato maggiore dell'esercito il Ministero ha determinato che le esercitazioni dei quadri e delle truppe che si devono svolgere fuori dai presidi ordinari siano regolate dalle presenti prescrizioni:

I.

Esercitazioni dei quadri e delle truppe.

a) Grandi manovre;

Manovre effettive d'assedio delle piazze forti;

Grandi esperimenti di mobilitazione che interessino più corpi d'armata o uno solo, ma che richiedano provvedimenti di competenza dell'autorità centrale:

l'alta direzione è affidata al capo di stato maggiore dell'esercito; la direzione effettiva è tenuta dallo stesso o, da questo ceduta, previa approvazione del Ministero, ad altra autorità militare; alla preparazione provvede il capo di stato maggiore dell'esercito o, se questo non assume la direzione effettiva, l'autorità cui la direzione è devoluta, valendosi del concorso del comando del corpo di stato maggiore per quanto riguarda i provvedimenti di competenza dell'autorità centrale.

b) Esercitazioni combinate fra esercito e marina:

dell'alta direzione complessiva viene incaricato il capo di stato maggiore dell'esercito o un ufficiale ammiraglio secondo gli accordi intervenuti fra i due ministri; della direzione effettiva sono incaricati per le operazioni rispettivamente di loro competenza un ammiraglio e ufficiale generale, che potrà essere lo stesso capo di stato maggiore dell'esercito od un altro generale dal medesimo designato, previa approvazione del ministro della guerra; alla preparazione dell'esercitazione, per quanto riguarda le operazioni delle truppe dell'esercito, provvede o il capo di stato maggiore dell'esercito se ne ha la direzione effettiva, o l'autorità cui la direzione è devoluta, valendosi del concorso del comando del corpo di stato maggiore per quanto riguarda i provvedimenti di competenza dell'autorità centrale.

c) Esercitazioni periodiche nelle piazze forti marittime:

regolate da apposite disposizioni emanate dal Ministero della marina e dal comando del corpo di stato maggiore.

d) Viaggio di stato maggiore (speciale esercitazione coi quadri di ufficiali generali e ufficiali del corpo di stato maggiore):

preparato e diretto dal capo di stato maggiore dell'esercito o, per sua delegazione, dal comandante in 2° del corpo di stato maggiore.

e) Manovre coi quadri di più corpi d'armata:

le disposizioni per l'eventuale esecuzione sono di competenza del capo di stato maggiore dell'esercito.

f) Tiri collettivi;

Campi d'istruzione;

Manovre coi quadri di corpo d'armata;

Esperimenti di mobilitazione che si effettuano nell'interno di un corpo d'armata e che non si richiedano provvedimenti di competenza dell'autorità centrale:

le disposizioni sono di competenza dei comandanti di corpo d'armata.

g) Manovre d'assedio coi quadri:

regolate dai comandanti di corpo d'armata secondo disposizioni speciali;

h) Manovre alpine:

la preparazione e direzione sono devolute all'ispettore delle truppe da montagna o, per sua delegazione e previo consenso del capo di stato maggiore dell'esercito, ad un comandante di gruppo alpino.

i) Escursioni ed esercitazioni d'insieme degli alpini e dell'artiglieria da montagna;

Manovre coi quadri delle truppe da montagna;

Scuole di tiro dell'artiglieria da montagna (compresa la brigata assegnata al XII corpo d'armata):

le disposizioni per l'attuazione sono date dall'ispettore delle truppe da montagna.

j) Manovre di cavalleria;

Manovre coi quadri di cavalleria;

preparate e dirette dall'ispettore di cavalleria.

l) Campi d'istruzione di cavalleria:

le disposizioni sono di competenza dell'ispettore di cavalleria.

m) istruzioni speciali dell'artiglieria, meno quelle dell'artiglieria da montagna (scuole di tiro, esercitazioni ai forti di sbarramento, esercitazioni completive dell'artiglieria da fortezza, tiri speciali da costa, ecc.):

le disposizioni sono date dall'ispettore generale d'artiglieria.

n) Istruzioni speciali del genio:

le disposizioni sono date dall'ispettore generale del genio.

Per le istruzioni del genio che rivestono speciale carattere di riservatezza valgono le prescrizioni emanate al riguardo con circolare a parte dal comando del corpo di stato maggiore ai comandi di corpo d'armata e all'ispettorato generale del genio, nonchè le norme emanate da quest'ultimo alle autorità del genio interessate.

Per le esercitazioni accennate ai capoversi *h*), *i*), *j*), *l*), *m*), *n*), gli ispettori compilano i rispettivi progetti dopo aver preso i necessari accordi coi comandanti di corpo d'armata interessati (l'ispettore delle truppe da montagna anche coll'ispettore generale d'artiglieria per quanto riguarda le scuole di tiro dell'artiglieria da montagna) e li presentano al capo di stato maggiore dell'esercito per l'approvazione definitiva; dopo di che il capo di stato maggiore informa i comandanti di corpo d'armata interessati di questa definitiva approvazione e comunica il benestare agli ispettori.

II.

Progetti per le esercitazioni e preventivi delle spese.

1. Il comando del corpo di stato maggiore procede ogni anno, possibilmente in gennaio, alla ripartizione dei fondi messi a sua disposizione dal Ministero della guerra e comunica ai comandi di corpo d'armata ed agli ispettorati indicati nel capo I, la somma sulla quale ciascuno di essi può realmente fare assegnamento per l'attuazione delle esercitazioni di sua competenza.

Se qualche comando di corpo d'armata, o ispettorato, per sopravvenute circostanze o per lo scopo di fare eseguire speciali esercitazioni alle truppe dipendenti, reputasse conveniente di far modificare l'assegno dei fondi pel successivo anno finanziario, ne farà oggetto di motivata proposta entro il mese di novembre al comando del corpo di stato maggiore il quale procurerà di tenerne conto nella ripartizione dei fondi.

2. I comandi di corpo d'armata e gli ispettorati, ricevuta in gennaio o febbraio la comunicazione dei fondi per ciascuno disponibili, trasmettono al comando del corpo di stato maggiore, in modo che gli pervenga entro il mese di marzo, il progetto delle proprie esercitazioni, il quale dovrà:

a) contenere tutte le indicazioni necessarie perchè il detto comando possa, senza ulteriori richieste di dati, compilare il consueto specchio *riassuntivo delle esercitazioni annuali*;

b) essere corredato dal *preventivo delle spese* riassunto per ogni specie di esercitazioni (comprese le manovre coi quadri) e compilato secondo il modello n. 1034 del catalogo, ma limitato alle sole *indennità eventuali*. Così limitato, il calcolo preventivo delle spese dovrà essere fatto con molta approssimazione e cioè in modo di assicurare che non venga superato l'assegno di ogni corpo d'armata o ispettorato sul capitolo del bilancio relativo alle indennità eventuali, ma che per contro la spesa effettiva non rimanga troppo al disotto di tale assegno, il quale dev'essere sfruttato nella maggiore misura possibile.

3. L'ispettore delle truppe da montagna trasmetterà in tempo opportuno al comando di corpo di stato maggiore, per sua conoscenza ed a parte, anche i progetti per le escursioni invernali delle truppe alpine. Questi progetti non dovranno essere corredati dai preventivi delle spese, bastando, a tale riguardo, l'indicazione approssimativa contenuta per tali esercitazioni nello specchio riassuntivo trasmesso nel mese di marzo dell'anno precedente. L'ispettorato delle truppe da montagna dovrà tuttavia accertarsi che per l'attuazione dei detti progetti non venga superata la rimanenza di fondi ancora disponibili nell'esercizio finanziario in corso.

4. Esaminati i progetti indicati al precedente n. 2, il capo di stato maggiore dell'esercito emana le conseguenti disposizioni esecutive e trasmette al Ministero (Gabinetto militare), ai comandi di corpo d'armata e agli ispettorati lo specchio delle esercitazioni annuali.

III.

Relazioni finali e consuntivi delle spese.

Per le esercitazioni speciali delle truppe da montagna, della cavalleria, dell'artiglieria e del genio, le relazioni finali sono dai rispettivi direttori trasmesse, per il tramite delle compe-

tenti autorità tecniche, agli ispettori delle truppe da montagna e di cavalleria ed agli ispettori generali d'artiglieria e del genio; questi le esaminano e, dopo averne data comunicazione, per le eventuali osservazioni e proposte, ai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio si sono svolte le esercitazioni, prendono i conseguenti provvedimenti di loro competenza e riferiscono succintamente al capo di stato maggiore dell'esercito quelle sole osservazioni e proposte che riguardano provvedimenti di competenza dell'autorità centrale o che meritano di essere portate a conoscenza dell'autorità stessa per il loro speciale interesse organico, tecnico, disciplinare, istruttivo.

Per tutte le altre esercitazioni annuali le relazioni sono dai direttori trasmesse per via gerarchica ai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio si sono svolte le esercitazioni; detti comandanti comunicano succintamente al capo di stato maggiore dell'esercito quelle sole osservazioni e proposte che rivestono carattere di speciale importanza o che riguardano provvedimenti di competenza dell'autorità centrale. Quando si tratta di esercitazioni che si sono svolte nel territorio di un corpo d'armata diverso da quello in cui le truppe hanno la loro sede normale, una copia della relazione dev'essere trasmessa, per conoscenza, al comandante di quest'ultimo corpo d'armata.

In tali relazioni non debbono figurare apprezzamenti sul valore militare delle singole zone di manovra, nè proposte di lavori da eseguirsi, le quali ultime debbono, se mai, formare oggetto di regolare proposta in sede opportuna.

Le relazioni riassuntive, o le osservazioni e proposte, sulle esercitazioni che si svolgono nel periodo estivo debbono giungere al capo di stato maggiore dell'esercito per il 15 ottobre di ogni anno; quelle che si riferiscono alle esercitazioni invernali delle truppe alpine ed alle eventuali esercitazioni che si compiono all'infuori del periodo estivo, debbano essere trasmesse al suddetto capo di stato maggiore al termine delle esercitazioni stesse.

Per ciascuna esercitazione eseguita il direttore trasmetterà al comando di corpo d'armata o ispettorato competente, unitamente alla relazione finale od anche più tardi, se ciò sarà imposto da esigenze di contabilità, il *conto consuntivo di tutte le spese* effettivamente incontrate riempiendo le varie colonne del modello n. 1034.

I comandi di corpo d'armata e ispettorati competenti terranno nota in apposito registro delle spese suindicate e per

il 31 dicembre e 31 luglio di ogni anno trasmetteranno al comando del corpo di stato maggiore uno specchio riepilogativo compilato secondo il modulo suindicato e *riassunto per ogni specie di esercitazioni*, di tutte le spese incontrate dai comandi corpi e riparti dipendenti nel semestre precedente. Il primo di tali due specchi semestrali (quello del 31 dicembre) sarà molto utile ai comandi di corpo d'armata e ispettorati interessati per dedurre dai totali della colonna 7 relativa alle indennità eventuali la somma complessivamente spesa nel primo semestre dell'anno finanziario sull'assegno ricevuto per il predetto anno e, conseguentemente, la somma ancora disponibile e da non oltrepassarsi nel secondo semestre; il secondo specchio, quello del 31 luglio (nel quale i vari comandi e ispettorati compilatori aggiungeranno in calce per le sole indennità eventuali i totali delle spese del 1° semestre, registrando poi i totali generali) servirà, sia alla autorità ora detta, sia al comando del corpo di stato maggiore, per accertarsi che non siano stati superati gli assegni fatti sul capitolo indennità eventuali per l'intero anno finanziario.

Perchè possano rispondere allo scopo indicato, i consuntivi e gli specchi riassuntivi dovranno essere compilati colla massima precisione; gli enti interessati prenderanno le opportune misure perchè sia evitato l'inconveniente verificatosi in passato, che cioè i detti documenti non coincidano coi rendiconti che i corpi trasmettono al Ministero.

Per le esercitazioni per le quali il comando del corpo di stato maggiore con annuale preavviso si sia riservata l'amministrazione dei fondi all'uopo occorrenti, i consuntivi delle spese saranno dai direttori trasmessi direttamente al comando suddetto.

Il comando del corpo di stato maggiore, ricevuti gli specchi semestrali e quelli particolari suindicati, li riepilogherà per semestre in uno specchio che trasmetterà appena possibile al Ministero (Gabinetto militare).

IV.

La presente circolare sostituisce l'*Atto* 216 in data 27 dicembre 1907, il quale pertanto deve intendersi abrogato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0 25**

(9303) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1910 — 26 marzo

GENNAIO 9 N. 106. - R. decreto n. 99 che approva le indennità da corrispondersi ai membri della commissione istituita per l'accertamento e la liquidazione di danni in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 . . *Pag.* 341
FEBBRAIO 20. » 107 R. decreto n. 79 che istituisce la medaglia commemorativa pel terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia. - Avvertenze e norme per l'esecuzione relativa . . . . . » 343
MARZO 22. » 108 Tipo di arme da adoperare presso le società di tiro a segno nazionale . . . . . » 348
» 22. » 109. Esami di concorso per la nomina a sottotenente veterinario in servizio permanente . . . . . » 348
» 22. » 110. Esami di idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare . . . . » 350
» 23. » 111 - Istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori, pel servizio di corrispondenza. » 354
» 23. » 112. - Compilazione delle note informative dei personali civili dipendenti . . . . . » 352
» 24. — » 113. Militari di truppa trasferiti ai riparti palafrenieri . . » 353
» 25. — » 114. - Viaggi con treni diretti e direttissimi di militari di truppa. . . . . » 353
— — AVVISO - Volumi II e III dell'*Annuario militare* pel 1910 . . » 354

CIRCOLARE N. 106. **R. decreto n. 99 che approva le indennità da corrispondersi ai membri della commissione istituita per l'accertamento e la liquidazione di danni in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.** (Direzione generale revisione dei conti).
2 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il decreto-legge 18 novembre 1909, n. 738;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per gli affari dei lavori pubblici e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari costituenti la commissione istituita con decreto-legge 18 novembre 1909 saranno corrisposte le seguenti indennità giornaliere per tutta la durata del servizio:

al presidente L. 18 (diciotto);

ai membri quelle a ciascuno spettanti in relazione al proprio grado ed in base alle disposizioni vigenti nelle amministrazioni cui essi appartengono. Tali indennità però non potranno mai essere inferiori a L. 12 (dodici).

Art. 2.

Pei viaggi in ferrovia che saranno effettuati dai componenti la commissione, sia per recarsi alla sede di essa, che per il ritorno alla loro ordinaria residenza, sia per quegli altri da effettuarsi sui luoghi del disastro, in dipendenza del servizio ad essi affidato, sarà corrisposto il rimborso del biglietto ferroviario, in base alla tariffa militare o differenziale *C*, oltre l'aumento del 10 per %, stabilito dall'art. 2 del R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, da computarsi in entrambi i casi sul costo del biglietto ferroviario a tariffa differenziale *C*. Per quelli da effettuarsi per via ordinaria sarà corrisposta la indennità di L. 0,30 per chilometro.

Art. 3.

Ai funzionari, che eventualmente venissero dai Ministeri interessati comandati a prestare un temporaneo servizio presso la commissione anzidetta, sarà concessa la stessa indennità stabilita per i membri di essa, ad eccezione del personale adibito per lavori d'ordine, con facoltà di aumentarla in misura non superiore a quella consentita dall'art. 5 del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Art. 4.

Le spese per le indennità stabilite col presente decreto e tutte le altre occorrenti pel servizio della commissione saranno ripartite in parti uguali fra le amministrazioni della guerra e dei lavori pubblici, con imputazione per la prima, al cap. 96, e per la seconda, al cap. 255-quater, dei rispettivi bilanci dell'esercizio in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
SALANDRA.
RUBINI.

N. **107.** — **R. decreto n. 79 che istituisce la medaglia commemorativa pel terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia. — Avvertenze e norme per l'esecuzione relativa.** — (Direzione degli affari generali). — 20 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una medaglia commemorativa dell'opera soccorritrice e delle azioni generose e filantropiche, compiute nei luoghi devastati dal terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria ed in Sicilia.

Art. 2.

Tale medaglia sarà coniata in argento, avrà il diametro di 32 millimetri, recherà da una parte la Nostra Effigie con la scritta intorno: « Vittorio Emanuele III Re d'Italia »: dall'altra parte una corona di foglie di quercia con la leggenda: « Medaglia commemorativa — Terremoto Calabro-Siculo del XII dicembre 1908 ».

Art. 3.

La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro di seta di colore azzurro cupo della larghezza di 33 millimetri, con una fascia verticale bianca nello spazio centrale e larga 11 millimetri.

Art. 4.

Avranno diritto di fregiarsi della medaglia tutte le persone nazionali e straniere che nei luoghi devastati dal terremoto e nel periodo di tempo dal 28 dicembre 1908 a tutto marzo 1909 prestarono opera soccorritrice per gli scopi indicati nell'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1909, n. 338.

Art. 5.

L'accertamento dell'opera, data dalle persone nei luoghi predetti, dovrà effettuarsi mediante attestazione:

a) dei capi locali delle varie amministrazioni dello Stato e dei capi dei vari corpi militari per quanto concerne le persone appartenenti a tali amministrazioni o corpi;

b) del comitato centrale dell'Associazione della Croce Rossa italiana per le persone che fecero parte di squadre o comitati, alla dipendenza dell'associazione stessa;

c) del sindaco, col visto del prefetto della provincia, per le persone che fecero parte di squadre o di comitati, organizzati da comuni, da altri enti o da privati.

Per le persone private, che non fecero parte di comitati o di squadre di soccorso, l'accertamento dovrà farsi con atti di notorietà su testimonianza di persone degne di fede, rese innanzi al pretore.

Art. 5 *bis*.

L'accertamento dell'opera soccorritrice, prestata nei luoghi devastati dal terremoto, dagli stranieri e dai cittadini italiani residenti all'estero, avverrà secondo le norme da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri.

Art. 6.

Il termine per presentare agli uffici competenti le attestazioni, di cui all'art. 5, è fissato al 31 maggio 1910.

Art. 7.

Le attestazioni suaccennate dànno diritto ad un diploma di autorizzazione a fregiarsi della medaglia commemorativa.

Tale diploma — dopo riscontrata la regolarità delle attestazioni stesse — sarà rilasciato:

a) per i cittadini, residenti nel Regno, dal ministro dell'interno;

b) per gli stranieri e i cittadini italiani, residenti all'estero, dal ministro degli affari esteri;

c) per coloro che sono alla dipendenza delle varie amministrazioni dello Stato, compresi i corpi militari, dai ministri, preposti alle singole amministrazioni, dalle quali gli interessati rispettivamente dipendono.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto 6 maggio 1909, n. 338.

Art. 9.

La medaglia commemorativa sarà coniata dalla zecca di Roma. Dell'avvenuta coniazione sarà dato avviso nella *Gazzetta ufficiale* e, contemporaneamente, sarà pure indicato il relativo prezzo.

Art. 10.

La medaglia sarà data gratuitamente, a spese dello Stato, agli stranieri, ai militari del R. esercito e della R. marina, alle RR. guardie di finanza, alle guardie di città e ai militi dell'Associazione della Croce Rossa italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.

Avvertenze e norme
per l'esecuzione del R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79.

La istituzione della medaglia commemorativa, di cui al sovra riportato R. decreto, è stata determinata dalla considerazione che molti generosi, sia cittadini che stranieri, i quali, nei luoghi del terremoto, prestarono opera di soccorso, sarebbero rimasti privi di qualsiasi attestato tangibile della loro umanitaria benemerenza, o perchè non si fosse potuto ravvisare nell'opera loro il merito eccezionale richiesto dal R. decreto 6 maggio 1909, n. 338, o perchè, nel rapido e tumultuoso avvicendarsi degli eventi, fosse mancato il modo di raccogliere elementi positivi a comprova degli atti specifici da essi compiuti.

Eppertanto, come espressamente dichiara l'art. 8, la concessione della medaglia commemorativa non esclude la eventuale concessione anche di una delle ricompense speciali istituite dall'ora ricordato R. decreto 6 maggio 1909, n. 338, quando nell'azione spiegata in uno dei luoghi del disastro, concorra l'estremo di quel grado eminente di merito, che è all'uopo voluto.

Hanno titolo per la medaglia commemorativa, giusta l'art. 5, i militari che abbiano prestato l'opera loro direttamente nei luoghi devastati dal terremoto (sia che vi si trovassero di già al momento del disastro, sia che vi si siano recati posteriormente), purchè tale opera, anche di breve durata, sia stata resa nel periodo di tempo dal 28 dicembre 1908 a tutto il marzo 1909 ed agli scopi indicati nell'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1909, n. 338.

Le proposte per la concessione della medaglia in parola, verranno compilate presso i singoli corpi, direzioni, istituti, ecc., e saranno trasmesse, in via gerarchica, a questo Ministero (Direzione degli affari generali) con sollecitudine, avvertendo, ad ogni modo, che le medesime dovranno perentoriamente pervenire entro il 31 maggio p. v. Tali proposte saranno fatte con elenchi conformi al seguente modulo, procurando che le notizie in esse fornite siano quanto più possibile esatte, e dovranno riguardare tanto i militari ancora presenti alle armi, quanto quelli già inviati in congedo o comunque non più in servizio od anche morti. Per i militari che nel frattempo fossero stati tra-

sferiti di corpo, le proposte verranno formulate dal corpo a cui sono attualmente effettivi, previe le informazioni e gli accertamenti del caso presso il corpo cui essi appartenevano allorchè prestarono servizio nelle zone colpite dal terremoto.

Sulle autorità militari cui spetta di formulare le proposte si fa pieno assegnamento perchè non abbiano a verificarsi ommissioni.

La concessione della medaglia verrà annotata a matricola con la seguente variazione: « Ricevette la medaglia commemorativa istituita col R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79, per l'opera di soccorso prestata nei luoghi devastati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Raggruppati sotto una rubrica apposita, verranno compresi negli elenchi di proposta anche tutti quei militari, che, pur possedendo il titolo di servizio per ottenere la medaglia, si fossero resi indegni di conseguirla, in seguito a condanne penali riportate, od immeritevoli di riceverla, per gravi provvedimenti disciplinari subiti nel tempo ed a causa del servizio reso nei luoghi colpiti dal terremoto. In ogni caso sarà specificato il motivo per il quale detti militari, singolarmente, appariscano non degni di ottenere la medaglia.

Le presenti disposizioni sono applicabili anche ai personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Modulo degli elenchi di proposta.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Grado (1) e numero di matricola	Corpo (1)	Comune ove fu prestata l'opera di soccorso	Data iniziale e finale dell'opera di soccorso	*Annotazioni*

(1) Al tempo in cui il militare prestò opera di soccorso nei luoghi colpiti dal terremoto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **108**. — **Tipo di arme da adoperare presso le società di tiro a segno nazionale**. (Direzione degli affari generali). — 22 marzo.

Nella considerazione che la maggior parte dei campi delle società di tiro a segno sono ormai organizzati ad ostacoli per l'uso esclusivo della cartuccia a pallottola frangibile, il Ministero, per rendere uniformi le lezioni di tiro eseguite presso tutte le società, determina che nei campi sociali non sia più adoperato il fucile mod. 70-87. Eppertanto, d'ora innanzi tutti indistintamente i soci delle società, a qualunque categoria o milizia dell'esercito appartengano, eseguiranno le esercitazioni esclusivamente col fucile mod. 91.

Le direzioni d'artiglieria e le altre amministrazioni militari che forniscono munizioni alle società, sono autorizzate a ricevere in restituzione dalle società medesime le cartucce di armi 70-87, in buono stato di conservazione, al prezzo al quale esse furono distribuite.

È abrogato l'*Alto* 167 del *giornale militare* del 1900, con la avvertenza però che i soci appartenenti alla milizia territoriale, i quali per le disposizioni di tale *Alto* dovevano esercitarsi col 70-87, dovranno sempre eseguire un'istruzione per la conoscenza anche di tale arme, pur eseguendo il tiro col fucile mod. 91.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **109**. — **Esami di concorso per la nomina a sottotenente veterinario in servizio permanente**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 22 marzo.

1. È aperto un concorso per esami a otto posti di sottotenente in servizio permanente nel corpo veterinario militare, attualmente vacanti, ed agli altri che potranno rendersi vacanti fino al 31 dicembre 1910.

2 Gli esami verranno dati secondo i programmi e le norme pubblicate nell'*Alto* 53 del *giornale militare* del 1906 ed avranno luogo nella prima quindicina del mese di giugno 1910 in Roma presso il Ministero della guerra.

3. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno.

A) avere già ottenuta la nomina a sottotenente di complemento;

B) non oltrepassare l'età di anni 28 al 1° agosto 1910;

C) farne regolare domanda su carta bollata da L. 1 al Ministero della guerra, inoltrandola pel tramite del rispettivo comando di corpo, se trovansi in servizio, ovvero pel tramite del comando del distretto militare nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo, ed allegando i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) diploma originale di laurea in zooiatria, avvertendo che il concorrente laureato all'estero dovrà altresì provare di avere ottenuto la conferma e la facoltà di esercitare la professione nel Regno;

c) certificato di stato libero di data recente o per gli ammogliati o vedovi con prole una dichiarazione con la quale assumasi l'obbligo di presentare in caso di esito favorevole del concorso a sottotenente in servizio permanente i titoli legali per la costituzione a favore della moglie e della prole nata o nascitura, dell'annua rendita prescritta da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1906 relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito;

d) memorie scientifiche (purchè pubblicate a stampa), titoli accademici e simili, dei quali sarà tenuto conto nel solo caso che abbia a verificarsi l'eventualità prevista all'ultimo comma del n. 9 dell'*Atto* 53 sopra citato.

4. Le domande di ammissione al concorso potranno essere presentate alle autorità militari competenti fino a tutto il 10 maggio p. v. e da queste trasmesse al Ministero non più tardi del 20 maggio stesso.

I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a tali domande unendovi copia dello stato di servizio del concorrente e, per quelli che si trovano in servizio, un rapporto sulla loro condotta in servizio redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

Le autorità militari superiori nel trasmettere le domande dovranno esprimere il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

5. I nomi degli ufficiali ammessi al concorso saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale* ove sarà pure indicato il giorno e l'ora in cui l'esame stesso avrà principio.

6. Il candidato che avrà riportato in uno qualsiasi degli esami una classifica inferiore ai 10/20 sarà senz'altro dichiarato non idoneo e verrà, se del caso, dispensato dagli ulteriori esami.

7. I nomi degli aspiranti che avranno superato gli esami sa-

sanno pubblicati sul *Bollettino ufficiale* e sulla *Gazzetta ufficiale del Regno* in ordine di graduatoria.

Ai posti messi a concorso saranno nominati quelli fra gli idonei che avranno riportato la migliore classificazione.

La nomina sarà annunciata nel *Bollettino ufficiale* e 20 giorni dopo la pubblicazione i nuovi nominati, che si troveranno in congedo illimitato, dovranno raggiungere la destinazione che sarà loro stata assegnata.

Coloro i quali, essendo ammogliati, o vedovi con prole non ottemperassero alle prescrizioni di cui al n. 3 lettera *c*) della presente circolare non potranno conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente.

8. Gli aspiranti ammessi al concorso, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non avranno diritto ad alcun indennizzo sia per recarsi dal luogo di residenza a Roma sia per la loro permanenza in questa città; saranno però concessi scontrini di viaggio per l'andata e per il ritorno a quelli tra i concorrenti che si trovano in servizio temporaneo.

9. L'idoneità conseguita negli esami non costituirà titolo alla nomina a sottotenente veterinario in servizio permanente, qualora l'aspirante, al momento in cui potrebbe spettargli tale nomina abbia superato il 28° anno di età.

I comandanti di distretto militare daranno la maggiore diffusione alla presente circolare.

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. 110. — Esami di idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare. (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 22 marzo.

Nella seconda quindicina del prossimo mese di giugno avranno luogo in Roma gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo veterinario militare e quelli d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti del corpo stesso.

Saranno ammessi agli esami d'avanzamento ad anzianità i capitani ed i tenenti veterinari compresi nei limiti d'anzianità stabiliti dalla circolare n. 70 del corrente anno per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento pel 1911, che non subirono ancora gli esami in parola o che, avendoli subiti, non conseguirono l'idoneità.

Agli esami per la scelta possono concorrere i tenenti veterinari fino al tenente Sgroi Gaetano compreso.

I programmi sui quali dovranno aver luogo gli esami di avanzamento ad anzianità sono quelli stabiliti dall'*Atto* 15 del *giornale militare* del 1902, gli esami di avanzamento a scelta per i tenenti veterinari si svolgeranno in conformità delle disposizioni contenute nell'*Atto* 14 del *giornale militare* di detto anno 1902.

I comandanti di corpo e capi di servizio i quali hanno alla loro dipendenza capitani veterinari nelle suaccennate condizioni faranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) non più tardi del 15 maggio p. v., per la via gerarchica prescritta per la trasmissione dei libretti personali, gli elenchi nominativi di proposta di cui al n. 2 dell'*Atto* 15 sopracitato redatti su deliberazione della commissione compilatrice delle note caratteristiche e corredati del relativo verbale.

Allo stesso modo e per la stessa data dovranno pervenire gli elenchi di proposta di ammissione dei tenenti veterinari agli esami per l'avanzamento ad anzianità e le domande di quelli concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta (n. 2 e 3 dell'*Atto* 15 del 1902) corredati gli uni e le altre delle dichiarazioni (anche negative) di cui al § 147 del regolamento sull'avanzamento.

Il Ministero si riserva di far conoscere a suo tempo ove si svolgeranno gli esami ed il giorno e l'ora in cui dovranno aver principio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **111.** — **Istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori, pel servizio di corrispondenza.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria genio). — 23 marzo.

È stata pubblicata l'istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori, pel servizio di corrispondenza, la quale sostituisce l' « istruzione sulle colombaie militari » pubblicata l'8 maggio 1896, che rimane perciò abolita.

La nuova istruzione sarà distribuita, con le consuete norme,

ai comandi, ispettorati, uffici, direzioni, reggimenti, ecc., nel numero di copie per ciascuno sottoindicate:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	10
Ispettorato di cavalleria	»	1
Id. generale d'artiglieria	»	1
Id. id. del genio	»	2
Id. d'artiglieria da costa e da fortezza	»	1
Id. delle truppe del genio	»	4
Comandi di corpo d'armata e di divisione militare	»	1
Id. d'artiglieria da costa e da fortezza	»	1
Id. del genio militare	»	1
Scuola di cavalleria	»	4
Direzioni del genio militare di Alessandria e Verona e sottodirezione autonoma del genio di Piacenza	»	4
Tutte le altre direzioni e sottodirezioni del genio.	»	3
Direzione dell'officina di costruzione del genio	»	1
Colombaie militari	»	4
Reggimenti del genio, di cavalleria e bersaglieri.	»	10
46° reggimento fanteria, per dotazione della compagnia ciclisti di Sardegna	»	5
Brigata ferrovieri	»	3
Brigata specialisti	»	3

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,40.
La pubblicazione ha il numero d'ordine 67.

Per il Ministro - G. PRUDENTE.

N. **112**. — **Compilazione delle note informative dei personali civili dipendenti**. - (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 23 marzo.

A modificazione di quanto venne disposto con la circolare n. 353 del 1909, questo Ministero determina che i singoli comandi, corpi, direzioni ed uffici compilino subito con le norme in vigore le note informative degli impiegati civili dipendenti che avrebbero dovuto essere compilati nell'anno decorso.

Dette note dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 20 aprile p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **113.** — **Militari di truppa trasferiti ai riparti palafrenieri.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 24 marzo.

Considerato che la spesa per l'arredamento degli uomini incorporati nell'arma di cavalleria è, in media, di circa lire 35 superiore all'assegno di primo corredo, e che tale scapito — il quale nel corso della ferma è in generale compensato dalla quota vestiario compresa nell'assegno giornaliero — resta, per gli uomini trasferiti ai riparti palafrenieri, totalmente a carico dei reggimenti di cavalleria, il Ministero determina che i detti trasferimenti sieno d'ora innanzi effettuati senza dare luogo ad alcun compenso.

In conseguenza, il penultimo comma della disposizione 23 del fascicolo n. 15 della Raccolta (bozze di stampa) è abrogato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **114.** — **Viaggi con treni diretti e direttissimi di militari di truppa.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 25 marzo.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha riferito constarle che si eseguiscono frequentemente viaggi di militari nelle terze classi dei *treni diretti* con documenti non completamente regolari, essendo bene spesso tali militari forniti bensì di autorizzazioni a valersi dei detti treni, ma o *non firmate* o *mancanti della motivazione* prescritta dal § 28 del *Regolamento* (1° febbraio 1903) *pei trasporti militari sulle ferrovie*.

Ora, dato il limitato numero di posti disponibili nelle III classi dei treni diretti, la prefata direzione generale ha richiamato in particolar modo l'attenzione di questo Ministero perchè la concessione dell'uso di tali treni sia contenuta nei voluti confini, ad evitare che, altrimenti, da essa derivi la necessità di aggiunta di materiale, spostamenti di classe, ecc.

Il Ministero, riconoscendo pienamente fondata la richiesta, dispone quanto segue:

a) le autorizzazioni a viaggiare nelle III classi dei treni diretti debbono concedersi esclusivamente nei casi contemplati dal § 28 del *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie*:

b) il *motivo* dell'autorizzazione deve risultare non soltanto dalla *richiesta mod. B*, ma anche dal *foglio di viaggio;*

c) chi concede l'autorizzazione è tenuto a firmare la relativa dichiarazione, anche perchè, in caso risulti che fu erroneamente o indebitamente rilasciata, possa essere chiamato a risponderne non solo disciplinarmente, ma anche pecuniariamente, allorquando non sia possibile esigere dal militare la differenza fra il biglietto a *tariffa del pubblico* e quello a *tariffa militare.*

Il Ministero ricorda poi ai comandi militari di stazione l'obbligo di non modificare i documenti di viaggio rilasciati dai corpi ai militari, ma di emetterne dei nuovi (giustificandone la sostituzione) quando occorra variare l'instradamento o il modo di viaggio (treno o classe).

Avverte infine che tra gli *allievi degli istituti militari* viaggianti isolatamente (§ 23 - ultimo capoverso regol. cit.) non possono comprendersi i *sottufficiali allievi,* i quali pertanto sono *esclusi* dai treni *direttissimi.*

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Volumi II e III dell'*Annuario militare* pel 1910. — Sciogliendo la riserva espressa nell'avviso inserto nella precedente dispensa 7ª, si rende noto che anche i predetti volumi sono messi in vendita al pubblico.

Prezzo della presente dispensa **L. 0 10**

(9317) Roma, 1910 – Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1910 — 2 aprile

MARZO 17. — N. 115. R. decreto n. 118 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna. *Pag.* 335
30. — » 116. - Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna. . . . . » 336
30. — » 117. - Pubblicazione del fascicolo n. 11 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito. » 375
» 31. — » 118. - Trasferimento di corpo dei capi armaiuoli . . . . . » 375
» 31. — » 119. - Abolizione di tavole di tiro e tabelle di scostamento per obici da 280 K . . . . . » 376
» 31. — » 120. - Apertura del panificio militare di Cornigliano Ligure. » 377
APRILE 1°. — » 121. - Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare, per l'anno scolastico 1910-911. . . . . » 377
1°. — » 122. - Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato. . . . . » 390
1°. — » 123. - Istruttori militari per il corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti. . . . . » 393

CIRCOLARE N. **115**. — **R. decreto n. 118 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna**. — (Direzione generale leve e truppa). — 17 MARZO.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno, per un periodo di 25 giorni, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra:

1°. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885, ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità ed alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano le loro dimora abituale nel territorio di questi distretti;

2°. i militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **116**. — **Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna**. — (Direzione generale leve e truppa). — 30 marzo.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 17 marzo 1910, n. 118 (circolare n. 115 del corrente anno), *il giorno 22 maggio p. v.*, saranno chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di giorni 25:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885, ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità ed alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che nel giorno 24 marzo 1910, data della pubblicazione del suddetto R. decreto, avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che nel giorno 24 marzo 1910, data della pubblicazione del suddetto R. decreto,

avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti.

Per l'esatta applicazione del disposto dell'ultimo capoverso della lettera *b*) del n. 1 del manifesto (allegato 1) si avverte che i militari per i quali sussiste l'obbligo di servizio derivante dal rinvio sono quelli soltanto che tuttora appartengono al riparto dell'esercito cui erano ascritti al momento in cui ottennero il rinvio. Quindi coloro che nel frattempo abbiano fatto passaggio o alla milizia mobile o alla milizia territoriale debbono considerarsi come non più obbligati a rispondere ad una chiamata in conseguenza del rinvio goduto.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari di Cagliari e di Sassari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà anche rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti di Cagliari e di Sassari dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove ha sede il centro di mobilitazione, al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune in cui ha sede il centro di presentazione dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata, i due cennati distretti ricorderanno loro che essi dovranno intimare un precetto personale per la venuta alle armi soltanto a quei mi-

litari inscritti nell'elenco che il 24 marzo 1910 avevano la loro dimora abituale nell'isola. Aggiungeranno inoltre che per i richiamati i quali insieme con la famiglia risiedono in comune diverso dal proprio i precetti relativi debbono con la massima sollecitudine essere trasmessi agli interessati pel tramite dei sindaci dei rispettivi comuni di residenza, i quali così ne prenderanno nota per includere anche questi richiamati negli elenchi da sottoporsi alla commissione per la concessione dei soccorsi, secondo quanto è detto più innanzi.

Faranno inoltre presente ai sindaci, che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati

5. Contemporaneamente i comandi dei distretti di Cagliari e di Sassari avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904, modificata dalla 1ª serie di varianti dell'aprile 1908*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia, nel fare poi il pagamento ai mili-

tari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci, per poterne effettuare subito la ritenuta.

6. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti dell'istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

7. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato ai militari.

8. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai numeri 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giusti-

ficazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno loro presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

9. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra precedente chiamata.

10. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai distretti di leva interessati a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposte alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

11. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento, la visita dovrà aver luogo presso i depositi medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

12. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale:*

a) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1879, 1883 e 1885, ascritti alla fanteria di linea e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

b) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1879, 1883 e 1885, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

c) gli ufficiali medici, commissari e contabili di complemento, nati negli anni 1883 e 1885, residenti nei territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nei distretti di Cagliari e di Sassari che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione, stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino ufficiale.*

Per gli ufficiali richiamati, non assegnati a depositi o effettivi a depositi fuori dell'isola, verrà indicato sul *Bollettino ufficiale* il reggimento al quale dovranno presentarsi.

13. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, incorreranno nella sanzione della legge 1° luglio 1906, n. 298, della quale comunicheranno loro il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio alla autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Dispo-*

sizione n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), rivolgendosi in caso d'urgenza all'arma dei carabinieri reali.

14. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero alla autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata n. 118 del 17 marzo;

b) l'ufficiale si trovi in uno dei casi indicati nel capitolo VII dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 13 luglio 1903.

15. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dall'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Al comando del IX corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata a quegli ufficiali, i quali comprovino, con atto legale di notorietà, di trovarsi in così gravi e straordinarie circostanze di famiglia da produrre col loro allontanamento danno irreparabile alla famiglia stessa od ai loro privati interessi.

L'esenzione ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente tranne che pei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

16. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte all'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi di esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da vi-

visita medica militare e quando questa non sia loro possibile dovranno renderne avvisato subito il comando di corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Le autorità stesse trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione basate sulle straordinarie circostanze di famiglia al comando del IX corpo d'armata nonchè quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 14 direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sopra specificati; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale competente*) con elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il caso, ogniale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi. Per le esenzioni, concesse a senso della lettera *a*) del n. 15 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

17. Tutti gli ufficiali richiamati si presenteranno *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa della rispettiva arma o specialità, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

18. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione.

19. I militari di fanteria di linea e bersaglieri ascritti alla milizia mobile richiamati alle armi saranno incorporati nei reggimenti o riparti dell'esercito permanente, secondo le disposizioni che saranno date dal comando del IX corpo d'armata.

Art. 4. — *Istruzione.*

20. I richiamati di fanteria di linea e bersaglieri appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati prenderanno parte a tutte le istruzioni del reggimento o riparto stesso, ed eseguiranno inoltre almeno due lezioni di tiro prima dell'inizio o durante le esercitazioni stesse.

I richiamati di sanità e sussistenza saranno impiegati per il funzionamento dei servizi di sanità e di commissariato secondo le disposizioni che saranno date dal comando del IX corpo d'armata.

Art. 5. — *Congedamento.*

21. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *15 giugno.*

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dal comandante della divisione militare di Cagliari.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

22. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

23. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

24. Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

Art. 7. — *Militari richiamati che furono inviati in congedo dal corpo della regia guardia di finanza.*

25. I depositi di fanteria di linea della Sardegna non dovranno incorporare quei richiamati delle classi 1879, 1883 e 1885 che, al tempo in cui concorsero alla leva, fruirono della dispensa dalla chiamata stabilita dal § 514 del regolamento sul reclutamento per trovarsi incorporati nella regia guardia di finanza e che da questa furono congedati dopo avvenuto il licenziamento dalle armi dei militari della loro classe.

Detti richiamati dovranno essere subito avviati dai depositi, qualunque sia il distretto cui appartengono, al circolo della regia guardia di finanza di Cagliari, quelli che si presenteranno al deposito Ozieri (Cagliari), ed al circolo della regia guardia di finanza di Sassari, quelli che si presenteranno al deposito Ozieri (Sassari).

A tal fine ciascun deposito provvederà perchè dal rispettivo ufficio matricola, prima del giorno stabilito per la presenta-

zione e colla scorta dei fogli matricolari mod. 59, sia compilato l'elenco dei richiamati che si trovano nelle condizioni suaccennate, affinchè all'atto della loro presentazione sia possibile di tenerli in disparte per avviarli, riuniti in drappello e dopo di averne accertata l'idoneità fisica, al circolo della regia guardia di finanza come sopra indicato, senza però somministrare loro alcun oggetto di corredo, nè di equipaggiamento.

26. I richiamati anzidetti che si presenteranno ad un deposito diverso dal proprio, dovranno essere avviati al circolo della guardia suddetta insieme ai richiamati effettivi al deposito cui si presentano.

A tale scopo i comandanti di deposito avranno cura di rivolgere opportune domande ai militari che non sono ad essi effettivi, per accertare quali di essi abbiano servito nel corpo della regia guardia di finanza.

27. I richiamati dovranno essere avviati ai circoli provvisti delle competenze loro dovute fino a tutto il giorno di arrivo ai circoli stessi.

28. Prima d'inviare i richiamati suddetti al comando del circolo della regia guardia di finanza, i depositi avranno cura di compiere le pratiche prescritte dalla relativa Istruzione per quei richiamati cui sia stato concesso il soccorso a favore della famiglia, nonchè per quelli che lo chieggano all'atto della presentazione.

29. A capo del drappello sarà posto preferibilmente il richiamato che abbia conseguito grado più elevato nel corpo della regia guardia di finanza o, quando ciò non sia possibile, il richiamato più anziano, salvo a comandarvi un graduato dell'esercito o un ufficiale, se la forza del drappello lo consigli.

Per mezzo del capo drappello i depositi invieranno al comando di circolo l'elenco nominativo dei richiamati che costituiscono il drappello.

30. Sul foglio matricolare dei detti militari, dopo la formula n. 86, prescritta dal regolamento sulle matricole, dovrà essere inscritta l'altra: « *Avviato al circolo della regia guardia di finanza di..... (circolare n. 116) li.....* ».

31. I comandi di circolo provvederanno, a servizio ultimato, a rinviare i richiamati al deposito dal quale li ricevettero, abbastanza in tempo perchè essi possano poi essere avviati dal deposito al proprio comune in modo da giungervi nel giorno stabilito dall'art. 5 della presente circolare.

82. Dopo avvenuto il congedamento i comandi di circolo richiederanno, ai depositi interessati, il rimborso delle spese sostenute per i richiamati (quota di assegno di primo corredo, spese di viaggio pel rinvio dei militari ai depositi, assegno medio giornaliero stabilito pei militari richiamati), rimborso che dai depositi stessi sarà subito effettuato. A tal fine i depositi debbono considerare questi richiamati come tutti gli altri che assegnano al rispettivo reggimento, e tenerli nella forza con assegno per tutto il tempo che rimangono sotto le armi.

83. I militari di cui trattasi nel presente articolo dovranno essere dimostrati dai distretti nel resoconto mod. 21-B, insieme agli altri militari di fanteria di linea della loro classe. Però sarà cura dei comandi di distretto di indicare, a piè di pagina del resoconto, il numero complessivo dei richiamati avviati ai circoli della regia guardia di finanza a senso del presente articolo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi il giorno 22 maggio p. v., e *per un periodo di giorni 25*:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885, ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità ed alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che nel giorno 24 marzo 1910 (data della pubblicazione del relativo regio decreto di chiamata) avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che nel giorno 24 marzo 1910 avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati ed ivi residenti, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1879, 1883 e 1885, ascritti alla fanteria di linea e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

d) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1879, 1883 e 1885, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera, e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

e) gli ufficiali medici, commissari e contabili di complemento nati negli anni 1883 e 1885, residenti nei distretti di Cagliari e di Sassari.

Alle chiamate stabilite dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità indicate, effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nei distretti di Cagliari od di Sassari, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno suindicato.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono egualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla prima successiva chiamata quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con R. decreto 13 luglio 1903 e modificata con R. decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo,

ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

...., addì .... aprile 1910.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2.

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria Sanità Sussistenza	Bersaglieri
Asciugatoi	2	2
Berretti da campagna con fregio e copertura di tela bianca	1	»
Berretti per fatica	1	»
Berretti (feltz) con fiocco	»	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Calzature (paia)	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1
Cappotti	1	»
Coregge per pantaloni	1	1
Cravatte per collo	2	2
Cucchiai	1	1
Fasce di lana	1	1
Fazzoletti	1	1
Gavette	1	1
Giubbe di panno	»	1
Giubbe di tela	1	1
Mantelline	»	1
Mutande	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Sacchetti per galletta	2	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (1)	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1
Tasche per pane con coreggia	1	1
Tazze di latta o di lamiera	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1
Zaini	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta	*	*

(1) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati saranno distribuiti i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato). Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficienza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori, tiratori scelti, ecc.).

2. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel precedente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno egualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, peraltro, portata particolare attenzione alle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quella della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

6. Per i piastrini di riconoscimento sarà tenuta presente la *Disposizione* n. 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa).

7. Giusta la *Disposizione* n. 54 del predetto fascicolo della *Raccolta* potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **117**. — **Pubblicazione del fascicolo n. 11 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.** — (Gabinetto militare). — 30 marzo.

Si è pubblicato il fascicolo n. 11 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito avente il titolo: *Pensioni.*

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione a seconda delle norme stabilite dalla circolare n. 298 del 1909.

Il prezzo del fascicolo è di L. 1,15.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **118**. — **Trasferimento di corpo dei capi armaiuoli.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 31 marzo.

A meglio disciplinare la questione dei trasferimenti dei capi armaiuoli, regolata sin qui colle norme del dispaccio circolare n. 103 in data 29 aprile 1904, si avvertono le autorità ed i corpi interessati che per tale personale, conservato in servizio in via transitoria, non debbono essere applicate le condizioni previste dal § 60 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, in vista appunto delle particolari condizioni di servizio di detto personale.

Eppertanto, premesso che il Ministero ha inscritto in apposito ruolo tutte le domande finora pervenute e già state confermate dagli interessati, in base al predetto dispaccio circolare e che, come venne fatto sin qui, nell'effettuare i trasferimenti richiesti, si darà la precedenza alle domande di data più remota fra quelle tendenti alla medesima destinazione, si avverte, altresì, che deve intendersi, in modo assoluto, che le domande saranno tenute presenti esclusivamente per il trasferimento in quei corpi presso i quali sia per rendersi vacante il posto di capo armaiuolo e non per quelli nei quali essendosi già *da tempo* verificata la vacanza, questa sia stata colmata colla nomina del sottufficiale di armamento.

È lasciata sempre facoltà ai capi armaiuoli che, per ragioni di privato interesse, venissero a trovarsi nelle condizioni di

rappresentare l'aspirazione ad un determinato trasferimento, di farne, in qualunque epoca dell'anno, regolare istanza in carta bollata, da inoltrarsi, per il prescritto tramite gerarchico, al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) corredata dalle copie dei documenti caratteristici e matricolari.

Ad ovviare all'inconveniente che le domande non ancora soddisfatte, possano poi, per mutate condizioni di opportunità, di luogo o di tempo, non rispondere più ai bisogni dei postulanti, il Ministero, in massima, terrà per valide le domande stesse solamente per la durata dell'anno solare nel quale vennero presentate. I capi armaiuoli per i quali continuino le ragioni che indussero a fare regolare istanza per un trasferimento, dovranno *annualmente, entro la 2ª quindicina del mese di dicembre*, far pervenire una rinnovazione della domanda già esistente, redatta in carta libera e da trasmettersi direttamente dal corpo, al Ministero, senza annettervi alcun documento caratteristico o matricolare.

Per potere poi provvedere a tempo ai trasferimenti richiesti dai capi armaiuoli, si interessano i comandi di corpo ed istituto a segnalare d'ora innanzi al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) le future eventuali mancanze di capi armaiuoli — dovute a qualsiasi ragione — prima di provvedere alla nomina del sottufficiale d'armamento.

Colle presenti disposizioni, si intende abrogato il dispaccio circolare n. 103 dianzi citato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **119**. — **Abolizione di tavole di tiro e tabelle di scostamento per obici da 280 K.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). - - 31 marzo.

Si avvertono le autorità interessate che, in seguito alla soppressione delle granate del peso di 345 chilogrammi che facevano parte del munizionamento degli obici da 280 *K*, sono abolite le tabelle degli scostamenti indicate al n. 57 dell'apposito elenco (riservato) nonchè quella parte delle tavole di tiro dell'obice da 280 *K* che si riferisce a tale proietto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **120**. — **Apertura del panificio militare di Cornigliano Ligure**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 31 marzo.

Si porta a conoscenza che è stato istituito a Cornigliano Ligure un nuovo panificio militare in sostituzione di quello Genova (ex-zecca) soppresso.

La corrispondenza interessante detto stabilimento di commissariato, nonchè la 4ª compagnia di sussistenza, dovrà pertanto essere diretta all'ufficio postale di Cornigliano Ligure, anzichè a Genova.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **121**. — **Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1910-911**. — (Gabinetto militare). — 1° aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi di circondario e nei comuni più importanti della loro giurisdizione il manifesto annesso alla presente circolare (allegato n. 1), del quale riceveranno a suo tempo un proporzionato numero di esemplari.

Intanto provvederanno perchè di esso sia data sommaria notizia agli interessati sia con brevi inserzioni sui giornali, sia con la diffusione delle copie della presente circolare, che saranno loro trasmesse in conveniente numero, e di cui distribuiranno qualche copia a tutti gli istituti di istruzione, situati nel loro territorio, che conferiscono i titoli di studio necessari per prendere parte al concorso. Nelle comunicazioni alla stampa sarà opportuno richiamare l' attenzione degli interessati sulla semplificazione apportata ai programmi di esame di matematica, di cui è cenno in calce alla presente circolare.

Per le pratiche inerenti al concorso di cui si tratta, i predetti comandanti si atterranno, come di consueto, a quanto è stabilito dal regolamento per l' ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande di ammissione al concorso, siano subito assunte le

informazioni di cui al n. 31 del regolamento stesso, e procurarsi sicure indicazioni sui precedenti morbosi, personali e di famiglia, specialmente in rapporto alle malattie nervose e mentali, dei concorrenti.

Tali informazioni, se sfavorevoli, dovranno essere inviate al Ministero con la massima sollecitudine, a fine di evitare che venga ammesso agli esami qualche giovane, pel quale debba poi pronunciarsi l'esclusione dal concorso; se favorevoli saranno inviate, a suo tempo, a destinazione, appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ammessi alla scuola ed all'accademia militare.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun concorrente, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del 1908.

Le domande d'ammissione al concorso con i documenti prodotti dovranno essere inviate al Ministero (Gabinetto militare), non appena siano presentate, con la espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario e curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi del 7 agosto. I comandi di distretto cureranno altresì che le domande contengano tutte le indicazioni richieste e potranno dar corso anche a quelle domande che, presentate in tempo utile, non siano però corredate di tutti i documenti richiesti, purchè però consti che tali documenti potranno essere esibiti dopo qualche giorno.

Per coloro che hanno compiuto gli studi in un liceo o istituto tecnico pareggiato, il diploma o il certificato di conseguita licenza dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

I concorrenti inscritti nelle liste della leva in corso, che al momento della presentazione della domanda abbiano prodotto il semplice certificato d'iscrizione in dette liste, per non essersi il consiglio di leva ancora pronunciato sul loro conto, dovranno poi presentare al comando del distretto, per l'invio al Ministero, anche il certificato d'esito di leva, non appena la decisione del consiglio, qualunque essa sia, verrà pronunciata.

In quanto all'accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti, si avverte che « l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al servizio militare degli inscritti di leva » servirà solo di guida, dovendo le commissioni aver ben presente che esso rappresenta il minimo delle esigenze militari per soldati di leva, alcuni dei quali possono anche essere adibiti a speciali servizi richiedenti limitati requisiti fisici, e che è invece loro compito di scegliere giovani destinati a divenire ufficiali e che, come tali, devono anche dal lato della resistenza fisica essere di esempio ai loro subordinati.

Sarà quindi necessario che i candidati, per ottenere l'idoneità, siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità e da difetti dei vari organi e visceri, posseggano buona vista, sì da potere coi due occhi separatamente leggere caratteri di 1 millimetro alla distanza di 25 centimetri senza soccorso di lenti.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate dal § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falange all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati, dita a martello, ecc.) quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento nel prestare servizio militare in condizioni normali presso i corpi.

Essendo stati modificati, semplificandoli, i due programmi di matematica finora in vigore, l'uno per l'esame scritto di ammissione alla scuola militare, l'altro per l'esame orale complementare per l'ammissione all'accademia militare, si crede opportuno di far seguire la ristampa (allegato n. 2) dell'intero programma di esame comprendendovi i due anzidetti nuovi programmi che hanno preso il posto di quelli contrassegnati coi numeri II e IV annessi al regolamento d'ammissione sopra citato.

Il Ministro — P. Spingardi.

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1910-911.

1. Per l'anno scolastico 1910-1911, che avrà principio il il 3 novembre p. v., saranno ammessi per concorso:

a) al 1° anno di corso della scuola militare 350 nuovi allievi, dei quali 320 per l'arma di fanteria e 30 per l'arma di cavalleria;

b) al 1° anno di corso dell'accademia militare 130 nuovi allievi, dei quali almeno 30, al termine dei corsi, dovranno essere assegnati all'arma del genio per volontaria opzione, od in mancanza anche d'autorità.

2. I concorrenti dovranno aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v.

È esclusa qualsiasi eccezione a questi limiti d'età.

Dovranno essere provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico o delle R. scuole medie di commercio, oppure unire alla domanda un certificato della competente autorità scolastica dal quale risulti la possibilità di conseguire una delle dette licenze nella sessione autunnale.

I concorrenti non forniti del titolo di studio al momento del concorso, non avranno diritto di far parte, qualunque sia il risultato dei loro esami, della graduatoria degli altri candidati, già in possesso della licenza, ma dovranno essere inscritti in apposita graduatoria, per essere chiamati all'ammissione, se idonei, soltanto nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria risulti insufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

Quelli, fra essi, che non presenteranno a tempo ed in ogni modo non oltre il 3 novembre p. v. il prescritto titolo di studio, non avranno diritto d'essere ammessi agli istituti militari cui aspirano, ancorchè abbiano superati gli esami di concorso e rimangano posti disponibili.

3. Tutti gli ammessi, come provvisti di una delle predette licenze, avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esami.

Per aspirare al beneficio di una seconda mezza pensione per benemerenza di famiglia (che si può concedere ai figli degli ufficiali od impiegati di carriera di nomina regia, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o della medaglia d'oro o d'argento al valor militare o ai giovani appartenenti a famiglie segnalate per speciali od eccezionali benemerenze pai triottiche), occorre farne domanda apposita nei modi e termin- prescritti dal regolamento per l' ammissione ai collegi, alla scuola ed all'Accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Per norma degli interessati si porta poi a notizia che oltre le suddette pensioni semigratuite concesse a carico del bilancio della guerra, esistono le seguenti speciali fondazioni che sussidiano i giovani aspiranti alla carriera militare:

a) Fondazione Vittorio Emanuele II a favore di giovani di famiglie appartenenti per nascita e domicilio ad alcune provincie della Lombardia e del Veneto.

b) Fondazione Buri a favore di giovani di famiglie della città e provincia di Verona.

c) Legato Reccagni a favore di giovani della città e provincia di Brescia.

d) Opera Pia per l'istruzione militare dei giovani appartenenti all'ex Ducato di Parma.

4. Tutti i candidati, sia che concorrano per l'una sia per l'altra delle ammissioni di cui al n. 1, dovranno sostenere appositi esami scritti, e gli aspiranti all'ammissione nell'accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

Gli esami scritti consisteranno in un esperimento di lettere italiane, uno di matematica e uno di storia, su temi spediti dal Ministero ed eguali per tutte le sedi d'esame.

Si avverte che i programmi vigenti per i due esami di matematica suaccennati sono stati modificati e sostituiti con altri, di cui i concorrenti potranno prendere cognizione rivolgendosi ai comandi della scuola o dell'accademia militare o dei distretti militari.

5. I concorrenti, che non siano dichiarati idonei negli esami scritti, non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

Tale esame complementare avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli, in quell'ordine ed in quei giorni che saranno fatti conoscere con apposita circolare.

6. Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare.

7. Il giorno 20 dello stesso mese avrà luogo, presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti.

Con tale visita che non lega affatto nè può modificare in alcun caso, il giudizio che sul giovane aspirante sarà pronunciato in sede di ammissione, si intende soltanto di agevolare quei concorrenti, che presentassero fondati motivi di non idoneità fisica, affinchè essi, fatti di ciò consapevoli, possano provvedere in tempo alla cura di quelle infermità od imperfezioni suscettibili di guarigione, ovvero rinunciare al proposito di concorrere qualora queste infermità od imperfezioni non fossero guaribili od il giovane non intendesse di curarsele.

Perciò i giovani non riconosciuti idonei in detta visita dovranno essere verbalmente informati del risultato ed essere ammessi egualmente agli esami, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare.

8. Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 4 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi, tenuto però conto, per coloro che conseguiranno la licenza liceale o d'istituto tecnico nella sessione autunnale, della condizione espressa nel penultimo capoverso del precedente n. 2.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria, assegnati definitivamente a tale arma, dovranno eseguire il deposito della somma di lire 2000 o di un titolo di rendita corrispondente, nella cassa della scuola militare.

Per essi l'assegno di primo corredo è fissato in lire 400.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare, tenuto pure conto del suaccennato disposto del n. 2.

A coprire il sopraindicato numero di posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, secondo la classificazione riportata nell'esame complementare di matematica se aspirano alla ammissione all'accademia militare, o con precedenza assoluta sugli altri concorrenti se aspirano alla scuola militare.

9. Si avverte che tanto per recarsi all'accademia o alla scuola militare, quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

10. Il tempo utile, per presentare le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi, scadrà irrevocabilmente il 5 agosto p. v.

Tali domande, in carta da bollo di lire una, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal regolamento, dovranno essere rimesse *esclusivamente* ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

In tutte le domande si dovrà indicare il comando di divisione militare, prescelto dal candidato, come sede d'esami scritti.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira *all'arma di fanteria*, oppure *all'arma di cavalleria*, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima arma, intenda o no d'essere assegnato, possibilmente, alla prima.

Nelle domande, infine, dei concorrenti per l'accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare, ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda, o no, di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, e in quest'ultimo caso se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rila-

sciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del Regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) titolo di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 2.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*); invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattisi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

11. Il Ministero della guerra farà conoscere ai singoli concorrenti se i titoli, da essi prodotti, vennero riconosciuti validi.

12. Maggiori particolari relativi al concorso, potranno aversi dagli interessati o richiedendoli ai comandi dei due istituti o dei distretti militari, o acquistando presso l'editore Enrico Voghera in Roma, Via Po n. 3, o presso i principali librai al prezzo di cent. 45, il menzionato regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare, alle cui disposizioni nulla è innovato, ad eccezione delle modificazioni accennate al n. 4 del presente manifesto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 2

Programmi per gli esami di ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare

I.

Lettere italiane.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dare sicuro saggio di ben conoscere la nostra lingua e di saperla adoperare con sufficiente arte. Il tema sarà scelto in modo da offrire al giovane il mezzo di giovarsi, nello svolgerlo, delle cognizioni già acquistate, e sarà anche conferma di quel grado di coltura che deve possedere chi si apparecchia ad entrare in una scuola superiore.

Durata per lo svolgimento del tema: 5 ore.

II.

Matematica.

L'esame consisterà in una prova scritta.

Durata massima dell'esame: 5 ore.

Aritmetica pratica e algebra

1. Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione sui numeri interi, sulle frazioni ordinarie e sui numeri decimali.

2. Estrazione della radice quadrata da un numero intero, da una frazione ordinaria e da un numero decimale.

3. Valore numerico di una grandezza e rapporto di due grandezze omogenee. — Proporzione — dati tre termini di una proporzione trovare il quarto. — Media aritmetica e media proporzionale fra due numeri.

4. Sistema metrico decimale.

5. Numeri algebrici e operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione sui numeri algebrici — monomii e operazioni precedenti sui monomii.

6. Addizione, sottrazione, moltiplicazione dei polinomii — quadrato di un binomio e moltiplicazione di somma basi per differenza basi.

7. Valore aritmetico della radice quadrata di un numero positivo. — Moltiplicazione e divisione di due radici quadrate. — Semplificazione di una radice quadrata. — Rendere razionale il denominatore di una frazione, quando esso è monomio di una radice quadrata.

8. Identità ed equazione. — Operazioni sulle equazioni. — Risolu-

zione di un'equazione di 1° grado con un'incognita e di un sistema di due equazioni di 1° grado con due incognite. — Risoluzioni dell'equazione di 2° grado con una incognita.

9. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria.

10. Regole per l'area del rettangolo, quadrato, parallelogrammo, triangolo, trapezio, poligono regolare. — Teorema di Pitagora.

11. Proporzioni fra i segmenti determinati in un triangolo da una retta parallela a un lato. — Poligoni simili. — Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili.

12. Regole per la lunghezza della circonferenza e area del circolo. — Quadrato, esagono regolare, triangolo equilatero inscritti in un dato circolo.

13. Regole per la superficie laterale e volume del prisma retto. — Parallelepipedo rettangolo. — Cilindro retto circolare. — Superficie laterale della piramide regolare. — Volume della piramide. — Cono retto circolare. — Superficie e volume della sfera.

Trigonometria.

14. Seno, coseno, tangente, cotangente di un arco del primo quadrante. — Uso delle tavole logaritmico-trigonometriche — Risoluzione di un triangolo rettangolo.

III.

Storia.

L'esame consisterà in una prova scritta.
Durata dell'esame: 5 ore.

1. La fine del medio evo ed il principio dei tempi moderni. — Fatti che determinano il passaggio dall'una all'altra età. — Condizioni politiche e sociali dell'Europa e specialmente dell'Italia.

2. Spedizione di Carlo VIII in Italia e suo ritorno in Francia. — Avvenimenti di Firenze. — Gerolamo Savonarola — Luigi XII e Ferdinando il Cattolico. — I Francesi nella Lombardia. — I Francesi e gli Spagnuoli nel Napolitano. — Il duca Valentino. — Giulio II. — La lega di Cambrai. — La lega Santa.

3. Francesco I in Italia. — Battaglia di Melegnano. — Pace di Noyon. — Carlo V. — Prima guerra tra Francesco I e Carlo V. — Battaglia di Pavia. — Seconda guerra tra Francesco I e Carlo V. — Avvenimenti d'Italia. — Giovanni delle Bande Nere. — Sacco di Roma. — Andrea Doria. — Congresso di Bologna. — Assedio di Firenze.

4. Terza guerra tra Francesco I e Carlo V. — Paolo III e i Francesi. — Quarta guerra tra Francesco I e Carlo V. — Pace di Crespy. — Alessandro e Cosimo de' Medici. — Genova e la congiura del Fiesco. —

Pier Luigi Farnese. — Guerra di Siena. — Abdicazione di Carlo V. — Filippo II ed Enrico II. — Paolo IV. — Guerra tra Francia e Spagna. — Emanuele Filiberto. — Battaglia di San Quintino. — Pace di Château-Cambrésis.

5. Origine e progressi della rivoluzione religiosa in Germania, in Svizzera, nei paesi scandinavi. — Calvino e il protestantesimo a Ginevra. — Enrico VIII e i suoi successori e la rivoluzione religiosa in Inghilterra. — Il concilio di Trento. — La restaurazione cattolica ed i suoi effetti.

6. Le grandi scoperte marittime sulla fine del secolo XV e nel secolo XVI. — La monarchia spagnuola sotto Filippo II. — Rivoluzione dei Paesi Bassi. — Dominazione spagnuola in Italia.

7. I Turchi in Europa. — Progressi dell'impero ottomano. — Guerre con Venezia. — Lega contro i Turchi. — Battaglia di Lepanto. — I papi della seconda metà del secolo XVI. — Paolo V e Venezia.

8. La Francia e le guerre di religione. — Governo di Emanuele Filiberto. — Carlo Emanuele I ed Enrico IV. — Trattati di Lione e di Brosolo. — Luigi XIII e il cardinale di Richelieu. — La Germania e la guerra dei trent'anni. — Guerre della Valtellina e per la successione di Mantova. — Vittorio Amedeo I. — La reggenza e la guerra civile in Piemonte. — Sollevazioni di Palermo e di Napoli. — Il Mazarini. — Fine della guerra dei trent'anni. — Pace di Vestfalia. — Pace dei Pirenei. — Condizioni dell'Europa alla metà del secolo XVII. — Stato d'Italia.

9. L'Inghilterra sotto Elisabetta. — Gli Stuardi. — Loro caduta e ristaurazione. — La Francia sotto Luigi XIV. — Guerre di Fiandra, di Olanda e della lega di Augusta. — Vittorio Amedeo II. — La seconda rivoluzione inglese. — Pace di Ryswick. — I Turchi e le loro guerre contro l'impero e con Venezia nel secolo XVII. — Pace di Carlowitz.

10. Guerra della successione di Spagna. — Il principe Eugenio di Savoia. — Assedio e battaglia di Torino. — Trattato di Utrecht e di Rastatt. — La Svezia e Carlo XII. — La Russia e Pietro il Grande. — Guerra del Nord.

11. I Borboni in Spagna. — L'Alberoni. — La quadruplice alleanza. — Carlo Emanuele III. — Guerra per la successione di Polonia. — Carlo di Borbone e il regno di Napoli e di Sicilia. — La casa di Lorena in Toscana.

12. Guerra per la successione d'Austria. — Fatti d'Italia. — Pace di Aquisgrana. — L'Italia dopo la pace di Aquisgrana. — I principi riformatori. — Toscana. — Napoli. — Parma e Piacenza. — Stato Pontificio. — Regno di Sardegna. — Governo austriaco in Lombardia. — Genova e la Corsica.

13. La Prussia e Federico II. — Guerra dei sette anni. — La Russia e Caterina II. — L'Austria e Giuseppe II. — La prima spartizione della Polonia. — L'Inghilterra, l'impero delle Indie e la guerra dell'indipendenza di America. — La Francia sotto Luigi XV e Luigi XVI.

14. Stato dell' Europa e specialmente dell' Italia al principio della rivoluzione francese. — Cause della rivoluzione. — Gli stati generali. — L'assemblea costituente. — L'assemblea legislativa. — La convenzione nazionale. — Il governo rivoluzionario. — Il governo di termidoro. — Fine della convenzione.

15. Il direttorio. — Fatti d' Italia prima del 1796. — Napoleone Bonaparte. — Guerra d'Italia nel 1796-97. — Invasione dell'Austria. — Preliminari di Leoben. — Caduta della repubblica di Venezia. — Trattato di Campoformio. — La repubblica Cisalpina e le altre nuove repubbliche in Italia. — Spedizione francese in Egitto. — Gli Austro-Russi in Italia. — Restaurazione degli antichi governi.

16. Caduta del direttorio. — Il consolato. — Seconda guerra di Bonaparte in Italia. — Battaglia di Marengo. Napoleone imperatore. — Il regno d'Italia. — Guerra del 1805. — Pace di Presburgo. — Mutazioni in Italia. — Guerra del 1806 e del 1807. — Pace di Tilsit. — Governo di Napoleone.

17. Guerra della penisola iberica — Pio VII. — Occupazione dello Stato pontificio. — Guerra del 1809. — Pace di Schönbrunn. — Spedizione di Russia. — Guerre di Germania nel 1813 e di Francia nel 1814. — Caduta di Napoleone. — Avvenimenti d'Italia.

18. I cento giorni. — Seconda caduta di Napoleone — Gioacchino Murat. — Il congresso di Vienna e la restaurazione. — Stato della Europa e specialmente dell'Italia dopo il 1815.

19. Prime rivoluzioni a Napoli e in Piemonte nel 1820 e nel 1821. — Rivoluzioni in America, Spagna e Portogallo. — L'indipendenza della Grecia. — Carlo X e la rivoluzione del 1830 in Francia. — Moti d'Italia nel 1831 e nel 1834. — Giuseppe Mazzini.

20 Regno di Carlo Alberto. — La Toscana e Leopoldo II. — Napoli e lo Stato pontificio. Gli scrittori politici. — Pio IX. — Riforme a Roma e in Toscana. — Riforme in Piemonte. — Lo statuto di Carlo Alberto. — Regno di Luigi Filippo in Francia e la rivoluzione del 1848. — Rivoluzioni in Austria ed in Germania.

21. Guerra per l'indipendenza italiana nel 1848. — Guerra del 1849. — Le repubbliche di Roma e Venezia. — La reazione in Italia . — Il Piemonte e Vittorio Emanuele II. — Camillo Cavour. — La Francia, la seconda repubblica e Napoleone III. — La questione di Oriente e la guerra di Crimea. — Congresso di Parigi.

22. Guerra per l'indipendenza italiana nel 1859. — I plebisciti della Toscana e dell'Emilia. Garibaldi e la spedizione dell' Italia meridio-

nale. — La spedizione dell'Umbria e delle Marche. — Proclamazione del regno d'Italia.

23. Il nuovo regno d'Italia. — Guerra della Prussia e dell'Italia contro l'Austria nel 1866. — Liberazione del Veneto. — Nuovo assetto della Germania — Guerra franco-tedesca del 1870-71. — Acquisto di Roma. — L'Italia dopo il 1870.

24. L'Europa dopo il 1870. — Nuova fase della questione d'Oriente. — Guerra turco-russa del 1877-78. — Congresso di Berlino. — L'Inghilterra. — La Francia. — La Germania. — Gli Stati Uniti dell'America settentrionale. — Movimento coloniale nel secolo XIX.

IV.

Matematica

(per l'esame complementare d'ammissione all'accademia militare).

L'esame consisterà in una prova orale e verserà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno d'algebra, uno di geometria ed uno di trigonometria.

Durata massima dell'esame: 45 minuti.

Geometria complementare.

1. Diagonale di un quadrato in funzione del lato. — Altezza e area d'un triangolo equilatero in funzione del lato. — Parte aurea di un segmento dato e decagono regolare inscritto in un circolo dato. — Area di un triangolo in funzione dei lati. — Bisettrici interne di un triangolo. — Raggi del circolo circoscritto e del circolo inscritto in un triangolo. — Superficie laterale del tronco di piramide regolare a basi parallele. — Volume del tronco di piramide a basi parallele. — Tronco di cono retto circolare a basi parallele.

2. Costruzione grafica di espressioni algebriche razionali e dei radicali di indice 2° rappresentanti un segmento.

3. Angolo solido convesso. — Proprietà dei suoi angoli piani. — Angoli triedi supplementari. — Proprietà dei diedri di un angolo solido convesso. — Angolo sferico e suo arco misuratore. — Poligono sferico convesso e proprietà dei suoi lati e dei suoi angoli. — Suo eccesso e sua area.

Algebra complementare.

1. Risoluzioni di sistemi di equazioni riducibili al 2° grado. — Progressioni aritmetiche e geometriche. — Problemi di algebra e geometria la cui risoluzione dipende da equazioni di 2° grado.

5. Scomposizione di un trinomio di 2° grado in fattori e sue proprietà. — Disugnaglianze di 1° e 2° grado. — Questioni elementari di massimo o minimo.

6. Disposizioni, permutazioni, combinazioni di m oggetti differenti. — Le combinazioni di m oggetti differenti K a K sono tante quante le combinazioni di m oggetti differenti $m-K$ a $m-K$. — Binomio di Newton e sue proprietà.

Trigonometria.

7. Somme e differenze di funzioni goniometriche omonime trasformate in prodotti e quozienti. — Equazioni trigonometriche.

8. In ogni triangolo: 1° il rapporto di due lati è uguale al rapporto dei seni degli angoli opposti; 2° il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati meno il doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo fra essi compreso; 3° la somma di due lati sta alla loro differenza come la tangente della semisomma dei due angoli opposti sta alla tangente della semidifferenza di questi due stessi angoli. — Area di un triangolo in funzione di due lati e dell'angolo compreso o di un lato e degli angoli. — Risoluzione di un triangolo obliquangolo.

9. Numeri complessi. — Modulo e argomento di un numero complesso. — Operazioni algebriche sui numeri complessi.

10. Relazioni fra i tre lati e un angolo di un triangolo sferico; fra due lati e i due angoli opposti; fra quattro elementi consecutivi; fra tre angoli e un lato. — Risoluzione di un triangolo sferico.

N. **122. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° aprile.

Questo Ministero ha provveduto a che sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto dal § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel corrente mese di aprile.

Col secondo comma dell'avviso stesso si è disposto, come nel decorso anno, che i militari i quali desiderano di essere ammessi alle rassegne semestrali possono farne domanda anche

verbale ai sindaci; epperò i comandi di distretto considereranno le domande stesse valide agli effetti del § 523 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, a cui la cennata disposizione deroga.

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono, i militari, che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti quanto per il ritorno alle loro case, secondo le norme indicate nell'avviso predetto.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, saranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Si avverte che nel compilare i fogli di proposta a rassegna mod. 41 di nuova ristampa basterà che i comandi dei distretti trascrivano nel quadro A del foglio stesso la prima variazione, riguardante l'arruolamento del militare, aggiungendovi l'indicazione del grado che attualmente riveste.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel corrente mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali pei militari in congedo illimitato, di qualunque classe e categoria, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Saranno esclusi da tali rassegne (salvo casi speciali nei quali intervenga l'autorizzazione del Ministero) i militari di 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio e i volontari d'un anno, o i militari di 1ª categoria, che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio.

Per essere ammessi a dette rassegne i militari dovranno farne domanda, anche verbale, ai sindaci dei comuni in cui risiedono non più tardi del 15 aprile, presentando all'uopo il loro foglio di congedo illimitato ed un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I sindaci trasmetteranno poi subito ai comandi dei distretti viciniori un elenco dei militari che hanno chiesto d'essere proposti a rassegna ed i documenti da loro prodotti.

I militari suddetti si presenteranno ai detti comandi, per essere sottoposti a visita nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato, con le limitazioni di cui appresso, ed al rimborso delle spese di trasporto sulle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione di cui possano valersi, tanto per recarsi al distretto, quanto per tornare alle loro residenze.

Pertanto coloro che, per recarsi dal comune di residenza al distretto, abbiano da percorrere tratti di viaggio per ferrovia o sulle tramvie a motore meccanico o per acqua, si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano per ricevere,

occorrendo, le richieste pel trasporto a tariffa militare, quando cioè gli esercenti le linee ferroviarie, tramviarie o di navigazione accordino speciali facilitazioni all'amministrazione militare.

Se debbono viaggiare totalmente per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovino alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto all'indennità di trasferta. Gli altri, come sopra si è detto, riceveranno invece tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione sia per mobilitazione.

N. **123.** — **Istruttori militari per il corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti.** — (Direzione degli affari generali). — 1° aprile.

Ai termini dell'articolo 30 del regolamento per l'applicazione dello statuto del corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti, i comitati provinciali e locali del corpo stesso possono ricorrere per l'istruzione dei volontari all'opera di istruttori militari — ufficiali e graduati di truppa.

I comandanti di divisione militare e le autorità militari dipendenti, alle quali i comitati predetti dovranno rivolgersi, concederanno gli istruttori riconosciuti necessari, subordinatamente alle esigenze del servizio militare, avvertendo che nei casi in cui l'ufficiale o sottufficiale dovrà recarsi per lo scopo suindicato lontano dalla residenza del proprio riparto, sarà

considerato siccome in viaggio isolato per motivi di servizio, con diritto alle relative indennità di trasferta.

Al sottufficiale poi, oltre l'indennità di trasferta, sarà corrisposto uno speciale soprassoldo giornaliero, in conformità delle disposizioni che saranno all'uopo emanate.

Tanto le indennità dovute agli ufficiali, quanto il soprassoldo per i sottufficiali, dovranno essere conteggiati a carico del capitolo 62, lettera C) « Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti » dello stato di previsione.

I provvedimenti suaccennati avranno effetto a decorrere dalla data del 15 aprile 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(9332) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1910 — 9 aprile

1909 OTTOBRE 21. — N. **121**. - R. decreto n. 719 che modifica il nastro della medaglia speciale per i benemeriti in occasione del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 . . . . . *Pag.* 395

MARZO 20. — N. **125** - R. decreto n. 437 che da facoltà di bandire annualmente concorsi fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio effettivo di qualunque arma e corpo . . . . . » 396

APRILE 4. — » **126**. - Ufficiali che hanno frequentato il 3° corso della scuola centrale di tiro da campagna . . . . . » 397

» 5. — » **127**. - Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . » 399

» 6. — » **128**. - Adozione della sordina per tamburo sistema Tarditi . » 400

» 8. — » **129**. - Concorso per nomine di insegnanti militari presso la scuola di applicazione d'artiglieria e genio e presso l'accademia militare. . . . . » 401

CIRCOLARE N. **124**. — **R. decreto n. 719 che modifica il nastro della medaglia speciale per i benemeriti in occasione del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908**. — (Direzione degli affari generali). — 21 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1909, n. 338, col quale si è istituita una medaglia per le persone e per gli enti che si resero maggiormente benemeriti nei soccorsi ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Ritenuta l'opportunità di modificare il nastro descritto all'articolo 3;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo capoverso dell'art. 3 del Nostro decreto in data 6 maggio 1909, n. 338 è così modificato:

« La medaglia per gli enti avrà il diametro di quattro centimetri; per le persone di tre centimetri e mezzo; ed avrà un nastro di color verde con due filetti in bianco ai lati. La larghezza del nastro sarà di trentasei millimetri, quella dei filetti di sei millimetri per ciascuno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

N. **125**. — **R. decreto n. 137 che dà facoltà di bandire annualmente concorsi fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio effettivo di qualunque arma e corpo**. — (Gabinetto militare). — 20 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 19 aprile 1607, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra ha facoltà di bandire annualmente tra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio effettivo di qualunque arma e corpo:

a) concorsi per invio all'estero, allo scopo di perfezionarsi nella pratica delle lingue;

b) concorsi a premio su temi speciali di carattere militare.

Art. 2.

Il numero di ufficiali da inviare all'estero e la somma da corrispondere a ciascuno di essi a titolo d'indennità speciale e di rimborso di spese di viaggio, come pure il numero e l'ammontare dei premi saranno stabiliti anno per anno, con legge di bilancio.

Art. 3.

Le modalità di concorso e tutte le altre disposizioni particolari formeranno oggetto di provvedimento ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
SIDNEY SONNINO.

N. **126**. — **Ufficiali che hanno frequentato il 3° corso della scuola centrale di tiro da campagna**. — (Direzione generale ufficiali combattenti). — 4 aprile.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali hanno compiuto il 3° corso della scuola centrale di tiro da campagna.

Berlingeri cav. Adolfo, colonnello 19 artiglieria campagna.
Camoletto cav. Giacinto, tenente colonnello 1° id. montagna
Muricchio cav. Vincenzo, maggiore 2 id. id.
De Benedetti cav. Filippo, id. 2 id. costa.
Greco cav. Benedetto, id. 3 id. id.
Capaldi cav. Pasquale, id. 1° id. id.
Bruni Guido, capitano 21 id. campagna.

Magnino Giovanni, capitano stato maggiore.
Vettori Paolo, id. 2 artiglieria montagna.
Egidi Silvio, id. stato maggiore.
Govone Augusto, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Perazzi Carmelo, 18 artiglieria campagna.
Sibille Nino, id. 17 id. id.
Morelli Attilio, id. 19 id. id.
Castagnetta Nicolò, id. 22 id. id.
Cassinis Luigi, id. 15 id. id.
Luzzatto Cesare, id. stato maggiore.
Granafei Giorgio, id. 24 artiglieria campagna.
Casalino Giacomo, id. 4 id. id.
Rovere Edoardo, id. 1° id. montagna.
Abrate Giacomo, id. 23 id. campagna.
Rota Alfredo, id. 11 id. id.
Barattieri Francesco, id. 16 id. id.
Cuzzo-Crea Alfredo, id. 14 id. id.
Ciampi Giulio, tenente 1° id. id.
Costanzi Giulio, id. 7 id. id.
Fava Ruggero, id. 19 id. id.
Parrochetti Francesco, id. reggimento artiglieria cavallo.
Zanchi Gino, id. 8 artiglieria campagna
Locurcio Giuseppe, id. 5 id. id.
Fontana Giovanni, id. 1° id. montagna.
Basso Antonio, id. 10 id. campagna.
Vitale Luigi, id. 6 id. id.
Di Giulio Riccardo, id. 24 id. id.
Sissa Guido, id. 14 id. id.
Berti Raffaele, id. 3 id. id.
Bertarelli Giuseppe, id. 9 id. id.
Vitelli Serafino, id. 20 id. id.
Della Fera Michele, id. 16 id. id.
Falasca Marrigo, sottotenente 7 id. id.

Bruno cav. Costantino, capitano stato maggiore.
Giordano Ettore, id. id.
Barbarich conte Eugenio, id. id.
} Frequentarono il corso dal 5 all' 11 marzo.

Merrone cav. Eugenio, maggiore id.
Bassignano Achille, capitano id.
Pezzana Girolamo, id. id.
} Frequentarono il corso dal 12 al 18 marzo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **127.** — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare). — 5 aprile.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1 : 25,000:

Foglio 8 I S. E. (Giogo S. Maria).
Id. 8 I S. O. (S. Giacomo di Fraele).
Id. 8 I N. O. (Acqua del Gallo).
Id. 9 III N. E. (M. Cevedale).
Id. 9 III S. E. (Palon della Mare).
Id. 9 III S. O. (S. Caterina Val Furva).
Id. 9 III N. O. (Valle del Zebrù).
Id. 9 IV S. O. (Giogo dello Stelvio).
Id. 20 IV N. E. (Passo del Tonale).
Id. 20 IV S. E. (Passo del Monticello).
Id. 20 IV N. O. (Ponte di Legno).
Id. 67 II S. O. (Barge).
Foglio 67 III S. E. (M. Viso).
Id. 67 III S. O. (Colle delle Traversette).
Id. 67 IV N. E. (Perosa Argentina).
Id. 67 IV S. E. (Pramollo).
Id. 67 IV S. O. (Praly).
Id. 67 IV N. O. (Massello).
Id. 111 II N. E. (Montenero).
Id. 111 II S. E. (Castiglioncello).
Id. 112 II N. E. (Villamagna).
Id. 112 II S. E. (Volterra).
Id. 112 II S. O. (Montecatini Val di Cècina).
Id. 112 III N. E. (Chianni).
Id. 112 III S. E. (Riparbella).
Id. 112 III S. O. (Rosignano Marittimo).
Id. 112 III N. O. (S. Luce).

Ciascuna tavoletta L. 0.50.
Montatura su tela di ciascuna tavoletta L. 0.75.

NB. — Con questa pubblicazione restano abrogati i quadranti al 50,000: fogli 8 I (Giogo dello Stelvio), 9 III (M. Cevedale), 67 IV (Perosa Argentina), 112 III (Rosignano Marittimo) e gli ingrandimenti ridisegnati e fotomeccanici al 25,000 corrispondenti alle tavolette di cui è cenno nella presente circolare.

Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1 : 100,000, edizione con tratteggio:

Foglio 216 (Capo S. Marco).
Id. 217 (Oristano).
Foglio 234 (Cagliari).
Id. 240 (S. Efisio).

Ciascun foglio sciolto L. 1.50.
Montatura su tela di ogni foglio L. 0.75.

Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1 : 100,000, edizione policroma a sfumo:

Foglio 106 (Firenze).
Id. 107 (M. Falterona).
Id. 108 (Mercato Saraceno).
Id. 113 (S. Casciano Val di Pesa).
Foglio 114 (Arezzo).
Id. 115 (Città di Castello).
Id. 120 (Siena).
Id. 121 (Montepulciano).
Id. 122 (Perugia).

Ciascun foglio sciolto L. 1.50.
Montatura su tela di ogni foglio L. 0.75.

Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1 : 100,000, edizione con le curve di livello senza tratteggio e senza sfumo:

Foglio 107 (M. Falterona).
Id. 108 (Mercato Saraceno).
Id. 113 (S. Casciano Val di Pesa).
Foglio 114 (Arezzo).
Id. 115 (Città di Castello).
Id. 120 (Siena).
Id. 121 (Montepulciano).
Id. 122 (Perugia).

Ciascun foglio sciolto L. 0.50.
Montatura su tela di ogni foglio L. 0.75.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **128**. — **Adozione della sordina per tamburo sistema Tarditi.** — (Con una tavola di disegno) (1). — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 aprile.

Per l'istruzione dei tamburini è adottata la sordina per tamburo, inventata dal maestro direttore di banda del 1° granatieri, cav. Giovanni Tarditi.

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

Sordina per tamburo sistema Tarditi.

Fig. 1ª

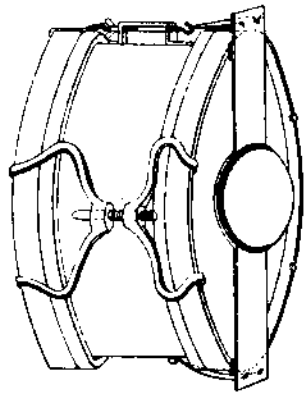


Fig. 2ª

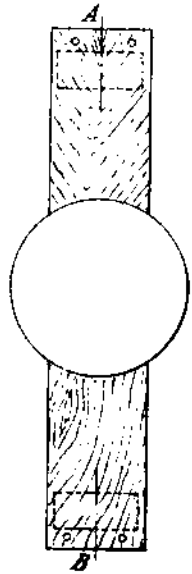


Fig. 3ª



Fig. 4ª



Fig. 1ª — Vista in prospettiva del tamburo munito della sordina.
Fig. 2ª — Vista di fronte della sordina.
Fig. 3ª — Una sordina secondo la linea A-B della fig. 2ª.
Fig. 4ª — Vista di una bacchetta con punta battitora in caucciù.

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Il Ministero si riserva di dare opportuni chiarimenti per l'uso della sordina e di far conoscere a tutti i reggimenti di fanteria quante sordine e bacchette saranno distribuite a carico del bilancio per la prima provvista e come essi dovranno regolarsi per l'acquisto delle sordine occorrenti per eventuali rinnovazioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **129. — Concorso per nomine di insegnanti militari presso la scuola di applicazione d'artiglieria e genio e presso l'accademia militare.** — (Gabinetto militare). — 8 aprile.

Con le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906, modificato dall'*Atto* 27 del 1907, è indetto il concorso ai seguenti posti di insegnante militare ai quali si dovrà provvedere nei detti istituti per l'anno scolastico 1910-911.

Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

1 insegnante titolare di costruzioni.

Accademia militare.

1 insegnante titolare di letteratura militare (1° corso).
1 insegnante aggiunto di storia militare.

Ai posti suddetti possono concorrere ufficiali di qualunque arma o corpo, aventi grado di capitano o ufficiale superiore fino a tenente colonnello incluso, per i titolari, ed aventi grado di tenente per l'aggiunto.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire, per via gerarchica, al Ministero della guerra (Gabinetto militare) non più tardi del 31 agosto p. v.

Si avverte, per norma dei concorrenti, che la prova definitiva del concorso avrà luogo:

il 28 settembre p. v. per il posto di insegnante titolare di costruzioni;

il 12 settembre p. v. per il posto di insegnante aggiunto di storia militare;

il 24 ottobre p. v. per il posto di insegnante titolare di letteratura militare.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Prezzo della presente dispensa L. 0 10

(9347) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1910 — 16 aprile

APRILE 11. — N. 130. - Manovre coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1911. . . . . Pag. 403

» 12. » 131. - Caricamento del forno Weiss e del carro trasporto mod. 1876 da batteria per il trasporto di madie per panificazione. . . . . » 408

» 12. » 132. - Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 409

» 13. » 133. - Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II. . » 410

» 11. » 134. - Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari. . . . . » 412

» 11. » 135. - Ammissione gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1910-911. . . . . » 413

» 11. » 136. - Servizio balneare. . . . . » 416

» 15. » 137. - Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*. . . . . » 417

» 15. » 138. - Avvertenze per l'esecuzione del R. decreto 20 febbraio 1910 d'istituzione della medaglia commemorativa per il terremoto del 28 dicembre 1908. » 417

» 15. » 139. - Acquisto dei combustibili occorrenti alle truppe e della paglia pel casermaggio militare nel VII, XI, XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna. . . » 418

» 15. » 140. - Esploratori scelti presso i reggimenti di cavalleria . » 419

» 15. » 141. - Personale specialista permanente per impianti telemetrici delle batterie da costa . . . . . » 420

CIRCOLARE N. **130**. — **Manovre coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex novo sui quadri d'avanzamento per il 1911**. — (Gabinetto militare). — 11 aprile.

A seguito delle comunicazioni fatte colla circolare n. 71 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, si stabiliscono colla presente le norme esecutive per la manovra coi quadri alla quale saranno chiamati i tenenti colonnelli di stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, corpo sanitario e corpo di commissariato da iscriversi ex novo sui quadri d'avanzamento pel 1911,

1. La direzione della manovra sarà assunta da S. E. il tenente generale Alberto Pollio, capo di stato maggiore dell'esercito, il quale avrà a sua disposizione i seguenti ufficiali generali e colonnelli:

Tenente generale Toselli-Lazzarini Cesare, comandante divisione Alessandria.
Id. Bolognesi Lamberto, id. id. Salerno.
Maggiore generale De Viry Giorgio, id. brigata Verona.
Id. Camerana Vittorio, id. id. granatieri di Sardegna.
Id. Piacentini Alberto, id. id. Modena.
Id. Coen Achille, id. id. Ravenna.
Id. Spaccamela Pio, ispettore truppe genio.
Id. Dessalles Leone, comandante territoriale genio Torino.
Id. Ponza di S. Martino Ottavio, id. 9ª brigata cavalleria.
Id. De Chaurand de Saint Eustache Enrico, id. brigata Cremona.
Id. Tassoni Giulio, comandante brigata Umbria.
Id. Trabucchi Cherubino, id id. Como.
Id. Sollier Michele, id. id. Napoli.
Id. Scrivante Giovanni, id. id. Torino.
Id. Tettoni Adolfo, id. artiglieria da costa e fortezza Roma.
Magg. gen. medico Sforza Claudio, ispettore di sanità militare.
Colonnello Coardi di Carpenetto Edoardo, comandante reggimento cavalleggeri di Roma.
Id. Marangoni Cesare, capo di stato maggiore III corpo d'armata.
Id. Gonzaga Maurizio, id. id. IV id.

Essi si presenteranno al comando del corpo di stato maggiore, il mattino del giorno 14 maggio, alle ore 9, vestendo la piccola uniforme.

2. Gli ufficiali che parteciperanno alle manovre sono i seguenti:

Fanteria.

Costanzia di Costigliole Giuseppe, 38° fanteria.
Tricoli Francesco, 11° id.
Tardini Giuseppe, 61° id.
Menardi Giulio, 53° id.
Bardiani Francesco, 67° id.
De Marchi Stefano, 41° id.
Orsi Camillo, 81° id.
Marinaro Francesco, 13° id.
Ferrari Decio, 5° id.

Pontremoli Pietro, 71° fanteria.
Lombardo Andrea, 33° id.
Salvatore Domenico, 82° id.
Rotondi Giovanni, 53° id.
Pirzio Biroli Luigi, 1° granatieri.
Parlante Giuseppe, 15° fanteria.
D'Errico Ugo, 16° id.
Castelli Francesco, 84° id.
Bitossi Antonio, 58° id.
Marini Gino, 8° alpini.
Maccaferri Giulio, stato maggiore.
Croce Giovanni, id.
Sacconi Paolo, 47° fanteria.
Giova Gennaro, 11° id.
Caccia Ernesto, 3° alpini.
Rizza Sebastiano, 84° fanteria.
D'Agostino Giovanni, 4° bersaglieri.
Guerrini Domenico, 67° fanteria.
Pagliani Edoardo, 2° id.
Mocali Raffaello, 7° alpini.
Parri Eugenio, 9° fanteria.
Arena Alfredo, 30° id.
Panicali Giuseppe, 72° id.
Cancedda Cesare, 26° id.
Coco Francesco, 2° id.
De Marchi Arturo, 70° id.
Lostia di S. Sofia Raffaele, 45° id.
Alba Nicolò, 45° id.
Castaldi Vittorio, 70° id.
D'Amato Giovanni, 8° id.
Berardi Francesco, 74° id.
Melograni Cesare, 34° id.
Saviotti Enrico, 64° id.
De Bernardis Nicola, 79° id.
Guazzo Giuseppe, 38° id.
Ferrero Giacinto, stato maggiore.
Bientinesi Vittorio, 49° fanteria.
Brunetta d'Usseaux Luigi, 31° id.

Cavalleria.

Paco Pietro, comandante deposito speciale Palermo.
Odetti di Marcorengo Fabrizio, cavalleggeri di Piacenza.

Aria Arturo, cavalleggeri di Saluzzo.
Schiffi Mario, Genova cavalleria.
De Zigno Federico, Nizza id.
Chionetti Oreste, scuola di cavalleria.
Binetti Luigi, lancieri di Vercelli.
Razzetti Federico, cavalleggeri di Padova.
Rattazzi Alessandro, id. di Caserta.

Artiglieria.

Guccione Gustavo, 8° artiglieria campagna.
Suarez Alfredo, 19° id. id.
Arcuri Benedetto, 10° id. id.
Semeria Augusto, a disposizione (comandato direzione artiglieria Torino).
De Luca Giuseppe, ispettorato artiglieria costa e fortezza.
Tartagliozzi Massimo, a disposizione (comandato officina costruzione artiglieria Genova).
Cirillo Ernesto, 20° artiglieria campagna.
Sodani Paolo, 13° id. id.
De Bru Adriano, a disposizione (comandato direzione artiglieria Roma).
Sacchi Alfredo, scuola applicazione artiglieria e genio.
Barilli Enrico, reggimento artiglieria a cavallo.
Ranieri Nicola, 7° artiglieria campagna.

Genio.

Pirro Egidio, direzione genio Roma.
Nocentini Angiolo, id. id. Napoli (sottodirezione Salerno).
Zunino Emilio, id. id. Torino
Leoncini Oreste, brigata ferrovieri (distaccamento Roma).
Bassini Lentulo, 2° genio.

Corpo sanitario.

Vallicelli Antonio, direttore ospedale Venezia.
D'Angelantonio Ettore, id. id. Ancona.
De Falco Andrea, in aspettativa.
Giuliani Francesco, direttore ospedale Cagliari.

Natoli Francesco, direttore ospedale Chieti.
Bile Giovanni, id. id. Bari.
Giuffredi Alfredo, id. id. Piacenza.
Cervigni Giovanni, id. id. Bologna.
Grieco Giuseppe, ispettorato sanità militare.
Vicedomini Matteo, direttore ospedale Salerno.
Tallarico Bonifacio, id. id. Livorno.
Cavicchia Francesco, id. id. Caserta.
Piceni Giulio, id. id. Verona.
Carino Tommasino, id. id. Perugia.
Livi Ridolfo, ispettorato sanità militare.
Gambino Gaetano, direttore ospedale Brescia.
Rizzo Michelangelo, id. id. Messina.
Vivalda Carlo, id. id. Savigliano.
Cedrola Giuseppe, id. id. Novara.

Corpo di commissariato.

N. N.

Essi pure si presenteranno al comando del corpo di stato maggiore il mattino del giorno 14 maggio alle ore 9 vestendo la piccola uniforme.

3. La manovra si svolgerà nei dintorni di Roma dal 14 maggio al 4 giugno p. v.

4. Prima dell'inizio della manovra il Ministero (Direzione generale o ufficio competente) trasmetterà al comando del corpo di stato maggiore le carte personali dei tenenti colonnelli.

5. Al termine della manovra saranno compilati per tutti gli ufficiali che vi hanno preso parte i rapporti personali di cui al n. 80 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

Il direttore della manovra li riunirà, e li trasmetterà colle annotazioni che credesse opportune, al Ministero ed alle altre autorità che conservano i vari esemplari dei libretti personali.

6. Il personale ed i cavalli di truppa occorrenti saranno forniti dal comando del presidio di Roma su richiesta del comando del corpo di stato maggiore. Quest'ultimo comando provvederà la cancelleria occorrente chiedendone il rimborso al Ministero della guerra.

7. Gli ufficiali che partecipano alla manovra, provenienti da località diversa da quella nella quale ha sede la rispettiva unità di manovra, è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio e pei primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria nei successivi.

Il Ministro - P. SPINGARDI.

N. **131. — Caricamento del forno Weiss e del carro trasporto mod. 1876 da batteria per il trasporto di madie per panificazione.** - (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio) — 12 aprile.

È stato pubblicato il fascicolo 65° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria dal titolo « Caricamento del forno Weiss e del carro trasporto mod. 1876 da batteria per il trasporto di madie per panificazione », che deve essere unito al volume « Caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione » edizione 1897, per cura dei comandi, corpi ed uffici.

Il fascicolo 65 sarà distribuito alle seguenti autorità nel numero di copie per ciascuna indicato.

Direzioni e sottodirezioni del genio - Officine di costruzione di Genova e Napoli — Fabbriche d'armi — Polverifici — Laboratori pirotecnici e di precisione	copie N.	1
Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisioni militari — Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — Comandi di artiglieria da costa e da fortezza (compreso l'ufficio di Verona) — Sezione per le esperienze di Ciriè — Gruppo compagnie operai — Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna — Direzioni d'artiglieria (meno quella di Napoli) — Officina di costruzione di Genova — Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare — Sezioni ed uffici di commissariato — Panifici militari — Compagnie di sussistenza	»	2
Direzioni di commissariato militare	»	3
Ispettorato generale d'artiglieria — Ispettorato d'artiglieria da campagna — Ispettorato d'ar-		

tiglieria da costa e da fortezza — Comandi di artiglieria da campagna — Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria — Scuola centrale di tiro d'artiglieria — Direzione d'artiglieria di Napoli — Arsenali di costruzione di Torino e di Napoli	copie	N. 4
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Comando in 2° dell'accademia militare — Comando della scuola di guerra — Comando della scuola di Modena . .	»	5
Reggimenti d'artiglieria da fortezza e da costa.	»	14
Comando del corpo di stato maggiore	»	17
2° reggimento d'artiglieria da montagna . . .	»	35
Reggimenti d'artiglieria da campagna 1°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° .	»	38
Reggimenti d'artiglieria da campagna 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° — 1° reggimento d'artiglieria da montagna.	»	43
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	49

Tutti i panificî militari, che già hanno in caricamento i forni Weiss, e i reggimenti d'artiglieria incaricati di provvedere i corrispondenti carri-madia chiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari la distribuzione del fascicolo 65, ora pubblicatosi, in ragione di 1 esemplare per ogni forno o carro.

A questo stesso ufficio si rivolgeranno per avere i fascicoli che loro occorrono tutte le autorità che, avendo in dotazione il volume « Caricamento del carreggio per i servizi di mobilitazione », non sono comprese nell'elenco trascritto più sopra.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 68.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,20.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **132.** **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali**. — (Gabinetto militare). — 12 aprile.

Si avvertono le autorità militari che è stato istituito il sottoindicato comando dell'arma dei carabinieri reali.

Legione di Napoli: tenenza di Teano.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **133. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Gabinetto militare) — 13 aprile.

1. È aperto, per l'anno scolastico 1910-911, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente fissati nella misura di mezza pensione (L. 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno in genere la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, e sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

È per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1910-911, sia coloro che già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso, debbono essere fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovane è minorenne; altrimenti dal giovane stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Gabinetto militare) non più tardi del 15 ottobre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 15 ottobre fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1910-911.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti

militari, specificando in modo preciso anche i mezzi economici di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell' assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi pel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti medesimi.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **134**. — **Esame d'idoneità per ammissione nel personale di istruzione dei tribunali militari**. — (Direzione degli affari generali). — 14 aprile.

È indetto un esame di idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari, sul programma stabilito al § 2 della circolare 52 dell'anno 1909.

La prova scritta sarà data presso la sede di ogni tribunale militare del Regno, nel mese di settembre p. v., nel giorno e nelle ore che verranno a suo tempo annunziati; la prova orale sarà data poi in Roma, presso il tribunale supremo di guerra e marina.

Potranno prendere parte all'esame i capitani in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano almeno un anno di anzianità di grado, al 31 dicembre dell'anno corrente.

Gli aspiranti dovranno all'uopo inoltrare domanda in carta bollata da una lira non oltre il 1° agosto p. v., e potranno corredare la domanda stessa dei titoli di studio ed accademici che ritengano opportuno di produrre.

Le domande dovranno pervenire al Ministero (Direzione degli affari generali — divisione personale ecc.) per la debita via gerarchica, col parere motivato delle competenti autorità militari.

La commissione esaminatrice sarà composta dell'avvocato generale militare, presidente, di due giudici supplenti del tribunale supremo di guerra e marina, membri, e di un funzionario di segreteria dei tribunali militari, segretario. Essa preparerà il tema per la prova scritta e ne trasmetterà copia, sotto sigillo, agli avvocati fiscali presso i singoli tribunali militari.

Gli avvocati fiscali militari dovranno in tempo provvedere i locali, invigileranno alla regolarità della prova, e cureranno la sollecita trasmissione all'avvocato generale militare dei lavori, firmati e suggellati dai candidati.

L'avvocato generale militare, ricevuti tutti i lavori, convocherà la commissione per l'esame dei medesimi, e farà pervenire al Ministero, con un elenco generale di tutti i concorrenti, una nota speciale di quelli fra essi che saranno risultati idonei e che dovranno quindi essere chiamati alla prova orale.

Le nomine in carica avranno poi luogo secondo le norme dettate dalla su ricordata circolare; e a tale proposito si richiama particolarmente l'attenzione dei concorrenti sulla disposizione n. 7 della circolare stessa.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. 135. — Ammissione gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1910-911. — (Gabinetto militare). — 14 aprile.

1. È aperto un concorso per titoli per l'ammissione gratuita di 45 allievi al 3° corso dell'accademia militare, pel prossimo anno scolastico 1910-911.

Coloro che otterranno tale ammissione potranno aspirare alla nomina a sottotenente sia nell'arma di artiglieria sia nell'arma del genio; però almeno un quarto degli ammessi dovrà essere assegnato a quest'ultima arma.

2. Al concorso sono ammessi i giovani che al momento in cui presentano la domanda siano già in possesso della licenza in scienze fisico-matematiche conseguita nelle università del Regno o negli istituti superiori di grado equivalente.

Il predetto titolo di studio dovrà essere stato conseguito nell'anno in corso od almeno nell'anno precedente salvo il caso in cui il concorrente comprovi di essere tuttora ascritto presso le università per proseguire gli studi.

I concorrenti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non superata quella di 25 al 15 ottobre 1910.

3. Il Ministero si riserva la facoltà di annullare il concorso se non si raccoglieranno almeno dieci domande riconosciute regolari.

4. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui titoli.

Sarà data la precedenza a coloro che avessero compiuti corsi di studi superiori superando i relativi esami; a parità di titoli avrà la preferenza chi negli esami universitari avrà riportato migliori punti; a parità di titoli e di punti di merito avrà la preferenza il più giovane di età.

5. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere fatte su carta da bollo da lire 0,60 dal padre o dalla persona cui spetta per legge la patria potestà, se il concorrente è minorenne, oppure dal concorrente se maggiorenne e dovranno contenere la chiara ed esatta indicazione del domicilio della persona o delle persone cui si riferisce.

Tali domande, indirizzate al comando dell'accademia militare, debbono essere presentate ai comandanti di distretto (ad eccezione di quelle dei militari sotto le armi, le quali saranno

presentate ai rispettivi comandanti di corpo) dal 1° agosto al 1° ottobre p. v.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) titolo di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 2, e specchietto dei punti riportati negli esami universitari.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*); invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattisi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che

non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

6. I predetti comandanti, riconosciuta la regolarità delle domande e dei documenti, le trasmetteranno direttamente al comando dell'accademia militare, ed al tempo stesso provvederanno per le informazioni, e conseguenti comunicazioni, di cui al n. 31 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola ed all'accademia militare. Chiederanno altresì d'urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun concorrente.

Qualora sorgano dubbi circa la validità od equipollenza dei titoli di studio presentati dai concorrenti, si dovrà riferirne al Ministero.

7. Le domande che dal comando dell'accademia saranno, per qualsiasi ragione, state riconosciute non regolari, verranno respinte, ed i documenti ad esse annessi saranno restituiti agli interessati, per mezzo delle stesse autorità pel cui tramite pervennero al predetto comando.

8. I giovani da ammettersi dovranno essere avvertiti dal comando dell'accademia militare a presentarsi il 15 ottobre p. v. alla sede dell'istituto, per ivi subire la visita medica al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Si avverte che tanto per recarsi all'accademia quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

9. Subito dopo l'ammissione, coloro che non siano già arruolati, per fatto di leva, in 1ª categoria, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario o domandare (se ascritti alla 2ª o alla 3ª) il trasferimento per libera elezione alla 1ª categoria.

Da questi vincoli essi potranno però, per determinazione ministeriale, essere poi prosciolti, qualora dovessero cessare d'appartenere all'accennato istituto, salvo sempre l'adempimento degli obblighi di leva.

10. Per tutti gli ammessi la retta, durante il corso dell'accademia, sarà interamente gratuita, a norma dell'art. 3 della

legge 20 marzo 1873, n. 1291, serie 2ª. Rimarranno però a loro carico le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali.

La somma necessaria per la provvista del corredo (stabilita in lire 350 per gli allievi ordinari ammessi al 1° corso), sarà ridotta in proporzione degli oggetti da distribuirsi; e sarà loro indicata, all'atto dell'ammissione, dal comandante dell'accademia. Per la manutenzione del corredo (compresi i libri di testo e gli oggetti di cancelleria) è stabilita una quota trimestrale anticipata di L. 30.

11. Gli allievi, in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei, cesseranno dal far parte del corso e saranno rinviati dall'accademia.

12. I comandanti di distretto e di corpo senza pubblicare apposito manifesto, sono però autorizzati a dare alle presenti disposizioni la maggiore pubblicità possibile, mettendo bene in rilievo il fatto che trattasi di ammissione gratuita e senza esame.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **136**. — **Servizio balneare**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 14 aprile.

Nell'intento di ottenere che siano proposti alle cure balneari solamente gli individui che ne hanno realmente bisogno, questo Ministero invita i direttori di sanità ad invigilare che non abbiano corso le proposte che non rispondano alle tassative disposizioni contenute nelle norme per il servizio balneotermale, idropinico e marino.

Per evitare poi l'inconveniente più volte lamentato, che un buon numero di proposti non si presentano alle cure per motivi privati, avvisando della loro rinunzia troppo tardi per poter chiamare quelli della categoria ammissibili, il Ministero raccomanda vivamente la stretta osservanza di quanto prescrive il § 60 delle norme surricordate.

Per regolarità di servizio e per non danneggiare, eventualmente, il diritto dei già ammessi, si raccomanda nel chiedere i cam-

biamenti di muta, di attenersi tassativamente a quanto è prescritto dai successivi §§ 61 e 62 delle citate norme, e cioè di rifare le proposte su un nuovo mod. 458.

Si notifica, infine, che anche quest'anno, nel prossimo ottobre, avrà luogo un'ottava muta nello stabilimento balneotermale d'Ischia, la quale avrà inizio il 3 di detto mese.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **137**. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A***. — (Direzione degli affari generali). — 15 aprile.

Questo Ministero ha determinato che, anche nel corrente anno, la distribuzione dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali venga fatta nel prossimo mese di maggio, anzichè in quello di giugno, com'è prescritto in via normale dal n. 12 dell'*Atto* 179 del 1899.

Conseguentemente le domande di prelevamento dovranno pervenire a questo Ministero non più tardi del 30 corrente mese.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **138**. — **Avvertenze per l'esecuzione del R. decreto 20 febbraio 1910 d'istituzione della medaglia commemorativa per il terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia**. — (Direzione degli affari generali). — 15 aprile.

A soluzione di quesiti ricevuti e per l'esatta intelligenza delle norme che furono dettate con la circolare n. 107 per l'esecuzione del R. decreto 20 febbraio u. s. con cui venne istituita la medaglia commemorativa per i soccorsi prestati in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908, il Ministero avverte che i depositi di reggimento debbono astenersi dal formulare proposte per i militari che, già appartenenti ad altri corpi allorquando furono inviati nelle zone colpite dal terremoto, siano stati poi, all'atto del congedamento, assegnati effettivi ai depositi stessi, quali centri di mobilitazione, in virtù di quanto è prescritto per la sistemazione della forza in congedo.

La formazione delle proposte per i militari in parola spetta, invece, ai corpi che li avevano effettivi quando essi prestarono servizio nei luoghi devastati dal terremoto, ovvero ai corpi cui per avventura essi passarono effettivi, dopo il servizio reso in detti luoghi, ma prima dell'invio in congedo.

Con l'occasione, si stima opportuno ricordare alle autorità militari che l'elenco ufficiale dei comuni danneggiati dal terremoto venne approvato con R. decreto 3 agosto 1909, n. 595 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, nel n. 205 del 1° settembre successivo.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **139**. — **Acquisto dei combustibili occorrenti alle truppe e della paglia pel casermaggio militare nel VII, XI, XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile.

1. L'acquisto, durante l'esercizio finanziario 1910-1911, dei combustibili e della paglia cui si provvede con fondi inscritti in bilancio al capitolo casermaggio (1), continuerà a farsi per presidio nel VII, XI, XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna, in base al regolamento approvato con R. decreto 17 marzo 1901 (*Atto* 86), all'apposito capitolato mod. 363-*G*, modificato all'articolo 15, come si dirà, ed alle norme contenute nella prima parte della circolare n. 90 del *giornale militare ufficiale* del 1907.

2. Gli avvisi d'asta, quando il deliberamento debba aver luogo in base a pubblico incanto, saranno pubblicati immancabilmente pel giorno 25 aprile corrente, servendosi del modello che fa seguito alla citata circolare, avuto presente quanto è detto al n. 2 della circolare 148 del 1908.

3. Nei casi in cui il fornitore dovrà costituire magazzini, il fondo di paglia sarà limitato ai bisogni della truppa accasermata con letti a cavalletto. Quindi è tolto l'obbligo di costituire depositi di paglia per le truppe che eventualmente do-

(1) Combustibili occorrenti per la cottura del rancio dei caporali e soldati, per la mensa dei sottufficiali e pel riscaldamento dei locali nelle caserme; paglia per la riempitura dei pagliericci nella giacitura ordinaria e per la giacitura a terra in accampamento ed in accantonamento, in quest'ultimo caso se non debba essere data dai comuni.

vranno alloggiarsi, nel presidio e sue dipendenze, con paglia o con pagliericci a terra.

Rimane però fermo, a termini dell'art. 2 del capitolato, l'obbligo di provvedere la paglia che in tali circostanze potrà occorrere; avvertendo di fare al riguardo apposito richiamo nel contratto.

4. In dipendenza di quanto si dispone col precedente n. 3, nel secondo periodo del capitolato mod. 363-*G* si cancelleranno le parole « *e quella massima presunta da alloggiarsi con paglia a terra* ».

5. Gli uffici di commissariato ed i corpi che debbono procedere al deliberamento delle provviste mediante asta pubblica, invieranno al Ministero un esemplare dei relativi avvisi d'asta.

6. Approvati che sieno i contratti, le direzioni di commissariato trasmetteranno al Ministero (Divisione casermaggio e trasporti) un prospetto dei prezzi ai quali furono deliberate le provviste, o si acquistarono i vari generi, nell'esercizio in corso, in confronto coi prezzi ai quali saranno state appaltate le provviste pel venturo esercizio.

7. Poichè spesso occorre procedere ad acquisti diretti dal commercio di combustibili e paglia anche in territorio di corpi d'armata pei quali esiste apposita impresa, le amministrazioni che in tal caso debbono inoltrare richieste di fondi mod. 904 *A* avvertiranno di indicare sulle dette richieste i motivi che le giustificano.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **140. — Esploratori scelti presso i reggimenti di cavalleria.** — (Gabinetto militare). — 15 aprile.

Con riserva di apportare la relativa variante alla disposizione 17 del fascicolo della *Raccolta* « Militari di truppa » si dispone che d'ora innanzi, i militari di truppa dei reggimenti di cavalleria, riconosciuti idonei, potranno essere nominati esploratori scelti senza alcun limite di tempo di servizio.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **141**. — **Personale specialista permanente per impianti telemetrici delle batterie da costa**. — (Direzione generale leve e truppa). — 15 aprile.

1. L'impiego dei telemetri e degli apparecchi elettrici di segnalazione nelle batterie da costa è affidato ad un personale permanente appositamente istruito e stabilmente designato a tale speciale incarico, coadiuvato da individui di truppa delle classi di leva sotto le armi.

2. Il personale telemetrico è ripartito nelle classi seguenti:

Capi del servizio telemetrico: ufficiali subalterni ed eccezionalmente graduati di truppa:

Telemetristi: graduati di truppa in servizio permanente;

Aiutanti telemetristi: graduati di truppa od eccezionalmente soldati; parte dei quali è in servizio permanente, parte è tratta dalle classi sotto le armi.

3. Secondo la specie di materiali al cui servizio debbono provvedere, gli individui di truppa appartenenti al personale telemetrico dividonsi in due categorie:

Categoria *A* — incaricati delle principali funzioni presso i telemetri di batteria od i telemetri esterni a base orizzontale, con movimento elettrico o presso gli apparecchi elettrici di segnalazione.

Categoria *B* — addetti ad ogni altra specie di apparato telemetrico od incaricati di funzioni secondarie presso gli strumenti affidati alla categoria *A*.

Il personale telemetrico della categoria *A* è tutto permanente; di quello della categoria *B* i soli telemetristi sono in servizio permanente.

Per l'ammissione nel personale permanente è necessario avere almeno superato con buon esito gli esami di coltura generale prescritti per la promozione a caporale, conoscere i regolamenti generali, l'istruzione individuale e quelle particolari dell'arma d'artiglieria che si riferiscono al servizio ed impiego dei materiali delle batterie da costa della piazza.

4. Il telemetrista è incaricato della manutenzione, rettificazione ed impiego del telemetro; se questo è a più stazioni, il telemetrista risiede nella stazione principale, impiega lo strumento quivi impiantato, ma dirige altresì il servizio degli strumenti delle stazioni secondarie dipendenti e sovraintende alla loro manutenzione.

Il telemetrista può rivestire uno qualunque dei gradi di sottufficiale; esso percepisce le competenze corrispondenti al grado

più la gratificazione di nomina e di conferma e il soprassoldo giornaliero, di cui al n. 17.

5. L'aiutante telemetrista coadiuva il telemetrista nel disimpegno delle sue attribuzioni, allorchè lo strumento richiede più di un operatore, ed all'occorrenza lo sostituisce. Nel caso di telemetri a più stazioni, un aiutante presiede sotto la direzione del telemetrista, al servizio di ciascuna stazione secondaria e, se della categoria *A*, cura la manutenzione dello strumento a lui affidato, pur concorrendo nei lavori occorrenti per mantenere in buono stato di servizio il complesso di apparecchi e di linee costituenti l'impianto telemetrico della batteria.

L'aiutante telemetrista della categoria *A* può rivestire uno qualunque dei gradi di sottufficiale, ma può anche essere caporale maggiore o caporale, nei casi considerati alle lettere *b*) e *c*) del n. 7, quello della categoria *B* è caporale maggiore, caporale od anche soldato, ma può anche essere sottufficiale nel caso e colla limitazione di cui al quinto capoverso del n. 7. In ogni caso a lui spettano le competenze stabilite pel grado che riveste, oltre allo speciale soprassoldo, di cui al n. 17.

6. In ambedue le categorie i telemetristi dovranno aver prestato almeno un anno di servizio come aiutante telemetrista della propria categoria; essi saranno scelti in ragione delle vacanze esistenti, in seguito a concorso, mediante uno speciale esperimento teorico pratico, stabilito dalla istruzione sul puntamento e tiro delle batterie da costa (1). Al concorso potranno prender parte tutti gli aiutanti telemetristi che ne facciano domanda. I telemetristi non avranno la nomina definitiva, se non dopo aver frequentato con buon risultato un corso speciale presso il laboratorio di precisione. Quelli della categoria *B*, pure essendo scelti fra gli aiutanti telemetristi della propria categoria, dovranno appartenere alla specialità aggiustatore meccanico o superare con buon risultato un esperimento analogo a quello prescritto per l'ammissione in servizio, negli stabilimenti militari, di operai di detta specialità.

7. Gli aiutanti telemetristi saranno reclutati mediante concorso nei seguenti gruppi di individui:

a) militari in servizio attivo;

b) militari in congedo illimitato, che prestano servizio come operai nelle direzioni o negli stabilimenti d'artiglieria,

(1) Istruzione in esperimento.

che facciano domanda di riammissione in servizio e che conservino piena idoneità fisica e morale;

c) militari in congedo illimitato, che già prestarono servizio nel personale telemetrico dell'arma d'artiglieria, specialità da costa, e che rispondano alle condizioni espresse per il gruppo precedente.

I sottufficiali in congedo che aspirino ad essere riammessi in servizio nel personale telemetrico non potranno però conseguire tale riammissione se non col grado di caporale maggiore, salvo a concorrere di nuovo al grado di sergente dopo trascorsi almeno 3 mesi dal giorno della riammissione stessa, in base alle vigenti norme sull'avanzamento.

Per gli aiutanti telemetristi della categoria *A* è necessaria la qualifica di aggiustatore e montatore elettricista; quelli del gruppo *a*) e *b*) potranno provenire da qualsiasi arma. Gli aspiranti del gruppo *b*) che non abbiano la qualifica professionale suespressa e tutti quelli del gruppo *c*) saranno sottoposti ad una prova teorico-pratica conforme al lavoro di saggio prescritto per la ammissione in servizio, negli stabilimenti militari, di operai della oradetta specialità.

Gli aspiranti aiutanti della categoria *B* possono essere: individui i quali desiderano ottenere l'ammissione nel personale permanente e che per ciò, se provenienti da altre armi o da altre specialità dell'arma d'artiglieria o se appartenenti ai gruppi *b*) e *c*) debbono possedere la qualifica di aggiustatore meccanico e comprovarla mediante l'esperimento, di cui al n. 6; militari delle compagnie da costa, appartenenti alle classi di leva, scelti dai comandi di riparto fra i più idonei.

I sottufficiali in servizio attivo dei riparti da costa, non forniti di qualifica professionale, possono concorrere alla nomina ad aiutante della categoria *B*; essi però, dopo un anno dalla conseguita nomina, cesseranno dal far parte del personale telemetrico, se non si sottoporranno, con buon risultato, all'esperimento professionale necessario per la nomina a telemetrista della categoria *B* o ad aiutante della categoria *A*.

I militari, assegnati ai riparti da costa come operai di batteria, potranno, a loro domanda, aspirare al personale telemetrico permanente, qualora abbiano i requisiti di cui al n. 3, ultimo capoverso.

Le direzioni dell'arma o le sezioni staccate aventi un'officina di riparazione, ovvero gli stabilimenti aventi sede in piazze marittime, istituiranno un corso di istruzione professionale di officina pei militari dei riparti da costa, i quali, avendo con-

eguita la nomina ad aiutante della categoria *B*, aspirino a far parte del personale permanente. Tale corso, per gli aspiranti a telemetrista categoria *B* si limiterà a manutenzione e riparazione di parti di telemetro; per gli aspiranti alla categoria *A* includerà la condotta delle dinamo e lavori inerenti ad impianti elettrici in generale.

Al concorso prenderà parte per ogni piazza un numero di individui che, salvo speciali disposizioni ministeriali, non dovrà superare una volta e mezzo il numero dei posti disponibili; la scelta degli ammittendi, in caso di esuberanza di domande, avrà luogo per titoli.

8. Per ottenere la nomina ad aiutante telemetrista è necessario superare con buon risultato l'esperimento teorico-pratico prescritto dalla istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie da costa e che avrà luogo entro il mese d'aprile di ogni anno per la categoria *B*, entro il mese di ottobre per la categoria *A*. Gli aspiranti aiutanti telemetristi dei gruppi *a*) e *b*) prenderanno parte ad un periodo di istruzione preparatoria, che per quelli della categoria *B* sarà svolto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e per quelli della categoria *A* nei mesi di luglio, agosto e settembre presso i comandi di reggimento o di distaccamento d'artiglieria da costa, per parte di personale appositamente designato dai detti comandi.

9. Gli individui di truppa non appartenenti ai riparti da costa e quelli in congedo illimitato, facenti parte del personale operaio delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria, qualora intendano prender parte al concorso per l'ammissione nel personale telemetrico, dovranno farne domanda al proprio comandante di reggimento o capo di servizio. Tali domande dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) nella 1ª decade del mese di dicembre per gli aspiranti della cat. *B* e di giugno per quelli della cat. *A*; i militari in congedo illimitato di cui alla lettera *c*) presenteranno le loro domande direttamente ai comandanti di distretto nella 2ª quindicina del mese di febbraio per gli aspiranti della cat. *B* e di agosto per la cat. *A*, attenendosi alle norme contenute nella istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

10. Gli individui di cui alla lettera *a*) passeranno aggregati al reggimento da costa od al distaccamento, presso il quale chiederanno di esser ammessi, per tutto il periodo di istruzione preparatoria e sino al termine dell'esperimento teorico pratico; quelli del gruppo *b*) non residenti nella piazza, ove

ha sede il comando, saranno presi in aggregazione per lo stesso periodo di tempo dalla locale direzione o sezione staccata d'artiglieria, ma dovranno esser lasciati interamente liberi di frequentare il corso d'istruzione; i militari in congedo del gruppo *c*) saranno solo chiamati per l'esperimento teorico pratico sull'impiego dei telemetri e riceveranno per quel periodo una diaria, la cui misura sarà ulteriormente stabilita dal Ministero della guerra.

11. Ai reggimenti e distaccamenti d'artiglieria da costa, dislocati nelle varie piazze marittime, sarà assegnato un certo numero di specialisti in servizio permanente delle due categorie in relazione al numero e alla specie degli impianti telemetrici esistenti nelle piazze stesse e prendendo per base lo specchio apposito, annesso alla istruzione sul servizio delle batterie da costa, appendice riservata, parte 1ª.

Uno dei telemetristi sarà in soprannumero in ciascuna compagnia da costa; il rimanente personale telemetrico assegnato alle singole piazze sarà compreso nell'organico delle compagnie che le presidiano e ripartito fra queste in ragione del fabbisogno delle opere, al cui servizio le compagnie stesse debbono provvedere in tutto o in parte in tempo di guerra.

Gli aiutanti telemetristi tratti dalle classi di leva per il completamento dei servizi nelle varie piazze ed ascritti, come è detto al numero 3, alla categoria *B* saranno in numero di 4 per ciascuna compagnia nelle piazze di Genova, Vado, Spezia, Maddalena, Ancona, Gaeta, Messina-Reggio; per le piazze di Venezia e Taranto formeranno con quelli della categoria *A* un numero medio di 12 aiutanti per compagnia.

12. I telemetristi ed aiutanti delle due categorie dovranno mantenersi sempre esercitati nell'adempimento delle loro attribuzioni e possedere sufficienti nozioni sul servizio, puntamento e tiro dei pezzi della batteria cui sono assegnati; essi saranno sottoposti ad un esperimento annuo atto a comprovare la loro idoneità secondo le prescrizioni contenute nella istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie da costa, in base al quale saranno riconfermati nella loro carica. Saranno esclusi dall'esperimento coloro che nella manutenzione degli impianti o strumenti loro affidati non avranno dimostrato la necessaria accuratezza.

13. I telemetristi e gli aiutanti in servizio permanente, non riconfermati e che abbiano adempiuto agli obblighi di leva, potranno senz'altro, a loro domanda, ottenere il congedo illimitato.

14. Gli individui di leva che frequentano il corso speciale preparatorio, potranno essere anche ascritti al corso allievi istruttori.

15. I telemetristi delle due categorie e gli aiutanti della categoria *A* prenderanno parte alle sole istruzioni sull'impiego dei telemetri, sul tiro e servizio di batteria colla compagnia cui appartengono od a speciali esercitazioni consimili, ordinate dai comandanti di reggimento o di distaccamento. Sono esonerati da qualsiasi servizio territoriale e non possono essere adibiti ad alcun altro incarico nè permanente nè temporaneo presso uffici, magazzini, ecc.

16. I telemetristi della categoria *B* portano per distintivo una stelletta d'oro ricamata su panno nero, da applicarsi sulla manica sinistra della giubba di panno; quelli della categoria *A* hanno per distintivo una stelletta analoga, sovrapposta al distintivo di elettricista.

Gli aiutanti telemetristi delle due categorie hanno distintivi di forma analoga, ma di lana gialla.

17. I telemetristi nominati e riconfermati ricevono un soprassoldo giornaliero speciale di L. 1 se della categoria *A*, di L. 0,50 se della categoria *B*, da comprendersi in bilancio nello specchio III delle indennità eventuali; essi inoltre all'atto della nomina o delle riconferme annuali, dopo l'esperimento teorico pratico d'impiego del telemetro, riceveranno una gratificazione di L. 150, da imputarsi al capitolo « Materiali e stabilimenti di artiglieria ».

Gli aiutanti telemetristi della categoria *A* riceveranno un soprassoldo giornaliero di L. 0,50 se sottufficiali, di L. 0.20 se caporali maggiori o caporali, quelli della categoria *B* avranno un soprassoldo di L. 0,25 se sottufficiali e di L. 0,10 se caporali maggiori, caporali o soldati, da comprendersi in bilancio nello specchio III delle indennità eventuali.

18. Le vacanze nella carica di telemetrista saranno coperte con eccedenze nel numero degli aiutanti telemetristi della categoria corrispondente; quelle che si manifesteranno nel numero degli aiutanti telemetristi della categoria *A* saranno coperte con eccedenze di aiutanti della categoria *B*. Questi ultimi però non potranno mai avere in consegna uno strumento, il cui impiego sia di competenza dell'altra categoria di personale. Il personale surrogante non percepisce il soprassoldo corrispondente alla carica, di cui è temporaneamente investito.

19. Ad esperimenti ultimati i vari comandi di reggimento da costa e il comando della brigata autonoma della Sardegna

riferiranno al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) circa il numero degli aspiranti all'ammissione nel personale permanente, riusciti idonei, notificando le vacanze od eccedenze che si manifestassero nelle cariche di telemetrista delle due categorie e di aiutante della categoria *A*, nelle piazze presidiate dai dipendenti riparti. Il Ministero si riserva la facoltà di eseguire i trasferimenti che saranno del caso per colmare le eventuali deficienze di personale.

I comandanti di reggimento non hanno facoltà di trasferire da una piazza all'altra, fra quelle presidiate da truppe dipendenti, un telemetrista od aiutante se non nel caso in cui il servizio telemetrico sia eguale in ambedue le piazze, e ciò sia inoltre richiesto da gravi e ben comprovati criteri disciplinari o di servizio.

Quando esistano tali motivi, ma non si verifichi la condizione della identità di servizio telemetrico fra la piazza in cui risiede il telemetrista da trasferirsi ed altra presidiata da riparti del reggimento, i comandanti di corpo dovranno riferire al Ministero per i provvedimenti che saranno del caso.

20. I sottufficiali del personale telemetrico potranno percorrere tutti i gradi della loro gerarchia, rimanendo nel personale stesso e potranno inoltre contrarre matrimonio senza limitazione di numero appena avranno raggiunto 12 anni di servizio.

Disposizioni transitorie.

21. Finchè non si sia proceduto alla scelta del personale permanente, secondo le disposizioni succitate, gli apparecchi telemetrici resteranno in consegna per la manutenzione alle direzioni dell'arma e saranno impiegati dal personale telemetrico attuale, il quale sarà di mano in mano sostituito con quello permanente reclutato in base alle precedenti norme; la sostituzione avrà principio col 1° maggio del corrente anno per la categoria *B* e al 1° novembre per la categoria *A*.

22. Per la prima costituzione del personale telemetrico specialista resta stabilito che le domande di ammissioni al concorso, di cui è detto al n. 9, sieno presentate un mese dopo la pubblicazione della presente circolare; i lavori di saggio per la comprovazione della specialità professionale avranno luogo con le norme stabilite dalla istruzione complementare al re-

golamento sul reclutamento del R. esercito, due mesi dopo la pubblicazione medesima; contemporaneamente avrà principio un corso speciale d'istruzione sull'impiego del materiale telemetrico delle batterie da costa, corso che non sarà ripetuto nel corrente anno finanziario nell'epoca indicata al n. 8 della presente circolare, se non per la classe di leva che verrà prossimamente chiamata alle armi e limitatamente agli aiutanti da reclutarsi nelle compagnie d'artiglieria da costa.

23. Pel corrente anno il corso d'istruzione e l'esperimento teorico pratico per la categoria *A* avranno luogo in parte presso il comando della brigata residente in Taranto in parte a Venezia. Il numero degli aiutanti di questa categoria da accettarsi nel primo concorso sarà di 22, da ripartirsi nel seguente modo a concorso ultimato:

per la piazza di Venezia n. 11,
per la piazza di Taranto n. 11.

24. Le ammissioni del personale permanente della categoria *B* avranno invece luogo nelle piazze sottodescritte per il numero di posti per ciascuno di esse indicato:

Piazza di Gaeta	N. 9
Piazza di Maddalena	» 20
Piazza di Genova-Savona	» 23
Piazza di Spezia-Monte Argentario .	» 28
Piazza di Messina-Reggio Calabria .	» 24
Piazza di Ancona	» 2

25. Gli individui di entrambe le categorie che risulteranno idonei riceveranno pel corrente anno finanziario le competenze stabilite per gli aiutanti telemetristi; fra essi i meglio classificati eserciteranno le funzioni di telemetrista presso gli impianti già esistenti nelle varie piazze e tenuto conto dello specchio di assegnazione del personale telemetrico, annesso all'istruzione riservata sul servizio delle batterie da costa, parte I.

26. Eseguite le ammissioni del personale permanente, il numero degli aiutanti telemetristi della categoria *B* da nominarsi in ogni piazza per completare il personale telemetrico sarà quello necessario per raggiungere il totale del personale da assegnarsi alla piazza e che è dato dalla somma di quello permanente calcolato in base agli impianti telemetrici esistenti colla scorta dell'oradetto specchio, e del numero degli aiutanti telemetristi della categoria *B*, dipendente dal numero delle compagnie, come è detto all'ultimo capoverso del n. 11.

Il personale occorrente per il complemento sarà scelto nel personale telemetrico attuale, dando la preferenza a coloro che hanno la qualifica di operaio aggiustatore meccanico ed aggiustatore e montatore elettricista.

27. L'attuale personale telemetrico continuerà a percepire i soprassoldi stabiliti dalla vigente istruzione fino alle epoche indicate al n. 21 per la sostituzione del nuovo personale. Però finchè non si avranno tutti i telemetristi della provenienza normale, potranno utilizzarsi per la direzione del servizio telemetrico e nel numero strettamente necessario per completare l'organico stabilito per la piazza, i telemetristi nominati con le norme finora in vigore, senza ingerenza alcuna sulla manutenzione degli strumenti. Questi telemetristi dovranno però superare le prove d'impiego stabilite dall'apposita istruzione sul puntamento e tiro (in esperimento) per la nomina ad aiutanti telemetristi, e percepiranno le competenze stabilite dalla istruzione, ora in vigore, per telemetristi riconfermati.

Gli aiutanti della cat. *A* e quelli della cat. *B* che già hanno ottenuta l'ammissione al personale permanente nei primi concorsi, saranno di mano in mano assegnati alle batterie, cominciando da quelle al cui servizio in caso di mobilitazione sono addette compagnie dell'esercito permanente; essi dipenderanno, per la manutenzione, dalle direzioni o sezioni staccate d'artiglieria, ma non potranno esser impiegati in lavori d'officina o distolti dalle istruzioni ordinate dai proprii comandanti di riparto.

28. Col 1° luglio, presso le sedi di reggimento da costa, di brigata autonoma o di brigata distaccata, avranno principio il corso normale d'istruzione per gli aspiranti all'ammissione nel personale telemetrico della cat. *A* e un corso straordinario per aspiranti della cat. *B*.

Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione, di cui al n. 9, scade per tutti indistintamente gli aspiranti dei gruppi *a*) e *b*) nella 1ª decade del mese di giugno p. v.; per quelli del gruppo *c*) nella 2ª quindicina del mese di agosto.

È abrogata la circolare n. 411 del *giornale militare* del 1909.

NOTE.

1. Le condizioni stabilite in questa circolare per l'ammissione e per il trattamento del nuovo personale telemetrico do-

vranno essere comunicate ai militari di truppa di tutte le armi e corpi.

2. I comandi di distretto ed i comandi di corpo e di distaccamento d'artiglieria da costa, centri di mobilitazione, dovranno curare l'affissione di questa circolare.

I menzionati comandi di truppa d'artiglieria da costa, in base ai risultati che si otterranno negli imminenti esami di chiusura del primo concorso, potranno per maggiore diffusione valersi di inserzioni fra gli annunzi dei giornali della regione, indicando il numero dei posti scoperti nel personale permanente e il mestiere richiesto pei militari in congedo illimitato già ascritti al personale telemetrico di leva, i quali desiderassero concorrere.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Prezzo della presente dispensa L. 0 15

(9361) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1910 — 23 aprile

APRILE 20. — N. **112.** - Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . Pag. 431
» 20. — » **113.** - Soldati arcionisti . . . . . » 436
» 20. — » **114.** - Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili . . . . . » 437
» 21. — » **115.** - Richieste d'anticipazioni d'assegni mod. 218 pel mese di giugno . . . . . » 438
» 21. — » **116.** - Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta . . . . . » 438
» 21. — » **117.** - Amministrazione dei riparti di cavalleria . . . . . » 439
» 21. — » **118.** - Acquisto, da parte di ufficiali, di opere storiche pubblicate dal comando del corpo di stato maggiore. » 440
» 22. — » **119.** - Servizio postale . . . . . » 440

CIRCOLARE N. **112.** — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Gabinetto militare). — 20 aprile.

A complemento di quanto è contenuto nel R. decreto 20 marzo 1910, n. 137, il Ministero dispone che per l'invio sussidiato di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue, si osservino in avvenire le seguenti norme:

1. Il numero degli ufficiali, l'epoca dell'invio, la durata della permanenza e le competenze sono stabiliti dalla seguente tabella:

ERRATA-CORRIGE

Circolare 130, pag. 406. — In testa ai tenenti colonnelli di artiglieria, chiamati alla manovra coi quadri, *aggiungere*: Del Bono Giovanni, 1° artiglieria fortezza.

Circolare 134, pag. 412. — Nel sesto comma *si legga*: La commissione esaminatrice sarà composta dell'avvocato generale militare, presidente, di due giudici o giudici supplenti del tribunale supremo di guerra e marina, membri ecc. ecc.

Circolare 139, pag. 419. — Al secondo rigo del n. 4, *dopo la parola*: periodo, *aggiungere*: dell'articolo 15.

Alla presente dispensa è annessa la tavola di disegno che fa parte della circolare 128.

Lingua da apprendere	Numero degli ufficiali (1)	Armi o corpi ai quali possono appartenere gli ufficiali	Durata del soggiorno Mesi	Residenza normale	COMPETENZE		
					Indennità prima della partenza Lire	Sussidio mensile Lire	Spese di viaggio
Tedesca. .	14	Fanteria Cavalleria Artiglieria Genio Medici Commissari Contabili	4	Berlino.	300	300	Rimborso delle spese di trasporto in ferrovia. Non è ammessa alcuna altra spesa per qualsiasi titolo.
Inglese . .	4	Fanteria Cavalleria Artiglieria Genio	5	Londra.	300	400	
Russa. . .	4	Medici Commissari	4	Kiew. .	300	500	

(1) In caso di deficienza di aspiranti o di idonei per l'invio a Berlino potrà aumentare il numero di quelli da inviarsi nelle altre città e viceversa, pur di non oltrepassare il numero complessivo di 22.

2. Gli ufficiali da inviarsi all'estero saranno scelti mediante concorso fra quelli in servizio effettivo che non ottennero altra volta tale facilitazione per la stessa lingua. Qualora però si verificasse qualche deficienza sul totale degli ufficiali da inviarsi all'estero, potranno essere ammessi a concorrere per un secondo soggiorno sussidiato all'estero per lo studio della medesima lingua, con le norme di cui al n. 9, quelli che già vi furono inviati una prima volta, purchè ne siano ritornati da due anni almeno.

3. Le domande per essere ammessi al concorso saranno dirette per via gerarchica ai comandi di corpo d'armata, o alle

autorità corrispondenti, se gli ufficiali non dipendono dai detti comandi.

Nelle domande i concorrenti dichiareranno in quale epoca dal giorno di chiusura del concorso fino al 30 giugno dell'anno successivo, preferirebbero, se prescelti, di soggiornare all'estero e se abbiano già goduto o no di tale vantaggio.

Le competenti autorità daranno corso soltanto alle domande di ufficiali distinti per qualità morali e militari e che per nota serietà di carattere e costanza di propositi lascino presumere che dall'invio all'estero ricaveranno il vantaggio voluto.

Le autorità suddette nell'esprimere il loro esplicito parere sulle domande a cui dànno corso, dichiareranno altresì se ragioni di servizio non si oppongano all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio nel periodo di tempo dall'ufficiale prescelto.

I sottotenenti e gli ufficiali prossimi al collocamento in posizione ausiliaria non saranno ammessi al concorso.

4. I comandi di corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire al Ministero per la fine di febbraio di ogni anno l'elenco nominativo dei postulanti compilato con l'avvertenza di cui al n. 5, indicando l'epoca che per ciascun ufficiale essi stessi avranno stabilita per il soggiorno all' estero, tenuto conto dei desideri degli ufficiali e delle necessità del servizio.

5. Il Ministero comunicherà al comando del corpo di stato maggiore l'elenco degli ufficiali ammissibili al concorso, dividendo quelli che non sono mai stati inviati all'estero da quelli che già hanno fruito di tale facoltà.

6. I concorrenti dovranno, con gli esperimenti di cui al n. 7, provare di possedere la conoscenza teorica-pratica della lingua prescelta, in modo da far presumere che il soggiorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nella conoscenza della lingua stessa.

7. Gli esperimenti, scritti e orali, consisteranno:

a) in una traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta con l'uso del vocabolario.

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata e della divisione militare di Cagliari nel giorno 1° aprile alle ore 8.

I temi saranno trasmessi dal comando del corpo di stato maggiore in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei candidati dal presidente della commissione di vigilanza costituita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal presidente della commissione di vigilanza, saranno, seduta stante, spediti al comando del corpo di stato maggiore, presso il quale verranno sottoposti al giudizio di una commissione esaminatrice nominata dal capo di stato maggiore dell'esercito.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un punto di classificazione non inferiore a 13 20 saranno ammessi alle prove successive.

b) in una traduzione dalla lingua prescelta in italiano senza l'uso del vocabolario.

c) in una prova orale alla presenza della commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e tradurre, con sufficiente chiarezza, un testo scritto nella lingua prescelta e di conoscere le principali regole di grammatica.

Le prove di cui alle lettere *b*) e *c*) avranno luogo presso il comando del corpo di stato maggiore nella seconda quindicina del mese di aprile, secondo modalità comunicate dallo stesso comando a quelli di corpo d'armata.

8. Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero l'ufficiale deve riportare nella media dei tre esperimenti un punto complessivo di almeno 14 ventesimi.

9 Se dopo tali esperimenti rimanessero ancora posti disponibili, il comando del corpo di stato maggiore chiamerà gli ufficiali compresi nella seconda parte dell'elenco di cui sopra e li assoggetterà presso la sede del comando stesso agli esperimenti di cui al n. 7 per constatare se abbiano continuato ad applicarsi allo studio della lingua estera prescelta e se si conservino meritevoli della facilitazione alla quale aspirano.

10. Ultimati gli esperimenti, di cui ai numeri precedenti, il comando del corpo di stato maggiore indicherà al Ministero gli ufficiali prescelti, e farà agli interessati le opportune comunicazioni per mezzo dei comandi di corpo d'armata.

11. Gli ufficiali ammessi al soggiorno sussidiato all'estero saranno considerati in licenza all'estero senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

12. Di massima durante la permanenza all'estero gli ufficiali risiederanno a Berlino, Londra, Kiew. Si terranno in continua relazione con l'addetto militare presso la R. ambasciata d'Italia e potranno ricevere direttamente istruzioni dal comando del corpo di stato maggiore per speciali studi e relazioni da farsi, compatibilmente e subordinatamente, sempre, allo scopo principale del loro invio all'estero, che è lo studio pratico della lingua.

Essi faranno uso dell'abito borghese, portando però seco gli oggetti di uniforme per indossarli nelle circostanze che fossero loro indicate dall'addetto militare.

13. Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufficiali rientreranno al proprio corpo, rimanendo in attesa di altre comunicazioni del comando del corpo di stato maggiore relative ad un esperimento presso il comando stesso cui saranno di nuovo assoggettati per accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della lingua estera studiata.

Tale esperimento consisterà in prove analoghe a quelle indicate nel n. 7. La prova *a*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, ma sempre con l'uso del vocabolario.

Norme amministrative.

a) Fissato definitivamente il numero degli ufficiali da inviarsi all'estero, il comando del corpo di stato maggiore trasmetterà al Ministero la richiesta dei fondi all'uopo occorrenti da imputarsi a carico dell'apposito capitolo del bilancio.

b) Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di cui è cenno ai numeri 7, 9 e 13 della presente circolare, e per le eventuali comunicazioni presso il comando del corpo di stato maggiore, di cui ai numeri 10 e 12, gli ufficiali saranno considerati in viaggio per servizio. Durante la loro permanenza all'estero saranno considerati per ogni effetto come in licenza all'estero.

c) All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai corpi rispettivi, lo stipendio del mese in corso (in carta pei giorni che precedono quello della partenza, in oro pei giorni successivi) ed una anticipazione di lire mille in oro in conto delle indennità, spese di viaggio e sussidi mensili, stabiliti dalla tabella di cui al n. 1 della presente circolare

d) Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente al regolare pagamento in oro dello stipendio a ciascuno dovuto durante il tempo della permanenza all'estero e delle somme successive che gli ufficiali potessero chiedere in conto del sussidio mensile, senza oltrepassare, si intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella suddetta.

e) Le somme anticipate e corrisposte dai corpi per sussidio mensile e per le spese di trasporto si intendono fornite per conto del corpo di stato maggiore, al quale pertanto essi ne domanderanno il rimborso.

Si avverte, per ogni buon fine, che il sussidio mensile, data la sua natura, è per legge soggetto alla tassa di ricchezza mobile, tuttochè rifletta servizio all'estero.

f) Ogni ufficiale al ritorno dall'estero liquiderà tutti i conti col proprio corpo, firmando per ricevuta un prospetto delle somme dovutegli.

Detti prospetti, unitamente ad una nota quietanzata dal consiglio comprendente le eventuali spese direttamente incontrate dal corpo per cambio in oro, invio vaglia, ecc., verranno dal corpo stesso trasmessi al comando del corpo di stato maggiore, che provvederà al rimborso del relativo importo mediante vaglia bancario.

g) Ultimata la liquidazione, coi corpi interessati, delle somme pagate ai rispettivi ufficiali, il comando suddetto compilerà apposito rendiconto mod. 400, da trasmettere al Ministero (Direzione generale revisione dei conti) corredato dai documenti sopra menzionati.

Colle presenti norme s'intendono annullate tutte le disposizioni in materia precedenti al R. decreto 20 marzo 1910, n. 137.

Disposizione transitoria.

Per quest'anno l'esperimento presso i comandi territoriali avrà luogo il giorno 4 maggio, e gli altri si effettueranno nella seconda metà dello stesso mese.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **143. — Soldati arcionisti.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 20 aprile.

Allo scopo di avere nei reggimenti di cavalleria, di artiglieria da campagna ed a cavallo, un certo numero di militari di truppa abili a riparare gli arcioni di sella, è istituito presso l'arsenale di costruzione in Torino uno speciale corso pratico d'istruzione.

Annualmente saranno comandati a frequentare tale corso due soldati per ogni reggimento di cavalleria e tre per i reggimenti

d'artiglieria da campagna ed a cavallo, ripartiti in otto gruppi come qui appresso è indicato:

1° Dal 1° al 20 maggio per i reggimenti cavalleria Nizza (1°) — Piemonte reale (2°) — Savoia (3°) — Genova (4°) — lancieri di Novara (5°) — Aosta (6°) — Milano (7°);

2° Dal 21 maggio al 9 giugno per i reggimenti lancieri di Montebello (8°) — Firenze (9°) — Vittorio Emanuele II (10°) — cavalleggeri di Foggia (11°) — Saluzzo (12°) — Monferrato (13°) — Alessandria (14°);

3° Dal 10 al 30 giugno per i reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°) - Lucca (16°) — Caserta (17°) — Piacenza (18°) — Guide (19°) — Roma (20°) — Padova (21°);

4° Dal 1° al 20 luglio per i reggimenti cavalleggeri di Catania (22°) — Umberto I (23°) — Vicenza (24°) — lancieri di Mantova (25°) — Vercelli (26°) — cavalleggeri di Aquila (27°) — Treviso (28°) — Udine (29°);

5° Dal 21 luglio al 9 agosto per i primi 6 reggimenti di artiglieria da campagna;

6° Dal 10 al 30 agosto per i reggimenti d'artiglieria da campagna dal 7° al 12° incluso;

7° Dal 1° al 20 settembre per i reggimenti d'artiglieria da campagna dal 13° al 18° incluso;

8° Dal 21 settembre al 10 ottobre per i rimanenti reggimenti d'artiglieria da campagna e quello d'artiglieria a cavallo.

I soldati da inviare al corso arcionisti dovranno essere scelti tra quelli di mestiere falegnami, bottai, arcionisti ed arti affini e che appartengano alla classe di leva meno anziana.

Detti soldati saranno fatti partire a cura dei rispettivi reggimenti e passati aggregati: quelli di cavalleria, al reggimento di stanza a Torino, e quelli d'artiglieria, al 1° reggimento artiglieria da fortezza.

Gli *Atti* 205 del 1903 e 82 del 1907 sono perciò abrogati.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **144. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 20 aprile.

Nel mese di agosto del corrente anno e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle relative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902):

a) gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità pei tenenti contabili che, a senso della circolare n. 70 del *giornale militare* corrente anno, possono essere inscritti sul quadro di avanzamento pel 1911;

b) gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta, ai quali potranno concorrere i tenenti contabili di qualsiasi anzianità.

Le proposte d'avanzamento ad anzianità e le domande dei concorrenti alla scelta, munite delle dichiarazioni prescritte dal § 147 del regolamento sull'avanzamento, dovranno essere trasmesse al Ministero per via gerarchica entro il mese di maggio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **145**. — **Richieste d'anticipazioni d'assegni modello 218 pel mese di giugno.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 aprile.

Avvicinandosi il tempo in cui devono essere compilate le richieste d'anticipazione d'assegni mod. 218 (A e B) pel mese di giugno, il Ministero stima opportuno richiamare l'attenzione dei corpi sulle disposizioni della circolare 143 del 1909 circa le detrazioni od aggiunte da inscriversi nelle richieste medesime, a norma § 18 della circolare 408 del 1908.

Il Ministro — SPINGARDI.

N. **146**. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta.** — (Gabinetto militare). — 21 aprile.

1. Gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi di cui al R. decreto 24 febbraio 1910, n. 77 e alla circolare n. 89 *giornale militare ufficiale* 1910, avranno luogo pel corrente anno alle date sottoindicate:

A) *Esami preliminari:* pei tenenti dei carabinieri reali il giorno 1° giugno e pei tenenti delle altre armi nei giorni 31 maggio e 1, 2 e 3 giugno.

B) *Esami definitivi:*

a) prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio 1° ottobre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi 1° novembre e seguenti.

2. Saranno ammessi a far domanda di concorrere agli esami i tenenti che per la loro sede di anzianità soddisfano alle condizioni richieste dal § 146 del regolamento sull'avanzamento.

3. Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 10 maggio.

4. *Colonie.* — Il comandante delle truppe disporrà perchè gli esami preliminari abbiano luogo non appena egli abbia ricevuto dal Ministero i temi relativi.

Le domande saranno inoltrate subito dopo che sarà giunta nelle colonie la presente circolare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **147*. — Amministrazione dei riparti di cavalleria.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 aprile.

Per eliminare alcuni dubbi sorti circa le attribuzioni amministrative degli ufficiali superiori a disposizione nei reggimenti di cavalleria, e l'amministrazione dei distaccamenti dopo il recente riordinamento dell'arma, il Ministero determina quanto segue:

1. Quando gli squadroni riuniti presso la sede del comando del reggimento non siano più di tre, le attribuzioni che dal § 920 e degli articoli 124 e 125 del regolamento d'amministrazione erano deferite ai comandanti dei soppressi mezzi reggimenti saranno esercitate dall'ufficiale superiore a disposizione ivi presente.

2. Quando gli squadroni alla sede del comando siano quattro o cinque, le predette attribuzioni saranno ripartite tra l'ufficiale superiore a disposizione e il relatore. La ripartizione sarà fatta, con apposito ordine del giorno, dal comandante del corpo.

3. Le stesse attribuzioni saranno deferite al relatore per tutti gli squadroni presenti alla sede in quei corpi che si trovassero temporaneamente sprovvisti di ufficiali superiori a disposizione presso il comando.

4. I distaccamenti funzioneranno con le norme di cui ai §§ 1959 e seguenti del regolamento d'amministrazione, epperò nei distaccamenti di due o più squadroni l'ufficiale superiore ad essi assegnato eserciterà sui medesimi tutte le attribuzioni che dalle dette norme derivavano ai comandanti dei soppressi mezzi reggimenti, facendosi coadiuvare da un ufficiale subalterno, tratto dagli squadroni stessi, con le funzioni di ufficiale d'amministrazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N **148***. — **Acquisto, da parte di ufficiali, di opere storiche pubblicate dal comando del corpo di stato maggiore.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 aprile.

Per facilitare l'acquisto delle opere storiche pubblicate dal comando del corpo di stato maggiore, i corpi sono autorizzati ad anticipare coi propri fondi di cassa l'importo delle dette pubblicazioni che gli ufficiali dipendenti intendessero acquistare, ritenendolo poscia agli acquirenti a rate mensili di lire una.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **149**. — **Servizio postale.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 22 aprile.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha riferito che giungono spesso agli uffici postali di destinazione lettere affrancate con francobollo da 10 centesimi munite bensì a tergo della dichiarazione: *Il soldato X spedisce alla propria famiglia* ma sprovviste del contrassegno T. S. (tassa speciale); per il che vengono sottoposte a tassa come lettere insufficientemente francate. Esso esprime perciò il dubbio che le corrispondenze dei militari di truppa non siano sempre consegnate agli uffici postali di partenza con l'indicazione a tergo del cognome, nome e grado del mittente nonchè del corpo cui appartiene, nè racchiuse in buste sulle quali i comandi di reggimento abbiano apposta la dichiarazione: *Lettere non affrancate od insufficientemente francate dei militari di truppa.*

Ora poichè tale condizione è necessaria perchè, a norma degli articoli 21 della legge postale e 54 del relativo regolamento, le corrispondenze di cui trattasi possano usufruire della tassa di francatura senza sopratassa, questo Ministero richiama l'attenzione delle autorità competenti affinchè rammentino ai militari di truppa che le lettere da essi spedite alle famiglie, non affrancate od affrancate insufficientemente, vengano sottoposte a speciale trattamento in ordine alla tassa (centesimi 15 ogni 15 grammi) soltanto se si osservano strettamente le accennate disposizioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.10

(9387) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1910 — 30 aprile

APRILE 25. — N. 150. - Ufficiali che hanno frequentato il 4° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . Pag. 443
» 26. — » 151. - Regolamento di servizio in guerra: fascicoli « Marce e alloggiamenti » e « Esplorazione e sicurezza ». . . . » 445
» 27. — » 152. - Uniforme da campagna di panno grigio verde ed accessori di divisa per i reggimenti granatieri . . . . . » 446
» 28. — » 153. - Stato sanitario del R. esercito durante il 3° e 4° trimestre dell'anno 1909. . . . . » 474
» 28. — » 154. - Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie, degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa. . . . . » 478
» 29. — » 155. - Profilassi del tetano col siero antitetanico del prof. Tizzoni . . . . . » 480
» 29. — » 156. - Annotazioni del modello 15 del regolamento sul reclutamento da trascriversi sul modello 12 . . . . . » 481
» 29. — » 157. - Esito del concorso a premi 1909 relativo al tema tattico-fortificatorio . . . . . » 482
——— Avviso - Pubblicazione della scuola di guerra . . . . . » 483

CIRCOLARE N. **150**. — **Ufficiali che hanno frequentato il 4° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria.** – (Direzione generale personali ufficiali combattenti). – 25 aprile.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali hanno compiuto il 4° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria.

Arcuri cav. Benedetto, tenente colonnello 10 artiglieria campagna.
Bandini cav. Enrico, maggiore 1° id. fortezza.
Carozzi cav. Giovanni, id. 6 id. campagna.
Ceccarelli cav. Carlo, id. 18 id. id.
Verani Masin cav. Carlo, id. 11 id. id.
Aria cav. Gioacchino, id. 17 id. id.
Pesci Enrico, capitano 2 id. id.
Borgia Riccardo, id. 12 id. id.
Testa Fochi Massimo, id. 4 id. id.

Segre Roberto, capitano stato maggiore.
Tellini Enrico, id. id.
Epple Gustavo, id. id.
Beduschi Garibaldi, id. 8 artiglieria campagna.
Rolfo Oreste, id. 2 id. montagna.
Bonacini Camillo, id. 15 id. campagna.
Somigliana Lodovico, id. 14 id. id.
Cavallo Michele, id. 1° id. montagna.
Fauyas Alessandro, id. 1° id. campagna.
Pelagatti Edoardo, id. 18 id. id.
Pellegrini Enrico, id. 3 id. id.
Biancheri Filippo, id. 7 id. id.
De Benedictis Luigi, tenente 12 id. id.
Brancaccio Silvio, id. 10 id. id.
Rossi Oreste, id. 10 id. id.
Bernocco Giuseppe, id. 23 id. id.
Bondetti Ezio, id. 21 id. id.
De Vecchi Pietro, id. 4 id. id.
Mondini Valentino, id. 22 id. id.
Garavelli Emilio, id. 11 id. id.
Paolotti Teodoro, id. 17 id. id.
Maggio Tommaso, id. 20 id. id.
Gloria Alessandro, id. 7 id. id.
Pocobelli Roberto, id. 24 id. id.
Borriello Romeo, id. 2 id. montagna.
Della Staffa Conestabile Carlo, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Del Furia Alfredo, id. 15 artiglieria campagna.
Carini Alfredo, id. 2 id. id.

Croce cav. Giovanni, tenente colonnello stato maggiore.
Allievi cav. Cesare, maggiore id.

Frequentarono il corso dal 31 marzo al 6 aprile.

Bovio cav. Amilcare, maggiore generale comando artiglieria.
Sordi cav. Carlo, colonnello 16 artiglieria campagna.

Frequentarono il corso dal 7 aprile in poi.

Sottili cav. Luigi, tenente colonnello stato maggiore.
Tagliaferri cav. Alessandro, maggiore id.
Danioni cav. Enrico, capitano id.
Graziosi Eugenio, id. id.

Frequentarono il corso dall'8 aprile al 14 aprile

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **151**. — **Regolamento di servizio in guerra: Fascicoli « Marce e alloggiamenti » e « Esplorazione e sicurezza »**. — (Gabinetto militare). - - 26 aprile.

Sono stati pubblicati i fascicoli « marce e alloggiamenti » e « esplorazione e sicurezza » del regolamento di servizio in guerra, i quali vengono, per ora, diramati in bozze di stampa, in attesa che possano essere definitivamente introdotti nel nuovo « Servizio in guerra » in corso di compilazione.

In detti fascicoli è stata introdotta, con numerose aggiunte e varianti, la materia già contenuta nell' « Istruzione per le marce e gli alloggiamenti e per il servizio di esplorazione e di sicurezza in campagna » (bozze di stampa del 1905 con varianti del 1906), la quale pertanto deve intendersi abrogata, fatta eccezione per i seguenti capitoli i quali rimarranno in vigore fino a quando non saranno introdotti in altri regolamenti o istruzioni:

Allenamento delle truppe alle marce.
Addestramento delle pattaglie.
Servizio delle truppe.
Onori.

Ciascun fascicolo sarà diramato nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore. . Copie	N. 25
Per ciascun comando territoriale di corpo d'armata e di divisione e per ciascun ispettorato generale e ispettorato delle truppe	» 1
Per ciascun comando di brigata di fanteria e cavalleria e di gruppo alpino e per ciascun comando d'artiglieria e del genio (truppe) . . .	» 1
Per ciascun comando di reggimento	» 1
Per ciascun comando di battaglione e di brigata di artiglieria e del genio.	» 1
Per ciascun comando di compagnia, squadrone e batteria	» 1
Per ciascuno dei comandi della scuola di guerra, della scuola militare, della scuola centrale di tiro di fanteria, della scuola di cavalleria, della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare, dei comandi in 2ª della scuola stessa e dei collegi militari	» 2
Comando del R. corpo di truppe coloniali (Eritrea).	» 18

Comando del R. corpo di truppe coloniali (Benadir) . . . . . Copie N. 10

Il prezzo del fascicolo « Marce e alloggiamenti » è di L. 0,30, quello del fascicolo « Esplorazione e sicurezza » è di L. 0,35.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **152.** — **Uniforme da campagna di panno grigio verde ed accessori di divisa per i reggimenti granatieri.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 27 aprile.

Caporali e soldati.

Berretto. — Si compone delle stesse parti delle quali è formato il berretto di panno grigio verde impermeabilizzato senza coprinuca adottato per la fanteria, l'artiglieria ed il genio e per foggia è anche uguale a quest'ultimo. Esso ne varia solo nelle dimensioni che sono alquanto maggiori.

Viene completato applicandovi nella parte anteriore un fregio di granata in ricamo di lana *bleu* su panno grigio verde leggero.

Giubba. — È costruita con panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.

È identica per foggia a quella grigio verde comune da fanteria.

Il colletto è guarnito, anzichè di mostrine, di alamari di cotone bianco contornati da un bordo di panno scarlatto.

Mantellina. — È di panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.

Per la foggia è uguale a quella adottata per la truppa delle armi a piedi, ma è di dimensioni alquanto maggiori. Lungo i davanti e per un tratto del bavero, internamente, è cucito un nastro che serve da dritto filo e da rinforzo.

Panciotto. — È costruito con panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.

È identico per la foggia a quello adottato per la truppa delle armi a piedi, dal quale differisce soltanto per le aperture delle tasche inferiori che sono tagliate a forma semicircolare anzichè orizzontale.

Pantalone. — È di panno grigio verde leggero per pantaloni, alto m. 1,30 ed è identico per foggia a quello adottato per la fanteria.

SPECCHIO *delle misure dei berretti di panno grigio verde impermeabilizzato senza copricuca da granatieri.*

TAGLIE	Sviluppo interno	Altezza del berretto		Altezza del fondino		Altezza della soprafascia	Lunghezza della visiera
		parte anteriore	parte posteriore	asse longitudinale	asse trasversale		
	cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	60	115	125	205	187	35	da 54 a 56
2ª	59	115	125	202	184	35	da 54 a 56
3ª	58	110	120	199	181	35	da 52 a 54
4ª	57	110	120	196	178	35	da 52 a 54
5ª	56	110	120	193	175	35	da 52 a 54
6ª	55	110	120	190	172	35	da 52 a 54
7ª	54	105	115	187	169	35	da 50 a 52
8ª	53	105	115	184	166	35	da 50 a 52

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei berretti di panno grigio verde impermeabilizzato senza coprinuca da granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde leggero impermeabilizzato alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
	cm.				
1ª	60	2	0 135	0 270	
2ª	59	8	0 135	1 080	
3ª	58	10	0 130	1 300	
4ª	57	20	0 130	2 600	
5ª	56	25	0 125	3 125	
6ª	55	20	0 125	2 500	
7ª	54	10	0 120	1 200	
8ª	53	5	0 115	0 575	
Totali . . .		100		12 650	
Media . . .				0 126	

CONTO *di costruzione del berretto di panno grigio verde impermeabilizzato senza coprinuca da granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero impermeabilizzato per berretti, alto m. 1,30 . .	M.	0 126	5 80	0 730
Tela di cotone basino color filo greggio per fodera, alta m. 0,62	»	0 210	0 40	0 084
Fasce d'alluda per berretti	N.	1 —	0 25	0 250
Soggoli per berretti di panno grigio verde,	»	1 —	0 16	0 160
Visiere id. id.	»	1 —	0 37	0 370
Bottoni piccoli di carta compressa al ‰ .	»	2 —	1 40	0 002
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	0 750
Prezzo di costo . . . L.				2 346
Prezzo di conteggio. L				2 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 occhielli di metallo verniciato nero e la seta per le cuciture esterne.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno grigio-verde da granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	LUNGHEZZA						METÀ LARGHEZZA												ALTEZZA			*Annotazioni*
		parte posteriore	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo della giubba	della manica - parte esterna	dal centro del giro sotto l'ascella al fondo della giubba	del colletto	degli sparati laterali	della parte anteriore: al petto al 2° occhiello	della parte anteriore: dalla cucitura del fianco al 2° occhiello passando sotto le ascelle	della parte anteriore: alla taglia	della parte anteriore: estremità inferiore	della parte posteriore: alle spalle	della parte posteriore: al torace	della parte posteriore: alla taglia	della parte posteriore: estremità inferiore	della manica: superiormente	della manica: al gomito	della manica: al fondo	del colletto	della manopola: alla punta	della manopola: di sotto	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1ª	1	790	860	670	560	450	320	265	390	400	500	220	220	185	220	225	225	170	45	110	70		
	2	790	855	670	560	440	320	260	380	390	490	210	210	175	210	220	220	165	45	110	70		
	3	790	850	670	565	430	320	255	370	380	480	205	200	165	200	215	215	165	45	110	70		
2ª	1	770	840	660	545	440	310	260	380	390	490	210	210	175	210	220	220	170	45	110	70		
	2	770	835	660	550	430	310	255	370	380	480	205	200	165	200	215	215	165	45	110	70		
	3	770	830	660	555	420	310	250	360	370	470	200	190	155	190	210	210	160	45	110	70		
3ª	1	750	820	650	530	430	300	255	370	380	480	205	200	165	200	215	215	165	45	110	70		
	2	750	815	650	535	420	300	250	360	370	470	200	190	155	190	210	210	160	45	110	70		
	3	750	810	650	540	410	300	245	350	360	460	190	180	145	180	205	205	160	45	110	70		

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno grigio verde da granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1	1	1,66	1,66	3,22	3,22	
	2	15	1,63	24,45	3,20	48,00	
	3	9	1,60	14,40	3,16	28,44	
2ª	1	1	1,59	1,59	3,14	3,14	
	2	30	1,56	46,80	3,10	93,00	
	3	19	1,52	28,88	3,06	58,14	
3ª	1	1	1,55	1,55	3,04	3,04	
	2	15	1,49	22,35	3,00	45,00	
	3	9	1,44	12,96	2,98	26,82	
Totali.		100		154,64		308,80	
Media. . . .				1,54		3,08	

CONTO *di costruzione*
della giubba di panno grigio verde da granatieri

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 54	8 00	12 320
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	3 08	0 40	1 232
Tela impermeabile di cotone color grigio, alta m. 0,63	»	0 04	1 80	0 072
Bottoni grandi di carta compressa al °/₀₀	N.	5 —	1 50	0 007
Bottoni piccoli di carta compressa al °/₀₀	»	4 —	1 40	0 005
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	3 000
Prezzo di costo . . . L.				16 636
Prezzo di conteggio . . . L				16 70

Attaccatura degli alamari

Mano d'opera, compresa la provvista della seta occorrente. L. 0,10.

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ottone con rispettiva maglietta 1 bottone d'osso bianco a due fori per camicie, il nastro per il dritto filo della parte anteriore, gr. 20 di cotone naturale in fiocco per l'imbottitura degli spallini e la seta per le cuciture esterne.

SPECCHIO *delle misure delle mantelline di panno grigio verde da granatieri.*

TAGLIE	Lunghezza				Altezza del bavero		*Annotazioni*
	parte anteriore	parte posteriore	sul fianco	del bavero alla piegatura	davanti	dietro	
	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	
1ª . .	950	1000	1060	500	100	110	
2ª . .	900	950	1010	480	100	110	
3ª . .	850	900	960	460	100	110	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle mantelline di panno grigio verde da granatieri.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità		*Annotazioni*
		per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	25	3 52	88 00	
2ª	50	3 22	161 00	
3ª	25	2 96	74 00	
Totali . .	100		323 00	
Media . . .			3 23	

CONTO *di costruzione della mantellina di panno grigio verde da granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	3 23	8 00	25 840
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0 15	0 40	0 060
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀ .	N	4 —	1 40	0 005
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	1 150
Prezzo di costo . . . L				27 055
Prezzo di conteggio . . . L.				27 10

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello d'ottone con rispettiva maglietta e il nastro per il dritto filo delle parti anteriori più un rinforzo sotto il gangherello, e la seta per le cuciture esterne.

SPECCHIO *delle misure dei panciotti di panno grigio verde da granatieri.*

TAGLIE	Lunghezza				Metà grossezza		Larghezza	
	della parte posteriore	della parte anteriore	dei cinturini	del fianco	della parte posteriore sotto le ascelle	alla taglia	del davanti al 4° occhiello	alla taglia
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	630	660	290	340	290	275	290	275
2ª	610	640	280	325	280	265	280	265
3ª	590	620	270	310	270	255	270	255

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei panciotti di panno grigio verde da granatieri.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª . . .	25	0,39	9,75	2,25	56.25	
2ª . . .	50	0,37	18,50	2,15	107,50	
3ª . . .	25	0,35	8,75	2,00	50,00	
Totali .	100		37,00		213,75	
Media. . . .			0,37		2,13	

CONTO *di costruzione del panciotto di panno grigio verde da granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	0 37	8 00	2 960
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 13	0 40	0 852
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	N.	5 —	1 40	0 907
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	1 500
Prezzo di costo . .			L.	5 319
Prezzo di conteggio . . .			L.	5 40

(1) Nella fornitura sono compresi: una fibbia di ferro, il nastro per i dritti fili e la seta per le cuciture esterne.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno grigio verde da granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Metà larghezza				Altezza della cintura			
		esterna	interna dall'infravatura	della cintura	alla coscia	al ginocchio	al fondo	sul davanti	sul fianco	sul dietro	della fodera in fondo al gambale
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.
1ª	1	1120	870	480	400	295	170	80	70	45	80
	2	1120	875	460	390	285	170	80	70	45	80
	3	1120	880	440	380	280	160	80	70	45	80
2ª	1	1090	845	460	390	285	170	80	70	45	80
	2	1090	850	440	380	275	170	80	70	45	80
	3	1090	855	420	370	270	160	80	70	45	80
3ª	1	1060	815	440	380	275	160	80	70	45	80
	2	1060	820	420	370	265	160	80	70	45	80
	3	1060	825	400	360	260	150	80	70	45	80

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno grigio verde da granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde leggero per pantaloni alto metri 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
	1	1	1 35	1 35	
1ª	2	12	1 27	15 24	
	3	12	1 24	14 88	
	1	1	1 23	1 23	
2ª	2	25	1 20	30 00	
	3	24	1 15	27 60	
	1	1	1 18	1 18	
3ª	2	12	1 14	13 68	
	3	12	1 12	13 44	
Totali		100		118 60	
Media				1 18	

CONTO *di costruzione dei pantaloni di panno grigio verde da granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero per pantaloni, alto m. 1,30	M.	1 18	7 50	8 850
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62.	»	1 15	0 40	0 460
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1 750
Prezzo di costo . . . L.				11 060
Prezzo di conteggio . . . L.				11 10

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,80 di nastro di cotone color grigio verde, una fibbia di ferro, un ganghetello di ferro con rispettiva magletta, sei bottoni mezzani d'osso annerito a due fori e la seta per le cuciture esterne.

Sergenti e sergenti maggiori.

L'uniforme di panno grigio verde per i sergenti e sergenti maggiori è uguale a quella dei caporali e soldati ed è costruita con lo stesso panno.

Il berretto non porta distintivo di grado, ma deve essere completato con un fregio di granata ricamato in filo d'argento su panno grigio verde leggero.

La giubba ha il colletto guarnito di alamari d'argento contornati da un bordo di panno scarlatto.

Gli oggetti di panno grigio verde per i sergenti e sergenti maggiori devono essere costruiti su misura.

Marescialli.

Fanno uso degli stessi oggetti stabiliti per i sergenti e sergenti maggiori. Però invece della mantellina descritta nella presente circolare hanno la mantellina lunga, la cui descrizione e conto di costruzione sono inserti nella circolare 386 del 1909, e sono provvisti di un pantalone lungo, come lo sono gli altri marescialli delle armi a piedi, il cui conto di costruzione è pure inserto nella circolare predetta.

Nel berretto, sulla fascia e precisamente lungo l'orlo superiore della sopraffascia, è cucito il distintivo di grado identico a quello prescritto per il berretto di panno turchino.

Il berretto è poi completato dall'attuale fregio in uso per il berretto di panno turchino, ma ricamato su panno grigio verde.

Nella giubba i distintivi di classe sono applicati sui controspallini mobili di cui la giubba è provvista.

Detti controspallini sono formati come quelli adottati per i marescialli delle armi a piedi di cui alla circolare 386 del 1909.

La giubba è priva di spallini.

Il colletto della giubba è guarnito di alamari d'argento contornati da un bordo di panno scarlatto, identici a quelli dei sergenti e sergenti maggiori.

I pantaloni sono provvisti di bottoni per bretelle.

La fodera da impiegarsi per gli oggetti da marescialli è quella di cotone color cenerino.

Gli oggetti di corredo devono essere allestiti su misura e accuratamente lavorati.

CONTO *di costruzione del berretto di panno grigio verde senza coprinuca e senza fregio da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero impermeabilizzato, alto m. 1,30.	M.	0 126	5 80	0 730
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	0 170	1 00	0 170
Gallone d'argento e seta nera alto mm. 16	»	0 600	2 50	1 500
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	N.	2 —	1 40	0 002
Fascia d'alluda per berretti	»	1 —	0 25	0 250
Soggolo per berretti di panno grigio verde	»	1 —	0 16	0 160
Visiera per berretti di panno grigio verde	»	1 —	0 37	0 370
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	1 500
Prezzo di costo . . . L.				4 682
Prezzo di conteggio . . . . L.				4 70

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 occhielli di metallo verniciato nero e la seta per le cuciture esterne.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno grigio verde da sottufficiali e da marescialli dei granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 400	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30		Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0.62 o Tela di color cenerino per fodere, alta m. 0,85		*Annotazioni*
			Quantità		Quantità		
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	1	1	1,68	1,68	3,22	3,22	
	2	15	1,65	24,75	3,20	48,00	
	3	9	1,62	14,58	3,16	28,44	
2ª	1	1	1,61	1,61	3,14	3,14	
	2	30	1,58	47,40	3,10	93,00	
	3	19	1,54	29,26	3,06	58,14	
3ª	1	1	1,57	1,57	3,04	3,04	
	2	15	1,51	22,65	3,00	45,00	
	3	9	1,46	13,14	2,98	26,82	
Totali .		100		156,64		308,80	
Media. . . .				1,56		3,08	

CONTO *di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 56	8 00	12 480
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	3 08	1 00	3 080
Tela di cotone impermeabile color grigio alta m. 0,63.	»	0 04	1 80	0 072
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	5 —	1 50	0 007
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	6 —	1 40	0 008
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	9 650
Prezzo di costo . . .			L.	25 297
Prezzo di conteggio . . .			L.	25 30

Attaccatura degli alamari.

Mano d'opera, compresa la provvista della seta occorrente, L. 0,10.

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ottone con rispettive magliette, 1 bottone d'osso bianco a due fori per camicie, il nastro per i dritti fili della parte anteriore, la seta per le cuciture esterne ed il galloncino d'argento e seta nera per il distintivo di classe.

CONTO *di costruzione della giubba di panno grigio-verde da sottufficiali dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	1 56	8 00	12 480
Tela di cotone basino color filo greggio, per fodere, alta m. 0,62	»	3 08	0 40	1 232
Tela di cotone impermeabile color grigio alta m. 0,63	»	0 04	1 80	0 072
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	5 —	1 50	0 007
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	4 —	1 40	0 005
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 500
Prezzo di costo . . . L.				18 296
Prezzo di conteggio . . . L.				18 30

Attaccatura degli alamari.

Mano d'opera, compresa la provvista della seta occorrente, L. 0,10.

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli d'ottone con rispettive magliette, 1 bottone d'osso bianco a due fori per camicie, il nastro per i dritti fili della parte anteriore, gr. 20 di cotone naturale in fiocco per l'imbottitura degli spallini e la seta per le cuciture esterne.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei panciotti di panno grigio verde da sottufficiali e da marescialli dei granatieri.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30		Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,63 Tela di cotone color cenerino per fodere, alta metri 0,85		*Annotazioni*
		Quantità		Quantità		
		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
1ª . . .	25	0,41	10,25	2,25	56,25	
2ª . . .	50	0,39	19,50	2,15	107,50	
3ª . . .	25	0,37	9,25	2,00	50,00	
Totali .	100		39,00		213,75	
Media. . . .			0,39		2,13	

CONTO *di costruzione del panciotto di panno grigio verde da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	0 30	8 00	3 120
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	2 13	1 00	2 130
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	N.	5 —	1 40	0 007
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	— —	— —	2 500
Prezzo di costo . . . L.				7 757
Prezzo di conteggio . . . L.				7 80

(1) Nella fornitura sono compresi: una fibbia di ferro, il nastro per i dritti fili e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione del panciotto di panno grigio verde da sottufficiali dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	0 39	8 00	3 120
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0 85.	»	2 13	0 40	0 852
Bottoni piccoli di carta compressa, al $^{0}/_{00}$	N.	5 —	1 40	0 007
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	— —	— —	2 200
Prezzo di costo . . .			L.	6 179
Prezzo di conteggio . . .			L.	6 20

(1) Nella fornitura sono compresi: una fibbia di ferro, il nastro per i dritti fili e la seta per le cuciture esterne.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno grigio verde da sottufficiali e da marescialli dei granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde leggero per pantaloni alto metri 1,30 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
	1	1	1	37	1	37	
1ª	2	12	1	29	15	48	
	3	12	1	26	15	12	
	1	1	1	25	1	25	
2ª	2	25	1	22	30	50	
	3	24	1	17	28	08	
	1	1	1	20	1	20	
3ª	2	12	1	16	13	92	
	3	12	1	14	13	68	
Totali		100			120	60	
Medie					1	20	

CONTO *di costruzione del pantalone di panno grigio verde da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde leggero per pantaloni, alto m. 1,30.	M.	1 20	7 50	9 000
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85.	»	1 15	1 00	1 150
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	2 950
Prezzo di costo e di conteggio . . L.				13 10

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 ganghierello di ferro con rispettiva maglietta, m. 1,80 di nastro, 1 fibbia, 1 bottone, e fa seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione del pantalone di panno grigio verde da sottufficiali dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero per pantaloni, alto m. 1,30	M.	1 20	7 50	9 000
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1 15	0 40	0 460
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	2 750
Prezzo di costo . . . L.				12 210
Prezzo di conteggio . . . L.				12 30

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, m. 1,80 di nastro di cotone color grigio verde, una fibbia di ferro, 6 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori e la seta per le cuciture esterne.

Accessori di nuova adozione per uniforme da granatieri.

Alamari d'argento per manopole di giubbe di panno turchino da sottufficiali. — Sono formati da un gallone d'argento alto mm. 19 a 20 e completati alle due estremità da due striscie di galloncino. pure d'argento, alto mm. 8,5 a 9.

Gli alamari per manopole sono lunghi al centro in totale mm. 132 a 135.

I galloncini cuciti alle estremità e foggiati a trapezio sono paralleli fra di loro e con la base maggiore che resta esternamente da mm. 37 a 40.

Prezzo degli alamari d'argento per manopole di giubbe di panno turchino, al paio L. 1,10.

Alamari di cotone per manopole di giubbe di panno turchino da caporali e soldati. — Sono uguali ai precedenti per forma

e dimensioni ma sono formati con filato semplice di cotone bianco lucido.

Prezzo degli alamari di cotone per manopole di giubbe di panno turchino, al paio L. 0,20.

Alamari d'argento per colletto di giubbe di panno grigio verde da sottufficiali. — Gli alamari sono identici per forma e dimensioni a quelli di argento per il bavero delle giubbe di panno turchino, ma sono applicati con cuciture su panno scarlatto cucito a sua volta sul panno grigio verde del colletto. Il panno scarlatto deve formare una sporgenza tutt'in giro all'alamaro da mm. 3 a 4.

Prezzo degli alamari d'argento per colletto di giubbe di panno grigio verde, al paio L. 1,40.

Alamari di cotone per colletto di giubbe di panno grigio verde da caporali e soldati. — Sono uguali ai precedenti per forma e dimensioni ma formati con gallone e galloncino in filato semplice di cotone lucido.

Prezzo degli alamari di cotone per colletto di giubbe di panno grigio verde, al paio L. 0,40.

Fregio di granata per berretti di panno grigio verde da sottufficiali dei granatieri. — È formato di una granata contornata da piccoli cappi, portante al centro il numero del reggimento e sormontata da fiamma diritta; il tutto ricamato in argento su panno grigio verde.

Prezzo del fregio L. 1,20.

Fregio di granata per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati dei granatieri. — È costituito da una granata contornata da piccoli nodi portanti al centro il numero del reggimento e sormontata da fiamma diritta; il tutto ricamato con cordoncino di lana bleu su panno grigio verde.

Prezzo del fregio L. 0,25.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **153**. — **Stato sanitario del R. esercito durante il 3° e il 4° trimestre dell'anno 1909.** — (Gabinetto militare). — 28 aprile.

Qui di seguito si pubblicano gli specchi relativi allo stato sanitario del R. esercito nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 1909.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Mese di luglio 1909.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	388	380	768	2	»	»	2	6810	1799	8609	18.0	1.6
Novara .	254	132	386	2	»	1	3	3417	880	4297	16.4	1.5
Alessandria.	274	269	543	1	»	2	3	4165	1980	6145	16.5	1.5
Cuneo . .	152	151	303	2	»	»	2	2180	1217	3397	13.7	1.2
Milano . .	370	353	723	3	»	4	7	6751	2073	8824	21.9	1.8
Brescia . .	214	137	351	»	»	1	1	3309	1037	4346	17.4	1.4
Genova. .	261	256	517	»	»	»	»	3480	2232	5712	21.2	1.9
Piacenza .	315	460	775	2	»	1	3	4669	2393	7062	21.0	2.3
Verona . .	480	264	744	4	»	»	4	5875	1886	7761	20.0	1.9
Padova . .	157	197	354	1	»	1	2	3437	1298	4735	18.0	1.4
Bologna .	763	425	1188	2	»	1	3	9099	2622	11721	21.3	2.2
Ravenna .	187	460	647	2	»	1	3	2353	1554	3907	24.0	4.0
Ancona. .	154	119	273	»	»	»	»	2911	799	3710	21.7	1.6
Chieti . .	317	212	529	2	»	»	2	5293	1219	6512	27.7	2.3
Firenze. .	212	183	395	5	»	2	7	5298	1681	6979	24.0	1.3
Livorno. .	241	163	404	2	»	»	2	2991	1902	4893	16.6	1.4
Roma . .	417	542	959	1	»	»	1	7545	3666	11211	20.4	1.7
Perugia. .	148	95	243	1	»	»	1	2132	769	2901	18.7	1.6
Cagliari. .	117	110	227	»	»	1	1	1754	1032	2786	15.5	1.3
Napoli . .	587	663	1250	4	»	1	5	9371	4908	14279	30.5	2.7
Salerno. .	155	102	257	»	»	»	»	3015	660	3675	27.0	1.9
Bari . . .	285	182	467	2	»	1	3	4518	1312	5830	25.9	2.1
Catanzaro .	158	66	224	1	»	1	2	2693	573	3266	24.1	1.7
Palermo .	433	203	636	5	»	»	5	4818	1462	6280	20.0	2.0
Messina .	453	91	544	3	»	»	3	5778	695	6473	24.6	2.1
TOTALI .	7492	6215	13707	47	»	18	65	113662	41649	155311	21.0	1.9

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,27.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di agosto 1909.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino	348	347	695	4	»	1	5	4384	2065	6449	14.0	1.5
Novara	291	132	423	2	»	»	2	2943	671	3614	11.1	1.3
Alessandria	197	184	331	1	»	1	2	2719	1516	4235	15.3	1.5
Cuneo	163	141	304	»	»	1	1	1981	971	2952	11.3	1.2
Milano	389	213	602	2	»	»	2	5104	1475	6579	21.9	2.0
Brescia	282	136	418	2	»	»	2	2458	842	3300	10.0	1.3
Genova	310	218	528	3	»	1	4	3700	1773	5473	14.9	1.4
Piacenza	572	290	862	»	»	»	»	4933	1427	6360	16.0	2.2
Verona	424	213	637	5	»	1	6	4104	985	5089	11.6	1.5
Padova	208	114	322	1	»	1	2	3973	1375	5348	17.0	1.0
Bologna	884	306	1190	3	»	3	6	8796	1805	10601	16.6	1.8
Ravenna	107	208	315	1	»	»	1	1368	945	2313	18.4	2.5
Ancona	141	83	224	1	»	»	1	2380	753	3133	20.3	1.5
Chieti	255	236	491	1	»	1	2	3865	1399	5264	21.5	2.0
Firenze	209	231	440	1	»	»	1	5203	2070	7273	24.0	1.5
Livorno	256	152	408	2	»	1	3	3433	1364	4797	14.8	1.3
Roma	432	354	786	4	»	5	9	7674	2683	10357	20.9	1.5
Perugia	177	75	252	»	»	1	1	2238	476	2714	17.6	1.6
Cagliari	109	81	190	2	»	1	3	1398	1102	2500	12.8	1.0
Napoli	916	640	1556	2	»	1	3	12422	4712	17134	32.5	2.9
Salerno	214	112	326	1	»	»	1	3709	573	4282	26.3	2.0
Bari	481	162	643	2	»	1	3	4272	1274	5546	19.6	2.3
Catanzaro	195	48	243	»	»	2	2	3273	404	3677	24.5	1.6
Palermo	428	221	649	8	»	»	8	4832	1121	5953	18.4	2.0
Messina	415	121	536	1	»	»	1	4837	885	5722	20.7	2.9
TOTALI	8403	5018	13421	49	»	22	71	115999	34666	140665	17.9	1.7

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,28.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di settembre 1909.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino	216	158	374	1	»	1	2	2728	1162	3890	8.6	0.8
Novara	116	79	195	1	»	1	2	1742	434	2176	10.2	0.9
Alessandria	118	110	228	2	»	»	2	2122	698	2820	8.7	0.7
Cuneo	76	121	197	1	»	»	1	1769	637	2406	10.3	0.8
Milano	234	159	393	»	»	1	1	3755	956	4711	14.3	1.2
Brescia	128	71	199	1	»	»	1	1857	524	2381	10.7	0.9
Genova	101	76	177	»	»	»	»	1225	780	2005	8.9	0.8
Piacenza	274	147	421	3	»	»	3	3407	985	4392	14.8	1.4
Verona	185	69	254	5	»	1	6	2234	549	2783	8.8	0.8
Padova	77	54	131	1	»	»	1	2203	340	2543	7.9	0.5
Bologna	400	202	602	»	»	2	2	5858	1365	7223	15.5	1.3
Ravenna	131	96	227	1	»	»	1	1266	456	1722	12.5	1.6
Ancona	108	56	164	»	»	»	»	1913	435	2348	15.8	1.1
Chieti	133	118	251	»	»	1	1	2056	789	2845	14.5	1.3
Firenze	166	144	310	4	»	»	4	3351	1472	4823	20.7	1.9
Livorno	127	88	215	1	»	1	2	1850	854	2704	10.3	0.8
Roma	296	364	660	5	»	»	5	6719	2575	9294	19.7	1.4
Perugia	92	90	182	»	»	»	»	883	530	1413	10.7	1.4
Cagliari	77	41	118	»	»	»	»	1081	534	1615	10.3	1.2
Napoli	421	385	806	4	»	1	5	5929	2741	8670	21.0	1.9
Salerno	109	40	149	3	»	»	3	3264	243	3507	24.2	1.0
Bari	209	112	321	»	»	»	»	3918	763	4681	21.6	1.5
Catanzaro	159	45	204	»	»	»	»	2398	356	2754	25.3	1.9
Palermo	354	217	571	6	»	»	6	3479	1115	4594	15.6	1.9
Messina	256	64	320	»	»	»	»	3521	387	3908	16.1	1.3
TOTALI	4563	3106	7669	39	»	9	48	70528	21680	92208	14.2	1.2

Mortalità generale per 1000 della forza = 0,22.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di ottobre 1909.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	221	178	399	2	»	»	2	2901	1367	4268	10.1	1.0
Novara . .	88	84	172	2	»	»	2	962	546	1508	9.6	1.1
Alessandria.	115	105	220	1	»	»	1	1957	1103	3060	15.5	0.8
Cuneo . .	52	99	151	1	»	1	2	1006	1017	2023	11.1	0.8
Milano . .	152	152	304	1	»	1	2	3250	1332	4582	17.1	1.1
Brescia . .	83	78	161	»	»	2	2	1211	688	1899	12.0	1.0
Genova . .	103	103	206	5	»	»	5	1431	777	2208	12.1	1.1
Piacenza .	179	156	335	»	»	3	3	2516	1208	3724	14.6	1.3
Verona . .	161	85	246	3	»	1	4	2493	780	3273	13.4	1.0
Padova . .	124	110	234	1	»	1	2	1716	687	2403	10.6	1.0
Bologna .	336	272	608	»	»	»	»	5568	1636	7204	15.5	1.3
Ravenna .	79	117	196	1	»	»	1	2183	744	2927	22.3	1.5
Ancona . .	81	77	158	2	»	»	2	1748	658	2406	20.4	1.3
Chieti . .	114	94	208	2	»	»	2	2543	595	3138	19.3	1.3
Firenze .	139	171	310	2	»	»	2	2389	1377	3766	18.8	1.5
Livorno .	135	71	206	1	»	2	3	2519	892	3411	15.6	0.9
Roma . .	253	317	570	3	»	1	4	4573	1744	6317	15.0	1.4
Perugia. .	52	62	114	»	»	»	»	828	501	1329	12.7	1.1
Cagliari. .	80	64	114	2	»	»	2	603	534	1137	8.7	1.1
Napoli . .	296	307	603	4	»	»	4	5804	2531	8335	22.5	1.6
Salerno. .	72	66	138	»	»	»	»	1480	615	2095	19.2	1.3
Bari . . .	188	144	332	2	»	1	3	3748	1159	4907	29.6	2.0
Catanzaro .	127	23	150	»	»	»	»	2004	322	2326	25.5	1.6
Palermo .	243	174	417	»	»	1	1	3704	1404	5111	21.2	1.7
Messina .	264	73	337	»	»	»	»	3916	518	4434	21.6	1.6
TOTALI .	3737	3182	6919	35	»	14	49	63056	24735	87791	16.0	1.3

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,28.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di novembre 1909.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	202	155	357	3	»	1	4	2041	919	2960	7.2	0.9
Novara . .	84	120	204	1	»	»	1	1767	624	2391	11.7	1.0
Alessandria.	123	100	223	»	»	»	»	2047	932	2979	9.8	0.7
Cuneo . .	60	100	160	2	»	»	2	798	671	1469	7.2	0.8
Milano . .	128	100	228	»	»	»	»	1861	920	2781	7.9	0.6
Brescia . .	95	46	141	1	»	1	2	973	535	1508	8.4	0.8
Genova . .	75	75	150	1	»	»	1	718	553	1271	6.6	0.8
Piacenza .	159	104	263	2	»	1	3	1977	1091	3068	10.3	0.9
Verona . .	144	56	200	»	»	»	»	1402	353	1755	5.9	0.7
Padova . .	76	83	159	»	»	1	1	1040	708	1748	8.2	0.7
Bologna .	304	169	473	»	»	»	»	4175	1351	5526	10.8	0.9
Ravenna .	119	86	205	1	»	»	1	1906	684	2590	18.4	1.5
Ancona . .	79	75	154	1	»	1	2	1101	610	1711	9.3	0.8
Chieti. . .	119	65	184	»	»	»	»	1958	442	2400	10.7	0.8
Firenze. .	96	104	200	2	»	»	2	2108	1165	3273	13.9	0.8
Livorno. .	163	43	206	1	»	1	2	2327	585	2912	10.9	0.8
Roma . .	238	232	470	2	»	»	2	3786	2087	5873	14.3	1.2
Perugia. .	91	48	139	»	»	»	»	839	291	1130	8.3	1.0
Caglieri .	112	39	151	1	»	»	1	1583	407	1990	13.5	1.0
Napoli . .	316	199	515	4	»	1	5	6449	1355	7804	21.7	1.4
Salerno. .	74	33	107	»	»	»	»	1268	413	1681	13.3	0.9
Bari . . .	161	60	221	2	»	»	2	2980	832	3812	16.6	1.0
Catanzaro.	114	23	137	»	»	»	»	1769	159	1928	18.3	1.3
Palermo .	257	103	360	4	»	»	4	2827	781	3608	12.8	1.3
Messina .	224	48	272	1	»	»	1	3231	274	3505	17.9	1.4
TOTALI .	3613	2266	5879	29	»	7	36	52931	18742	71673	11.6	0.9

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,17.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di dicembre 1909.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	356	382	738	3	»	1	4	3479	2890	6369	12.0	1.4
Novara . .	164	224	388	»	»	»	»	1465	1353	2818	12.4	1.7
Alessandria.	418	256	674	2	»	»	2	4295	2349	6644	13.7	1.6
Cuneo . .	193	317	510	3	»	»	3	1975	2241	4216	15.4	1.9
Milano . .	347	300	647	1	»	»	1	4038	2170	6208	16.3	1.7
Brescia. .	198	145	343	3	»	»	3	2196	975	3171	14.3	1.5
Genova . .	215	236	451	4	»	»	4	1873	1671	3544	12.1	1.5
Piacenza .	395	312	707	4	»	»	4	4405	2182	6587	19.1	2.0
Verona . .	416	278	694	»	»	1	1	3651	1376	5027	12.0	1.7
Padova. .	241	223	464	1	»	»	1	2090	1741	3831	12.5	1.5
Bologna .	779	534	1313	1	»	»	1	9383	3140	12523	20.3	2.1
Ravenna .	150	158	308	»	»	»	»	1713	965	2678	16.2	1.8
Ancona .	150	135	285	1	»	2	3	2545	862	3407	20.9	1.8
Chieti . .	222	139	361	»	»	1	1	4102	934	5036	23.8	1.7
Firenze. .	258	274	532	5	»	»	5	3715	2004	5719	18.9	1.8
Livorno. .	301	202	503	4	»	1	5	3292	1515	4807	16.0	1.7
Roma . .	459	548	1007	4	»	1	5	5995	3317	9312	16.5	1.9
Perugia. .	152	172	324	1	»	»	1	1682	928	2610	15.7	1.9
Cagliari. .	173	116	289	2	»	»	2	1343	1096	2439	14.5	1.7
Napoli . .	508	529	1037	8	»	»	8	6614	3829	10443	21.9	2.2
Salerno. .	148	72	220	1	»	1	2	1919	756	2675	18.6	1.5
Bari . . .	283	156	439	2	»	»	2	4505	1171	5676	26.0	2.0
Catanzaro .	279	83	362	1	»	»	1	3170	684	3854	25.3	2.4
Palermo .	440	304	744	2	»	»	2	3202	1662	4864	14.2	2.2
Messina .	328	64	392	1	»	»	1	5630	461	6091	24.3	1.6
TOTALI .	7573	6159	13732	54	»	8	62	90338	35814	126152	16.5	1.8

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,25.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

N. 154*. — Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie, degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato, per uniformità a quanto già vige per tutti gli altri abbonamenti, ha stabilito che *dal 15 maggio p. v.* anche gli impiegati governativi, gli ufficiali e gli operai, che intendono chiedere gli speciali biglietti di abbonamento di cui all'*Atto* 127 del 1907, debbano versare preventivamente l'importo del *diritto fisso* (L. 1.).

Perciò, dalla data suddetta, il n. 3 delle *Norme per gli abbonamenti degli impiegati ecc.*, pubblicate col citato *Atto*, s'intende *sostituito dai seguenti*:

« 3. Per ottenere i biglietti di abbonamento l'impiegato od agente, l'ufficiale, il militare di truppa o l'operaio deve farne motivata domanda al proprio comandante di corpo, capo ufficio ecc. dimostrando di trovarsi nelle condizioni volute per fruire della concessione. La domanda deve indicare, oltre quanto è prescritto dal n. 2 delle *Condizioni particolari d'applicazione della tariffa*, la stazione presso la quale intendesi ritirare il biglietto di abbonamento. Il comandante di corpo, capo d'ufficio ecc. accertata la verità dell'esposto, invita l'interessato a pagare alla detta stazione una lira (importo del diritto fisso di cui al punto 8° della *Tariffa*) facendosene rilasciare ricevuta, che consegnerà allo stesso comandante, ecc. perchè ne corredi la domanda. Questi la trasmette al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) precisando per quale dei due motivi di cui al n. 2 delle presenti Norme viene chiesto l'abbonamento.

« Il Ministero, esaminate le domande e semprechè le riconosca sotto ogni rapporto ammissibili (1), le trasmette alla di-

---

(1) Secondo l'art. 23 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, l'autorizzazione a risiedere in località diversa da quella dove l'impiegato esercita il suo ufficio

rezione generale delle ferrovie dello Stato e questa provvede che i biglietti di abbonamento richiesti siano consegnati agli interessati dal capo della stazione ferroviaria indicata nella istanza, previo pagamento *integrale* o *rateale* di esso.

« Se il Ministero non accoglie la domanda, ne informa l'interessato e, in pari tempo, la direzione generale delle ferrovie dello Stato perchè provveda alla restituzione del *diritto fisso* di cui sopra.

« 3 *bis*. Per la constatazione dell'identità delle persone abbonande è prescritta la speciale tessera di riconoscimento di cui al n. 2 delle suddette *Condizioni particolari*. Tale tessera non è però necessaria nè per gli impiegati ed agenti provvisti di libretto con fotografia, pei quali questo servirà come documento di identificazione personale, nè per le persone provviste di libretto postale di ricognizione.

« Quando invece l'abbonando non è provvisto dell'uno o dell'altro libretto di cui sopra, il richiedente la concessione, dopo ricevuto dal Ministero l'avviso che questo ha trasmesso la sua richiesta d'abbonamento alla direzione generale delle ferrovie dello Stato fa apposita domanda delle tessere al capo della locale stazione ferroviaria, sui moduli da questa forniti e con le modalità che essi indicano, producendo, ad un tempo, due esemplari *in busto* della fotografia dell'interessato (non montata su cartoncino) di formato detto « *biglietto da visita* » e con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro. Tali fotografie debbono essere firmate dall'abbonando. »

È soppressa la nota (3) al n. 2 delle *Condizioni particolari d'applicazione della Tariffa*, di cui al citato *Atto* 127.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

è riservata al ministro, sentito il parere del capo dell'ufficio da cui l'impiegato dipende e può essere revocata per ragione di servizio.

In conseguenza, ogni qualvolta le autorità militari debbano inviare delle domande per biglietti d'abbonamento a prezzo ridotto presentate da impiegati, devono dichiarare in modo esplicito, in calce alle domande stesse, se ritengano conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio che i richiedenti della facilitazione di viaggio risiedano in altra località.

Attese le pratiche da farsi a cura del Ministero pel rilascio dei biglietti, occorre che le domande gli siano trasmesse almeno 20 giorni prima di quello da cui si desidera abbia principio l'abbonamento.

N. **155. — Profilassi del tetano col siero antitetanico del prof. Tizzoni.** — (Ufficio d'ispezione veterinaria). — 29 aprile.

Il prof. Tizzoni della R. università di Bologna ha messo gratuitamente a disposizione dell' amministrazione militare un nuovo preparato di siero antitetanico per uso preventivo nei cavalli di truppa e di ufficiali del R. esercito.

Detto siero viene ricavato dai cavalli di proprietà dello Stato vaccinati contro il tetano, ed, unitamente alla antitossina secca dello stesso prof. Tizzoni già in uso, serve a completare la difesa contro l'infezione tetanica.

Ed invero mentre l'antitossina secca viene adoperata nei casi in cui sono già manifesti i sintomi caratteristici del tetano, il siero antitanico dovrà servire a scopo preventivo nei casi di ferite accidentali, che si sospettano infette del bacillo tetanico, e nelle ferite consecutive ad atti chirurgici, per le quali si è nellanecessità di dovere premunire l'animale dall'infezione tetanica.

Il siero è rigorosamente sterile ed è mantenuto tale senza l'aggiunta di acido fenico od altri antisettici, conserva per lungo tempo le sue proprietà originali immunizzanti, non che i suoi caratteri fisici particolari, compreso il colore giallognolo quando sia tenuto al riparo della luce.

Usato anche in minore quantità dell'antitossina secca ha di questa maggiore efficacia principalmente perchè, venendo inoculato quando l'infezione, se già esiste, è appena nei suoi primi momenti di sviluppo, esplica con più sicurezza i suoi effetti antitetanici, mentre l'antitossina il più delle volte viene inoculata quando l'infezione è in corso e di essa sono manifesti i sintomi.

Per queste considerazioni si raccomanda in modo speciale agli ufficiali veterinari l'uso preventivo del siero antitetanico riserbando l'azione curativa della antitossina, da farsi nella maniera già nota, a quei casi solamente, che sono sfuggiti alla pratica profilattica del siero per essere rimasta inosservata la lesione, che servì da porta di ingresso al virus, oppure a quegli altri, in cui essendosi iniettato in precedenza il siero, questo abbia agito insufficientemente.

Il siero in parola è racchiuso in fialette da cinque e dieci c. c. che portano l'indicazione: « Ministero della guerra » e sarà iniettato sotto cute seguendo le ordinarie prescrizioni antisettiche

subito dopo avvenuta la ferita sospetta, o prima di operazioni, che debbono essere garantite contro eventuali pericoli d'infezione tetanica.

Dose da iniettare: da una a tre fiale da dieci o da cinque c. c. secondo la presunta gravezza del caso, notando però che le fialette da cinque c. c., le quali hanno nel complesso lo stesso potere immunizzante di quelle da dieci c. c., devono essere riserbate per quanto è possibile, alla pratica medica umana.

Le fialette di siero verranno spedite dalla farmacia dell'ospedale di Bologna alle farmacie degli altri ospedali militari, e per mezzo di queste a tutti i corpi.

Le spese per le fialette vuote, per le etichette e per la spedizione del siero saranno anticipate dall'ospedale militare di Bologna, al quale verranno poi rimborsate dai corpi interessati e messe a carico delle rispettive masse cavalli.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **156.** — **Annotazioni del modello 15 del regolamento sul reclutamento da trascriversi sul modello 12.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 aprile.

Il § 190 del regolamento sul reclutamento stabilisce che le annotazioni contenute nel modello 15 del regolamento stesso (mod. 6 del catalogo) cioè sull'elenco delle decisioni prese dai consigli di leva nelle sedute straordinarie e suppletive, siano trascritte per cura dei distretti militari sul modello 12 del detto regolamento (mod. 3 del catalogo) cioè sull'elenco delle decisioni prese nelle sedute ordinarie. Questa disposizione ha lo scopo di riunire in un solo documento le varie decisioni successivamente prese riguardo ad uno stesso individuo, evitando così gli errori che sarebbero più facili quando le decisioni fossero contenute in documenti diversi e agevolando il lavoro d'impianto dei ruoli matricolari.

In queste ultime leve però essendo per varie cause aumentato in modo notevolissimo il numero delle decisioni che il consiglio di leva è costrette a prendere nelle sedute straordinarie e suppletive, la disposizione suddetta ha avuto anche la conseguenza, specialmente presso alcuni distretti, di richiedere un ingente lavoro di trascrizione.

Per conseguire quindi gli scopi voluti dal § 190 e ridurre al tempo stesso al minimo il lavoro dei distretti militari il Ministero in attesa di modificare opportunamente il regolamento, determina quanto segue:

1. Agli effetti cui tende il § 190 del regolamento, i distretti militari possono, invece di trascrivere integralmente sul modello 12 le annotazioni del modello 15, apporre sul modello 12 dei semplici rimandi al modello 15.

2. Adottando tale sistema, i distretti dovranno dare una numerazione progressiva alle decisioni contenute negli elenchi modello 15.

Sull'elenco modello 12 dovranno poi segnare in modo ben visibile a fianco delle precedenti decisioni la nuova posizione fatta all'inscritto secondo il modello 15, coll'indicazione del numero che la relativa decisione ha in quest'ultimo modello. Ad esempio: « 1ª categoria — Vedi modello 15 al n. 1 ». « Riformato — Vedi modello 15, n. 2 » ecc.

3. Questo sistema potrà essere applicato anche nella corrente leva.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **157**. — **Esito del concorso a premi 1909 relativo al tema tattico-fortificatorio**. — (Gabinetto militare). — 29 aprile.

In conformità al n. 7 della circolare n. 251 del *giornale militare* 1909, si comunica che la commissione incaricata di giudicare le memorie presentate pel concorso indetto col n. 2 della successiva circolare n. 292 — 1909 — ha proposto venga premiata quella segnata col motto *Sebnac*; la quale è risultata compilata dal tenente Mario Papone del 4° reggimento genio (ora comandato alla scuola di guerra).

Tale commissione era così composta:

Tenente generale Roberto Brusati — *Presidente.*

Maggiore generale Enrico Rocchi
Tenente colonnello Oreste Leoncini
Maggiore Nicola Gualtieri
} *Membri.*

Quanto prima verrà comunicato anche il risultato del concorso di cui al n. 1 della predetta circolare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Pubblicazione della scuola di guerra. — La scuola di guerra ha condotto a termine la stampa dell'opera sottoindicata:

Prof. Costanzo Rinaudo: Conferenze sulla storia del Risorgimento italiano.

Detta opera, preannunciata colla circolare del comando della scuola di guerra n. 697 Ris. in data 1° novembre 1909, sarà inviata ai sottoscrittori in conformità alla circolare stessa.

Ulteriori richieste dovranno essere dirette al comando della scuola di guerra (ufficio d'amministrazione).

Il pagamento (L. 7 pei sottoscrittori, L. 8 per gli altri) dovrà effettuarsi per mezzo di cartolina-vaglia, intestata al direttore dei conti della scuola di guerra.

Prezzo della presente dispensa L. 0 25

(3398) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1910 — 7 maggio

1909 SETTEMBRE 2. — N. 158. - R. decreto n. 786 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . Pag. 486

MARZO 10 N. 159. - R. decreto n. 175 che modifica la tabella organica n. 6 del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . » 499

» 30. — » 160. - Legge n. 129, recante provvedimenti per la colonia Eritrea e per la Somalia italiana . . . . . » 497

APRILE 7. — » 161. - R. decreto che regola la nomina e determina il numero e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie . . . . . » 498

» 30. — » 162. - Rendiconti mod. 305 per le spese dei militari della regia marina . . . . . » 501

MAGGIO 2. » 163. - Gare divisionali di tiro col fucile e colla pistola. . . » 501

» 2. — » 164. - Cure balneari . . . . . » 501

» 2. — » 165. - Cure kinesiterapiche . . . . . » 502

» 3. — » 166. - Concorso a due posti di vicedirettore nel personale dei depositi cavalli stalloni . . . . . » 504

» 4. — » 167. - Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, parte II, volume III . . . . . » 506

» 4. — » 168. - Cofani di sanità riordinati . . . . . » 506

» 6. — » 169. - Modificazioni all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali . . . . . » 507

» 6. — » 170. - Corso d'istruzione speciale per ufficiali in congedo d'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . » 509

» 6. — » 171. - II concorso nazionale ginnastico militare in Torino nel 1911 . . . . . » 509

» 6. — » 172. - Scuole di tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . » 512

» 6. — » 173. - Pennacchietto per i comandanti di reggimento . . . » 516

» 6. — » 174 - Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità dei tenenti e sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio permanente per l'anno 1910 . . . . . » 516

» 6. — » 175. - Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1911 » 517

» 6. — » 176. - Concorso per titoli a due posti di capotecnico d'artiglieria e genio, per i servizi della brigata specialisti del genio . . . . . » 517

» 6. — » 177. - Concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe . . . . . » 520

Avviso. - Opere storiche. 549

CIRCOLARE N. **158.** — **R. decreto n. 786 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Gabinetto militare). — 2 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea e l'articolo 26 del regolamento per l'applicazione della suddetta legge;

Visto l'art. 19 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea, approvato col Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507;

Visto il Nostro decreto del 2 settembre 1907, n. 684, che stabilisce le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea che sostituiscono le tabelle approvate con Nostro decreto del 2 settembre 1907, n. 684, che si intendono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Volta Mantovana, addì 2 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

P. SPINGARDI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 142, pag. 432. — Nella terza colonna dello specchio, prima di « Fanteria », tanto per la lingua tedesca, quanto per la inglese e la russa, *aggiungere*: Carabinieri reali

Circolare 156, pag. 482. — Nella penultima riga del secondo capoverso del n. 2, *invece di*: — Vedi modello 15 al n. 1, *leggasi*: — Vedi modello 15, n. 1.

TABELLA RIEPILOGATIVA *della forza dei comandi, uffici e riparti costituenti il R. corpo di truppe coloniali.*

	DOMINI					QUADRUPEDI					
	italiani			indigeni		di truppa da					
							sella			salma e tiro	
	ufficiali	impiegati civili	truppa	militari	non militari	di ufficiali	cavalli	muletti	cammelli corridori	muli	muletti
1. Comando delle Regie truppe.	13	»	47	»	8	11	»	»	»	»	»
2. Compagnia carabinieri reali	3	»	48	121	»	6	»	60	10	»	»
3. Compagnie cacciatori	9	»	354	»	»	9	»	»	»	»	»
4. Battaglioni indigeni .	73	»	16	2894	»	77	»	16	»	»	142
5. Squadrone indigeni .	2	»	3	60	»	4	58	»	»	»	3
6. Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio	2	2	50	»	2	3	»	»	»	»	»
7. Compagnia cannonieri	7	»	23	260	»	7	»	»	»	»	7
8. Batteria indigena . .	3	»	7	135	»	6	»	10	»	26	52
9. Servizio treno . . .	2	»	22	240	»	2	»	»	»	120	200
10. Servizio del genio .	3	1	27	30	»	3	»	3	»	»	6
11. Direzione del servizio di sanità e del personale addetto ai luoghi di cura. . . .	6	1	29	»	18	6	»	»	»	»	»
12. Tribunale militare. .	1	»	2	»	1	»	»	1	»	»	»
13. Deposito della colonia Eritrea.	3	»	16	»	»	1	»	»	»	1	»
Totali . . .	127	4	644	3740	29	135	58	90	10	147	410
	131					850					
	Ufficiali ed impiegati		Truppa italiana	Militari indigeni	Indigeni non militari	Quadrupedi					

1*

TABELLA N. 1. — *Comando delle Regie truppe.*

	UOMINI			
	italiani			
	ufficiali	truppa	indigeni non militari	Quadrupedi di ufficiali
Comando.				
Colonnello (comandante) (1)	1	»	»	3
Maggiore o tenente colonnello (capo di stato maggiore) (2) (3)	1	»	»	2
Capitano di stato maggiore (3)	1	»	»	2
Ufficiali inferiori di qualunque arma (3)	3	»	»	3
Servizio di commissariato e conti.				
Capitano commissario (4)	1	»	»	»
Ufficiali subalterni contabili (4) (5)	5	»	»	»
Servizio veterinario.				
Ufficiale inferiore veterinario (4)	1	»	»	1
Sottufficiali (6)	»	21	»	»
Caporali maggiori e caporali	»	8	»	»
Allievo maniscalco	»	1	»	»
Soldati	»	17	»	»
Ordinanze d'ufficio, interpreti e piantoni	»	»	8	»
Totali	13	47	8	11

(1) Ha diritto a 2 attendenti, che sceglie tra i soldati ed ascari dei riparti di truppa.

(2) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per i seguenti comandi, riparti e servizi: comando delle truppe, compagnia carabinieri reali, squadrone indigeni, direzione dei servizi di sanità, tribunale militare.

(3) Hanno diritto ad un attendente che traggono dai soldati od ascari effettivi ai riparti di truppa, ovvero percepiscono l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

(4) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

(5) Uno dei 5 posti può essere occupato da un tenente commissario o da un subalterno che abbia conseguito l'idoneità a capitano commissario.

(6) Di cui 11 al comando delle truppe, 10 agli uffici, magazzini e depositi del servizio commissariato e conti.

N. B. — Pel servizio di fatica nei magazzini possono essere assunti in servizio avventizio, quando ve ne sia il bisogno, manovali indigeni nel numero strettamente indispensabile

TABELLA N. 2. — *Compagnia carabinieri reali.*

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	Italiani					
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	cammelli corridori
Capitano (comandante)	1	»	»	2	»	»
Tenenti	2	»	»	4	»	»
Marescialli d'alloggio	»	4	»	»	»	»
Brigadieri	»	7	»	»	»	»
Vice brigadieri	»	4	»	»	»	»
Carabinieri	»	32	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»	»
Muntaz	»	»	9	»	»	»
Zaptiè	»	»	106	»	»	»
Quadrupedi (1)	»	»	»	»	60	10
Totali	3	48	121	6	60	10

(1) Se le circostanze di servizio lo richiedano possono sostituirsi 10 cammelli con altrettanti muletti, e 20 muletti con altrettanti cavalli.

TABELLA N. 3. — *Compagnie cacciatori.*

(tre compagnie)

	UOMINI italiani		Quadrupedi di ufficiali
	ufficiali	truppa	
Una compagnia.			
Capitano (comandante)	1	»	1
Ufficiali subalterni	2	»	2
Sottufficiali	»	3	»
Caporali maggiori	»	3	»
Caporale trombettiere	»	1	»
Caporali	»	5	»
Trombettieri	»	3	»
Attendenti	»	3	»
Soldati	»	100	»
Totali di una compagnia	3	118	3
Due compagnie	6	236	6
Totali di tre compagnie	9	354	9

TABELLA N. 4. — *Battaglioni indigeni.*

(un battaglione di 4 compagnie e tre di 5).

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani			di ufficiali	di truppa	
	ufficiali	truppa	truppa indigena		muletti da sella	muletti da soma e da tiro
Stato maggiore di battaglione.						
Maggiore (comandante)	1	»	»	2	»	»
Tenente (aiutante maggiore in 2°)	1	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno a disposizione	1	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno medico	1	»	»	1	»	»
Sottufficiali contabili	»	2	»	»	2	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»	1	»
Armaiuolo	»	1	»	»	1	»
Attendenti	»	»	4	»	»	»
Conducenti	»	»	7	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	7
Totale stato maggiore di battaglione	4	4	11	5	4	7
Una compagnia.						
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»	»
Tenenti	2	»	»	2	»	»
Scium-basci	»	»	1	»	»	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»	»
Muntaz	»	»	6	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»
Conducenti	»	»	6	»	»	»
Ascari	»	»	125	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totale di una compagnia	3	»	150	3	»	6
Stato maggiore di battaglione	4	4	11	5	4	7
Quattro compagnie	12	»	600	12	»	24
Totale di un battaglione di 4 compagnie	16	4	611	17	4	31
Stato maggiore di battaglione	4	4	11	5	4	7
Cinque compagnie	15	»	750	15	»	30
Totale di un battaglione di 5 compagnie	19	4	761	20	4	37
Un battaglione di quattro compagnie	16	4	611	17	4	31
Tre battaglioni di cinque compagnie	57	12	2283	60	12	111
Totale di quattro battaglioni	73	16	2894	77	16	142

N. B. I comandanti dei battaglioni indigeni hanno le attribuzioni di comandante di corpo oltre che pei battaglioni stessi, anche per le compagnie cacciatori, secondo stabilirà il comandante delle truppe.

TABELLA N. 5. — *Squadrone indigeni.*

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani				di truppa	
	ufficiali	truppa	militari indigeni	di ufficiali	cavalli da sella	muli da sella o da tiro
Capitano o tenente	1	»	»	2	»	»
Ufficiali subalterni	1	»	»	2	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»
Buluc-basci	»	»	2	»	2	»
Muntaz	»	»	4	»	4	»
Trombettieri	»	»	2	»	2	»
Attendenti	»	»	2	»	»	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	1	»
Allievo sellaio	»	»	1	»	1	»
Conducenti	»	»	3	»	»	»
Ascari	»	»	45	»	45	»
Quadrupedi da basto	»	»	»	»	»	3
Totali	2	3	60	4	58	3

TABELLA N. 6 — *Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio*

	UOMINI				Quadrupedi di ufficiali
	italiani				
	ufficiali	impiegati civili	truppa	indigeni non militari	
Maggiore (comandante) (1) (2)	1	»	»	»	1
Ufficiale subalterno (2)	1	»	»	»	1
Aiutante ragioniere	»	1	»	»	»
Capotecnico di 3ª classe	»	1	»	»	»
Sottufficiali di contabilità	»	»	2	»	»
Sottufficiali consegnatari	»	»	2	»	»
Sottufficiali capi-operai	»	»	3	»	»
Caporali maggiori operai	»	»	2	»	»
Caporali operai	»	»	2	»	»
Soldati operai	»	»	39	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	»	2	»
Totali	2	2	50	2	3

(1) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per i riparti e servizi d'artiglieria, del genio o del treno.

(2) Hanno diritto all'attendente, che traggono dai riparti d'artiglieria, ovvero percepiscono l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

TABELLA N. 7. — *Compagnia cannonieri.*

	UOMINI			QUADRUPEDI	
	italiani				
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da salma e da tiro
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	6	»	»	6	»
Sottufficiali di contabilità	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	12	»	»	»
Caporali maggiori	»	6	»	»	»
Soldati operai	»	4	»	»	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»
Muntaz	»	»	24	»	»
Tamburini	»	»	7	»	»
Attendenti	»	»	7	»	»
Ascari	»	»	216	»	»
Quadrupedi da basto (1)	»	»	»	»	7
Totali	7	23	260	7	7

(1) Coi quadrupedi da salma le sezioni concorrono ai rifornimenti d'acqua, legna, ecc. occorrenti nei forti.

TABELLA N. 8. — *Batteria indigeni.*
(6 pezzi).

	UOMINI			QUADRUPEDI			
	italiani			di truppa			
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	da salma e da tiro	
						muli	muletti
Capitano (comandante)	1	»	»	2	»	»	»
Ufficiali subalterni	2	»	»	4	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»	»
Sottufficiali	»	3	»	»	3	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»	»
Operaio di batteria	»	1	»	»	1	»	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»	»
Buluc-basci	»	»	7	»	1	»	»
Muntaz	»	»	7	»	1	»	»
Trombettieri	»	»	4	»	1	»	»
Allievi maniscalchi	»	»	3	»	»	»	»
Allievi sellai	»	»	3	»	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»	»
Ascari	»	»	108	»	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	»	26	52
Totali	3	7	135	6	10	26	52

TABELLA N. 9. — *Servizio treno.*

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani		truppa indigena	di ufficiali	da basto e da tiro	
	ufficiali	truppa			muli	muletti
Capitano (capo servizio)	1	»	»	1	»	»
Ufficiali subalterni	1	»	»	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	»
Sottufficiali	»	5	»	»	»	»
Caporali maggiori e caporali	»	5	»	»	»	
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	3	»	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»
Allievi sellai	»	3	»	»	»	»
Carradori	»	12	»	»	»	»
Fabbro	»	1	»	»	»	
Buluc-basci	»	»	4	»	»	»
Muntaz	»	»	10	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	2	»	»	»
Ascari	»	»	221	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	120	200
Totali	2	22	240	2	120	200

N. B. — Sono compresi nella tabella i conducenti ed i quadrupedi che il treno deve fornire per i servizi locali dei presidî, nelle proporzioni stabilite dal comando truppe.

TABELLA N. 10. — *Servizio del genio.*

	UOMINI				QUADRUPEDI		
	italiani					di truppa	
	ufficiali	impiegati civili	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Capitano (capo servizio)	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno	1	»	»	»	1	»	»
Aiutante ragioniere	»	1	»	»	»	»	»
Sottufficiali contabili ed assistenti ai lavori	»	»	5	»	»	»	»
Sezione telegrafisti.							
Ufficiale subalterno	1	»	»	»	1	»	»
Sottufficiali telegrafisti	»	»	2	»	»	»	»
Caporali maggiori telegrafisti	»	»	2	»	»	»	»
Caporali telegrafisti	»	»	4	»	»	»	»
Soldati telegrafisti	»	»	14	»	»	»	»
Buluk-basci	»	»	»	1	»	»	»
Muntaz	»	»	»	2	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	1	»	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»	»
Ascari	»	»	»	23	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	»	3	6
Totali. . . .	3	1	27	30	3	3	6

N. B. — La sezione telegrafisti è impiegata nell'esercizio delle linee telegrafiche militari e nella telegrafia ottica

TABELLA N. 11. — *Direzione del servizio di sanità e personale addetto ai luoghi di cura.*

	UOMINI				
	italiani				
	ufficiali	impiegati civili	truppa	indigeni non militari	Quadrupedi di ufficiali
Capitano medico (1) (3)	1	»	»	»	1
Ufficiali subalterni medici (2) (3)	5	»	»	»	5
Farmacista di 2ª classe	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	»	2	»	»
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	»	»	4	»	»
Caporali infermieri	»	»	2	»	»
Aiutanti farmacisti laureati	»	»	3	»	»
Soldati aiutanti di sanità	»	»	2	»	»
Soldati infermieri	»	»	16	»	»
Infermieri ed ordinanze	»	»	»	18	»
Totali	6	1	29	18	6

(1) Disimpegna le attribuzioni di direttore di sanità e di direttore dell'ospedale militare di Asmara.
(2) Di cui almeno quattro tenenti medici effettivi.
(3) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'indennità mensile pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

TABELLA N. 12. — *Tribunale militare.*

	UOMINI			
	italiani			
	impiegati civili	truppa	indigeni non militari	quadrupedi di ufficiali
Ufficiale subalterno (istruttore)	1	»	»	1
Sottufficiale	»	1	»	»
Caporale o soldato scritturale	»	1	»	»
Ordinanza d'ufficio	»	»	1	»
Totali	1	2	1	1

TABELLA N. 13. — *Deposito della colonia Eritrea in Napoli.*

	Comini italiani		Quadrupedi	
	ufficiali	truppa	di ufficiali	muli da tiro
Tenente colonnello o maggiore (comandante) (1)	1	»	1	»
Ufficiali subalterni contabili	2	»	»	»
Sottufficiali	»	4	»	»
Caporali	»	3	»	»
Soldati	»	9	»	»
Quadrupedi da tiro	»	»	»	1
Totali	3	16	1	1

(1) Può essere anche un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Visto: *Il Ministro degli affari esteri*
TITTONI.

Visto: *Il Ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

N. **159.** — **R. decreto n. 175 che modifica la tabella organica n. 6 del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Gabinetto militare). - 10 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 479, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ed a quello sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito;

Visto il Nostro decreto del 2 settembre 1909, n. 786, con cui sono approvate le tabelle organiche del R. corpo delle truppe coloniali dell'Eritrea, che sostituiscono le tabelle approvate con Nostro decreto del 2 settembre 1907, n. 684;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella n. 6 *alle parole:* « aiutante ragioniere » *sono sostituite le parole:* « ragioniere d'artiglieria ».

Art. 2.

Nella tabella n. 10 *alle parole:* « aiutante ragioniere » *sono sostituite le parole:* « ragioniere geometra del genio ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

GUICCIARDINI.
P. SPINGARDI.

N. **160. — Legge n. 139, recante provvedimenti per la colonia Eritrea e per la Somalia italiana.** — (Gabinetto militare). — 20 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo dello Stato per le spese della Colonia Eritrea attualmente di L. 5.847.960 è, a partire dall'esercizio 1909-910, aumentato di L. 502.040 e portato a L. 6.350.000.

Art. 2.

Il contributo dello Stato per le spese della Somalia italiana attualmente di L. 2.260.000 è aumentato di L. 602.000 per l'esercizio 1909-910 e di L. 719.000 per l'esercizio 1910-911 e perciò portato a L. 2.862.000 per l'esercizio 1909-910 e a L. 2.979.000 dal 1910-911 in poi.

Art. 3.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 1.286 000 per opere pubbliche nella Somalia italiana, da ripartirsi nei seguenti esercizi finanziari:

1909-910	L.	456.000
1911-912	»	500.000
1912-913	»	330.000
	L.	1.286.000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.
GUICCIARDINI.
SALANDRA.

N. 161. — R. decreto che regola la nomina e determina il numero e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie. — (Gabinetto militare). — 7 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 8 luglio 1900 sulle nomine e sulle attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R decreto del 14 luglio 1898, n. 525;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I commissari militari per le ferrovie, di cui all'art. 57 del testo unico sopra indicato, potranno essere al massimo nove e saranno nominati tra gli ufficiali superiori di qualsiasi arma dell'esercito permanente, sulla proposta del ministro della guerra.

Art. 2.

I commissari militari delle ferrovie sono gli organi del Ministero della guerra, e per esso del comando del corpo di stato maggiore, nei rapporti colle amministrazioni ferroviarie, per quanto si riferisce all'impiego delle ferrovie nei trasporti militari. È inoltre compito dei commissari militari delle ferrovie di fornire al comando del corpo di stato maggiore i dati e le notizie che possono giovare al regolare servizio dei trasporti anzidetti, tanto in tempo di guerra che in tempo di pace, tenendosi a giorno delle innovazioni, delle modificazioni e dei miglioramenti che vengono di mano in mano apportati alle linee, agli scali, al materiale fisso e al materiale mobile, e infine alle norme di servizio per la rete ferroviaria.

Alcuni dei commissari militari delle ferrovie, sono nominati capi delle commissioni militari di linea ed in questa posizione hanno inoltre le seguenti speciali attribuzioni:

I. In tempo di pace:

a) la sorveglianza diretta delle operazioni di carico e scarico, ed intervenendo nella composizione dei treni militari, la sorveglienza dei treni stessi durante la loro marcia;

b) lo studio di tutte le risorse ferroviarie dello Stato e la raccolta dei dati tecnici e statistici relativi alla potenzialità delle linee e delle stazioni, nonchè al materiale mobile delle ferrovie;

c) le esperienze di ogni natura fatte sulle ferrovie allo scopo di innovare, migliorare e riattivare il loro servizio;

d) la trattazione delle questioni d'ordine militare e tecnico cui danno luogo in tempo di pace i trasporti militari sulle ferrovie;

e) le pratiche riguardanti l'istruzione del personale militare comandato a prestar servizio nelle ferrovie e la sua sorveglianza, in quanto ha attinenza alla disciplina; le pratiche relative al personale ferroviario soggetto ad obblighi di servizio militare, nonchè la tenuta dei ruoli di esso;

f) le pratiche, secondo le norme in vigore, per l'esecuzione di tutti i trasporti militari ferroviari che devono effettuarsi nella rispettiva giurisdizione e che non fanno parte dei grandi trasporti; e così pure la sorveglianza di tutti gli altri trasporti ferroviari e marittimi del tempo di pace.

II. In tempo di guerra:

Le attribuzioni ed i compiti prescritti dal regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1907.

Art. 3.

Per poter adempiere al loro ufficio i commissari militari delle ferrovie avranno accesso alle stazioni ed alle officine ferroviarie e potranno circolare su tutti i treni delle ferrovie e sui piroscafi lacuali secondo le norme stabilite d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, coll'amministrazione delle ferrovie dello Stato e con le società private esercenti le linee ferroviarie e di navigazione lacuale.

I commissari militari delle ferrovie dovranno inoltre, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, mettersi in relazione con gli organi locali degli enti predetti.

Art. 4.

È abrogato il predetto R. decreto 8 luglio 1900, col quale si regolavano la nomina e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie.

I ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

E. Sacchi.

P. Spingardi.

N. **162**. — **Rendiconti mod. 305 per le spese dei militari della regia marina**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 30 aprile.

Il Ministero della marina partecipa che, in seguito a nuove modificazioni apportate al suo ordinamento, i rendiconti modello 305 di cui alla lettera *c*) del § 2714 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 122 - 1906) dovranno, fino a nuovo avviso, essere diretti all'*Ufficio matricole del corpo reale equipaggi presso il deposito corpo reale equipaggi* in Spezia.

In conseguenza, l'ultimo comma della *circolare* 476 del 1909 resta in tal senso modificato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **163**. — **Gare divisionali di tiro col fucile e colla pistola**. — (Gabinetto militare). — 2 maggio.

Con riserva di apportare la relativa aggiunta alle « Norme per le gare fra ufficiali e fra sottufficiali » questo Ministero determina che gli ufficiali inferiori in congedo, assegnati per la mobilitazione ai reggimenti di fanteria, bersaglieried alpini, alla sede dei comandi di divisione militare, possano prendere parte alla gara divisionale libera di tiro col fucile; e che tutti gli ufficiali in congedo residenti nelle città sede di comando di divisione possano partecipare alla gara divisionale di tiro colla pistola.

Alla gara divisionale libera di tiro col fucile, possono pure prendere parte, compatibilmente con le esigenze del servizio, gli ufficiali del personale permanente degli istituti militari. I comandi di divisione interessati, considereranno gli istituti militari come un battaglione per la somma da richiedere per i premi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **164**. — **Cure balneari**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 2 maggio.

Il Ministero fa conoscere che lo stabilimento idroterapico di Cossila-Bagni (recapito: Torino, via Moncalvo, 12) offre agli ufficiali e alle loro famiglie alcune facilitazioni durante i pe-

riodi di tempo compresi fra il 1° giugno e il 15 luglio e fra il 30 agosto e il 30 settembre del corrente anno.

Queste facilitazioni, subordinate ad una permanenza di non meno di dieci giorni nello stabilimento, sono le seguenti:

1° A) *Tariffa speciale n. 3.* — Pensione unica a L. 7,00 al giorno (L. 5,00 per ragazzi al di sotto di m. 1,10 di statura ed occupanti una camera con un adulto) con diritto a trattamento di prima categoria come per la tariffa ordinaria;

B) *Tariffa speciale n. 4.* — Pensione unica a L. 6,00 (L. 4,50 per ragazzi al di sotto di m. 1,10 di statura ed occupanti una camera con un adulto) con trattamento di prima categoria come a tariffa n. 3, ma diminuita di una portata per pasto.

2° Riduzione del 50 % sulle cure idroterapiche; del 25 % sulla tassa di cura; del 30 % sulle cure speciali (elettroterapia, massoterapia, ginnastica ecc.).

3° Assistenza medica gratuita.

L'importo delle rette dovute dagli ufficiali che eventualmente frequenteranno lo stabilimento Cossila-Bagni, potrà essere trattenuto nella misura che concederà la direzione di detto stabilimento ed a cura dell'amministrazione dei corpi, sullo stipendio degli interessati, previo loro esplicito consenso e senza che le amministrazioni stesse assumano alcuna responsabilità, attesa la natura affatto privata del debito degli ufficiali per il mancato o ritardato pagamento delle quote mensili. Le quote stesse potranno anche essere, a cura dei corpi e a spese dell'interessato, inviate al creditore.

Il Ministro. — P. SPINGARDI.

N. **165.** — **Cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti) 2 maggio.

Il Ministero fa conoscere che l'Istituto centrale di terapia fisica in Roma (via Plinio N. 1) ha offerto, per il 1910, le facilitazioni qui appresso specificate:

I signori impiegati aventi stipendio superiore alle lire 4000 ed i signori ufficiali superiori pagano L. 2,40; i signori impiegati aventi stipendio inferiore a L. 4000 ed i signori ufficiali inferiori pagano L. 1,80 per ogni seduta di una delle cure qui elencate:

Kinesiterapia meccanica svedese Zander ;
Ginnastica medico igienica ;
Ortopedia meccanica ;
Massaggio generale igienico (fatto da masseurs o da masseusses) ;
Massaggio manuale terapeutico ;
Massaggio vibratorio ;
Massaggio meccanico ;
Applicazioni di elettricità statica o dinamica di qualunque forma ;
Correnti ad alta frequenza d'Arsonwal ;
Fanghi artificiali ;
Fototerapia ;
Applicazioni elettromagnetiche ;
Calore radiante luminoso Dowsing (applicazione locale) ;
Bagno russo (di vapore) semplice ;
Bagno russo con sostanze medicamentose ;
Applicazioni idrotermiche Winternitz Leiter ;
Doccia orizzontale interna ;
Bagno medicato (escluse le sostanze medicamentose) ;
Doccia massaggio di Aix le Bains ;
Bagno a raffreddamento graduale Vinai ;
Rieducazione dei movimenti negli atassici.

Tali prezzi sono ancora ridotti del 10 % e cioè rispettivamente a L. 2,16 e L. 1,62 per abbonamento a 15 sedute di cura. E del 20 % cioè rispettivamente a L. 1,92 e L. 1,44 per abbonamenti superiori a 15 sedute di cura.

Per le cure speciali qui segnate pagano invece, senza distinzione per ogni applicazione :

Fanghi naturali (applicazione parziale) . . .	L.	2,00
Bagno di vapore in cassa	»	1,00
Applicazioni idroterapiche (locali o generali) .	»	0,85
Doccia orizzontale	»	1,00
Cataforesi	»	4,00
Elettrolisi	»	3,00
Endoscopia	»	3,00
Caustica	»	5,00
Stasi alla Bierre	»	3,00
Bagno o doccia di acido carbonico	»	2,80
Bagno di luce Kellogg (fototermoterapia) . . .	»	3,00
Inalazione di vapore (escluse le sostanze medicamentose)	»	1,00
Inalazione di aria compressa o rarefatta . . .	»	2,50

Inalazioni di ozono	L.	1,80
Inalazioni di ossigeno	»	1,80
Analisi qualitative di liquidi organici	»	3,00
Analisi quantitative di liquidi organici	»	5,00
Iniezioni sottocutanee semplici	»	0,75
Bagno romano, bagno turco	»	3,00
Calore Dowsing (applicazione generale)	»	3,50
Radiumterapia	»	3,00
Attinoterapia	»	3,00
Raggi X Radioterapia	»	4,00
Radiografia torace bacino	»	18,00
Radiografia di un arto	»	6,00
Radioscopia torace, bacino, capo	»	10,00
Radioscopia di un arto	»	6,00

Le facilitazioni sono estese anche alle famiglie dei signori impiegati ed ufficiali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **166**. — **Concorso a due posti di vicedirettore nel personale dei depositi cavalli stalloni**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). - 3 maggio.

Questo Ministero, in seguito ad accordi presi con quello di agricoltura industria e commercio, ha deliberato di indire un concorso per due posti di vicedirettore nel personale dei depositi cavalli stalloni.

Tale concorso avrà luogo per esami nella prima quindicina del mese di luglio p. v. in base al programma che fa seguito alla presente, e potranno esservi ammessi i tenenti di cavalleria con anzianità posteriore a quella del tenente Vanzi sig. Bruno.

Le domande degli aspiranti dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali combattenti) non più tardi del 1° giugno p. v. e le competenti autorità militari, nel trasmetterle, esprimeranno il loro parere sull'attitudine dell'ufficiale allo speciale servizio dei depositi cavalli stalloni.

Il Ministero si riserva di stabilire quali degli ufficiali, che

avranno fatto domanda, potranno essere ammessi al concorso di cui si tratta.

I nomi degli ufficiali ammessi al concorso, come pure il giorno, l'ora ed il luogo, in cui avranno principio gli esami, saranno indicati nel bollettino ufficiale militare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Programma per gli esami d'ammissione nel personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni.

PARTE PRIMA.

a) Nozioni intorno all'esteriore conformazione del cavallo: pregi e difetti delle diverse parti del corpo.

b) Tipi e razze equine — Razze primitive e derivate — Il puro sangue arabo — Il puro sangue inglese, sue principali famiglie — Rappresentanza del tipo dolicomorfo — Tipi e razze diverse in Inghilterra — L'allevamento equino nelle altre regioni d'Europa e d'America — L'allevamento equino in Italia.

c) Leggi della ereditarietà — Fisiologia della riproduzione — Calore — Accoppiamento — Fecondazione — Eredità del sesso, delle forme, delle attitudini, delle malattie — Consanguineità.

d) Caratteri che contraddistinguono la buona qualità dei foraggi che si somministrano ai cavalli.

e) Criteri sulla composizione delle razioni alimentari del cavallo — Alimenti che d'ordinario si amministrano al cavallo — Diversa proporzione dei medesimi, secondo la condizione degli animali e la natura del servizio che prestano — Volume — Divisione dei pasti — Abbeveraggio.

PARTE SECONDA.

a) Legge, 26 giugno 1887, n. 4644 (Serie 3ª), sull'ampliamento del servizio ippico — Legge, 11 luglio 1904, n. 359, per l'incremento della produzione dei cavalli e regolamento, 10 novembre 1905, per l'esecuzione della legge stessa — Regolamento

per l'industria stalloneria privata, approvato con R. decreto 24 giugno 1888, n. 5531 (Serie 3ª), e modificato col R. decreto 23 febbraio 1893, n. 128 — Regolamento, 9 dicembre 1896, per le stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Stato.

b) Assegni agli ufficiali ed alla truppa — Leggi e decreti che li determinano — Decorrenza e cessazione degli assegni — Modo di conteggiarli presso i Depositi cavalli stalloni - Quinquenni — Indennità di viaggio e di trasferta — Soprassoldo di stazione — Ritenute e loro entità.

c) Spese varie — Con quali criteri si regolano e si conteggiano nei Depositi cavalli stalloni Contratti col mezzo di pubblici incanti — Contratti per le piccole forniture con sistemi speciali — Regolamento di contabilità per il servizio dei Depositi cavalli stalloni, approvato col R. decreto 2 gennaio 1867, n. 3488.

d) Spese del vestiario — Come si provvede.

e) Rafferma — Legge relativa.

f) Inventari — Beni mobili Quali si considerano tali — Loro consegna — Formazione di nuovi inventari — Tenuta degli inventari.

N. **167**. — **Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, parte II, volume III**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 4 maggio.

Si è pubblicata una nuova edizione del III volume della parte seconda del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, relativo ai materiali regolamentari, annoverati nelle categorie dalla 9ª alla 26ª.

I comandi, corpi, direzioni, uffici e scuole ne richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie loro occorrenti per sostituire quelle della precedente edizione, la quale deve ritenersi abolita.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 5,85.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **168**. — **Cofani di sanità riordinati**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 4 maggio.

Col riordinamento dei cofani di sanità, di cui era oggetto la circolare n. 488 del *giornale militare* del 1908, fu unificato il

tipo dei cofani modello 1874 (III-2911 e 2913) e di quelli di antico modello modificati (III-5375 e 5376).

In attesa che sia pubblicato il nuovo nomenclatore del materiale sanitario (III categoria) e per porre frattanto in armonia le scritture dei registri con la reale esistenza del carico, il Ministero interessa tutte le amministrazioni militari che hanno in dotazione i suddetti materiali a scaricarli al prezzo al quale attualmente sono tenuti in carico e a riprenderli in caricamento con la nomenclatura e prezzo seguenti:

Cofani di sanità n. 1 - mod. 1874 908, completi (specchio n. 4) L. 415,00.

Cofani di sanità n. 2 - mod. 1874-908, completi (specchio n. 4) L. 140,50.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **169**. — **Modificazioni all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 maggio.

All'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali (circolare 243 del 1908) sono fatte le seguenti modificazioni:

1°. Al n. 6 *è sostituito il seguente:*

« 6. I comandi di presidio hanno l'alta direzione e sorveglianza del servizio. Essi dispongono, nell'interesse di tutte le amministrazioni che si trovano nella circoscrizione del presidio stesso, di tutti i mezzi di trasporto che esse posseggono o li destinano, secondo i bisogni, al servizio, o temporaneo o permanente, dell'una o dell'altra, avendo però sempre riguardo ai servizi interni di ognuna delle amministrazioni ed all'istruzione della truppa.

Le amministrazioni militari dovranno presentare al comando del presidio tutte le proposte che ritenessero utili per l'organizzazione, il miglioramento e lo svolgimento del servizio, per provvista ed assegnazione di mezzi di trasporto, per compensi speciali o per gratificazioni al personale incaricato del servizio stesso, ecc., per tutto quanto insomma è necessario promuovere l'autorizzazione del Ministero.

Il comando del presidio, esaminate le proposte e fatti quegli studi e quegli accertamenti che riterrà necessari per assi-

curarsi della utilità e dell'equità di esse, le presenterà, con parere motivato, al rispettivo comando di corpo d'armata, che, a sua volta le manderà, pure col proprio parere, al Ministero (divisione casermaggio e trasporti) per le sue decisioni ».

2°. Nel n. 38 — secondo periodo — *alle parole:* « In tal caso sui colli, le casse, ecc. sarà apposto l'indirizzo seguente: », *sono sostituite le altre:* « In tal caso sui *documenti di trasporto* (richieste di spedizione mod. 444 e 445 e lettere di porto o note di spedizione), sui colli, sulle casse, ecc. sarà apposto l'indirizzo seguente: ».

3°. Dopo il n 38 *aggiungere il seguente:*

« 38 *bis*. Le amministrazioni militari che acquistano, in forza di contratto o ad economia, materiali, oggetti, materie prime, generi di consumo, ecc., in luogo diverso da quello in cui risiedono, senza che il fornitore abbia l'obbligo di sostenere le spese pel trasporto a destinazione, debbono incaricare una delle autorità militari del luogo di acquisto, preferibilmente quelle del commissariato, di eseguire per loro delegazione le spedizioni a tariffa militare *in conto corrente*, con le norme della presente istruzione.

Soltanto quando le spedizioni possono esser fatte con pacco postale o con pacco ferroviario (tariffa speciale n. 1 — grande velocità), quando, per la piccola differenza tra la tariffa militare e la tariffa del pubblico, non convenga far le pratiche per dare l'incarico di cui sopra e quando nel luogo di spedizione non esista alcuna autorità militare provvista degli speciali documenti di trasporto, le spedizioni potranno essere fatte direttamente dal fornitore *in porto assegnato* ».

4°. Nel n. 87 — al primo periodo del secondo comma *sostituire il seguente:*

« I rendiconti dovranno essere corredati da tutti i documenti necessari per giustificare le spese, come ad esempio: per gli acquisti di generi, le fatture quietanzate dai fornitori coi relativi *buoni* di richiesta, quando di questi si fece uso; pei trasporti in dipendenza dei contratti continuativi (n. 5), i conti degli assuntori corredati delle richieste di trasporto; pei trasporti il cui compenso viene pattuito di volta in volta, le ricevute rilasciate dagli esecutori di essi, dalle quali risulti anche la qualità e la quantità del materiale trasportato ed il prezzo unitario convenuto; ecc. ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **170**. — **Corso d'istruzione speciale per ufficiali in congedo d'artiglieria da campagna ed a cavallo.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 6 maggio.

Dal 10 al 22 maggio c. a. avrà luogo presso la scuola centrale di tiro in Nettuno uno speciale corso d'istruzione sul materiale da 75 M. 906, per quegli ufficiali in congedo dei reggimenti d'artiglieria da campagna (batterie) 5ª-6ª-16ª-17ª e di quello a cavallo che espressamente interpellati hanno aderito al richiamo in servizio.

Per i tiri da eseguirsi sono assegnate le seguenti munizioni:

Colpi a granata torpedine da 75 M. 906 . . . N. 100.
Colpi a shrapnel d'acciaio id. . . . . » 100.
Colpi a shrapnel di ghisa id. . . . . » 340.

Delle batterie e del personale che secondo la circolare 472 del *giornale militare* 1909 si trovano attualmente alla scuola centrale di tiro, saranno trattenuti in Nettuno fino al termine dello speciale corso per ufficiali in congedo:

a) La batteria da 75 M. 906 del 19° reggimento artiglieria.

b) I soldati comandati da vari reggimenti per le funzioni di attendente.

c) I cavalli da sella dei reggimenti 2°-3°-12°13°.

d) Tutto il personale di cui al n. 6 della citata circolare meno l'ufficiale veterinario.

e) N. 4 pariglie di timone della batteria del 18° reggimento con finimenti e conducenti.

Gli ufficiali richiamati dovranno presentarsi al comando della scuola in Nettuno il mattino del giorno 10 maggio, e ad essi sarà corrisposta oltre gli assegni del grado l'indennità stabilita dalla circolare 281 del 1909 per tutta la durata della permanenza al poligono.

Al termine del corso, dal comando della scuola saranno fatte al Ministero le comunicazioni di cui all'Atto 233 del 1906.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **171**. — **II concorso nazionale ginnastico militare in Torino nel 1911**. — (Direzione degli affari generali). — 6 maggio.

In occasione del concorso ginnastico federale internazionale indetto dalla Federazione ginnastica nazionale italiana per il 1911 in Torino sarà eseguito in quella città il II concorso na-

zionale ginnastico militare, dal 18 al 21 maggio, giusta un programma particolareggiato che, compilato in conformità delle seguenti notizie sommarie, ha già ottenuto l'approvazione del Ministero e verrà inviato a suo tempo a tutti i corpi.

Il concorso sarà diviso in tre parti:

I. Gara di ginnastica militare.

II. Gara Reale.

III. Gara metodica (facoltativa).

La gara I è obbligatoria per tutti i plotoni concorrenti.

La gara II è riservata ai plotoni classificati ottimi nella gara I.

La gara III è facoltativa e vi prenderanno parte squadre di 12 uomini ed un istruttore, scelti fra quelli componenti i plotoni che avranno concorso alla gara I.

La gara I comprenderà i seguenti esercizi:

1° Esercizio collettivo col fucile, moschetto, o sciabola, a scelta dell'istruttore;

2° Salto individuale in altezza senza pedana: ostacolo fisso m. 0,55; poi gara di salto con saltometro;

3° Arrampicata: fune liscia;

4° Salto in lunghezza: ostacolo alto m. 0,45 e largo 0,95; poi gara di salto in lungo;

5° Esercizio collettivo a scelta dell'istruttore;

6° Volteggio alla trave (in forma collettiva);

7° Corsa di resistenza (3 km. su strada piana; ammesso alternare passo e corsa);

8° Giuoco ginnastico (15 minuti compresi gli ordinativi).

I reparti concorrenti saranno classificati in ottimi, buoni e mediocri.

La gara II « Reale » riservata ai reparti classificati ottimi, consiste in una corsa di reparto su un percorso di 150 metri coi seguenti 8 ostacoli:

1° Salto in alto: siepe alta m. 0,60;

2° Salto in lungo: fosso largo m. 2;

3° Salto in alto: ostacolo alto m. 0,70,

4° Passaggio in equilibrio: travi inclinate lunghe m. 8;

5° Salto in basso: muro alto m. 2;

6° Volteggio: palizzata alta m. 0,70;

7° Salto misto: una siepe alta m. 0,50 e, ad un metro di distanza, un ostacolo alto m. 0,90;

8° Scalata: muro alto m. 3.

Il reparto vincitore entrerà in possesso temporaneo del premio Reale trasmissibile, della targa d'argento trasmissibile della

Federazione ginnastica nazionale italiana, e della bandiera d'onore pure trasmissibile della commissione esecutiva dell'esposizione di Torino del 1911.

Sarà dichiarata vincitore il reparto che avrà fatto il miglior tempo, e questo si calcolerà facendo la media aritmetica del tempo impiegato dal primo e dall'ultimo arrivato di ogni reparto.

Gara III (facoltativa).

Le squadre di 12 uomini al comando di un istruttore, dovranno eseguire esercitazioni di ginnastica militare con attrezzi occasionali, cioè: panche, tavole, pertiche, aste, ecc.

L'esercitazione dovrà avere la durata di 15 minuti e per la classifica avrà molto valore il concetto metodico sviluppato dall'istruttore.

Di quanto precede si dà partecipazione ufficiale perchè, data l'importanza del concorso, tutti i corpi del regio esercito possano attendere ad una conveniente preparazione per il concorso medesimo, al quale dovranno intervenire 100 plotoni, o sezioni, risultati i migliori in base a gare eliminatorie reggimentali e divisionali, che avverranno, in conformità di istruzioni da impartirsi in seguito, rispettivamente nella 1ª e 2ª decade dell'aprile 1911.

Dette unità saranno ognuna della forza di 24 uomini di truppa oltre due supplenti e l'istruttore (ufficiale o sottufficiale) ed i loro componenti risulteranno effettivi alle unità stesse, in base ai ruolini tascabili, al 1° marzo 1911.

Tenuto conto della dislocazione territoriale dei corpi del regio esercito, il Ministero determina che le 100 unità anzidette siano date, in seguito alle eliminatorie suaccennate, come segue:

I	corpo	d'armata	N. 15	VII	corpo	d'armata	N. 4
II		id.	» 15	VIII		»	» 6
III		id.	» 12	IX		»	» 6
IV		id.	» 8	X		»	» 6
V		id.	» 10	XI		»	» 4
VI		id.	» 10	XII		»	» 4

Indipendentemente dalle eliminatorie ed in più dei predetti 100 reparti parteciperà alla gara di Torino anche il miglior plotone del 1° reggimento bersaglieri che ha in consegna a titolo d'onore il premio Reale vinto dal reggimento stesso nelle gare del I concorso ginnastico militare, svoltosi in Piacenza nel 1908, premio che verrà nuovamente messo in palio nel concorso di Torino.

Occorrendo chiarimenti i corpi potranno rivolgersi al maggior generale comm. Luigi Capello, comandante la brigata Abruzzi, cui è affidata la direzione del concorso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **172. — Scuole di tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). 6 maggio.

Le scuole di tiro per i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo avranno luogo quest'anno nelle località e nei periodi di tempo indicati nello specchio *A* annesso alla presente circolare, tenendo presente che le date ivi indicate rappresentano i giorni effettivamente a disposizione per le esercitazioni, e che perciò non vi sono compresi i giorni di marcia necessari per raggiungere le varie località e per rientrare nelle guarnigioni.

Le munizioni assegnate sono quelle indicate nello specchio allegato *B*.

Tanto nell'andata ai poligoni, quanto nel ritorno, le batterie da campagna od a cavallo seguiranno la via ordinaria secondo le disposizioni che saranno impartite dai comandi di corpo d'armata.

Le formazioni in materiale delle batterie saranno stabilite dai rispettivi comandanti d'artiglieria da campagna, tenendo presente che una batteria per ciascun reggimento da campagna (pel 1°, 7°e 15° due batterie) e tutte le batterie del reggimento a cavallo eseguiranno la scuola di tiro col materiale da 75 mod. 906. Le batterie mod. 906 avranno la formazione di 4 cannoni, 4 cassoni corazzati e carro attrezzi.

Le batterie a cavallo avranno in più della detta formazione, quel numero di cassoni che la disponibilità in cavalli potrà consentire e che per esigenze di istruzione si riterranno opportuni.

I reparti che intervengono alla scuola di tiro col materiale modello 9 6 lascieranno, di conseguenza, alla sede il materiale (da 87 *B* o da 75 *A*) che normalmente hanno in distribuzione.

Per nessun reggimento, neanche quelli che eseguiscono la scuola di tiro negli ordinari poligoni, sarà istituito dalle direzioni di artiglieria il deposito laboratorio.

La batteria del 10° reggimento da campagna dislocata in Sardegna eseguirà nell'isola la scuola di tiro colle norme degli scorsi anni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

SPECCHIO **A**.

Reggimento	Epoca in cui ha luogo la scuola di tiro		Località
1°	1° periodo	—	1ª e 3ª brigata, vicinanze di Foligno.
		mese di maggio	2ª brigata, Passignano.
	2° periodo	5-9 luglio . . .	Tutto il reggimento: Civita Castellana
		11-23 » . . .	Viterbo.
2°	3-20 luglio		Terreno a N.E. e N.O. di Cagli.
3°	1-22 giugno.		Codroipo-S. Daniele.
4°	5-24 luglio		S. Polo d'Enza.
5°	6-21 giugno		Dintorni poligono S. Maurizio.
6°	5-26 luglio		Lonato-Castiglione delle Stiviere.
7°	4-24 luglio		Volterra.
8°	5-26 luglio		Montebelluna.
9°	1-22 agosto		Bardi
10°	15 luglio-3 agosto		Frosinone.
11°	17 maggio-3 giugno . . .		Poligono S. Maurizio e dintorni.
12° reparti alla sede	1-5 agosto		Eboli.
12° distaccamento di Bari	4-13 luglio		Gravina di Puglia.
13°	8-27 maggio		Viterbo.
14°	22 giugno-11 luglio		Volta Mantovana.
15°	10-31 luglio		Firenzuola.

Segue SPECCHIO **A**.

Reggimento	Epoca in cui ha luogo la scuola di tiro	Località
16°	1° periodo, 2ª metà di giugno	1ª e 3ª brigata, dintorni di Brescia.
		2ª brigata dintorni di Bergamo.
	2° periodo, 9-22 luglio . . .	Bedizzole.
17°	21 giugno-10 luglio	Strambino.
18°	16 luglio-4 agosto	Leonessa.
19°	15-30 agosto	Volterra.
20°	5-26 luglio	S. Daniele del Friuli.
21°	4-25 luglio	Pavullo nel Frignano.
22°	10-31 luglio.	Piazza Armerina.
23°	6-27 luglio	Baraggia di Ghemme
24°	16 luglio-4 agosto	Isernia.
Artiglieria a cavallo	14 giugno-4 luglio	Gallarate.
	5-19 luglio	Sesto Calende e
	La 2ª brigata interverrà solamente al 30 giugno . .	Borgo Ticino.

SPECCHIO **B**.

MUNIZIONI	Per ogni batteria			
	da campagna			a cavallo
	da 87 B	da 75 A	da 75 M. 906	da 75 M. 906
Shrapnel a diaframma	225	—	—	—
» acciaio	—	25	—	—
» di ghisa per scuole di tiro .	—	200	—	—
Granate	25	25	—	—
Cartocci-shrapnels di fazione	—	—	25	25
» Granata di fazione.	—	—	115	115
» proietto per scuole di tiro . .	—	—	100	100
» a salve (di filite)	25	25	—	—

È fatta facoltà ai comandi di corpo d'armata di fare economizzare da alcuni reggimenti dipendenti sul presente assegno 60 shrapnels di acciaio da 75 A o 60 shrapnels a diaframma da 87 B, per essere impiegati in tiri da eseguirsi da qualche batteria inquadrata con reparti di altre armi.

N. **173.** — **Pennacchietto per i comandanti di reggimento.** — (Gabinetto militare). — 6 maggio.

Il Ministero ripristina per i comandanti titolari di reggimento e di legione di carabinieri reali il pennacchietto già abolito, e quale tuttora risulta dalle figure 124, 125, 126, 127 e 128 dell'Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito, e 49 della appendice I, avvertendo che per i comandanti che nella grande uniforme fanno uso del berretto, la tulipa e la granata (di argento o d'oro secondo le varie armi) dovranno essere conformi a quelle indicate alla figura 117 della istruzione predetta.

Il pennacchietto dovrà essere portato nella grande uniforme all'infuori che nei balli, nei teatri e nelle serate.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **174.** — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità dei tenenti e sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio permanente per l'anno 1910.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 6 maggio.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione delle disposizioni date con la circolare n. 71 del 1909, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i tenenti e sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali in servizio permanente, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1910.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale ufficiali combattenti) non più tardi del 25 maggio corrente.

Tenenti: 10 settembre 1901.

Sottotenenti: 5 agosto 1905.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **175**. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1911**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 6 maggio.

A mente del § 151 del regolamento sull'avanzamento ed a parziale modificazione di quanto fu prescritto con la circolare n. 70 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che le anzianità entro le quali debbono trovarsi compresi i tenenti e sottotenenti dei carabinieri reali in servizio permanente per poter essere inscritti sul quadro d'avanzamento per il 1911 siano le seguenti:

Tenenti { ad anzianità: 21 maggio 1902;
a scelta: 13 novembre 1903.

Sottotenenti: 22 luglio 1906.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **176**. — **Concorso per titoli a due posti di capotecnico d'artiglieria e genio, per i servizi della brigata specialisti del genio**. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 6 maggio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908 n. 756;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso per titoli a due posti di capotecnico di artiglieria e genio, uno di prima e l'altro di seconda classe, per i servizi speciali della brigata specialisti del genio, con lo stipendio annuo rispettivo di lire tremila e duemilacinquecento.

Art. 2. — Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda diretta al Ministero della guerra, redatta in carta da bollo da lire una, pel tramite del comando del distretto militare nel cui territorio risiedono, e se appartenenti all'amministrazione militare, per mezzo del rispettivo comandante di corpo o direttore, non più tardi del 31 maggio 1910.

I concorrenti che non occupano un posto in una delle amministrazioni dello Stato, sia come impiegati che come capi operai od operai delle direzioni o di stabilimenti o corpi del R. esercito o della R. marina, non dovranno avere superato il 30° anno di età alla data del presente avviso di concorso.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) Copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

b) Certificato di cittadinanza italiana;

c) Certificato di penalità;

d) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

e) Certificato di un medico militare constatante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di capotecnico;

f) Titoli e documenti, per i concorrenti al posto di prima classe, comprovanti:

1. Cognizioni tecniche generiche dei materiali speciali modernissimi adottati in aeronautica, come acciai al nikel, leghe di alluminio, saldature autogene alla fiamma ossidrica, trattamento delle costruzioni tubolari, recenti metodi di cementazione, ecc.

2. Cognizioni particolari inerenti alla costruzione, al montaggio ed al collaudo degli organi vitali di una nave aerea, come travi armate, piani stabilizzatori, eliche, ventilatori, ecc.

3. Versatilità e pratica in esperienze di svariata natura, come esperienze sui materiali da costruzione, nelle valvole, sui fenomeni aerodinamici, ecc. che quotidianamente si compiono presso la brigata specialisti.

g) Titoli e documenti per i concorrenti al posto di seconda classe, comprovanti:

1. Conoscenza teorico-pratica degli attuali mezzi meccanici ed elettromeccanici industriali di trasporto.

2. Pratica necessaria per disegnare e dirigere la costruzione di mezzi da trasporto a trazione meccanica ed elettrica.

3. Pratica delle prove industriali di saggio sulle generatrici o motrici elettriche e di quelle di laboratorio sulle pile e sugli accumulatori.

4. Conoscenza teorico-pratica dei sistemi di comunicazione telegrafica, elettrici, ottici e radiotelegrafici, e dei sistemi di comunicazione telefonica.

5. Capacità di dirigere ed eseguire la costruzione di parti meccaniche ed elettriche dei principali apparecchi impiegati nei sistemi anzidetti.

6. Conoscenza teorico-pratica dei sistemi di produzione dell'idrogeno e dell'ossigeno, per mezzo dell'elettrolisi dell'acqua e di tutto il materiale per un impianto elettrolitico e per la compressione dei gas prodotti.

7. Conoscenza teorico-pratica del materiale aerostatico italiano.

8. Conoscenza teorico-pratica del materiale foto-elettrico italiano.

9. Conoscenza perfetta dei metodi di saggio e delle prove di resistenza delle stoffe nazionali ed estere per areostati e per dirigibili.

b) Dichiarazione con cui il concorrente sia per il posto di 1ª che per quello di 2ª classe si assoggetta, se prescelto, ad un esperimento di servizio presso la brigata specialisti non superiore a giorni quindici.

I comandi di distretto, i comandanti di corpo ed i direttori di stabilimenti militari, appena ricevute le domande, faranno sottoporre i concorrenti a visita medica, e quindi trasmetteranno sollecitamente al Ministero le domande stesse.

Per i concorrenti che occupano già un impiego presso una delle amministrazioni dello Stato, non occorre la presentazione dei documenti specificati alle lettere *b*) *c*) *d*) del precitato n. 2; per quelli che si trovassero a prestare servizio militare, non occorrerà neppure il certificato medico di cui alla lettera *e*).

Art. 3. L'esame dei titoli per la scelta dei candidati sarà fatto da una commissione nominata dal Ministero della guerra.

Art. 4. Ultimato l'esperimento, il comando della brigata specialisti riferirà al Ministero della guerra sui meriti dei prescelti, proponendo la loro assunzione in servizio come capitecnici.

La decisione che il Ministero prenderà, in seguito a detto rapporto, sarà inappellabile.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **177**. — **Concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 6 maggio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

DECRETA:

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina ai seguenti posti di capotecnico di artiglieria e genio di 3ª classe:
   un posto, nella specialità fotografo;
   due posti, nella specialità fabbro-fucinatore meccanico.
2. Potranno essere ammessi al concorso:
   a) i licenziati dagli istituti tecnici (sezione industriale), o da scuole industriali del Regno di grado equipollente agli istituti tecnici e coloro che siano comunque provvisti di titoli tecnici superiori, purchè non abbiano oltrepassato l'età di 28 anni alla data del presente decreto;
   b) i disegnatori, i capi armaiuoli dell'esercito, i sottufficiali capi operai dei reggimenti di artiglieria o di stabilimenti d'artiglieria e di quelli del genio, i sottufficiali del genio ascritti ai ferrovieri ed agli specialisti, i capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti militari dipendenti dalla amministrazione della guerra (tutti in servizio effettivo).
3. Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 1, per mezzo dei distretti militari se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente n. 2, ovvero per mezzo delle rispettive autorità gerarchiche, se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *b*) del n. 2 predetto.

Tali domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere presentate entro 40 giorni dalla data di questo decreto ai distretti od alle autorità sopraindicate, che le trasmette-

ranno al Ministero dopo avere accertato che l'istanza e i documenti siano in tutto conformi alle presenti prescrizioni. Le domande conterranno l'indicazione della direzione d'artiglieria presso la quale i candidati desiderano sostenere le prove scritte.

4. Le istanze che fossero presentate ai singoli distretti o alle altre autorità dopo 40 giorni dalla data di questo decreto, o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili; non si terrà conto delle domande che pervenissero al Ministero direttamente.

5. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

e) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva;

f) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di capotecnico;

g) diploma di licenza d'istituto tecnico (sezione industriale) o di scuola industriale di grado equipollente agli istituti tecnici, od altri titoli tecnici superiori;

h) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

I documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) non sono richiesti pei concorrenti che siano capi operai od operai dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Le domande di questi ultimi dovranno essere corredate a cura delle competenti autorità della copia dello stato di servizio.

Le domande dei disegnatori dovranno essere corredate dal solo certificato medico comprovante l'idoneità fisica all'impiego di capotecnico; e quelle dei sottufficiali soltanto dalle copie del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico mod. 961.

Tutte indistintamente le domande dei concorrenti di cui alla lettera *B* del precedente n. 2 dovranno essere munite del parere del capo di corpo o di servizio, circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

I comandanti di distretto o le altre autorità, dopo un preliminare esame delle domande o dei documenti, li trasmetteranno al Ministero, il quale per mezzo delle autorità stesse, farà conoscere agli interessati se siano o no stati ammessi al concorso, indicando altresì per gli ammessi al concorso, il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove.

6. Gli esami saranno scritti, orali e pratici in base ai programmi allegati al presente decreto.

Gli esami scritti verranno dati alle sedi delle direzioni di artiglieria in base ai temi che dal presidente della commissione esaminatrice saranno spediti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati saranno al termine delle prove spediti con pieghi raccomandati al presidente della commissione esaminatrice.

Gli esami orali e pratici avranno luogo nelle località che saranno successivamente indicate.

Negli esami orali ogni candidato estrarrà a sorte quella quantità di numeri di ciascun programma, che è indicata in principio dei programmi stessi, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere. La commissione ha però facoltà d'interrogarlo anche nella restante parte di ciascun programma.

7. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è così composta e ripartita:

Un presidente della commissione, ispettore d'artiglieria;

Un segretario della commissione (senza voto) capitano di artiglieria;

Due o più sottocommissioni, composte ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori e capitecnici capi o capitecnici principali di 1ª o 2ª classe d'artiglieria e genio.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

8. Gli esami del 1° gruppo precederanno quelli del 2° gruppo.

Per ciascuna materia, ogni commissario dispone di *venti* punti. La somma di tutti i punti divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascun esame parziale.

9. La media totale per le materie dei due gruppi di esame, si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna

materia per il rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo poi la somma di tali prodotti per 100.

10. Per essere ammessi agli esami del 2° gruppo, i candidati dovranno avere riportato una media totale nel primo gruppo non inferiore agli 11/20.

11. Saranno dichiarati idonei i candidati che negli esami del 2° gruppo avranno riportato un punto non inferiore agli 11/20 in ciascuna delle materie del gruppo.

12. Il punto definitivo dei candidati idonei si otterrà facendo la media delle medie riportate in ciascuno dei due gruppi d'esame, ed ottenute nel modo detto precedentemente.

Si farà poi una graduatoria unica dei candidati risultati idonei entro il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specialità, secondo la quale graduatoria avranno poi luogo le nomine.

13. Nello svolgimento degli esami dovranno essere osservate le prescrizioni contenute al riguardo nel titolo I, capo I del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

14 Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni):

1° Un prospetto indicante pei singoli candidati i punti medi ottenuti in ogni materia, la media di ciascun gruppo e il punto di classificazione finale o definitivo;

2° Un elenco dei candidati idonei entro il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specialità, disposti per ordine decrescente di classificazione;

3° I verbali delle sedute della commissione e di ciascuna sottocommissione;

4° Un rapporto del presidente sull'andamento degli esami con le osservazioni che si credesse di fare.

I detti documenti, tranne il rapporto, dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione esaminatrice.

15. Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati, e sono pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquisteranno diritto alla nomina.

16. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROGRAMMA

per gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.

Specchio delle materie d'esame

Gruppo	MATERIE D'ESAME	Se l'esame è scritto, orale o pratico	Durata dell'esame	Coefficiente d'importanza	Numero dei programmi
1°	Composizione italiana	scritto	4 ore	10	1
	Aritmetica, algebra elementare	orale	½ id.	15	2
	Geometria piana, solida e nozioni di trigonometria rettilinea	orale	½ id.	15	3
	Disegno lineare	scritto	6 id.	15	4
	Fisica	orale	½ id.	15	5
	Meccanica e nozioni di elettricità	orale	½ id.	30	6
2°	Nozioni speciali	orale	50 min.	60	7
	Capolavoro	pratico	(1)	40	8

(1) Da stabilirsi dal presidente della Commissione.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema dato su argomento attinente alla vita giornaliera comune, dando prova di retta ortografia e manifestando con chiarezza i propri concetti.

N. B. — Per quanto la Commissione non debba tener conto della calligrafia nello assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica, algebra elementare.

N. B. Su questo programma il candidato estrarrà a sorte 4 numeri, due dall'1 al 7 e due dall'8 al 14, sui quali sarà di preferenza interrogato.

Aritmetica.

1. Numerazione scritta e parlata — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi — Regole pratiche — Inversione dei termini della somma e dei fattori della moltiplicazione — Prova delle operazioni — Il quoziente incompleto di una divisione non cambia, se si moltiplicano il dividendo ed il divisore per uno stesso numero e l'avanzo resta moltiplicato per questo numero — Potenze di un numero — Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero — Potenze di un prodotto di una potenza.

2. Un numero che divide i termini di una somma, o di una differenza divide la somma o la differenza — Condizioni perchè un numero intero sia divisibile per 2, 5, 4, 25, 8, 125, 9, 3, 11 — ricerca del massimo comun divisore di due numeri interi col metodo delle successive divisioni — Numeri primi fra loro — Numeri primi — Formazione di una tavola di numeri primi — Decomposizione di un numero non primo in fattori primi — Ricerca di tutti i divisori di un numero Composizione del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due o più numeri decomposti in fattori primi.

3. Frazioni: suoi termini — Numeri misti — Riduzione di una frazione impropria in un numero misto, di un numero intero o misto in una frazione — Una frazione non cambia di valore se si moltiplicano (o si dividono) i suoi due termini per uno stesso numero — Cambiamenti nel valore di una frazione quando si moltiplica (o si divide) uno solo dei suoi termini per un numero intero — Semplificazione delle frazioni — Riduzioni a minimi termini, frazioni irriducibili — Riduzione di una frazione in un'altra di denominatore dato — Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune.

4. Addizione e sottrazione con numeri frazionari — Definizioni relative alla moltiplicazione ed alla divisione con numeri

frazionari — Quoziente completo di due numeri interi — Moltiplicazione di una frazione per un intero, e di un intero per una frazione; casi particolari — Moltiplicazione fra frazioni — Potenza di una frazione — Si può invertire l'ordine dei fattori, anche frazionari — Divisione di una frazione per un numero intero, di un numero qualunque per una frazione — Quozienti espressi colla linea di frazioni; estensioni ad essi delle regole e proporzioni relative al calcolo delle frazioni a termini interi.

5. Frazioni e numeri decimali — Lettura e scrittura dei numeri decimali — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali — Quoziente decimale approssimativo a meno di 0,1 a meno di 0,01, ecc. — Riduzione di una frazione in decimali — Condizione perchè tale riduzione possa farsi esattamente — Nozioni generali sui numeri approssimati; numeri approssimati per difetto, per eccesso — Numeri decimali approssimati a meno di una mezza parte decimale dell'ultimo ordine — Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali) in modo da avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione.

6. Misura di una grandezza; unità di misura — Esposizione del sistema metrico decimale — Riduzione delle misure decimali in unità inferiori o superiori — Misure complesse non decimali — Riduzione di una misura complessa in unità infime in unità superiori alle infime — Riduzione di una misura incomplessa in una complessa del medesimo sistema — Addizione e sottrazione di misure complesse — Conversione di misure antiche o straniere, non decimali, in misure decimali — Riduzione inversa.

7. Grandezza (variabile), preporzionale od inversamente proporzionale ad un'altra — Problemi di regola del tre semplice e composta risolti col metodo dell'unità — Rapporto o proporzione — Proporzione continua — In ogni proporzione il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi — Proporzione recipreca — Trovare un termine di una proporzione dati i rimanenti — Proporzioni che si deducono da una proporzione data — Proporzioni che si deducono da più proporzioni date — Risoluzione dei problemi di regola del tre mediante le proporzioni — Qnando più numeri si dicono proporzionali ad altrettanti numeri — La somma dei primi sta ad uno di essi, come la somma degli ultimi sta all'omologo.

Algebra.

8. Numeri negativi e positivi — Esempi delle convenzioni mediante cui si può dare un senso ai numeri negativi in molte quistioni concrete, valore assoluto di un numero algebrico — Addizione e sottrazione algebrica — Polinomio — Ogni polinomio è una somma algebrica; non cambia di valore cambiando l'ordine dei termini, cambia di segno, cambiando il segno a tutti i termini. Addizione e sottrazione di polinomi — Uso delle lettere per rappresentare numeri qualunque algebrici (cioè qualunque segno) — Monomio intero — Monomi semplici — Riduzione dei termini simili ad un polinomio — Moltiplicazione con fattori negativi — Segni di un prodotto di numeri algebrici, di una potenza, di un numero algebrico — Moltiplicazione ed elevazione a potenza di monomi — Monomio multiplo di un altro — Divisione di monomi — Massimo comun divisore e minimo multiplo comune di monomi interi — Monomi frazionari: loro semplificazione.

9. Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio — Moltiplicazione dei polinomi — Quadrato di un polinomio — Cubo di un binomio — Scomposizione di un polinomio in fattori in certi casi semplici — Ordinamento di un polinomio — Prodotto di polinomi ordinari — Divisione dei polinomi.

10. Identità algebriche ed equazioni — Incognita radice — Equazioni equivalenti — Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita — Numeri quadrati perfetti — Riconoscere se un numero intero o una frazione sia un quadrato perfetto — Radice quadrata — Numeri irrazionali — Regole per l'estrazione della radice quadrata da numeri interi o frazionari esattamente o con una approssimazione data — Radici quadrate algebriche di un numero positivo — La radice quadrata di un numero negativo non esiste.

11. Cubi perfetti — Radice cubica — Regola per l'estrazione della radice cubica — Radice cubica di un numero negativo — Radice n^{esima} (aritmetica) di un numero — Formole irrazionali — radice di un prodotto, di una frazione di un monomio — Principali trasformazioni e semplificazioni dei radicali, specialmente quelli del 2 grado — Operazioni sui radicali — Far sparire da un'equazone i radicali contenenti l'incognita.

12. Grado di un'equazione — Riduzione di un'equazione di 2° grado alla forma $x^2+px+q=0$ — Risoluzione delle equazioni di 2° grado — Relazioni fra le radice ed i coefficienti dell'equazione — Riconoscere se una data equazione di 2° grado abbia le sue radici reali e di qual segno.

13. Equazioni di 1° grado a due o più incognite — Sistemi di equazioni di 1° grado — Sistemi equivalenti — Eliminazione di una incognita col metodo della sostituzione; col metodo dell'addizione o sottrazione — Risoluzione d'un sistema di equazioni di 1° grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni — Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite - - Equazioni di 2° grado a due incognite — Risoluzione di sistemi, in cui una delle equazioni sia di 2° grado e le altre di 1° grado.

14. Esponenti frazionari — Esponenti negativi — Esponenti 0 — Estensione di teoremi sul calcolo delle potenze — Possibilità di risolvere con qualsivoglia approssimazione la equazione $a^x = b$ (a e b positivi) — Logaritmo — Sistema di logaritmi a base 10 — Proprietà dei logaritmi — Uso delle tavole di logaritmi a non più di 5 decimali — Progressione per differenza e per quoziente.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozione di trigonometria rettilinea.

N B. — In questo programma il candidato estrarrà a sorte tre numeri: uno dall'1 all'8; uno dal 9 al 13; uno dal 14 al 17; sui quali sarà di preferenza interrogato.

GEOMETRIA PIANA E SOLIDA.

1. Definizioni — Corpo, superficie, linea, punto, suddivisione, angolo convesso, piatto, concavo, retto, ottuso, acuto — Lati e vertice — Rette perpendicolari, oblique, parallele — Poligoni — Triangolo, quadrilatero, pentagono, ecc. — Poligoni regolari, irregolari, convessi, concavi, stellati — Diagonali — Circolo — Circonferenza — Arco — Raggio — Diametro — Corda.

Spezzate — Proposizion delle spezzate - - Definizioni e proprietà degli angoli supplementari, complementari, retti, adia-

centi, opposti al vertice — Due angoli chiusi da archi uguali, descritti con raggi uguali e col centro al vertice, sono uguali — Costruzione di angoli — Proprietà della perpendicolare e delle oblique condotte ad una retta da un punto preso fuori di questa — Se due punti di una retta sono equidistanti dalle estremità di un'altra retta finita, quella è perpendicolare su questa e la divide per metà.

Condurre perpendicolari da punti dati a rette date — Dividere una retta finita in 2, 4, 8 ecc. parti uguali — Teoria delle rette parallele — Angoli fatti da due rette attraversate da una terza retta — Condizioni perchè due rette si possano dire parallele — Proprietà di due rette parallele — Angoli coi lati paralleli — Problemi sulle parallele.

2. Varie sorta di triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli — Casi di uguaglianza dei triangoli e dimostrazioni — Costruzioni di triangoli.

Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono convesso — Angolo esterno di un triangolo — Problemi — Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero. — Relazione tra i lati e gli angoli di un triangolo — Problemi sul triangolo equilatero e sul triangolo isoscele.

Suddivisione dei quadrilateri — Proprietà dei parallelogrammi — Condizioni sufficienti perchè un quadrilatero possa dirsi parallelogramma — Diagonale nei vari parallelogrammi — Costruzione di parallelogrammi.

Suddivisione del trapezio — Proprietà — Costruzioni — Divisioni di una retta finita in qualsivoglia numero di parti uguali — Misura delle rette — Misura degli angoli — Rettificazione delle curve.

3. Altre definizioni — Circolo — Semicirconferenza, — Quadrante, arco, grado — Differenza tra grado angolare e grado lineare — Saetta, segante, tangente, circoli ed archi tangenti — Linee raccordate — Angoli e poligoni inscritti e circoscritti — Raggi e diametri dello stesso circolo o di circoli uguali — I circoli uguali hanno raggi uguali e viceversa — Due archi di circolo uguali, che coincidono per le estremità, coincidono in tutto — Ad angoli al centro uguali si oppongono corde uguali ed archi uguali e viceversa — Dividere un arco in 2, 4, 8 ecc. parti uguali.

La retta condotta dal centro di un circolo al punto di mezzo di una corda è una perpendicolare; viceversa la perpendicolare condotta dal centro alla corda la divide per metà — La perpendicolare alla corda nel suo punto di mezzo passa

pel centro — Trovare il centro di un arco, di un circolo — Far passare una circonferenza per tre punti non posti in linea retta.

L'angolo al centro è doppio dell'angolo inscritto che è chiuso dal medesimo arco — Misura dell'angolo al centro e dell'angolo iscritto — Angolo nel semicircolo.

La perpendicolare all'estremità d'un raggio è una tangente — Il raggio che va al punto di contatto è una perpendicolare — Misura dell'angolo fatto da una corda e da una tangente — Misura dell'angolo circoscritto — Problemi sulle tangenti.

4. Raccordamenti — Linee policentriche — Proprietà delle policentriche chiuse — Problemi sui circoli tangenti — Ovale, ovolo, spirali (da trattarsi solo praticamente).

Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un triangolo — Proprietà dei quadrilateri iscritti e circoscritti ad un circolo — Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un quadrilatero iscrittibile o circoscrittibile. — Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un poligono regolare.

Iscrivere in un circolo il quadrato, l'ottagono regolare, il poligono regolare di 16 lati ecc. — Iscrivere l'esagono regolare, il triangolo equilatero, il dodecagono regolare ecc. — Iscrivere il decagono regolare, il pentagono regolare, l'icosagono regolare ecc. — Circoscrivere gli stessi poligoni regolari.

Iscrivere e circoscrivere ad un circolo un triangolo equiangolo ad un triangolo dato — Costruire un poligono regolare stellato.

Copiare un poligono qualunque — Copiare una figura qualunque — Cenni e costruzioni delle scale.

5. Due parallelogrammi di ugual base ed uguale altezza sono equivalenti — Un triangolo è la metà di un parallelogramma di ugual base e di uguale altezza — Due triangoli di uguale base e di uguale altezza sono equivalenti.

Trasformare un triangolo in un altro equivalente ed isoscele, oppure rettangolo, oppure un angolo dato, con base data, con altezza data ecc. — Trasformarlo in parallelogramma equivalente ecc.

Quadrato formato sulla somma o sulla differenza di due rette date — Teorema di Pitagora.

Quadrato formato sul lato opposto all'angolo ottuso di un triangolo ottusangolo, oppure sul lato opposto all'angolo acuto di un triangolo qualunque — Costruire un quadrato equivalente alla somma od alla differenza di due quadrati dati, uguali al doppio od alla metà d'un quadrato dato — Costruire un quadrato equivalente ad un rettangolo dato.

Comune misura tra due rette date o tra due quantità omogenee — Loro rapporto numerico — Due triangoli di uguale altezza stanno come le basi.

Una retta tirata parallelamente ad un lato di un triangolo divide gli altri due lati in parti proporzionali, conseguenze — Una retta parallela ad un lato di un triangolo divide il triangolo in modo che il triangolo reciso ed il triangolo dato hanno i lati proporzionali — Trovare una quarta proporzionale dopo tre rette date — Trovare una terza proporzionale dopo due rette date

6. Definizione dei poligoni e dei triangoli — Sopra una retta data costruire un triangolo simile ad un triangolo dato.

Due rette sono tagliate in parti proporzionali da più rette parallele — Due rette parallele tagliano le rette condotte da uno stesso punto in parti proporzionali — Dividere una retta in parti proporzionali a più rette date od a più numeri dati.

Se dal vertice dell'angolo retto di un triangolo rettangolo si conduce una perpendicolare sull'ipotenusa ne risultano due triangoli simili al dato e simili tra di loro; ciascun cateto è medio proporzionale tra la ipotenusa ed il segmento adiacente; la perpendicolare è media proporzionale tra i due segmenti — Trovare una media proporzionale tra due rette date.

Costruire un quadrato equivalente ad un poligono dato.

Due poligoni simili si possono scomporre nello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti — Viceversa se due poligoni sono composti dello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti, sono simili — Sopra una retta data costruire un poligono simile ad un poligono dato.

I perimetri di due triangoli simili o di due poligoni simili stanno fra di loro come due linee omologhe, le loro superficie stanno come i quadrati delle stesse linee omologhe — Poligoni simili costruiti sui tre lati del triangolo rettangolo — Costruire un poligono simile a due poligoni simili ed uguale alla loro somma od alla loro differenza.

7. Due corde in un circolo si tagliano in parti inversamente proporzionali — Le seganti condotte da uno stesso punto sono inversamente proporzionali alle loro parti esterne — La tangente condotta da un punto fuori di un circolo è media proporzionale tra la segante condotta da quel punto e la parte esterna di questa segante — Dividere una retta in media ed estrema ragione.

I poligoni regolari di ugual numero di lati sono simili, i loro perimetri stanno come i raggi dei circoli circoscritti o

come gli apotemi, le superfici stanno come i quadrati delle stesse linee.

Area del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo.

Problemi.

Area del trapezio, del quadrilatero in cui le diagonali si tagliano ad angolo retto, del poligono regolare, del poligono qualunque — Problemi — Area del triangolo equilatero, del triangolo isoscele, del triangolo scaleno in funzione dei lati.

8. Lato, apotema ed area del quadrato, del triangolo equilatero, dell'esagono, del decagono, del pentagono regolare iscritto in un circolo, in funzione del raggio.

Lato del poligono regolare di un numero doppio di lati in funzione del lato del poligono regolare iscritto sullo stesso circolo avente metà dei lati — Lati ed area del poligono regolare iscritto di egual numero di lati — Problemi.

Rapporto di due circonferenze coi loro raggi e coi loro diametri — Rapporto costante della circonferenza al diametro — Data l'ampiezza di un arco trovare la lunghezza e viceversa (da enunciarsi solo senza fare l'analisi che conduce alla determinazione di π con i vari metodi) — I circoli stanno fra loro come i quadrati dei raggi.

Area del circolo, del settore circolare per mezzo dell'ampiezza o della lunghezza dell'arco — Area del segmento circolare, della corona circolare — Descrivere un circolo uguale alla differenza ed alla somma di due dati.

9. Geometria solida — Definizioni — Due piani che hanno tre punti comuni non posti su linea retta, li hanno tutti — Determinazione dei piani — Due piani, che hanno un punto comune, si tagliano secondo una retta che passa per quel punto.

Definizione della perpendicolare, della obliqua e della parallela ad un piano — Angolo di una retta con un piano — Una retta perpendicolare a due rette poste in un piano e passanti pel suo piede, è perpendicolare al piano — Proposizione della perpendicolare e sulle oblique condotte ad un piano da un punto posto fuori di esso.

Intersezioni di due piani paralleli con un terzo piano.

I piani che hanno una perpendicolare comune sono paralleli — Viceversa i piani paralleli hanno le perpendicolari comuni — Le rette parallele poste tra due piani paralleli sono uguali.

I segmenti di due rette compresi fra tre piani paralleli sono proporzionali — Due angoli coi lati paralleli non posti nello stesso piano sono eguali o supplementari ed i loro piani sono paralleli.

Angoli diedri e loro misura — Proprietà degli angoli diedri adiacenti, opposti allo spigolo ecc. — Piani perpendicolari — Proprietà degli angoli triedri — Proprietà degli angoli solidi, basi di uguaglianza di due angoli triedri.

10. Suddivisione dei poliedri — Poliedri irregolari — Sezioni nel prisma e nel parallelepipedo — Spigoli diagonali, faccie opposte del parallelepipedo — Uguaglianza dei due prismi.

Equivalenza dei parallelepipedi — Rapporti tra i parallelepipedi rettangoli di ugual base e disuguale altezza o con altezza uguale e basi differenti, con differente base e differente altezza — Volume del parallelepipedo rettangolare.

Superficie laterale, totale e volume del parallelepipedo qualunque, del prisma triangolare, del prisma regolare, del prisma qualunque.

11. Suddivisione della piramide — La sezione fatta in una piramide parallelamente alla base, è un poligono simile al poligono di base.

Rapporti tra gli spigoli, tra la base a sezione e le loro distanze dal vertice in due piramidi di uguale altezza.

Una piramide triangolare è la terza parte di un prisma triangolare di ugual base e di uguale altezza — Un tronco di prisma triangolare è equivalente a tre piramidi aventi la base del tronco ed i vertici rispettivamente nei tre vertici della sezione.

Superficie laterale, totale e volume della piramide regolare e della piramide qualunque.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di piramide a basi parallele, dimostrazione geometrica e dimostrazione algebrica.

Rapporto tra la piramide intera e la piramide recisa — Similitudini.

12. Superficie laterale, totale e volume del tronco di cilindro retto.

Cilindri simili — Superficie laterale totale e volume del cono retto — Coni simili.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di cono retto a basi parallele — Rapporto tra il cono intero ed il cono reciso.

Superficie generata da una retta che gira attorno ad un asse, tre casi — Superficie generata del semi-perimetro di un poligono regolare, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

Volume generato da un triangolo, che gira attorno ad un asse,

tre casi — Volume generato da un semi-poligono regolare di un numero pari di lati, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

13. Parti della sfera — Ogni sezione piana fatta nella sfera, è un circolo — Misura della superficie convessa della sfera, della calotta sferica, della zona sferica e del fuso sferico.

Volume della sfera, del settore e dello spicchio sferico — Rapporti tra i volumi di due sfere.

Volume del segmento sferico ad una ed a due basi.

Cilindri e coni equilateri iscritti e circoscritti alla sfera, loro rapporti.

Nozioni di trigonometria rettilinea

14. Linee trigonometriche — Definizioni e costruzioni — Segni e variazioni delle linee trigonometriche per ciascun quadrante — Riduzione al primo quadrante — Principali relazioni tra le linee trigonometriche — Formole — data una linea trigonometrica trovare i valori di tutte le altre in funzione di questa.

Il seno di un arco è la metà della corda dell'arco doppio.

Linee trigonometriche degli archi di 30°, 45°, 60°, 90° e 180° ecc.

15. Linee dell'arco somma e dell'arco differenza di due archi, in funzione delle linee degli archi stessi — Linee dell'arco doppio e dell'arco metà in funzione delle linee dell'arco stesso.

La somma dei seni di due archi sta alla differenza, come la tangente della semi somma degli archi sta alla tangente della loro semi-differenza.

Dato un angolo od un arco, trovare il seno e la tangente per mezzo delle tavole, viceversa trovare l'angolo e l'arco che hanno un seno od una tangente data.

Dato un angolo od un arco, trovare il coseno e la cotangente e viceversa.

16. Formule per la risoluzione dei triangoli rettangolari — Risoluzione dei triangoli rettangoli, vari casi — Formule per la risoluzione dei triangoli obliquangoli.

Risoluzione dei triangoli obliquangoli, essendo dati due angoli ed un lato; oppure due lati e l'angolo opposto ad uno di essi — Risoluzione dei triangoli, essendo dati due lati e l'angolo compreso.

Risoluzione dei triangoli, essendo dati i tre lati.

17. Area del triangolo, vari casi.

Area del parallelogramma.

Area del quadrilatero, conoscendone le diagonali ed il loro angolo.

Area del poligono regolare.

PROGRAMMA N 4.

Disegno lineare

Dar prova di sufficiente abilità nel trattare col disegno un tema che verrà assegnato in modo da comprendere uno o parecchi degli argomenti sotto segnati:

a) Copiare al tratto senza ombra disegni di parti di macchine o di materiale d'artiglieria in diverse scale, da disegni quotati;

b) Costruzioni grafiche dell'evolvente circolare, della cicloide, dell'epicicloide e dell'epocicloide;

c) Proiezione ed intersezione di piani con poliedri e superficie curve sviluppabili; modo di rappresentare in vera grandezza la linea di sezione;

d) Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni nella pratica, come cilindri, coni, ecc.;

e) Costruzione delle eliche cilindriche e coniche, delle viti a pani triangolari, quadrati, circolari, con la rispettiva chiocciola e delle ruote dentate cilindriche e coniche;

f) Copiare parti del materiale d'artiglieria dal vero per uso delle officine;

g) Applicazione delle scale ticoniche agli oggetti che si vogliono rappresentare;

h) Acquarello a tinte piatte convenzionali, linee di forza.

N.B. Nei disegni riferentisi agli argomenti *a*) e *f*), si avrà speciale riguardo alla considerazione che essi possono effettivamente servire agli operai incaricati di eseguire i lavori rappresentati sul disegno.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica.

N.B. — Su questo programma il candidato estrarrà a sorte due numeri sui quali sarà di preferenza interrogato.

1. Nozioni generali — Oggetto della fisica — Massa — Stato dei corpi — Corpi solidi, liquidi, gassosi.

2. Proprietà dei corpi — Proprietà generali e particolari — Estensione — Impenetrabilità — Divisibilità — Compressibilità — Elasticità — Tenacità — Duttilità — Malleabilità — Durezza — Trasparenza — Colore.

3. Gravità — Attrazione universale — Gravità terrestre — Caduta dei corpi nel vuoto — Leggi della gravità — Accelerazione terrestre — Peso assoluto e relativo dei corpi — Densità.

4. — Idrostatica — Eguaglianza di pressione — Pressione dei liquidi — Pressione sul fondo e sulle pareti — Vasi comunicanti — Principio di Archimede — Bilancia idrostatica — Torchio idraulico — Livello ad acqua — Livello a bolla d'aria — Fontane — Zampilli e getti d'acqua — Pozzi artesiani — Ricerca dei pesi specifici — Differenza fra densità e peso specifico — Determinazione del peso specifico dei solidi, liquidi, gas — Metodo della boccetta, della bilancia idrostatica, degli areometri — Areometro di Nicholson, di Fahrenheit — Alcoolometri — Densimetri.

5. Atmosfera — Peso dei gas — Pressione esercitata dai gas — Atmosfera e sua composizione — Pressione atmosferica — Esperimento di Torricelli — Vuoto torricelliano — Macchina pneumatica — Barometri — Varie specie di barometri — Condizione a cui deve soddisfare un barometro a mercurio — Barometro aneroide — Modo di valutare col barometro la pressione atmosferica — Misura delle altezze col barometro.

6. Misura della forza elastica dei gas — Legge di Mariotte o di Boyle fra le densità ed i volumi d'una massa gassosa — Manometri ad aria libera — Manometri ad aria compressa — Manometro metallico.

7. Generalità sul calore — Effetto del calore sui corpi — Dilatazione dei corpi — Coefficiente di dilatazione — Differenza fra la quantità di calore posseduto da un corpo e la sua temperatura — Proporzione del calore — Corpi buoni e cattivi conduttori del calore — Unità di calore — Caloria — Calore speciale dei corpi.

8. Differenza fra calorimetro e termometro — Termometro ad alcool — Termometro a mercurio — Costruzione del termometro — Scala — Termometro a massimo ed a minimo — Pirometri — Metodo per determinare la temperatura degli alti forni.

9. Cambiamento di stato dei corpi — Fusione e sue leggi —

Calorico latente o di fusione — Solidificazione — Ghiaccio — Miscugli frigorifici.

10. Evaporazione ed ebollizione — Leggi della ebollizione — Calorico di ebollizione ed evaporazione — Vapori — Metodo per determinare il calorico di evaporazione di un corpo — Condensazione e sue leggi.

11. Proprietà dei vapori — Vapori saturi — Spazio saturo — Tensione dei vapori saturi a diverse temperature — Produzione dei vapori in vasi chiusi — Uso del vapore come mezzo di essiccazione e di riscaldamento.

12. Fenomeni atmosferici dovuti al calore — Stato igrometrico dell'aria — Igrometri — Psicrometri — Venti e loro causa — Cicloni — Tromba d'aria — Nubi — Pioggia — Rugiada — Neve — Grandine.

13. Sorgenti di calore — Sorgenti fisiche — Sorgenti chimiche — Sorgenti meccaniche — Sorgenti cosmiche.

14. Magnetismo — Calamita naturale — Calamita artificiale — Fenomeni d'attrazione — Distribuzione del magnetismo nelle calamite — Poli e linea neutra — Diversi metodi di calamitazione — Magnetismo terrestre — Calamitazione per influenza — Declinazione magnetica — Cenni sulla bussola.

15. Elettrizzazione per strofinio — Attrazioni e repulsioni elettriche reciproche dei corpi — Corpi conduttori e corpi isolanti — Differenza fra le quantità di elettricità posseduta da un corpo e la sua tensione elettrica — Distribuzione dell'elettricità alla superficie dei corpi — Potere delle punte — Scintilla elettrica— Elettrizzazione a contatto — Elettrizzazione per influenza.

16. Elettroscopi ed elettrometri — Condensatori — Elettroforo di Volta — Bottiglia di Leida — Macchine elettriche — Elettricità atmosferica — Uragani — Fulmini — Lampo e tuono — Teoria del parafulmine.

17. Studi di Galvani e di Volta — Prima pila di Volta — Corrente elettrica — Forza elettromotrice — Intensità della corrente — Resistenza — Legge di Ohm sulla intensità delle correnti — Teoria moderna della pila — Pile ad uno ed a due liquidi, loro differenza — Pila Bunsen a solfato di rame — Pila Mary Davy — Proprietà dello zinco amalgamato — Batteria voltaica — Batteria armata in tensione, batteria armata in quantità o superficie — Casi pratici in cui serve una, piuttosto che l'altra batteria.

18. Effetti diversi della corrente elettrica — Effetti calorifici e luminosi — Legge di Joule — Effetti chimici — Correnti

di polarizzazione — Pile secondarie ed accumulatori — Elettrometallurgia e galvanoplastica — Accensione dei preparati esplodenti con le correnti elettriche.

19. Fenomeni elettro-magnetici ed elettro-dinamici — Elettromagneti — Rocchetti d'induzione — Anello di Pacinotti — Macchine elettro-magnetiche e macchine dinamo-elettriche — Cronografo — Telegrafo e sua teoria — Impianti telegrafici — Telefono — Campanelli elettrici — Interruttori.

20. Luce elettrica — Arco voltaico — Luce ad incandescenza — Lampade elettriche ad arco — Regolatori dell'arco voltaico — Fari luminosi — Lampade ad incandescenza.

21. Produzione e propagazione del suono Onde sonore — Velocità del suono — Velocità nei diversi mezzi — Eco — Intensità del suono nei tubi — Portavoce.

22. Luce — Sua natura — Corpi opachi, trasparenti e translucidi — Propagazione della luce in linea retta, raggi e fasci luminosi — Ombra e penombra — Velocità e legge sulla luce.

23. Riflessione della luce e sue leggi — Specchi piani — Immagine — Effetto di due specchi paralleli — Specchi curvi — Fuochi — Fuoco principale, coniugato o virtuale.

24. Rifrazione della luce e sue leggi — Rifrazione attraverso i primi — Lenti — Spettro solare e sue proprietà — Arcobaleno — Cannocchiale — Microscopi

PROGRAMMA N. 6.

Meccanica e nozioni di elettricità.

N.B. — Su questo programma il candidato estrarrà a sorte tre numeri; due dall'1 al 26 ed uno dal 27 al 33, sui quali sarà di preferenza interrogato.

Meccanica — Macchine a vapore.

1. Principali fondamenti — Principio dell'inerzia della materia — Forza — Elementi per determinarla — Rappresentazione grafica delle forze — Unità di forza — Misura delle forze — Dinamometri — Risultante di più forze — Equilibrio — Statica — Dinamica — Cinematica.

2. Equilibrio delle forze — Composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto — Parallelogramma, poligono, parallelepipedo delle forze — Forze parallele — Centro delle forze parallele — Relazione fra la risultante e le componenti le due forze — Condizione di equilibrio - Coppia — Momento e braccio di leva d'una coppia — Momento lineare — Coppie positive e coppie negative, composizione delle coppie esistenti nello stesso piano od in piani differenti — Composizione delle forze comunque situate nello spazio — Caso d'una risultante unica — Condizione d'equilibrio — Momento di una forza rispetto ad un punto e ad un piano.

3. Moto — Del moto assoluto e relativo — Traiettoria — Tempo e sua misura — Elementi per la determinazione d'un moto Moto uniforme e sue leggi — Velocità — Moto vario — Definizione della velocità del moto vario — Accelerazione variabile — Moto uniformemente accelerato ed uniformemente ritardato e loro leggi — Caduta e salita dei corpi per la verticale — Accelerazione dovuta alla gravità — Sue variazioni colle latitudini — Moto progressivo — Moto rotatorio — Velocità angolare — Relazione fra la velocità angolare ed il numero dei giri a minuto primo.

4. Dinamica — Principio della indipendenza delle forze — Forza istantanea e forza continua — Generazione dei diversi moti rispetto alle forze che li producono — Composizione e scomposizione dei movimenti — Parallelogramma delle velocità — Moto parabolico — Impulso delle forze — Quantità di moto — Principio sull'impulso — Misura delle forze dalle quantità di moto che possono comunicare ad una data massa.

5. Reazione — Forza centrifuga — Moto curvilineo — Moto centrale — Accelerazione normale — Accelerazione tangenziale — Accelerazione totale — Forza centrifuga — Forza centripeta nei moti rotatori — Forza centrifuga della terra — Confronto fra la medesima e la gravità — Applicazioni della forza centrifuga — Tubi gettati a forza centrifuga — Trombe e ventilatori a forza centrifuga — Regolatore a forza centrifuga.

6. Centri di gravità e stabilità dei corpi — Centri di gravità d'un segmento di retta e delle principali superficie piane, triangolo, quadrilatero, trapezio, poligono, cerchio, settore e segmento circolare — Centro di gravità di solidi regolari e delle piramidi — Regola di Goldino per la determinazione delle superficie e dei volumi di rotazione — Equilibrio dei corpi sospesi o poggiati per uno, due o più punti — Equilibrio

indifferente, stabile, instabile — Condizioni di stabilità dei corpi - Momento di stabilità — Momento di spinta - Stabilità dei muri.

7. Conservazione delle forze — Lavoro — Forza viva — Lavoro d'una forza — Unità di lavoro — Chilogrammetro — Cavallo vapore — Forza viva ed energia cinetica — Energia di posizione od energia potenziale — Conoscenza del principio del lavoro consumato su d'un corpo e la forza viva prodotta — Trasformazione della forza viva in lavoro — Quantità di lavoro che può dare una data forza viva — Principio della conservazione della energia o delle forze — Urto e sue leggi.

8. Moto secondo linee determinate — Discesa dei gravi per piani inclinati e per le linee curve — Curva di più ripida discesa — Cicloide — Del pendolo e sue leggi — Isocronismo — Pendolo semplice e pendolo composto — Applicazione del pendolo per la determinazione dell'accelerazione della gravità — Applicazione del pendolo per la misura del tempo — Orologi a pendolo.

9. Ostacoli al moto — Attrito, varie specie — Leggi dell' attrito — Coefficiente ed angolo di attrito — Attrito dei perni sui cuscinetti — Lavoro consumato dall'attrito — Freno di Prony — Uso del freno di Prony — Resistenza dovuta alla rigidezza della fune - Resistenza dei mezzi.

10. Macchine in generale - Macchine semplici — Potenza o forza motrice; resistenza o forze resistenti — Lavoro motore, lavoro utile, lavoro perduto Rendimento di una macchina — Equazione fondamentale per l'equilibrio dinamico di una qualunque macchina — Impossibilità del moto perpetuo — Volante delle macchine a vapore e suo scopo - Macchine semplici — Leve — Varie specie di leve — Bilancia, stadera — Tornio — Argani — Burbera differenziale — Carrucola — Taglie e paranchi Piano inclinato — Cuneo — Vite — Nonio — Vite differenziale — Vite micrometrica — Vite perpetua - Applicazione della equazione fondamentale dell'equilibrio di una macchina alle diverse macchine indicate, senza tener conto dell'attrito.

11. Trasformazione e trasmissione dei movimenti — Principali trasformazioni dei movimenti per mezzo di funi, catene, corregge e carrucole — Manovella e sua teoria — Eccentrici — Eccentrici a collare — Bracci oscillanti Bilanciere — Parallelogramma di Watt — Ruote a contatto — Ruote dentate od ingranaggi — Ruote dentate cilindriche e coniche — Condizione di equilibrio d'un qualunque sistema di ruote dentate

— Relazione fra il numero dei denti e quello dei giri delle diverse ruote — Impiego dei prontuari nel calcolo delle ruote dentate Martinelli — Grue.

12. Idrostatica ed idraulica — Condizioni dell' equilibrio dei corpi immersi — Stabilità dei galleggianti — Metacentro — Liquidi in moto — Teorema fondamentale di Bernouilli — Carica — Perdita di carica — Toronomia — Velocità d'efflusso — Portata — Coefficienti di contrazione — Moto e resistenza incontrata dall'acqua nei lunghi tubi cilindrici e nei canali scoperti — Problemi sulle condutture e sui canali con pendio e sezione costante.

13. Teoria delle trombe — Trombe aspiranti — Trombe aspiranti e prementi — Trombe a stantuffo, trombe rotative, trombe centrifughe — Relazione nelle trombe a stantuffo fra il diametro e la lunghezza del cilindro, il numero dei colpi a minuto primo e la quantità d' acqua innalzata — Valvole — Perdite nelle trombe — Lavoro consumato dalle diverse resistenze — Effetto utile e rendimento delle trombe a stantuffo — Trombe centrifughe — Trombe da incendio — Sifoni.

14. Motori idraulici — Avvertenze pratiche per l'impianto d'un motore idraulico — Caduta disponibile — Accumulatori — Ruote idrauliche, turbine e loro differenza — Criteri generali per la scelta del motore idraulico — Ruote in generale — Ruota Poncelet — Turbine — Distributore a ruota mobile — Modo di comportarsi dell'acqua sulle turbine — Turbine d'azione e turbine di pressione — Differenza fra la turbina Jouval e la turbina Girard — Perdite nelle ruote idrauliche e nelle turbine, rendimento delle medesime — Turbine per le piccole industrie.

15. Resistenza dei materiali — Resistenza alla trazione ed alla compressione — Moduli di resistenza — Carica limite — Formule pel calcolo dei corpi soggetti a sforzi di trazione e di compressione — Calcolo delle funi, corregge e catene sottoposte a sforzi di trazione — Calcolo delle colonne di sostegno — Resistenza alla torsione — Angolo di torsione — Calcolo di pezzi soggetti a sforzi di torsione — Assi delle macchine a vapore ed assi di trasmissione — Chiodatura in generale — Chiodatura delle lamiere — Chiodi, bolloni, ecc.

16. Resistenza alla flessione — Flessione dei corpi sottoposti a dati sforzi — Modulo di resistenza — Momento d'inerzia — Momento resistente — Momento inflettente, sforzi di taglio — Impiego dei prontuari per stabilire le dimensioni delle travi nei casi semplici — Caso di una trave poggiata in due punti

e caricata: 1ª da un peso uniformemente distribuito sulla orizzontale; 2ª da un peso isolato, applicato in un qualunque punto della lunghezza — Travi incastrate in due punti e caricate come sopra.

17. Dimostrare di sapersi valere dei prontuari per la determinazione delle dimensioni delle parti di macchina — Conoscere le forme più comuni e quelle più moderne dei diversi organi delle macchine e congegni: indicare i pregi e i difetti principali di ciascuno e scegliere quelli più convenienti secondo le esigenze dei singoli casi.

18. Macchine a vapore — Volumi che occupa il vapore sviluppato da un chilogramma d'acqua a diverse temperature — Tensioni del medesimo — Quantità di combustibile necessario per produrre un dato numero di chilogrammi di vapore — Equivalente meccanico del calore — Trasformazione del calore in vapore e viceversa — Lavoro che si ottiene da un dato numero di chilogrammi di vapore — Quantità d'acqua necessaria per condensare un dato peso di vapore ad una temperatura da 30° a 40° — Conoscere i diversi usi ai quali può applicarsi il vapore.

19. Prima macchina a vapore — Perfezionamento di Watt — Caldaia — Differenti tipi di caldaie — Caldaie a ritorno di fiamme — Fornello e sue parti — Camino — Caldaia propriamente detta — Superficie di riscaldamento — Camera del vapore — Caldaie tubolari — Impiego di prontuari per calcolare le dimensioni delle caldaie — Determinazione della superficie di riscaldamento e dello spessore delle lamiere — Chiodatura delle caldaie nel senso longitudinale e trasversale — incrostazione delle caldaie — Scoppi — Mezzi per bene conservare e mantenere le caldaie — Accessori delle caldaie — Valvole di sicurezza — Rubinetti e tubo del livello d'acqua — Manometro — Trombe d'alimentazione — Iniettori e vantaggi dei medesimi sulle trombe — Teoria dell'iniettore Giffard — Prove a caldo ed a freddo delle caldaie.

20. Macchina a bassa, media ed alta pressione — Macchine con o senza espansione, con o senza condensazione — Vantaggi della espansione — Vantaggi della condensazione — Condensatore a miscuglio ed a secco — Trombe ad aria — Macchine a due, tre e più cilindri — Macchina a due cilindri sistema Woolf e sistema Compond — Vantaggi del sistema Compond — Ricettore.

21. Organi per la distribuzione del vapore — Cassetta a tiratore semplice — Eccentrico — Camera dove arriva il vapore

— Cassetto con espansione — Espansione variabile — Distributore Corliss e Sultzer a rubinetti ed a valvole — Vantaggi del sistema Sultzer — Distribuzione Meyer-Rider a glifo — Settore Stephenson.

22. Cilindro — Camicia dei cilindri, stantuffi — Impiego dei prontuari pel calcolo delle dimensioni del cilindro e pel calcolo dell'effetto utile dei differenti tipi di macchine a vapore.

23. Dinamometro indicatore di Watt — Miglioramenti apportati da Richard e da altri — Applicazione del dinamometro — Studio dei diagrammi grafici ottenuti col medesimo, in relazione alla potenza della macchina.

24. Trasmissione del lavoro a distanza — Assi — Puleggie — Manicotti — Cuscinetti — Lubrificazione — Perfezionamenti più recenti in dette parti — Trasmissioni telo-dinamiche — Trasmissioni mediante l'aria compressa o rarefatta.

25. Principali tipi di motore ad aria calda, a gaz illuminante, a petrolio, a benzina ed a gaz povero — Loro funzionamento e rendimento — Cenni sui motori ad aria compressa e ad aria rarefatta.

26. Nozioni di elettricità industriale — Vantaggi dell'energia elettrica su quella meccanica negli usi industriali — Cenno sui principali tipi di generatori di elettricità — Caratteristiche, impiego industriale, rendimento — Pile, accumulatori, macchine dinamo-elettriche, a corrente continua, a corrente alternata, semplice o polifase — Trasformatori, loro importanza, impiego e rendimento.

27. Canalizzazioni e distribuzioni — Vari sistemi, loro caratteristiche — Criteri per la scelta — Cadute di potenziali lungo le linee — Impiego dei feeders.

28. Cenno sui motori a corrente continua — Impiego, regolazione e rendimento — Cenno sui motori a corrente alternata, semplice o polifase — Sincroni ed asincroni — Impiego, regolazione e rendimento.

29. Illuminazione elettrica: ad incandescenza, ad arco — Caratteristiche dei due sistemi — Criteri per la scelta — Varie specie e tipi di lampade — Condizioni generali e particolari cui deve soddisfare un impianto d'illuminazione elettrica — Vantaggi della luce elettrica.

30. Apparecchi di segnalazione elettrica — Suonerie elettriche — Telefoni, telegrafi — Cronografi — Esploditori — Apparecchi foto-elettrici.

31. Applicazioni elettro-chimiche ed elettro-metallurgiche — Cenni sulla trazione elettrica, sui parafulmini, sui contatori elettrici.

32. Principali strumenti per misure elettriche-industriali - - Misure pratiche sulle pile, accumulatori, macchine dinamo-elettriche, trasformatori e motori — Misure elettriche e fotometriche sulle lampade.

PROGRAMMA N. 7.

Nozioni speciali per i concorrenti ai posti nella specialità fabbro — fucinatore — meccanico.

N. B. — I candidati dovranno dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico tutto quanto è esposto nel seguente programma, ed in modo più particolare quelle parti del medesimo che hanno più diretta attinenza alle attribuzioni dei capitecnici di specialità fabbro - fucinatore - - meccanico.

L'esame orale sarà diviso in due parti. La prima, dal n. 1 al 15, della durata di 20 minuti, riguarderà unicamente la conoscenza delle materie prime, la loro collaudazione, proprietà e cenni sulla loro produzione industriale. La seconda parte, dal n. 16 al 27, riguarderà più particolarmente la descrizione delle macchine, degli attrezzi, dei forni, e di tutti gli accessori delle lavorazioni ed avrà la durata di mezz'ora.

Tecnologia meccanica.

1. Legnami da lavoro — Struttura del fusto di una pianta — Classificazione dei legnami da lavoro in forti, dolci, fini.

Proprietà e caratteri distintivi dei vari legnami, cioè quercia, elce, leccio, olmo, faggio, frassino, noce, larice, pioppo, castagno, salcio, abete, ontano, sorbo, pero, corniolo, bosso — Proprietà e caratteri distintivi dei legnami esteri comunemente noti in commercio — Pini di America — Legno santo — Ebano.

Difetti che presentano i vari legnami, a seconda della loro provenienza — Stagionatura — Precauzioni da usarsi per la stagionatura — Essicazione artificiale — Lisciviamento — Abbattimento di una pianta — Lavorazione del tronco — Forma sotto cui viene generalmente messo in commercio il legname.

2. Attrezzi da lavoro e macchine impiegate per la lavorazione del legname — Diversi sistemi di seghe, pialle, torni, macchine a copiare, trapani, macchine a fare incastri — Macchine a fare intagli per connettiture — Macchine per la costruzione delle ruote e piegatura dei gavelli — Conoscere bene la costruzione ed il modo di funzionare di tali macchine, la loro conservazione ed il loro più conveniente impiego — Conoscere bene l'impiego del legname nelle varie costruzioni — Avvertenze da usarsi nell'applicazione delle ferramenta alle parti in legno.

3. Colori — Coloriture e spalmature — Generalità sui colori — Colori bianchi, rossi, gialli, verdi e azzurri; colori bigi e neri — Colori metallici — Coloriture prescritte pel materiale d'artiglieria — Spalmature da impiegarsi per la conservazione del legname — Proporzioni dell'olio di lino per spalmature e coloriture — Catrami — Smeriglio — Loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione.

4. Carta — Perchè il cencio è la materia prima cellulosa più appropriata a far carta — Cenni sulla fabbricazione della carta — Materie prime che si possono sostituire ai cenci per la fabbricazione della carta — Impiego della cellulosa del legno e della paglia — Carta a mano e carta alla macchina — Cartone e cartoncino — Carta pergamenata — Carta vetro — Carta smeriglio — Carta asciugante — Carte speciali — Conoscere le loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

5. Fibre tessili — Tessuti — Feltri e cordami — Generalità sulle fibre tessili — Caratteri distintivi delle fibre tessili — Esame dei tessuti — Crini e setole — Fibre tessili minerali — Amianto e lana di vetro — Corde e gomene — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

6. Pelli e cuoiami — Concia delle pelli secondo i diversi procedimenti usati — Cuoio comune — Cuoio mascherizzo — Pelli camosciate — Pergamena — Saggio della solidità del cuoio — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione — Loro principali proprietà ed impiego.

7. Macchine da cucire tela e cuoiami — Nozioni sommarie sul loro impiego.

8. Metalli — Caratteri distintivi dei metalli — Tenacità — Malleabilità — Duttilità — Conducibilità — Peso specifico — Azione del calore sui metalli — Cristallizzazione, superficie di frattura — Colore dei metalli.

9. Ferro, sue proprietà, duttilità, malleabilità, resistenza, elasticità — Processi di produzione del ferro, dal minerale, mediante affinamento della ghisa — Produzione del ferro utilizzando i rottami — Ferro granoso, ferro fibroso, ferro omogeneo — Ferro da lavoro; varie forme sotto cui vien messo in commercio, in verghe, in lamiera, cavo, sagomato — Caratteri distintivi dipendenti dal processo di lavorazione e dalla forma — Bollitura e saldatura del ferro — Procedimento della fucinazione del ferro, secondo i diversi casi; difetti che possono verificarsi nella fucinazione e modo di evitarli — Acciaiazione del ferro — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate di ferro.

Collaudazione del ferro secondo la specie, qualità e forma — Forni per affinamento del ferro, forni per riscaldamento — Forni a riverbero — Varie specie di fucine; ventilatori, specie più generalmente usate nelle fucine.

10. Acciaio, sue varietà — Acciaio duro, dolce, dolcissimo — Acciaio fuso, acciaio pudellato — Acciaio Bessemer — Acciaio Martin-Siemens — Acciaio di cementazione — Modo di trattare l'acciaio alle fucine — Tempra — Effetti della tempra; varie specie di tempra e modo di effettuarle; difetti che possono verificarsi nella tempra e modo di evitarli — Ricottura — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate d'acciaio — Collaudazione dell'acciaio secondo le specie, qualità e forma — Sbarre d'acciaio per canne d'armi, loro fabbricazione e collaudazione.

11. Ghisa, composizione, proprietà, classificazione e caratteri in base all'apparenza della sezione di rottura, sia pel colore, come per la stratificazione, cristallizzazione, impiego ed uso — Distinguere quelle di prima fusione se prodotte con carboni vegetali o minerali — Qualità di quelle di seconda fusione e delle resistenti per bocche da fuoco — Miscele, norme per combinarle, impiegando anche rottami — Rifusione al crogiuolo, al forno a riverbero ed a quello a manica — Indurimento e raddolcimento — Ghise nazionali ed estere, distinzione.

12. Rame, caratteri, proprietà, usi allo stato naturale, fuso, compatto, senza soffiature, raffinato — Collaudazione — Usi e proprietà dello stagno, zinco di prima e seconda fusione — Piombo — Antimonio — Proprietà relative — Loro collaudazione.

13. Leghe — Nozioni generali sulle leghe; fusibilità, durezza, duttilità, tenacità, densità, proprietà fisiche delle leghe metalliche principali (stagno e zinco), (stagno, zinco e piombo), (zinco e piombo), (rame, zinco e stagno), (rame, zinco, stagno e piombo), (ferro e rame), (ferro e zinco), (ferro e stagno), (ferro e piombo) — Saldature dolci e forti; composizione ed impiego delle medesime — Leghe per bocche da fuoco e parti di macchina.

14. Combustibile — Legna forte e legna dolce — Coke — Litantrace — Torbe — Antraciti — Ligniti — Carbone di legno — Caratteri distintivi, impiego nelle varie fusioni — Distinguere il coke adatto per forni, da quello prodotto dai gazometri per gas luce, il litantrace magro dal grasso, il carbone di legno forte da quello dolce — Carboni agglomerati, loro proprietà.

Specie e qualità di combustibile da impiegarsi di preferenza nella fusione ai diversi forni in relazione al metallo.

15. Materie refrattarie — Grafite — Quarzo — Argille e terre refrattarie — Crogiuoli — Conoscere le proprietà di tali materiali ed il loro conveniente impiego nei forni — Mattoni refrattari di forma regolare, per quale uso vengono adoperati — Per quale uso si adoperano i sagomati e quelli di forme irregolari — Modo più semplice e pratico per collaudare materiali refrattari — Polvere di laterizi refrattari.

16. Forni a manica, a riverbero, a crogiuolo; loro forma e profilo; dimensioni principali e relazioni fra esse; avvertenze per la loro costruzione e riparazione; impiego e distribuzione del vento per quelli a manica ed a crogiuolo — Caricamento, avvertenze relative — Andamento e produzione — Consumo di combustibile e calo del metallo per ragione delle fusioni — Vantaggi ed inconvenienti nell'impiego dei vari forni, in ordine alla bontà del prodotto.

17. Macchine in uso nelle fonderie — Ventilatori, macinatori, mescolatori di terre, impastatrici di sabbia, grue, rompitoi; conoscenza del loro funzionamento ed uso.

18. Attrezzamento in uso presso una fonderia — Ramaiuoli — Pretelle — Staffe — Fusi d'anima — Armature — Sifoni — Canali.

19. Modelli in legno, in metallo ed in gesso — Traccia dei modelli — Loro costruzione — Maggiore grossezza da lasciarsi pel ritiro del metallo e per portare i pezzi fusi alle giuste dimensioni — Anime, stufe, ed essiccamento delle forme.

20. Dell'arte del formatore, del costrurre modelli, e del co-

strurre forme di argilla, forme di sabbia, forme di gesso, forme per bocche da fuoco, per proietti pieni, cavi e di ghisa indurita.

21. Costruzione delle forme per altri getti, con disegno o modello — Saper dedurre il peso approssimativo dei getti dai loro disegni o modelli.

22. Modellamento di bocche da fuoco di ghisa, di proietti sferici od oblunghi, pieni e cavi, di ghisa ordinaria o di ghisa indurita, si cilindrici, che oblunghi — Modellamento di getti speciali.

23. Sistema di getto per artiglierie di bronzo. per artiglierie di ghisa, per proietti e parti di macchine — Getto delle artiglierie di ghisa col sistema (Rodman) a sifone.

24. Scalpellamento ed ultimazione degli oggetti colati — Accidenti cui vanno soggetti i pezzi colati — Difetti che si riscontrano nelle artiglierie di bronzo e di ghisa, nei proietti, nelle parti di macchine — Cautele da usarsi per evitare i difetti di fondita — Mezzi per correggere o rimediare a certi difetti.

Saldatura della ghisa, del bronzo e dello stagno con rifondita parziale.

25. Strumenti da lavoro speciali per le fabbriche d'armi e per i capi armaiuoli, armi portatili — Funzionamento delle loro parti principali — Rigatura delle canne — Vari sistemi — Vari modi di eseguirla — Disposizioni relative — Abbrunatura — Coloritura — Untura e conservazione delle armi e parti d'armi — Collaudazione delle armi e parti d'armi.

26. Macchine utensili principali da metalli — Conoscere bene le macchine utensili principali da metalli, cioè, varie specie di torni, il loro impianto, le varie lavorazioni che con essi si possono eseguire, trapani, pialle, limatrici, strettoi idraulici, magli, magli a cinghia, a sfregamento, a leve, magli pneumatici, magli a vapore, macchine a ribadire, punzonatrici, cesoie, seghe, macchine per drizzare e piegare lamiere e per piegare cerchioni — Conoscere le condizioni alle quali debbono soddisfare, la loro verificazione, i difetti principali, il modo di correggerli, i guasti e le riparazioni ad esse relativi, e la loro conservazione.

27. Dimostrare sufficiente abilità nell'eseguire a mano libera schizzi di parti di macchina o congegni, o di materiali, in modo da farne comprendere la costruzione ed il funzionamento.

Nozioni speciali per i concorrenti al posto nella specialità fotografo.

1. Nozioni di ottica e di chimica in quanto possono trovare applicazione nei procedimenti fotografici e fotomeccanici.
2. Conoscere le materie e le macchine impiegate nella fotografia.
3. Conoscere la teoria e la pratica dei vari processi fotografici e di quelli fotomeccanici — Fotografia con luce artificiale — Fotografia microscopica ed applicazione alla trasmissione dei dispacci — Carattere dei disegni da riprodursi con la fotografia — Stampa delle diverse riproduzioni ottenute coi procedimenti fotomeccanici.

PROGRAMMA N. 8.

Capolavori.

L'esame consisterà nella esecuzione pratica di un lavoro di saggio secondo il disegno o la traccia che il presidente della commissione esaminatrice stabilirà per ciascuna specialità.

Il candidato dovrà dar prova di possedere in più delle nozioni teoriche, anche quell'abilità manuale indispensabile per esercitare con cognizione, profitto ed autorevolezza le mansioni derivanti dal grado cui aspira per rispetto al personale operaio.

AVVISO

Opere storiche. — Sono in vendita, presso il comando del corpo di stato maggiore (ufficio contabilità) le opere descritte nell'elenco seguente:

INDICAZIONE DELLE OPERE	Prezzo di costo
La battaglia di Castelfidardo — Narrazione documentata, con uno schizzo ed un piano	1 00
Il cervello di un esercito, di Spenser Wilkinson, tradotto in italiano.	0 50
La guerra del 1870-71 — Corrispondenza militare di Moltke, tradotta in italiano, in 3 volumi	5 00
La guerra di Candia negli anni 1667-69 di Bigge, colonnello 69 fanteria (7° Renano) con 7 carte, piani e schizzi, tradotta in italiano.	2 00
Relazioni e rapporti finali sulla campagna del 1848 nell'alta Italia in 3 volumi (1)	7 50
Memorie storiche militari. 1° fascicolo.	0 75
Memorie storiche militari. 2° »	0 80
Memorie storiche militari. 3° »	1 50
Complemento alla storia della campagna del 1866 in Italia, in 2 volumi	2 00
Grafico dell'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo.	3 50
Grafico dell'artiglieria da fortezza e da costa.	1 90
» » del genio e dei pontieri	1 50
Estratti delle memorie storiche militari. Cronistoria della colonia Eritrea.	0 20
Estratti delle memorie storiche militari. Cosseria	0 30
Estratti delle memorie storiche militari. Di alcuni trofei di guerra del 1848-49	0 35
Estratti delle memorie storiche militari. Garibaldi in Liguria nel settembre del 1849.	0 35
Estratti delle memorie storiche militari. Vigliena	0 50

(1) Coloro che si sottoscrissero, nel 1907 all'opera « Rapporti e relazioni finali sulla campagna del 1848 in alta Italia » e che ebbero già il 1° volume possono richiedere il 2° e il 3° al prezzo eccezionale complessivo di lire 2,20.

Prezzo della presente dispensa L. 0.45.

(9411) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1910 — 14 maggio

MAGGIO 8. — N. 178. - R. decreto n. 210 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . . . . . Pag. 551
» 9 — » 179. - Graduati di truppa comandati a prestare servizio negli stabilimenti militari di pena e nelle compagnie di disciplina . . . . . » 554
» 9. — » 180. - Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio. . . . . » 556
» 9. — » 181. - Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, nel 1910. . . . » 556
» 9. — » 182. - Abolizione dei corsi d'istruzione per militari aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie . . » 562
» 9. — » 183 - Concorso per la nomina ad insegnanti militari aggiunti presso la scuola di guerra . . . . . » 562
» 10. — » 184. - Norme per l'uso dei telegrammi-espresso di Stato . . » 562
» 10. — » 185. - Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie. . . . . » 563
» 12. — » 186. - Pubblicazione del fascicolo n. 17 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito . . » 564
» 14. — » 187. - Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra . . . . . » 564
» 14. — » 188 - Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 » 565

CIRCOLARE N. 178. — **R. decreto n. 210 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1910 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 16 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Aquila, Avellino, Barletta, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Catania, Cefalù, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Messina, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Sulmona, Teramo, Trapani e Voghera.

2. *Per un periodo di 20 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità ed alla sussistenza, dei distretti di Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Campagna, Campobasso, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Frosinone, Gaeta, Lecce, Macerata, Napoli, Nola, Orvieto, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Taranto e Teramo;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità ed alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 118 del 17 marzo corrente anno;

c) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza;

d) i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Novara, Savona, e Varese, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° e Intra del 4° reggimento alpini;

e) i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 (milizia mobile) e 1881 (che farà passaggio a tale milizia

nel giugno p. v.), ascritti agli alpini, dei distretti di Casale' Como, Lecco, Pinerolo e Torino, effettivi ai battaglioni Exilles del 3° e Morbegno del 5° reggimento alpini;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1874, 1875 e 1876 (milizia territoriale) e 1877 (che farà passaggio a tale milizia nel giugno p. v.), ascritti agli alpini, dei distretti di Genova, Ivrea, Novara, Savona e Vercelli, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del 1° e Aosta del 4° reggimento alpini;

g) i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente) ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), dei distretti di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Ivrea, Lecco, Milano, Novara, Pavia (circondario di Mortara), Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

h) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno;

i) i militari di 1ª categoria delle classi 1882, 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno;

l) i militari di 1ª categoria delle classsi 1880 (milizia mobile), 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

m) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alle specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti indicati nel numero 1, lettera *b*), del presente articolo;

n) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti agli specialisti ed ai pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno;

o) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità minatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

p) i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alle specialità telegrafisti (escluso il treno) e ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno.

3. *Per un periodo di 25 giorni:*

i militari di 1ª categoria delle classi 1880 (milizia mobile), 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno.

Art. 2.

Alle chiamate, di cui ai numeri 1 (lett. *b*) e 2 (lett. *a*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *m* ed *o*) del precedente articolo, dovranno rispondere soltanto i militari appartenenti ai distretti indicati per ciascuna chiamata e che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi ovvero ve la fissino posteriormente.

Art. 3.

La chiamata di tutti i militari di cui al presente decreto avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **179**. — **Graduati di truppa comandati a prestare servizio negli stabilimenti militari di pena e nelle compagnie di disciplina**. — (Direzione generale leve e truppa). — 9 maggio.

Per ripianare, con graduati tratti dai corpi, le vacanze che si verificano nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, il Ministero determina che da ora innanzi siano applicate le norme seguenti, in sostituzione di quelle precedentemente seguite.

1. Alle vacanze che si verificano nelle case di pena principali (carcere militare e reclusorio) il comandante degli stabilimenti militari di pena provvede, in quanto è possibile, con trasferimenti di graduati del personale di governo.

2. Alle vacanze in dette case principali alle quali non sia eventualmente possibile provvedere nel modo anzidetto e a quelle che si verifichino negli altri riparti il comandante degli

stabilimenti provvede facendo richiesta ai comandanti delle divisioni militari di altrettanti graduati tratti dai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri.

3. Le richieste saranno fatte in modo che le divisioni militari contribuiscano a tale servizio possibilmente in proporzione del numero dei corpi stanziati nel proprio territorio. Peraltro le richieste stesse saranno rivolte di preferenza, e sempre quando sia possibile, ai comandi delle divisioni militari nella cui circoscrizione è stanziato il riparto ove le vacanze si verificano od ai comandi delle divisioni militari prossimiori.

4. I comandi delle divisioni militari, ricevute le richieste, provvedono al più presto che dai corpi sia comandato a prestar servizio negli stabilimenti di pena o nelle compagnie di disciplina il numero necessario di graduati.

5. I graduati da comandare nel modo suddetto saranno scelti a preferenza fra quelli che ne facciano domanda. Dovranno essere di ottima condotta morale e militare e giudicati fra i migliori per carattere, energia ed autorevolezza.

6. Prima di essere definitivamente ammessi a prestare servizio negli stabilimenti di pena o nelle compagnie, detti graduati dovranno compiervi un esperimento della durata di 15 giorni. Qualora nell'esperimento non diano prova di possedere le necessarie doti di carattere e d'energia, il comandante del riparto degli stabilimenti di pena ove essi furono comandati chiederà al comando del corpo donde provengono che li sostituisca.

7. Detti graduati saranno dai corpi considerati in eccedenza agli organici e potranno perciò essere sostituiti per tutto il tempo in cui rimarranno comandati agli stabilimenti di pena.

8. Per tutto il tempo che rimarranno aggregati agli stabilimenti detti graduati godranno del soprassoldo giornaliero di L. 0,40 stabilito dal § 47 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena (1) e saranno ammessi alla mensa del personale di governo del loro grado.

9. I graduati in parola rimarranno a prestar servizio negli stabilimenti di pena o nelle compagnie di disciplina fino al congedamento, salvo che non si renda necessario farli rientrare al corpo per ragione di servizio o di disciplina o per altri motivi.

I caporali continueranno a prestare servizio negli stabilimenti di pena anche se promossi caporali maggiori.

(1) È in corso un regio decreto che eleva tale soprassoldo a L. 0,60.

10. Quando i graduati comandati come sopra siano congedati o cessino per qualsiasi altro motivo dal prestare servizio negli stabilimenti suddetti, il comandante del riparto ove essi hanno prestato servizio chiederà al comandante del corpo donde essi provengono che li sostituisca.

11. Nei casi di cui ai numeri 6 e 10 qualora i comandanti dei corpi non siano in grado di soddisfare le richieste di sostituzione dei graduati presentate dai comandanti di riparto, il comandante degli stabilimenti militari di pena rivolgerà le richieste ai comandi delle divisioni militari.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **180**. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio**. — (Gabinetto militare). — 9 maggio.

Con riferimento alla circolare n. 73 del *giornale militare ufficiale* del 1910, della commissione di cui al § 2 farà parte il tenente colonnello De Angelis cav. Edoardo addetto all'ispettorato delle truppe del genio in sostituzione del tenente colonnello Marieni cav. Giovanni addetto all'ispettorato delle costruzioni del genio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **181**. — **Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare nel 1910** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 maggio.

1. Nel corrente anno, al poligono di San Maurizio, avranno luogo, dal 21 al 29 giugno, le esercitazioni dell'accademia militare e, dal 1° al 31 luglio, quelle della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

2. I riparti comandati per i vari servizi, la loro formazione, le date di arrivo e partenza, appaiono dallo specchio *A*, e le munizioni assegnate per gli esercizi di tiro dallo specchio *B*.

3. Il poligono sarà a disposizione dei due istituti nelle ore antimeridiane di ogni giorno.

4. Il comando dei due Istituti determinerà la ripartizione

degli alloggiamenti, e la consegna dei locali avverrà direttamente fra la direzione del genio e gli utenti.

5. L'accademia militare, nelle giornate di tiro, potrà valersi, nel numero strettamente indispensabile, dei telefonisti della sezione delle esperienze, e richiederà i materiali ed i proietti che le occorrono al deposito laboratorio, costituito dalla direzione d'artiglieria di Torino, che funzionerà fino dal 20 giugno.

6. Il comando del I corpo d'armata destinerà un ufficiale veterinario pel disimpegno del servizio, durante la permanenza a S. Maurizio, dell'accademia militare.

7. Il comando del presidio di Ciriè porterà a conoscenza dei due istituti, le norme contenute nel regolamento pel transito sulle strade che attraversano il poligono di S. Maurizio durante il tiro.

8. I comandi di corpo d'armata interessati disporranno per i movimenti di andata e ritorno dei riparti comandati pel servizio della scuola d'applicazione e dell'accademia, tenendo presente che le batterie ed il drappello treno seguiranno la via ordinaria, e gli altri usufruiranno della ferrovia.

9. Nel mese di luglio avranno pure luogo, per una parte degli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, due viaggi d'istruzione, in uno dei quali saranno visitate le piazze di Spezia e di Venezia e gli sbarramenti di Osoppo e Rivoli Veronese.

10. Dal 3 al 22 luglio gli allievi dell'accademia militare eseguiranno un viaggio d'istruzione, durante il quale visiteranno le fortificazioni di Fenestrelle, Cesana, Bardonecchia, Susa, Exilles, Moncenisio.

11. Gli itinerari particolareggiati, colle indicazioni delle visite ed esercitazioni da compiersi, saranno comunicati direttamente dal comando dei due istituti, alle autorità interessate, le quali disporranno perchè siano messi a disposizione della scuola il personale, i materiali ed i mezzi di trasporto, che verranno loro richiesti per tempo direttamente, dai comandi in 2° degli istituti stessi.

12. Pel trasporto del bagaglio durante il viaggio degli allievi dell'accademia militare, il comando in 2° di questo istituto potrà disporre di un drappello formato di 1 sottufficiale, 1 caporale maggiore, 6 soldati, 16 conducenti, 6 muli da traino, 10 da salma e 3 carrette da battaglione, fornito dal 1° reggimento artiglieria da montagna.

13. Le munizioni assegnate per i tiri da eseguirsi durante le visite ad opere di fortificazione sono indicate nello specchio *B*.

Il Ministro — P. Spingardi.

SPECCHIO *A*.

RIPARTO	FORZA E COMPOSIZIONE
Due compagnie del 2° reggimento artiglieria da fortezza.	Quella stabilita dalle tabelle graduali numeriche di formazione del R. esercito con tre ufficiali in servizio permanente, per compagnia (1).
Una batteria da 75 *A* dell'11° reggimento artiglieria da campagna.	Tre ufficiali in servizio permanente, 90 uomini di truppa e 70 cavalli.
Una batteria da 75 *A* modello 906 dell'11° reggimento artiglieria da campagna.	Tre ufficiali in servizio permanente, 90 uomini di truppa e 80 cavalli
Una compagnia zappatori da designarsi dal comando del II corpo d'armata.	Quella stabilita dalle tabelle graduali numeriche di formazione del R. esercito con tre ufficiali in servizio permanente.
Un drappello telegrafisti del 3° reggimento genio.	Un ufficiale subalterno (pratico del servizio telefonico), un maresciallo e trenta caporali e soldati.
Un drappello della brigata specialisti.	Un caporale maggiore o caporale e quattro soldati (fra i quali almeno un sarto ed un cordaio) pratici nel maneggio degli areostati.
Un drappello treno del 5° reggimento artiglieria da campagna.	Un sottufficiale comandante del drappello, un caporale, 12 conducenti, 8 pariglie di timone, 2 di mezzo, 2 cavalli da stanghe, un cavallo da guidare a redini lunghe per la vettura di posta. Tutti i quadrupedi devono avere i relativi finimenti.

MATERIALE	Data di arrivo al poligono	Data di partenza dal poligono	Annotazioni
(2)	Mattina del 20 giugno	Una il 20 luglio e l'altra il 1° agosto	(1) Il personale fisso che il reggimento dovesse fornire per la costituzione del deposito laboratorio non deve essere compreso nella forza delle compagnie. Inoltre ogni compagnia dovrà avere un operaio pratico pel servizio del materiale in batteria.
6 pezzi con relativi bossoli per tiri a salve. — 4 carri per munizioni di cui uno per granate. — 1 carro da trasporto. — Una fucina.	Mattina del 20 giugno	1° agosto	(2) La direzione d'artiglieria di Torino deve mettere a disposizione della scuola di applicazione gli stessi materiali dello scorso anno nonchè 4 pezzi da 87 *B* mod. 80/98.
4 cannoni. — 6 cassoni. — 2 carri da trasporto (3).	Mattina del 20 giugno	1° agosto	(3) Usufruirà del carro attrezzi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
Parco della compagnia.	Mattina del 29 giugno	20 luglio	
Un carro da parco per materiale telegrafico pesante. Un carro da parco per materiale telegrafico volante. Oltre al carico suddetto il drappello trasporterà a S. Maurizio n. 20 apparati telefonici da campo. — n. 2 apparati ottici da campo e 5 biciclette.	Mattina del 30 giugno	1° agosto	
—	5 luglio	1° agosto	
—	Mattina del 29 giugno	1° agosto	

SPECCHIO *B*.

MUNIZIONI	Per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio
Colpi a shrapnel da 75 *A* (acciaio)	50
Colpi a shrapnel da 75 *A* per scuole di tiro	130
Colpi a granata dirompente da 75 mod. 906	80
Colpi a shrapnel da 75 mod. 906 (acciaio)	50
Colpi a shrapnel da 75 mod. 906 (economici)	150
Colpi a shrapnel da 87 *B* per cannone da 87 mod. 80/98	30
Colpi a metraglia da 87 *B* per cannone da 87 mod. 80/98	4
Colpi a shrapnel da 70 montagna (acciaio)	40
Colpi a shrapnel da 70 montagna per scuole di tiro	40
Colpi a salve da 75 *A*	200
Colpi a salve da 75 mod. 906	200
Colpi a granata da 210 (per obice)	60
Colpi a granata da 149 *A* per scuole di tiro	12
Colpi a shrapnel da 149 *A* per scuole di tiro	20
Colpi a granata da 149	24
Colpi a shrapnel da 149	56
Colpi a shrapnel da 120	94
Colpi a metraglia da 120	4
Colpi a granata (ordinaria) da 87 (per mortaio)	40
Cartocci a granata da 42	40
Cartucce a pallottola per mitragliatrice mod. 86 a due canne	800
Colpi a granata da 149 *A* per scuole di tiro	20
Colpi a shrapnel da 149 *A* per scuole di tiro	20
Colpi a granata da 149	40
Colpi a shrapnel da 149	80
Colpi a granata da 240 per esperienze	32
Colpi a granata da 280 per esperienze	16

Per l'accademia militare	ANNOTAZIONI
30	
160	
—	
30	
170	
—	
—	
—	Per i tiri da eseguirsi al poligono di S. Maurizio.
200	
200	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	Per i tiri da eseguirsi al poligono di S. Maurizio
—	
—	
—	Per un tiro dalla batteria di M. Ercole.
—	
—	Per un tiro di gruppo dallo sbarramento di Rivoli, Ceraino.
—	Per due esercizi di tiro dalla batteria Falconara.
—	Per un esercizio di tiro dalla batteria Lido. Sarà eseguito per la scuola di applicazione un tiro di gruppo da alcune opere della piazza di Spezia, pel quale il comando dell'istituto fisserà le munizioni occorrenti.

N. **182.** — **Abolizione dei corsi d'istruzione per militari aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie.** — (Gabinetto militare). — 9 maggio.

Questo Ministero avendo determinato — d'accordo con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato — di rescindere la convenzione 1° settembre 1906 relativa all'ammissione dei militari nelle scuole operai allievi fuochisti, partecipa che a datare dal corrente anno non avranno più luogo ammissioni di militari alle scuole suddette.

In conseguenza l' « istruzione » 1° agosto 1901 « per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti », nonchè l'*Atto* n. 202 del *giornale militare* 1906, avente ad oggetto: « Corsi d' istruzione per militari aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie », sono abrogati. I corsi iniziati nell'ottobre 1909, saranno ultimati in base alle prescrizioni succitate.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **183.** — **Concorso per la nomina ad insegnanti militari aggiunti presso la scuola di guerra.** — (Gabinetto militare). — 9 maggio.

A seguito della circolare n. 35 del *giornale militare* corrente anno, si partecipa che il Ministero ha determinato di protrarre sino al 30 giugno p. v. il tempo utile per la presentazione delle domande degli ufficiali che intendono di prendere parte al concorso per la nomina di insegnante *aggiunto* di armi e fortificazione presso la scuola di guerra.

In conseguenza, la prova orale per la sopradetta materia, prescritta dal n. 7 della Dispos. 7, fasc. 12 R. avrà luogo nella seconda quindicina del p. v. ottobre.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **184.** — **Norme per l'uso del telegrammi-espresso di Stato.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 10 maggio.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, avendo rilevato che il numero dei telegrammi-espresso di Stato spediti per posta ad uffici governativi aumenta in modo considerevole, ciò che

rende sempre più oneroso il lavoro degli uffici postali e si risolve in una spesa rilevante a carico di quella amministrazione, dubita che non tutti gli uffici governativi si limitino a ricorrere a tale forma eccezionale di corrispondenza nei soli casi di stretta necessità.

Ad evitare pertanto il ripetersi dell'occorso, si richiamano le principali norme che regolano l'uso di tali telegrammi-espresso e s'invitano le dipendenti autorità ad attenervisi rigorosamente:

I telegrammi-espresso di Stato da inviarsi per posta devono, come i telegrammi di Stato in esenzione di tassa, avere assoluto carattere di urgenza e di importanza.

Di massima poi devono inviarsi per posta, anzichè per telegrafo, le comunicazioni urgenti da spedirsi nelle ore pomeridiane e che se trasmesse per telegrafo arriverebbero a destinazione quando l'ufficio destinatario sarebbe già chiuso o prossimo a chiudersi e quando gli orari ferroviari permettano che le comunicazioni stesse giungano a destinazione contemporaneamente o poco dopo l'apertura mattutina degli uffici cui sono indirizzati. Non potrebbe quindi, di regola, considerarsi giustificato l'invio dei telegrammi-espresso nelle ore antimeridiane e nemmeno nelle ore pomeridiane quando siano indirizzati a località molto distanti, alle quali non possono giungere nei termini sopraindicati.

Avvertesi da ultimo che gli espressi di Stato furono istituiti all'unico scopo di diminuire i telegrammi di Stato e che con l'uso di tali espressi nei casi di urgenza non giustificata a norma delle disposizioni riguardanti la franchigia telegrafica, si contravverrebbe alle disposizioni regolamentari sul servizio postale, che non accordano l'invio gratuito e per espresso del carteggio ufficiale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **185. — Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 10 maggio.

La società esercente la ferrovia Sondrio-Tirano ha consentito di applicare su di essa le medesime tariffe e condizioni che vigono sulle ferrovie dello Stato per gli « Abbonamenti per i viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti dello Stato

e delle rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa.» (*Atto* 127 del 1907 e modificazioni successive).

I biglietti di abbonamento pei viaggi con percorso su detta ferrovia dovranno pertanto chiedersi a questo Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*); la direzione generale delle ferrovie dello Stato, cui verranno mandate le domande riconosciute accettabili, provvederà poi a trasmetterle alla direzione dell'esercizio della Sondrio-Tirano, che informerà direttamente l'interessato dell'emesso biglietto e ne curerà la consegna.

Agli effetti della tassazione questa linea è considerata di seconda categoria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **186**. — **Pubblicazione del fascicolo n. 17 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.** (Gabinetto militare). — 12 maggio.

Si è pubblicato il fascicolo n. 17 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito avente il titolo: *Tiro a segno nazionale — Corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti.*

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione a seconda delle norme stabilite dalla circolare n. 298 del 1909.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,75.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **187**. — **Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra.** — (Gabinetto militare). — 14 maggio.

Sono state pubblicate in bozze di stampa le « Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra » le quali sostituiscono le « Norme generali per l'impiego tattico delle grandi unità di guerra » diramate nell'aprile del 1903.

Ciascun fascicolo sarà diramato nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore. . Copie	N. 27
Per ciascun comando territoriale di corpo d'armata e di divisione e per ciascun ispettorato generale e ispettorato delle truppe	» 2
Per ciascun comando di brigata di fanteria e cavalleria e di gruppo alpino e per ciascun comando d'artiglieria e del genio (truppe) . . .	» 1
Per ciascun comando di reggimento	» 1
Per ciascun comando di battaglione e di brigata di artiglieria e del genio.	» 1
Per ciascun comando di compagnia, squadrone e batteria	» 1
Per ciascuno dei comandi della scuola di guerra, della scuola militare, della scuola centrale di tiro di fanteria, della scuola di cavalleria, della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare, dei comandi in 2° della scuola stessa e dei collegi militari	» 2
Comando del R. corpo di truppe coloniali (Eritrea).	» 18
Comando del R. corpo di truppe coloniali (Benadir)	» 10

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,70.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **188. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 maggio.

1. In esecuzione a quanto prescrive il regio decreto 8 maggio 1910, n. 210, si stabilisce che la presentazione alle armi dei militari richiamati abbia luogo — secondo i criteri fissati dall'art. 2 del regio decreto medesimo — nei giorni rispettivamente indicati nel *manifesto preavviso* che fa seguito alla presente circolare.

2. I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello.

A tale manifesto dovrà darsi la maggior diffusione, curando all'uopo che ne venga effettuata l'affissione nelle singole frazioni onde si compone ciascun comune.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) una copia del detto manifesto ed un'altra copia invieranno anche alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 dell' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere a ciascuna chiamata, i distretti ricorderanno loro che, in base al detto elenco, essi dovranno intimare a tali militari un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che siano temporaneamente assenti dal paese

3. Per l'esatta applicazione della disposizione dell'art. 2 del regio decreto suddetto, si è reputato opportuno di indicare partitamente nel *manifesto preavviso*, che fa seguito alla presente, quali siano le chiamate a cui debbono rispondere tutti i militari compresivi, qualunque sia il distretto in cui abbiano la loro dimora abituale, e quali siano quelle a cui debbano rispondere soltanto i militari che, oltre ad appartenere ai distretti indicati, avevano la dimora abituale nel territorio di uno dei distretti stessi nel giorno 13 maggio 1910, data di pubblicazione del regio decreto.

Pertanto i comandi dei distretti interessati inviteranno i sindaci dei comuni dipendenti a segnalar loro quali dei militari accennati nell'ultima parte del precedente capoverso, non avevano più al 13 maggio 1910 la loro dimora abituale nel comune e ad indicare in pari tempo l'attuale residenza di ciascuno dei detti militari. Ove da tali indicazioni risulti che i militari risiedano nel territorio di uno dei distretti compresi nella chiamata, i comandanti dei distretti, cui i militari stessi appartengono per leva, provvederanno a far loro presente l'obbligo che hanno di rispondere alla chiamata, per mezzo del sindaco del comune di residenza, il quale dovrà altresì essere avvertito di includere anche tali richiamati negli elenchi da sottoporsi alla commissione per la concessione dei soccorsi, secondo quanto è detto al successivo n. 4.

Quelli dei detti militari compresi nella chiamata, ma che risiedono, invece, nel territorio degli altri distretti ai quali la chiamata stessa non si estende, saranno considerati senz'altro come dispensati dalla chiamata.

4. I comandi di distretto faranno inoltre presente ai sindaci che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta esclusivamente

alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al *manifesto preavviso*, i richiamati i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

5. Ad evitare l'inconveniente verificatosi negli scorsi anni che alcuni distretti compilino le dichiarazioni mod. B anche per quei militari — le cui famiglie sono state riconosciute meritevoli del soccorso — che poi vennero esonerati dalla chiamata, si stabilisce che le dichiarazioni stesse siano compilate soltanto per quei militari che sono tenuti a presentarsi e che invece di essere trasmesse ai sindaci dodici giorni prima di ogni singola chiamata, come prescrive il n. 16 dell'istruzione per la concessione dei soccorsi, siano ad essi inviate non oltre il quinto giorno precedente a quello della loro presentazione alle armi.

Coll'occasione i comandi di distretto faranno viva preghiera ai sindaci di far distribuire subito le dichiarazioni stesse ai titolari.

6. Per quanto riguarda la chiamata degli uomini di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 di milizia mobile e della classe 1881, che farà passaggio alla detta milizia nel giugno p. v., ascritti agli alpini ed effettivi ai battaglioni indicati nell'unito modello di manifesto e di quelli pure ascritti agli alpini, dei battaglioni indicati, delle classi 1874, 1875 e 1876 di milizia territoriale e della classe 1877, che farà passaggio alla detta milizia nel giugno p. v., i distretti prenderanno preventivi accordi coi comandi dei reggimenti interessati, allo scopo di accertare quali militari abbiano veramente obbligo di rispondere alla detta chiamata, che sarà effettuata beninteso per *precetto personale*, giusta le speciali norme che, a suo tempo, saranno emanate.

Ad ogni buon fine si avverte fin d'ora che le chiamate degli alpini dovranno aver luogo in base alla nuova tabella di reclutamento e di mobilitazione per la specialità, diramata nello scorso mese di marzo.

Il Ministro — P. Spingardi.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1910.

D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. decreto 8 maggio, n. 210, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti alle classi qui appresso nominate, **avvertendo che alle chiamate riguardanti intere classi — cui si riferiscono i numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 41 e 43 del presente manifesto — dovranno rispondere tutti i militari compresivi, qualunque sia il distretto nel cui territorio hanno la loro dimora abituale; mentre che alle chiamate limitate, per speciali esigenze a determinati distretti — cui si riferiscono i numeri 1, 4, 14, 16, 18, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 42 e 44 — dovranno rispondere, giusta l'art. 2 del R. decreto succitato, soltanto i militari appartenenti ai distretti indicati e che nel giorno 13 maggio 1910 (data di pubblicazione del detto R. decreto) avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente:**

PER IL GIORNO 1° LUGLIO.

Per un periodo di giorni 20:

1. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Aquila, Barletta, Bergamo, Bologna, Brescia, Campobasso, Chieti, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Orvieto, Pavia, Perugia, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Spoleto, Sulmona e Teramo;

2. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti agli **specialisti del genio** (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno.

PER IL GIORNO 6 LUGLIO.

Per un periodo di giorni 20:

3. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti d'Ivrea, Novara, Pinerolo e Vercelli;

4. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Aquila, Caserta, Frosinone, Gaeta, Potenza e Roma;

5. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti indicati nel precedente n. 4.

PER IL GIORNO 10 LUGLIO.

Per un periodo di giorni 16:

6. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Belluno, Como, Genova, Ivrea, Mantova, Milano, Monza, Novara, Padova, Pinerolo, Rovigo, Savona, Treviso, Venezia, Vercelli, Verona e Vicenza;

7. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Aquila, Belluno, Caserta, Frosinone, Gaeta, Genova, Lucca, Massa, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Potenza, Reggio Emilia, Roma, Savona, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

PER IL GIORNO 13 LUGLIO.

Per un periodo di giorni 20:

8. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Catania, Messina, Palermo e Trapani.

PER IL GIORNO 17 LUGLIO.

Per un periodo di giorni 16:

9. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti indicati nel precedente n. 8.

PER IL GIORNO 18 LUGLIO.

Per un periodo di giorni 20:

10. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Bologna, Ferrara, Modena e Sacile;

11. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Bologna, Forlì, Pesaro, Ravenna e Sacile.

PER IL GIORNO 22 LUGLIO.

Per un periodo di giorni 16:

12 i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Avellino, Benevento, Bologna, Campagna, Caserta, Ferrara, Gaeta, Modena, Napoli, Nola, Sacile e Salerno;

13. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Avellino, Benevento, Bologna, Campagna, Castrovillari, Forlì, Napoli, Nola, Pesaro, Ravenna, Sacile e Salerno.

PER IL GIORNO 27 LUGLIO.

Per un periodo di giorni 20:

14 i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Arezzo e Siena;

15. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia e Siena;

16. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Arezzo, Orvieto, Perugia, Siena e Spoleto;

17. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Arezzo, Firenze, Livorno, Orvieto, Perugia, Pistoia, Siena e Spoleto.

PER IL GIORNO 1° AGOSTO.

Per un periodo di giorni 20:

18. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai **granatieri**, dei distretti di Arezzo, Ascoli Piceno, Macerata, Siena e Teramo:

19. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **granatieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Siena, Teramo, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

20. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Cremona, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Per un periodo di giorni 25:

21. i militari di 1ª categoria delle classi 1880 (milizia mobile), 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da costa** e **da fortezza** (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno.

PER IL GIORNO 5 AGOSTO.

Per un periodo di giorni 16:

22. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Cremona, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

PER IL GIORNO 12 AGOSTO.

Per un periodo di giorni 20:

23. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai **granatieri**, dei distretti di Aquila, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Campagna, Campobasso, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Frosinone, Gaeta, Lecce, Napoli, Nola, Orvieto, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Spoleto, Sulmona e Taranto;

24. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **granatieri**, dei distretti indicati nel precedente n. **23**;

25. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Campagna, Campobasso, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Frosinone, Gaeta, Lecce, Macerata, Napoli, Nola, Orvieto, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Spoleto, Sulmona, Taranto e Teramo;

26. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Belluno, Benevento, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Genova, Girgenti, Lecce, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siracusa, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza e Voghera;

27. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, ai **bersaglieri**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Cagliari e di Sassari che non avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 118 del 17 marzo 1910;

28. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Campagna, Campobasso, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Macerata, Napoli, Nola, Reggio Calabria, Salerno, Sulmona, Taranto e Teramo;

29. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Belluno, Benevento, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Campagna, Campobasso, Casale, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Foggia, Genova, Girgenti, Ivrea, Lecce, Lecco, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Messina, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Savona, Siracusa, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

30. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza;

31. i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Novara, Savona e Varese, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° e Intra del 4° reggimento alpini;

32. i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 (milizia mobile) e 1881 (che farà passaggio a tale milizia nel giugno p. v.), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Casale, Como, Lecco, Pinerolo e

Torino, effettivi ai battaglioni Exilles del 3° e Morbegno del 5° reggimento alpini;

33. i militari di 1ª categoria delle classi 1874, 1875 e 1876 (milizia territoriale) e 1877 (che farà passaggio a tale milizia nel giugno p. v.), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Genova, Ivrea, Novara, Savona e Vercelli, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del 1° e Aosta del 4° reggimento alpini.

PER IL GIORNO 16 AGOSTO.

Per un periodo di giorni 16:

34. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Casale, Castrovillari, Catanzaro, Cefalù, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Girgenti, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Massa, Mondovì, Orvieto, Pavia, Perugia, Pesaro, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Siena, Siracusa, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Varese e Voghera;

35. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Casale, Catania, Catanzaro, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Girgenti, Ivrea, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Mantova, Messina, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Orvieto, Palermo, Pavia, Perugia, Pinerolo, Pistoia, Reggio Calabria, Rovigo, Siena, Siracusa, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Varese, Vercelli e Voghera.

PER IL GIORNO 1° OTTOBRE.

Per un periodo di giorni 20:

36. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da campagna** (escluso il treno), dei distretti di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Ivrea, Lecco, Milano, Novara, Pavia (circondario di Mortara), Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

37. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da campagna** (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno;

38. i militari di 1ª categoria delle classi 1882, 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria a cavallo** (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno;

39. i militari di 1ª categoria delle classi 1880 (milizia mobile), 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da montagna**, di tutti i distretti del Regno;

40. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità **zappatori del genio** (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Avellino, Benevento, Campagna, Casale, Caserta, Catania, Cefalù, Cuneo, Genova, Messina, Mondovì, Napoli, Nola, Palermo, Parma, Piacenza, Salerno, Savona, Trapani e Voghera;

41. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità **pontieri del genio** (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno;

42. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità **minatori del genio** (escluso il treno), dei distretti d'Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

43. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità **telegrafisti** — *trasmettitori* e *addetti ai servizi accessori* (escluso il treno) — e **ferrovieri del genio**, di tutti i distretti del Regno.

PER IL GIORNO 5 OTTOBRE.

Per un periodo di giorni 16:

44. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla specialità **zappatori del genio** (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Aquila, Avellino, Barletta, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Catania, Cefalù, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Messina, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Sulmona, Teramo, Trapani e Voghera.

..... *addì 20 maggio 1910.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di dieci giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

Prezzo della presente dispensa L. 0.15

(9463) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1910 — 21 maggio

MAGGIO 8. — N. 189. - Legge n. 213 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 . . *Pag.* 578

» 8 — » 190. - Legge n. 226 recante provvedimenti per gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e per gli assistenti del genio militare . . . . . » 581

» 8. — » 191. - Legge n. 227 che autorizza una modificazione [d'organico dell'arma dei carabinieri reali, a decorrere dal 1° gennaio 1910 . . . . . » 585

» 18 — » 192. - Ufficiali che hanno frequentato il 5° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna). . . . » 585

» 19. — » 193. - R. decreto n. 241 che concede amnistia ai renitenti e omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi . . . . . » 587

» 19. — » 194. - R. decreto n. 242 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina. . . . . » 590

» 20. — » 195. - Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 241 del 19 maggio 1910 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi . . . . . » 594

» 20. — » 196. Adozione del cappello di feltro grigio verde per alpini e per artiglieria da montagna . . . . . » 606

» 20. — » 197. - Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* . . . . . » 608

» 20. — » 198. - Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 610

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 179, pag. 555. — In alcune copie venne riportata una chiamata al n. 8 e in calce alla pagina la relativa nota. L'una e l'altra debbono depennarsi.

CIRCOLARE N. **189.** — **Legge n. 213 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909 1910.** — (Direzione degli affari generali). — 8 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2,225,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 2,376,287.75 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-1910, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Sul capitolo 1 è autorizzata la spesa di lire 3,900 (a calcolo) per maggiori assegni dovuti al sottosegretario di Stato e ad un direttore generale, tenenti generali anzichè maggiori generali.

Sul capitolo 29 « *Corpi e servizio del genio — Uomini e quadrupedi di truppa* (assegni fissi) » è autorizzata la spesa di lire 4,000 (a calcolo) per gli assegni da corrispondersi, a decorrere dal 1° gennaio 1910, a 3 marescialli, 3 sottufficiali, 27 caporali maggiori e caporali, in più dell'organico fissato pei reggimenti del genio e brigata ferrovieri.

Art. 3.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 151,287.75 al capitolo 127 « *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine* » inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909 10 a titolo di reintegro di ugual somma prelevata a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra: n. 63 « *Spese per risarcimento di danno* » (lire 150,000) e n. 64 « *Risarcimento di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei corpi per casi di forza maggiore* » (lire 1,287.75).

Art. 4.

I limiti entro i quali, giusta il disposto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, il Governo del Re ha facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di lire 125,000,000 accordata colla legge stessa, sono, pei sottoindicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:

« Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialità del genio militare » da lire 13,000,000 a lire 11,800,000.

« Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazione ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi e acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Costruzioni, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti vari » da lire 2,000,000 a lire 3,200,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI:

Cap.	n. 15.	Spese casuali . . . . . L.	32,000 »
»	17.	Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . . . »	18,000 »
»	47.	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 31) . . . . . »	800,000 »
»	51.	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . . . . . »	250,000 »

Cap. n.	54.	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (*Somme a calcolo*). . . . . L.	240,000 »
»	55.	Rimonta e spese depositi d'allevamento cavalli »	550,000 »
»	82.	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (*Spesa ripartita*) . . . . . »	335,000 »
		Totale L.	2,225,000 »

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO:

Cap. n.	1.	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*) L.	5,000 »
»	2.	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*) »	23,000 »
»	6.	Spese postali . . . . . »	1,500 »
»	16.	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (*Spese fisse*) . . . . . »	4,500 »
»	21.	Stati maggiori (*Assegni fissi*) . . . . . »	44,000 »
»	22.	Corpi di fanteria - Ufficiali ed impiegati civili (*Assegni fissi*) . . . . . »	85,000 »
»	23.	Corpi di fanteria - Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*) . . . . . »	55,000 »
»	24.	Corpi di cavalleria - Ufficiali ed impiegati civili (*Assegni fissi*) . . . . . »	79,000 »
»	25.	Corpi di cavalleria - Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*)	63,000 »
»	26.	Corpi e servizi d'artiglieria - Ufficiali ed impiegati civili (*Assegni fissi*) . . . . . »	138,000 »
»	27.	Corpi e servizi d'artiglieria - Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*)	95,000 »
»	28.	Corpi e servizi del genio - Ufficiali ed impiegati civili (*Assegni fissi*)	52,000 »
»	29.	Corpi e servizi del genio - Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*) . . . . . »	60,000 »
»	33.	Corpo invalidi e veterani (*Assegni fissi*) . . »	22,000 »
»	34.	Corpo e servizio sanitario - Ufficiali ed impiegati civili (*Assegni fissi*) . . . . . »	24,000 »
»	37.	Corpi e stabilimenti di commissariato - Compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi: Ufficiali e impiegati civili (*Assegni fissi*) . . . . . »	29,000 »
»	38.	Compagnie di sussistenza - Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*) . . . . . »	63,000 »
»	39.	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti . . . . . »	57,000 »
»	40.	Chiamate di classi dal congedo per istruzione - Uomini di truppa (*Assegni fissi*) . . . . »	280,000 »

Cap. n.	41.	Scuole militari: Spese per il personale (*Assegni fissi*) . . . . . L.	52,000 »
»	43.	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (*Assegni fissi*) . . . . . »	26,000 »
»	44.	Spese per l'Istituto geografico militare . . »	55,000 »
»	45.	Personale della giustizia militare . . . . . »	25,000 »
»	46.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (*Spese fisse*). . . . . »	15,000 »
»	49.	Indennità, spese d'ufficio e di alloggio (escluse quelle pei carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 30) . . . . . »	60,000 »
»	52.	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . . . . »	608,287.75
»	61.	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*). . . . . »	20,000 »
»	71.	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*) . . . . . »	335,000 »
		Totale L.	2,376,287.75

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

N. 190. — Legge n. 226 recante provvedimenti per gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e per gli assistenti del genio militare. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 8 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, che saranno d'ora in poi denominati: « Applicati delle amministrazioni militari dipendenti » sono temporaneamente stabiliti come appresso:

Applicati delle amministrazioni militari dipendenti:

di 1ª classe a	L. 2,700	n.	377
di 2ª id. a	» 2,400	»	377
di 3ª id. a	» 2,100	»	377
di 4ª id. a	» 1.800	»	753
di 5ª id. a	» 1,500	»	377
Totale . . .		n.	2261.

Non compresi i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

Art. 2.

Il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari sono temporaneamente stabiliti come appresso:

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari:

di 1ª classe a	L. 2,700	n.	78
di 2ª id. a	» 2,400	»	78
di 3ª id. a	» 2,100	»	78
di 4ª id. a	» 1,800	»	155
di 5ª id. a	» 1.500	»	78
Totale . . .		n.	467.

Non compresi i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

Art. 3.

Il numero e la ripartizione in classi degli assistenti del genio militare sono stabiliti come appresso:

Assistenti del genio militare:

di 1ª classe a	L. 3,000	n.	65
di 2ª id. a	» 2,700	»	60
di 3ª id. a	» 2,200	»	40
di 4ª id. a	» 1,800	»	25
di 5ª id. a	» 1,500	»	20
Totale . . .		n.	210.

Art. 4.

La presente legge avrà applicazione dal 1° gennaio 1910.

Gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione della legge stessa e da successive promozioni fino al 1° luglio 1911, che superino in complesso le lire 300, saranno corrisposti sino a lire 300 dal 1° gennaio 1910 o dalla data delle promozioni successive: e per il rimanente dal 1° luglio 1911.

Art. 5.

Fintantochè il numero dei posti di applicati delle amministrazioni militari dipendenti e di ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sia ridotto a quello indicato nel terzo comma del presente articolo, ai sottufficiali in servizio sedentario, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 483, sarà devoluta la metà dei posti che si faranno vacanti nei ruoli di tali personali. L'altra metà sarà temporaneamente riservata ai sottufficiali che non optarono per la legge 19 luglio 1906, n. 372, e che hanno diritto a conseguire l'impiego civile in conformità dell'art. 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328.

Qualora per mancanza di sottufficiali aspiranti al servizio sedentario non si potessero ricoprire i posti che fossero o si facessero vacanti nei ruoli anzidetti, i posti stessi potranno essere conferiti in più ai sottufficiali di cui al comma precedente.

Collocati in impiego tutti i sottufficiali che vi hanno diritto, la metà dei posti che diverranno vacanti saranno eliminati, sino a ridurre il numero dei posti di applicati delle amministrazioni militari dipendenti e di ufficiali d'ordine dei magazzini, compresi quelli occupati da sottufficiali in servizio sedentario rispettivamente a 1600 ed a 350.

I posti da assegnarsi ai sottufficiali in servizio sedentario e quelli da eliminarsi definitivamente dall'organico saranno sempre diminuiti dall'ultima classe rimasta, lasciando invariato l'organico nelle classi superiori.

Art. 6.

Sono abrogate per gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari

e per gli assistenti del genio militare le disposizioni concernenti la concessione degli aumenti sessennali di stipendio contenute nelle leggi 2 giugno 1904, n. 216, 14 luglio 1907, nn. 479 e 484 e 2 luglio 1908, n. 383.

È pure abrogata, per gli assistenti del genio, la disposizione contenuta nell'art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 479, e concernente gli assistenti in eccedenza al ruolo organico.

Art. 7.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire 350,820 per l'esercizio 1909-910 e di lire 570,850 per l'esercizio 1910-911 da inscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi suddetti.

La ripartizione delle dette somme fra i vari capitoli sarà fatta con decreto ministeriale del tesoro.

Art. 8.

È data facoltà di nominare con Regio decreto applicati delle amministrazioni militari dipendenti dell'ultima classe, dopo tutti quelli esistenti alla data della nomina, con le norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 2 giugno 1904, n. 217, quegli operai della farmacia centrale o dell'istituto geografico militare, i quali alla pubblicazione di detta legge ne avevano già i requisiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. **191.** — **Legge n. 227 che autorizza una modificazione dell'organico dell'arma dei carabinieri reali, a decorrere dal 1° gennaio 1910.** – (Direzione degli affari generali). — 8 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata sul capitolo 30: « Carabinieri reali - Assegni fissi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 la spesa di L. 25,200 (a calcolo) per l'aumento nell'organico dell'arma dei carabinieri reali, a decorrere dal 1° gennaio 1910, di trenta capitani contro diminuzione di altrettanti tenenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. **192.** — **Ufficiali che hanno frequentato il 5° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna).** — (Direzione generale parsonali ufficiali combattenti). — 18 maggio.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali hanno compiuto il 5° corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria (da campagna).

Marro cav. Prospero, tenente colonn. 1° artiglieria campagna.
De Bonis cav. Ulrico, maggiore 12 id. id.
Pasqualino cav. Salvatore, id. 22 id. id.
Cheli cav. Arturo, id. 8 id. id.
Pastori cav. Vittorio, id. 7 id. id.
Manfredini cav. Guido, id. 15 id. id.
Calcagni cav. Roberto, capitano 5 id. id.
Casana Roberto, id. 5 id. id. (comandato accademia militare).
Ferrari cav. Giacomo, id. stato maggiore.
Greppi Edoardo, id. reggimento artiglieria a cavallo,
Sircana cav. Silvio, id. 2 artiglieria costa.
Pierleoni Francesco, id. 2 id. campagna.
Pettini Giovanni, id. 24 id. id.
Garbasso cav. Alberto, id. stato maggiore.
Bandini Ubaldo, id. 19 artiglieria campagna.
Bartorelli Gabriello, id. 9 id. id.
Pacini Alfredo, id. 3 id. fortezza.
Collara Luigi, id. 3 id. campagna.
Gentilini Attilio, id. 17 id. id.
Calleri Gaetano, id. 1° id. montagna.
La Racine Luigi, id. 2 id. id.
Ferraironi Mario, id. 20 id. campagna.
Sircana Vittorio, id. 16 id. id.
Giunta Giuseppe, id. 22 id. id.
Percuoco Enrico, id. 10 id. id.
Evangelista Vincenzo, tenente 8 id. id.
Dian Gio. Battista, id. 9 id. id.
Bocca Edoardo, id. 6 id. id.
Angiuli Francesco, id. 12 id. id.
Lucco Mussino Silvio, id. 1° id. montagna.
Girardi Francesco, id. 15 id. campagna.
Rubeo Silvio, id. 6 id. id.
Voglino Raimondo, id. 11 id. id.
Gamaleri Marco, id. 3 id. id.
Pollone Amedeo, id, 21 id. id.
Ottaviani Rosolino, id. 1° id. id.
Dagasso Giuseppe, id. 17 id. id.
Licari Felice, id. 19 id. id.
Polimante Corrado, id. 2 id. montagna.
Crisci Romilio, sottotenente 18 id. campagna.

Ettorre cav. Giuseppe, colonnello comandante 24 id. id.	Frequentò il corso dal 19 al 25 aprile.

Marafini cav. Valentino, tenente colonnello stato maggiore. Cardona cav. Gaetano, capitano id. Alberti cav. Adriano, id. id. Levi cav. Giuseppe, id. id.	Frequentarono il corso dal 26 aprile al 1° maggio.
Severini cav. Gustavo, maggiore generale comandante artiglieria costa e fortezza. Gatto cav. Antonino, id. id. id. campagna.	Frequentarono il corso dal 26 aprile in poi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **193**. — **R. decreto n. 241 che concede amnistia ai renitenti e omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi**. — (Direzione generale leve e truppa). — 19 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) a coloro che incorsero nel reato di omissione nelle liste di leva delle classi del 1889 e precedenti se appartenenti alla leva di terra; delle classi del 1888 e precedenti se appartenenti alla leva di mare;

b) a coloro che incorsero nel reato di renitenza nelle leve sulle classi rispettivamente sovra indicate, quando non possano conseguire la cancellazione in via amministrativa dalle liste dei renitenti ai termini delle vigenti disposizioni sul servizio della leva all'estero;

c) ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe che, per non avere risposto alla chiamata alle

armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, siano incorsi nel reato di diserzione anteriormente alla data del presente decreto;

d) ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe che anteriormente alla data del presente decreto incorsero nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento dell'esercito, oppure dell'articolo 90 della legge sulla leva marittima.

e) ai militari di qualsiasi classe o categoria mancanti alla chiamata alle armi per istruzione anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 2.

Per l'applicazione di questa amnistia si osserveranno le norme seguenti:

a) i renitenti, omessi, disertori e mancanti indicati nel precedente articolo sono ammessi incondizionatamente alla amnistia se nati anteriormente al 1° gennaio 1873.

b) per gli omessi, disertori e mancanti nati dal 1° gennaio 1873 fino al 1889 incluso se appartenenti alla leva di terra e fino al 1888 se appartenenti alla leva di mare, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che regolino la loro posizione non più tardi del 31 dicembre 1910 presso le autorità del Regno se qui residenti o rimpatriati dall'estero, e non più tardi del 31 agosto 1911 presso le autorità diplomatiche e consolari se residenti all'estero.

Però coloro che risiedano all'estero e che risultino obbligati a compiere la ferma saranno ammessi alla amnistia soltanto quando, dopo essersi presentati alle autorità diplomatiche o consolari nel termine su accennato, rientrino nel Regno per compiere il loro servizio non più tardi del 31 dicembre 1911. Questo termine è prorogato sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto anno di età per coloro che entro il 31 agosto 1911 provino innanzi alle autorità diplomatiche o consolari di trovarsi nella condizione di cui negli articoli 120 e 120 bis della legge sul reclutamento dell'esercito, nell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, nell'articolo 10 della legge 5 luglio 1908, n. 348 e nell'articolo 43 della legge sulla leva di mare, oppure abbiano

assunta la qualità di volontari di un anno ritardatari a mente degli articoli 118 e 81 delle leggi predette.

c) le disposizioni di cui alla precedente lettera *b*) si applicano anche ai renitenti residenti nel Regno.

Esse si applicano pure ai renitenti residenti all'estero, i quali essendo abili al servizio militare, e non avendo diritto alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria ovvero alla dispensa provvisoria dal servizio non possono conseguire la cancellazione in via amministrativa dalle liste dei renitenti ai termini delle vigenti disposizioni pel servizio della leva all'estero;

d) gli omessi, renitenti, disertori e mancanti residenti all'estero, menzionati nelle precedenti lettere *b*) e *c*) possono essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, purchè effettuino la surrogazione con un fratello che abbia tutti i requisiti richiesti.

Art. 3.

È pure concessa amnistia ai militari del regio esercito e della regia marina che siano incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente alla data del presente decreto.

Coloro che risultino nati anteriormente al 1° gennaio 1873 sono ammessi all'amnistia incondizionatamente; per quelli nati dal 1° gennaio 1873 in poi la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che, per presentazione spontanea o per arresto, si costituiscano alle autorità militari per imprendere servizio entro il 31 dicembre 1910 qualora risiedano nel Regno, entro il 31 dicembre 1911 se residenti all'estero.

Questi ultimi sono dispensati da tale condizione se inabili al servizio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.
FANI.
P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

N. **194**. — **R. decreto n. 242 per condono e riduzione di punizioni a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.** — (Direzione generale leve e truppa). — 19 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina approvato con Nostro decreto del 21 aprile 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per gli affari della guerra, d'intesa con i ministri dell'interno, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

E' condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminato i loro obblighi di servizio, e alla data del presente decreto si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

L'incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanza le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto si trovino in istato di latitanza.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della R. marina e per le guardie di fi-

nanza, le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto, si trovino in istato di latitanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.
FANI
P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

N. **195. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 241 del 19 maggio 1910 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 20 maggio.

Renitenti ed omessi di leva nati anteriormente al 1° gennaio 1873.

§ 1. I renitenti e gli omessi di leva nati anteriormente al 1° gennaio 1873 non saranno altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva, dappoichè la rispettiva classe di leva è stata o sarà congedata in modo assoluto entro il 31 dicembre 1911; essi sono pertanto esonerati dall'obbligo di prestar servizio alle armi anche se siano idonei e abbiano obblighi di servizio di 1ª categoria. I renitenti nati negli anni suddetti saranno pertanto, a cura dei prefetti e dei sottoprefetti, cancellati dalle liste generali e parziali dei renitenti (modelli 58 e 59 del regolamento sul reclutamento) qualora non siano stati deferiti all'autorità giudiziaria.

§ 2. Qualora taluno dei detti renitenti ed omessi sia già stato deferito all'autorità giudiziaria, e non abbia ancora riportato condanna, sarà dal prefetto o sottoprefetto dato in nota alla autorità medesima, che ai termini del § 642 del regolamento sul reclutamento deve pronunciarsi riguardo a lui, perchè possa essere emessa la declaratoria circa l'ammissione alla amnistia.

Ove sia stato condannato, dovrà invece essere dato in nota al procuratore generale del Re presso la competente corte di appello, cui spetta in tal caso promuovere la declaratoria di ammissione all'amnistia.

§ 3. I prefetti e i sottoprefetti provvederanno perchè sia eseguito un accurato spoglio di tutte le liste generali dei renitenti del rispettivo circondario e perchè vengano dalle medesime senza altro cancellati i renitenti nati negli anni 1872 e precedenti, i quali, per qualsiasi ragione, siano stati compresi in liste posteriori a quella relativa alla classe a cui appartengono per ragione di età, e siano poi stati dichiarati renitenti.

Agli interessati poi che ne facciano domanda, i comandi dei distretti militari faranno pervenire, per mezzo del sindaco o delle autorità diplomatiche e consolari, il foglio di congedo assoluto.

Renitenti nati negli anni dal 1873 al 1889 incluso.

I. — RENITENTI CHE SIANSI GIÀ COSTITUITI ALLE AUTORITÀ DEL REGNO.

§ 4. I renitenti residenti in Italia o rimpatriati dall'estero i quali, alla data del R. decreto di amnistia del 19 maggio 1910, n. 241, siano già stati denunciati alla autorità giudiziaria e siano ancora sotto giudizio o siano stati condannati saranno dai prefetti o dai sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria competente, secondo è indicato nel precedente § 2, affinchè pronunci la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

§ 5. I renitenti che furono già arruolati in 1ª categoria saranno, di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti o dai sottoprefetti al comandante del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva, affinchè della loro ammissione al detto beneficio sia fatto ri-

sultare sui ruoli e sui relativi fogli matricolari con la formola indicata nel § 40 della presente istruzione, e perchè, nel caso fossero già stati condannati, non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento, allorquando saranno licenziati da sotto le armi.

§ 6. I renitenti che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti e che non siano stati ancora denunciati come tali all'autorità giudiziaria, saranno sollecitamente sottoposti a visita sanitaria dal rispettivo consiglio di leva, che verrà, a cura del prefetto o sottoprefetto, riunito anche, ove occorra, in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare, saranno arruolati nella categoria che loro spetta e, se nella 1ª categoria e se appartengano a classi posteriori a quella del 1872, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi della classe rispettiva come è detto al § 63 dell'istruzione permanente per le operazioni di leva (anno 1904), ecettuati beninteso coloro che, essendo rimpatriati dall'estero, dichiarino di volersi valere del disposto dal § 438 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero (edizione 1907) che ha sostituito il § 64 della citata istruzione permanente, i quali saranno subito avviati alle armi.

Se, invece, risulteranno inabili, verranno riformati, ovvero, se siane il caso, mandati rivedibili alla leva successiva tenuto presente il disposto del § 630 del regolamento sul reclutamento.

Ove sia ritenuto necessario, i detti renitenti saranno mandati in osservazione in un ospedale miliare, dopo di che il consiglio di leva pronunzierà la sua deliberazione sulla loro idoneità o no al servizio militare.

§ 7. Dopo che il consiglio di leva avrà pronunciato la sua deliberazione a senso del paragrafo precedente, i prefetti e sottoprefetti si atterranno alle seguenti prescrizioni:

a) se si tratti di renitenti i quali non siano reduci dall'estero, li deferiranno subito al procuratore del Re con l'indicazione del giorno in cui si sono presentati o furono arrestati, affinchè sia promossa la declaratoria relativa alla loro ammissione all'amnistia.

b) se invece si tratti di renitenti reduci dall'estero, li deferiranno al procuratore del Re soltanto nel caso che siano stati arruolati nella 1ª categoria: giacchè agli altri si applicano invece le disposizioni di cui al seguente § 9.

c) saranno poi fatte, per cura dei prefetti e dei sottoprefetti, le comunicazioni indicate nel precedente § 5.

II. — Renitenti che risiedono nel Regno e si presentano al consiglio di leva.

§ 8. Riguardo ai renitenti residenti nel Regno i quali si presentino ai consigli di leva non più tardi del 31 dicembre 1910, si provvederà nel modo indicato nei precedenti §§ 6 e 7.

III. — Renitenti provenienti dall'estero o residenti all'estero.

a) *Renitenti contemplati nel § 266 della Istruzione per il servizio della leva all'estero (edizione 1907).*

§ 9. Riguardo ai renitenti contemplati nel § 266 della Istruzione per il servizio della leva all'estero (1) i quali si presentino al consiglio di leva ovvero alle autorità diplomatiche e

---

(1) Il § 266 della Istruzione per il servizio della leva all'estero contempla:

a) i renitenti i quali per le loro condizioni di salute siano inabili al servizio militare;

b) i renitenti i quali abbiano diritto alla dispensa provvisoria o alla dispensa definitiva dal servizio alle armi;

c) i renitenti i quali abbiano diritto alla assegnazione alla 3ª categoria (*e in seguito alle disposizioni della legge 15 dicembre 1909 n. 763, anche i renitenti delle classi 1888 e 1889 i quali abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª categoria per ragione di famiglia*), per un titolo esistente all'apertura della loro leva, anche se il relativo titolo fosse venuto a cessare;

d) i renitenti i quali abbiano acquistato il diritto al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria prima del giorno in cui, se fossero stati arruolati nella 1ª categoria, avrebbero dovuto presentarsi alle armi ai termini della istruzione per il servizio della leva all'estero (cioè entro il 1° dicembre dell'anno in cui avrebbero dovuto concorrere alla leva) o, se appartenenti a classi anteriori a quella dei nati nel 1888, ai termini della abrogata istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero (cioè entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello in cui avrebbero dovuto concorrere alla leva), anche se il relativo titolo fosse venuto a cessare;

e) i renitenti i quali, per risiedere in località remota o disagiata, ovvero per infermità debitamente accertata, avrebbero potuto invocare il rimando alla leva successiva in applicazione dei §§ 124 e 125 della citata istruzione;

f) i renitenti i quali, per legittimi motivi, non abbiano potuto presentarsi in tempo utile all'autorità diplomatica o consolare, e che avrebbero perciò dovuto essere rimandati alla leva ventura in applicazione del § 126 della citata istruzione.

consolari, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel capo XXI della Istruzione medesima. Perciò quando sia stato riconosciuto, con le norme ivi indicate, che essi si trovano in una delle condizioni specificate nel citato § 266, la nota di renitenza loro attribuita sarà dai consigli di leva cancellata in via amministrativa, senza che occorra di deferirli all'autorità giudiziaria per la declaratoria di ammissione all'amnistia.

§ 10. Per quelli dei renitenti menzionati nel paragrafo precedente i quali invochino la dispensa provvisoria dal servizio perchè si trovano all'estero in qualità di missionari, ai termini dell'art 34, ultimo alinea, della legge sulla emigrazione, si osserveranno le disposizioni dei §§ 258 e seguenti della istruzione pel servizio della leva all'estero: avvertendosi per altro che essi potranno conseguire la dispensa soltanto nel caso che provino con la produzione dei regolari certificati (redatti in carta da bollo) menzionati nella circolare n. 6 del 10 gennaio 1910, di aver compito i loro studi in uno degli istituti del Regno o della colonia Eritrea che, giusta le istruzioni impartite dal Ministero, possono considerarsi come preparatori per le missioni, e di aver soddisfatto alle condizioni prescritte col n. 5 della circolare medesima.

b) *Renitenti che hanno diritto alla 2ª categoria.*

§ 11. I renitenti residenti all'estero appartenenti a classi anteriori a quelle dei nati nel 1872, ovvero alla classe 1886, i quali abbiano diritto alla 2ª categoria per ragione del numero avuto in sorte nell'estrazione secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento del 6 agosto 1888 n. 5655 possono essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno.

Perciò quando si presenti un renitente di una delle classi sovra menzionate, la posizione del quale non possa essere regolata a mente del precedente § 9, le autorità diplomatiche e consolari chiederanno d'urgenza al prefetto o sottoprefetto competente se al renitente medesimo spetti l'assegnazione alla 2ª categoria.

In caso affermativo, pronunzieranno riguardo al renitente la decisione di arruolamento nella 2ª categoria e gli rilasceranno il foglio provvisorio di congedo illimitato di 2ª categoria conforme al modello n. 13 del regolamento sul reclutа-

mento (modello n. 4 *B* del catalogo) (1) facendogli conoscere che egli avrà obbligo di presentarsi alle armi in caso di mobilitazione.

Se invece il renitente non abbia diritto alla 2ª categoria, le autorità diplomatiche e consolari procederanno a loro riguardo, a secondo dei casi, con le norme di cui ai seguenti §§ 12 a 16.

c) *Renitenti che devono essere arruolati nella 1ª categoria senza diritto alla dispensa dal servizio e che possono essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno.*

§ 12. I renitenti residenti all'estero i quali non si trovino in veruna delle condizioni menzionate nei precedenti §§ 9 e 11 (cioè i renitenti idonei alle armi i quali non abbiano diritto nè alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria nè alla dispensa dal servizio alle armi) e che perciò debbano essere arruolati nella 1ª categoria, potranno essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, soltanto quando siano per compiere entro il 31 dicembre 1911 il 39° anno di età (nel qual caso, senza che essi debbano presentarsi alle autorità diplomatiche e consolari, si procederà a loro riguardo con le norme di cui al precedente § 1 (2)); ovvero se si trovino in una delle condizioni seguenti, ed a condizione che si presentino alle autorità diplomatiche e consolari non più tardi del 31 dicembre 1911:

1° quando chiedano di farsi surrogare da un fratello residente all'estero o nel regno: nel qual caso le autorità diplomatiche e consolari si atterranno alle disposizioni del capo XVI della Istruzione suddetta pel servizio della leva all'estero;

2° quando chiedano di essere ammessi al ritardo del servizio quali studenti di università straniere o di istituti assimilati alle università, o (se residenti nella colonia Eritrea)

(1) Essendo rarissimo il caso di militari in tali condizioni, non si ritiene opportuno di distribuire il citato modello alle autorità diplomatiche e consolari, le quali perciò favoriranno, ove occorra di farne uso, farlo compilare a mano, in conformità al mod. n. 13 in vigore anteriormente alla pubblicazione della « Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 n. 763 ».

(2) Ai renitenti che si trovino in questa condizione e ne facciano domanda, le autorità diplomatiche e consolari provvederanno perchè il comando del distretto militare competente faccia pervenire il foglio di congedo assoluto.

quali allievi missionari ovvero in qualità di volontari di un anno ai termini dell'art. 118 della legge sul reclutamento: nel qual caso le autorità medesime provvedono a seconda dei casi con le norme dettate dai capi XIV e XV dell'Istruzione citata, avvertendo che prima di ammettere gli aspiranti al ritardo del servizio per l'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento o per l'art. 10 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, al compimento delle relative pratiche si dovrà procedere al loro arruolamento nella 1ª categoria;

3° ovvero, se non intendano di ritardare il servizio, quando chiedano, avendone i requisiti, di assumere la qualità di volontari di un anno, con obbligo di imprendere la ferma al giorno 1° dicembre successivo al loro arruolamento; nel qual caso le autorità diplomatiche e consolari si atterranno alle norme di cui al capo XIV della menzionata Istruzione.

§ 13. Dei provvedimenti presi e delle determinazioni pronunziate in conformità dei precedenti §§ 11 e 12, le autorità diplomatiche e consolari informeranno sollecitamente i prefetti e i sottoprefetti oppure, quando sia prescritto, il Ministero della guerra, avvertendo sempre di indicare il giorno in cui ebbe luogo la presentazione del renitente aspirante all'amnistia.

Tanto il Ministero quanto i prefetti ed i sottoprefetti, dopo che siano state eseguite le pratiche di competenza del Ministero stesso o dei consigli di leva, giusta le disposizioni della Istruzione per il servizio della leva all'estero, deferiranno alla competente autorità giudiziaria il renitente che abbia regolato la sua posizione entro il termine stabilito nel regio decreto del 19 maggio 1910, n. 241, perchè sia ammesso all'amnistia; ed avranno poi cura di notificare alle autorità diplomatiche e consolari l'avvenuta emissione della relativa declaratoria, per le comunicazioni da farsi in proposito all'interessato, e di informarne altresì il comando del competente distretto militare.

d) *Renitenti che possono essere ammessi all'amnistia soltanto quando si presentino al consiglio di leva nel Regno.*

§ 14. I renitenti che devono essere arruolati nella 1ª categoria con obbligo di compiere la ferma loro spettante, i quali non possono regolare lo loro posizione nei modi enunciati nei precedenti §§ 11 e 12, potranno essere ammessi all'amnistia soltanto nel caso che si presentino personalmente al consiglio di leva entro il 31 dicembre 1911.

A questo intento essi dovranno presentarsi in tempo utile alle autorità diplomatiche o consolari competenti per essere munite del foglio di via obbligatorio mod. n. 65 del regolamento sul reclutamento, sul quale le autorità medesime avranno cura di indicare sempre in modo preciso la data dell'avvenuta presentazione.

I renitenti poi che si presenteranno al consiglio di leva dopo il citato termine 31 dicembre 1911 potranno essere ammessi all'amnistia soltanto nel caso che provino di essersi presentati alla competente autorità diplomatica o consolare non più tardi del 31 agosto 1911, e che il ritardo nella loro presentazione al consiglio di leva sia dipeso esclusivamente o dalla lontananza e dalla difficoltà delle comunicazioni col paese ove si trovavano, ovvero da un ritardo nell'arrivo del piroscafo ovvero da altra causa non ad essi imputabile.

Sarà perciò opportuno che le autorità diplomatiche e consolari, quando possano prevedere che il renitente, sebbene siasi ad esse presentato dentro il 31 agosto 1911, non possano giungere nel Regno in tempo per presentarsi al consiglio di leva entro il 31 dicembre dell'anno stesso, facciano menzione di questa circostanza sul foglio di via obbligatorio, per opportuna norma del consiglio di leva

§ 15. Le autorità diplomatiche e consolari, riguardo ai renitenti che si trovano nelle condizioni menzionate nel precedente § 13, si asterranno dal pronunciare la decisione di arruolamento nella 1ª categoria: e si limiteranno a rilasciare loro il citato foglio di via obbligatorio e ad avvertirli che per fruire dell'amnistia sono tenuti a presentarsi alle autorità del Regno non più tardi del 31 dicembre 1911.

§ 16. I prefetti e i sottoprefetti provvederanno riguardo ai suddetti renitenti nei modi indicati nei precedenti §§ 6 e 7: e nel deferirli alla competente autorità giudiziaria avranno cura di indicare in modo preciso il giorno in cui ebbe luogo la loro presentazione alla Regia autorità diplomatica o consolare, e all'autorità nel Regno, perchè ne sia tenuto conto agli effetti della ammissione alla amnistia, giusta il disposto dell'art. 2 del regio decreto del 19 maggio 1910, n. 241.

Omessi nati negli anni dal 1873 al 1889 incluso.

§ 17. Le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi riguardanti i renitenti alla leva nati negli anni dal 1873 al 1889 incluso, debbono essere in tutto applicate anche agli individui

nati nell'anno 1873 e negli anni seguenti fino all'anno 1889 incluso ai quali, perchè colpevoli di essersi sottratti alla leva, sarebbe applicabile il disposto degli articoli 161 e 162 della legge sul reclutamento, e che facciano le pratiche medesime prescritte per i renitenti suddetti, allo scopo di essere ammessi all'amnistia concessa col regio decreto del 19 maggio 1910, n. 241 entro i termini nei predetti paragrafi indicati.

Militari incorsi nel reato di diserzione semplice e mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Militari nati precedentemente al 1° gennaio 1873.

§ 18. I comandanti di corpo e di distretto compileranno e trasmetteranno al competente avvocato fiscale militare una nota dei militari appartenenti al corpo o distretto rispettivo nati antecedentemente al 1° gennaio 1873, i quali siano incorsi nel reato di diserzione semplice per avere abbandonato il corpo, o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, o per eventualità, ovvero siano incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne, anteriormente alla data del regio decreto del 19 maggio 1910, n. 241.

§ 19. I comandanti medesimi avranno poi cura di inscrivere nella matricola dei predetti militari la variazione riguardante la loro ammissione alla amnistia, con la indicazione della data della relativa declaratoria, emessa dalla commissione d' inchiesta su proposta dell'avvocato fiscale militare.

Agli interessati che ne facciano domanda, trasmetteranno poi, per mezzo del sindaco o delle autorità diplomatiche o consolari, e non prima del 31 dicembre dell'anno in cui ciascuno di essi compie il 39° di età, il foglio di congedo assoluto.

Militari nati dopo il 31 dicembre 1872.

1. — MILITARI INCORSI NEL REATO DI DISERZIONE SEMPLICE PER AVER ABBANDONATO IL CORPO.

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

§ 20. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1872 e che anteriormente al 19 maggio 1910 siano incorsi nel reato di diserzione semplice per aver abbandonato il corpo, i quali, alla

data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare, i comandanti di corpo e di distretto avvertiranno il competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e, se del caso, anche l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o siano tuttora sotto giudizio.

I comandanti di distretto provvederanno altresì per le relative variazioni sui ruoli e sui fogli matricolari e sui registri dei disertori.

b) *Militari che debbono costituirsi all'autorità nel Regno.*

§ 21. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare, hanno obbligo di venire alle armi, dovranno, per godere dell'amnistia, munirsi, non più tardi del 31 agosto 1911 del foglio di via obbligatorio modello n. 65 *A* del regolamento sul reclutamento (mod. n. 36 *K* del catalogo) che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari, per poter rientrare in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al proprio corpo o distretto di leva non più tardi del 31 dicembre 1911.

Per quelli che si presentassero dopo il 31 dicembre 1911 si terranno presenti le avvertenze dei due ultimi capoversi del precedente § 14.

§ 22. I comandanti di corpo e di distretto ai quali si saranno presentati i disertori testè accennati, li deferiranno subito, indicando la data della loro presentazione, al competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia; e provvederanno altresì per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

c) *Militari che regolano la loro posizione all'estero.*

§ 23. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero che siano o si ritengano inabili al servizio militare, potranno chiedere non più tardi del 31 agosto 1911 di essere sottoposti a visita, ai termini e con le modalità indicate nei §§ 238 e seguenti della istruzione per il servizio della leva all'estero, per quei provvedimenti di rassegna che risulterà il caso di prendere riguardo a loro.

Qualora nella visita siano riconosciuti idonei, dovranno regolarsi nel modo indicato nel precedente § 21.

§ 24. I comandanti di corpo e di distretto, ricevuto che abbiano i verbali di visita, e accertatisi che i militari su indicati abbiano iniziato non più tardi del 31 agosto 1911 le pratiche necessarie per regolare la loro posizione, promuoveranno i prescritti provvedimenti di rassegna; e se nella rassegna i detti militari saranno confermati inabili al servizio, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione all'amnistia. Informeranno poi le autorità diplomatiche e consolari delle determinazioni state prese nelle rassegne suddette e dell'avvenuta emissione della declaratoria di ammissione all'amnistia, per le comunicazioni da farsi agli interessati.

Qualora invece nella rassegna i militari suddetti siano dichiarati idonei al servizio militare i comandi dei distretti militari li precetteranno a presentarsi alle armi con le norme e nel termine indicati nel § 423 della istruzione per il servizio della leva all'estero: e li deferiranno all'autorità giudiziaria militare per l'ammissione all' amnistia soltanto nel caso che siansi presentati per imprendere servizio entro il termine come sopra loro assegnato.

II. — MILITARI INCORSI NEL REATO DI DISERZIONE PER NON AVER RISPOSTO ALLA CHIAMATA ALLE ARMI DELLA RISPETTIVA CLASSE DI LEVA PER COMPIERE LA FERMA.

a) *Militari che si sono costituiti alle autorità nel Regno.*

§ 25. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1872 e che anteriormente al 19 maggio 1910 siano incorsi nel reato di diserzione semplice perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, i quali, alla data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare, i comandanti di distretto provvederanno nei modi indicati nel § 20, disponendo altresì, ove già non sia stato fatto, per la loro assegnazione ad un corpo per compiere la ferma sotto le armi.

b) *Militari che debbono costituirsi alle autorità nel Regno.*

§ 26. Per quelli tra i suddetti militari, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare e non avendo diritto alla assegnazione od al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria nè alla dispensa dal servizio, hanno obbligo di venire alle armi,

si deve provvedere nei modi indicati nei §§ 21 e 22, avvertendo che debbono altresì essere assegnati ad un corpo per compiere la ferma sotto le armi.

c) *Militari che regolano la loro posizione all'estero* (1).

§ 27. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare, si trovino nelle condizioni previste per ottenere la dispensa provvisoria o definitiva dal servizio stesso ai termini dell'articolo 33 e dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sulla emigrazione, dovranno non più tardi del 31 agosto 1911 presentarsi all'autorità diplomatiche o consolari per provare siffatta circostanza, a mente dei capi XIII e XX dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

§ 28. Per quelli che, non più tardi del 31 agosto 1911, chiedano di regolare la loro posizione mediante la surrogazione con un fratello residente all'estero o nel regno; oppure chiedano l'ammissione al ritardo del servizio quali studenti di università o di istituti assimilati, anche in qualità di volontari di un anno, si procederà nei modi rispettivamente indicati nei capi XVI, XIV e XV della istruzione predetta.

§ 29. Quelli che, arruolati in 1ª categoria, chiedano in via di ricorso l'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria, ovvero il passaggio alle categorie medesime, dovranno non più tardi del 31 agosto 1911 presentare la relativa domanda alle autorità diplomatiche o consolari le quali, facendovi constare la data della presentazione, la trasmetteranno subito al prefetto o sottoprefetto competente per gli ulteriori provvedimenti.

§ 30. Per quelli che siano o si ritengano inabili al servizio si provvederà nel modo indicato nei §§ 23 e 24.

§ 31. Le autorità diplomatiche e consolari faranno le prescritte comunicazioni circa i provvedimenti presi nei casi previsti dal precedente paragrafo, trasmettendo in pari tempo i relativi documenti ai rispettivi comandi di distretto militare,

---

(1) Riguardo ai disertori menzionati nei §§ 27, 28 e 29 della presente istruzione resterà, in forza delle disposizioni medesime, sospesa fino al 1° gennaio 1912 l'applicazione delle disposizioni contenute nei §§ 288 e 289 della istruzione per il servizio della leva all'estero; tenendosi presente che per quelli i quali si presentassero dopo il 31 agosto 1911 le autorità diplomatiche e consolari l'avvertiranno che potranno essere ammessi all'amnistia soltanto nel caso che si presentino al comando del distretto militare entro il 31 dicembre 1911.

con l'avvertenza di indicare sempre la data della avvenuta presentazione dei militari interessati; però, ove trattisi di missionari che chiedano la dispensa dal servizio o di aspiranti alla surrogazione, al volontariato di un anno o al ritardo del servizio, le relative comunicazioni dovranno essere fatte al Ministero della guerra.

Il Ministero e i comandi di distretto, dopo aver preso i provvedimenti di loro competenza e accertato che i militari su indicati abbiano iniziato non più tardi del 31 agosto 1911 le pratiche necessarie per regolare la loro posizione, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione alla amnistia; ed informeranno poi le autorità diplomatiche e consolari dei provvedimenti medesimi e della avvenuta emissione della relativa declaratoria, per le opportune comunicazioni da farsi agli interessati.

III. — MILITARI INCORSI NEL REATO DI DISERZIONE SEMPLICE PER NON AVERE RISPOSTO ALLA CHIAMATA ALLE ARMI PER EVENTUALITÀ O MANCANTI ALLA CHIAMATA ALLE ARMI PER ISTRUZIONI.

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

§ 32. Riguardo ai militari incorsi nel reato di diserzione semplice per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento e ai militari incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione, i quali, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare alla data del regio decreto di amnistia, i comandanti di distretto procederanno conformemente alle norme indicate nel § 20.

b) *Militari che intendono rimpatriare.*

§ 33. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice o di mancanza alla chiamata a senso del precedente § 32, i quali, essendo residenti all'estero, intendano rimpatriare per regolare nel regno anzichè all'estero, la loro posizione, si atterranno alle norme contenute nel § 21 della presente istruzione.

I comandanti dei distretti ai quali costoro si saranno presentati, li deferiranno tutti al competente avvocato fiscale affinchè promuova la declaratoria di ammissione alla amnistia, e, se, del caso, rilasceranno loro in pari tempo il *nulla osta* per ritornare all'estero.

c) *Militari che desiderano regolare la loro posizione ed essere ammessi all'amnistia rimanendo all'estero.*

§ 34. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice o di mancanza alla chiamata alle armi a senso del precedente § 32 i quali, trovandosi all'estero, desiderino di regolare la loro posizione e di fruire dell'amnistia senza rientrare nel Regno, dovranno, non più tardi del 31 agosto 1911 chiedere per mezzo, della autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, al comandante del rispettivo distretto militare il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Quelli che sono o si ritengono inabili al servizio potranno anche chiedere di essere ammessi a visita, analogamente al disposto dal § 23, agli effetti della rassegna.

§ 35. Il comandante del distretto militare, per mezzo delle stesse autorità diplomatiche o consolari, farà pervenire il *nulla osta* a coloro che lo avranno richiesto, ancorchè appartengano a classi che già abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale, oppure, secondo i casi, provvederà perchè siano compiute le pratiche di rassegna, a mente dei §§ 238 e seguenti dell'istruzione per il servizio della leva all'estero; quindi deferirà i medesimi al competente avvocato fiscale militare perchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e provvederà poi per le occorrenti comunicazioni all'interessato, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

Militari che, non potendo fruire dell'amnistia per avere scontato la pena stata loro inflitta pei reati indicati nel relativo decreto, chiedono di essere surrogati da un fratello o trasferiti alla 2ª o alla 3ª categoria.

§ 36. I prefetti e i sottoprefetti e i comandanti di distretto militare invieranno al Ministero tutte indistintamente le domande per surrogazione e per trasferimento alla 2ª o alla 3ª categoria che fossero loro presentate entro il 31 dicembre 1911 da militari che non potrebbero fruire del beneficio dell'amnistia per aver già scontato la pena loro inflitta per taluno dei reati indicati nel relativo decreto e che chiedano di essere surrogati da un fratello ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, trasferiti alla 2ª o alla 3ª categoria.

Disposizioni varie.

§ 37. Sebbene per il disposto dell'articolo 86 del codice penale, il quale stabilisce che « l'amnistia estingue l'azione penale e fa « cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di « essa », non siavi alcun dubbio circa gli effetti del regio decreto di amnistia, in data 19 maggio 1910, si ritiene tuttavia opportuno ricordare che i renitenti, gli omessi e i disertori e mancanti per inobedienza alle chiamate alle armi cui si riferisce il decreto medesimo, i quali fossero già stati deferiti alla competente autorità giudiziaria, sono ammessi a fruire del beneficio della amnista anche se siano tuttora sotto giudizio, siano stati condannati, o, in caso di condanna, stiano scontando la pena.

§ 38. I regi agenti diplomatici e consolari si adopreranno col maggior interesse allo scopo di ottenere che gl'individui suaccennati i quali risiedono nel circolo della loro giurisdizione, ed ai quali sia applicabile il beneficio dell'amnistia, ottemperino alle condizioni volute dal relativo regio decreto; epperò si compiaceranno di dare la massima possibile pubblicità al decreto stesso, del quale, insieme con la presente istruzione, il Ministero trasmette un sufficiente numero di copie perchè possano esserne forniti anche i vice consoli e le agenzie consolari.

§ 39. I prefetti e sottoprefetti faranno presso i procuratori generali e i procuratori del Re le pratiche necessarie per essere sollecitamente informati volta per volta delle deliberazioni che siano state prese riguardo ai renitenti stati proposti per l'ammissione alla amnistia.

Non appena siano loro pervenute siffatte informazioni, faranno prender nota delle deliberazioni suddette sulle liste di estrazione e sul registro modello n. 62; ne daranno notizia per mezzo delle autorità diplomatiche e consolari agli interessati che risiedano all'estero; ne informeranno i sindaci per le relative annotazioni sul registro modello n. 60 e sulle liste di leva, e, per i renitenti arruolati, anche i comandanti di distretto in analogia al disposto del § 651 del regolamento sul reclutamento (R. decreto 16 agosto 1901, n. 503).

§ 40. I comandanti di corpo e di distretto disporranno perchè sulla matricola dei militari i quali siano stati ammessi al beneficio dell'amnistia, venga inscritta la relativa variazione con la formula seguente: *Ammesso alla amnistia stata concessa*

col regio decreto del 19 maggio 1910 n. 241 con declaratoria del . . . . . (indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso la declaratoria) *in data* . . . . .

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **196**. — **Adozione del cappello di feltro grigio verde per alpini e per artiglieria da montagna**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 20 maggio.

È adottato per la truppa dei reggimenti alpini un cappello di feltro grigio verde che completa la nuova uniforme da campagna stabilita per dette truppe (1).

Detto cappello consta: di un feltro, di una fodera, di una fascia di alluda, di 4 occhielli, di una sopraffascia, di un cordoncino, di un porta nappina e degli accessori i quali sono per gli alpini: la nappina, la penna ed il fregio e per l'artiglieria da montagna: la coccarda, la penna ed il fregio.

Descrizione del cappello.

Il cappello è di feltro di pelo di coniglio di color grigio verde ed è formato di una coppa con calotta ovale e di una tesa rialzata posteriormente e degradante verso la parte anteriore, ove risulta pressochè orizzontale La tesa ripiegata su se stessa verso l'interno costituisce l'orlo del cappello e la ripiegatura è mantenuta da due cuciture a macchina parallele e distanti la prima mm. 2 a 4 e la seconda mm. 3 a 10 dall'orlo, la parte anteriore della tesa è trapuntata con cuciture a macchina pressochè concentriche alla base della coppa e distanti fra loro mm. 5 a 6.

La larghezza della tesa, quasi costante per tutte le taglie, è di mm. 80 circa nella parte anteriore e posteriore ed è giustamente proporzionata ai lati.

L'altezza della coppa è proporzionata alla taglia.

---

(1) Il Ministero si riserva d'impartire disposizioni circa il cappello per gli ufficiali.

In ciascun fianco della coppa sono praticati, all'altezza di 75 a 80 mm. dalla base, due fori muniti di occhiello di metallo verniciato e distanti tra di loro mm. 42 a 48.

Il cappello è fornito di una sopraffascia e di un porta nappina di cuoietto al cromo di color grigio verde e dello spessore di mm. 1. La sopraffascia è larga 2 centimetri; il porta nappina è applicato sul lato sinistro del cappello, il quale è inoltre guarnito di un cordencino di lana color grigio verde del diametro di mm. 8, cucito a rosetta sulla parte inferiore del porta nappina e girante tutto intorno alla sopraffascia.

Internamente il cappello è provvisto di una fodera di tela di cotone rasato nero e di una fascia di alluda alta mm. 45 cucita inferiormente all'orlo della coppa e superiormente alla fodera.

I cappelli, a seconda dello sviluppo interno misurato sulla fascia di alluda, sono di otto diverse dimensioni o taglie e cioè:

centimetri 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53.

Descrizione degli accessori.

Nappine - per i soli reggimenti alpini. — Sono di lana e dei seguenti colori: scarlatto, bianco, giallo, turchino e verde e sono cucite sopra un' anima di legno ovale verniciato con colore corrispondente a quello della lana.

L'anima di legno, posteriormente, è piatta e verso la sua metà porta un gambo di filo di ottone addoppiato del diametro di mm. 1 a 1,5 e della lunghezza di mm. 40 a 42.

Superiormente ed al centro dell'anima è praticato un foro per il passaggio del gambo della penna.

Le dimensioni delle nappine sono le seguenti:

Altezza mm. 44 a 46; maggiore larghezza mm. 29 a 31, maggiore spessore mm. 18 a 20.

Penne. — Le penne possono essere di corvo, di pavone e di tacchino, tutte di ala destra; la loro lunghezza nella parte coperta di piuma è di 18 a 20 centimetri; il gambo scoperto di circa 5 centimetri in lunghezza dev'essere leggermente assottigliato in modo da potersi introdurre nel foro della nappina; quelle per i reggimenti alpini devono essere tinte in grigio.

Fregio - per i reggimenti alpini. — Il fregio è formato di una cornetta col numero del reggimento poggiato sopra due moschetti incrociati e sormontati da corona reale.

Esso è ricamato in lana verde su panno grigio verde leggero ad eccezione del numero del reggimento che è di lana bianca.

Fregio - per i reggimenti artiglieria da montagna. - È formato da due cannoni incrociati sormontati da una cornetta con granata; nel centro della cornetta il numero del reggimento.

Il tutto ricamato in lana gialla su panno grigio verde.

Coccarda. — È quella stessa usata sin qui sul kepi e colbacchi e viene applicata sul porta nappina, lasciando superiormente il passaggio per il gambo della penna.

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata provvederà affinchè dal dipendente magazzino centrale militare siano rimessi ai corpi interessati i campioni del cappello e dei relativi accessori.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **197.** — **Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A.** — (Direzione degli affari generali). — 20 maggio.

Con riferimento alla circolare n. 137, inserta nel *giornale militare* corrente anno, questo Ministero partecipa che la distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* non potendo essere effettuata entro il corrente mese, come era stato preannunciato con la circolare medesima, avrà luogo invece il giorno 11 giugno p. v., presso la scuola di cavalleria in Pinerolo, sotto l'osservanza delle norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

Gli ufficiali generali ammessi alla distribuzione sono quelli sotto indicati.

Ad essi, a cura del comando della scuola di cavalleria, verrà fatto tenere un elenco dei cavalli posti in distribuzione, contenente per ciascuno le indicazioni del prezzo di cessione e dei dati signaletici.

Si avverte che, giusta il sistema adottato da qualche anno per la distribuzione dei cavalli di agevolezza delle categorie speciali, la spesa pel trasporto dei cavalli prelevati, da Pinerolo alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, sarà stabilita in misura unica, calcolandola sulla media della spesa complessiva che sarà occorsa pel trasporto di tutti i cavalli distribuiti.

La spesa di trasporto dei singoli cavalli sarà anticipata pertanto dal consiglio d'amministrazione della scuola di cavalleria, che addebiterà poi agli ufficiali generali interessati la quota dovuta.

Elenco nominativo degli ufficiali generali ammessi alla scelta dei cavalli di agevolezza di categoria speciale A.

1. Ten. gen. Zuccari cav. Luigi, a disposizione Ministero guerra.
2. Id. Massone cav. Emilio, comandante divisione Genova.
3. Id. Ragni cav. Ottavio, ispettore truppe montagna.
4. Id. Marazzi conte Fortunato, comandante divisione Bari.
5. Id. Ferrero di Cavallerleone cav. Luigi, ispettore sanità militare.
6. Id. Porpora cav. Francesco, comandante divisione Cagliari.
7. Id. Mirabelli cav. Ernesto, direttore generale Ministero guerra.
8. Magg. gen. Ricci cav. Carlo, comandante 6ª brigata cavalleria.
9. Id. Pugi cav. Roberto, id. scuola di cavalleria.
10. Id. Corradini cav. Giuseppe, id. 7ª brigata cavalleria.
11. Id. Camerana nob. dei conti Vittorio, id. brigata granatieri.
12. Id. Piacentini cav. Alberto, id. id. Modena.
13. Id. Pecori Giraldi nob. Guglielmo, id. id. Cuneo.
14. Id. Mandile cav. Luigi, id. id. Venezia.
15. Id. Morrone cav. Paolo, id. id. Sicilia.
16. Id. Ruelle cav. Carlo, id. id. Lombardia.
17. Id. Ponza di S. Martino nob. dei conti Ottavio, id. 9ª brigata cavalleria.
18. Id. Panizzardi cav. Pietro, a disposizione Ministero guerra.
19. Id. Stazza cav. Francesco, comandante brigata Pistoia.
20. Id. Olea cav. Agostino, id. 5ª brigata cavalleria.
21. Id. Airaldi cav. Giovanni, id. brigata Valtellina.
22. Id. Signorile cav. Virtorio, id. id. Salerno.
23. Id. Lang cav. Guglielmo, id. scuola applicazione artiglieria e genio.
24. Id. Fiorasi cav. Gaetano, id. truppe genio, Pavia.
25. Id. Radicati di Marmorito conte Roberto, id. artiglieria campagna Firenze.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **198**. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto militare). — 20 maggio.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi dell'arma dei carabinieri reali.

COMANDI ISTITUITI.

Compagnie di: Ancona esterna — Urbino — Camerino — Fermo — Lanciano — Catanzaro esterna — Cosenza esterna — Gallipoli — Matera — Cagliari esterna — Alghero — Tempio — Prato — Pistoia — Rocca San Casciano — Volterra — Carrara — Pallanza — Lodi — Varese — Napoli suburbana — S. Maria Capua Vetere — Monreale — Corleone — Bivona — Tivoli — Rieti — Pinerolo — Genova esterna — Conegliano.

COMANDI SOPPRESSI.

Tenenze di: Ancona — Urbino — Camerino — Fermo — Lanciano — Catanzaro — Cosenza — Gallipoli — Matera — Cagliari — Alghero — Tempio — Prato — Pistoia — Rocca S. Casciano — Volterra — Carrara — Pallanza — Lodi — Varese — Monteoliveto — S. Maria Capua Vetere — Monreale — Corleone — Bivona — Tivoli — Rieti — Pinerolo — Genova esterna — Conegliano.

Conseguentemente le attuali compagnie di Ancona — Catanzaro — Cosenza — Cagliari e Genova prendono rispettivamente il nome di:

Ancona interna — Catanzaro interna — Cosenza interna — Cagliari interna — Genova interna.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.25

(9517) Roma, 1910 — Tip. E. Vogbera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1910 — 28 maggio

MAGGIO 8. — N. **199**. - Legge n 243 concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento . . . . . *Pag.* 611
» 24. — » **200**. - Prescrizioni relative alla sciabola degli ufficiali . . . » 612
» 25. — » **201**. - Limiti di età per l'ammissione nei collegi militari per l'anno 1910-911 . . . . . » 613
» 27. — » **202**. - Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi . . . . . » 613
» 27. — » **203**. - Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 614

CIRCOLARE N. **199**.— **Legge n. 243 concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento**. — (Gabinetto militare). — 8 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 196, pag. 606:

Riga 1ª. — *Dopo le parole*: « reggimento alpini », *aggiungere*: e dei reggimenti d'artiglieria da montagna.

Riga 16ª. — *Invece di*: « e la seconda di mm. 3 a 10 », *leggasi*: e la seconda di mm. 8 a 10.

Pag. 607:

Riga 9ª. — *Invece di*: « mm. 8 », *leggasi*: mm. 3.

Riga 36ª. — *Invece di*: « quelle per i reggimenti alpini », *leggasi*: quelle per i reggimenti artiglieria da montagna.

Pag. 608, al termine della circolare *aggiungere*:

N. B. — Il 2° reggimento di artiglieria da montagna non metterà in uso i cappelli se non dopo esaurito il fondo di berretti di panno grigio verde con coprinuca.

Articolo unico.

Gli ufficiali del regio esercito e della regia marina dichiarati dalle competenti commissioni non più idonei a coprire gli uffici del proprio grado, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento *devono* essere collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo o in riforma *nei casi e nei modi* previsti dalle vigenti leggi.

Pertanto le pensioni derivanti da tali provvedimenti e dai successivi passaggi di quegli ufficiali dall'una all'altra di dette posizioni non saranno imputate alla somma che, secondo l'articolo 173 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, viene attribuita ai Ministeri della guerra e della marina per le pensioni d'autorità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE

P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

N. **200**. — **Prescrizioni relative alla sciabola degli ufficiali.** — (Gabinetto militare). — 24 maggio.

Il Ministero determina che le prescrizioni contenute nel numero X della circolare 72 del *giornale militare* del 1909, relative alla sciabola, rimangano sospese in attesa che sia distribuita a tutti gli ufficiali la pistola automatica.

Pertanto, sino a che il Ministero non avvertirà che è ultimata la suaccennata distribuzione, tutti gli ufficiali dovranno sempre, all'infuori dei casi già contemplati dal regolamento sulla uniforme (nota 3ª alle tabelle *B* e *D*), essere armati di sciabola.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **201. —Limiti di età per l'ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1910-911.** — (Gabinetto Militare). — 25 maggio.

Il n. 6 del manifesto che fa seguito alla circolare 103 del corrente anno è soppresso e sostituito dal seguente:

« Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli aspiranti sono stabilite nel modo seguente, indipendentemente dall'anno di corso per il quale si chiede l'ammissione:

aver compiuto 14 anni al 31 dicembre e non superato 19 anni al 1° gennaio dell'anno in cui avviene l'ammissione in collegio ».

Tale maggiore larghezza nella determinazione dei predetti limiti di età non implica però alcuna concessione per il successivo passaggio alla scuola od alla accademia militare, per ottenere il quale anche gli allievi provenienti dai collegi militari, dovranno, nei riguardi dell'età, soddisfare alle stesse condizioni prescritte per tutti gli altri concorrenti.

Sarà cura dei comandi dei collegi militari e dei distretti militari di portare tale variante a conoscenza degli interessati.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **202. — Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi.** — (Gabinetto militare). — 27 maggio.

Le commissioni di cui al n. 17 della circolare n. 89 del *giornale militare ufficiale* del 1910 sono composte come segue:

a) per i tenenti di fanteria. cavalleria, artiglieria e genio:

Tenente generale Aliprandi cav. Florenzio, comandante in 2° del corpo di stato maggiore.	*Presidente.*
Maggior generale Piacentini cav. Settimio, comandante della brigata Calabria.	*Membri effettivi*
Colonnello Rostagno cav. Giacinto, comandante del 1° reggimento granatieri.	
Colonnello Cantoni bar. cav. Arturo, comandante del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°).	
Colonnello Giustetti cav. Umberto sottodirettore del genio militare di Cuneo.	
Tenente colonnello Tozzi cav. Pasquale, direzione d'artiglieria di Roma.	

Maggiore Caffi cav. Roberto, comandante del gruppo operai d'artiglieria in Mantova.
Maggiore De Antoni cav. Carlo, brigata ferrovieri del genio militare. — *Membri supplenti*
Maggiore Romei cav. Giovanni, reggimento cavalleggeri Treviso (28°).
Maggiore Bongiovanni cav. Luigi, 1° reggimento granatieri. — *Segretario.*

Le autorità militari disporranno perchè gli ufficiali che fanno parte di detta commissione non sieno comandati a servizi che li rendano indisponibili nell'epoca degli esami (giugno e novembre).

Per gli esami preliminari la commissione compirà i propri lavori dal 9 al 25 giugno p. v.

b) per i tenenti dei carabinieri reali:

Tenente generale Del Rosso cav. Giuseppe. — *Presidente.*
Maggior generale Peano cav. Carlo Alberto.
Colonnello Romano cav. Paolo, comandante della legione di Bologna.
Tenente colonnello Troili cav. Pietro, legione di Roma. — *Membri effettivi.*
Tenente colonnello Denza cav. Edoardo, legione di Torino.
Maggiore Ferrè cav. Leopoldo, legione di Roma.
Maggiore Magnoni cav. Luigi, legione allievi. — *Membri supplenti*

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **203**. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Gabinetto militare). — 27 maggio.

Con riferimento alla circolare n. 73 del *giornale militare ufficiale* del 1910 della commissione di cui al § 1 farà parte il maggior generale Ricci cav. Carlo comandante della 6ª brigata di cavalleria in sostituzione del maggior generale Corradini cav. Giuseppe comandante della 7ª brigata di cavalleria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(9536) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1910 — 4 giugno

MAGGIO 22. — N. **204.** - R. decreto n. 263 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 dei militari di 2ª categoria della classe 1889 della leva di terra e dei militari di 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare . . . . . *Pag.* 615

GIUGNO 1°. — » **205.** - Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1889 della leva di terra e dei militari di 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare. . . . . » 616

» 1°. — » **206.** - Scuole di tiro ed esercitazioni completive per l'artiglieria da fortezza e da costa nell'anno 1910 . . » 636

» 3. — » **207.** - Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale. . » 639

» 3 — » **208.** - Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi . . . . . » 673

CIRCOLARE N. **204.** — **R. decreto n. 263 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1910 dei militari di 2ª categoria della classe 1889 della leva di terra e dei militari di 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 181, pag. 558 e 559. Specchio *A*.

Colonna 1ª. — *In luogo di:* « Due compagnie del 2° reggimento artiglieria da fortezza » *mettere*: 2ª e 14ª compagnia del 1° reggimento artiglieria da fortezza.

Colonna 4ª. — Per la data di arrivo al poligono delle dette due compagnie, *in luogo di:* « 20 giugno », *pongasi*: 29 giugno.

Articolo unico.

I militari della 2ª categoria della classe 1889 e quelli della 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare, per effetto dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348, sono chiamati sotto le armi per la loro istruzione per la durata di mesi tre, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **205**. — **Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1889 della leva di terra e dei militari di 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare**. — 1° giugno.

Chiamata alle armi.

1. In esecuzione del R. decreto del 22 maggio 1910, n. 263 (circolare n. 204 del corrente anno) questo Ministero determina che siano chiamati alle armi pel 16 agosto p. v. per un periodo di tre mesi presso i reggimenti di fanteria di linea i militari di 2ª categoria della classe 1889 e gli inscritti della leva di mare sulla classe 1888 stati assegnati o trasferiti alla 2ª categoria e quindi passati nel R. esercito, a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

Alla detta chiamata dovranno rispondere anche:

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1888 (compresi quelli dei comuni danneggiati dal terremoto) che non risposero alla chiamata della loro classe per aver ottenuto il rinvio alla prima chiamata successiva;

b) i militari di 2ª categoria della classe 1888 stati dispensati dalla chiamata dello scorso anno perchè residenti all'estero, che fossero rimpatriati.

2. Come è accennato al n. 2 dell'allegato manifesto gli inscritti della leva in corso sulla classe 1890 stati arruolati in 2ª categoria possono essere ammessi a prendere parte all'istruzione militare insieme agli uomini di cui al numero precedente.

3. I militari di cui al n. 1 *non* dovranno essere precettati personalmente nè dai distretti militari nè dai sindaci, essendo sufficiente, perchè essi siano obbligati a presentarsi, la pubblicazione del manifesto di chiamata, come avviene per le reclute di 1ª categoria.

Dovrà farsi a ciò eccezione soltanto per i militari di 2ª categoria della classe 1888 che lo scorso anno furono licenziati dalle armi prima del 15 novembre con l'obbligo di riprendere servizio con la 2ª categoria della classe 1889 al punto stesso in cui lo lasciarono.

Eppertanto i distretti militari interessati provvederanno perchè a suo tempo quest'ultimi militari siano precettati a presentarsi nel giorno prescritto al deposito di fanteria di linea nel cui territorio essi risiedono.

Manifesto.

4. I comandanti dei distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1) del quale invieranno anche una copia al Ministero.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto, e alla porta della caserma dove debbono presentarsi gli uomini chiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

5. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti di distretto avvertiranno le autorità comunali che per l'invio degli uomini di 2ª categoria ai depositi esse dovranno applicare le stesse norme stabilite *pei richiamati* dalle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi.*

I comandanti dei distretti faranno pure noto ai sindaci che essi dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria o tramviaria il numero dei militari di 2ª categoria che debbono valersi della ferrovia o della tramvia, secondo che l'una o l'altra risulti più economica, tenuto conto del complesso delle indennità spettanti ai chiamati alle armi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei detti militari dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con l'obbligo di rimetterlo subito al deposito, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con l'indicazione della somma data ad ognuno, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di distretto richiameranno in modo speciale su queste disposizioni l'attenzione dei sindaci essendosi rilevato che in occasione della chiamata alle armi della 2ª categoria della classe 1888 non tutte le autorità comunali osservarono le disposizioni stesse.

I comandi di compagnia nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio si accerteranno, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate ai medesimi per poterne effettuare subito la ritenuta.

Presentazione.

6. La presentazione si effettuerà al deposito di fanteria di linea corrispondente al distretto nel cui territorio risiedono i militari di 2ª categoria, anzichè ai distretti militari, come prescriverebbe il § 11 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi.*

7. I militari che si trovano in un comune fuori della circoscrizione del proprio distretto sono considerati come appartenenti al distretto di residenza, purchè comprovino con certificato del sindaco che al 1° luglio 1910 già risiedevano nel comune anzidetto. In conseguenza essi saranno avviati allo stesso deposito al quale sono diretti gli altri chiamati del comune stesso.

In caso contrario essi dovranno, a cura del deposito di presentazione, essere avviati al deposito corrispondente al loro distretto di leva.

8. Gli uomini delle città di Milano, Firenze, Roma e Napoli si presenteranno rispettivamente ai depositi del 7°, 27°, 81° e 19° reggimento fanteria i quali, colla scorta dei fogli matricolari avuti dai distretti, tratterranno i propri uomini e faranno accompagnare rispettivamente all'altro deposito esistente nella stessa città i militari che a questo saranno già stati destinati dal rispettivo distretto secondo le norme indicate nel successivo n. 16.

9. L'identità personale degli uomini che si presenteranno sarà accertata nei modi indicati nei §§ 43 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

10. Giunti ai depositi i militari in questione, in conformità a quanto si pratica per le reclute di 1ª categoria, saranno sottoposti al taglio dei capelli, al bagno ed alla visita medica.

Se nella città ove risiede il deposito manchino ufficiali medici, il comando della divisione militare dovrà disporre in tempo perchè essi vi siano all'uopo inviati nel giorno stabilito per la presentazione degli uomini di 2ª categoria.

Nella visita sanitaria si avrà cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando alla successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio da emettere.

11. Gli uomini che si presenteranno ad un deposito che non sia quello corrispondente al proprio distretto di leva saranno in ogni modo sottoposti a visita presso il deposito di presentazione e se risulteranno inabili saranno, a seconda dei casi, inviati in osservazione o proposti per la rassegna dal deposito stesso, il quale si procurerà la copia del foglio matricolare dal distretto di leva ed avrà poi cura di fare al distretto stesso le necessarie comunicazioni.

12. Dopo la presentazione degli uomini chiamati, i depositi avranno cura di fare subito le necessarie comunicazioni, occorrendo per espresso, ai rispettivi distretti di leva a riguardo di tutti i militari che si saranno presentati.

13. Possibilmente la sera del secondo giorno successivo a

quello stabilito per la presentazione alle armi i comandanti di distretto, viste le comunicazioni di cui al precedente numero daranno in nota all'arma dei reali carabinieri quegli uomini chiamati che non risultassero ancora presentatisi, affinchè, se non siano impediti da legittimi motivi, possano essere fatti giungere subito al deposito di fanteria più vicino.

14. Coloro che si presenteranno spontaneamente ad un deposito o che vi saranno tradotti dalla forza pubblica entro gli 8 giorni successivi a quello della chiamata, andranno soggetti a punizioni disciplinari da scontarsi dopo il congedamento degli altri militari.

Gli altri invece che allo spirare del detto termine non abbiano obbedito all'ordine della chiamata, o non abbiano comprovato l'impossibilità di obbedire saranno dal comandante del proprio distretto dichiarati mancanti e denunziati, a suo tempo, all'avvocato fiscale militare, giusta il disposto dell'art. 175 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

15. A senso dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1907, n 763, e del § 747 dell'istruzione complementare (IV serie di varianti), i militari di 2ª categoria denunziati per essersi presentati dopo il termine prescritto di 8 giorni debbono essere subito assegnati ed avviati ad un deposito di fanteria di linea stanziato nella sede del tribunale militare che deve giudicarli.

I detti militari, tanto se assolti, quanto se condannati, e qualunque sia il giorno della loro costituzione, non debbono essere rinviati ad altra chiamata di 2ª categoria; essi invece saranno trattenuti sotto le armi per tre interi mesi.

I condannati dovranno scontare la pena dopo i tre mesi di istruzione.

Disposizioni matricolari.

16. I distretti compileranno i fogli matricolari (modello 59) di tutti i militari di 2ª categoria che hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata e li invieranno entro il 5 agosto ai corrispondenti depositi di fanteria di linea.

Per eseguire tale operazione i distretti di Varese, Milano, Firenze, Roma e Napoli dovranno ripartire i propri uomini secondo lo specchio annesso alla tabella n. 2 di reclutamento per la fanteria di linea, rimettendo poscia i fogli matricolari entro il termine suindicato ai rispettivi depositi. Il distretto di Sacile ripartirà fra i reggimenti 79° ed 80° i propri uomini

in conformità delle indicazioni già esistenti, nella tabella suddetta, pel soppresso distretto di Udine.

17. I depositi dei corpi ai quali i militari debbono presentarsi cureranno che sui detti fogli sia inscritta la variazione relativa alla presentazione, o meno, alle armi dandone partecipazione ai rispettivi distretti, ai quali dovranno pure essere comunicate tutte le variazioni successive.

18. Avvenuta la presentazione dei militari di 2ª categoria della classe 1890 di cui al n. 2, i depositi di fanteria richiederanno subito ai distretti cui appartengono i militari stessi i relativi fogli matricolari (mod° 59) nonchè le altre carte personali riguardanti i loro precedenti in materia penale e politica.

Avuti i fogli anzidetti i depositi vi aggiungeranno la seguente variazione:

« Ammesso a compiere l'istruzione per anticipazione con gli uomini di 2ª categoria della classe 1889 — Circolare n. 205 del 1910 . . . . . li . . . . . ».

Passaporti.

19. In relazione al n. 33 della circolare n. 179 del 1909 ed alla circolare n. 96 del corrente anno, si avvertono i comandanti di distretto militare che il rilascio del *nulla osta* per il passaporto per l'estero ai militari di 2ª categoria chiamati con la presente circolare è sospeso dalla data del manifesto (5 giugno 1910) fino al 15 novembre p. v.

Rinvii e dispense.

20. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai numeri 5,6 e 7 del manifesto (allegato 1). I rinvii verranno concessi dai comandi dei distretti militari sulla esibizione di un certificato rilasciato dalle competenti autorità.

I comandanti di distretto dovranno segnalare per tempo al corrispondente deposito tutti i militari stati rinviati o dispensati.

21. Come è detto nel n. 6 del manifesto, i militari di 2ª categoria che siano studenti di università o di istituti superiori potranno, al pari di quelli di 1ª categoria, fruire del beneficio del ritardo del servizio sino al 26° anno di età alle stesse con-

dizioni stabilite dall'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento e dall'art. 10 della legge 15 dicembre 1907, n. 763.

I comandanti di distretto pertanto provvederanno perchè anche per i militari di 2ª categoria ammessi al ritardo sia stabilito un apposito registro mod. 46 a senso del § 528 del regolamento sul reclutamento e perchè appena avvenuta la chiamata siano segnalate al Ministero le effettuate ammissioni al ritardo mediante invio di speciali elenchi modello n. 28-A del catalogo.

22. I militari di 2ª categoria che al momento della chiamata risiedessero in comuni colpiti da malattie infettive (§ 31 dell'istruzione complementare) saranno senz'altro rinviati ad una successiva chiamata.

Anche di questi rinvii i comandi di distretto devranno avvertire i corrispondenti depositi.

23. Coloro che fossero stati dispensati perchè emigrati con regolare passaporto, qualora rimpatriassero dopo il 1° agosto p. v. saranno lasciati in congedo provvisorio e rinviati alla chiamata della 2ª categoria della classe 1890.

24. Avvertesi che ai militari di 2ª categoria chiamati per la prima istruzione non sono applicabili le disposizioni della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego.

25. I militari che al loro giungere alle armi risultino affetti da infermità presunte sanabili col tempo saranno rinviati, in seguito a rassegna, alla prima successiva chiamata.

Coloro che durante la permanenza alle armi venissero giudicati inabili temporaneamente a continuare il servizio, saranno rinviati alla prima successiva chiamata, per riprendere servizio al punto in cui l'hanno interrotto, a meno che abbiano prestato un servizio effettivo di oltre due mesi, e che, a giudizio dei comandanti di corpo, abbiano con profitto partecipato all'istruzione, nel qual caso saranno rinviati senz'altro in congedo illimitato.

I militari che fossero riconosciuti inabili in modo permanente saranno proposti per la riforma in rassegna, qualunque sia la loro classe.

Certificati penali.

26. I comandanti dei distretti militari chiederanno alle regie procure, coi fogli individuali mod. 42 C del catalogo (allegato

n. 1 alla circolare 178 del 1908), i certificati penali di tutti i militari di 2ª categoria chiamati alle armi.

I detti certificati dovranno richiedersi d'urgenza anche per i militari di 2ª categoria della classe 1890 che imprenderanno servizio per anticipazione.

I certificati, anche negativi, saranno dai comandanti stessi trasmessi per tempo ai corrispondenti depositi.

Invio ai corpi.

27. I depositi staccati dalla sede del reggimento, dopo la visita e l'equipaggiamento, invieranno gli uomini ad essi presentatisi ai propri reggimenti secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi dal comando del corpo di stato maggiore.

28. I comandi di corpo d'armata disporranno presso i reggimenti che hanno il deposito staccato per l'invio al deposito stesso del personale occorrente per l'accompagnamento dei drappelli dei militari alla sede del reggimento, nonchè poi pel loro rinvio ai detti depositi.

Vestizione ed armamento.

29. Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento individuale dovranno essere distribuiti dai depositi nella qualità e misura indicate nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

L'armamento sarà fatto alla sede dei reggimenti, nel modo stabilito per le reclute di 1ª categoria dei reggimenti di fanteria di linea.

Licenze.

30. I militari di 2ª categoria non potranno, in massima, fruire di brevi licenze durante la loro permanenza alle armi.

Nel caso che essi venissero a trovarsi nelle condizioni nelle quali i militari di 1ª categoria possono aspirare a licenza straordinaria, facendone domanda potranno ottenere di essere congedati e rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria per riprendere il proprio servizio nello stesso punto nel quale verrà interrotto.

31. In analogia al n. 64 del regolamento per le licenze il militare di 1ª categoria sotto le armi che avesse l'unico fratello ascritto alla 2ª categoria ed obbligato a rispondere alla chiamata indetta con questa circolare potrà essere inviato e lasciato in licenza straordinaria per tutto il periodo di tempo nel quale il detto fratello di 2ª categoria verrà a trovarsi alle armi a scopo d'istruzione.

Tale licenza straordinaria verrà concessa anche nel caso in cui esistano in famiglia altri fratelli, purchè minori dell'età di anni 12.

Di tale facoltà dovranno individualmente essere avvertiti i militari di 2ª categoria che si presenteranno alle armi.

Norme amministrative.

32. Gli uomini di 2ª categoria vanno, per tutti gli effetti, considerati come effettivi ai corpi nei quali prestano servizio.

33. Gli uomini chiamati saranno proporzionatamente ripartiti fra le compagnie che trovansi alla sede del reggimento e saranno considerati, per tutti gli effetti, come uomini dell'esercito permanente richiamati per l'istruzione.

34. Per essi spetta ai corpi:

a) l'assegno giornaliero dal giorno posteriore a quello in cui si presentano sino a tutto il giorno della partenza pel rinvio in congedo;

b) l'indennità fissa spese di viaggio, di L. 4 o di L. 8, tanto per la venuta alle armi quanto pel rinvio in congedo, secondo che il reggimento presso il quale sono destinati a prestare servizio sia o no di stanza nel territorio della divisione militare in cui si trova il deposito di presentazione;

c) l'assegno di primo corredo di L. 30, salvo a farne la parziale restituzione (L. 10) quando la permanenza alle armi risulti inferiore a due mesi.

35. I militari di cui si tratta saranno compresi nei vari documenti insieme con quelli delle classi di 1ª categoria sotto le armi. All'uopo nel *Prospetto della forza* mod. 215 essi saranno inscritti, al quadro *A*, dopo i soldati, con la voce « Uomini di 2ª categoria »; e gli assegni ordinari saranno compresi, colla stessa voce nel quadro *A* delle *Richieste mensili d'anticipazione* mod. 218-*B* e conteggiati poi nei corrispondenti rendiconti mod. 222 *C*.

Istruzione.

36. L'istruzione militare da impartire agli uomini onde trattasi è quella stabilita per le reclute dal N. 27 *del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi* (parte non abrogata delle bozze di stampa, edizione 1907).

Per detta istruzione essi saranno riuniti in uno o più reparti. Ultimata che sia l'istruzione medesima, tali riparti si scioglieranno e gli uomini presteranno servizio presso le compagnie cui sono effettivi.

La durata del periodo dell'istruzione sarà fissata dai comandanti di corpo d'armata nei più ristretti limiti possibili, in relazione alle particolari condizioni nelle quali l'istruzione stessa può svolgersi nel territorio di loro giurisdizione.

37. In quei reggimenti che durante il periodo della presente chiamata debbano, *per qualsiasi ragione*, assentarsi temporaneamente dalla loro sede, l'assegnazione degli uomini chiamati alle compagnie verrà fatta ugualmente all'atto della presentazione e i detti uomini saranno amministrati come aggregati al deposito o al riparto rimasto alla sede.

38. Nei cambi di guarnigione i militari di 2ª categoria saranno trasferiti effettivi al reggimento subentrante, e da questo ripartiti fra le compagnie presenti alla sede; ma seguiteranno ad essere riuniti nel reparto o nei reparti di cui al primo capoverso del precedente n. 36, fino al compimento del periodo di istruzione.

Il personale destinato a tali reparti raggiungerà il proprio reggimento soltanto dopo il termine del periodo d'istruzione ora detto.

39. Per l'acquartieramento degli uomini di cui trattasi provvederanno i comandi di divisione nel modo che riterranno più opportuno, sia nell'interesse della istruzione sia nell'interesse del migliore alloggiamento dei detti uomini.

Congedamento.

40. Tutti i militari di 2ª categoria, che risponderanno alla presente chiamata, verranno congedati dai depositi cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del 15 novembre p. v.

Gli uomini di cui trattasi, stati incorporati nei reggimenti che hanno il deposito staccato dalla sede del reggimento, saranno fatti rientrare alla sede del deposito in base agli ordini di movimento che verranno diramati a suo tempo, dal comando del corpo di stato maggiore, per essere poi congedati dal deposito stesso. Il movimento dai depositi ai comuni verrà, in massima, regolato dai comandanti delle divisioni militari avute presenti le norme speciali che in proposito verranno comunicate alle autorità interessate.

Sistemazione della forza in congedo.

41. Dopo il congedamento gli uomini di 2ª categoria che avranno partecipato all'istruzione per effetto della presente chiamata saranno presi come effettivi dal deposito corrispondente al loro distretto di leva.

Ai distretti rimarranno in forza soltanto i militari di 2ª categoria che non ricevettero l'istruzione militare (rinviati, residenti all'estero, mancanti alla chiamata ecc.).

42. Anche i militari di 2ª categoria dispensati dalla presente chiamata per aver già prestato tre mesi di servizio (compresi quelli trasferitivi dalla 1ª categoria), qualunque sia la loro classe, e l'arma di provenienza, debbono essere presi in forza dal deposito di fanteria di linea corrispondente al loro distretto di leva.

Dallo stesso deposito debbono pure esser presi in forza i militari di 2ª categoria che hanno prestato un servizio effettivo di oltre due mesi e che furono congedati in seguito a rassegna dopo che il comandante del corpo aveva dichiarato che avevano partecipato con profitto all'istruzione.

Rendiconto della chiamata.

43. Non oltre il 25 agosto p. v. i comandanti di distretto comunicheranno direttamente al Ministero (Direzione generale leve e truppa):

a) il numero complessivo dei militari di 2ª categoria che risposero alla presente chiamata;

b) quanti dei detti militari furono rinviati alle case loro e per quali ragioni;

c) quanti militari di 2ª categoria rimasero incorporati.

4-4. Venti giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari di 2ª categoria i comandanti di corpo d'armata riferiranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) in ordine alle vicende della chiamata e dell'istruzione dei detti militari e faranno tutte le osservazioni e proposte che riterranno opportune circa la chiamata e l'istruzione della 2ª categoria.

Entro lo stesso periodo di tempo i comandanti di distretto militare trasmetteranno direttamente al Ministero (Direzione generale leve e truppa) un rendiconto numerico del risultato della chiamata, conforme all'allegato n. 3 della presente circolare.

Non più tardi del 10 gennaio 1911, i distretti militari trasmetteranno al Ministero un prospetto numerico a parte dei militari chiamati con la presente circolare effettivamente denunziati all'avvocato fiscale militare il 31 dicembre 1910, quali mancanti senza giustificato motivo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della leva di terra della classe 1889 e dei militari di 2ª categoria della classe 1888 provenienti dalla leva di mare.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per un periodo di tre mesi i militari di 2ª categoria della classe 1889 della leva di terra e gli inscritti della leva di mare sulla classe 1888 stati assegnati o trasferiti alla 2ª categoria e quindi passati nel R. Esercito.

Alla detta chiamata dovranno rispondere anche:

a) i militari di 2ª categoria della classe 1888 (compresi quelli dei comuni danneggiati dal terremoto) che non risposero alla chiamata della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva;

b) i militari di 2ª categoria della classe 1888 stati dispensati dalla chiamata dello scorso anno perchè residenti all'estero, che fossero rimpatriati.

2. Gli inscritti della leva in corso sulla classe 1890 stati arruolati in 2ª categoria possono essere ammessi a prender parte all'istruzione militare insieme agli uomini indicati nel numero precedente.

A tal uopo occorre che i detti inscritti si presentino nel giorno stabilito al sindaco del comune di residenza o al deposito di fanteria di linea nella cui giurisdizione si trovano, muniti del loro congedo provvisorio di 2ª categoria.

3. Quelli dei militari chiamati che si trovano in (1)... dovranno presentarsi direttamente, con il foglio di congedo, alla caserma (2).... sita in (3) . . . . . N. . . ., nelle ore antimeridiane del 16 agosto p. v.

(1) Indicare la città ove ha sede il deposito del reggimento di fanteria corrispondente 1 distretto che pubblica il manifesto.

(2) Nome della caserma.

(3) Via o piazza.

Tutti gli altri si presenteranno, muniti del foglio di congedo, al sindaco del comune in cui risiedono nelle ore antimeridiane dello stesso giorno 16 agosto per essere subito inviati al deposito del.... reggimento fanteria in.....

Avvertesi che i militari che non appartengono a questo distretto saranno poi inviati al deposito di fanteria corrispondente al loro distretto di leva ove non comprovino con apposito certificato del sindaco che fin dal 1° luglio 1910 essi risiedevano nella giurisdizione di questo comando.

4. Coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, saranno dai sindaci muniti delle richieste modello *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè di un documento di identificazione personale qualora fossero sprovvisti del foglio di congedo.

5. Dai comandanti dei distretti militari saranno rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria:

a) coloro che comprovino, con regolare certificato di morte, di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi;

b) coloro che comprovino con documenti autentici rilasciati dalle competenti autorità scolastiche che debbono sostenere nella sessione autunnale gli esami di licenza di liceo, di istituto tecnico o di altri istituti d'istruzione media, oppure (con documenti ufficiali) che debbono presentarsi ad esami di concorso in pubbliche amministrazioni durante il periodo dell'istruzione;

c) coloro che abbiano presentato domanda di ammissione all'accademia o alla scuola militare;

d) gli studenti delle università o d'istituti superiori che si trovino nelle condizioni di cui al successivo numero 6.

e) i militari i quali al momento della chiamata siano detenuti o si trovino a domicilio coatto.

In via eccezionale potranno, inoltre, ottenere il rinvio di cui sopra quei militari che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto di leva sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Di questo eccezionale rinvio non potranno usufruire i militari di classi anteriori che furono rinviati alla presente chiamata per ragioni di famiglia.

6. I militari di 2ª categoria chiamati alla istruzione col presente manifesto, qualora comprovino di essere studenti di università o degli istituti superiori enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento, potranno ottenere il rinvio di cui nel precedente numero (salvo la facoltà di chiedere negli anni successivi ulteriori rinvii sino al compimento degli studi ma non oltre il 26° anno di età) facendone domanda ai comandanti dei distretti cui rispettivamente appartengono per fatto di leva non più tardi del 1° agosto p. v.

Tale domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo da lire una, dovrà essere corredata del foglio di congedo illimitato e del certificato di studio comprovante che l'aspirante ha frequentato durante l'anno accademico 1909-1910 il corso dell'università o dell'istituto superiore a cui è ascritto.

L'aspirante al ritardo del servizio dovrà inoltre comprovare, mediante esibizione del relativo libretto, di aver preso parte alle prescritte lezioni di tiro a segno, a meno che sia domiciliato in comune in cui tale istituzione non esista.

7. Sono dispensati dalla presente chiamata:

a) i residenti all'estero stati arruolati in base ad atto di sottomissione rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare: e quelli che, dopo essere stati arruolati dal consiglio di leva, emigrarono con regolare passaporto rilasciato avanti la data del presente manifesto;

b) coloro che hanno già prestato in qualsiasi posizione non meno di tre mesi di servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza.

c) gli inscritti in servizio nella R. guardia di finanza, e nei corpi delle guardie di città e degli agenti di custodia.

8. La sola frequenza del tiro a segno per un biennio, riportandone l'idoneità, non dà diritto alla dispensa da questa prima chiamata.

9. Per l'invio ai depositi dei militari di 2ª categoria i sindaci si regoleranno analogamente a quanto è disposto per l'invio dei richiamati dai comuni ai corpi.

10. Oltre al rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare, agli uomini chiamati saranno corrisposte le seguenti indennità di trasferta:

lire 0,60 a coloro che si trovano alla sede del deposito o provengono da altri comuni dello stesso mandamento nella cui giurisdizione ha sede il deposito purchè si presentino nelle ore antimeridiane del giorno 16 agosto;

lire 1,20 per ogni giornata di viaggio a tutti gli altri.

A questi uomini non sarà però corrisposta la detta indennità qualora, pur avendo la possibilità di arrivare al deposito nelle ore antimeridiane del 16 agosto, vi giungano o si presentino nelle ore pome-

ridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

Coloro che provengono da un comune che non sia quello al quale appartengono per fatto di leva, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento), munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, riceveranno soltanto lire 0,60, semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno stabilito.

11. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari potranno essere rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 2ª categoria.

12. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non si presenteranno nel giorno stabilito saranno puniti disciplinarmente, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

Avvertesi inoltre che tutti coloro che si presenteranno con ritardo saranno trattenuti sotto le armi altrettanti giorni in più per quanti furono quelli di ritardo.

13. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli uomini di 2ª categoria chiamati all'istruzione, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto alcun precetto individuale.

14. Il rilascio del *nulla osta* per il passaporto pei militari di 2ª categoria chiamati all'istruzione col presente manifesto che intendono recarsi all'estero è sospeso da oggi fino al 15 novembre p. v.

. . . . addì 5 giugno 1910.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO MILITARE.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai militari di 2ª categoria.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ da distribuire dai corpi che hanno in uso	
	l'uniforme grigio verde	la vecchia uniforme
Asciugatoi	2	2
Berretti di panno grigio-verde (con fregio)	1	»
Chepi o berretti di panno turchino (con fregio)	»	1
Berretti di panno per fatica (con fregio)	»	1
Berretti di tela per fatica	1	»
Borracce con correggia o borracce complete (modello 1907)	»	1
Borracce con cinghia di tessuto (mod. 1907)	1	»
Borse complete per pulizia	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappotti (con mostrine e stellette)	»	1
Coperture di tela (con fregio)	1	1
Corregge per pantaloni	1	1
Cravatte di tela per collo	2	2
Cucchiai di ferro	1	1
Fasce di lana	1	1
Fazzoletti	2	2
Gavette piccole	1	1
Ginocchielli	1	1
Giubbe di panno grigio verde (con mostrine e stellette)	1	»
Giubbe di tela (con stellette)	1	1
Mutande di tela	2	2
Paletti per teli da tenda	2	2

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ da distribuire dai corpi che hanno in uso	
	l'uniforme grigio verde	la vecchia uniforme
Pantaloni di panno bigio	»	1
Pantaloni di panno grigio verde	1	»
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per teli da tenda	2	2
Panciotti di panno grigio verde	1	»
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Piastrini di riconoscimento	1	1
Sacchetti per galletta da una razione	2	2
Scarpe rinforzate (paia)	»	2
Scatolette pel nero	1	1
Sottopiedi per uose (con 4 bottoni gemelli) (paia)	»	1
Spazzole (da scarpe o da vestimenta)	1	1
Stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi (paia)	2	»
Tasche per pane con correggia	»	1
Tasche di tela impermeabile color grigio (mod. 1907)	1	»
Tazze di lamiera	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	»	2
Zaini a pelo o zaini di tela impermeabile marrone (mod. 1907)	»	1
Zaini di tela impermeabile color grigio (mod. 1907)	1	»
Libretti personali (mod. 339-A.)	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta	(*)	(*)

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 559 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 162 del 1903).

AVVERTENZE.

1°) I corpi che distribuiranno chepi dovranno distribuire anche le relative trecce di lana rossa.

2°) I fregi per copricapi e le mostrine da applicare sui baveri dei cappotti e delle giubbe di panno grigio-verde saranno quelli in uso per i corpi presso i quali gli uomini di 2ª categoria riceveranno la istruzione.

3°) Ai militari di 2ª categoria potrà essere distribuito il farsetto a maglia qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

4°) Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati, purchè in condizioni tali da non richiedere sostituzioni durante il periodo di permanenza alle armi dei militari. Le scarpe rinforzate dovranno essere accuratamente bagnate ed unte con vasellina gialla, osservando la *disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *raccolta* (bozze di stampa) nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901; agli stivaletti con gambaletto verrà usato lo stesso trattamento che si applica a quelli in distribuzione agli uomini sotto le armi.

5°) I militari di 2ª categoria potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e, quelli cui devono essere distribuite le scarpe rinforzate, anche della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

6°) Ai militari cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose ed i sottopiedi di riserva. Insieme con gli zaini dovranno essere distribuiti i relativi sacchetti per cartucce.

ALLEGATO N. 3

Comando del distretto militare di . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi per istruzione degli uomini di 2ª categoria, indetta nell'anno 1910.*

			Provenienti dalla leva di mare sulla cl. 1888	Provenienti dalla cl. 1888	Appartenenti alla cl. 1889	Appartenenti alla cl. 1890
Non presentatisi	Rinviati ad altra chiamata	ammalati				
		detenuti				
		per morte dei genitori o della moglie				
		studenti				
		appartenenti a comuni infetti				
		. . . . .				
		. . . . .				
	Dispensati dalla chiamata	residenti all'estero				
		arruolati nelle guardie di città, di finanza ed agenti di custodia				
		avevano già prestato tre mesi di servizio				
		. . . . .				
		. . . . .				
		. . . . .				
	Morti					
	Passati alla 1ª o alla 3ª categoria					
	Mancanti senza giustificato motivo					
Presentatisi	Non ricevettero l'istruzione	congedati in seguito a rassegna				
		rinviati per malattia				
		morti dopo l'arrivo al corpo				
	Ricevettero l'istruzione					
	Totali				(1)	

. . . . . *li* . . . . . *1910.*

VISTO: IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

(1) Questo totale deve corrispondere al contingente totale di 2ª categoria della classe 1889 al 31 dicembre 1909.

N. 206. — Scuole di tiro ed esercitazioni completive per l'artiglieria da fortezza e da costa nell'anno 1910. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 1° giugno.

1. Le scuole di tiro e le esercitazioni completive per i reggimenti e riparti d'artiglieria da fortezza e da costa avranno luogo questo anno nelle località e nei periodi di tempo indicati dallo specchio *A*, annesso alla presente circolare.

2. Le munizioni assegnate per i reggimenti sono le seguenti:

a) per ogni compagnia dei 3 reggimenti d'artiglieria da fortezza e del gruppo delle compagnie operai saranno assegnati 200 colpi, di cui 50 per i calibri da 87 e 75 e 150 per gli altri calibri;

b) a ciascuna delle dette compagnie sarà fatto un assegno di 600 cartucce per mitragliatrici;

c) ognuno dei 3 reggimenti ed il gruppo delle compagnie operai avranno a disposizione 6 scatole a mitraglia del calibro 120 ed altrettante da 87;

d) la ripartizione per numero, specie e località delle munizioni di cui sopra sarà determinata dall'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza;

e) alle 2 brigate del 3° reggimento da fortezza che eseguiranno le esercitazioni completive nei forti della piazza di Roma saranno assegnati complessivamente 200 colpi di medio calibro in più di quelli indicati nel comma *a*);

f) alle 2 brigate del suddetto reggimento che eseguiranno le esercitazioni di traino e tiro ai forti di sbarramento saranno assegnati complessivamente 30 proietti in più, cioè 15 granate da 149 per le scuole di tiro e 15 granate da 210 (per mortaio) di ghisa.

3. Le munizioni per i riparti d'artiglieria da costa saranno richieste dall'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza nella misura necessaria per le singole batterie da costa, non meno che per le opere delle fronti a terra delle piazze, al Ministero della guerra, che si riserva di far luogo all'assegno stesso a seconda di tali proposte e dei mezzi disponibili.

L'assegno definitivo sarà comunicato ai riparti a mezzo del predetto ispettorato.

4. I riparti da fortezza per raggiungere le località indicate nello specchio *A* e per farne ritorno eseguiranno il movimento

in ferrovia o per via ordinaria a seconda degli ordini che impartiranno i comandi di corpo d'armata interessati.

5. Il comando del 3° reggimento da fortezza prenderà subito accordi colla direzione del genio di Roma per l'alloggiamento della truppa a Bracciano.

6. Durante la scuola di tiro del 3° reggimento da fortezza, i servizi pel traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno con 75 cavalli, designata dal comando del IX corpo d'armata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

SPECCHIO A.

CORPO o RIPARTO	ISTRUZIONE od esercitazione	LOCALITÀ	EPOCA
1° reggimento artiglieria da fortezza.	Scuola di tiro ed esercitazioni completive.	Forti di sbarramento.	Arrivo agli sbarramenti 5 luglio. Partenza dagli sbarramenti 27 agosto.
2° reggimento artiglieria da fortezza.	Scuola di tiro ed esercitazioni completive.	Forti di sbarramento.	Arrivo agli sbarramenti 5 luglio. Partenza dagli sbarramenti 27 agosto.
3° reggimento artiglieria da fortezza.	Scuola di tiro al poligono.	Poligono di Bracciano.	Arrivo il 10 luglio. Partenza il 6 agosto.
	Esercitazioni completive. 1ª e 2ª brigat. Esercitazioni varie.	Forti di Roma	Subito dopo la scuola di tiro fino al 27 agosto.
	3ª e 4ª brigat. Esercitazioni di traino.	Forti di sbarramento.	
Gruppo compagnie d'artiglieria di Mantova.	Scuola di tiro ed esercitazioni completive.	Forti di sbarramento.	Arrivo agli sbarramenti 5 luglio. Partenza dagli sbarramenti 27 agosto.
1ª, 2ª, 3ª regg. artiglieria da costa. Brig. da costa della Sardegna.	Scuola di tiro . .	Batterie ed opere dei fronti marittimi e dei fronti a terra delle piazze e località viciniori.	Dopo il 1° luglio.

N. **207**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.** — (Direzione generale leve e truppa). — 3 giugno.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. decreto dell'8 maggio scorso, n. 210 (circolare 178 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà anche rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, con le norme date dai dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716, i prescritti manifesti speciali.

Per cura poi dei comandanti dei reggimenti alpini, e con le norme del § 726 dell'istruzione complementare, sarà pure pubblicato nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, con le modalità accennate al primo comma del presente numero, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2).

Una copia dei manifesti speciali compilati dai comandanti di distretto, come pure una copia del manifesto cui si riferisce il precedente comma, dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

Ad un tempo, per cura dei distretti, verrà fatto recapitare *ai militari ascritti agli alpini delle classi 1874, 1875* e *1876* (milizia territoriale) e *1877* (che farà passaggio a tale milizia nel giugno corrente) *nonchè a quelli delle classi 1878, 1879, 1880* (milizia mobile) *e 1881* (che farà passaggio a tale milizia nel giugno corrente) *richiamati alle armi*, un precetto personale, colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904, modificata dalla 1ª serie di varianti dell'aprile 1908*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.*

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria o tramviaria, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia o della tramvia, secondo che l'una o l'altra risulti più economica, tenuto conto del complesso delle indennità spettanti ai medesimi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di ammi-

nistrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci, per poterne effettuare subito la ritenuta.

Per l'esatta applicazione del disposto del capoverso che segue il n. 35 del manifesto allegato 1 e la lettera *d*) del n. 1 del manifesto allegato 2 si avverte che i militari per i quali sussiste l'obbligo di servizio derivante dal rinvio sono quelli soltanto che tuttora appartengano al riparto dell'esercito cui erano ascritti al momento in cui ottennero il rinvio. Quindi coloro che nel frattempo abbiano fatto passaggio o alla milizia mobile o alla milizia territoriale debbono considerarsi come non più obbligati a rispondere ad una chiamata in conseguenza del rinvio goduto.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti dell'istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato ai militari.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai numeri VI e VII del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi

dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno loro presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

A tale riguardo si stima opportuno avvertire che gli estratti anzidetti debbono essere conformi al modello riportato a pagina 110 del *Compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale* (15 dicembre 1900), affinchè sia possibile di accertare se le singole lezioni di tiro siano state eseguite in conformità delle disposizioni del *Compendio* stesso.

In attesa che sia introdotta opportuna aggiunta al riguardo nell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego*, i comandi dei distretti sono autorizzati a concedere fin d'ora la dispensa dalle chiamate alle armi per istruzione anche ai militari di esercito permanente e di milizia mobile che siano ufficiali forestali governativi (ispettori superiori, ispettori e vice ispettori forestali) e guardie forestali governative o provinciali (graduati e agenti di bassa forza). La dispensa dovrà essere richiesta per detti personali con norme analoghe a quelle già stabilite dal n. 86 e dallo specchio O dell'*Istruzione* suaccennata per coloro di essi che appartengono alla milizia territoriale.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai distretti di leva interessati a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento, ovvero a distretti di complemento, la visita dovrà aver luogo presso i depositi o i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

12. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle

armi senza giustificato motivo, incorreranno nella sanzione della legge 1° luglio 1906, n. 298, della quale comunicheranno loro il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio alla autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), rivolgendosi in caso d'urgenza all'arma dei carabinieri reali.

13. La dispensa degli ufficiali di complemento dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero alla autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata n. 210 dell'8 maggio 1910;

b) l'ufficiale si trovi in uno dei casi indicati nel capitolo VII dell' istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 13 luglio 1903.

14. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dall'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (bozze di stampa) per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandanti di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata a quegli ufficiali, effettivi a comandi o corpi stanziati nel territorio di loro giurisdizione, i quali comprovino, con atto legale di notorietà, di trovarsi in così gravi e straordinarie circostanze di famiglia da produrre col loro allontanamento danno irreparabile alla famiglia stessa od ai loro privati interessi.

L'esenzione ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò

rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente tranne che pei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Agli ufficiali di milizia territoriale che avessero diritto all'esenzione sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata, dalla autorità dalle quali dipendono, in analogia del § 987 del regolamente sul reclutamento.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte all'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi di esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando di corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Le autorità stesse trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione degli ufficiali di complemento basate sulle straordinarie circostanze di famiglia ai comandi di corpo d'armata nonchè quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 13, presentate dagli stessi ufficiali di complemento, direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli di cui sopra; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale competente*) con elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi. Per le esenzioni, concesse a senso della lettera *a*) del n. 14 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

16. La presentazione degli ufficiali avrà luogo *due* giorni

prima della data fissata per gli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi, a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno, poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata in massima secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione, salvo per i *granatieri*, la *fanteria di linea* e i *bersaglieri* le disposizioni speciali già emanate in proposito alle autorità interessate e contenute nel capitolo « Richiami di classi dal congedo » della circolare n. 300 del 28 febbraio scorso del comando del corpo di stato maggiore.

18. Coi richiamati *alpini* di milizia mobile e di milizia territoriale si costituiranno quelle compagnie che verranno designate dall'ispettorato delle truppe da montagna ai reggimenti interessati.

Alla costituzione delle salmerie per le compagnie di milizia mobile e di milizia territoriale alpine si provvederà con le norme seguite per il passato, cioè le compagnie suddette preleveranno dalle proprie salmerie gli oggetti strettamente necessari. I quadrupedi saranno forniti dal rispettivo reggimento alpini e in caso di necessità saranno noleggiati, preferibilmente fra quelli precettati.

19. I richiamati di milizia mobile dell'*artiglieria da costa e da fortezza* saranno raggruppati in unità occasionali sotto la direzione di ufficiali dell'esercito permanente.

20. I richiamati del *genio* saranno assegnati alle unità dell'esercito permanente che si trovano nei vari centri di mobilitazione.

Art. 4. — *Istruzione.*

21. I richiamati dei *granatieri*, *fanteria di linea* e *bersaglieri* dell'esercito permanente, appena inquadrati nei reggimenti ai quali sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni dei reggimenti stessi, ed eseguiranno almeno due lezioni di tiro col fucile modello 1891.

I richiamati di milizia mobile di *fanteria di linea* e *bersaglieri* saranno istruiti secondo gli ordini che saranno dati dai comandi di corpo d'armata, in base alle direttive già ricevute dal comando del corpo di stato maggiore, ed eseguiranno almeno due lezioni di tiro col fucile modello 1891.

22. I richiamati *alpini*, appartenenti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, prenderanno parte alle escursioni e manovre ed eseguiranno almeno due lezioni di tiro col fucile modello 1891, giusta le disposizioni che impartirà l'ispettorato delle truppe da montagna.

23. I richiamati dell'*artiglieria da costa* e *da fortezza*, appartenenti all'esercito permanente e quelli dell'*artiglieria da costa* ascritti alla milizia mobile, prenderanno parte con le rispettive compagnie alle esercitazioni che si svolgeranno durante il periodo del richiamo.

Alle stesse esercitazioni parteciperanno anche i richiamati di milizia mobile dell'*artiglieria da fortezza*, raggruppati, come si è detto, in unità occasionali, sotto la direzione di ufficiali dell'esercito permanente o di ufficiali di complemento richiamati.

Tutti eseguiranno poi due lezioni di tiro col fucile modello 1891 o con la pistola, secondo il loro armamento individuale.

Ogni unità di milizia mobile di artiglieria da fortezza eseguirà tre esercitazioni di tiro con artiglierie di medio calibro, una con 12 colpi a granata e le altre due con 32 colpi a shrapnel complessivamente.

24. I richiamati del *genio*, appena inquadrati nelle compagnie cui saranno assegnati, prenderanno parte con esse a tutte le istruzioni ed esercitazioni, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire almeno due lezioni di tiro col moschetto modello 1891.

Art. 5. — *Congedamento.*

25. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) il 20 luglio p. v., i militari indicati nei numeri 1 e 2 del n. I dell'accluso modello di manifesto (allegato n. 1);

b) il 25 luglio p. v., i militari indicati nei successivi numeri 3, 4, 5, 6 e 7;

c) il 1° agosto p. v., i militari indicati nei numeri 8 e 9;

d) il 6 agosto p. v., i militari indicati nei numeri 10, 11, 12 e 13;

e) il 15 agosto p. v., i militari indicati nei numeri 14, 15, 16 e 17;

f) il 20 agosto p. v., i militari indicati nei numeri 18, 19, 20 e 22;

g) il 25 agosto p. v., i militari indicati nel numero 21;

h) il 31 agosto p. v., i militari indicati nei numeri 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

E' beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per detti congedamenti verrà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

26. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Alle compagnie alpine di milizia mobile verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione, riducendone, *ove sia reputato opportuno,* la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione.

La galletta a mano distribuita ai richiamati dovrà essere dai medesimi consumata durante la permanenza alle armi, secondo gli ordini che al riguardo verranno impartiti dai comandi dei riparti.

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

27. Ogni deposito provvederà alla distribuzione degli oggetti di equipaggiamento generale per i riparti di milizia mobile che costituisce, proporzionandone la quantità alla forza di quelli e tenendo conto delle speciali disposizioni che in proposito fossero date. Non saranno però distribuiti i sacchi per vestiario di riserva.

28. Fra gli oggetti di equipaggiamento dovranno comprendersi i colli per riparazioni da sarto e da calzolaio ed ogni compagnia trasporterà al seguito un sacco contenente 30 paia di calzature.

29. Alle munizioni occorrenti per le due lezioni di tiro da eseguirsi dai richiamati di milizia mobile provvederanno i comandi di corpo d'armata, ciascuno per i propri richiamati.

30. I richiamati di milizia mobile e di milizia territoriale potranno portare la barba a piacimento.

31. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II dell'istruzione per la mobilitazione, eccezione fatta per i graduati cui non sarà distribuita la pistola che loro spetterebbe.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

32. Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

Art. 7. — *Militari richiamati che furono inviati in congedo dal corpo della regia guardia di finanza.*

33. I depositi di fanteria di linea non dovranno incorporare quei richiamati che, al tempo in cui concorsero alla leva, fruirono della dispensa dalla chiamata stabilita dal § 514 del regolamento sul reclutamento per trovarsi incorporati nella regia guardia di finanza e che da questa furono congedati dopo avvenuto il licenziamento dalle armi dei militari della loro classe.

34. Detti richiamati dovranno essere subito avviati dai depositi, cui si presentano e qualunque sia il distretto cui appartengono, al comando della regia guardia di finanza corrispondente al distretto nel cui territorio ha sede il deposito, giusta le indicazioni dello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 4).

A tal fine ciascun deposito provvederà perchè dal rispettivo ufficio matricola, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla scorta dei fogli matricolari mod. 59, sia compilato l'elenco dei richiamati che si trovano nelle condizioni suaccennate, affinchè all'atto della loro presentazione sia possibile di tenerli in disparte per avviarli, riuniti in drappello e dopo di averne accertata l'idoneità fisica, al comando della regia guardia di finanza come sopra indicato, senza però somministrare loro alcun oggetto di corredo, nè di equipaggiamento.

35. I richiamati anzidetti che si presenteranno ad un deposito diverso dal proprio, dovranno essere avviati al comando della guardia suddetta insieme ai richiamati effettivi al deposito cui si presentano.

A tale scopo i comandanti di deposito avranno cura di rivolgere opportune domande ai militari che non sono ad essi effettivi, per accertare quali di essi abbiano servito nel corpo della regia guardia di finanza.

36. I richiamati dovranno essere avviati ai comandi provvisti delle competenze loro dovute fino a tutto il giorno di arrivo ai comandi stessi.

37. Prima d'inviare i richiamati suddetti al comando della regia guardia di finanza, i depositi avranno cura di compiere le pratiche prescritte dalla relativa Istruzione per quei richia-

mati cui sia stato concesso il soccorso a favore della famiglia, nonchè per quelli che lo chieggano all'atto della presentazione.

38. A capo del drappello sarà posto preferibilmente il richiamato che abbia conseguito grado più elevato nel corpo della regia guardia di finanza o, quando ciò non sia possibile, il richiamato più anziano, salvo a comandarvi un graduato dell'esercito o un ufficiale, se la forza del drappello lo consigli.

Per mezzo del capo drappello i depositi invieranno al comando della regia guardia di finanza l'elenco nominativo dei richiamati che costituiscono il drappello.

39. Sul foglio matricolare dei detti militari, dopo la formula n. 86, prescritta dal regolamento sulle matricole, dovrà essere inscritta l'altra: « *Avviato al comando del..... della regia guardia di finanza di..... (circolare n. 207 del 1910) li.....* ».

40. I comandi della regia guardia di finanza provvederanno, a servizio ultimato, a rinviare i richiamati al deposito dal quale li ricevettero, abbastanza in tempo perchè essi possano poi essere avviati dal deposito al proprio comune in modo da giungervi nel giorno stabilito dall'art. 5 della presente circolare.

41. Dopo avvenuto il congedamento i comandi della regia guardia di finanza richiederanno, ai depositi interessati, il rimborso delle spese sostenute per i richiamati (quota di assegno di primo corredo, spese di viaggio pel rinvio dei militari ai depositi, assegno medio giornaliero stabilito pei militari richiamati nella misura di lire 1,07), rimborso che dai depositi stessi sarà subito effettuato. A tal fine i depositi debbono considerare questi richiamati come tutti gli altri che assegnano al rispettivo reggimento, e tenerli nella forza con assegno per tutto il tempo che rimangono sotto le armi.

42 I militari di cui trattasi nel presente articolo dovranno essere dimostrati dai distretti nel resoconto mod. 21-B, insieme agli altri militari di fanteria di linea della loro classe. Però sarà cura dei comandi di distretto di indicare, a piè di pagina del resoconto, il numero complessivo dei richiamati avviati ai comandi della regia guardia di finanza a senso del presente articolo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria qui appresso indicati, avvertendo che alle chiamate riguardanti intere classi — cui si riferiscono i numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 34 e 35 del presente manifesto — dovranno rispondere tutti i militari compresivi, qualunque sia il distretto nel cui territorio hanno la loro dimora abituale; mentre che alle chiamate limitate, per speciali esigenze, a determinati distretti — cui si riferiscono i numeri 1, 4, 14, 16, 18, 23, 25, 28, 30, 31, 32 e 33 — dovranno rispondere, giusta l'art. 2 del R. decreto 8 maggio 1910, n. 210, soltanto i militari appartenenti ai distretti indicati e che nel giorno 13 maggio 1910 (data di pubblicazione del detto R. decreto) avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente:

a) IL GIORNO 1° LUGLIO p. v.,

per un periodo di giorni 20:

1. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Aquila, Barletta, Bergamo, Bologna, Brescia, Campobasso Chieti, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Orvieto, Pavia, Perugia, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Spoleto, Sulmona e Teramo;

2. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti agli specialisti del genio (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno;

b) IL GIORNO 6 LUGLIO p. v.,

per un periodo di giorni 20:

3. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea, alla sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti d'Ivrea, Novara, Pinerolo e Vercelli;

4. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Aquila, Caserta, Frosinone, Gaeta, Potenza e Roma;

5. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Aquila, Caserta, Frosinone, Gaeta, Potenza e Roma;

c) IL GIORNO 10 LUGLIO p. v.,

per un periodo di giorni 16:

6. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Belluno, Como, Genova, Ivrea, Mantova, Milano, Monza, Novara, Padova, Pinerolo, Rovigo, Savona, Treviso, Venezia, Vercelli, Verona e Vicenza;

7. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Aquila, Belluno, Caserta, Frosinone, Gaeta, Genova, Lucca, Massa, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Potenza, Reggio Emilia, Roma, Savona, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

d) IL GIORNO 13 LUGLIO p. v.,

per un periodo di giorni 20:

8. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Catania, Messina, Palermo e Trapani;

e) IL GIORNO 17 LUGLIO p. v.,

per un periodo di giorni 16:

9. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Catania, Messina, Palermo e Trapani;

f) IL GIORNO 18 LUGLIO p. v.,

per un periodo di giorni 20:

10. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Bologna, Ferrara, Modena e Sacile;

11. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Bologna, Forlì, Pesaro, Ravenna e Sacile;

g) IL GIORNO 22 LUGLIO p. v.,

per un periodo di giorni 16:

12 i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Avellino, Benevento, Bologna, Campagna, Caserta, Ferrara, Gaeta, Modena, Napoli, Nola, Sacile e Salerno;

13. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Avellino, Benevento, Bologna, Campagna, Castrovillari, Forlì, Napoli, Nola, Pesaro, Ravenna, Sacile e Salerno;

h) IL GIORNO 27 LUGLIO p. v.,

per un periodo di giorni 20:

14. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Arezzo e Siena;

15. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia e Siena;

16. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Arezzo, Orvieto, Perugia, Siena e Spoleto;

17. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Arezzo, Firenze, Livorno, Orvieto, Perugia, Pistoia, Siena e Spoleto;

i) IL GIORNO 1° AGOSTO p. v.,

per un periodo di giorni 20:

18. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai **granatieri**, dei distretti di Arezzo, Ascoli Piceno, Macerata, Siena e Teramo;

19. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **granatieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Siena, Teramo, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

20. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Cremona, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

per un periodo di giorni 25:

21. i militari di 1ª categoria delle classi 1880 (milizia mobile), 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da costa e da fortezza** (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

l) IL GIORNO 5 AGOSTO p. v.,

per un periodo di giorni 16:

22. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Cremona, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

m) IL GIORNO 12 AGOSTO p. v.,

per un periodo di giorni 20:

23. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai **granatieri**, dei distretti di Aquila, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Campagna, Campobasso, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Frosinone, Gaeta, Lecce, Napoli, Nola, Orvieto, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Spoleto, Sulmona e Taranto;

24. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **granatieri**, dei distretti di Aquila, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Campagna, Campobasso, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Frosinone, Gaeta, Lecce, Napoli, Nola, Orvieto, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Spoleto, Sulmona e Taranto;

25. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Campagna, Campobasso, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Frosinone, Gaeta, Lecce, Macerata, Napoli, Nola, Orvieto, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Spoleto, Sulmona, Taranto e Teramo;

26. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Belluno, Benevento, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Genova, Girgenti, Lecce, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Salerno, Savona,

Siracusa, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza e Voghera;

27. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, ai **bersaglieri**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Cagliari e di Sassari che non hanno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 118 del 17 marzo 1910;

28. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Campagna, Campobasso, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Macerata, Napoli, Nola, Reggio Calabria, Salerno, Sulmona, Taranto e Teramo;

29. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Belluno, Benevento, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Campagna, Campobasso, Casale, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Foggia, Genova, Girgenti, Ivrea, Lecce, Lecco, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Messina, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Savona, Siracusa, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

30. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza;

31. i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Novara, Savona e Varese, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° e Intra del 4° reggimento alpini;

32. i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 (milizia mobile) e 1881 (che farà passaggio a tale milizia nel giugno corrente), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Casale, Como, Lecco, Pinerolo e Torino, effettivi ai battaglioni Exilles del 3° e Morbegno del 5° reggimento alpini;

33. i militari di 1ª categoria delle classi 1874, 1875 e 1876 (milizia territoriale) e 1877 (che farà passaggio a tale milizia nel giugno corrente), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Genova, Ivrea, Novara, Savona e Vercelli, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del 1° e Aosta del 4° reggimento alpini;

n) IL GIORNO 16 AGOSTO p. v.,

per un periodo di giorni 16:

34. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Picene, Bari, Barletta, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Casale, Castrovillari, Catanzaro, Cefalù, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Girgenti, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Massa, Mondovì, Orvieto, Pavia, Perugia, Pesaro, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Siena, Siracusa, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Varese e Voghera;

35. i militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Casale, Catania, Catanzaro, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Girgenti, Ivrea, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Mantova, Messina, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Orvieto, Palermo, Pavia, Perugia, Pinerolo, Pistoia, Reggio Calabria, Rovigo, Siena, Siracusa, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Varese, Vercelli e Voghera.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

36. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1883 e 1885, effettivi al 1° e al 2° **reggimento genio** (escluso il treno) ed assegnati in caso di mobilitazione ai centri di Bologna, Pavia e Roma;

37. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1883 e 1885, effettivi alla brigata **specialisti del genio** (escluso il treno);

38. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1883 e 1885, ascritti ai **granatieri**, alla **fanteria di linea**, ai **bersaglieri**, al **corpo sanitario**, al **corpo di commissariato** ed al **corpo contabile**, eccettuati quelli che hanno risposto alla chiamata avvenuta nel mese di maggio 1910 nell'isola di Sardegna;

39. gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, ascritti ai **granatieri**, alla **fanteria di linea**, ai **bersaglieri**, al **corpo sanitario**, al **corpo di commissariato** ed al **corpo contabile** e residenti nei distretti di Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Campagna,

Campobasso, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Frosinone, Gaeta, Lecce, Macerata, Napoli, Nola, Orvieto, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Taranto e Teramo;

40. gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1880, ascritti alla **fanteria di linea** ed ai **bersaglieri**, eccettuati quelli residenti nei distretti di Cagliari e di Sassari;

41. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1880, 1883 e 1885, effettivi ai reggimenti di **artiglieria da costa** e **da fortezza**, alla brigata di **artiglieria da costa della Sardegna** ed al **gruppo compagnie operai d'artiglieria**;

42. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1883 e 1885, ascritti agli **alpini**;

43. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1878, 1879 e 1880, ascritti agli **alpini**, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° ed Intra del 4° reggimento alpini;

44. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1878, 1879, 1880 e 1881, ascritti agli **alpini**, effettivi ai battaglioni Exilles del 3° e Morbegno del 5° reggimento alpini;

45. gli ufficiali di milizia territoriale, nati negli anni 1874, 1875, 1876 e 1877, ascritti agli **alpini**, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del 1° e Aosta del 4° reggimento alpini.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

III. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

V. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente

o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, compresi nella chiamata, che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 (e nell'articolo 6, se di milizia territoriale) e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903 e modificata con Regio decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *otto giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati di fanteria di linea delle classi 1880, 1882, 1883 e 1885, i quali prestarono servizio e furono congedati dal corpo della regia guardia di finanza, dovranno, all'atto della loro presentazione ai rispettivi depositi di fanteria, dichiarare di aver fatto parte del corpo della regia guardia suddetta.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

....., *addì 8 giugno 1910.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di dieci giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi *il giorno 12 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 20:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 13 maggio 1910 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Novara, Savona e Varese, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° e Intra del 4° reggimento alpini e che nel giorno 13 maggio 1910 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1879 e 1880 (milizia mobile) e 1881 (che farà passaggio a tale milizia nel giugno corrente), ascritti agli alpini, dei distretti di Casale, Como, Lecco, Pinerolo e Torino, effettivi ai battaglioni Exilles del 3° e Morbegno del 5° reggimento alpini e che nel giorno 13 maggio 1910 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

d) i militari di 1ª categoria delle classi 1874, 1875 e 1876 (milizia territoriale) e 1877 (che farà passaggio a tale milizia nel giugno corrente), ascritti agli alpini, dei distretti di Genova, Ivrea, Novara, Savona e Vercelli, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del 1° e Aosta del 4° reg-

gimento alpini e che nel giorno 13 maggio 1910 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Sono pure chiamati i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o della milizia mobile, ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti anzidetti ed ivi residenti che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

e) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1883 e 1885, ascritti agli alpini;

f) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1878, 1879 e 1880, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° ed Intra del 4° reggimento alpini;

g) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1878, 1879, 1880 e 1881, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni Exilles del 3° e Morbegno del 5° reggimento alpini;

h) gli ufficiali di milizia territoriale, nati negli anni 1874, 1875, 1876 e 1877, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del 1° e Aosta del 4° reggimento alpini.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

II. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino del giorno 12 agosto suddetto.

III. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra stabilito, oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia o in tramvia, che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

IV. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

V. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, metà della indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o in tramvia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè

riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

VI. I richiamati che si trovino in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. III si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni ai militari) o per mare, si presenteranno al mattino dello stesso giorno al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

VII. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandi dei distretti militari.

. . . . . , addì 8 giugno 1910.

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO.

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria, sanità e sussistenza	Bersaglieri	Alpini	Artiglieria da costa e da fortezza	Genio
Asciugatoi	2	2	2	2	2
Berretti di panno turchino o chepì con fregio e copertura di tela bianca	1	»	»	1	1
Berretti per fatica, di panno o di tela	1	»	1	1	1
Berretti (fetz) con flocco	»	1	»	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	1	»	»
Cappotti con mostrine e stellette	1	»	»	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1	1	1
Coreggiuole per zaini	»	»	4	»	»
Cravatte per collo	2	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1	1
Gavette	1	1	1	1	1
Giubbe di panno con stellette	»	1	1	1	»
Giubbe di tela con stellette	1	1	1	1	1
Mantelline con stellette	»	1	1	»	»
Mutande	1	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	»	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2	2
Sacchetti per galletta (1)	2	2	3	»	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (2)	1	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	»	1	1

(1) Ai richiamati d'artiglieria da costa e da fortezza i sacchetti per galletta saranno distribuiti nella quantità corrispondente alle razioni.

(2) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria, sanità e sussistenza	Bersaglieri	Alpini	Artiglieria da costa e da fortezza	Genio
Tasche per pane con coreggia	1	1	1	1	1
Tazze di lamiera	1	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	»	1	1
Zaini	1	1	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2	2
Razioni galletta	*	*	*	*	*

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 589 del regolamento d'amministrazione posto in armonia, per quanto riguarda la consumazione della galletta medesima, con le prescrizioni del n. 26, terzo comma, della presente circolare.

N. B. — 1°). L'ispettorato delle truppe da montagna potrà, quando lo creda opportuno, far distribuire ai richiamati degli alpini i cappucci di lana ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

2°). Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, e, giusta la Disposizione n. 54 del fascicolo n. 11 della Raccolta (bozze di stampa), potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

AVVERTENZE.

Il precedente specchio si riferisce ai depositi che hanno ancora in uso la vecchia uniforme ed il vecchio equipaggiamento.

I depositi che hanno in uso l'uniforme grigio verde e l'equipaggiamento grigio, quelli che hanno in distribuzione l'equipaggiamento mod. 1907 color marrone, i corpi e riparti di artiglieria e genio e le compagnie di sanità e di sussistenza che hanno in uso l'equipaggia-

mento mod. 1905, distribuiranno i materiali predetti in luogo dei corrispondenti del vecchio modello.

I corpi di fanteria di linea e bersaglieri, che distribuiranno l'uniforme grigio verde non dovranno con essa distribuire la mantellina, che è oggetto del quale si fa uso soltanto con l'uniforme di guarnigione, e, per la stessa ragione, non dovrà essere distribuito il cappotto ai richiamati di artiglieria da costa e da fortezza che verranno equipaggiati presso i riparti di dette specialità che hanno in uso l'uniforme grigio verde.

Per quanto ha tratto alla distribuzione dei distintivi di grado e di carica, della calzatura e del piastrino di riconoscimento e per quanto concerne la facoltà fatta ai richiamati di continuare a far uso della biancheria e calzatura da borghese, valgono le disposizioni ripetute volte impartite con le avvertenze inserite nelle circolari relative a precedenti chiamate alle armi per istruzione.

ALLEGATO N. 4

SPECCHIO *indicante i comandi della regia guardia di finanza cui debbono essere avviati i richiamati presentatisi ai depositi di fanteria di linea stanziati nel territorio dei sottoindicati distretti.*

DISTRETTO MILITARE	COMANDO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
Alessandria . .	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Ancona	Circolo di Ancona.
Aquila	Legione allievi in Maddaloni.
Arezzo	Circolo di Livorno.
Ascoli Piceno. .	Legione allievi in Maddaloni.
Avellino. . . .	Legioni allievi in Maddaloni.
Bari	Circolo di Bari.
Barletta. . . .	Circolo di Bari.
Belluno	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Benevento . . .	Legione allievi in Maddaloni.
Bergamo . . .	Sezione staccata della legione allievi in Verona
Bologna. . . .	Circolo di Livorno.
Brescia	Sezione staccata della legione allievi in Verona
Caltanissetta . .	Circolo di Siracusa.
Campagna . . .	Legione allievi in Maddaloni.
Campobasso . .	Legione allievi in Maddaloni.
Casale	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Caserta	Legione allievi in Maddaloni.
Castrovillari . .	Circolo di Catanzaro.
Catania	Circolo di Siracusa.
Catanzaro . . .	Circolo di Catanzaro.
Cefalù	Circolo di Palermo.
Chieti.	Legione allievi in Maddaloni.
Como.	Sezione staccata della legione allievi in Verona

DISTRETTO MILITARE	COMANDO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
Cosenza	Circolo di Catanzaro.
Cremona	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Cuneo	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Ferrara	Circolo di Livorno.
Firenze	Circolo di Livorno.
Foggia	Circolo di Bari.
Forlì	Circolo di Ancona.
Frosinone	Circolo di Roma.
Gaeta	Legione allievi in Maddaloni.
Genova	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Girgenti	Circolo di Palermo.
Ivrea	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Lecce	Circolo di Bari.
Lecco	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Livorno	Circolo di Livorno.
Lodi	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Lucca	Circolo di Livorno.
Macerata	Circolo di Ancona.
Mantova	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Massa	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Messina	Circolo di Palermo.
Milano	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Modena	Circolo di Livorno.
Mondovì	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Monza	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Napoli	Legione allievi in Maddaloni.
Nola	Legione allievi in Maddaloni.
Novara	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Orvieto	Circolo di Roma.
Padova	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Palermo	Circolo di Palermo.
Parma	Sezione staccata della legione allievi in Verona.

DISTRETTO MILITARE	COMANDO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
Pavia	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Perugia	Circolo di Roma.
Pesaro	Circolo di Ancona.
Piacenza	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Pinerolo	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Pistoia	Circolo di Livorno.
Potenza	Legione allievi in Maddaloni.
Ravenna	Circolo di Ancona.
Reggio Calabria	Circolo di Catanzaro.
Reggio Emilia	Circolo di Livorno.
Roma	Circolo di Roma.
Rovigo	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Sacile	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Salerno	Legione allievi in Maddaloni.
Savona	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Siena	Circolo di Livorno.
Siracusa	Circolo di Siracusa.
Spoleto	Circolo di Roma.
Sulmona	Legione allievi in Maddaloni.
Taranto	Circolo di Bari.
Teramo	Legione allievi in Maddaloni.
Torino	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Trapani	Circolo di Palermo.
Treviso	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Varese	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Venezia	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Vercelli	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Verona	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Vicenza	Sezione staccata della legione allievi in Verona.
Voghera	Sezione staccata della legione allievi in Verona.

N. **208.** — **Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi.** — (Gabinetto militare). — 3 giugno.

Alla composizione delle commissioni di cui alla circolare n. 202 del *giornale militare ufficiale* del 1910 sono apportate le seguenti varianti:

Tenente colonnello Pirro cav. Egidio della direzione del genio militare in Roma in sostituzione del colonnello Giustetti cav. Umberto;

Maggiore Bandini cav. Enrico del 3° reggimento artiglieria da fortezza in sostituzione del maggiore Caffi cav. Roberto;

Maggiore del genio Ajò cav. Umberto addetto al comando del corpo di stato maggiore in sostituzione del maggiore De Antoni cav. Carlo;

Tenente colonnello Litta Modignani cav. Vittorio del reggimento lancieri di Firenze in sostituzione del maggiore Romei cav. Giovanni;

Colonnello Cauvin cav. Luigi addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali in sostituzione del colonnello Romano cav. Paolo

Maggiore Monari Rocca cav. Ledovico comandante scuola allievi ufficiali carabinieri in sostituzione del maggiore Ferrè cav. Leopoldo membro supplente che a sua volta sostituirà il tenente colonnello Denza cav. Edoardo membro effettivo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(9552) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1910 — 11 giugno

GIUGNO 4 — N. **209**. - Sottufficiali con cariche speciali fuori corpo . . . . *Pag.* 675
» 6. — » **210**. - Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1910-1911 . . . . . » 676
» 6. — » **211**. - Adozione dell'uniforme da campagna di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti . . . . . » 677
» 6. — » **212** - Tenda da campo per ufficiali e truppa modello Buccianti . . . . . » 695
» 7. — » **213**. - Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1884 . . . . . » 698
» 7. — » **214**. - Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria . . . . . » 699
» 7. — » **215**. - Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1883 di cavalleria . . . . » 700
» 7. — » **216**. - Appendice all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio . . . . . » 700
» 7. — » **217**. - Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1908-909 . . . . . » 701
» 8. — » **218**. - Riparazioni delle mitragliatrici Maxim . . . . . » 712
» 8. — » **219** - Concorso per la nomina di insegnante titolare di letteratura militare presso l'accademia militare . . . » 712
» 8. — » **220**. - Adozione di nuovi tipi di materiali pel servizio sanitario di guerra . . . . . » 713
» 8. — » **221**. - Pubblicazione dello specchio di caricamento del pacco da medicazione per automobili ed autocarri . . . » 714
» 9. — » **222**. - Cure balneari . . . . . » 715
» 9. — » **223**. - Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1909-910 . . . » 715
» 9. — » **224**. - Passaggio di militari nel corpo delle guardie di città. » 716

CIRCOLARE N. **209**. — **Sottufficiali con cariche speciali fuori corpo**. — (Direzione generale leve e truppa). — 4 giugno.

Con circolare n 292 del 1908, il Ministero consentiva che i sottufficiali investiti di carica speciale fuori corpo rientrassero a prestar servizio nei reggimenti. In proposito avvertesi che, in analogia al disposto dal § 53 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, i sottufficiali in parola non potranno, a meno di casi eccezionali, chiedere l'esonerazione dalla loro carica speciale se non siano trascorsi almeno due anni da quando l'ottennero a loro domanda.

In ogni caso poi, quando si tratti di esonerare un sottufficiale da una carica speciale fuori corpo per rientrare a prestare servizio nei corpi, il provvedimento è sempre di competenza del Ministero, sia che abbia luogo a domanda sia che abbia luogo d'autorità.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **210**. — **Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1910-1911**. — (Gabinetto militare). — 6 giugno.

In relazione al n. 5 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 121 del corrente anno, si rende noto che la speciale commissione esaminatrice dei concorrenti per l'ammissione alla accademia militare sarà composta come segue:

Colonnello del genio Arlorio cav. Agostino, comandante in 2° dell'accademia militare.	*Presidente.*
Professore Forti-Burali cav. Cesare, della accademia militare.	*Membri.*
Dottor Boggio Tommaso, professore straordinario della R. università di Torino.	

L'ordine secondo il quale la predetta commissione si recherà nelle sedi stabilite per l'esame di cui trattasi, sarà il seguente:

Modena	— presso la	sede	della scuola militare;
Roma	— id.	id.	del collegio militare;
Napoli	— id.	id.	id. id.
Torino	— id.	id.	dell'accademia militare.

L'esame si svolgerà secondo le norme del regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 23 aprile 1903), e comincerà a Modena il 15 settembre prossimo venturo.

I comandi degli istituti, sedi di esame, faranno ai concorrenti interessati le comunicazioni di cui al n. 56 del regolamento predetto, invitando ciascun candidato a presentarsi per il giorno prestabilito, secondo gli accordi che dovranno essere presi col presidente della commissione. Per gli allievi dei collegi provvederanno i comandi dei rispettivi istituti.

Per il trattamento spettante ai componenti la commissione vige quanto fu disposto con l'ultimo comma della circolare n. 280 del 1909.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **211.** — **Adozione dell'uniforme da campagna di panno grigio verde, da bersaglieri ciclisti.** – (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 giugno.

Giubbe di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti.

La giubba è costruita con panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30; è ad un sol petto con bavero rovesciato e si compone delle seguenti parti: un *corpo*, un *bavero*, due *maniche*.

Il corpo è a taglio ampio con una grande tasca che comprende tutta la parte posteriore della giubba; si divide in parte anteriore e parte posteriore.

Il lato destro della parte anteriore ha 5 bottoni grandi di carta compressa, equidistanti fra loro; il primo dista mm. 30 circa dall'attaccatura del bavero e l'ultimo trovasi all' altezza della cintola.

Internamente il lato destro è rinforzato da una striscia di panno (sottopanno) identico a quello della giubba, e fra il sottopanno ed il davanti è posta come rinforzo, sotto ai bottoni, una striscia di tela di cotone basino color filo greggio per fodere.

Il lato sinistro della parte anteriore è fornito anch' esso di sottopanno foggiato, per un tratto di mm. 360 circa, a bottoniera coperta, nel quale sono praticati 4 occhielli in corrispondenza dei 4 bottoni inferiori applicati sul lato destro per modo che detti bottoni restano nascosti quando la giubba è abbottonata. L' occhiello per il bottone superiore è invece scoperto.

Il sottopanno per tutta la lunghezza della bottoniera coperta è foderato e rinforzato con tela di cotone basino color filo greggio ed è assicurato al davanti mediante una cucitura che dista mm. 45 dall'estremità del davanti stesso, che anch' esso, sotto alla bottoniera e fino all' estremità superiore, è foderato di tela di cotone basino color filo greggio.

Internamente, per tutta la lunghezza dei due lati del davanti, è teso, contro la piegatura del panno, un nastro di cotone che serve come dritto filo.

I due lati del davanti hanno una tasca di panno applicata esternamente con cucitura; le tasche sono chiuse superiormente con una pattina di panno munita di occhiello per poterla fer-

mare mediante un bottone piccolo di carta compressa cucito alle tasche stesse. Le pattine sono foderate con panno grigio verde; l'orlo superiore delle tasche, internamente, fin sotto la attaccatura del bottone, è foderato con tela di cotone basino color filo greggio.

I due lati del davanti sono inoltre forniti di passanti di panno grigio verde (per il passaggio del cinturino), applicati in senso perpendicolare al lato inferiore della tasca. Tali passanti, foderati con panno grigio verde, sono inferiormente assicurati alla giubba, per un tratto di mm. 35 circa, con doppia cucitura e due fermature laterali a mano. L'estremità libera dei passanti ha un occhiello corrispondente ad un bottone piccolo di carta compressa applicato alla giubba. Internamente, fra il panno e la fodera e sotto ai passanti, per una lunghezza di mm. 150 circa, è posta come rinforzo una striscia di tela di cotone basino color filo greggio della larghezza di mm. 50 circa.

La parte posteriore della giubba è in due pezzi. Lateralmente, lungo l'unione della parte posteriore coi davanti, a mm. 160 dal fondo della giubba, è lasciata dalle due parti un'apertura di mm. 250 che serve per la grande tasca posteriore.

Le due aperture della grande tasca sono munite di alette assicurate alla giubba con due cuciture parallele a quella d'unione dei davanti e hanno anteriormente un occhiello per assicurarle ad un bottone piccolo di carta compressa cucito in corrispondenza sui lati del davanti. Alle due estremità le alette sono fermate con due cuciture laterali lunghe mm. 30 circa, che prendono anche la fodera, e da due fermature a mano.

Il bavero è rovesciato e può chiudersi sul davanti mediante un gangherello e rispettiva maglietta.

Esso si compone del soprabavero e del sottobavero, entrambi di panno grigio verde. Il sottobavero è rinforzato internamente con tela di cotone basino color filo greggio per fodere, ed è trapuntato a macchina. All'estremità sinistra il sottobavero porta una martingala di panno grigio verde assicurata con due bottoni piccoli di carta compressa ed all'estremità destra è cucito un bottone piccolo di carta compressa al quale può essere fermata la martingala del bavero quando questi è tenuto alzato.

Il bavero, sotto al gangherello e alla maglietta, all'unione cioè col corpo della giubba è fermato con cuciture a mano.

Le maniche sono provviste di manopole foggiate a punta.

Sulle spalle, nell'attaccatura delle maniche, sono cuciti due controspallini di panno grigio verde foderati con lo stesso panno e muniti all'estremità libera di occhiello in corrispondenza del quale, nella parte anteriore della giubba, è applicato un bottone piccolo di carta compressa in modo che i controspallini abbottonati distano di circa 30 mm. dall'attaccatura del bavero.

La giubba è fornita internamente di due tasche allestite con fodera di tela di cotone basino color filo greggio, ed in fondo al davanti sinistro di una piccola tasca, pure di fodera, per il pacchetto da medicazione. Quest'ultima tasca ha un occhiello che si assicura ad un bottone d'osso bianco da camicie.

Il piastrino di riconoscimento sarà cucito nella parte interna della giubba, a sinistra, tra la prima e seconda asola superiore della bottoniera coperta.

Nella parte posteriore della giubba, al fondo, la fodera deve essere lasciata di mm. 30 circa più lunga del panno e poi ripiegata su sè stessa formando una piegatura per lo sfogo necessario della tasca grande posteriore.

La giubba può essere indossata col bavero fermato come la giubba di panno turchino, oppure aperta fino all'altezza della bottoniera coperta.

Il bavero della giubba è poi guarnito con le mostrine da bersaglieri ed è munito degli appositi fori pel passaggio dei gambi delle stellette.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti.*

TAGLIE	Suddivisioni	LUNGHEZZA								METÀ LARGHEZZA										ALTEZZA			
										Parte posteriore				Parte anteriore				Manica		Manopole		Bavero	
		parte posteriore	parte anteriore dalla cucitura della spalla al fondo della giubba	dal centro del giro sotto l'ascella al fondo della giubba	della manica	del colletto	dei passanti	delle tasche esterne	delle alette sui fianchi	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	dalla cucitura del fianco al 1° occhiello passando sotto le ascelle	al petto al 1° occhiello	alla taglia	al fondo	superiormente ed al gomito	al polso	alla punta	di sotto	sul davanti	sul dietro
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	1	760	810	510	630	450	120	150	300	220	225	190	250	390	275	400	490	235	170	110	70	70	85
1ª	2	760	805	515	630	440	120	150	300	215	220	185	245	380	270	390	480	230	170	110	70	70	85
	3	760	800	520	630	430	120	150	300	210	215	180	240	370	265	380	470	225	165	110	70	70	85
	1	745	795	500	620	445	120	150	300	215	220	185	245	380	270	390	480	230	170	110	70	70	85
2ª	2	745	790	505	620	435	120	150	300	210	215	180	240	370	265	380	470	225	170	110	70	70	85
	3	745	785	510	620	425	120	150	300	205	210	175	235	360	260	370	460	220	165	110	70	70	85
	1	730	780	490	610	440	120	150	290	210	215	180	240	370	265	380	470	225	165	110	70	70	85
3ª	2	730	775	495	610	430	120	150	290	205	210	175	235	360	260	370	460	220	165	110	70	70	85
	3	730	770	500	610	420	120	150	290	200	205	170	230	350	255	360	450	215	160	110	70	70	85
	1	720	770	485	600	430	120	150	290	205	210	175	235	360	260	370	460	220	165	110	70	70	85
4ª	2	720	765	490	600	420	120	150	290	200	205	170	230	350	255	360	450	215	165	110	70	70	85
	3	720	760	495	600	410	120	150	290	195	200	165	225	340	250	350	440	210	160	110	70	70	85
	1	710	760	480	590	425	120	150	280	200	205	170	230	350	255	360	450	215	165	110	70	70	85
5ª	2	710	755	485	590	415	120	150	280	195	200	165	225	340	250	350	440	210	160	110	70	70	85
	3	710	750	490	590	405	120	150	280	190	195	160	220	330	245	340	430	205	160	110	70	70	85
	1	700	750	480	580	420	120	150	280	195	200	165	225	340	250	350	440	210	160	110	70	70	85
6ª	2	700	745	480	580	410	120	150	280	190	195	160	220	330	245	340	430	205	160	110	70	70	85

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 400	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30. Quantità per ogni capo	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30. Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni taglia	ANNOTAZIONI
1ª	1	1	1 76	1 76	3 12	3 12	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario, terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2	2	1 72	3 44	3 10	6 20	
	3	1	1 66	1 66	3 02	3 02	
2ª	1	1	1 68	1 68	3 04	3 04	
	2	7	1 63	11 41	3 00	21 00	
	3	4	1 60	6 40	2 96	11 84	
3ª	1	3	1 61	4 83	2 92	8 76	
	2	14	1 58	22 12	2 86	40 04	
	3	8	1 56	12 48	2 80	22 40	
4ª	1	3	1 57	4 71	2 82	8 46	
	2	20	1 55	31 00	2 78	55 60	
	3	12	1 51	18 12	2 74	32 88	
5ª	1	3	1 53	4 59	2 76	8 28	
	2	12	1 49	17 88	2 72	32 64	
	3	5	1 47	7 35	2 70	13 50	
6ª	1	2	1 47	2 94	2 70	5 40	
	2	2	1 45	2 90	2 68	5 36	
Totali.		100		155 27		281 54	
Medie .				1 55		2 81	

CONTO *di costruzione della giubba di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	1 550	8 00	12 400
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0 011	7 50	0 082
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0.62.	»	2 810	0 40	1 124
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N	5 —	1 50	0 007
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	11 —	1 40	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	—	4 200
Prezzo di costo . . . . . L.				17 828
Prezzo di conteggio . . . . L.				17 90

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello di ottone con rispettiva maglietta, 1 bottone d'osso bianco a due fori per camicie, il nastro per i dritti fili della parte anteriore, la seta per le cuciture esterne e per l'attaccatura delle mostrine.

Pantalone di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti.

Il pantalone è costruito con panno grigio verde leggero per pantaloni alto m. 1,30.

Si compone di *due gambali con gambaletto* e di *una cintura.*

I *gambali* sono a taglio ampio, giungono soltanto fin sotto al ginocchio e terminano con un *gambaletto* che serve per fermare il pantalone alla gamba mediante tre bottoni piccoli d'osso annerito a due fori.

Il pantalone indossato deve coprire di circa 80 mm. i gambali di cuoio da bersaglieri ciclisti.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è fornito di due liste di panno; quella di destra ha tre bottoni mezzani d'osso annerito a due fori ed un occhiello; quella di sinistra ha tre occhielli in corrispondenza dei detti tre bottoni.

I due gambali del pantalone terminano con una striscia di panno alta mm. 125 circa, che forma come un gambaletto. In corrispondenza del lato esterno delle gambe, le striscie di panno sono aperte e vengono a sovrapporsi per un tratto di circa 30 mm.

La parte che resta inferiormente è fornita di tre bottoni piccoli di osso annerito a due fori e quella superiore porta tre occhielli.

Il gambaletto è applicato al rispettivo gambale con due cuciture e il gambale deve essere arricciato in modo da raggiungere l'ampiezza del gambaletto.

Posteriormente il pantalone porta fra la cintura ed i gambali, come rialzo, due striscie triangolari di panno. Per meglio adattare il pantalone alle anche sono praticati in alto, alla distanza di mm. 75 circa dal fianco, due tagli ad angolo, col vertice in giù, i cui lembi sono riuniti da cuciture.

All'unione superiore dei gambali nella parte interna è applicato un ampio cavallo di forma circolare di tela color filo greggio.

La *cintura* termina superiormente il gambale e si compone di due parti. Verso l'estremità anteriore della parte destra sono cuciti due bottoni mezzani d'osso annerito a due fori ed una maglietta di ferro; nella corrispondente parte sinistra due occhielli ed un gancherello di ferro, ed internamente, a circa 60 mm., un bottone mezzano d'osso annerito a due fori.

Nella parte posteriore del pantalone, in prossimità della cintura, sono applicate due linguette di panno grigio verde foderate con tela di cotone basino color filo greggio. Dette linguette sono pure internamente rinforzate con una striscia di tela di cotone basino color filo greggio.

Alla linguetta di sinistra nella sua estremità libera è applicata una fibbia di ferro

Il pantalone è fornito di due tasche che si aprono in corrispondenza della cucitura esterna di ogni gambale, a mm. 50 circa dalla cucitura della cintura.

La fodera per le tasche, per la cintura, per i rialzi, per lo sparato anteriore e per i gambaletti, è quella di cotone basino color filo greggio per fodere.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Metà grossezza				Altezza			
		esterna	interna della inforcatura	della cintura	della coscia parte sinistra	del ginocchio	del gambaletto all'attaccatura	del gambaletto	della cintura		
									sul davanti	sul fianco	sul dietro
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1ª	1	820	560	480	420	305	200	130	90	80	50
	2	820	565	450	410	295	190	130	90	80	50
	3	820	570	430	400	290	180	130	90	80	50
2ª	1	800	550	470	410	300	195	130	90	80	50
	2	800	555	440	400	290	185	130	90	80	50
	3	800	560	420	390	280	175	130	90	80	50
3ª	1	780	540	460	400	295	190	125	90	80	50
	2	780	545	430	390	285	180	125	90	80	50
	3	780	555	410	380	275	170	125	90	80	50
4ª	1	760	530	450	390	285	185	125	90	80	50
	2	760	535	420	380	275	175	125	90	80	50
	3	760	540	400	370	265	165	125	90	80	50
5ª	1	740	525	440	380	280	180	120	90	80	50
	2	740	530	410	370	270	170	120	90	80	50
	3	740	530	390	360	260	160	120	90	80	50
6ª	1	720	510	430	370	270	175	120	90	80	50
	2	720	510	400	360	260	165	120	90	80	50

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde leggero per pantaloni, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	ANNOTAZIONI
1ª	1	1	1,24	1,24	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il reparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2	1	1,19	1,19	
	3	1	1,15	1,15	
2ª	1	1	1,21	1,21	
	2	5	1,15	5,75	
	3	10	1,10	11,00	
3ª	1	1	1,13	1,13	
	2	20	1,11	22,20	
	3	10	1,06	10,60	
4ª	1	1	1,10	1,10	
	2	20	1,06	21,20	
	3	10	1,01	10,10	
5ª	1	1	1,04	1,04	
	2	10	0,99	9,90	
	3	5	0,97	4,85	
6ª	1	1	0,99	0,99	
	2	2	0,96	1,92	
Totali		100		106,57	
Media				1,06	

CONTO *di costruzione del pantalone di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero per pantaloni, alto m. 1,30.	M.	1 060	7 50	7 950
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alla m. 0,62	»	1 320	0 40	— 528
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	1 950
Prezzo di costo . . . L.				10 428
Prezzo di conteggio . . . L.				10 50

(1) Nella fornitura sono compresi: 3 bottoni mezzani d'osso annerito a 2 fori e 9 piccoli, 1 fibbia di ferro, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta e la seta per le cuciture esterne.

Gambali di cuoio da bersaglieri ciclisti.

I gambali di cuoio da bersaglieri ciclisti sono appaiati (uno per la gamba destra ed uno per la gamba sinistra) e sono costituiti da un sol pezzo di cuoio naturale sottile o suoletta, annerito nella parte del fiore, leggermente sagomato in modo da adattarsi al polpaccio della gamba ed al collo del piede, aperto nel senso della lunghezza in corrispondenza del lato esterno della gamba.

Viene chiuso mediante 4 ganci a molla di ferro verniciato nero. Tanto i ganci quanto i riscontri sono assicurati mediante una piccola inchiappatura di pelle fermata al gambale con bottoni a pressione.

Per tutta la lunghezza del gambale e sotto ai riscontri di ferro, il gambale è rinforzato da una striscia di cuoio larga da mm. 30 a 32, assicurata al gambale con cuciture a macchina.

Il prezzo dei gambali è di L. 6 al paio.

Maglia di lana da bersaglieri ciclisti.

La maglia di lana da bersaglieri ciclisti è di color grigio ottenuto con filati formati di lana grigia e bianca nelle proporzioni necessarie.

La maglia si compone del *corpo*, delle *maniche* e del *colletto*.

Il *corpo* è costituito di un sol pezzo di maglia lavorata a costa ripiegata su sè stessa e cucita lateralmente. Superiormente, in corrispondenza della spalla destra, la maglia è pure cucita, mentre invece in corrispondenza della spalla sinistra è aperta per poterla indossare.

Il lembo di tale apertura che risulta sul davanti è rinforzato nella parte interna con una striscia di tela color grigio, della larghezza di 35 mm. circa, assicurata alla maglia con due cuciture. Detto lembo è munito di 3 occhielli. L'altro lembo che risulta sul dietro della spalla è orlato con tela color grigio ed ha 3 bottoni piccoli di carta compressa in corrispondenza dei 3 occhielli del davanti.

Le *maniche* sono della stessa maglia del corpo ed assicurate ad un'estremità al corpo con cucitura. All'altra estremità portano un polsino a maglia a coste serrate, assicurato alla manica mediante ammagliatura a macchina.

Il *colletto* è a maglia a coste serrate, è raddoppiato e ripreso a macchina per l'attaccatura al corpo. Esso è aperto in continuazione dell'apertura del corpo dal lato sinistro; un lembo di tale apertura è munito di tre occhielli e l'altro di tre bottoni piccoli di carta compressa corrispondenti.

Il prezzo della maglia è di L. 6,30.

Stivaletti da bersaglieri ciclisti.

Gli stivaletti da bersaglieri ciclisti sono costruiti su due forme diverse, una per il piede destro ed una per il piede sinistro. Si compongono delle seguenti parti: *suola, tacco, trapunta, finta, ripieno, fiosso, sottopiede, tomaio, gambaletto, manlice, contrafforte e rinforzo.* Gli stivaletti sono inoltre muniti di *lacciuolo*, di *occhielli semplici* e di *punte di ferro.*

Suola. — È in un pezzo solo che comprende tutta la lunghezza dello stivaletto e presenta verso l'interno una concavità in cui il piede trova comodo appoggio.

Tacco. — È formato di 4 a 5 fogli sovrapposti di cuoio suola forte; i fogli sono uniti alla suola con punte di legno, eccezion fatta degli ultimi due i quali sono congiunti agli altri mediante 45 a 60 chiodi di ferro a testa conica lunghi da

mm. 15 a 16 e disposti su una fila completa ed una mezza fila; la mezza fila è dalla parte esterna. Il primo foglio unito alla suola deve essere tagliato a forma di ferro da cavallo per formare una superficie piana con la parte convessa del fiosso.

Trapunta. — È una lista di cuoio suola in un sol pezzo, della larghezza di mm. 10 a 12, che unisce tutto all'ingiro la suola e la finta al tomaio incominciando dal tacco; essa è leggermente assottigliata dalla parte interna.

Finta. — La finta è costituita da una lista di cuoio suola in un sol pezzo, piegata convenientemente per adattarsi al contorno della suola, e comprende la parte di quest'ultima dal fiosso alla punta.

Ripieno. — Il ripieno è formato di cuoio suola sottile nuova ed è posto internamente fra il sottopiede ed il fiosso; è in un sol pezzo, lungo abbastanza per arrivare dalla punta fino sotto il tacco.

Fiosso. — È composto da uno a tre pezzi di cuoio suola nuova, disposti longitudinalmente al centro del sottopiede tra il tacco e la pianta del piede in modo da formare una prominenza leggermente curvata.

Sottopiede. — Il sottopiede è di cuoio suola sottile, in un sol pezzo lungo quanto lo stivaletto.

Tomaio. — Copre la parte superiore del piede, è di un sol pezzo di vitello o vacchetta; viene cucito tra il sottopiede e la trapunta, e la sua parte superiore viene cucita al gambaletto e al mantice.

Gambaletto. — È formato di un sol pezzo di pelle di vitello o vacchetta simile a quella del tomaio ed è cucita a quest'ultimo, al sottopiede ed alla suola.

Mantice. — È di pelle di vitello o vacchetta in un sol pezzo e chiude il gambaletto pel davanti. Deve essere tagliato nelle parti più sottili, affinchè sia morbido ed arrendevole alla piegatura del collo del piede, È applicato al quartiere con due cuciture distanti tra loro 15 mm. in modo che frammezzo si possano applicare gli occhielli, ed è unito al tomaio con cucitura a macchina.

Contrafforte. — Serve di rinforzo al quartiere, è di cuoio suola dolce in un sol pezzo, è applicato alle parti inferiori del gambaletto e la sua altezza va digradando verso la parte anteriore. È cucito al gambaletto, al tomaio, al sottopiede ed alla suola.

Rinforzo. — È formato da una striscia di pelle della stessa qualità di quella del gambaletto; essa è applicata con due

cuciture a macchina nella parte posteriore del gambaletto stesso cominciando da mm. 1 1/2 sotto la cucitura del contrafforte.

Occhielli. — Sono di ottone, ricoperti nella parte superiore di celluloide nera.

Lacciuolo. — È di pelle morbida resistente ed arrotondato.

Il prezzo degli stivaletti è di L. 12,50 al paio.

Uniforme da campagna di panno grigio verde da marescialli e sottufficiali dei bersaglieri ciclisti.

Berretto di panno grigio verde impermeabilizzato senza coprinuca da marescialli dei bersaglieri ciclisti.

È quello indicato dalla circolare n. 386 del *Giornale militare* del 1909, pag. 1243.

Giubba e *pantalone* di panno grigio verde da marescialli o sottufficiali dei bersaglieri ciclisti.

Detti capi di corredo sono costruiti con panno uguale a quello impiegato per le giubbe e i pantaloni dei caporali e soldati ciclisti e sono anche simili a quelli dei caporali e soldati per foggia e dimensioni.

La giubba ed il pantalone per i sottufficiali devono essere costruiti su misura. Per i marescialli, oltre ad essere costruiti su misura, devono anche risultare di accurata lavorazione ed essere foderati con tela di cotone color cenerino per fodere.

I pantaloni da marescialli sono provvisti di bottoni per bretelle.

I distintivi di classe dei marescialli sono applicati ai controspallini mobili.

Maglia, gambali e *stivaletti* da marescialli e sottufficiali dei bersaglieri ciclisti.

La maglia ed i gambali da sottufficiali e marescialli dei bersaglieri ciclisti sono uguali a quelli da caporali e soldati; i gambali però devono essere costruiti su misura.

Gli stivaletti da sottufficiali e da marescialli saranno pure eguali per forma a quelli da caporali e soldati; per i sottufficiali saranno allestiti su misura e per i marescialli dovranno inoltre essere confezionati con pelli di qualità più fine ed accuratamente lavorati.

Prezzo dei gambali da sottufficiali . . .	L	7 —
Prezzo degli stivaletti da sottufficiali . .	»	13,50
Prezzo degli stivaletti da marescialli . .	»	15 —

I distintivi di grado da caporali, sergenti e sergenti maggiori dei bersaglieri ciclisti sono quelli stabiliti con la circolare n. 58 del *Giornale militare* del corrente anno.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno grigio verde da sottufficiali e da marescialli dei bersaglieri ciclisti.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia		Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m 0,62 — o tela di cotone color cenerino per fodere, alta m 0,85 — Quantità per ogni cento		Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m 0,62 — o tela di cotone color cenerino per fodere, alta m 0,85 — Quantità per ogni taglia		ANNOTAZIONI
1ª	1	1	1	78	1	78	3	12	3	12	
	2	2	1	74	3	48	3	10	6	20	
	3	1	1	68	1	68	3	02	3	02	
2ª	1	1	1	70	1	70	3	04	3	04	
	2	7	1	65	11	55	3	00	21	00	
	3	4	1	62	6	48	2	96	11	84	
3ª	1	3	1	63	4	89	2	92	8	76	
	2	14	1	60	22	40	2	86	40	04	
	3	8	1	58	12	64	2	80	22	40	
4ª	1	3	1	59	4	77	2	82	8	46	
	2	20	1	57	31	40	2	78	55	60	
	3	12	1	53	18	36	2	74	32	88	
5ª	1	3	1	55	4	65	2	76	8	28	
	2	12	1	51	18	12	2	72	32	64	
	3	5	1	49	7	45	2	70	13	50	
6ª	1	2	1	49	2	98	2	70	5	40	
	2	2	1	47	2	94	2	68	5	36	
Totali .		100			157	27			281	54	
Medie .					1	57			2	81	

CONTO *di costruzione della giubba di panno grigio verde da sottufficiali dei bersaglieri ciclisti.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 570	8 00	12 560
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 011	7 50	0 082
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	2 810	0 40	1 124
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N.	5 —	1 50	0 007
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	11 —	1 40	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 900
Prezzo di costo . . . L.				19 638
Prezzo di conteggio . . . L.				19 70

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ottone con rispettiva maglietta, 1 bottone d'osso bianco a 2 fori per camicie, il nastro per i dritti fili della parte anteriore, la seta per le cuciture esterne e l'attaccatura delle mostrine.

CONTO *di costruzione della giubba di panno grigio verde da marescialli dei bersaglieri ciclisti.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	1 570	8 00	12 560
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 011	7 50	0 082
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	2 810	1 00	2 810
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N	5 —	1 50	0 007
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	11 —	1 40	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	12 150
Prezzo di costo . . .			L.	27 624
Prezzo di conteggio . .			L.	27 70

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello di ottone con rispettiva maglietta, 1 bottone d'osso bianco a due fori per camicie, il nastro per i dritti fili della parte anteriore, la seta per le cuciture esterne e l'attaccatura delle mostrine ed il galloncino d'oro e seta nera pel distintivo di classe.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno grigio verde da sottufficiali e da marescialli dei bersaglieri ciclisti.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde leggero per pantaloni, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	per ogni taglia	ANNOTAZIONI
1ª	1	1	1 26	1 26	
	2	1	1 21	1 21	
	3	1	1 17	1 17	
2ª	1	1	1 23	1 23	
	2	5	1 17	5 85	
	3	10	1 12	11 20	
3ª	1	1	1 15	1 15	
	2	20	1 13	22 60	
	3	10	1 08	10 80	
4ª	1	1	1 12	1 12	
	2	20	1 08	21 60	
	3	10	1 03	10 30	
5ª	1	1	1 06	1 06	
	2	10	1 01	10 10	
	3	5	0 99	4 95	
6ª	1	1	1 01	1 01	
	2	2	0 98	1 96	
Totali		100		108 57	
Media				1 08	

CONTO *di costruzione del pantalone di panno grigio verde da sottufficiali dei bersaglieri ciclisti.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero per pantaloni, alto m. 1,30	M.	1 080	7 50	8 100
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1 320	0 40	5 28
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .		— —	— —	2 950
Prezzo di costo . . L.				11 57
Prezzo di conteggio . . . L.				11 60

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fibbia di ferro, 3 bottoni mezzani d'osso annerito a 2 fori e 9 piccoli, un gangherello di ferro con rispettiva maglietta e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione del pantalone di panno grigio verde da marescialli dei bersaglieri ciclisti.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero per pantaloni, alto m. 1,30	M.	1 080	7 50	8 100
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	—	1 320	1 00	1 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	3 150
Prezzo di costo . . . L.				12 570
Prezzo di conteggio . . . L.				12 60

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 fibbia di ferro, i relativi bottoni, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e la seta per le cuciture esterne.

A completare l'equipaggiamento dei bersaglieri ciclisti saranno adottati in seguito altri due oggetti destinati a contenere e custodire i vari capi di corredo componenti la suddetta uniforme.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **212**. — **Tenda da campo per ufficiali e truppa modello Buccianti**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 giugno.

È adottato, in sostituzione degli attuali tipi di tende per gli ufficiali e per la truppa, un tipo unico di tenda da campo per ufficiali e truppa, proposto dal maggiore cav. Emilio Buccianti.

Descrizione della tenda. — La tenda ha forma rettangolare alla base ed è a comignolo alla sommità. Le sue dimensioni sono:

larghezza (sul fronte)	m.	3
profondità (sul fianco)	»	2,25
altezza (sul tratto del comignolo) . .	»	1,75
comignolo	»	0,65

La tenda si compone di 4 teli, 4 bastoni, 8 paletti. Le singole parti sono perfettamente uguali tra loro e quindi permutabili.

Telo. — Il telo è allestito con tela da tende di cotone color grigio; ha forma pentagonale e i suoi lati prendono la seguente disposizione:

1° lato, lunghezza m. 2,23 (di fianco); ha 11 bottoni e 11 asole.

2° lato, lunghezza m. 1,865 (davanti); ha 8 bottoni e 8 asole.

3° lato, lunghezza m. 0,355 (sul comignolo); ha 1 bottone e 2 asole.

4° lato, lunghezza m. 1,54 (a terra).

5° lato, lunghezza m. 1,13 (a terra).

Sul margine del primo e secondo lato è cucita una striscia larga mm. 80, della medesima stoffa del telo, con la quale si formano 2 ripiegature, che servono a costituire 2 condotti per lo scolo delle acque, uno a metà larghezza della striscia, e l'altro sul margine interno. Entrambe le ripiegature sono vòlte dalla stessa parte, cioè verso il corpo del telo.

Superiormente, nel lato n. 3, è riportato un triangoletto di stoffa per raccordo della faldina.

Sul lato n. 3 è pure applicata una striscia di tela di mm. 80 di larghezza, cucita con una impuntura in margine sulla faccia opposta delle altre due striscie, a mm. 35 dall'orlo del telo, e a partire dal bottone superiore del secondo lato.

Nel quarto e quinto lato non vi è che un semplice orlo.

Il primo lato ha i bottoni e le corrispondenti asole a intervalli diversi, a seconda dell'ufficio che devono compiere; quattro di questi bottoni (e rispettive asole) sono ad intervalli di 240 mm. l'uno dall'altro per fare coppia con i bottoni corrispondenti del secondo lato a partire dal fondo.

Il secondo lato ha tutti i bottoni e le asole ad intervalli costanti di 240 mm.

Il terzo lato ha il bottone, e l'asola corrispondente, a 30 mm.

dal tondo del cappuccio e distante 5 mm. dal margine della striscia. L'angolo di questo lato è ripiegato per evitare che le quattro punte si incavallino nell'unione dei teli e al tempo stesso per ottenere il raddoppiamento della stoffa dove cade l'asola.

La cucitura diagonale che riunisce i due mezzi teli forma uno dei quattro spigoli della tenda; all'estremità inferiore di questo spigolo è cucito un triangolo, della medesima stoffa del telo, che serve come rinforzo, e fra il triangolo e il telo è posto un pezzo di fettuccia di lino che serve di rinforzo nel punto dove trovansi i fori pei quali passa un occhiello di corda i cui capi vengono fermati, dopo il nodo, con cucitura lungo la costura dello spigolo.

All'estremità inferiore del primo e secondo lato è un occhiello di corda fermato con semplice nodo a due fori per ogni lato.

Bastone. — È di legno di faggio, di forma cilindrica, lungo mm. 430 e di mm. 27 di diametro.

Esso è fornito di anelli di raccordo di acciaio, della larghezza di mm. 8, per i quali scorre, per mezzo di una vite a legno che fa da perno, una ghiera di acciaio di mm. 29 di diametro interno, lunga mm. 262, la quale porta la lunghezza del bastone a mm. 630.

Per una lunghezza di mm. 90, che non viene percorsa nè dalla ghiera nè dall'imboccatura dell'altro bastone, il diametro è di mm. 30 e forma come un risalto che serve di arresto, da una parte all'altro bastone, e dall'altra alla propria ghiera, e anche a rinforzare il tratto di bastone che resta scoperto quando il bastone è armato.

Le due estremità del bastone sono, una a taglio netto e l'altra a dente con due alette d'appoggio. A metà lunghezza del bastone, quando esso è armato, trovasi un manicotto fisso, di acciaio, lungo mm. 32 con finestrella ovale lunga mm. 22 e larga mm. 10 in corrispondenza di apposita camerella incavata nel legno che serve pel congiungimento col bastone che vien posto di traverso superiormente per formare il comignolo. La finestrella ovale e il dente sono sullo stesso piano.

La ghiera ha una finestrella di mm. 4, lunga mm. 210, avente alle estremità due giri d'arresto, l'uno tagliato in senso opposto all'altro.

Paletti. — La tenda è assicurata al suolo mediante paletti di legno di faggio della forma di quelli attuali per le tende da truppa e da ufficiali.

Custodia a sacco. — Saranno quanto prima pubblicati la descrizione ed i conti di costruzione della custodia a sacco destinata a contenere le tende per gli ufficiali ed i sottufficiali, che debbono essere portate sul carreggio e sulle salmerie.

CONTO *di costruzione del telo da tenda mod Bucciantini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per tende, alta m. 0,88	M.	4 38	1 00	4 380
Bottoni piccoli di frutto al %	N.	21 —	0 50	0 105
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 850
Prezzo di costo . . . L.				5 335
Prezzo di conteggio . . . L.				5 40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di funicella da teli da tenda ed il nastro di rinforzo agli occhielli nel centro della parte inferiore del telo.

Il Ministro. — P. SPINGARDI.

N. **213**. — **Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1881.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 giugno.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia mobile i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1881 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa, quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria;

2° pei militari non sottufficiali appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3° pei militari che prestarono servizio con la ferma di 4 anni nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'art. 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio;

4° pei militari già appartenenti alla regia marina, che, per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti colle norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, tenendo anche presenti le disposizioni contenute nei §§ 670 e 673 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **214.** — **Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 giugno.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria della classe 1877 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla regia marina, i quali fecero già passaggio alla detta milizia, giusta le disposizioni impartite con la circolare n. 493 del 15 dicembre 1909;

2° i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1880 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

3° i militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1880 che prestarono servizio con la ferma di quattro anni nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'art. 130 del testo unico

delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, tenendo presenti le disposizioni contenute nel § 674 della istruzione complementare al regolamento stesso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **215.** — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1883 di cavalleria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 giugno.

Questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1883 dell'arma di cavalleria, siano trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'eseguire tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (art. 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **216.** — **Appendice all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 7 giugno.

È stata pubblicata, come bozze di stampa, l'appendice alla « Istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio », portante il titolo: « Traini e trasporti delle batterie di medio calibro », colla quale si intendono abolite le parti II e III della « Istruzione sui traini e trasporti delle batterie di medio calibro » (riservata) pubblicata nel 1906 a titolo di esperimento.

Tale appendice sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari alle seguenti autorità, nel numero di copie per ciascuna indicato:

Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione militare — Ispettorato d'artiglieria da campagna — Comandi d'artiglieria da campagna — Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare — Scuola centrale di tiro d'artiglieria da campagna. . . . . Copie 1

Ispettorato generale d'artiglieria — Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza — Comandi d'artiglieria da costa e da fortezza (compreso l'ufficio di Verona) — Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria — Sezione per le esperienze di Ciriè Direzioni e stabilimenti d'artiglieria — Scuola di guerra — Scuola militare . . . . . » 2

Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Comando in 2° dell'accademia militare . . . . . » 4

Reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, e da montagna . . . . . » 6

Gruppo delle compagnie operai d'artiglieria — Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna . . » 15

Comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 17

3° reggimento artiglieria da fortezza — 2° e 3° reggimento artiglieria da costa . . . . . » 33

2° reggimento artiglieria da fortezza — 1° reggimento artiglieria da costa . . . . . » 37

1° reggimento artiglieria da fortezza . . . . . » 40

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,55.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **217**. — **Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1908-909.** — (Gabinetto militare). — 7 giugno.

Gli specchi che fanno seguito dimostrano le perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1908-909 e le cause che le produssero, nonchè il confronto delle perdite stesse con quelle che si verificarono nel precedente esercizio 1907-908.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

A — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1908-909, per le cause sottoindicate:*

	CORPI	STANZA DEI CORPI durante l'esercizio finanziario	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alle scuole veterinarie	Totale	Conguaglio per 100	Venduti per riforma ed ai macelli di carne equina	Conguaglio per 100	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per 100
Reggimenti di cavalleria	Nizza cavalleria (1°)	Milano	761	»	11	»	11	1,45	38	5,00	49	6,45
	Piemonte reale cav. (2°)	Nola	741	5	9	»	14	1,89	56	7,56	70	9,45
	Savoia cavalleria (3°)	Savigliano	783	2	16	1	19	2,43	50	6,38	69	8,81
	Genova cavalleria (4°)	Padova	830	1	4	»	5	0,60	55	6,63	60	7,23
	lanc. di Novara (5°)	Vercelli	755	16	7	»	23	3,05	66	8,74	89	11,79
	id. di Aosta (6°)	Firenze	749	2	11	»	13	1,74	73	9,75	86	11,49
	id. di Milano (7°)	Brescia	792	1	15	»	16	2,02	65	8,21	81	10,23
	id. di Montebello (8°)	Vicenza-Parma	767	3	13	2	18	2,35	71	9,26	89	11,61
	id. di Firenze (9°)	S. Maria C. V.-Roma	768	2	12	»	14	1,82	39	5,08	53	6,90
	id. Vittorio Em. II (10°)	Parma-Vicenza	767	2	11	»	13	1,69	58	7,56	71	9,25
	cavall. di Foggia (11°)	Napoli	754	4	5	»	9	1,19	57	7,56	66	8,75
	id. di Saluzzo (12°)	Bologna	781	2	20	»	22	2,82	65	8,32	87	11,14
	id. di Monferrato (13°)	Lodi	770	»	15	»	15	1,95	63	8,18	78	10,13
	id. di Alessandria (14°)	Saluzzo	759	1	11	»	12	1,58	59	7,80	71	9,38
	id. di Lodi (15°)	Aversa	818	9	13	»	22	2,69	47	5,75	69	8,44
	id. di Lucca (16°)	Lucca	700	2	10	»	12	1,71	72	10,28	84	11,99
	id. di Caserta (17°)	Faenza	781	1	10	»	11	1,41	56	7,17	67	8,58
	id. di Piacenza (18°)	Verona	757	»	12	»	12	1,58	59	7,79	71	9,37
	id. Guide (19°)	Voghera	790	1	9	»	10	1,27	60	7,59	70	8,86
	id. di Roma (20°)	Milano	758	»	15	»	15	1,98	51	6,73	66	8,71
	id. di Padova (21°)	Caserta	747	3	17	»	20	2,68	56	7,50	76	10,18
	id. di Catania (22°)	Torino	768	1	15	»	16	2,08	31	4,04	47	6,12
	id. Umberto I (23°)	Roma-S. Maria C.V.	806	4	6	»	10	1,24	55	6,82	65	8,06
	id. di Vicenza (24°)	Udine	792	»	16	»	16	2,02	45	5,68	61	7,70
Scuola di cavalleria		Pinerolo	512	1	19	»	20	3,90	23	4,49	43	8,39
		Totali cavalleria	19,006	63	302	3	368	1,93	1370	7,21	1738	9,14

Reggimenti d'artiglieria da campagna	2°	id.	[illegible]	531	8	1	»	9	1,69	43	8,10	52	9,79
	3°	id.	Bologna	464	17	3	»	20	4,31	39	8,41	59	12,72
	4°	id.	Cremona	448	6	»	»	6	1,34	47	10,49	53	11,83
	5°	id.	Venaria Reale	502	7	6	»	13	2,59	38	7,57	51	10,16
	6°	id.	Vigevano	526	14	3	»	17	2,23	47	8,94	64	12,17
	7°	id.	Pisa	467	8	1	»	9	1,93	47	10,06	56	11,99
	8°	id.	Verona	457	10	»	»	10	2,19	62	13,57	72	15,76
	9°	id.	Pavia	512	8	2	»	10	1,95	25	4,88	35	6,83
	10°	id.	Caserta	485	10	»	»	10	2,06	55	11,34	65	13,40
	11°	id.	Alessandria	464	14	2	»	16	3,45	48	10,34	64	13,79
	12°	id.	Capua	526	16	2	»	18	3,42	55	10,46	73	13,88
	13°	id.	Roma	449	5	»	»	5	1,11	43	9,58	48	10,69
	14°	id.	Ferrara	440	8	»	»	8	1,82	41	9,32	49	11,14
	15°	id.	Reggio Emilia	436	14	»	»	14	3,21	39	8,94	53	12,15
	16°	id.	Brescia	462	7	1	»	8	1,73	46	9,96	54	11,69
	17°	id.	Novara	426	9	5	»	14	3,28	27	6,34	41	9,62
	18°	id.	Aquila	416	11	1	»	12	2,69	28	6,28	40	8,97
	19°	id.	Firenze	489	11	»	»	11	2,25	30	6,13	41	8,38
	20°	id.	Padova	508	8	»	»	8	1,57	38	7,48	46	9,05
	21°	id.	Piacenza	602	13	5	»	18	2,99	30	4,98	48	7,97
	22°	id.	Palermo	492	8	4	»	12	2,44	39	7,93	51	10,37
	23°	id.	Acqui	478	16	4	»	20	4,18	30	6,28	50	10,46
	24°	id.	Napoli										
Reggimento artiglieria a cavallo			Milano	677	10	»	»	10	1,48	54	7,97	64	9,45
Reggimento artiglieria da montagna			Torino	895	23	3	»	26	2,91	37	4,13	63	7,04
Brigata artiglieria del Veneto			Conegliano	235	9	»	»	9	3,83	9	3,83	18	7,66
Totali artiglieria				13327	301	51	3	355	2,66	1062	7,97	1417	10,63
TOTALI GENERALI				32333	603	114	6	723	2,24	2432	7,52	3155	9,76
Confronto con l'esercizio precedente: Totali generali nell'esercizio 1907-908				31739	551	130	2	683	2,15	2921	9,20	3604	11,35
Differenza nell'esercizio 1908-909			in più	594	52	»	4	40	0,09	»	»	»	»
			in meno	»	»	16	»	»	»	489	1,68	449	1,59

Abis — DIMOSTRAZIONE *delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) distinguendo quelle delle batterie da quelle del treno, durante l'esercizio finanziario 1908-909:*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alle scuole veterinarie	Venduti ai macelli di carne equina	Totale	Conguaglio per 100	Riformati	Conguaglio per 100	Passati al treno	Conguaglio per 100	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per 100
Batterie.													
Reggimenti d'artiglieria da campagna — 1° reggimento	450	5	13	2	»	20	4,44	19	4,22	26	5,78	65	14,44
2° »	355	2	11	»	»	13	3,66	3	0,84	28	7,89	44	12,39
3° »	449	1	6	»	1	8	1,78	18	4,01	21	4,68	47	10,47
4° »	393	3	16	»	6	25	6,36	17	4,33	19	4,83	61	15,52
5° »	341	»	4	»	3	7	2,05	15	4,40	2	0,59	24	7,04
6° »	382	6	3	»	1	10	2,63	5	1,31	35	9,16	50	13,09
7° »	420	2	10	»	»	12	2,86	19	4,52	29	6,90	60	14,28
8° »	406	»	6	»	7	13	3,20	18	4,43	10	2,46	41	10,09
9° »	367	»	7	»	2	9	2,45	20	5,45	13	3,54	42	11,44
10° »	440	1	7	»	»	8	1,82	9	2,05	10	2,27	27	6,14
11° »	402	»	10	»	4	14	3,48	20	4,98	38	9,45	72	17,91
12° »	402	1	8	»	»	9	2,24	19	4,73	32	7,96	60	14,93
13° »	401	1	9	»	4	14	3,49	18	4,49	42	10,47	74	18,45
14° »	413	»	4	»	2	6	1,45	20	4,84	25	6,05	51	12,34
15° »	408	»	8	»	5	13	3,18	21	5,15	16	3,92	50	12,25
16° »	400	»	12	»	5	17	4,25	20	5,00	12	3,00	49	12,25
17° »	418	1	6	»	4	11	2,63	15	3,59	22	5,26	48	11,48
18° »	396	4	8	»	»	12	3,03	22	5,55	7	1,77	41	10,35
19° »	406	1	11	»	2	14	3,45	12	2,96	18	4,43	44	10,84
20° »	431	»	9	»	3	12	2,78	12	2,78	21	4,88	45	10,44
21° »	450	»	8	»	2	10	2,22	12	2,67	27	6,00	49	10,89
22° »	524	4	12	»	»	16	3,05	13	2,48	26	4,96	55	10,49
23° »	451	3	8	»	1	12	2,66	33	7,32	»	»	45	9,98
24° »	411	4	14	»	1	19	4,62	15	3,65	21	5,11	55	13,38

Brigata artiglieria da montagna	235	»	9	»	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,84	[illegible]	[illegible]	15	[illegible]
Totali batterie	11571	42	251	2	59	354	3,06	448	3,87	547	4,73	1349	11,66
Treno d'artiglieria													
Reggimenti d'artiglieria da campagna — 1° reggimento	42	1	»	1	»	2	4,76	19	45,24	—	—	21	50,00
2° »	63	»	7	»	»	7	1,11	24	38,10	—	—	31	39,21
3° »	82	»	2	»	1	3	3,66	23	28,05	—	—	26	31,71
4° »	71	»	1	»	»	1	1,41	16	22,53	—	—	17	23,94
5° »	107	»	2	»	»	2	1,87	29	27,10	—	—	31	28,97
6° »	120	»	4	»	2	6	5,00	30	25,00	—	—	36	30,00
7° »	106	1	4	»	»	5	4,72	28	26,41	—	—	33	31,13
8° »	61	1	2	»	»	3	4,92	22	36,06	—	—	25	40,98
9° »	90	»	3	»	»	3	3,33	40	44,44	—	—	43	47,77
10° »	72	1	1	»	»	2	2,78	16	22,22	—	—	18	25,00
11° »	83	»	»	»	1	1	1,21	30	36,14	—	—	31	37,35
12° »	62	1	6	»	»	7	11,29	29	46,77	—	—	36	58,06
13° »	125	1	7	»	3	11	8,80	30	24,00	—	—	41	32,80
14° »	36	»	1	»	2	3	8,33	19	52,78	—	—	22	61,11
15° »	32	»	»	»	»	»	»	15	46,87	—	—	15	46,87
16° »	36	»	2	»	1	3	8,33	13	36,11	—	—	16	44,44
17° »	44	»	1	»	1	2	4,55	26	59,09	—	—	28	63,64
18° »	30	1	1	»	»	2	6,66	5	16,67	—	—	7	23,33
19° »	40	»	»	»	»	»	»	14	35,00	—	—	14	35,35
20° »	58	»	2	»	»	2	3,45	15	25,86	—	—	17	29,31
21° »	58	»	»	»	1	1	1,72	23	39,66	—	—	24	41,38
22° »	78	1	1	»	»	2	2,56	17	21,79	—	—	19	24,36
23° »	41	1	»	»	»	1	2,44	5	12,19	—	—	6	14,63
24° »	67	»	2	»	»	2	2,98	14	20,90	—	—	16	23,88
Reggimento artiglieria a cavallo	152	»	1	»	»	1	0,66	41	26,97	—	—	42	27,63
Totali treno	1756	9	50	1	12	72	4,10	543	30,92	—	—	615	35,02
TOTALI GENERALI	13327	51	301	3	71	426	3,19	991	7,44	—	—	—	—

B — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle durante l'esercizio finanziario 1908-*

INDICAZIONE DELLE PERDITE	RIMONTA 1888-89	1889-90	1890-91	1891-92	1892-93	1893-94	1894-95	1895-96
Arma di cavalleria.								
Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio finanziario 1908-909.	»	2	»	6	7	12	51	119
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie.	»	»	»	»	»	1	»	3
Conguaglio per cento . .	»	»	»	»	»	8.33	»	2,01
Venduti per riforma ecc. . . .	»	1	»	»	»	3	14	59
Conguaglio per cento . .	»	50,00	»	»	»	25,00	26,00	39,60
Totali generali delle perdite nell'arma di cavalleria	»	1	»	»	»	4	14	62
Conguaglio generale per cento.	»	50,00	»	»	»	33,33	26,00	41,61
Arma di artiglieria.								
Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio finanziario 1908-909.	4	2	6	7	79	118	189	603
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie.	»	1	»	»	3	4	3	28
Conguaglio per cento . .	»	50,00	»	»	3,80	3,39	1,59	4,64
Venduti per riforma ecc. . . .	3	1	3	6	36	71	82	143
Conguaglio per cento . .	75,00	50,00	50,00	85,71	45,57	60,17	43,38	23,71
Totali generali delle perdite nell'arma di artiglieria	3	2	3	6	39	75	85	171
Conguaglio generale per cento.	75,00	100,00	50,00	85,71	49,37	63,56	44,97	28,35
TOTALI GENERALI delle perdite nelle due armi	3	3	3	6	39	79	99	233

ni di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna)
W, divisi secondo gli anni di rimonta.

UI APPARTENGONO I QUADRUPEDI													
1896-97	1897-98	1898-99	1899-900	1900-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	TOTALE
895	764	927	1177	1427	1754	1994	1830	1682	1953	2113	2326	3728	22300
5	7	19	23	24	21	34	25	34	24	28	45	75	368
27	0,92	2,05	2,00	1'68	1,20	1,70	1,37	2,02	1,23	1,33	1,93	2,01	1,65
108	208	174	128	111	127	104	75	68	62	76	45	9	1370
7,34	27,00	18,80	11,00	7,78	7,24	5,22	4,10	4,04	3,17	3,60	1,93	0,24	6,14
113	213	193	151	135	148	138	100	102	86	104	90	84	1738
28,61	27,92	20,85	13,00	9,46	8,44	6,92	5,47	6,06	4,40	4,93	3,86	2,25	7,79
437	497	652	668	712	732	1222	1305	1349	1143	1556	1800	1889	14970
14	7	18	16	14	23	24	30	20	23	25	62	40	355
3,20	1,41	2,76	2,40	1,97	3,14	1,96	2,30	1,48	2,01	1,60	3,44	2,12	2,37
96	79	99	67	50	46	57	69	48	43	26	29	8	1062
21,97	15,89	15,18	10,03	7,02	6,28	4,66	5,28	3,56	3,76	1,67	1,61	0,42	7,09
110	86	117	83	64	69	81	99	68	66	51	91	48	1417
25,17	17,30	17,94	12,43	8,99	9,42	6,62	7,58	5,04	5,77	3,27	5,05	2,54	9,46
223	299	310	234	199	217	219	199	170	152	155	181	132	3155

C — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1908-909, distinti secondo l'origine.*

VARIAZIONI	Arma di cavalleria			Arma di artiglieria			Nelle due armi		
	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° luglio 1908. . . .	17400	1071	18471	7075	5750	12825	24475	6821	31296
Aumentati nel corso dell'esercizio 1908-909 .	2379	1450	3829	1109	1036	2145	3488	2486	5974
Totali . . .	19779	2521	22300	8184	6786	14970	27963	9307	37270
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	311	57	368	164	191	355	475	248	723
Conguaglio per cento . . .	1,57	2,26	1,65	2,00	2,81	2,37	1,70	2,66	1,94
Venduti per riforma, ecc.	1247	123	1370	684	378	1062	1931	501	2432
Conguaglio per cento . . .	6,30	5,00	6,14	8,36	5,57	7,09	6,90	5,38	6,52
TOTALE GENERALE delle perdite . . .	1558	180	1738	848	569	1417	2406	749	3155
Conguaglio generale per cento . . .	7,87	7,26	7,79	10,36	8,38	9,46	8,60	8,04	8,46
Confronto con l'esercizio precedente:									
Totali generali delle perdite nell'esercizio 1908-909 . .	1558	180	1738	848	569	1417	2406	749	3155
Totali generali delle perdite » 1907-908 . .	2046	242	2288	803	513	1316	2849	755	3604
Differenza nell'esercizio 1908-909 in più . .	»	»	»	45	56	101	»	»	»
Differenza nell'esercizio 1908-909 in meno .	648	62	550	»	»	»	443	6	449

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio, dei depositi e delle sezioni d'allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1908-909.*

CORPI	Media della forza	PERDITE				Conguaglio per 100
		Morti	Abbattuti	Venduti per riforma ed ai macelli	Totale delle perdite	
Arma del genio — 1° reggimento	76	3	1	7	11	14,48
Arma del genio — 2° id.	82	1	»	6	7	8,54
Arma del genio — 3° id.	129	1	3	11	15	11,63
Arma del genio — 4° id.	108	2	2	5	9	8,33
Arma del genio — 5° id.	101	1	»	10	11	10,89
Arma del genio — Brigata ferrovieri	12	»	»	»	»	»
Totali arma del genio	508	8	6	39	53	10,43
Depositi allevamento cavalli — Grosseto	2348	50	23	71	144	6,13
Depositi allevamento cavalli — Persano	1589	49	4	29	82	5,16
Depositi allevamento cavalli — Portovecchio	839	21	2	2	25	3,00
Depositi allevamento cavalli — Bonorva	1238	55	6	39	100	8,08
Sezioni allev. cav. — Palmanova	86	1	»	4	5	5,81
Sezioni allev. cav. — Paternò	587	7	»	12	19	3,24
Totali dei depositi e sezioni	6687	183	35	157	375	5,61
TOTALI GENERALI	7195	191	41	196	428	5,95
Confronto con l'esercizio precedente: Totali generali dell'esercizio 1907-908	6555	194	20	156	370	5,64
Differenza nell'esercizio 1908-909 — in più	640	»	21	40	58	0,31
Differenza nell'esercizio 1908-909 — in meno	»	3	»	»	»	»

E — **DIMOSTRAZIONE** *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento, il passaggio alle scuole veterinarie e la vendita dei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria, di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), dei depositi e delle sezioni di allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1908-909.*

CORPI	MORTI PER						Abbat., passati alle sc. vet.				VENDUTI PER						Totale generale delle perdite
	Malattie di diversi apparecchi	Diserasie	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e del connettivo sottocut.	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto o morcio	Farcino criptococchico	Morbi gravi cronici incurabili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, debolezza e non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie degli occhi	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei muscoli e delle ossa	Ticchio o rusticheza	Cause diverse (ai macelli)	Totale	
Reggimenti di cavalleria																					
Nizza cavalleria (1°)	7	»	4	»	»	11	»	»	»	»	»	9	2	1	»	»	17	3	6	38	49
Piemonte reale cav. (2°)	5	»	4	»	»	9	»	»	»	5	5	19	5	1	»	1	30	»	»	56	70
Savoia cavalleria (3°)	14	»	2	»	»	16	»	1	»	2	3	6	9	2	»	»	26	»	7	50	69
Genova cavalleria (4°)	3	»	»	1	»	4	»	1	»	1	2	24	3	»	»	4	21	1	2	55	60
lanc. di Novara (5°)	5	»	1	»	1	7	15	»	1	»	16	19	9	»	»	1	32	»	5	66	89
id. di Aosta (6°)	9	»	»	»	2	11	»	»	1	1	2	15	9	5	»	6	15	22	1	73	86
id. di Milano (7°)	11	1	3	»	»	15	»	»	»	1	1	17	4	4	»	1	32	»	7	65	81
id. di Montebello (8°)	9	»	2	»	2	13	»	»	2	3	5	25	8	5	»	2	30	»	1	71	89
id. di Firenze (9°)	7	»	3	2	2	12	»	»	»	2	2	15	3	1	»	1	16	»	3	39	53
id. Vittorio Em. II (10°)	10	»	1	»	»	11	»	»	2	»	2	7	2	4	»	1	38	»	6	58	71
cavall. di Foggia (11°)	3	»	»	»	2	5	3	»	1	»	4	14	3	2	»	3	35	»	»	57	66
id. di Saluzzo (12°)	12	1	7	»	»	20	»	»	1	1	2	23	3	1	»	2	28	1	7	65	87
id. di Monferr. (13°)	8	»	3	»	4	15	»	»	»	»	»	8	12	»	»	6	31	»	6	63	78
id. di Alessand. (14°)	11	»	»	»	»	11	»	1	»	»	1	20	5	3	»	2	25	»	4	59	71
id. di Lodi (15°)	11	»	2	»	»	13	»	»	2	7	9	23	4	4	»	2	14	»	»	47	60
id. di Lucca (16°)	8	»	»	»	2	10	»	»	»	2	2	18	3	5	»	4	42	»	»	72	84
id. di Caserta (17°)	6	»	4	»	»	10	»	»	»	1	1	6	15	8	»	1	24	»	2	56	67
id. di Piacenza (18°)	11	»	1	»	»	12	»	»	»	»	»	9	2	1	»	2	39	»	6	59	71
id. Guide (19°)	9	»	»	»	»	9	»	»	»	1	1	9	13	2	»	4	27	»	5	60	70
id. di Roma (20°)	11	2	2	»	»	15	»	»	»	»	»	4	2	2	»	1	40	»	2	51	66
id. di Padova (21°)	12	»	4	»	1	17	»	»	1	2	3	25	2	2	»	1	21	»	»	56	76
id. di Catania (22°)	14	»	»	»	1	15	»	»	1	»	1	»	1	»	»	5	23	»	2	31	47
id. Umberto I (23°)	5	»	1	»	»	6	»	»	»	4	4	10	4	1	»	12	27	»	1	55	65
id. di Vicenza (24°)	13	»	1	»	2	16	»	»	»	»	»	11	7	2	»	1	22	»	2	45	61
Scuola di cavalleria	9	»	7	»	3	19	»	»	»	1	1	6	3	2	»	4	5	»	3	23	42
Totali cavalleria	223	4	52		23	302	18					42									

Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° reggimento	11	1	1	»	1	13	»	»	2	7	9	17	7	2	»	»	4	2	»	27	47
	2° id.	16	»	2	»	»	18	»	»	1	1	2	12	7	2	»	»	4	2	»	27	47
	3° id.	7	»	1	»	»	8	»	»	1	»	1	18	4	1	»	3	15	»	2	43	52
	4° id.	16	»	1	»	»	17	3	»	»	»	3	8	11	2	»	3	8	»	7	39	59
	5° id.	5	»	1	»	»	6	»	»	»	»	»	10	3	1	»	1	29	»	3	47	53
	6° id.	7	»	»	»	»	7	5	1	»	»	6	9	2	2	»	1	20	1	3	38	51
	7° id.	11	1	»	»	2	14	»	»	»	3	3	14	13	»	»	1	15	1	3	47	64
	8° id.	7	»	1	»	»	8	»	»	»	1	1	9	4	2	»	»	26	»	6	47	56
	9° id.	8	»	1	»	1	10	»	»	»	»	»	38	6	»	»	3	12	1	2	62	72
	10° id.	6	»	2	»	»	8	»	»	»	2	2	11	8	2	»	»	2	2	»	25	35
	11° id.	7	»	2	»	1	10	»	»	»	»	»	18	1	2	»	1	28	»	5	55	65
	12° id.	14	»	»	»	»	14	»	»	»	2	2	24	3	2	»	4	15	»	»	48	64
	13° id.	15	»	1	»	»	16	»	»	»	2	2	19	3	2	»	2	22	»	7	55	73
	14° id.	3	»	»	»	2	5	»	»	»	»	»	15	8	1	»	1	8	6	4	43	48
	15° id.	6	»	2	»	»	8	»	»	»	»	»	10	5	2	»	1	18	»	5	41	49
	16° id.	12	»	2	»	»	14	»	»	»	»	»	13	9	»	»	»	12	»	5	39	53
	17° id.	6	»	»	»	1	7	1	»	»	»	1	20	3	1	»	2	10	6	4	46	54
	18° id.	7	»	1	»	1	9	»	»	»	5	5	19	3	»	»	»	5	»	»	27	41
	19° id.	11	»	»	»	»	11	»	»	»	1	1	10	6	1	»	1	8	»	2	28	40
	20° id.	9	»	»	»	2	11	»	»	»	»	»	9	1	»	»	»	11	6	3	30	41
	21° id.	7	»	1	»	»	8	»	»	»	»	»	16	5	2	»	2	10	»	3	38	46
	22° id.	9	2	»	»	2	13	»	1	»	4	5	7	5	1	»	1	14	1	1	30	48
	23° id.	6	»	2	»	»	8	»	1	»	4	4	16	6	2	»	3	10	1	1	39	51
	24° id.	15	»	1	»	»	16	»	1	»	3	4	12	6	»	»	1	11	»	»	30	50
Regg. artiglieria a cavallo.		8	»	1	»	1	10	»	»	»	»	»	26	11	1	»	»	8	3	5	54	64
Id. id. da mont.		13	2	3	»	5	23	»	»	1	2	3	18	1	»	1	»	15	»	2	37	63
Brig. art. mont. del Veneto		5	»	1	»	3	9	»	»	»	»	»	7	»	»	»	»	2	»	»	9	18
Totali artiglieria. . .		247	5	27	»	22	301	9	3	5	37	54	405	136	34	1	34	348	31	73	1062	1417
Depositi allev. cavalli	Grosseto	31	»	16	»	3	50	15	1	1	6	23	15	13	4	»	1	38	»	»	71	144
	Persano	25	»	24	»	»	49	»	3	»	1	4	8	12	»	»	4	5	»	»	29	82
	Palmanova	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2	»	»	4	5
	Bonorva	32	»	18	»	5	55	»	»	5	1	6	8	1	6	»	»	24	»	»	39	100
Sez. allev. cavalli	Portovecchio . . .	7	1	11	»	2	21	»	»	»	2	2	»	»	1	»	»	»	»	1	2	25
	Paternò	5	»	2	»	»	7	»	»	»	»	»	1	»	1	»	4	6	»	»	12	19
Totali dei depositi e delle sez.		101	1	71	»	10	183	15	4	6	10	35	32	28	12	»	9	75	»	1	157	375
TOTALI GENERALI . .		571	10	150	»	55	786	42	10	23	80	155	779	302	104	1	110	1083	58	152	2589	3530
Confronto con l'esercizio precedente:																						
Totali gen. nell'eserc. 1907-908.		534	»	158	»	45	737	46	8	21	74	149	1114	454	76	»	65	1140	36	148	3033	3919
Differenza nell'esercizio 1908-909	in più .	37	10	»	»	10	49	»	2	2	6	6	»	»	28	1	45	»	22	4	»	»
	in meno	»	»	8	»	»	»	4	»	»	»	»	335	152	»	»	»	57	»	»	444	389

N. **218.** — **Riparazioni alle mitragliatrici Maxim.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 8 giugno.

Si porta a conoscenza dei corpi, che le richieste di riparazione alle mitragliatrici Maxim, che a norma della tariffa provvisoria già stata trasmessa col dispaccio ministeriale del 1° marzo c. a., n. 160 (Divisione amministrativa d'artiglieria — Sezione 1ª) sono eseguite da una fabbrica d'armi, devono essere rivolte unicamente a quella di Brescia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **219.** — **Concorso per la nomina di insegnante titolare di letteratura militare presso l'accademia militare.** — (Gabinetto militare). — 8 giugno.

Nell'interesse dei concorrenti e per ben chiarire le norme che debbono disciplinare la prova definitiva del concorso per il posto di insegnante della suindicata materia, già indetto con la circolare n. 129 del corrente anno, il Ministero rende noto quanto segue:

1. I concorrenti saranno esaminati sull'intero programma di letteratura militare, vigente per il 1° e 2° corso dell'accademia militare.

2. Nella prova definitiva del concorso deve intendersi inclusa anche la critica e correzione di temi precedentemente svolti dagli allievi dell'accademia, con le norme che saranno date dal comando dell'istituto, affinchè si possa riconoscere e stabilire il grado di abilità didattica e pratica dei concorrenti.

3. Data l'indole speciale della materia e la convenienza che i deliberati della commissione esaminatrice offrano garanzie di indiscussa competenza si disporrà, a parziale deroga di quanto è disposto dal n. 6 dell'*Atto* 123 del 1906, che in sostituzione di uno dei quattro ufficiali, membri della commissione stessa, sia chiamato un professore di una R. università, da destinarsi dal Ministero della pubblica istruzione o un professore civile d'istituto militare superiore.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **220. — Adozione di nuovi tipi di materiali pel servizio sanitario di guerra.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 8 giugno.

Sono adottati i sottonotati nuovi tipi di materiali pel servizio sanitario di guerra:

a) Stufa di disinfezione locomobile modello 1909.

Le stufe sono assegnate in ragione di una per ogni corpo d'armata (sezione di sanità delle truppe suppletive), una all'intendenza generale, ed una a ciascuna intendenza d'armata;

L'ospedale militare di Milano provvederà per le cessioni di dette stufe, giusta le istruzioni già impartite.

b) Tende da ricovero modello 1909 (9×11).

c) Tende da ricovero modello 1909 (7×7).

Le suddette tende sono assegnate nella misura seguente:

ad ogni ospedale da campo da 100 letti e a ogni ospedaletto da 50 n. 3 (9×11 e n. 2 (7×7);

ad ogni sezione di sanità da montagna (riparto carreggiato) n. 2 (7×7);

ad ogni sezione di sanità di fanteria n. 2 (7×7);

ad ogni sezione di sanità di cavalleria n. 1 (7×7);

ad ogni riparto da montagna di sezione di sanità n. 1 (7×7).

Il Ministero provvederà per le assegnazioni delle tende suddette agli ospedali militari per essere poste nelle relative dotazioni.

d) Armamentario chirurgico per ospedali e ospedaletti da campo.

e) Armamentario chirurgico per sezioni di sanità e per riparti da montagna di sezioni di sanità.

Sarà provveduto per la graduale trasformazione degli attuali armamentari chirurgici, in dotazione alle unità sanitarie anzidette, per ridurli del nuovo tipo, a cominciare da quelli degli ospedali da campo.

f) Tasca di sanità modello 1910.

La nuova tasca di sanità sostituisce quella del tipo attuale e la distribuzione si effettuerà gradamente.

g) Sacchi per acqua da litri 25 modello 1909.

Detti sacchi sostituiscono gli attuali barili di legno da litri 50 nelle dotazioni dei corpi e dei servizi sanitari.

Saranno impartite ulteriori disposizioni per la distribuzione di detti sacchi.

h) Pacco da medicazione per automobili e autocarri.

Pei bisogni di un pronto soccorso, ogni automobile o autocarro deve avere in dotazione un pacco da medicazione.

Il comando della brigata ferrovieri preleverà dalla farmacia centrale i pacchi da medicazione occorrenti i quali saranno assunti in carico sul registro 1032 *B* e quindi dati in consegna a chi deve tenerli.

Il Ministero avverte infine che sono in corso di riordinamento tutte le unità sanitarie di guerra alle quali saranno assegnati nuovi materiali da medicazione, sterilizzatrici, stoviglie di alluminio, in sostituzione delle attuali di ferro stagnato e di latta, e posate di alpacca e di pacfong.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **221**. — **Pubblicazione dello specchio di caricamento del pacco da medicazione per automobili e autocarri**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 8 giugno.

È stato pubblicato il caricamento del pacco da medicazione per automobili o autocarri (specchio n. 23, maggio 1910).

Tale specchio sarà distribuito gratuitamente per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ai sottonotati comandi, corpi e direzioni:

Al comando del corpo di stato maggiore.	copie	12
Ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione.	»	2
All'ispettorato di sanità militare. . . .	»	3
Ad ogni direzione di sanità militare . .	»	2
Ad ogni direzione di ospedale militare .	»	2
Alla scuola d'applicazione di sanità militare.	»	3
Alla farmacia centrale militare	»	3
A ciascuno dei reggimenti del genio . .	»	3
Al comando della brigata ferrovieri . .	»	10
Al comando della brigata specialisti . .	»	3

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **222**. — **Cure balneari**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 9 giugno.

Il Ministero fa conoscere che il proprietario dello stabilimento idroterapico di Oropa (Biella) offre agli ufficiali del R. esercito in servizio permanente ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra le seguenti condizioni speciali per la stagione balnearia 1910:

Dal 20 giugno al 15 luglio e dal 25 agosto alla chiusura, riduzione del 25 % sui prezzi di pensione (cioè camere, vitto, servizio e luce elettrica) in modo che la tariffa giornaliera resta ridotta a L. 9, occupando camere al 1° ed al 2° piano e L. 8 al 3° piano.

Dal 15 luglio al 25 agosto riduzione del 10 % sulla pensione (come sopra) che sarebbe così ridotta a L. 10,80 al 1° e 2° piano e L. 9,90 al 3° piano.

Dalla riduzione restano escluse le cure, il consulto medico, il vino e tutti gli altri extra.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **223**. — **Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1909-910**. — (Direzione degli affari generali). — 9 giugno.

Si rammenta alle amministrazioni del R. esercito che, a termini dell'art. 378 del regolamento di contabilità generale dello Stato, dovranno versare, entro il 30 giugno corrente, nelle sezioni di regia tesoreria provinciale, le somme che siano per sopravanzare sulle anticipazioni corrisposte sui vari capitoli del bilancio della guerra per l'esercizio 1909-910, ad eccezione dei sopravanzi delle anticipazioni date pel pagamento di assegni (compresi quelli del corredo), per l'acquiste dal commercio del pane, del foraggio, della paglia e della legna e pel trasporto ad economia dei materiali. (Veggasi fine terzo comma n. 87 circolare 243 del 1908).

Tali versamenti dovranno essere imputati al capitolo 113 del bilancio della entrata, se riferentisi ad anticipazioni date sui capitoli della parte ordinaria del bilancio della guerra, ed

al capitolo 156, pure dell'entrata, se relativi a capitoli della parte straordinaria.

Sulle quietanze pei versamenti suddetti dovrà essere indicato il numero del mandato e il capitolo sul quale fu accordata l'anticipazione, come pure il titolo di cassa cui ciascuna quietanza deve essere unita.

A senso poi del § 1056 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, tutte le quietanze dovranno essere spedite al Ministero (Direzione degli affari generali — Divisione ragioneria) appena siano state rilasciate, insieme coi rolativi certificati mod. 181 *T* di cui all'*Atto* 190 del *G. M.* del 4 novembre 1907, che le delegazioni del tesoro sono tenute a rilasciare alle amministrazioni del R. esercito, a senso della circolare del Ministero del tesoro n. 109737 in data 6 luglio 1906.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **224***. — **Passaggio di militari nel corpo delle guardie di città.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 giugno.

La direzione della scuola allievi guardie di città ha riferito che i militari aspiranti all'ammissione nel corpo delle guardie stesse giungono spesso a quella scuola o provvisti di parte del corredo o completamente arredati, e taluni anche armati.

Il Ministero rammenta quindi quanto è stabilito nella circolare 44 del *giornale militare* 1899, che cioè i militari di cui si tratta debbono esser fatti partire dai corpi provvisti dei soli oggetti di vestiario indispensabili per il viaggio, con norme analoghe a quelle stabilite dall'articolo 226 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa l. 0.25

(9574) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1910 — 18 giugno

FEBBRAIO 10. — N. 225 - Decreto ministeriale concernente la cessione di materiali a pagamento alle amministrazioni governative provinciali e comunali, nonché ad ufficiali ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina . . . . . Pag. 718

APRILE 14. — » 226 - Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per i militari di truppa comandati fuori della sede ordinaria per la istruzione dei volontari ciclisti ed automobilisti . . . . . » 724

MAGGIO 5. — » 227 - R. decreto concernente le indennità ed altre concessioni speciali per il corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti . . . . . » 726

GIUGNO 14. — » 228 - Concessione della medaglia d'argento al valor militare allo stendardo del reggimento cavalleggeri Guide (19°) — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo . . . . . » 727

» 14. — » 229 - Ammissione alle cure kinesiterapiche . . . . . » 728

» 14. — » 230 - Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari . . . . . » 729

» 14. — » 231 - Premi assegnati ai plotoni allievi sergenti per le gare di stima delle distanze . . . . . » 730

» 15. — » 232 - Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pei tenenti colonnelli di cavalleria per l'anno 1910 . . . . . » 730

» 15. — » 233 - Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-911 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . » 731

» 15. — » 234 - Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia . . . . . » 733

» 15. — » 235 - Miglioramenti alla razione viveri del soldato . . . » 737

» 16. — » 236 - Addebiti all'amministrazione ferroviaria per mancanze od avarie. . . . . » 738

» 16. — » 237 - Cavalli di agevolezza . . . . . » 738

» 17. — » 238 - Sacco custodia per la tenda da campo modello Bucciantini . . . . . » 739

» 17. — » 239 - Esito del concorso a premio 1909 relativo al tema geografico-militare . . . . . » 741

CIRCOLARE N. **225**. — **Decreto ministeriale concernente la cessione di materiali a pagamento alle amministrazioni governative provinciali e comunali, nonchè ad ufficiali ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 10 febbraio.

Viste le facoltà concesse all'amministrazione militare con le leggi n. 496 del 14 luglio 1907 (art. 3) e 404 del 30 giugno 1909 (art. 5) circa la vendita dei materiali non più occorrenti per i bisogni del R. esercito;

Considerata l'opportunità di regolare con apposite norme le distribuzioni delle armi e delle munizioni ed accessori, di tipo non più in uso, frequentemente richieste a pagamento dalle amministrazioni governative, provinciali e comunali, nonchè dagli ufficiali ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina;

Ritenuto, circa i prezzi di cessione, l'evidente convenienza di determinarli in misura corrispondente a quelli massimi che la esperienza ha dimostrato ricavabili da una alienazione di materiali di che sopra, e considerato che i prezzi stessi sono sempre superiori al valore delle materie ottenibile dal disfacimento dei manufatti;

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 207, pag. 646 — Alla prima riga del n. 9 cancellare le parole: « *da costa e* ».

Circolare n. 212, pag. 698 — Nello specchio del conto di costruzione in corrispondenza di « Bottoni piccoli di frutto » — nella 3ª colonna, *invece di:* 21, *pongasi:* 20 — nell'ultima colonna *invece di:* 0,105, *pongasi:* 0,100 — nel totale « Prezzo di costo », *invece di:* 5,335, *pongasi:* 5,330.

Circolare n. 220: alla sedicesima riga della pag. 713, *invece di*: 3 (9 × 11, *leggasi*: 2 (9 × 11).
alla sesta riga della pag. 714, *invece di*: registro 1032 *B*, *leggasi*: registro 1022 *B*.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

1. **Per le cessioni alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra, ed alle amministrazioni provinciali e comunali si osserveranno le seguenti norme:**

a) I materiali d'artiglieria che normalmente si cedono alle amministrazioni sopra indicate, e quelli che le medesime possono restituire, contro pagamento, sono rispettivamente descritti nelle parti 1ª e 2ª dello specchio annesso alla presente *disposizione;*

b) I materiali da cedersi debbono essere in buono stato di servizio e dei modelli prescritti.

Le cessioni, salvo speciali disposizioni, che venissero emanate al riguardo hanno luogo a pagamento non immediato per le amministrazioni governative ed a pagamento immediato per tutte le altre amministrazioni (provinciali e comunali).

c) Le richieste di armi debbono essere indirizzate al Ministero della guerra: quelle delle sole parti d'arme, assortimenti, accessori, bufetterie e munizioni al comando del corpo d'armata nella cui circoscrizione l'amministrazione richiedente risiede, il quale dispone che la cessione venga fatta dalla direzione di artiglieria competente.

Le amministrazioni governative debbono trasmettere pel tramite del Ministero da cui dipendono le richieste indirizzate al Ministero della guerra e pel tramite della rispettiva superiore autorità di provincia, circolo, circondario, ecc. le richieste indirizzate ai comandanti di corpo d'armata.

Le amministrazioni provinciali e comunali debbono trasmettere le richieste tanto se dirette al Ministero della guerra, quanto se dirette ai comandi di corpo d'armata, pel tramite dei prefetti delle rispettive provincie, i quali devono apporvi il loro visto col nulla osta.

Avvertenza. — Le cessioni di armi e munizioni contemplati nella presente *disposizione*, vengono fatte alla esplicita condizione che detti materiali debbano servire esclusivamente per gli agenti dipendenti dalle singole amministrazioni, con divieto di alienarle a privati.

Specchio *indicante i materiali che vengono ceduti alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali, e quelli che dalle dette amministrazioni possono essere restituiti.*

Categoria	Numero d'ordine categorico	INDICAZIONE DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura
		PARTE I. — *Da distribuirsi.*		
		Armi.		
VI	35	Sciabole-baionette mod. 70 (con fodero). .	N.	2 00
»	36	Fucili mod. 70-87 regolamentari (senza sciabola-baionetta e senza accessori) . .	»	5 00
»	7-8-9	Fucili mod. 70-87 corti e mezzani e fucili mod. 70 (senza sciabola-baionetta e accessori)	»	3 00
»	37	Moschetto da truppe speciali mod. 70-87 (senza sciabola-baionetta e senza accessori).	»	5 00
»	17	Moschetti da truppe speciali mod. 70 (senza sciabola-baionetta e senza accessori) . .	»	2 00
»	38	Moschetti da carabiniere mod. 70 (con baiobetta e senza accessori).	»	5 00
»	16	Moschetti da cavalleria mod. 70 (con baionetta e senza accessori)	»	6 00
		Parti, assortimenti ed accessori.		
VI	411	Molle spirali di otturatori di armi mod. 70 e mod. 70-87	»	0 07
»	1446	Ampollini per olio.	»	0 20
»	1453	Cacciaviti per armi.	»	0 50

Categoria	Numero d'ordine categorico	INDICAZIONE DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura
VI	1418	Estrattore del bossolo privo di fondello per armi M. 70 e M. 70-87	N.	0 40
»	1421	Nettatoi per fucili e moschetti da truppe speciali	»	0 15
»	1424	Tubetti di cuoio per pulitura di armi. . .	»	0 10
»	1425	Turaccioli per armi M. 70 e M. 70-87 . .	»	0 05
»	1431	Caricatori per armi M. 87	»	0 05
»	1432	Invogli di caricatori di armi M 70.87 . .	»	0 05
		Buffetterie.		
»	1528 1522	Cinghie per armi M. 70-87. fucili M. 91 e moschetti M. 91 per T. S. con bottoni gemelli	»	1 00
»	1539	Cinturini di bufalo M. 77	»	3 20
»	1540	Cinturini di cuoio M. 77.	»	2 30
»	1607 1608 1615 1623	Cinghie di giberne di cuoio naturale o di cuoio nero, con bottoni gemelli e gancio a fibbia	»	0 55
»	1616	Giberne M 77-87	»	3 10
»	1617	Tasche da caricatori	»	2 30
		Cartucce.		
VII	21	Cartucce a metraglia per armi M. 70 e M. 70-87	»	0 08
»	23 279	Cartucce a pallottola per armi M. 70 e M. 70-87	»	0 06
»	24	Cartucce a pallottola per pistole M. 74 e M. 89	»	0 03
»	31	Cartucce da esercitazioni per armi M. 70 e M. 70-87.	»	0 05
»	34-282	Cartucce da salve per armi M. 70 e M. 70-87.	»	0 02

Categoria	Numero d'ordine categorico	INDICAZIONE DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura
VII	428	Cartucce a pallottola M. 90 per armi M. 70 e M. 70-87	N	0 10
»	459	Cartucce a pallottola M. 90 per pistole M. 74 e M. 89	»	0 09
»	528	Cartucce a pallottola M. 90-99 per pistole M. 74-89.	»	0 09
		Materiali d'imballaggio.		
		I materiali d'imballaggio occorrenti per le varie somministrazioni vengono ceduti ai prezzi stabiliti dal modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.		
		NB. Le spedizioni di materiali sono a carico della parte richiedente.		
		PARTE II. — *Da riceversi.*		
»	»	Bossoli di cartucce sparate e cartucce che abbiano dato scatto a vuoto (tenendo conto per queste ultime del solo peso del bossolo)	Kg.	0 60
		Materiali d'imballaggio — vengono accettati in restituzione (contro rimborso del prezzo di cessione) purchè in buono stato di servizio.		
		NB. La restituzione dei materiali sopraindicati deve aver luogo, franca di ogni spesa alle direzioni che ne fecero la cessione e, se trattasi di bossoli o di cartucce che abbiano dato luogo a scatti a vuoto, in quantità non inferiore a kg. 20 per ogni versamento.		
		I bossoli saranno assunti in carico dalle direzioni come rottami.		
		Le spese per il ritiro dei materiali di cui trattasi, saranno imputate dalle direzioni a carico delle anticipazioni loro concesse sul capitolo ordinario del bilancio.		

La presente disposizione, abroga quella n. 100 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa), fascicolo n. 11.

2. **Per le cessioni agli ufficiali ed impiegati si osserveranno le seguenti norme:**

Agli ufficiali dell'esercito e della R. marina ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, è accordata la facoltà di poter prelevare dai magazzini d'artiglieria, a pagamento immediato, e fino al concorso delle disponibilità esistenti, alcune armi mod. 70 e mod. 70-87 con relativi accessori, cinghie e munizioni, tanto a pallottola che a metraglia od a salve.

La cessione dei predetti materiali verrà regolata dalle seguenti norme.

a) Possono prelevare gli anzidetti materiali gli ufficiali dell'esercito permanente in attività di servizio nella ragione di tre armi per ciascuno; e gli ufficiali in congedo, sia dell'esercito permanente che delle varie milizie e della riserva, quelli della riserva navale e gli impiegati nella ragione di non più di due armi per ciascuno.

b) Gli accessori e le cinghie verranno distribuiti solamente se esisteranno disponibili nei magazzini.

c) Qualunque sia il numero delle armi prelevate, non si potrà ottenere la distribuzione di più di 144 cartucce a pallottola ed altrettante a metraglia od a salve.

Gli ufficiali ed impiegati già provvisti di armi e che abbiano esaurito il quantitativo di cartucce state loro concesso, potranno ottenere, annualmente, la distribuzione, a pagamento, di altre cartucce limitandone però in ogni prelevamento, il numero a 144 di ciascuna specie.

d) Le cessioni saranno eseguite a pagamento immediato considerandole o come vendita ad economia ai singoli richiedenti o siccome distribuzioni a pagamento ai corpi cui i medesimi appartengono a seconda della convenienza contabile dei singoli uffici cedenti e tenuto conto della maggiore facilità che essi hanno di riscuotere subito le somme dovute allo Stato.

Le armi e munizioni che possono essere cedute ed i prezzi di cessione sono gli stessi stabiliti nelle tabelle che fanno seguito al n. 1 del presente decreto.

e) Le richieste dovranno essere indirizzate dai comandanti di corpo o capi di servizio, alla direzione d'artiglieria della circoscrizione, unendovi le domande dei richiedenti, nelle quali sia esplicitamente dichiarato che le armi e munizioni

servono per uso esclusivo degli ufficiali ed impiegati che ne hanno fatto richiesta.

Le domande degli ufficiali in congedo debbono essere trasmesse alle direzioni d'artiglieria dai comandi di corpo e capi di servizio, se detti ufficiali sono anche impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra oppure trovansi temporaneamente sotto le armi; in caso diverso debbono essere trasmesse dalle autorità militari che hanno a ruolo gli ufficiali stessi.

f) Gli accessori e le cartucce dovranno, possibilmente, essere ceduti dai corpi e distretti, i quali ne eseguiranno prima il passaggio sul registro dei materiali di proprietà del corpo, versando in tesoreria le somme introitate, con applicazione del versamento al capitolo « Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, ecc. » del bilancio dell'entrata.

3. Il presente decreto, munito anche della firma del Ministro del tesoro, sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore dal 1° giugno 1910.

Roma, 10 febbraio 1910.

Il Ministro
P. SPINGARDI.

Visto: *Il Ministro del tesoro*
TEDESCO.

N. **226. — Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per i militari di truppa comandati fuori della sede ordinaria per la istruzione dei volontari ciclisti ed automobilisti.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 14 aprile.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 16 febbraio 1908 n. 49, che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908 n. 142, che approva lo statuto del corpo nazionale predetto;

Ritenuta la convenienza di destinare graduati di truppa allo addestramento degli inscritti al corpo nazionale medesimo;

Considerate le maggiori spese cui vanno incontro i predetti militari quando, per il servizio su indicato, sono comandati fuori della sede del proprio riparto;

Vista la legge 30 giugno 1909 n. 395, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910;

Constatato che il nuovo servizio d'istruzione dei predetti volontari non è compreso fra quelli previsti nello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 per le indennità eventuali del R. esercito;

In base alla facoltà concessa dall'articolo 4 del R. decreto medesimo;

DECRETA.

Art. 1.

Il servizio che devono prestare i militari di truppa comandati fuori della sede del proprio riparto per la istruzione dei volontari ciclisti ed automobilisti, è assegnato alla categoria di quello previsto nel n. 15 dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 ed ai militari medesimi spetta quindi il soprassoldo giornaliero di *una lira* sotto l'osservanza delle norme del relativo regolamento.

Art. 2.

La spesa per il detto soprassoldo va imputata al cap. 62 (lett. *c*) dello stato di previsione del volgente esercizio ed al capitolo corrispondente dei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 15 aprile 1910.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 aprile 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. B. — Questo soprassoldo è cumulabile con la indennità di trasferta di 1ª categoria, quando i militari sono obbligati a pernottare fuori della sede del proprio riparto, e con quella di 2ª categoria quando il servizio non richiede pernottamento fuori della sede.

N. **227.** — **R. decreto concernente le indennità ed altre concessioni speciali per il corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti.** — (Direzione degli affari generali). — 5 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, relativa alla istituzione di un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, che approva lo statuto di detto corpo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai volontari ciclisti del corpo nazionale V. C. A. nei casi di manovre ed esercitazioni tattiche con la truppa e di adunate a scopo di manifestazione di corpo, debitamente autorizzate dal Ministero della guerra, spettano quali competenze:

a) indennità giornaliera di vettovagliamento di L. 1,50 per i volontari, di lire 2,50 per i capi squadra, e di L. 5,00 per i capi reparto (capo battaglione, capo compagnia, capo plotone, aiutante di battaglione, medico di compagnia, medico di plotone);

b) indennità giornaliera di manutenzione bicicletta L. 1,00;

c) pagamento delle spese per il trasporto personale e della bicicletta sulle ferrovie e sui piroscafi.

Art. 2.

Indipendentemente dalle indennità sopra accennate, potrà essere fatta ai sottocomitati nazionali, in via eccezionale, una speciale concessione per le spese di organizzazione delle manifestazioni di cui all'art. 1 e per quelle eventuali maggiori spese occorrenti per i volontari partecipanti alle manifestazioni stesse.

Tale concessione sarà fatta con decreto del Ministero della guerra su proposta del presidente del comitato centrale del corpo nazionale V. C. A.

Art. 3.

Il pagamento in contanti di tutte le indennità e delle spese di viaggio, di cui al precedente art. 1, sarà dal Ministero della guerra affidato a corpi dell'esercito, i quali inoltreranno

all'uopo apposite richieste di anticipazioni, che saranno fatte a carico del capitolo di bilancio riguardante le spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **228**. — **Concessione della medaglia d'argento al valor militare allo stendardo del reggimento cavalleggeri Guide (19). — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo.** — (Direzione degli affari generali). — 14 giugno.

SIRE,

Recenti pubblicazioni dell'ufficio storico del comando del corpo di stato maggiore, alla stregua di inconfutabili documenti ufficiali, hanno rivendicato e meglio illustrato la gloria acquistata dal reggimento cavalleggeri Guide nella battaglia di Custoza, ove ben circa sessanta decorazioni al valore furono conferite ai suoi ufficiali ed ai suoi cavalleggeri, nonostante i criteri rigidi e ristrettivi che presiedettero alla distribuzione delle ricompense per la campagna del 1866; e poi che molto ardimentosa ed assai efficace fu sempre l'azione degli squadroni di quel reggimento nelle gravi contingenze in cui le vicende della pugna ebbero a cimentarli, sembra che possa oggi decretarsi al suo stendardo, solenne onoranza e meritata esaltazione degli eroismi compiuti, la medaglia d'argento al valor militare.

Alla concessione di tale onorificenza si sono pronunciati concordemente favorevoli il capo di stato maggiore dell'esercito e la commissione per le ricompense al valor militare; epperò, nella fiducia che sia per incontrare la Sovrana approvazione, il riferente si onora rassegnare alla Maestà Vostra la formale proposta di voler conferire quel prezioso simbolo di valore e di onore allo strenuo reggimento, quale postumo e degno premio alle prodi Guide del 1866.

All'uopo Le sottopone lo schema del relativo R. decreto perchè, ove Le piaccia, voglia la Maestà Vostra degnarsi munirlo della Augusta Sua firma.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Volendo che siano onorevolmente ricompensati l'ardimento e lo slancio ammirevoli, con cui gli squadroni del reggimento cavalleggeri Guide, durante la battaglia di Custoza, il 24 giugno 1866, in difficili frangenti cimentandosi, eseguirono sul nemico assalti e cariche numerose, sempre coronate dal successo, nonostante le gravi perdite subite;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

E concessa la medaglia d'argento al valor militare allo stendardo del reggimento cavalleggeri Guide (19).

Art. 2.

L'assegno annuo inerente a tale medaglia sarà corrisposto dal 24 giugno 1910.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE

P. SPINGARDI.

N. **229.** — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi. — 14 giugno.

L'ospedale militare di Napoli ha stipulata con gli istituti riuniti di terapia fisica siti in Piazza Dante una convenzione per l'ammissione alle cure kinesiterapiche.

Alle cure potranno essere ammessi oltre ai militari di truppa, gli operai borghesi, gli impiegati ed ufficiali appartenenti al presidio di quella città ed agli altri presidii vicini.

Le condizioni per l'ammissione potranno essere conosciute nei loro dettagli, rivolgendosi all'ospedale militare suddetto.

Per le proposte di ammissione alle cure gli ufficiali medici si atterranno, come sempre, alle norme tecniche al riguardo emanate dall'ispettorato di sanità militare.

S'intende che col 30 giugno andante cessa di aver vigore la convenzione ora esistente con l'istituto ortopedico Teresa Ravaschieri.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **230.** — **Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 14 giugno.

Si porta a conoscenza dei corpi ed uffici interessati che i prezzi degli oggetti di gomma per biciclette militari allestiti presso la officina di costruzione del genio di Pavia, sono ora stabiliti nella seguente misura:

Numero della tariffa		GENERE DEI PNEUMATICI	Prezzo
della bicicletta rigida	della bicicletta pieghevole		L. C.
42	—	Copertura da 28 × 1 1/2	17 50
43	25	» » 24 × 1 1/2	14 50
43	—	Camera d'aria da 28 × 1 1/2	11 00
—	26	» » » 24 × 1 1/2	8 75
177	125	Gomma para in fogli (per riparazioni di pneumatici) al kg.	38 00

Il prezzo delle biciclette militari per ufficiali e truppa resta ancora il seguente:

A) Bicicletta militare rigida modello 1909 completa . . . . . L. 192,00

B) Bicicletta militare rigida modello 1909 non regolamentare (con due freni e ruota libera) . . . L. 212,00

C) Bicicletta militare rigida modello 1909 non regolamentare (con due freni, ruota libera e cerchi nichelati). . . . . » 217,00

D) Bicicletta militare pieghevole (senza accessori) » 190,00

Con la presente circolare s'intende abrogata quella n. 522 del 31 dicembre 1909.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **231**. — **Premi assegnati ai plotoni allievi sergenti per le gare di stima delle distanze**. — (Gabinetto militare). — 14 giugno.

Con riserva di apportare le relative aggiunte alle istruzioni sulle armi e sul tiro per le varie armi, si comunica intanto che questo Ministero ha determinato di assegnare annualmente per le gare di stima delle distanze dei plotoni allievi sergenti i seguenti premi:

L. 5 per i plotoni della forza da 15 a 20 allievi sergenti;

L. 10 per i plotoni della forza superiore a 20 allievi sergenti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **232**. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pei tenenti colonnelli di cavalleria per l'anno 1910**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 15 giugno.

A mente del § 171 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale debbono essere compresi i tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente per essere inscritti nel quadro di avanzamento del corrente anno 1910 sia portato dal 30 dicembre 1906 (circolare n. 71 del *giornale militare* 1909) al 22 dicembre 1907, fino al tenente colonnello Binetti Luigi, compreso.

Gli specchi d'avanzamento pei tenenti colonnelli di cavalleria di cui sopra dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° luglio 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **233. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-911 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Direzione degli affari generali). — 15 giugno.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
12	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
67	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.
98	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra. Art. 1. Concorso della cassa depositi e prestiti per la soppressa cassa militare al pagamento dei premi annui di L. 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Pensioni dovute dagli allievi degli istituti militari. Art. 3. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n. 4759 e 23 agosto 1891, nn. 494 e 504). Art. 4. Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice. Art. 5. Rendita consolidata 3,75 % netto di annue lire 1,181.25 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio. Art. 6. Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio della linea Roma - Frascati.
102	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
114	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da inscriversi al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
122	Entrate diverse dei Ministeri (*a*).
123	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
124	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
128	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive.*
165	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, destinata a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
170	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive.*
183	Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496.
196 bis	Anticipazioni del comune di Torino per la costruzione di edifizi militari da sostituirsi a quelli cedutigli colla convenzione approvata colla legge 18 agosto 1904, n. 521.
214	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito.
226	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
234	Fitti di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

(*a*) A questo capitolo 122 dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti dei panifici militari, delle vendite di galletta e biscotto avariati e di cavalli e muli riformati.

N. **234**. — **Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 15 giugno.

1. Tutti i corpi ed uffici del R. esercito hanno facoltà di rivolgere direttamente alla direzione dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia le richieste di somministrazioni a pagamento, riflettenti i seguenti materiali e lavori:

a) *Biciclette* regolamentari in sostituzione di quelle di dotazione dichiarate fuori servizio. Parti di ricambio e lavori di riparazione relative alle biciclette medesime.

b) *Apparati* ed altri materiali del tipo regolamentare riguardante il servizio telegrafico, elettrico, ottico ed il servizio telefonico, in sostituzione di quelli di dotazione, dichiarati fuori servizio. Parti di ricambio, materie di consumo e lavori di riparazione riflettenti i detti materiali.

c) *Materiali* vari di tipo regolamentare in uso per i riparti e servizi del genio che vengono costruiti dalla predetta officina.

2. I corpi ed uffici del R. esercito dovranno però astenersi dal richiedere alla predetta direzione i materiali indicati nel seguente elenco, i quali possono acquistarsi dal commercio:

Categoria	N. d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI
X	21	Ferro in filo mezzano.
»	22	Ferro in filo sottile.
»	56	Rame in filo sottile.
»	68	Stagno in verghe.
»	249	Chiodi da legname, mezzani.
»	343	Punte di filo di ferro, grandi.
»	344	Punte di filo di ferro, mezzane.
»	345	Punte di filo di ferro, piccole.
»	377	Viti del n. 2 da legnami.
»	378	Viti del n. 3 da legnami.
»	379	Viti del n. 4 da legnami.
»	383	Viti di ottone da legnami, assortite.
XI	51	Candele steariche.
»	66	Carta ordinaria a smeriglio, in fogli.
»	67	Carta a smeriglio scelta, in fogli.
»	86	Carta protocollo bianca.
»	106	Ceralacca comune.
»	253	Inchiostro.
»	256	Inchiostro oleoso.
»	279	Lucignoli tessuti.
»	295	Nastro di filo della larghezza di mm. 10.
»	296	Nastro di filo della larghezza di mm. 20.
»	372	Petrolio.
»	400	Cloridrato d'ammoniaca (sale ammoniaco).
»	441	Spago diverso.
»	466	Stracci di tela lisciviata.
»	561	Untume per carreggio.
»	685	Cloruro d'ammonio puro.
XII	9037	Misure di lunghezza, di legno pieghevoli di m. 1.
»	9044	Misure di lunghezza, di nastro, a rotella da m. 5 a 10.
»	9045	Misure di lunghezza, di nastro, a rotella da m. 10 a 20.

Categoria	N. d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI
XIV	761	Succhielli assortiti, da mm. 5 a 10.
»	763	Succhiellini assortiti, da mm. 1 a 5.
»	1199	Lime a taglio grosso, da 4 al mazzo.
»	1200	Lime a taglio mezzano, da cm. 10 a 20.
»	1201	Lime a taglio mezzano, da cm. 20 a 30.
»	1202	Lime a taglio mezzano, da cm. 30 a 40.
»	1203	Lime a taglio mezzano, da cm. 40 a 50.
»	1204	Lime a taglio mezzano, piccole.
XVII	491	Mastelletti cerchiati di ferro.
»	492	Mastelletti di legno.
»	493	Mastelli cerchiati di ferro.
»	494	Mastelli di legno.
»	682	Secchie di legno.
»	684	Secchie di tela.
»	687	Secchielli di ferro.
»	692	Secchielli di tela.
»	850	Tubi di vetro per candeliere a riverbero.
XXI	29	Bastoncini di guttaperca.
»	31	Bicchieri per pila italiana.
»	55	Cacciaviti con manico di legno.
»	62	Carta da calco in foglietti.
»	113	Conglomerati per pile Flessner, con serrafilo.
»	139	Elementi di pila Flessner.
»	141	Elementi di pila italiana.
»	143	Elementi di pila Leclanchè a vaso poroso.
»	158	Filo di ferro zincato del diametro di mm. 1,0 a 1,8.
»	161	Filo di ferro zincato del n. 11 di mm. 3,17.
»	554	Fiammiferi al vento.
»	555	Fiammiferi amorfi.
»	587	Occhiali di vetro annerito, con astuccio.
»	657	Carburo di calcio preparato col glucosio.

Categoria	N. d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI
XXIII	534	Siringhe di vetro assortite.
»	911	Calamai da tasca, di vetro.
»	912	Calamai diversi.
»	940	Doppi-decimetri di legno.
»	943	Gomma elastica in pezzetti.
»	944	Gomma raspante bianca.
»	951	Matite assortite.
»	910	Pennini metallici.
»	971	Porta-penne.
»	980	Righe piane, diverse.
»	981	Righe quadrelle di legno, assortite.
»	1000	Squadre da tavolino di legno, assortite.
»	1015	Temperini comuni con stecca.
»	1026	Gomme per cancellare in bastoni.
»	1027	Matite copiative.

3. La direzione dell'officina del genio eseguirà il più sollecitamente possibile le provviste ed i lavori predetti con i fondi che le sono all'uopo assegnati, e ne richiederà rimborso ai corpi od uffici mediante pagamento immediato, trasmettendo ad essi la nota mod. 125 (istruzione 1° marzo 1902) in duplice esemplare.

Tutte le spese inerenti all'esecuzione delle provviste o dei lavori, comprese anche quelle relative all'imballaggio ed alle spedizioni, sono a carico del corpo od ufficio richiedente, tenendo presente che:

a) nell'addebito da farsi dall'officina non sarà tenuto conto delle spese per le spedizioni a mezzo ferrovia per le quali deve essere rilasciata la prescritta richiesta di spedizione in *conto corrente* secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 243 del *giornale militare*, anno 1908;

b) invece, per quanto riguarda il trasporto delle biciclette cedute ad ufficiali ed impiegati, anche la spesa di trasporto dovrà essere compresa nell'addebito. Tali spedizioni non do-

vranno essere eseguite *in conto corrente*, ma a pagamento in partenza, mediante produzione della richiesta mod. *C* parte 3ª.

4. È obbligo delle amministrazioni interessate di restituire *al più presto* alla direzione una delle copie del mod. 125 firmata per accettazione e *contemporaneamente* di effettuare, in massima, il relativo pagamento mediante operazioni di conto corrente, limitando ai casi eccezionali il pagamento in contanti ed escludendo assolutamente quello con versamento diretto in tesoreria.

5. L'officina verserà poi trimestralmente in tesoreria l'ammontare dei materiali ceduti o dei lavori eseguiti, trasmettendo al Ministero la relativa quietanza. Quelle del 4° trimestre, dell'esercizio finanziario, saranno trasmesse *non più tardi del 15 luglio* immediatamente successivo.

6. Durante tutto il mese di giugno le somministrazioni suddette saranno sospese. Le amministrazioni interessate dovranno, *non più tardi del 10 giugno*, rimborsare alla direzione dell'officina del genio l'importare di tutte le somministrazioni fatte nei precedenti mesi dell'esercizio finanziario che va a scadere.

Indipendentemente dalla detta sospensione i corpi ed uffici, potranno tuttavia nel mese di giugno, far pervenire alla direzione dell'officina del genio le richieste di materiali dei quali abbisognano, rimanendo inteso che tali richieste verranno soddisfatte al più presto nell'esercizio finanziario successivo.

7. Le richieste di somministrazioni che, pur essendo di competenza della direzione dell'officina del genio, si riferiscono ad aumenti di dotazioni di materiali, dovranno essere rivolte a questo Ministero (Divisione genio) per le sue determinazioni.

8. Le circolari n. 96 del 1908 e n. 320 del 1909 sono abrogate.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **235**. — **Miglioramenti alla razione viveri del soldato**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 15 giugno.

Il Ministero determina che le disposizioni date con la circolare n. 270 del 1908 e confermate con quella successiva n. 261 dell'anno decorso circa i miglioramenti della razione viveri del soldato concessi durante gli esercizi finanziari 1908-1909 e 1909-1910 abbiano vigore anche per tutto il prossimo esercizio 1910-1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **236***. — **Addebiti all'amministrazione ferroviaria per mancanze od avarie.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 16 giugno.

Nelle comunicazioni, che le amministrazioni militari fanno, a norma dei numeri 65 e 75 della circolare n. 243 del 1908, riferibilmente agli addebiti all'amministrazione ferroviaria per mancanze od avarie verificatesi durante trasporti eseguiti *in conto corrente*, bene spesso esse omettono di indicare gli estremi della *richiesta* (mod. 444 o 445 in base alla quale ha avuto corso la spedizione che ha originato l'addebito.

Tale dato essendo indispensabile per la deduzione degli averi dell'amministrazione ferroviaria dell'ammontare dell'addebito allorchè essa l'accetta, si ricorda a tutte le amministrazioni dipendenti l'obbligo di precisare:

a) la data e il numero della *richiesta di spedizione;*

b) se la *richiesta* è per trasporto *a carico del bilancio* od *a carico delle masse;*

c) se il materiale è *di proprietà dello Stato* o *delle masse.*

Ricordasi inoltre che lo scarico pei materiali addebitati all'amministrazione ferroviaria viene dato, in relazione al n. 68 della citata istruzione, unicamente pei materiali di proprietà dello Stato, poichè del valore dei materiali di proprietà delle masse i corpi interessati riceveranno, a suo tempo, l'accredito, mediante operazione di conto corrente, dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Si raccomanda infine di curare che la trasmissione dei verbali di stazione avvenga non appena questi siano stati redatti, anche ad evitare le sollecitazioni che più volte è occorso di fare. Così dicasi pei reclami di cui al citato n. 75 della circolare 243 del 1908.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **237***. — **Cavalli di agevolezza.** — (Direzione degli affari generali). — 16 giugno.

Ai numeri 33 e 42 dell'*Atto* 179 del 1899, modificato dall'*Atto* 177 del 1901, sono *sostituiti i seguenti*:

33. Può ugualmente restituire i cavalli di agevolezza l'ufficiale al quale venne diminuito il numero delle razioni fo-

raggio, qualora abbia un numero di cavalli superiore a quello delle razioni cui ha diritto nella nuova posizione, e l'ufficiale il quale venga trasferito dall'artiglieria da campagna o a cavallo in altre specialità dell'arma, quand'anche continui a godere di uno stesso numero di razioni foraggio.

42. L'ufficiale a cui cessi o venga sospeso il diritto all' indennità cavalli o venga a diminuire il numero delle razioni foraggio, quello trasferito nel R. corpo di truppe coloniali e quello che venga trasferito dall' artiglieria da campagna o a cavallo in altra specialità dell'arma, ancorchè continui a godere di uno stesso numero di razioni foraggio, può ottenere dal Ministero, secondo le norme stesse del n. 36, l'autorizzazione di cedere ad un reggimento di cavalleria o d'artiglieria viciniore cavalli di privata proprietà, siano essi divenuti tali perchè non più vincolati d'agevolezza oppure acquistati con mezzi propri, purchè non oltrepassino l'età di anni 14.

Eguale facoltà è fatta all'erede di un ufficiale di poter cedere allo Stato cavalli di privata proprietà, di età non superiore a quella sopra indicata, lasciati dal defunto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **238**. — **Sacco custodia per la tenda da campo modello Bucciantini.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 17 giugno.

Con riferimento alla circolare n. 212 del corrente anno, il Ministero pubblica la descrizione ed il conto di costruzione del sacco custodia per la tenda da campo modello Bucciantini.

Tale sacco serve per le tende che vengono portate sul carreggio e sulle salmerie e sono destinate agli ufficiali non inquadrati.

Esso è costruito con tela di cotone impermeabile color grigio per tasche mod. 1907, alta m. 0,66; ha forma cilindrica e si compone di:

un corpo;
un fondo.

Il *corpo* è in un sol pezzo rettangolare di tela di cotone impermeabile color grigio, i cui lembi lunghi sono sovrapposti e fermati con una cucitura e con una ribaditura.

L'estremità superiore del corpo è piegata ad orlo formante una larga guaina entro cui scorrono due funicelle del diametro di mm. 5 e lunghe un metro. I capi delle funicelle sono fermati con cucitura al sacco, in prossimità di due aperture praticate nella guaina, dalle quali la funicella esce raddoppiata formando due maniglie che servono per chiudere la bocca del sacco.

Il *fondo* ha forma circolare e l'unione col corpo è ottenuta con doppia cucitura.

Il sacco serve a contenere: 4 teli, 4 bastoni, 8 paletti.

Le principali dimensioni del secco, ad oggetto ultimato, sono:

Altezza totale	mm.	595
Diametro del fondo.	»	240
Larghezza nel corpo piegato a metà . .	»	365
Larghezza alla bocca piegata a metà . . .	»	350.

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacco custodia per la tenda da campo modello Bucciantini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,66	M	0 90	1 10	0 99
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 25
Prezzo di costo . . . L.				1 24
Prezzo di conteggio . . . L.				1 25

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2 di funicella per teli da tenda del peso di gr. 40.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **239.** — **Esito del concorso a premio 1909 relativo al tema geografico-militare.** — (Gabinetto militare). — 17 giugno.

In conformità al n. 7 della circolare n. 251 del *giornale militare* 1909 si comunica che la commissione incaricata di giudicare le memorie presentate pel concorso indetto col n. 1 della successiva circolare n. 292-1909 ha proposto vengano premiate quelle segnate coi motti (trascritti in ordine alfabetico):

Ai vinti gli oltraggi; a non volerli patire bisogna saper vincere . . . . . (Il Cadore),
Fra monti e valli . . . . . (Il Cadore),
Immota PIIS manet . . . . . (L'Abruzzo),
Provando e riprovando . . . . . (La Sicilia),
Venas, Rivalgo, Rindimera, 28 maggio 48 . (Il Cadore),

le quali sono risultate compilate rispettivamente dai seguenti ufficiali:

Capitano Alberto Rossi del 1° granatieri;
Id. Eugenio Probati del 6 alpini;
Tenente Marcello Cortesi del 2 bersaglieri;
Capitano Pietro Maravigna del 53 fanteria;
Tenente Ercole Smaniotto del 7 alpini.

La commissione ha poi giudicato meritevole di particolare encomio, non potendosi assegnare altri premi, la memoria segnata col motto:

Fac et spera . . . . . (La Carnia)

compilata dal tenente Pietro Gazzera del 17 artiglieria da campagna. Ed ha infine proposto che vengano anche elogiate le memorie segnate coi motti (trascritti in ordine alfabetico):

Fiamma viva . . . . . (Il Cadore),
In alto! . . . . . (La Carnia),
Italicus . . . . . (Il Cadore),
Nondum . . . . . (La Sicilia),
Nulla dies sine linea . . . . . (La Carnia),
Quod potui . . . . . (La Carnia),

le quali sono risultate compilate rispettivamente dai seguenti ufficiali:

.ente Ugo Pizzarello del 7 alpini;
apitano Gino Graziani del 6 bersaglieri;
Tenente Umberto Spigo del 3 artiglieria da fortezza;
Id. Francesco Stroppa del 65 fanteria;
Capitano Achille Porta aiutante di campo brigata Pinerolo;
Id. Ottorino Rivi del 35 fanteria.

La commissione era così composta:

Tenente generale Roberto Brusati . . . . *Presidente.*

Maggiore generale Settimio Piacentini . . .
Tenente colonnello di S. M. Eugenio Caputo } *Membri.*
Maggiore d'artiglieria Alfredo Torretta . .

S'intende che il relativo premio verrà pagato ai primi cinque ufficiali sopra segnati dalla cassa del rispettivo corpo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.15

(9574) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1910 — 25 giugno

GIUGNO 20. — N. 240. - Nastrini delle medaglie commemorative e di benemerenza pel terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia. . . . . *Pag.* 743

» 22 — » 241. - Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma . . . . . » 743

CIRCOLARE N. **240**. — **Nastrini delle medaglie commemorativa e di benemerenza pel terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia.** — (Gabinetto militare). — 20 giugno.

I militari decorati di una o di entrambe le medaglie commemorativa e di benemerenza pel terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia, dovranno portare i nastrini di queste medaglie nella forma e nei casi contemplati dal regolamente sulla uniforme per le altre medaglie e decorazioni.

L'ordine di successione dei nastrini sarà il seguente:

1° nastrino della medaglia commemorativa;
2° id. id. di benemerenza.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **241**. — **Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.** — (Gabinetto militare). — 22 giugno.

1. Col 16 settembre p. v. s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma, l'ordinario corso per il conseguimento della nomina a maestro militare di scherma, nonchè dell'abilitazione all'insegnamento della ginnastica presso i corpi.

In tale corso, che si svolgerà in base alle disposizioni della parte V del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto del 26 novembre 1899, e dello speciale regolamento per detta scuola, potranno essere ammessi 20 sottufficiali, i quali dovranno soddisfare pienamente a tutte le condizioni richieste ai numeri 4 e 6 della citata parte V del regolamento organico.

2. I comandi di corpo, non più tardi del 20 luglio p. v., trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione militare le proposte d'ammissione, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti e dalle domande degli interessati.

3. Ciascun comandante di divisione dovrà poi, nel più breve termine possibile, proporre alla sua volta al Ministero un sottufficiale prescegliendo quello che, a suo giudizio, riunisca i migliori requisiti e inoltrando le carte ad esso relative.

Per la constatazione di tali requisiti, si dovrà avere speciale riguardo:

a) alla coltura generale, alla condotta, al carattere e alla educazione degli aspiranti.

Le commissioni d'avanzamento dovranno accertarsi del grado di coltura generale o in base ai titoli di studio posseduti dagli aspiranti o mediante quelle prove che fossero ritenute più opportune;

b) alla robustezza di costituzione, alla regolarità dello sviluppo muscolare e scheletrico, e in complesso alla dimostrata attitudine speciele sia per la scherma, sia per la ginnastica, in modo che i sottufficiali proposti risultino perfettamente atti ad ambedue i rami d'insegnamento e non si verifichi l'inconvenienti di dover poi rinviare dalla scuola molti sottufficiali perchè riconosciuti inadatti a frequentarne i corsi con buon successo. In proposito si rammenta che è obbligatoria una rigorosa visita sanitaria presso il corpo, e che dell'attitudine sopraindicata le commissioni di avanzamento debbono accertarsi, se occorre, mediante appositi esperimenti.

4. In via eccezionale e qualora nella stessa divisione vi sia, oltre quello prescelto, qualche altro sottufficiale che dimostri medesimamente spiccate attitudini per riuscire ottimo maestro di scherma e ginnastica, i comandi avranno facoltà d'inoltrarne apposita proposta in soprannumero, salvo le ulteriori decisioni del Ministero.

5. A modificazione delle precedenti disposizioni, si avverte che l'ammissione alla scuola non importa l'obbligo di alcuna esonerazione dal grado rivestito all'atto dell'ammissione stessa;

però i sottufficiali che, dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbligheranno a rimanere in servizio per altri due anni almeno dalla data in cui verranno licenziati dalla scuola per avere compiuto l'intero corso con buon successo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.10

(9618) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1910 — 2 luglio

GIUGNO 18. — N. 242. - Decreto ministeriale relativo alle funzioni del consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero della guerra . . . . . Pag. 747
» 23. — » 243. - Legge n. 337 che approva le maggiori e nuove assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 . . . . . » 748
» 23. — » 244. - Legge n. 339 che approva le eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni dei capitoli n. 35 « Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari » e n. 47 « Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-1909. . . . » 756
» 30. — » 245. - Concorso a premio per ufficiali . . . . . » 757
» 30. — » 246. - Distribuzioni di cartucce da salve per mitragliatrici Maxim . . . . . » 759
» 30. — » 247. - Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc. . . . . » 759
» 30. — » 248. - Abbonamenti pei viaggi in ferrovia degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa . . . . . » 761
LUGLIO 1°. — » 249. - Richieste di materiali sanitari fatte direttamente dai corpi alla farmacia centrale militare . . . . . » 762
» 1°. — » 250. - Concorso a premio fra gli ufficiali pel 1910 . . . . » 762
» 1°. — » 251. - Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare . . » 763

CIRCOLARE N. **242.** — **Decreto ministeriale relativo alle funzioni del consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero della guerra.** — (Direzione degli affari generali). — 18 giugno.

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

DECRETA:

A decorrere da oggi il consiglio di amministrazione e di disciplina, costituito con decreto ministeriale 8 agosto 1908 per vari personali del Ministero della guerra, eserciterà le funzioni deferitegli dalla legge anche per il personale della giustizia militare.

Per tale personale il consiglio sarà composto dei direttori generali del Ministero e del direttore capo della divisione personali civili dipendenti. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal funzionario che regge la 1ª sezione della divisione ora detta.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **243.** — **Legge n. 337 che approva le maggiori e nuove assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.** — (Direzione degli affari generali). — 23 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 8,650,800 e le diminuzioni di stanziamento di lire 3,193,000, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1909-10 indicati nella tabella I annessa alla presente legge

E' approvata altresì l'istituzione dei due nuovi capitoli 68-*bis* e 69-*quater*, e la variazione di denominazione del capitolo n. 5 di cui alla tabella medesima.

Art. 2.

La prelevazione di somme dal capitolo 68-*bis*, di cui al precedente articolo, e la loro iscrizione in aumento dei capitoli compresi nella tabella II annessa alla presente legge, saranno fatte per decreti del ministro del tesoro registrati alla Corte dei conti.

Art. 3.

Sul capitolo 48 è autorizzata la spesa di lire 20,000 — a calcolo — per aumento della indennità per spese di rappresentanza agli ufficiali addetti militari all'estero non provvisti di cavalli di servizio, e per concessione od aumento di soprassoldi vari ad uomini di truppa (sottufficiali istruttori di ginnastica, sottufficiali in esperimento per la nomina ad impiego civile, telemetristi delle batterie da costa, ecc.).

Sul capitolo 55 è autorizzata la spesa di lire 9,000 — a calcolo — per poter corrispondere una maggiore indennità di trasferta agli ufficiali componenti le Commissioni di rimonta nel territorio dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

TABELLA I delle maggiori e nuove assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

(A) *Parte ordinaria.*

Cap. n.	4.	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale L.	1,000
Id.	» 5.	Ministero: Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza . . . . . »	2,500
Id.	» 11.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . . »	1,000
Id.	» 13.	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio . »	1,300
Id.	» 21.	Stati maggiori (*Assegni fissi*). . . »	44,000
Id.	» 22.	Corpi di fanteria: Ufficiali e impiegati civili (*Assegni fissi*) . . . . . »	674,000
Id.	» 23.	Corpi di fanteria: Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*) . . . »	1,600,000
Id.	» 24.	Corpi di cavalleria: Ufficiali e impiegati civili (*Assegni fissi*). . . . »	25,000
Id.	» 25.	Corpi di cavalleria: Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*) »	440,000
Id.	» 27.	Corpi e servizi d'artiglieria: Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*) »	525,000
Id.	» 29.	Corpi e servizi del genio: Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*) »	3,000
Id.	» 34.	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali e impiegati civili (*Assegni fissi*) . »	170,000
Id.	» 36.	Materiale sanitario . . . . . »	30,000
Id.	» 37.	Corpo e stabilimenti di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi: Ufficiali e impiegati civili (*Assegni fissi*) . . . . . »	4,000

Cap. n.	39.	Spese di leva e assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti L.	171,000
Id.	» 40.	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (*Assegni fissi*) . . . . . »	1,000
Id.	» 45.	Personale della giustizia militare . »	10,000
Id.	» 47.	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 31 . . . . . »	826,000
Id.	» 48.	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate ai capitoli nn. 30 e 31) »	138,000
Id.	» 50.	Corredo alle truppe: Materiale pel servizio generale comune — Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere . . »	850,000
Id.	» 51.	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . . »	580,000
Id.	» 54.	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per l'istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo) . . . . . »	10,000
Id.	» 55.	Rimonta e spesa dei depositi d'allevamento cavalli. . . . . »	420,000
Id.	» 58.	Spese d'ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti e attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti . . . . . »	190,000
Id.	» 59.	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua. Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sott'ufficiali e ad altri militari di truppa. »	250,000
Id.	» 63.	Spese per risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*) . . . . . »	53,000
Id.	» 67.	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi e in casi analoghi . . . . . »	76,000

Cap. n. 68 - *bis*. Fondo di riserva per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito . L. 1,547,000

Totale . . . L. 8,642 800

(B) *Parte straordinaria.*

Cap. n. 69 - *quater*. Spesa per la commissione incaricata della compilazione del disegno di legge per l'amministrazione e la contabilità dei corpi dell'esercito e del relativo regolamento . . . . . L. 8,000

Totale parte ordinaria e straord. L. 8,650,800

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1.	Ministero — Personale centrale (*Spese fisse*). . . . . L.	25,000
Id. »	2.	Ministero — Personale comandato (*Spese fisse*). . . . . »	62,000
Id. »	16	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (*Spese fisse*) . . . »	3,000
Id. »	19.	Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . . . . »	300,000
Id. »	26.	Corpi e servizi d'artiglieria: Ufficiali e impiegati civili (*Assegni fissi*) . . »	367,000
Id. »	28.	Corpi e servizi del genio: Ufficiali e impiegati civili (*Assegni fissi*) . . . »	280,000
Id. »	33.	Corpo invalidi e veterani (*Assegni fissi*) »	25,000
Id. »	35.	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari (*Assegni fissi*) . . . . . »	350,000
Id. »	38.	Compagnie di sussistenza: Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*) »	25,000
Id. »	41.	Scuole militari: Spese per il personale (*Assegni fissi*) . . . . . »	130,000
Id. »	43.	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (*Assegni fissi*). . »	91,000

Cap.	n.	44.	Spese per l'istituto geografico militare L.	5.000
Id.	»	46.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (*Spese fisse*) . »	199,000
Id.	»	49.	Indennità, spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle pei carabinieri, bilanciate al capitolo n. 30) . . . . . »	81,000
Id.	»	52.	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . »	360,000
Id.	»	53.	Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari . »	90,000
Id.	»	56.	Materiali e stabilimenti d'artiglieria »	800,000
			Totale . . . L.	3,193,000

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA II dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamenti di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 68 bis della tabella precedente.

Cap. n. 2. Ministero — Personale comandato. (*Spese fisse*).

Cap. n. 19. Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Cap. n. 21. Stati maggiori. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 22. Corpi di fanteria — Ufficiali e impiegati civili. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 23. Corpi di fanteria — Uomini e quadrupedi di truppa (*Assegni fissi*).

Cap. n. 24. Corpi di cavalleria — Ufficiali ed impiegati civili. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 25. Corpi di cavalleria — Uomini e quadrupedi di truppa. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 26. Corpi e servizi di artiglieria — Ufficiali e impiegati civili. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 27. Corpi e servizi di artiglieria — Uomini e quadrupedi di truppa. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 28. Corpi e servizi del genio — Ufficiali e impiegati civili. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 29. Corpi e servizi del genio — Uomini e quadrupedi di truppa. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 33. Corpo invalidi e veterani. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 34. Corpo e servizio sanitario — Ufficiali e impiegati civili. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 35. Corpo e servizio sanitario — Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari. (*Assegni fissi*)

Cap. n. 37. Corpo e stabilimenti di commissariato — Compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi — Ufficiali e impiegati civili. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 38. Compagnie di sussistenza — Uomini e quadrupedi di truppa. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 39. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute ed altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti.

Cap. n. 40 Chiamate di classi dal congedo per istruzione — Uomini di truppa. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 41. Scuole militari: Spese per il personale. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 43. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. (*Assegni fissi*).

Cap. n. 44. Spese per l'istituto geografico militare.

Cap. n. 45. Personale della giustizia militare.

Cap. n. 46. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali). (*Spese fisse*).

Cap. n. 47. Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 31).

Cap. n 48. Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate ai capitoli numeri 30 e 31).

Cap. n. 49. Indennità per spese di ufficio e d'allogio (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 30).

Cap. n. 50. Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere.

Cap n. 51. Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa.

Cap. n. 52. — Foraggi ai cavalli dell'esercito.

Cap. n. 53. — Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari.

Cap. n. 54. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per l'istruzione degli ufficiali e della truppa. (*Somme a calcolo*).

Cap. n. 55. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.

Cap. n. 58. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e ai oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.

Cap. n 67. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

N. 244. — Legge n. 339 che approva le eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni dei capitoli n. 35 « Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari » e n. 47 « Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-1909. — (Direzione degli affari generali). — 23 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-1909:

Capitolo n. 35 « Corpo e servizio sanitario: uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari » L. 16,104.34;

Capitolo n. 47 « Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 31) » L. 110,166 98.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

N. **245.** — **Concorsi annuali a premio per ufficiali.** — (Gabinetto militare). — 30 giugno.

Al fine di promuovere la coltura militare fra gli ufficiali in servizio effettivo — e specialmente fra quelli inferiori delle armi combattenti — incoraggiandoli per mezzo di concorsi annuali, allo studio delle questioni di maggiore importanza, in relazione al R. decreto n. 137 in data 10 marzo 1910 (circolare del *giornale militare ufficiale* n. 125-1910) si stabiliscono le seguenti norme:

1.

Ad ogni concorso potranno prender parte le categorie di ufficiali che saranno volta per volta indicate.

2.

I temi dei concorsi che verranno volta per volta fissati dal capo di stato maggiore dell'esercito, saranno di carattere storico o geografico-militare, o rifletteranno la preparazione e l'impiego tecnico e tattico delle varie armi, e la preparazione e il funzionamento dei servizi.

3.

I concorrenti dovranno svolgere i temi con *memorie inedite originali*, scritte in lingua italiana con carattere chiaramente leggibile, ma non di pugno del concorrente. Le *memorie* verranno poi esaminate da una commissione da designarsi, volta per volta, dal capo di stato maggiore dell'esercito.

4.

Ogni *memoria* dovrà essere contrassegnata da un motto, ma non portare alcuna indicazione circa l'autore; e verrà chiusa in una busta sigillata, la quale non dovrà contenere che la memoria stessa.

Una seconda busta, pure sigillata, conterrà un biglietto contrassegnato dallo stesso motto e portante il nome, il grado dell'autore e il corpo a cui appartiene.

Sulla prima busta dovrà essere esclusivamente scritto: « Contenente la *memoria*, pel . . . concorso indetto dalla circolare . . . . contrassegnata col motto . . . . . »; e sulla seconda: « Contenente il nome dell'autore della *memoria*, pel . . . . . concorso indetto dalla circolare . . . . contrassegnata col motto . . . . . ».

Neppure le indicazioni su queste buste dovranno essere di pugno del concorrente.

Le due buste dovranno poi, formando uno stesso plico chiuso, essere direttamente spedite per mezzo della posta — e non per mezzo dei corpi o comandi dai quali i concorrenti dipendono — al comando del corpo di stato maggiore (ufficio istruzioni e manovre); e ne sarà data ricevuta per mezzo della pubblicazione dei rispettivi motti sul *giornale militare ufficiale*.

5.

Ogni commissione esaminerà i lavori sottoposti al suo giudizio nel modo che riterrà più opportuno, e ne riferirà al capo di stato maggiore dell'esercito indicando la graduatoria di merito che essa ritiene spetti alle memorie esaminate.

Successivamente, presso il comando del corpo di stato maggiore, verranno aperte le buste contenenti i nomi degli autori; e la commissione avrà facoltà di chiamare a sè gli autori, per avere schiarimenti a riguardo delle *memorie* da ciascuno di essi presentate.

Dopo di ciò, la commissione stessa determinerà se qualche *memoria* debba essere esclusa dal premio.

Se il numero delle *memorie* giudicate meritevoli di premio risultasse inferiore al numero dei premi stabiliti, i premi esuberanti resteranno disponibili per altri concorsi, fra quelli di cui è oggetto la presente circolare.

6.

Dell'esito del concorso sarà data notizia sul *giornale militare ufficiale*; pubblicandosi, allora, anche i nomi dei componenti la commissione che ha giudicato.

Nessuna *memoria* presentata verrà restituita: quelle premiate apparterranno di pien diritto al Ministero della guerra, il quale si riserva la facoltà di pubblicarle.

7.

I premi, normalmente di mille lire l'uno, saranno pagati ad ogni ufficiale premiato — dalla cassa del rispettivo corpo — non appena venga fatta la pubblicazione di cui al numero precedente.

Qualora l'ufficiale lo desideri, potrà inoltre ottenere una licenza ordinaria, in più di quella spettantegli, di durata non superiore a trenta giorni, per fare un viaggio all'estero.

8.

Ogni concorso, oltre che dalle disposizioni generiche stabilite dalla presente circolare, sarà regolato, volta per volta, da speciali norme che verranno pubblicate sul *giornale militare ufficiale*, assieme ai temi proposti

9.

La presente circolare sostituisce quella n. 251 - 1909.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **246. — Distribuzioni di cartucce da salve per mitragliatrici Maxim.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 30 giugno.

Da ora in avanti anche le richieste di cartucce da salve per mitragliatrici Maxim dovranno dai corpi essere rivolte alla direzione d'artiglieria della circoscrizione, mantenendole però, ben inteso, nel limite dell'indispensabile e al massimo di 3000 annue per arma, come è indicato al n. 172 del regolamento di esercizi per le sezioni di mitragliatrici.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **247. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 30 giugno.

Si è pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicazione, delle sostanze accessorie ecc. la quale andrà in vigore il 1° luglio p. v.

A datare da tale giorno, cesserà di aver vigore l'attuale tariffa, ferme restando le seguenti disposizioni:

a) i medicinali non più compresi nella tariffa, che le direzioni d'ospedale abbiano ancora in carico, si potranno usare fino a consumazione, salvo a darsene scarico, secondo le vigenti norme, quando siano avariati o in nessun modo utilizzabili per essere da lungo tempo conservati;

b) l'olio di olive e le altre sostanze per uso della farmacia, per le quali il prelevamento sia facoltativo, non si potranno richiedere alla farmacia centrale se non nel caso che non si trovino sul luogo della qualità prescritta ed a prezzi convenienti.

Le iniezioni ipodermiche e gli oggetti da medicazione riportati alla fine della tariffa *dovranno essere richiesti da tutti gli ospedali e consumati* di guisa che il fondo di essi ancora esistente presso la farmacia centrale militare si esaurisca al più presto.

Della predetta tariffa sarà distribuito il numero di copie qui appresso indicato:

Comando del corpo di stato maggiore . . copie N. 17
Farmacia centrale militare. . . . . » 12
Ispettorato di sanità militare — Comando del R. corpo di truppe coloniali nell'Eritrea . . . » 10
Ad ogni ospedale militare principale ed alla scuola di applicazione di sanità militare . . . . . » 8
Ad ogni ospedale militare succursale ed all'officina di costruzione di artiglieria di Torino . . . » 4
Comando dell'arma dei carabinieri reali — Comando del R. corpo di truppe coloniali del Benadir — Istituto geografico militare — Scuole e collegi militari — Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione militare — Comandi di legioni territoriali — Comando della legione allievi carabinieri reali — Comandi di reggimento — Comandi di distretto militare e di depositi staccati — Comandi degli stabilimenti militari di pena — Depositi di allevamento cavalli — Direzioni di artiglieria — Direzioni e sottodirezioni autonome del genio — Stabilimenti di artiglieria e genio — Direzioni di sanita militare — Ispettorati varii non compreso quello di sanità militare — Direzione superiore delle esperienze di artiglieria — Direzioni di commissariato militare — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari — Deposito della colonia Eritrea — Biblioteche militari — Corpo invalidi e veterani . . . . . » 2
Comandi di divisione e di compagnia dei carabinieri reali — Comandi di brigata di fanteria e cavalleria — Comandi di gruppi alpini — Comandi di artiglieria e genio — Comandi di battaglione e di brigata — Comando dei presidii di Spezia, Venezia e Taranto — Comandi di compagnia di disciplina, del reclusorio militare e del carcere militare — Sezioni staccate di

artiglieria — Sottodirezioni e sezioni staccate del genio — Sezione ed uffici locali di commissariato — Compagnie di sussistenza — Magazzini centrali militari — Tribunale supremo di guerra e marina — Tribunali militari — Commissioni militari di linea . . . . . copie N. 1

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0.50.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **248***. — **Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 30 giugno.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha ammesso che le persone di famiglia degli impiegati dello Stato possano, nell'uso dei biglietti di abbonamento, valersi, quale documento d'identità personale, anche del libretto di famiglia, alla stessa guisa che gli impiegati adoprano il libretto personale. Così dicasi per le famiglie degli ufficiali e dei marescialli.

Conseguentemente al n. 3 *bis* delle *Norme per gli abbonamenti degli impiegati, ecc.*, quali furono modificate con la circolare n. 154 inserta nel *giornale militare* del corrente anno *è sostituito il seguente:*

« 3 *bis*. Per la constatazione dell'identità delle persone abbonande è prescritta la speciale tessera di riconoscimento di cui al n. 2 delle suddette *Condizioni particolari*. Tale tessera non è però necessaria nè per gli impiegati, agenti e rispettive famiglie provvisti di libretto ferroviario (*personale* o *di famiglia*), pei quali questo servirà come documento d'identificazione personale, nè per le persone provviste di libretto postale di ricognizione. Parimente le famiglie degli ufficiali e dei marescialli potranno far uso del libretto mod. *A bis*.

Quando invece l'abbonando non è provvisto di alcuni dei libretti di cui sopra. . . . . (*segue come nel testo attuale*) ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **249**. **Richieste di materiali sanitari fatte direttamente dai corpi alla farmacia centrale militare.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 1° luglio.

Risulta al Ministero che alcuni corpi si rivolgono direttamente alla farmacia centrale militare per prelevare materiali che loro occorrono per sostituirne altri nelle dotazioni di guerra.

Si avvertono i corpi stessi che a senso del § 1389 del regolamento d'amministrazione, tali prelevamenti debbono essere fatti presso le farmacie degli ospedali militari divisionali e che è loro fatto divieto assoluto di rivolgersi direttamente alla farmacia centrale militare, salvo nei casi espressamente determinati.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **250**. — **Concorso a premio fra gli ufficiali pel 1910.** — (Gabinetto militare). — 1° luglio.

1. A senso della circolare n. 245 del 30 giugno u. s. sono indetti i seguenti concorsi:

Primo concorso. — Fra gli ufficiali inferiori di fanteria, con 4 premi di L. 1000 ognuno, da assegnarsi alla migliore trattazione del seguente tema:

« L'azione della fanteria nei terreni fittamente coperti, studiata sotto tutti gli aspetti: misure di sicurezza, esplorazione, marcia offensiva in vicinanza del nemico, schieramento, attacco. Disposizioni per la difensiva. Controffensiva ».

Secondo concorso. — Fra gli ufficiali inferiori di cavalleria con un premio di L. 1000, da assegnarsi alla migliore trattazione del seguente tema:

« Provvedimenti, norme di condotta, misure di sicurezza, azione di un capitano che abbia còmpito di esplorazione in paese nemico e che sia lanciato a grande distanza dalla propria grande unità di cavalleria ».

Terzo concorso. — Fra gli ufficiali inferiori di artiglieria con un premio di L. 1000, da assegnarsi alla migliore trattazione del seguente tema:

« Impiego dell'artiglieria in una battaglia di un corpo d'armata contro un altro corpo d'armata, ammettendo che si debba attaccare il nemico in posizione rafforzata e che questo abbia una decisa preponderanza di fanteria, mentre abbia un'artiglieria inferiore in numero ».

Note. — « Il corpo d'armata che attacca ha la composizione normale di un nostro corpo d'armata con due divisioni, dotato d'artiglieria da 75/906 e con in più, un gruppo di due batterie su 4 obici campali da 149.

Nello studiare la battaglia non si terrà conto della fase del combattimento vicino, e si supporrà che il nemico non pronunzi nessun atto controffensivo ».

2. Non potranno concorrere gli ufficiali i quali alla data del 1° luglio 1910 fanno parte del corpo di stato maggiore oppure che, avendo già ottenuto il *certificato di idoneità al servizio di stato maggiore*, prestano tale servizio.

3. Le memorie dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore (ufficio istruzioni e manovre) non oltre il 31 gennaio 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **251**. — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare**. — (Gabinetto militare). — 1° luglio.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, nel prossimo anno scolastico 1910-1911, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina del 9 agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del n 15 della disposizione 12 del fascicolo n. 12/R, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al n. 20 della disposizione predetta.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Arma di fanteria.

Albino Roberto, sergente maggiore 1° granatieri.
Perotta Ercole, id. 2° id.
Atzori Giuseppe, sergente maggiore 1° fanteria.
Puddu Giulio Cesare, id. 1° id.

Varvaro Stefanino, maresciallo 3° fanteria.
Giacomini Amedeo, sergente maggiore 4° id.
Fedeli Giulio, id. 4° id.
Galante Ettore, id. 4° id.
Sardi Vincenzo, id. 9° id.
Galasso Giovanni, id. 9° id.
Santoro Pasquale, id. 11° id.
Rossi Filippo, id. 12° id.
Barbato Domenico, id. 12° id.
Tonini Pio, id. 12° id.
Rea Carlo, id. 13° id.
Del Guerra Augusto, id. 18° id.
Albano Armando, id. 20° id.
Beneventano del Bosco Mario, id. 20° id.
Caron Pietro, id. 25° id.
Maccario Matteo, id. 26° id.
Berna Renato, id. 27° id.
Balestrieri Potito, id. 27° id.
Grassi Luigi, id. 28° id.
Figus Luigi, id. 28° id.
Cascini Angelo, id. 34° id.
Lapeschi Desiderio, id 36° id.
Vecchi Gregorio, id 36° id.
Rosa Antonio, id. 40° id.
Mastandrea Nicola, id. 41° id.
Fabretti Armando, id. 43° id.
Coppolino Aurelio, id. 43° id.
Rizzi Nicomede, id. 43° id.
Cervi Ernesto, id. 43° id
Cavatorta Antonio, id. 43° id.
Pederzani Egidio, id. 44° id.
Carrozzini Giuseppe, id. 45° id.
Fischetti Giuseppe, id. 45° id.
Tedeschi Arcangelo, id. 45° id.
Calandra Pietro, id. 45° id.
Pittau Beniamino, id. 46° id.
Ceccotti Ugo, id. 48° id.
Molina Giuseppe, id. 50° id.
Tufano Michele, id. 50° id.
Busto Arturo, sergente maggiore 51° fanteria.
Prigiotti Gennaro, id 51° id.
Menghini Orazio, id 55° id.
Ferraretti Pietro, id 55° id.
Imbriani Renato, id. 56° id.
Iannacone Giuseppe, id. 56° id.
Liverziani Fernando, id. 59° id.
Pomponio Filippo, id. 59° id.
Zironi Cesare, id. 59° id.
Mondelli Giovanni, id. 61° id.
Lanzi Pietro, id. 63° id.
Panunzi Giacomo, id. 64° id.
Ippoliti Assirio, id. 64° id.
Obino Angelo, id. 65° id.
Iacono Francesco, id. 68° id.
Ursomando Giovanni, id. 75°
Forti Arnaldo, id. 78° id.
Belardinelli Arsenio, id. 80° id.
Buonanno Guglielmo, maresciallo 82° id.
Pavoni Paolo, sergente maggiore 82° id.
Ficari Fernando, id. 82° id.
Satta Sebastiano, id. 87° id.
Bertolo Edoardo, id. 92° id.
Marengo Lidano, id 92° id.
Gentile Carlo, id. 94° id.
Belli Bello, id. 1° bersaglieri.
Palazzeschi Luigi, id. 2° id.
Felici Igino, id. 3° id. (aggregato 6° bersaglieri).
Ceresole Valentino, id. 4° id,
Marchi Alberto, id. 5° id. (aggregato 6° bersaglieri).
Piazzi Umberto, id. 6° id.
Romeo Gaetano, id. 7° id.
Stabile Giuseppe, id. 8° id.
Andriolo Stagno Guido, id. 8° id.
Guerra Armando, id. 11° id.

Giannini Arturo, sergente maggiore 3° alpini.
Galetto Giuseppe, id. 4° id.
Orsaniga Carlo, id. 4° id.
Cirese Mario, id. 5° id.
Robuschi Giulio, id. 5° id.
Giordani Domenico, maresciallo 6° id.
Obino Tarquinio, sergente maggiore 2ª comp. di sanità.
Longo Domenico, id. 12ª id. id.
Piovani Aristide, sergente maggiore plotone autonomo di sanità della divisione di Cagliari.
Sciarelli Alberto, id. 8ª compagnia di sussistenza.
Di Giacomantonio Giosuè, id. 10ª id. id.
Gorret Pietro, id. R. corpo di truppe coloniali.
Pacetti Alfano, id. id.

Arma di cavalleria.

Alberti Ferdinando, sergente maggiore lancieri di Novara (5°).
Berna Amedeo, id. id. di Aosta (6°).
Lanza Riccardo, id. cavalleggeri di Lodi (15°).
Antonelli Romeo, id. id. di Lucca (16°).
De Thomasis Dino, id. id. di Lucca (16°).
Callaini Guido, id. id. di Lucca (16°).
Tatulli Maroo, id. id. scuola militare (plot. palafrenieri).
Pondrelli Amedeo, id. id. di Piacenza (18°).
Bianchi Luigi, segente maggiore cavalleggeri Guide (19°).
Ferrari Dardano, id. id. Guide (19°).
Agosti Tito, id. id. di Padova (21°).
Maioli Giuseppe, id. id. di Vicenza (24°).
Zepponi Francesco, id. id. di Vicenza (24°).
Garattini Amleto, id. id. di Aquila (27°).
Leitenitz Mario, id. id. di Treviso (28°).

Arma di artiglieria.

Curcio-Rubertini Italo, maresciallo collegio mil. Roma.
Repossi Giovanni, sergente maggiore 4° artiglieria campagna.
Olivero Annibale, id. 5ª id. id.
Rossini Luigi, id. 7° id. id.
Scotti Clodoveo, sergente maggiore 10° artiglieria campagna.
Morra Giuseppe, id. 10° id. id.
Castracane Angelo, id. 10° id. id.
Salemi Francesco, id. 10° id. id.

D'Attili Nazzareno, sergente maggiore 10° artiglieria campagna.
Pellegrini Alessandro, id. 13° id. id.
Barberini Enrico, id. 13° id. id.
Soderini Mario, id. 13° id. id.
Lembo Adelelmo, id. 15° id. id.
Raimondi Edmondo, sergente maggiore 15° artiglieria campagna.
Arrighi Arrigo, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Le Boffe Salvatore, id. 3° artiglieria costa.
Del Pianto Guido, id. 3° id. id.

Arma del genio.

Bernicoli Pietro, sergente maggiore 3° genio.
Monina Antonio, id. 3° id.
Flamia Pompeo, id. 5° id.
Taricco Biagio, sergente maggiore brigata ferrovieri.
Ranzini Alberto, id. R. corpo di truppe coloniali.

Prezzo della presente dispensa L. 0.15

(9637) Roma, 1940 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1910 — 9 luglio

GIUGNO 23. — N. 252. - R. decreto n. 348 che approva il regolamento sul servizio delle rassegne pei militari del R. esercito . . *Pag.* 767
» 23. — » 253. - Legge n. 349 concernente maggiore stanziamento per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche coloniali e per l'impianto di nuove stazioni nel Benadir . . » 783
» 30. — » 254. - Legge n. 362 circa l'adozione della ferma biennale. . » 784
LUGLIO 4. — » 255. - Disposizioni transitorie per il servizio delle rassegne . » 787
» 4. — » 256. - Soppressione delle rassegne semestrali di rimando . » 788
» 5. — » 257. - Concorso per insegnanti militari aggiunti presso la scuola militare . . . . . » 789
» 6. — » 258. - Istruzione provvisoria sui lavori di mina e sugli esplosivi. (Volume 7°, titolo I delle istruzioni pratiche del genio) . . . . . » 789
» 6. — » 259. - Sacco da biada per carabinieri a cavallo . . . . . » 790
» 6. — » 260. - Variazioni matricolari pei militari ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare che ottennero ricompense di benemerenza per l'opera prestata in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . . » 792
» 6. — » 261. - Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 793
» 7. — » 262. - Corrispondenza postale e telegrafica . . . . . » 793
» 7. — » 263. - Trasporti militari sul mare . . . . . » 794
» 7. — » 264. - R. decreto relativo a varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali) . . . . . » 794
AVVISO. — Opere storiche. . . . . » 795

CIRCOLARE N. **252.** — **R. decreto n. 348 che approva il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1890, n. 6952, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, successivamente modificato coi regi

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 251, pag. 765 — Nell'arma di artiglieria, *dopo:* Curcio Rubertini Italo, *aggiungere:* Campagnoli Ugo, sergente maggiore 3 artiglieria campagna.

decreti 21 giugno e 16 agosto 1891, nn. 330 e 503, e con altri decreti;

Riconosciuta la convenienza di modificare le disposizioni del regolamento allo scopo di meglio organizzare il servizio delle rassegne affidandolo, per la sua stessa natura essenzialmente tecnica, ai direttori di ospedale anzichè ai comandanti di divisione assorbiti in altre e più gravi mansioni; e di introdurre altre modificazioni nello intento di semplificare il servizio medesimo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capo XVI ed il capo XXV del regolamento sul reclutamento vengono soppressi. Ad essi è sostituito il seguente speciale regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito.

REGOLAMENTO

sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito.

Rassegne dei militari sotto le armi.

§ 1. I militari, i quali, sia nella visita cui devono essere sottoposti al loro giungere al distretto o al corpo cui furono assegnati, sia durante il loro servizio, vengono ritenuti inabili ad imprendere od a continuare il servizio militare in genere o in particolare quello del corpo cui appartengono, devono essere sottoposti a rassegna.

§ 2. Sono pure sottoposti a rassegna i militari del corpo reale equipaggi quando ne venga fatta apposita richiesta alle direzioni degli ospedali militari dai comandanti in capo dei dipartimenti marittimi, o in seguito a proposta di esso direttore di ospedale militare residente in località ove non abbiano giurisdizione autorità militari marittime.

Tali proposte debbono però per la definitiva determinazione essere trasmesse al comandante del dipartimento marittimo.

Si procederà analogamente per la regia guardia di finanza e per le guardie di città.

§ 3. Le proposte a rassegna devono essere fatte:

a) dai comandanti dei distretti, per i militari riconosciuti inabili al loro arrivo o durante la permanenza al distretto prima del loro invio ai corpi, e per i militari che come studenti d'università chiedano il ritardo del servizio;

b) dai comandanti dei corpi o dei distaccamenti, per i militari ad essi assegnati;

c) dai comandanti dell'accademia, della scuola e dei collegi militari, per gli allievi che hanno contratto arruolamento;

d) dai direttori di commissariato, per i militari assegnati alle compagnie di sussistenza;

e) dai direttori degli ospedali militari per i militari assegnati alle compagnie di sanità e per quelli che fossero stati mandati in cura negli ospedali stessi.

§ 4. Le proposte di rassegna devono essere fatte senza indugio appena sia stata riconosciuta nel militare l'imperfezione o la infermità per la quale possa ritenersi inabile al servizio, quando anche sia già stato precedentemente sottoposto a rassegna.

Se un militare giunto al distretto o al corpo cadesse ammalato e dovesse essere ricoverato in un ospedale, non potrà per questo essere sottoposto a rassegna, la quale dovrà effettuarsi soltanto dopo esperimentate con esito negativo le cure opportune.

§ 5. I militari condannati per essersi procurate infermità od imperfezioni allo scopo di esimirsi dal servizio e che a senso dell'art. 166 della legge sul reclutamento furono, dopo scontata la pena, arruolati perchè risultarono idonei ad un servizio militare qualunque, non potranno per la malattia o imperfezione da essi procacciatasi esser proposti a rassegna senza che se ne sia prima riferito al comando della divisione, il quale, prima di autorizzarla, sentirà in proposito il parere del direttore di sanità del corpo d'armata.

Così pure quando da qualsiasi autorità militare venga espresso sospetto di simulazione a riguardo di militari proposti a rassegna, se ne dovrà riferire al comando della divisione, inviandogli gli atti relativi.

§ 6. La proposta di rassegna non potrà aver luogo per i militari condannati se non dopo scontata la pena o quando sia stato emanato per essi un decreto di grazia che il comandante degli stabilimenti militari di pena promuove a mezzo del Ministero, cui rimetterà una circostanziata relazione medica sull'infermità dell'individuo.

Per i militari, invece, in attesa di giudizio avanti ai tribunali militari e che non siano in istato di detenzione la rassegna potrà aver luogo, e i militari, se proposti per la riforma, potranno essere licenziati provvisoriamente dalle armi rimanendo però sospesa la definitiva determinazione, la quale sarà pronunciata, dopo esaurito il procedimento penale, con dichiarazione di non luogo a procedere, oppure, in caso di condanna, nel modo sopra indicato (grazia).

Il licenziamento dalle armi non potrà ad ogni modo aver luogo senza il *nulla osta* dell'avvocato fiscale militare.

§ 6. Gli uomini incorporati negli stabilimenti militari di pena e nelle compagnie di disciplina non provenienti dai corpi del regio esercito non possono essere proposti a rassegna; ma quando fossero dichiarati inabili a continuare il servizio, il comandante degli stabilimenti militari di pena ne riferisce per gli occorrenti provvedimenti al Ministero, trasmettendogli copia del foglio matricolare.

§ 7. Ogni proposta di rassegna deve essere fatta inviando alle direzioni degli ospedali militari tre copie del foglio di proposta mod. 41, sulle quali deve essere scritta e firmata la dichiarazione dell'ufficiale medico proponente la rassegna.

§ 8. I direttori degli ospedali militari designano, per eseguire le rassegne, due ufficiali medici, uno dei quali sia di grado non inferiore a capitano, perchè visitino il militare proposto a rassegna.

Le definitive determinazioni di rassegna sono riserbate ai direttori degli ospedali.

§ 9. Gli uomini sottoposti a rassegna debbono essere visitati accuratamente. Il parere dei due ufficiali medici sull'abilità o inabilità al servizio dei militari visitati dev'essere espresso in iscritto per esteso sull'apposita colonna del foglio di proposta mod. 41, facendo uso della nomenclatura dell'elenco delle in-

fermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare e citando il relativo articolo.

I periti debbono pure far risultare sull'elenco mod. 41 se, a loro parere, l'infermità del militare sottoposto a rassegna possa o no ritenersi proveniente da causa di servizio.

Nel caso di discrepanza d'opinione ciascuno dei due ufficiali medici esprime separatamente per iscritto sullo stesso mod. 41 il proprio parere.

§ 10. Nei casi dubbi o di dissenso tecnico fra i due ufficiali medici, oppure fra questi ed il direttore dell'ospedale, deciderà definitivamente il direttore di sanità del corpo di armata.

Egualmente si procederà tutte le volte che un militare, stato già visitato e giudicato da un direttore d'ospedale, debba essere sottoposto a nuova visita ed osservazione nello stesso ospedale; e qualora il direttore di sanità abbia già resa in precedenza la sua dichiarazione, dovrà essere interpellato l'ispettorato di sanità militare.

§ 11. Quando si tratta di reclute proposte a rassegna per una delle infermità accennate nel § 320 del regolamento sul reclutamento, i distretti e i corpi proponenti chiederanno subito se esse reclute produssero al consiglio di leva l'atto di notorietà di cui è parola nel citato paragrafo ed, occorrendo, assumeranno in via d'urgenza particolari informazioni per mezzo dei carabinieri reali ed apporranno apposite indicazioni sui fogli di proposta.

§ 12 I militari affetti da oftalmia granulosa non possono essere proposti dai corpi per la rassegna, ma devono invece essere ricoverati in un ospedale militare per esperimentare la cura medica opportuna. Essi possono essere proposti per la rassegna soltanto dai direttori degli ospedali militari o delle infermerie di presidio e nei seguenti casi:

a) quando la malattia abbia perduto ogni carattere di contagio e sia suscettibile di guarigione coi soli compensi igienici;

b) quando la malattia, essendo incompatibile col servizio militare in qualsiasi corpo, compreso quello dei veterani, sia pervenuta ad un grado tale di stazionarietà, da far presumere che non subisca modificazioni.

§ 13. I militari affetti da alienazione mentale, non appena accertata tale infermità in un manicomio, debbono subito esser proposti per la rassegna e riformati anche quando l'alienazione mentale risulti, al tempo della rassegna, momentaneamente guarita.

In tal caso il direttore dell'ospedale che fa luogo alla rassegna deve trascrivere la dichiarazione rilasciata dal direttore del manicomio stesso sui fogli di proposta mod. 41.

§ 14. In tutti i casi in cui l'alienazione mentale non sia stata accertata in un manicomio, dovrà decidere il direttore di sanità del corpo d'armata, il quale, ove lo ritenga opportuno, potrà sottoporre a visita diretta il rassegnando.

§ 15. Appena sia stata emessa decisione di riforma per malattia mentale, i direttori d'ospedale disporranno subito per l'invio in congedo dei militari riformati, provvedendo altresì perchè essi siano accompagnati in patria con tutte le cautele necessarie oppure trasferiti nei manicomi delle provincie alle quali appartengono, previo accordo con le autorità politiche delle provincie stesse.

Qualora gli alienati non possano per le loro condizioni di salute sopportare il viaggio, dovranno essere avvertite le predette autorità politiche che dalla data della riforma le spese di spedalità andranno a carico delle rispettive amministrazioni provinciali.

I direttori di ospedale dovranno telegraficamente partecipare alle famiglie interessate le decisioni di riforma dei militari alienati oppure il loro ricovero nei manicomi.

Ugualmente si dovrà procedere con le famiglie dei militari affetti da gravi infermità od in pericolo di vita.

§ 16. Le decisioni che per delegazione del Ministro della guerra i direttori d'ospedale possono pronunciare in rassegna sono le seguenti:

1° Per quelli che risultano inabili in modo assoluto al servizio militare:

a) « *Riformato: sia munito del foglio di congedo assoluto modello n. 13 del catalogo* » (aggiungendo nei casi previsti dal § 27: « *con la gratificazione di.* . . . . . »);

b) « *Sia prosciolto dal servizio militare e munito della dichiarazione di cui al* § *732 del regolamento sul reclutamento. Ne sia avvertita la prefettura* (*o la sottoprefettura*) *di.* . . . . » (per i volontari ordinari e di un anno, compresi gli allievi sergenti e gli allievi ufficiali, qualora non sia ancora aperta, per ragione di età, la leva alla quale debbono concorrere, e per i surrogati qualora non sia ancora chiuso il secondo periodo della leva nella quale furono arruolati i rispettivi fratelli surroganti).

2° Per quelli che risultano suscettibili di riacquistare l'idoneità al servizio militare:

a) « *Mandato revidibile alla ventura leva; sia licenziato e munito del foglio conforme al modello n. 14 del catalogo* »;

b) « *Sia inviato in licenza di convalescenza di . . .* » (indicare la durata, che potrà essere da tre mesi ad un anno, ed aggiungere, nel caso contemplato al successivo § 38: *e sia ricoverato. . .*);

c) « *Sia inviato in congedo illimitato per anticipazione, a senso del* § . . . *del presente regolamento* » (nei casi indicati ai §§ 35 e 36);

d) « *Sia rinviato alla prima successiva chiamata* » (per i militari dell'esercito permanente e della milizia mobile richiamati alle armi per istruzione nonchè per i militari di 2ª categoria);

e) « *Sia dispensato dall'attuale chiamata e rinviato in congedo illimitato* » (per i militari di milizia territoriale richiamati alle armi per istruzione, ovvero per i militari in genere richiamati alle armi per qualsiasi eventualità in tempo di pace).

3° Per quelli che risultano abili al servizio militare, ma non per l'arma o corpo cui appartengono:

a) « *Confermato idoneo al servizio militare e trasferito al . . .* »;

b) « *Sia prosciolto dal servizio militare e munito della dichiarazione di cui al* § *732 del Regolamento sul reclutamento* » (per i volontari ordinari o di un anno, che non acconsentono al trasferimento, purchè non sia ancora aperta la leva alla quale debbono concorrere per ragione di età; e per i surrogati di fratello qualora non sia ancora chiusa la leva nella quale furono arruolati i rispettivi surroganti).

4° Per quelli che risultano abili al servizio militare nell'arma o corpo cui già appartengono:

« *Confermato idoneo al servizio militare* ».

§ 17. Gli ufficiali medici che visitano collegialmente il rassegnando non potranno formulare proposte all'infuori delle disposizioni di cui al paragrafo precedente.

§ 18. La decisione di rivedibilità alla ventura leva deve essere pronunciata a riguardo di militari riconosciuti affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili col tempo e che preesistevano al momento della chiamata alle armi dei militari stessi.

La rivedibilità in ogni caso non potrà essere più proposta e ad essa dovrà essere sostituita la licenza di convalescenza quando siano aperte le operazioni di leva della classe successiva a quella con la quale i rassegnandi furono arruolati.

Gli omessi, i renitenti ed i rimandati per qualsiasi causa potranno essere mandati rivedibili alla ventura leva, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, soltanto nel caso in cui per età appartengano alla classe di leva precedente a quella alla quale concorrono; diversamente dovranno essere senz'altro riformati.

§ 19. I comandanti dei distretti cui appartengono per fatto di leva gli uomini mandati rivedibili in rassegna debbono con apposito elenco conforme al modello 12-A comunicare le relative determinazioni ai prefetti e sottoprefetti dei circondari nei quali i militari stessi hanno concorso alla leva.

L'invio di siffatti elenchi deve essere effettuato 10 giorni prima che si apra la sessione della leva successiva a quella cui appartengono i militari mandati rivedibili; le decisioni che pervenissero dopo detto termine saranno comunicate con elenchi suppletivi mod. 12-A.

§ 20. Per i surrogati di fratello, quando sia ancora aperta la leva in cui furono arruolati i rispettivi surroganti, si deve determinare se all'atto della rassegna siano o no idonei al servizio militare, senza tener conto se la loro infermità o imperfezione sia sanabile col tempo, salvo il caso d'infermità dipendente da causa di servizio o d'infermità assolutamente temporanea e accidentale. In nessun caso essi possono esser mandati rivedibili alla leva successiva.

Nei casi d'inabilità dei surrogati di fratello il comandante del corpo o distretto deve subito informare il Ministero onde possa provvedere per l'annullamento della surrogazione.

§ 21. La definitiva determinazione che sarà presa dal direttore dell'ospedale dovrà essere comunicata all'interessato, che potrà esporre i propri reclami da trascriversi nell'apposita colonna del foglio mod. 41.

Se il reclamo riguarda questioni tecniche, dovrà decidere il direttore di sanità del corpo d'armata; se questioni d'indole amministrativa, il Ministero. In quest'ultimo caso il reclamo non sospende l'esecuzione della determinazione del direttore dell'ospedale.

§ 22. Ogni qualvolta un militare sottoposto a rassegna dichiari che l'infermità da cui è affetto proviene da causa di servizio, e quando anche tale dichiarazione non si ritenga fondata, dovrà subito essere redatto il verbale del consiglio di amministrazione del corpo circa la provenienza da causa di servizio dell'infermità che ha dato luogo alla rassegna. Contro detto verbale il militare potrà appellarsi al Ministero a norma

dell'art. 37 del regolamento sulle pensioni, approvato con R. decreto 5 settembre 1895.

Nella compilazione di tale verbale si dovrà tener presente, ove occorra, l'art. 43 dello stesso regolamento.

§ 23. Qualora, in seguito a provvedimenti di cui nel paragrafo precedente, il Ministero decidesse che l'infermità del militare non sia da ritenersi proveniente da causa di servizio, ne sarà fatto cenno, all'atto del congedo assoluto, nei fogli di proposta mod. 41.

§ 24. I direttori di ospedale si astengono dal prendere qualsiasi decisione e riferiscono al Ministero, comunicando gli atti relativi, per i casi seguenti:

a) quando i militari siano proposti per il passaggio ai veterani o per il collocamento in riforma o a riposo;

b) quando sia proposto di trasferire ad altra arma un volontario d'un anno di cavalleria. In questo caso i sanitari militari debbono esprimere se il motivo dell'inabilità sia preesistente all'arruolamento perchè il Ministero possa giudicare se sia il caso di restituire la differenza della tassa di arruolamento;

c) quando trattisi di militari pei quali occorra provvedere a mente del precedente § 22;

d) quando trattisi di militari giudicati inabili in modo assoluto per infermità indipendenti da cause di servizio i quali contino oltre 17 anni di servizio.

§ 25. I direttori di ospedale dovranno segnalare al Ministero quei militari che abbiano contratte per cause di servizio lesioni od infermità le quali, senza che diano ad essi diritto a pensione od al trasferimento nel corpo invalidi e veterani, menomano la loro attitudine al lavoro.

A detti militari il Ministero si riserba di concedere, in via eccezionale, una gratificazione.

§ 26. Ai militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio può essere concessa una gratificazione ragguagliata all'assegno di tre mesi, sei mesi, nove mesi o un anno, a seconda del minore o maggiore tempo di servizio prestato e principalmente della gravità della malattia da cui sono affetti i militari da riformarsi, e per la quale si presume che saranno per un certo periodo di tempo inabili a proficuo lavoro.

Tale concessione è riserbata al Ministero su proposta degli ufficiali sanitari che procedono alla rassegna.

In casi eccezionali la gratificazione potrà essere elevata sino a due anni d'assegno.

Ad evitare reclami di coloro che siano riformati senza proposta di gratificazione si dovranno sempre indicare le ragioni per le quali non si sia ritenuto di far luogo a tale proposta.

§ 27. I direttori d'ospedale, senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione del Ministero, potranno su proposta degli ufficiali medici assistenti alla rassegna concedere gratificazioni non eccedenti l'assegno d'un anno nei seguenti casi:

a) a militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio, i quali contino un servizio effettivo sotto le armi maggiore d'anni 10 e minore d'anni 18;

b) a militari che, quantunque abbiano prestato un servizio minore di anni 10, siano però affetti da cecità, da atrofia assoluta di un membro, da paralisi o semiparalisi, da gravi infezioni gastro-enteriche, e da malattie polmonari di natura specifica o che abbiano residuati postumi insanabili.

§ 28. Non si deve concedere gratificazione, quando concorrano circostanze abbastanza gravi per far credere che le malattie o le mutilazioni sieno state provocate od aggravate ad arte.

§ 29. Le domande di gratificazione da parte degli interessati non sono più ammesse dopo trascorsi due anni dalla data della riforma.

§ 30. Qualora un militare sottoposto a rassegna sia stato riconosciuto meritevole d'una gratificazione, ma venga a morire prima che sia intervenuta la determinazione riguardante la concessione della gratificazione stessa, questa potrà essere devoluta alla famiglia che versi in condizioni economiche disagiate oppure che abbia sopportato gravi oneri durante la malattia e per la morte del militare.

La concessione può essere fatta d'ufficio, o su domanda della famiglia, purchè tale domanda sia presentata non oltre un anno dalla morte del militare.

§ 31. I militari, ai quali per infermità dipendente da causa di servizio spetti il passaggio nel corpo dei veterani, possono rinunciarvi con dichiarazione scritta conforme al mod. *A*, ed ottenere il congedo assoluto con la gratificazione di 360 giorni d'assegno.

Per gli analfabeti, la dichiarazione sarà fatta da essi sottosegnare in presenza di due testimoni, che dovranno sottoscriversi nella dichiarazione stessa.

§ 32. Il militare che venga inviato in licenza di convalescenza deve essere espressamente avvisato che se, al termine della licenza, le sue condizioni di salute non sieno tali da permettergli di riassumere il servizio, non dovrà ritor-

nare al corpo, ma presentarsi al comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiede od all'ospedale militare più vicino per esservi sottoposto a visita medica ed, ove ne sia il caso, a nuova rassegna.

Qualora egli non fosse in grado di presentarsi al distretto, dovrà inviare al comandante del distretto od al comandante locale dei carabinieri apposita fede medica.

§ 33. La licenza di convalescenza da concedersi agli allievi ufficiali ed agli allievi sergenti deve essere in massima di tale durata che essi possano riprendere servizio all'inizio del corso successivo.

Al termine della licenza debbono presentarsi al comando del distretto nella cui giurisdizione risiedono. Il comandante del distretto li fa, ove occorra, sottoporre a visita medica e qualora non siano da proporsi a nuova rassegna, provvede perchè siano riammessi in un corso a loro scelta ma della stessa arma e specialità.

§ 34. La licenza di convalescenza da concedersi ai volontari di un anno deve essere sempre della durata di un anno, a mente del § 844 del regolamento sul reclutamento. Essi però se le loro condizioni di salute lo consentono, possono riprendere servizio, al punto in cui lo hanno interrotto, in una delle successive ammissioni di volontari di un anno della propria arma o specialità.

§ 35. Alla licenza di convalescenza di un anno deve essere sostituito l'invio in congedo anticipato nei casi seguenti:

a) per il militare con ferma di anni 5, quando conti oltre 3 anni di servizio alle armi;

b) per il militare con ferma di anni 3, quando conti oltre un anno di servizio, del quale almeno sei mesi effettivo alle armi;

c) per il militare con ferma di anni 2, quando conti sei mesi di servizio alle armi;

d) per il militare con ferma di un anno, in ogni caso, eccettuati i volontari di un anno.

Sarà senz'altro congedato il militare la cui licenza di convalescenza, di qualsiasi durata, venisse a scadere due mesi prima del congedamento della propria classe.

§ 36. Sarà pure concesso l'invio in congedo illimitato per anticipazione ai caporali e soldati appartenenti alla classe anziana sotto le armi:

a) quando in seguito a rassegna risultino in condizioni di essere mandati in licenza di convalescenza per sei mesi, qua-

lora siano trascorsi due mesi dal giorno in cui furono inviati in congedo illimitato i militari della classe precedente e della rispettiva loro arma o corpo;

b) quando in seguito a rassegna risultino in condizione di essere mandati in licenza di convalescenza per tre mesi, qualora sieno già trascorsi cinque mesi dal giorno in cui furono inviati in congedo illimitato i militari della classe precedente della rispettiva arma e corpo.

Queste disposizioni non sono applicabili ai militari raffermati, i quali debbono in ogni caso essere inviati in licenza di convalescenza.

§ 37. I militari inviati in congedo illimitato per anticipazione in sostituzione della licenza di convalescenza, a termini dei precedenti paragrafi, saranno muniti di foglio di congedo e saranno dati in nota al comandante del rispettivo distretto di leva affinchè quando dovrà essere congedata la classe alla quale sono ascritti, vengano sottoposti a visita medica, onde constatare se siano o non idonei al servizio militare; ove risultino inabili, saranno dal comandante del distretto proposti a rassegna di rimando per conto del corpo a cui appartengono, per le conseguenti deliberazioni. Se nella rassegna sono giudicati inabili in modo permanente, sono inviati in congedo assoluto, altrimenti deve essere loro restituito il foglio di congedo illimitato.

In modo analogo dovrà procedersi per quei militari che dovessero essere provvisti del foglio di congedo illimitato mentre si trovano in licenza di convalescenza.

§ 38 L'invio dei militari in licenza di convalescenza od in congedo illimitato per anticipazione è subordinato alla condizione che le famiglie dei militari stessi abbiano la possibilità di provvedere al loro sostentamento ed alle cure necessarie; ciò che dalla direzione dell'ospedale proponente dovrà esser chiesto al sindaco del comune in cui si trova la famiglia del militare sottoposto a rassegna.

In caso negativo i direttori di ospedale provvederanno perchè i militari siano ricoverati in un reparto di convalescenza per quel tempo che sarà reputato necessario, ma non oltre il giorno in cui il militare dovrà essere congedato.

Qualora i militari in parola dovessero ristabilirsi in salute in guisa da poter riprendere servizio prima del tempo presunto all'atto della rassegna, il direttore del reparto di convalescenza li segnalerà al direttore dell'ospedale che li sottopone a rassegna perchè possano essere rinviati al corpo.

§ 39. I militari dichiarati inabili al servizio militare nell'arma o corpo cui furono assegnati, debbono essere trasferiti all'arma o corpo pel quale presentino maggiore attitudine. Per facilitare tali trasferimenti, i direttori di ospedale sono autorizzati a transigere di uno o due centimetri sui limiti di statura fissati per l'assegnazione dei militari alle singole armi e specialità di servizio.

§ 40. Nel provvedere ai trasferimenti in parola, i direttori di ospedale si attengono alle seguenti disposizioni:

a) i militari che non abbiano gli speciali requisiti richiesti per servire nei corpi d'artiglieria, del genio, di cavalleria, dei bersaglieri e degli alpini, ma che abbiano quelli richiesti per la fanteria, debbono essere destinati ad uno dei reggimenti di fanteria di linea stanziati nel luogo stesso ove avviene la rassegna, o, se ciò non sia possibile, ad un reggimento stanziato nel luogo più vicino a quello sopraindicato, senza tener conto se i predetti reggimenti siano, oppur no, reclutati dal distretto di leva dei militari da trasferire;

b) le reclute non riconosciute atte a servire nei carabinieri reali, se abbiano l'attitudine fisica per la cavalleria e pel numero estratto non spetti loro la designazione per la ferma di due anni, sono trasferite al reggimento di cavalleria più vicino; altrimenti sono trasferite in fanteria;

c) gli uomini assegnati ad un corso allievi ufficiali od allievi sergenti, purchè abbiano i requisiti necessari, sono trasferiti senz' altro in altro corso di un corpo stanziato nella divisione.

Ove ciò non sia possibile e ove l'interessato non acconsenta al trasferimento in altro corso, i comandanti di divisione ne riferiscono al comandante del corpo d' armata, perchè possa provvedere o al passaggio ad un corso di altro corpo d'armata ovvero alla cessazione dalla qualità di allievo ufficiale o di allievo sergente, con l'assunzione in quest' ultimo caso degli obblighi di leva della propria classe e categoria.

Per gli uomini dei carabinieri reali da trasferirsi in altra arma, si deve prescrivere nella decisione stessa il cambio della ferma di cinque anni in quella di tre od anche in quella di due, se i militari vi avessero avuto diritto pel numero di estrazione.

Per gli uomini trasferiti dalla cavalleria ad altra arma, si deve anche prescrivere il cambio della ferma di tre anni in quella di due, se gli uomini stessi vi avessero avuto diritto e vi avessero rinunciato per essere assegnati alla cavalleria.

§ 41. I militari giudicati inabili a prestar servizio nelle unità mobili e che non possano essere utilizzati presso l' arma o corpo cui appartengono, debbono essere trasferiti ai reggimenti di fanteria di linea o bersaglieri, per essere utilizzati presso i depositi; ovvero alla compagnia di sanità o di sussistenza del corpo d'armata, sempre quando abbiano i requisiti richiesti.

I militari che nel modo sopraindicato possono essere trasferiti in una compagnia di sussistenza, debbono essere esclusivamente mugnai, panattieri, macellai, lavandai o materassai ed essere assolutamente esenti da difetti dell' apparato respiratorio.

§ 42. Ove in seguito a trasferimento d'arma ed a cambiamento di ferma, i carabinieri dovessero essere inviati in congedo, debbono essere trasferiti contemporaneamente ad un reggimento di fanteria o di cavalleria, cui il rispettivo distretto di leva fornisce uomini in caso di mobilitazione, secondochè essi appartengano ai carabinieri a piedi od a cavallo.

§ 43. I volontari ordinari o d' un anno che abbiano già concorso alla leva, e che siano riconosciuti inabili per l'arma o corpo in cui impresero l' arruolamento, potranno bensì essere trasferiti di arma, ma avranno sempre facoltà di scegliere il corpo della nuova arma in cui debbono compiere il servizio: avvertendo che i volontari stessi non idonei per le truppe mobili, debbono essere trasferiti nelle compagnie di sanità o di sussistenze, qualora comprovino di possedere gli speciali requisiti di studi all' uopo rispettivamente richiesti. In difetto di tali speciali requisiti essi devono essere destinati ad un deposito di fanteria di linea di loro scelta.

§ 44. La determinazione dei direttori d'ospedale deve essere trascritta sull' apposita colonna di tutte e tre le copie del foglio di proposta mod. 41 e munita della loro firma.

Di queste tre copie una deve essere trasmessa al più presto, qualunque sia stato l' esito della rassegna, al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*); l'altra deve essere conservata presso l'ospedale soltanto per un triennio; la terza deve essere trasmessa al comando del corpo per l' esecuzione della determinazione stessa.

La copia da trasmettersi al Ministero deve essere corredata di tutti i documenti che si riferiscono alla rassegna, comprese le copie dei verbali dei consigli d'amministrazione, anche se negativi, allorchè trattisi di lesioni o d'infermità per cui sia stata allegata la provenienza da causa di servizio.

Per i militari residenti all'estero si dovranno unire i verbali delle visite eseguite presso gli uffici diplomatici o consolari.

§ 45. Per i militari i quali, avendo riportato lesioni od infermità per causa di servizio, debbono essere proposti a cure termali, chinesiterapiche, ecc., si osserveranno le norme seguenti:

a) precedenza assoluta su tutti nell'espletamento delle varie cure;

b) in attesa delle cure proposte ed anche dopo di esse qualora non vi sia nulla in contrario da parte dell'autorità sanitaria, invio in licenza straordinaria dei predetti militari provvisti dell'assegno giornaliero del loro grado da corrispondersi dai corpi a cui appartengono.

§ 46. Per le rassegne dei militari residenti all'estero si terranno presenti le norme dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

Però, per quanto riguarda la procedura si osserveranno anche per le rassegne medesime le disposizioni del presente regolamento.

Rassegne dei militari in congedo (Rassegne mensili).

§ 47. I militari in congedo illimitato, i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio, debbono, per essere sottoposti a rassegna, rivolgerne domanda in carta semplice ed anche verbalmente, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare, sui ruoli del quale trovinsi inscritti.

A tali domande deve essere unito il foglio di congedo illimitato ed un certificato medico constatante l'infermità per la quale il militare intende d'essere sottoposto a rassegna.

§ 48. Il comandante del distretto militare, ricevute le domande, prende nota dei militari richiedenti e li fa a suo tempo avvertire, per mezzo del sindaco del comune in cui dimorano, del giorno in cui debbono presentarsi al distretto, disponendo perchè siano muniti dei mezzi di viaggio con le stesse norme stabilite per le reclute. Dispone inoltre che i militari segnalati come sopra siano avvertiti, per mezzo dei sindaci, che possono essere avviati al distretto muniti dei mezzi di viaggio per essere sottoposti a rassegna.

Nella seconda decade d'ogni mese il comandante del distretto dovrà segnalare al direttore dell'ospedale militare divisionale i militari in congedo da sottoporre a rassegna.

§ 49. I direttori di ospedale stabiliscono nella terza decade

di ogni mese il giorno in cui dovranno aver luogo le rassegne presso i singoli distretti della divisione e delegano a passarla due ufficiali medici, uno dei quali, per quanto è possibile, di grado non inferiore a capitano.

Quando in uno o più distretti di una divisione i militari in congedo illimitato da sottoporsi a rassegna non fossero tanti da giustificare la spesa che occorrerebbe per l'invio in quella località degli ufficiali necessari, il direttore dell'ospedale può disporre che i detti militari siano riuniti in quel distretto che ravviserà più opportuno, tenuto conto però che essi debbono essere provveduti dei mezzi di trasporto di andata e ritorno.

§ 50. Per i militari che hanno chiesto di essere sottoposti a rassegna deve essere accertata con ogni possibile cura la identità personale, sia con preventive informazioni, sia confrontando i contrassegni della persona che si presenta per la rassegna con quelli risultanti dal foglio di congedo illimitato.

§ 51. I militari che fossero riconosciuti in modo assoluto e permanente inabili al servizio, debbono essere congedati in modo assoluto e i direttori d'ospedale ne avvertono i comandanti dei distretti.

I militari che fossero riconosciuti affetti da infermità presunte sanabili col tempo, debbono essere rimandati in congedo illimitato, salvo a ripresentarsi a successive rassegne mensili.

Nei casi dubbi, i militari che vi acconsentano, possono essere ricoverati in osservazione nell'ospedale militare più vicino a cura e per conto del distretto di presentazione, e durante la loro permanenza nell' ospedale saranno considerati come militari richiamati temporaneamente alle armi.

Ove si rifiutino a tale osservazione, debbono essere dichiarati abili e in occasione di chiamata alle armi saranno obbligati a rispondervi a senso del § 1009 del regolamento sul reclutamento.

§ 52. I comandanti dei distretti informano l'interessato, per mezzo del sindaco rispettivo, della determinazione emessa nella rassegna e provvedono perchè il foglio di congedo illimitato stato prodotto a senso del precedente § 47 sia restituito al militare in caso di decisione d'idoneità o di rimando alla rassegna successiva, oppure cambiato con quello di congedo assoluto secondo le norme del § 955 del regolamento sul reclutamento, qualora il militare sia dichiarato inabile al servizio.

Il foglio di congedo illimitato non deve perciò essere unito alla copia del foglio di proposta mod. 41 da trasmettersi al Ministero.

§ 53. I militari ammessi alle rassegne mensili non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto l' indennità di viaggio tanto per la presentazione ai distretti quanto per il ritorno alle loro case, avvertendo che l'indennità di trasporto, allorchè dovrà essere corrisposta, sarà in ogni caso ragguagliata a quella stabilita per il soldato.

Quando però dovessero per qualche speciale ragione essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, saranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

§ 54. Non possono essere ammessi alle rassegne mensili:

a) i militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio;

b) i volontari d' un anno in congedo illimitato che non hanno ancora prestato l'anno di servizio;

c) i militari di 1ª categoria che ottennero il ritardo a presentarsi alle armi.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto che andrà in vigore il 16 luglio 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.
P. SPINGARDI.

N. **253**. — **Legge n. 349 concernente maggiore stanziamento per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche coloniali e per l'impianto di nuove stazioni nel Benadir.** — (Gabinetto militare). — 23 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 433,000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910, per provvedere all'impianto di sei altre stazioni radiotelegrafiche nella colonia del Benadir e completamento della rete radiotelegrafica esistente.

Art. 2.

La spesa annua di L. 110,000, consentita con l'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 505, per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della colonia Eritrea, è portato a L. 300,000 a partire dall'esercizio finanziario 1909-910.

Art. 3.

Le economie che eventualmente si potessero verificare sullo stanziamento annuo di L. 300,000 per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche delle colonie del Benadir e dell'Eritrea, saranno conservate nei relativi conti consuntivi per ulteriori acquisti di materiali occorrenti alle stazioni medesime.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.
LEONARDI-CATTOLICA.
DI SAN GIULIANO.
CIUFFELLI.

N. **254.** — **Legge n. 362 circa l'adozione della ferma biennale.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ferma degli inscritti di leva arruolati in prima categoria è di due anni.

La ferma degli inscritti di leva già rivedibili, arruolati in prima categoria, è di un anno.

Art. 2.

L'estrazione a sorte si eseguisce per mandamento nei capoluoghi di circondario presso i consigli di leva.

Art. 3.

Gli inscritti di leva per recarsi dal comune di residenza al capoluogo del circondario dove debbono presentarsi al consiglio di leva, e per ritornare, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Agli inscritti riconosciuti indigenti, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, è corrisposta un'indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva; e qualora debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri, è dovuto anche il pagamento dei mezzi di viaggio.

Art. 4.

L'inscritto che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato di cavalleria o di artiglieria a cavallo, il quale, compiuta la ferma o riammesso in servizio entro due anni dalla data del congedamento, presti spontaneamente servizio nei reparti di cavalleria o di artiglieria a cavallo con l'obbligo minimo di un anno, ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria alle stesse condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907, n. 763, pel titolo di cui all'art. 6 della legge stessa.

Ha pure diritto all'assegnazione alla 2ª categoria, alle condizioni ricordate nel comma precedente, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato di cavalleria o di artiglieria a cavallo, il quale si obblighi a compiere almeno un anno di servizio in continuazione della ferma di leva.

Tale assegnazione sarà però revocata qualora il fratello non soddisfi per qualsiasi motivo all'obbligo assunto.

Il militare che tramanda diritto di assegnazione alla 2ª categoria a senso del presente articolo, ha pure diritto all'indennità di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Ai caporali e soldati che prestino servizio in cavalleria o in artiglieria a cavallo come arruolati volontari ordinari o trasferiti in 1ª categoria per libera elezione è concessa per il terzo anno di ferma una speciale indennità.

La stessa indennità è pure concessa annualmente ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che, in continuazione della propria ferma o per riammissione in servizio, prestino volontariamente uno o più anni di servizio.

L'ammontare dell'indennità prevista dal presente articolo è fissato con decreto reale.

Art. 6.

Gli inscritti che abbiano i requisiti che saranno determinati dal regolamento per essere ammessi in appositi corsi accelerati di allievi caporali, potranno su loro domanda essere avviati alle armi tre mesi prima della chiamata della loro classe, nei corpi che saranno designati dal Ministero.

Essi potranno essere promossi caporali al compimento del terzo mese di servizio, saranno congedati tre mesi prima dei militari della loro classe e potranno conseguire altre facilitazioni speciali da stabilirsi dal regolamento.

Art. 7.

Quando, per maggior rendimento della leva, si preveda una forza media presente alle armi superiore alla forza fissata nella legge di bilancio, il ministro della guerra ha facoltà di lasciare in licenza strardinaria, in attesa di congedo illimitato, un adeguato numero di reclute di 1ª categoria, designandole in base al numero avuto in sorte nella estrazione presso i consigli di leva dei capoluoghi di circondario. Queste reclute avranno però obbligo di prender parte alla prima chiamata della 2ª categoria e nell'anno successivo ad un richiamo alle armi per istruzione.

Art. 8.

Sono abolite tutte le disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655, le quali siano contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re ha facoltà di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito introducendo in esso quelle modificazioni che, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno ritenute necessarie per emendarne le disposizioni o coordinarle tra loro, e con quelle del codice penale per l'esercito e delle altre leggi.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 1 sono applicabili sia alla classe del 1888 sia alla classe del 1889 ora alle armi. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 avranno applicazione a partire dall'apertura della prima leva successiva alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Per l'esecuzione della presente legge lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1910-911 è aumentato della somma di lire 3,100,000 da ripartirsi per capitoli con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **255.** — **Disposizioni transitorie per il servizio delle rassegne.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 luglio.

In esecuzione dell'art. 2 del R. decreto 23 giugno 1910 n. 348 sono soppressi il capo VII ed il capo XIV dell'istru-

zione complementare al regolamento sul reclutamento, e vengono abrogate tutte le disposizioni che siano contrarie a quelle contenute nel Regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito.

I fogli di proposta a rassegna speciale e di rimando dell'ultimo triennio, esistenti presso i comandi di divisione, nonchè il relativo carteggio interceduto con i corpi dipendenti e col Ministero, saranno rimessi alle direzioni degli ospedali militari principali e succursali, nella circoscrizione dei quali dette rassegne abbiano avuto luogo.

I comandi di divisione provvederanno, poi, che gli atti di rassegna speciale e di rimando degli anni precedenti all'ultimo triennio siano distrutti, salvo quelli per cui siano in corso nuovi provvedimenti, oppure pendano giudizi civili dinanzi all'autorità giudiziaria: i quali ultimi dovranno essere ugualmente rimessi alle predette direzioni di ospedale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **256**. — **Soppressione delle rassegne semestrali di rimando.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 luglio.

Con il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito, approvato con R. decreto 23 giugno 1910 n. 348 sono istituite, in sostituzione delle rassegne semestrali di rimando, le rassegne mensili, per dare maggiore agio ai militari in congedo di far constatare la loro inabilità al servizio, e nello intento di eliminare gli elementi non idonei in occasione di mobilitazione o di chiamata alle armi per istruzione.

Perchè i militari in congedo possano avere conoscenza delle nuove norme che andranno in vigore il 16 luglio corrente i comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto, provvedendo che esso abbia la maggiore diffusione possibile.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

DI . . . . . .

Rassegne mensili per i militari in congedo illimitato divenuti permanentemente inabili al servizio.

Nel nuovo regolamento sul servizio delle rassegne che andrà in vigore il 16 corrente, sono istituite, in sostituzione delle rassegne semestrali di rimando, le rassegne mensili, allo scopo di evitare ai militari in congedo illimitato, divenuti inabili al servizio, il disagio della presentazione in occasione di mobilitazione o di chiamata alle armi per istruzione.

Per opportuna conoscenza degli interessati si riportano le norme relative, contenute nel cennato regolamento:

(*Trascrivere dal § 47 al 54 del regolamento sul servizio delle rassegne*).

. . . . . addì . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **257**. — **Concorso per insegnanti militari aggiunti presso la scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 5 luglio.

Con le norme stabilite dalla Disposiz. 7, fasc. 12/R. è indetto il concorso per due posti di insegnanti militari aggiunti di topografia presso la scuola militare.

Ai posti suddetti possono concorrere ufficiali di qualunque arma e corpo aventi grado di tenente, e le relative domande dovranno pervenire al Ministero, per via gerarchica, non più tardi del 15 settembre p. v.

La prova definitiva del concorso avrà luogo a Modena il giorno 19 ottobre p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **258**. — **Istruzione provvisoria sui lavori di mina e sugli esplosivi. (Volume 7, titolo I delle istruzioni pratiche del genio)**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 6 luglio.

È stata pubblicata l'istruzione provvisoria sui lavori di mina e sugli esplosivi, la quale costituisce il titolo I del volume 7° della nuova raccolta delle istruzioni pratiche del genio, e so-

stituisce il titolo I del volume VII dei lavori di mina, edizione 1878, la quale rimane abolita.

La distribuzione di detta istruzione ai vari comandi, uffici e corpi sarà fatta, per cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie infrascritte:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	18
Ispettorato generale del genio, ispettorato delle costruzioni del genio ed ispettorato delle truppe del genio	»	2
Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione — Comandi del genio — Direzione dell'officina di costruzione del genio — Direzioni, sottodirezioni e sezioni staccate del genio	»	1
1° reggimento genio (zappatori)	»	88
2° id. (id.)	»	88
3° id. (telegrafisti)	»	22
4° id. (pontieri)	»	30
5° id. (minatori)	»	88
Brigata ferrovieri del genio	»	39
Brigata specialisti	»	5
Servizi del genio d'Africa	»	2

Da ripartirsi nel modo indicato nell'elenco delle pubblicazioni in vigore non riservate, costituenti le dotazioni per l'arma del genio (edizione 1905).

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1,50.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 70.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 259. — Sacco da biada per carabinieri a cavallo. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 luglio.

È stato adottato per i carabinieri a cavallo un sacco da biada di tela, del quale il Ministero pubblica ora: la descrizione, un cenno sul modo di usarlo ed il conto di costruzione.

Descrizione.

Il sacco da biada per carabinieri a cavallo è di tela di lino o canapa greggia alta m. 0,92, avente un peso minimo di gr. 560 per metro lineare ed un numero minimo di 13-14 fili in ordito e 12-13 fili in trama per ogni centimetro.

Il sacco è costruito con un solo telo lungo metri 1,17-1,18 e largo m. 0,46, ripiegato su sè stesso nel senso della lunghezza e cucito totalmente lungo i lati corti nonchè nel lato longitudinale opposto alla piegatura, ma ivi non interamente per lasciare al centro un'apertura che costituisce la bocca del sacco.

Essendo la tela alta m 0,92, su una lunghezza di m. 1,17-1,18 di essa si possono ricavare comodamente due degli anzidetti teli.

La bocca del sacco misura in lunghezza cm. 21 circa, ed è contornata da un bordo della larghezza di un centimetro; alle estremità è munita di due occhielli entro i quali scorrono due funicelle, lunghe ciascuna cm. 80 e del diametro di circa mm. 3.

Sul margine del lato lungo non cucito ed alla distanza di centimetri 8 dalle estremità, sono applicati 2 passanti, lunghi ciascuno cm. 12,5 e larghi mm. 31-32. Essi sono fatti con la stessa tela ripiegata in doppio su sè stessa e cucita fortemente al sacco mediante una doppia cucitura in modo da lasciare un'apertura di mm. 42-43 pel passaggio delle cinghie che devono assicurare il sacco alla sella

Tale doppia cucitura deve essere eseguita in modo che la cucitura esterna si trovi quasi ai margini del passante in guisa da determinare un rettangolo completo avente all'incirca le dimensioni di mm. 37 per 26, e quella interna disti dalla prima circa mm. 7, determinando un rettangolo di mm. 23 per 12.

Il sacco è lungo 1,14-1,15 e largo m. 0,21; esso pesa, vuoto, cg. 0,365-0,375.

Esso può contenere cg. 6,00 di avena, ripartita egualmente fra i suoi due fondi.

Modo di usarlo.

Il sacco da biada si può applicare tanto alla sella di nuovo modello, quanto a quella di modello antico.

Introdotti i cg. 6,00 di avena nel sacco, ripartendola egualmente nei due fondi, si lega ben bene l'imboccatura di ciascun fondo per mezzo delle apposite funicelle per impedire l'uscita dell'avena, indi il sacco si applica alla sella nel seguente modo:

Se si tratta di sella di nuovo modello, il sacco si applica sotto il mantello del carabiniere, assicurandolo sull'arcione anteriore della sella al centro per mezzo della cinghia che in alto serve a tenere a posto il mantello, ed ai lati colle due cinghie laterali della sella, infilandole negli appositi passanti di tela applicati al sacco.

Se si tratta di sella di modello antico, si assicura il sacco

alla sella, adagiandolo sotto le tasche di cuoio invece che sotto la mantellina, avvertendo che siccome le coreggie superiori delle tasche di cuoio non sono sufficientemente lunghe per fermare in alto il sacco, esse debbono esser sostituite con quelle dell'abolita gavetta che sono annesse alle selle di antico modello, mentre per assicurare il sacco in basso occorre adoperare le coreggie superiori delle stesse tasche di cuoio in sostituzione di quelle inferiori che non si presterebbero bene allo scopo.

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacco da biada perca rabinieri a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino o canapa greggia, alta m. 0,92	ml.	0 65	1 30	0 845
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 250
Prezzo di costo . . . L.				1 095
Prezzo di conteggio . . . L.				1 10

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,60 di funicella del diametro di mm. 3.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **260** *. — **Variazioni matricolari pei militari ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare che ottennero ricompense di benemerenza per l'opera prestata in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 luglio.

Nell'intento di rendere uniformi le variazioni che i reggimenti e corpi del R. esercito, dovranno eseguire sulla matricola dei militari e degli impiegati civili ai quali furono concesse ricompense di benemerenza per essersi segnalati nel portar soccorso alle popolazioni funestate dal terremoto del 28 dicembre 1908, questo Ministero determina che tali variazioni siano formulate come segue:

« *Decorato* della medaglia d'oro (d'argento o di bronzo) istituita con R. decreto 6 maggio 1909 n. 338, per essersi segnalato nel portar soccorso alle popolazioni funestate dal terremoto del 28 dicembre 1908. R. decreto . . . . 5 giugno 1910 ».

« *Conferitagli* la menzione onorevole di cui al R. decreto 6 maggio 1909 n. 338 per essersi segnalato nel prestar soccorso alle popolazioni funestate dal terremoto del 28 dicembre 1908. R. decreto . . . 5 giugno 1910 ».

« *Encomiato* solennemente per essersi segnalato nel prestar soccorso alle popolazioni funestate dal terremoto del 28 dicembre 1908. R. decreto. . . . . 5 giugno 1910 ».

Le autorità militari dovranno pertanto attenersi a tali formule per le iscrizioni matricolari che dovranno all'uopo eseguire in seguito al R. decreto 5 giugno p. p. pubblicato nella dispensa n. 26 del *Bollettino ufficiale* del corrente anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **261.** — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto militare). — 6 luglio.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Bologna — Sezioni di 1ª classe di Parma e di Carpi.
Id. Palermo — Sezione di 1ª classe di Bagheria.
Id. Verona — Sezione di 1ª classe di Asiago.

Comandi soppressi.

Legione Bologna — Sezione di 2ª classe di Carpi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **262.** — **Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 7 luglio.

La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva il 20 luglio corrente trasferirà la propria sede da Sassari alla residenza estiva di Burgos.

Se ne avvertono le autorità militari interessate perchè la corrispondenza postale diretta a quello stabilimento sia indirizzata a Bonorva, e quella telegrafica a Bono.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **263.** — **Trasporti militari sul mare.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 7 luglio.

Si fa noto che i trasporti militari sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato e dalla « Società nazionale di servizi marittimi » sono eseguiti alle stesse condizioni applicate fino al 30 giugno u. s., dalla « Società di navigazione generale italiana »; quelli sulle linee per le isole Partenopee e Pontine alle condizioni già vigenti, pure fino al detto giorno, con la « Società napoletana di navigazione a vapore ».

Sulle linee per le isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria e per l'Arcipelago Toscano, già esercitate della Società di navigazione generale italiana e dal 1° corrente assunte rispettivamente dalla società « Sicania » e dalla Ditta Carlo Allodi, deve essere concessa, pei trasporti di cui trattasi, la riduzione del 30 % sulle tariffe comuni, a norma del capitolato A della legge 13 giugno 1910, n. 306.

I trasporti militari sulle linee delle Americhe, esercitate dalle società di Navigazione generale italiana e « La Veloce » continuano ed essere eseguiti alle stesse condizioni applicate pel passato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **264.** — **R. decreto relativo a varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali).** — (Gabinetto militare). — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 11 marzo 1909, col quale si approva il regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento suddetto:

Al 1° capoverso del n. 69 *sostituire:*

« Quando gli ufficiali sono ai campi, alle manovre, o comunque fuori della ordinaria loro sede, per esercitazioni che implicano la necessità della vita collettiva, si fanno mense in comune per battaglione, per reggimento. Gli ufficiali addetti ai comandi di brigata si possono aggregare alle mense dei reggimenti dipendenti: quelli dei comandi superiori alla brigata fanno mense a parte ».

Al 3° capoverso dello stesso numero *sostituire:*

« Per tali mense gli ufficiali versano una quota giornaliera di lire una e centesimi cinquanta; la rimanenza è suddivisa in parti proporzionali alle indennità percepite dai vari gradi ».

Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addi 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. B. — Il Ministero si riserva di pubblicare quanto prima il relativo fascicoletto di aggiunte e varianti.

AVVISO

Opere storiche. — È in vendita presso il comando del corpo di stato maggiore, ufficio contabilità, l'estratto del fascicolo I delle *Memorie storiche militari*, intitolato: La guerra del Re Luigi I d'Ungheria nel Reame di Napoli (1347-1350).

Il prezzo è di L. 0,50.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1910 — 16 luglio

LUGLIO 7. — N. 265. - Legge n. 407, circa le chiamate di controllo e gli obblighi di servizio dei militari in congedo del regio esercito . . . . . Pag. 797
» 10. — » 266. Legge n. 422 riguardante la costruzione di dirigibili, aeroplani, relativi impianti, lavori, trasporti e indennità speciali al personale . . . . . » 800
» 11. — » 267. - Cavalle riconosciute gravide presso i corpi, da inviarsi ai depositi di allevamento cavalli . . . . . » 801
» 12. — » 268. - Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata, della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie . . . » 801
» 13. — » 269. - Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1890 . . . . . » 802
» 13. — » 270. - Corrispondenza postale . . . . . » 804
» 13. — » 271. - Uniforme per le truppe da montagna . . . . . » 804
» 13. — » 272 - Cessione ad ufficiali ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, di materiale da pagamento. » 805
» 13. — » 273. - Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1910 . . . . . » 805
» 15. — » 274. - Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria . . . » 805
» 15. — » 275 - Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola militare. 806

CIRCOLARE N. **265.** — **Legge n. 407 circa le chiamate di controllo e gli obblighi di servizio dei militari in congedo del regio esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Pel controllo della forza in congedo il ministro della guerra ha facoltà di ordinare con pubblico manifesto speciali chiamate che avranno luogo normalmente in giorni di domenica.

Art. 2.

I militari richiamati pel controllo si presenteranno al sindaco del comune di residenza ovvero alle autorità militari stan-

ziate nel comune stesso nel modo che sarà indicato dal manifesto di chiamata.

Saranno rilasciati in congedo nello stesso giorno di presentazione e non avranno diritto ad alcun assegno o indennità.

Art. 3.

I militari che per giustificati motivi non abbiano potuto rispondere alla chiamata di controllo nei giorni indicati nel manifesto, potranno presentarsi in altri giorni secondo le indicazioni del manifesto medesimo.

Art. 4.

La mancanza senza giustificato motivo alle chiamate di controllo costituisce una contravvenzione che sarà punita con una ammenda estensibile a lire 5.

Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda.

Art. 5.

I militari in congedo di ogni classe e categoria hanno obbligo di notificare al comandante del distretto militare, per mezzo del sindaco e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Le ammende andranno a vantaggio del fondo stanziato in bilancio per i sussidi alle famiglie indigenti dei militari richiamati alle armi.

Art. 7.

Alle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 24 e 101 codice penale.

Art. 8.

All'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

« *Art. 125.* — Tutti i militari di 1ª e 2ª categoria che sono inviati in congedo illimitato, rimangono ascritti all'esercito permanente. Essi fanno poi passaggio nell'8° o 9° anno del loro obbligo di servizio alla milizia mobile e vi rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso, dopo di che passano alla milizia territoriale.

« Peraltro i militari con ferma di cinque anni (eccettuati i sottufficiali) passano direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 9° anno dell'obbligo di servizio ed i militari trasferiti dalla marina nell'esercito per effetto dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, passano pure direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo di servizio ».

L'articolo 127 del citato testo unico è abrogato.

Art. 9.

All'art. 135 del suddetto testo unico è sostituito il seguente:

« *Art. 135.* — Il Ministro della guerra ha facoltà di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria sino ad un anno dopo i termini stabiliti dal precedente articolo 125.

« In caso di mobilitazione il ministro stesso ha pure facoltà di colmare con uomini di milizia mobile le deficienze in reparti dell'esercito permanente e con uomini di milizia territoriale le deficienze in reparti di milizia mobile. Potrà anche costituire i reparti promiscuamente con uomini dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale. »

Art. 10.

Il ministro della guerra provvederà all'esecuzione della presente legge con regolamento da approvarsi con decreto Reale dopo sentito il parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **266.** — **Legge n. 422 riguardante la costruzione di dirigibili, areoplani, relativi impianti, lavori, trasporti e indennità speciali al personale.** — (Direzione degli affari generali). — 10 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate dall'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 496, e dall'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 10,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 al capitolo 71 « Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi » e da servire per la costruzione di dirigibili, areoplani, relativi impianti, lavori, trasporti e indennità speciali al personale.

Art. 2.

È data facoltà al Governo di disporre che l'assegnazione complessivamente autorizzata dalle leggi 5 luglio 1908, n. 361 e 30 giugno 1909, n. 404, per l'esercizio finanziario 1910-911 sia diminuita di una somma non superiore a lire 15,000,000 e aumentata corrispondentemente di una egual somma l'assegnazione autorizzata per l'esercizio finanziario 1909-910.

Le variazioni all'uopo occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1909-910 e 1910-911 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.

Art. 3.

Per le provviste, impianti, lavori e trasporti da effettuarsi coi fondi assegnati dall'art. 1 della presente legge, il Ministero della guerra è autorizzato a provvedere mediante licitazione a trattativa privata od anche in economia.

Pei pagamenti possono emettersi mandati d'anticipazione regolati secondo il bisogno.

Art. 4.

La disposizione del secondo comma del precedente art. 3 è estesa all'esecuzione delle opere di difesa previste dalle leggi

4 luglio 1907, n. 496, 5 luglio 1908, n. 361 e 30 giugno 909, n. 404.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, a inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del egno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di rla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.
SPINGARDI.

N. **267**. — **Cavalle riconosciute gravide presso i corpi, la inviarsi ai depositi di allevamento cavalli.** — (Direzione enerale dei servizi logistici ed amministrativi). — 11 luglio.

In seguito al miglioramento conseguito nei cavalli dei corpi, uesto Ministero ritiene utile che siano conservati i puledrini, quali per la buona conformazione delle madri e per lo sviuppo raggiunto diano affidamento di poter diventare buoni avalli per l'esercito. Perciò, con riserva di modificare il testo el § 1503 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 152 - 1904) determina che, d'ora innanzi, le cavalle riconosciute gravide resso i corpi di cavalleria, artiglieria e genio siano, per cura lei corpi stessi, inviate al deposito o alla sezione di allevamento più vicina, previ accordi con le direzioni di quegli stabilimenti. Esse rimarranno aggregate al deposito, secondo le norme del § 1523 del sopracitato regolamento, fino allo slattamento dei puledrini e saranno poi rinviate al reggimento di provenienza.

Dell'effettuato invio delle cavalle ai depositi o alle sezioni di allevamento i corpi daranno notizia, volta per volta, al Ministero (*Ufficio amministrativo ippico*).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **268**. — **Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie.** — (Gabinetto militare). — 12 luglio.

La somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie nell'esercizio 1910-911 (capitolo 54, art. 3 *A*) viene così ripartita fra i comandi di corpo d'armata:

I	corpo d'armata	L.	1.200
II	id.	»	1.800
III	id.	»	1.000
IV	id.	»	1.300

V	corpo d'armata	L.	1.100
VI	id.	»	1.200
VII	id.	»	900
VIII	id.	»	1.200
IX	id.	»	1.700
X	id.	»	1.500
XI	id.	»	900
XII	id.	»	1.200
	Totale . . .	L.	15.000

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **269. — Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1890.** — (Direzione generale leve e truppa). — 13 luglio.

1. In relazione all'art. 6 della legge 30 giugno 1910 n. 362 questo Ministero ha determinato che con la data del 25 luglio corrente siano ammesse alle armi le reclute della classe 1890 che ne facciano domanda e posseggano i seguenti requisiti per poter aspirare all'ammissione negli speciali corsi accelerati di allievi caporali previsti nel citato articolo di legge:

a) sappiano leggere e scrivere;

b) abbiano la speciale attitudine per l'arma cui aspirano;

c) abbiano tenuto sempre buona condotta;

d) provino di aver frequentato almeno per un anno il tiro a segno nazionale e di aver eseguito tutte le otto lezioni di tiro;

e) non siano ammogliati nè vedovi con prole;

f) siano vincolati alla ferma normale di leva (biennale).

2. I comandanti dei distretti militari, ricevuta la presente, faranno stampare e pubblicare in tutti i comuni compresi nella loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi il manifesto allegato alla presente circolare.

3. Le domande, in carta da bollo da L. 0.60, saranno non più tardi del 25 corrente presentate personalmente dagli interessati ai comandanti di distretto di residenza i quali il giorno 30 luglio parteciperanno al Ministero il numero delle reclute presentatesi e riconosciute in possesso dei requisiti prescritti, distinguendole secondo l'arma in cui hanno chiesto di prendere servizio.

4. Il Ministero, dopo ricevute tali comunicazioni, si riserva di designare i corpi presso i quali dovranno essere iniziati gli speciali corsi accelerati di allievi caporali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

DI. . . . . .

MANIFESTO

per l'anticipata ammissione alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 le quali intendano seguire speciali corsi accelerati di allievi caporali.

D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa l'anticipata ammissione alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 le quali intendano di seguire speciali corsi accelerati di allievi caporali.

1. A senso dell'art. 6 della legge 30 giugno 1910, n. 362 possono essere ammesse in servizio il giorno 25 luglio corrente le reclute di 1ª categoria della classe 1890, le quali siano vincolate alla ferma normale di leva, sappiano leggere e scrivere e vogliano prendere parte ad appositi corsi accelerati di allievi caporali da istituirsi presso i corpi che saranno designati dal Ministero.

2. Gli aspiranti a tale ammissione anticipata dovranno presentare personalmente apposita domanda in carta bollata da L. 0.60 al comandante del distretto di residenza, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi;

c) libretto di tiro, mod. n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale da cui risulti che hanno eseguito tutte le otto lezioni del tiro stesso.

3. Gli aspiranti all'ammissione anticipata alle armi, riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti, saranno trattenuti presso i distretti militari in attesa che il Ministero designi i corpi in cui debbono tenersi gli speciali corsi di allievi caporali.

Tali aspiranti potranno:

a) essere destinati all'arma che essi preferiscono, compatibilmente con le loro attitudini fisiche;

b) essere promossi caporali dopo soli tre mesi di servizio;

c) godere di speciali agevolazioni in licenze e permessi;

d) essere congedati tre mesi prima del congedamento della loro classe.

4. Le domande che fossero presentate ai distretti militari dopo il 25 luglio non avranno corso.

. . . . . luglio 1910.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **270**. — **Corrispondenza postale.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 13 luglio.

Ad evitare un inutile lavoro all'ufficio centrale postale di questa capitale, i conseguenti ritardi e possibili disguidi, il Ministero determina che, a tutta la corrispondenza diretta, sia ad esso sia agli uffici che risiedono nel palazzo del Ministero stesso, all'indirizzo « *Roma* » sia aggiunto « *N. 13* ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **271**. — **Uniforme per le truppe da montagna.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 13 luglio.

Questo Ministero ha determinato che le truppe da montagna facciano uso tanto in guarnigione quanto in campagna, della sola uniforme di panno grigio verde.

Rimangono quindi soppressi, per le truppe predette, la giubba di panno turchino, il cappello completo da alpini e, per l'artiglieria da montagna, il berretto di panno turchino impermeabilizzato.

Per quelli dei reggimenti alpini e per il 2° reggimento artiglieria da montagna, che hanno già in uso l'uniforme grigio verde, le presenti disposizioni entreranno in vigore in occasione della venuta alle armi della classe di leva 1890; per gli altri a misura che adotteranno l'uniforme predetta.

S'intende modificato nel senso suesposto lo specchio delle varie uniformi inserto nella parte II della circolare 386 dello scorso anno per quanto riflette l'uniforme di guarnigione per le suddette truppe.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **272.** — **Cessione ad ufficiali ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, di materiali a pagamento.** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 13 luglio.

Con riferimento alla circolare n. 225 del *giornale militare* dell'anno in corso si comunica che sono sospese, fino a nuovo ordine, le distribuzioni a pagamento, ad ufficiali ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle sottoindicate armi, delle quali presentemente non esiste alcuna disponibilità:

6ª-37 — Moschetto da truppe speciali mod. 70/87;
6ª-16 — Moschetti da cavalleria mod. 70.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **273.** — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1910.** — (Gabinetto militare). — 13 luglio.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione delle disposizioni date con la circolare n. 71 del 1909, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio permanente dei gradi, e delle armi e dei corpi sottoindicati, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1910.

Gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) non più tardi del 1° settembre p. v.

ARMI E CORPI	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento				
	ad anzianità				a scelta
	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Capitani
Carabinieri reali .	—	29 sett. 1904	—	—	—
Fanteria	—	—	3 mar. 1898	—	—
Cavalleria . . .	22 dic. 1907	—	—	—	—
Artiglieria. . . .	—	—	8 giug. 1897	—	Asinari di S. Marzano Enrico (1)
Genio	—	—	—	3 magg 1901	—
Personale permanente dei distretti	—	—	—	19 magg. 1898	—
Corpo sanitario .	28 apr. 1907	29 giug. 1905	—	—	—

(1) Per la promozione nell'arma di fanteria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **274. — Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria.** — (Gabinetto militare). — 15 luglio.

1. Occorre chiamare agli esperimenti i capitani dell'arma di fanteria con anzianità a tutto l'11 marzo 1900 per la costituzione di nuovi quadri d'avanzamento.

2. I predetti ufficiali verranno riuniti presso i comandi del V, VIII e X corpo d'armata dal 1° al 30 settembre p. v. per un corso preparatorio, secondo le norme date con la circolare n. 388 dello scorso anno.

Saranno però omesse le conferenze sulla costituzione e l'armamento degli eserciti esteri.

Gli esperimenti avranno principio nei primi giorni di ottobre p. v.

3. Con ulteriore circolare del giornale militare saranno comunicati i nomi degli ufficiali chiamati agli esperimenti, quelli dei componenti la commissione esaminatrice e la località nella quale gli esperimenti avranno luogo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **275. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 15 luglio.

A seguito della circolare 257 del *giornale militare*, per l'anno scolastico 1910-1911, è indetto il concorso per un posto di insegnante militare titolare di geografia presso la scuola militare, secondo le norme stabilite dalla Disposiz. 7, fasc. 12/R.

Al suddetto posto possono concorrere ufficiali di qualunque arma o corpo aventi grado di capitano, maggiore e tenente colonnello, e le relative domande dovranno pervenire al Ministero per via gerarchica, non più tardi del 15 settembre p. v.

La prova definitiva del concorso avrà luogo a Modena il giorno 19 ottobre p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.10

(9688) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1910 — 23 luglio

GIUGNO 12. — N. 226. - Legge n. 305 riguardante maggiori stanziamenti per le pensioni d'autorità nell'esercizio finanziario 1909-910, e l'esclusione dal congedo provvisorio dei tenenti che rinunciano volontariamente all'avanzamento . . . *Pag.* 810

LUGLIO 3. — » 227. - Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1910-911. — Classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze . » 811

» 7. — » 228 - Legge n. 450 che dichiara festa nazionale il giorno 10 agosto 1910, centenario della nascita di Cavour . . . . » 813

» 10. — » 229. - Legge n. 443 che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico d'artiglieria . . . . . » 813

» 13. — » 240. - Legge n. 442 che istituisce il R. comitato talassografico italiano. . . . . » 817

» 15. — » 241. - Staffe per la scuola di equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi. . . . . » 819

» 18. — » 242. - Ricompense al valore civile. — Norme per la compilazione delle proposte relative . . . . . » 820

» 18. — » 243. - Norme per il congedamento dei militari puniti di prigione di rigore . . . . . » 820

» 19. — » 244. - Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 5 settembre 1909 . . . . . » 821

» 20. — » 245. - Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . » 821

» 20. — » 246. - Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria delle classi 1888 e 1889 venuti alle armi per anticipazione, e di altri che si trovano in speciali condizioni. » 822

» 20. — » 247. - Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1911 . . » 825

» 21. — » 248. - Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per un posto di farmacista di seconda classe nella R. marina . . . . . » 826

» 21. — » 249. - Sottufficiale capo operaio presso il laboratorio di riparazione del 1° reggimento genio . . . . . » 826

» 21. — » 250. - Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel 1910 . . . . . » 827

» 21. — » 251. - Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e regolamento generale per la sua esecuzione. — Regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 827

» 22. — » 252. - Regolamento per il II concorso nazionale ginnastico militare in Torino nel 1911 . . . . . » 828

» 22. — » 253. - Prezzi di alcuni oggetti di buffetterie e di bardature . » 828

» 22. — » 254. - Domande di destinazione al servizio tecnico d'artiglieria. » 833

CIRCOLARE. N. **276**. — **Legge n. 305 riguardante maggiori stanziamenti per le pensioni d'autorità nell'esercizio finanziario 1909-910, e l'esclusione dal congedo provvisorio dei tenenti che rinunciano volontariamente all'avanzamento.** — (Gabinetto militare). — 12 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo delle annualità da concedersi nell'esercizio finanziario 1909-910 per i collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito in L. 240.000 pel Ministero della guerra coll'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è aumentato da L. 240.000 a L. 440.000.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 3 luglio 1904, n. 302, riguardanti il collocamento d'autorità in congedo provvisorio non sono applicabili agli ufficiali subalterni, i quali abbiano rinunciato volontariamente all'avanzamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE

TEDESCO.

N. **277.** — **Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1910-911. — Classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 23 giugno 1910, n. 338, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per R. esercito, modificato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547;

DECRETA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1910-911, ai comandi ed agli uffici non compresi nello specchio IV del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente decreto, da imputarsi al capitolo 49 dello stato di previsione della spesa.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste dal citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità ad essi spettante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dallo specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla corte dei conti.

Roma, 3 luglio 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per l'esercizio finanziario 1910-911, stanziate in bilancio al capitolo 49.*

COMANDI ED UFFICI	SOMMA per l'esercizio
Comando del corpo di stato maggiore	50.000
Istituto geografico militare	6.000
Magazzino centrale di Torino	6.000
Magazzino centrale di Firenze.	2.000
Magazzino centrale di Napoli	2.000
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari .	5.000
Totale . . .	71.000

Classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze.

1ª Categoria: Panifici militari di Torino, Roma, Milano, Alessandria, Bologna, Cornigliano Ligure (Genova), Verona, Napoli, Firenze e Piacenza.

2ª Categoria: Panifici militari di Padova, Caserta, Treviso, Bari, Brescia, Forlì, Novara, Ancona, Cuneo, Palermo, Savigliano, Lucca, Foligno, Spezia, Messina.

3ª Categoria: Panifici militari di Pescara, Salerno e Cagliari. Molino militare di Aldifreda (Caserta). Stabilimento militare di Casaralta (Bologna).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **278**. — **Legge n. 450 che dichiara festa nazionale il 10 agosto 1910, centenario della nascita di Cavour.** — (Gabinetto militare). — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il giorno 10 agosto 1910, centenario della nascita di Camillo Cavour, è dichiarato festa nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

N. **279**. — **Legge n. 443 che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto militare). — 10 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al servizio tecnico d'artiglieria sono permanentemente adibiti ufficiali dell'arma e ufficiali generali costituenti il ruolo speciale tecnico di cui all'art. 2 seguente.

Sono assegnati definitivamente a tale ruolo gli ufficiali che abbiano seguito con ottimi risultati il corso superiore tecnico d'artiglieria e prestato lodevolmente per due anni il servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'arma.

Art. 2.

Le cariche, che compongono il ruolo tecnico dell'arma d'artiglieria, il grado degli ufficiali che possono ricoprirle e le indennità annue di carica corrispondenti, risultano dalla seguente tabella:

Numero	CARICA	GRADO	Indennità
1	Ispettore delle costruzioni d'artiglieria	Tenente gen. o magg. gen.	3600
1	Ufficiale generale addetto all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	Ten. gen., magg. gen. o colonn.	3000
6	Direttori principali di costruzioni d'artiglieria (5 direttori principali di stabilimenti, 1 capo ufficio degli studi di materiali)	Magg. gen., col. o ten. col.	2500
10	Direttori di costruzioni di artiglieria (7 direttori di stabilimenti minori, oppure direttori in seconda di grandi stabilimenti, 1 direttore delle esperienze, 2 capi ufficio presso l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria)	Col., ten. col. o magg.	2000
60	Addetti alle costruzioni d'artiglieria (agli stabilimenti d'artiglieria, agli ispettorati d'artiglieria ed alla direzione delle esperienze di artiglieria)	Ten. col., magg., capitano o ten.	1200

NB — Tali indennità sostituiscono quelle previste dal testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi.

Le varie cariche sono conferite per ordine di ruolo. Quando, per ragioni di speciale competenza, nella nomina ad una carica superiore occorra non seguire l'ordine d'iscrizione nei quadri d'avanzamento, la nomina sarà fatta per incarico.

Art. 3.

Possono essere destinati al servizio tecnico, continuando ad appartenere al ruolo combattente dell'arma d'artiglieria, alcuni

ufficiali aggregati per coprire vacanze negli ufficiali tecnici di ruolo. In via eccezionale possono essere destinati agli stabilimenti, come comandati, anche ufficiali di altre armi, specialisti e notoriamente competenti in determinate applicazioni tecniche. Questi ultimi non saranno computati nel ruolo tecnico.

Gli ufficiali aggregati e comandati percepiscono l'indennità di carica stabilita per gli ufficiali tecnici effettivi.

Art. 4.

Le promozioni degli ufficiali tecnici al grado superiore sono fatte a scelta o ad anzianità, con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali combattenti.

Gli ufficiali del ruolo speciale tecnico sono promossi, nel limite maggiore di grado consentito dalla tabella annessa all'art. 2, al grado superiore per anzianità od a scelta nel proprio ruolo quando gli ufficiali dello stato maggiore generale o quelli del ruolo combattente di artiglieria di pari grado od anzianità ottengono la stessa promozione ad anzianità o la potrebbero ottenere a scelta.

Art. 5.

I limiti di età per la cessazione dal servizio attivo e il trattamento di pensione degli ufficiali del ruolo speciale tecnico sono quelli del corpo sanitario.

Art. 6.

Gli ufficiali tecnici continueranno ad aver diritto alle indennità cavalli ed alle razioni foraggio stabilite per essi dalla tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362.

I tenenti percepiranno l'indennità cavalli e la razione foraggi stabilite per i capitani.

Art. 7.

Al fine di elevare la cultura tecnica degli ufficiali d'artiglieria e prepararli ai servizi tecnici dell'arma, essi verranno ammessi a frequentare, per il periodo di un biennio almeno, corsi speciali scientifici e di applicazione presso istituti civili e militari, e corsi teorico-pratici presso stabilimenti industriali civili e militari. Il complesso di tali corsi viene denominato corso superiore tecnico d'artiglieria.

In via normale sono ammessi a tale corso capitani e tenenti anziani di artiglieria, secondo norme che, insieme a quanto riguarda l'ordinamento e il funzionamento del corso, saranno determinate per decreto reale.

Art. 8.

Colla costituzione del ruolo speciale tecnico, l'organico del ruolo combattente dell'arma di artiglieria sarà diminuito di 6 colonnelli, 10 tenenti colonnelli, 15 maggiori, 40 capitani. Gli ufficiali del ruolo combattente comandati a prestare servizio tecnico per coprire vacanze che esistano nel ruolo tecnico, sono computati nell'organico di quest'ultimo ruolo.

Analogamente il ruolo dello stato maggiore generale sarà diminuito di due generali corrispondenti alle prime due cariche dello specchio.

Art. 9.

Disposizioni transitorie.

La presente legge andrà in vigore al 1° gennaio 1911, alla quale data sarà costituito il corpo speciale tecnico.

Entro tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge, gli ufficiali di artiglieria dovranno dichiarare se intendono concorrere alla designazione per le varie cariche del servizio tecnico.

Apposite commissioni nominate per decreto reale determineranno quali, tra gli ufficiali che ne hanno fatto domanda, sono atti per coprire le cariche di cui all'art. 2, o possano essere adibiti al servizio tecnico come aggregati.

Gli ufficiali che, in seguito a tali designazioni, verranno destinati alle varie cariche tecniche, tranne gli aggregati, entreranno definitivamente a far parte del ruolo speciale tecnico dopo quattro anni di effettivo servizio tecnico, computando anche quello precedentemente prestato all'atto della loro designazione.

Tali nomine non dovranno superare tre quarti dei posti stabiliti per gli addetti; nelle cariche superiori tutti i posti potranno essere coperti. I posti rimanenti, insieme a quelli che col tempo si faranno vacanti, saranno devoluti ad ufficiali regolarmente trasferiti nel ruolo speciale tecnico, secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge. Frattanto le vacanze negli addetti saranno coperte da ufficiali aggregati.

Nella prima formazione del ruolo i posti eventualmente vacanti di direttore principale, di direttore e di addetto, potranno essere affidati ad ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario, sui quali dovranno ad ogni modo pronunziarsi le commissioni di cui sopra.

Essi non potranno restare in carica oltre i limiti di età stabiliti per gli ufficiali tecnici in servizio effettivo, ad eccezione degli addetti, i quali potranno oltrepassare questo termine in caso di deficienza di ufficiali effettivi.

Sempre alla prima formazione del ruolo gli ufficiali che entrano a farne parte, godranno, agli effetti della pensione e per gli anni di servizio già prestati, del trattamento stabilito per gli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo combattente).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **280.** — **Legge n. 442 che istituisce il R. comitato talassografico italiano.** — (Gabinetto militare). — 13 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito col 1° luglio 1910 il « Regio comitato talassografico italiano », con funzioni esecutive per lo studio fisico-chimico e biologico dei mari italiani, prevalentemente in rapporto alla industria della navigazione e della pesca e per l'esplorazione dell'alta atmosfera nei riguardi della navigazione aerea.

Il comitato è istituito in ente morale autonomo con sede presso l'istituto idrografico della R. marina in Genova e svolgerà le sue funzioni secondo il regolamento che sarà approvato con decreto Reale sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Il comitato, per conseguire i suoi fini e sostenere gli oneri corrispondenti, avrà a sua disposizione ed amministrerà i seguenti proventi:

1° contributo governativo di L. 60,000 annue;

2° contributi, fissi e temporanei, di altre pubbliche amministrazioni, di enti scientifici e di privati.

Il Ministero della marina provvederà ai mezzi di trasporto per le crociere e campagne talassografiche, e all'istituto idrografico della marina sarà affidata la esecuzione delle ricerche in mare, secondo le norme fissate dal comitato.

Art. 3.

Fanno parte del comitato un senatore eletto dal Senato; un deputato eletto dalla Camera dei deputati; e, nominati per decreto Reale, due delegati della società italiana per il progresso delle scienze, un delegato dei sindacati fra le cooperative pescherecce e alcuni tecnici esperti chiamati nel proprio seno dal comitato stesso.

Fanno parte di diritto: i presidenti delle regie accademie e società scientifiche erette in enti morali che contribuiscono alle spese per le ricerche con almeno mille lire annue; il presidente del R. magistrato alle acque; il presidente della regia commissione geodetica italiana; i presidenti della commissione consultiva della pesca e del R. comitato permanente della pesca; il direttore del R. ufficio centrale di meteorologia; il direttore del R. ufficio geologico ed il presidente del R. comitato geologico; il direttore del R. istituto idrografico della marina; il comandante della brigata specialisti del genio; il direttore dell'ufficio idrografico del R. magistrato alle acque; il presidente della Lega navale *pro tempore* ed il direttore della R. scuola superiore navale di Genova.

Art. 4.

Il ministro della marina è presidente del comitato.

Della presidenza fanno inoltre parte: un vice presidente, un segretario ed un tesoriere, eletti dal consesso nel proprio seno, ogni quattro anni.

La giunta esecutiva è costituita: dal direttore dell'istituto idrografico della R. marina, presidente; da un membro scelto dalla commissione e dal segretario.

Art. 5.

Per far fronte al contributo governativo di cui al primo comma del precedente art. 2, è autorizzata la spesa di L. 60 mila annue da stanziarsi in uno speciale capitolo della parte

ordinaria del bilancio della marina, in aggiunta alla somma complessiva di spese consolidate stabilita dalle leggi vigenti, a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-911.

L'inscrizione della detta somma nello stato di previsione della spesa della marina per l'esercizio 1910-911 sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.
LEONARDI-CATTOLICA.
TEDESCO.

N. **281**. — **Staffe per la scuola di equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 15 luglio.

È stato determinato che, nei corsi di equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi, in luogo delle attuali staffe per selle inglesi, sia fatto uso di staffe larghe e pesanti, del tipo conforme all'unita tavola di disegno (1).

La staffa di cui trattasi è di ferro fucinato, di ottima qualità; pesa kg. 0,510; la panca è saldata alle branche; l'occhiello dell'arco che dà passaggio allo staffile, sarà, nella parte superiore interna, leggermente ricurvo, per permettere maggiore scorrevolezza allo staffile.

Il valore d'inventario delle staffe è di lire 6 al paio.

I corpi presso i quali è istituito il corso d'equitazione provvederanno per la sostituzione delle staffe attualmente adoperate — sempre quando differiscano sensibilmente da quelle del nuovo tipo — nella quantità strettamente necessaria per la istruzione ed utilizzeranno nel modo migliore quelle del vecchio tipo.

La spesa che ne deriva dovrà essere sostenuta a carico della massa generale comprendendola fra quelle per la ordinaria manutenzione dei materiali per la scuola di equitazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

(1) La tavola di disegno verrà pubblicata con una prossima dispensa.

N. **282.** — **Ricompense al valor civile. — Norme per la compilazione delle proposte relative.** — (Direzione degli affari generali). — 18 luglio.

Il Ministero dell'interno ha espresso il desiderio che, ogni qual volta siano inoltrate proposte di ricompense al valor civile in favore di militari che abbiano affrontato cavalli in fuga, venga indicata, con la maggiore possibile esattezza, la distanza che fosse stata percorsa dall'animale, durante la fuga, prima di essere affrontato e fermato.

Le autorità militari dovranno pertanto curare che, in tali casi, le proposte ed i documenti a corredo rechino sempre siffatta indicazione, oltre le altre prescritte dalla disposizione 22 del fascicolo 17 della raccolta (bozze di stampa).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **283*.** — **Norme per il congedamento dei militari puniti di prigione di rigore.** — (Direzione generale leve e truppa). — 18 luglio.

Questo Ministero — in applicazione al disposto dal § 679 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito — determina che nella matricola dei militari che, giunto il giorno del congedamento, sono trattenuti alle armi per compensare con altrettanti giorni di servizio il tempo trascorso in punizione di prigione di rigore sia iscritta la variazione seguente: « Trattenuto alle armi fino al..... (data) a senso del § 679 del regolamento di disciplina militare ».

Si avverte inoltre che la data del congedamento dei militari di cui trattasi, da iscriversi a matricola e nel foglio di congedo illimitato deve esser quella nella quale tale congedamento ha luogo effettivamente, e dopo quella data i corpi debbono trasmettere ai centri di mobilitazione i modelli 59 dei militari medesimi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 284. — Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 5 settembre 1909. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 19 luglio.

I sottotenenti veterinari di complemento dell'anzianità 5 settembre 1909 attualmente in servizio, saranno inviati in congedo illimitato il 22 settembre 1910, giorno in cui verranno a compiere un servizio effettivo sotto le armi uguale a quello prestato dai sottotenenti di precedente nomina (10 settembre 1908).

Si farà soltanto eccezione per coloro che, avendo intrapreso il servizio con ritardo od avendolo interrotto per malattia o per altra ragione, dovranno essere trattenuti alle armi fino a compiere un periodo di servizio di mesi 11 e giorni 22, tenendo però presente al riguardo il disposto dal n. 12 della disposizione 4 del fascicolo 30 della raccolta (bozze di stampa).

Appena i predetti sottotenenti saranno congedati, i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero per via gerarchica copia dello stato di servizio di ciascuno, completato con la variazione dell'invio in congedo, ed il rispettivo libretto personale, nel quale dovranno essere iscritte le note caratteristiche a senso del disposto dal n. 88 della relativa istruzione.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **285. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare). 20 luglio.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1 : 100.000 edizione con tratteggio:

Foglio 168 (La Maddalena);
Id. 195 (Orosei);
Id. 208 (Dorgàli).

Ciascun foglio sciolto L. 1,00.

Levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1 : 25,000 :

Foglio	29 IV N.E (Monte Cervino)	Foglio	41 III N.E (Colle di Nivolet).
Id.	41 I S.O (Gran Paradiso).	Id.	55 IV S.O (Novalesa).
		Id.	121 IV N.E (Rapolano).

Foglio 121 IV N.O (Torre a Castello).
Id. 168 II S.E (S. Maria d'Arsaghena).
Id. 168 II S.O (Luogo Santo).
Id. 168 II N.O (Cantoniera di Bassacutena).
Id. 185 III N.E (Sarno).
Foglio 185 III S.E (Nocera Inferiore).
Id. 185 III S.O (Castellammare di Stabia).
Id. 185 III N.O (Boscotrecase).
Id. 196 I S.O (Isola di Capri).

Ciascuna tavoletta L. 0,40.

N.B. — Le sopraindicate tavolette sostituiscono i corrispendenti ingrandimenti fotomeccanici al 25 000 ed i quadranti al 50.000 168 II (S. Maria d'Arsaghena) e 185 III (Castellammare di Stabia) i quali di conseguenza sono aboliti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **286**. — **Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria delle classi 1888 e 1889 venuti alle armi per anticipazione e di altri che si trovano in speciali condizioni**. — (Direzione generale leve e truppa). — 20 luglio.

1. In dipendenza della legge 30 giugno scorso, n. 362, circa l'adozione della ferma biennale, questo Ministero determina che, nel tempo e nei modi sottoindicati, siano inviati in congedo illimitato:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1888, di tutte le armi e corpi, che abbiano già compiuto, o vengano a compiere prima del normale congedamento della classe stessa, 24 mesi di permanenza alle armi, per avere impreso servizio anteriormente alla chiamata generale della classe;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1889, rivedibili di leve precedenti, di tutte le armi e corpi, che abbiano già compiuto, o vengano a compiere prima del normale congedamento della classe, 12 mesi di permanenza alle armi, per avere impreso servizio anteriormente alla chiamata generale della classe;

c) i militari di 1ª categoria delle classi suddette, di tutte le armi e corpi, che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi, quali militari prosciolti dal servizio, non abbiano ottenuto, pel § 846 del regolamento sul reclutamento, la retrocessione alla classe anteriore, e quelli che, per aver servito più di sei mesi e meno di diciotto, ottennero la retrocessione di una classe:

Il licenziamento dal servizio di questi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengano a compiere rispettivamente 24 o 12 mesi di permanenza alle armi, secondo che trattisi di militari della classe 1888 o di militari della classe 1889 rivedibili di leve precedenti;

d) i militari di 1ª categoria, di tutte le armi e corpi, che, in applicazione dell'art. 130 della legge sul reclutamento, furono o saranno trasferiti alla classe 1888 e quelli già rivedibili trasferiti, per la stessa ragione, alla classe 1889, allorchè contino rispettivamente 24 o 12 mesi di permanenza alle armi.

2. Saranno parimenti inviati in congedo illimitato, dopo aver prestato il servizio indicato nel numero precedente, i militari di classi anteriori a quelle sopra enunciate, ma venuti alle armi colle classi stesse, tenendo presente che di quelli venuti alle armi con la classe 1889 dovranno essere congedati soltanto coloro che già furono rivedibili.

3. Per quanto concerne i militari di 1ª categoria della classe 1888 o di classi anteriori reduci dall'estero, le disposizioni precedenti debbono applicarsi nel senso di computare come utile, agli effetti della rispettiva permanenza alle armi di 24 o di 12 mesi, il periodo di tempo scorso fra il giorno fissato per la chiamata generale alle armi della classe, *in conto della quale furono arruolati*, e quello dell'effettiva loro presentazione alle armi se anteriore al giorno 31 marzo dell'anno immediatamente successivo.

4. Dal cennato congedamento sono esclusi:

a) gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti che rivestano ancora tale qualità, non che quelli che, pure avendo perduto detta qualità, si arruolarono volontariamente. Peraltro, quelli dei detti militari, arruolati volontari, che non abbiano ancora concorso alla leva e che non abbiano tramandato ad un fratello il diritto all'assegnazione alla 2ª categoria, possono essere prosciolti dal servizio, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della loro classe;

b) i sottufficiali vincolati alla ferma speciale di tre anni;

c) i volontari ordinari.

5. I militari che si siano impegnati a rimanere sotto le armi per un determinato periodo di tempo (aspiranti fochisti e conduttori di locomotive ferroviarie, manovratori, deviatori, frenatori, allievi maniscalchi, ecc.) potranno, ove lo chieggano, essere autorizzati dai propri comandanti di corpo a rimanere alle armi fino al termine degli obblighi volontariamente assunti.

Consimile trattamento sarà fatto anche ai carabinieri aggiunti che domandino di restare in servizio.

6. Nel congedamento di tutti i militari, dei quali è parola nei numeri precedenti, si terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) l'invio in congedo illimitato pel disposto della presente circolare s'intende applicabile a tutti i militari di 1ª categoria che si trovino nelle condizioni su espresse, anche quando essi siano arruolati per disposizione speciale della legge sul reclutamento, come gli omessi, i renitenti, i già detenuti in carcere, ecc.;

b) nel computo dei 24 o 12 mesi di servizio, richiesti per aver titolo al congedamento, dev'essere dedotto il tempo non computabile nella ferma, a senso dell'articolo 130 della legge, quando non vi sia stato trasferimento di classe;

c) Il servizio prestato nel corpo delle guardie di finanza, prima di prendere servizio nel regio esercito, sarà ritenuto valido per acquistare titolo all'invio in congedo illimitato in applicazione della presente circolare;

d) nessun militare potrà, s'intende, essere inviato in congedo illimitato, finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare.

7. I militari che si trovino nelle condizioni per essere inviati in congedo a senso della presente circolare e che abbiano avuto punizioni di prigione di rigore nella seconda metà del totale servizio prestato saranno trattenuti alle armi altrettanti giorni quanti sono quelli da essi trascorsi complessivamente in dette punizioni, giusta quanto prescrive il penultimo comma del § 679 del regolamento di disciplina.

Così pure quelli che siano stati proposti per una commissione di disciplina dovranno essere trattenuti sotto le armi in attesa che sia definita la loro posizione.

8. Nel far luogo al congedamento, di cui alla presente circolare, i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date con la circolare n. 346 del 20 agosto 1909.

9. Nella variazione matricolare relativa ai suddetti congedamenti dovrà farsi cenno della presente circolare.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 287. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1911. — (Gabinetto militare). — 20 luglio.

A mente delle prescrizioni contenute nel § 207 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, si indicano qui di seguito i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per il 1911. Con ulteriore circolare sarà fatta conoscere la data per la quale dovranno giungere al Ministero gli specchi di proposta d'avanzamento, e gli specchi d'avanzamento relativi agli ufficiali suddetti.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione da comprendere nel quadro d'avanzamento				
Carabinieri reali	31 dic. 1903	31 dic. 1903	31 ag. 1894		
Fanteria					
Cavalleria	31 dic. 1904	31 dic. 1904	31 dic. 1895		
Artiglieria					
Genio				31 dic. 1898	
Personale permanente dei distretti	31 dic. 1903	31 dic. 1903	31 ag. 1894		
Personale delle fortezze	31 dic. 1904		31 dic. 1895		31 dic. 1903
Corpo sanitario militare					
Corpo di commissariato militare	30 apr. 1905	31 dic. 1904	31 dic. 1897	31 dic. 1900	
Corpo contabile militare					
Corpo veterinario militare	31 dic. 1904		31 dic. 1895	31 dic. 1898	

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **288.** — **Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per un posto di farmacista di seconda classe nella R. marina.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 luglio.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero determina che gli aspiranti al concorso indetto per un posto di farmacista di seconda classe nella R. marina, concorso che rimarrà aperto sino al 10 settembre p. v., possano essere sottoposti a visita medica, senza che perciò occorra una speciale richiesta delle autorità marittime, presso i comandi dei corpi del R. esercito, da parte di ufficiali medici che rivestano il grado di capitano.

I visitandi non dovranno in nessun caso essere mandati in osservazione negli ospedali.

Compiuta la visita i comandi dei corpi consegneranno agli aspiranti un certificato da cui risulti se essi siano oppur no idonei al servizio militare marittimo, affinchè gli interessati possano presentarlo, insieme con gli altri documenti, alle autorità incaricate di esaminare le domande di concorso.

Le spese di viaggio per l'andata al corpo e per il ritorno sono in ogni caso ad esclusivo carico degli aspiranti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **289.** — **Sottufficiale capo operaio presso il laboratorio di riparazione del 1° reggimento genio.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 luglio.

È aperto un concorso alla carica di capo operaio presso il laboratorio di riparazione del 1° reggimento genio.

A tale carica possono aspirare tutti i sottufficiali dell'arma del genio i quali abbiano i requisiti di cui all'allegato *C* del regolamento sullo stato dei sottufficiali (edizione 1910).

Gli aspiranti dovranno essere sottoposti agli esami ed agli esperimenti di cui all'allegato *D* del citato regolamento, che avranno luogo presso l'officina di costruzione del genio.

In base ai risultati di tali esami ed esperimenti il Ministero provvederà alla nomina alla carica di cui trattasi.

Le commissioni d'avanzamento, nell'esprimere il loro parere sulle domande che all'uopo saranno presentate, terranno conto, oltre che delle attitudini professionali, anche della condotta tenuta in servizio dai sottufficiali.

Le domande dovranno, non più tardi del 20 agosto p. v., pervenire al Ministero (Direzione generale leve e truppa) il quale comunicherà a suo tempo agli interessati le disposizioni circa l'ammissione agli esami ed agli esperimenti sovraccennati.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **290.** — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel 1910.** — (Gabinetto militare). — 21 luglio.

A seguito della circolare n. 273 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che anche per i capitani ed i tenenti del corpo sanitario militare, venga costituito un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per l'anno in corso, entro i limiti seguenti:

per i capitani fino a tutto il 21 dicembre 1899;

per i tenenti fino al tenente medico Surdi dott. Domenico (incluso).

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) non più tardi del 15 agosto p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **291.** — **Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e regolamento generale per la sua esecuzione. — Regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione degli affari generali). — 21 luglio.

E' stato pubblicato il « Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e Regolamento generale per la sua esecuzione. — Regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra ».

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari distribuirà un esemplare ad ogni comando, corpo, direzione od ufficio.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 71.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,70.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **292.** — **Regolamento per il II concorso nazionale ginnastico militare in Torino nel 1911.** — (Direzione degli affari generali). — 22 luglio.

Con riferimento alla precedente circolare n. 171, si notifica che il Ministero ha approvato il regolamento per il II concorso nazionale ginnastico militare del 1911 e che copia di tale regolamento sarà quanto prima inviata a tutti i corpi del R. esercito a cura della presidenza del comitato esecutivo per il concorso predetto.

Il pagamento delle tasse di iscrizione sarà fatto direttamente dai corpi che invieranno i plotoni al concorso con le norme che saranno, a suo tempo, emanate; le indennità per i partecipanti al concorso sono stabilite dal regolamento stesso; ad ogni modo il Ministero si riserva di dare al riguardo precise istruzioni ai corpi interessati.

Per il Ministro. — MIRABELLI.

N. **293.** — **Prezzi di alcuni oggetti di bufetterie e di bardature.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 21 luglio.

Si avvertono i corpi che presso l'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino sono disponibili i seguenti materiali, che l'arsenale stesso è autorizzato a distribuire per tutto l'esercizio 1910 911 ai prezzi sotto indicati

Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI		Unità di misura	Prezzo degli oggetti
		Bufetterie.			
VI	S. N.	Bandoliere sguernite per giberna da sottufficiale d'artiglieria.	Usati o ridotti	N.	2 20
»	»	Campanelle con gancio per cint. mod. 73 e mod. 93		»	0 20
»	»	Fasce di bufalo per cint. mod. 77 e mod. 77/87 (1)		»	1 30
»	»	Fasce di bufalo per cint. mod. 77 e mod. 77/87 (1) (senza fibbia) . . .		»	1 00
»	»	Giberne guernite d'artiglieria per caricatori		»	1 50
»	»	Giberne guernite da truppe a piedi d'artiglieria per caricatori		»	1 40
»	»	Giberne sguernite da truppe a piedi d'artiglieria e genio per caricatori.		»	1 00
»	»	Cinturini di bufalo mod. 91		»	1 40
»	»	Cinturini di cuoio nero mod. 93 . .		»	1 50
»	»	Fasce di bufalo per cinturini mod. 91 (1)		»	1 00
»	»	Fasce di cint. per artiglieria mod. 73 .		»	1 50
		Parti di bufetterie e bardature.			
»	»	Bordi per fondina di pistola da truppa . .		»	0 10
»	»	Ciappe per giberne per cartucce di pistola .		»	0 12
»	»	Ciappe per giberne d'artiglieria per caricatori mod. 91		»	0 12
»	»	Chiodi per giberne mod. 91		Kg.	1 20
»	»	Coperchi per fondina di pistola da truppa .		N.	0 60

(1) Coloriti in nero per la fanteria, in giallo per l'artiglieria.

NB. Indicare sempre di quale colore devono essere distribuite le bufetterie, oggetto dell'annotazione succitata.

Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo degli oggetti
VI	S. N.	Coperchi di giberne d'artiglieria per sottufficiali (la sola parte di cuoio)	N.	0 85
»	»	Coperchi di giberne mod. 91 (senza falda posteriore)	»	0 60
»	»	Coregge per dragone da sottufficiali caporali e soldati, colorite in giallo	»	0 50
»	»	Coregge di fondina per pistola da truppa .	»	0 35
»	»	Corpi di fondina di cuoio per pistola (senza bottone)	»	1 50
»	»	Falde per coperchio di giberne mod. 91 . .	»	0 08
»	»	Fondelli per fondina di pistola da truppa . .	»	0 04
»	»	Fasce di bufalo per cinturini mod. 77 e modello 77/87 lunghe metri 1.20	»	2 50
»	»	Fasce di bufalo per cinturini mod. 77 e modello 77/87, senza fibbia lunghe metri 1.20	»	2 25
»	»	Fasce di bufalo per cinturini mod. 91, lunghe metri 1.20	»	2 50
»	»	Fasce di cuoio per cinturini mod. 77 e modello 77/87, lunghe m. 1.20	»	1 80
»	»	Fasce dicuoio per cinturini mod. 91, lunghe m. 1,20	»	1 80
»	»	Fondi con bottoni di giberne mod. 91 . .	»	0 25
»	»	Fondi con bottoni di ottone di cuoio suola, per giberne di artiglieria per caricatori mod. 91	»	0 25
»	»	Fiocchi per dragone da caporali e soldati .	»	0 45
»	»	Linguette per coperchi di giberne mod. 91 .	»	0 08
»	»	Linguette per coperchi di giberne di artiglieria	»	0 06
»	»	Linguette posteriori per giberne d'artiglieria	»	0 06
»	»	Linguette di pelle di band. per giberne da caporali e soldati d'artiglieria	»	0 25

Categoria	Numero catalogrico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo degli oggetti
VI	S. N.	Linguette per fondina di pistola da truppa .	N.	0 12
»	»	Orecchie senza anello di giberne d'artiglieria per caricatori mod. 91	»	0 15
»	»	Orecchie con anello id. id. id. id.	»	0 23
»	»	Orecchie di cuoio per giberne d'artiglieria per caricatori e per cartucce di pistole, senza anello	»	0 15
»	»	Parti anteriori di borse di cuoio nero per cinturini mod. 91	»	0 15
»	»	Parti posteriori id. id. id. id.	»	0 40
»	»	Parti anteriori di giberne mod. 91	»	0 20
»	»	Parti posteriori id. id.	»	0 20
»	»	Parti di cuoio suola per coperchi di giberne d'artiglieria.	»	0 28
»	»	Parti di cuoio nero per caricatori e cartucce di pistola.	»	0 28
»	»	Parti anteriori di borse di cuoio nero a doppio attacco mod. 77.	»	0 90
»	»	Parti posteriori id. id. mod. 77	»	0 35
»	»	Parte di cuoio suola per coperchi di giberne per caricatori mod. 91	»	0 27
»	»	Parte di cuoio nero id. id. id.	»	0 27
»	»	Parti anteriori e posteriori di cuoio suola per giberne d'art. per caricatori e per cartucce di pistola	»	0 20
»	»	Parti anteriori e posteriori di cuoio suola per giberne d'art. per caricatori mod. 91	»	0 20
»	»	Passanti di cuoio per giberne per pacchetti e caricatori mod. 91	»	0 03
»	»	Passanti scorrevoli tagliati per cint. di bufalo mod. 77 e 91 (coloriti in giallo) . .	»	0 03
»	»	Passanti scorrevoli cuciti per cint. mod. 77 e 91 (coloriti in giallo)	»	0 04

Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo degli oggetti
VI	S. N.	Passanti scorrevoli tagliati per cint. mod. 73	N.	0 03
»	»	Passanti di cuoio per fondina di pistola da truppa.	»	0 03
»	»	Passanti di ottone per giberne da truppe a piedi mod. 91.	»	0 30
»	»	Ripari di gancio per cinturini d'art mod. 73 (tagliati e coloriti in giallo).	»	0 06
»	»	Rivestimenti di pelle di montone di giberne d'art. per sottufficiali	»	0 50
»	»	Rosette per giberne mod 91.	»	3 50
»	»	Testate di cuoio suola per giberne mod. 91	»	0 12
»	»	Testate di cuoio suola per giberne d'art., per caricatori e per cartucce di pistola .	»	0 12
»	»	Parti anteriori di borse di bufalo per cint. mod. 77-87, colorite in giallo	»	1 10
»	»	Parti postertori id. id., id. id.	»	0 35
»	»	Parti anteriori di borse per sciabole baionette mod. 91 colorite in giallo	»	0 15
»	»	Parti posteriori id. id. id., id. id.	»	0 60
VIII	»	Archi anteriori di sella a cuscinetto . . .	»	1 50
»	»	Archi posteriori id. id.	»	2 20
»	»	Bande destre d'arcioni per selle a cuscinetto	»	1 30
»	»	Bande sinistre id. id..	»	1 30
»	»	Ossature d'acciaio complete, per collari di finimenti per carro bagaglio	»	23 50
»	»	Segmenti di lamiera d'acciaio di destra . .	»	8 20
»	»	Segmenti di lamiera d'acciaio di sinistra .	»	10 00
»	»	Segmenti di lamiera di acciaio superiori. .	»	4 50
»	»	Segmenti di lamiera di acciaio, sguerniti per ossature di finimenti a collare (superiori) di destra e di sinistra.	»	3 20

L'arsenale predetto conformerà il proprio carico, per i materiali innanzi indicati, alle nomenclature ed ai prezzi sopra stabiliti; così pure faranno le altre direzioni d'artiglieria ed i distretti militari che, eventualmente, avessero in caricamento materiali dell'indicata specie.

Per quanto si riferisce al prelevamento, i corpi osserveranno le norme di cui nell'*Atto* 71 inserto nel *giornale militare* 1899, richiedendo i materiali di che trattasi insieme alle altre bufetterie occorrenti per il fondo di riserva.

In conseguenza di quanto è sopra disposto gli addebiti che per le somministrazioni richieste, l'arsenale, le altre direzioni, o i distretti, dovranno fare ai corpi, saranno sempre ragguagliate ai prezzi per i quali i materiali risultano in carico.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **294.— Domande di destinazione al servizio tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 22 luglio.

In dipendenza della legge 10 luglio 1910 n. 443 (circolare n. 279 c. a.), colla quale viene istituito il corpo speciale tecnico degli ufficiali dell'arma d'artiglieria ed allo scopo di iniziare gli opportuni provvedimenti in relazione al disposto dell'art. 9 della legge precitata, questo Ministero determina quanto segue:

1. Gli ufficiali dell'arma d'artiglieria di qualsiasi specialità e grado (esclusi i sottotenenti, ed i tenenti con anzianità posteriore al 31 dicembre 1905) che intendono concorrere alla designazione per le varie cariche del servizio tecnico, sono autorizzati a farne domanda scritta, da inoltrarsi al Ministero per l'ordinaria via gerarchica.

2. Alla domanda il richiedente dovrà unire una specificata relazione dei servizi tecnici prestati, indicando gli incarichi avuti, i lavori speciali eseguiti, i risultati conseguiti, per modo che la commissione, incaricata di pronunciarsi in merito, possa prendere al riguardo tutte quelle più dettagliate informazioni atte a rilevare l'attività scientifica e pratica di ciascun candidato.

Alla domanda dovranno pur essere uniti documenti comprovanti titoli speciali che possono essere accampati per ben de-

terminare l'attitudine e la competenza tecnica di ogni concorrente ed inoltre lo stato di servizio ed un rapporto del capo servizio, annotato dalle varie autorità gerarchiche.

3. Tutte le domande di cui sopra, dovranno essere trasmesse al Ministero, man mano che esse vengono presentate dagli interessati; in ogni modo esse dovranno giungere non oltre il 25 ottobre c. a.

N.B. — Le domande di ammissione al servizio tecnico presentate prima della pubblicazione della presente circolare si intenderanno annullate.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.15

(9714) Roma, 1910 — Tip. E. Vogbera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1910 — 2 agosto

GIUGNO 23. — N. 295. — R. decreto n. 473 recante modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 204, per le indennità eventuali del R. esercito, ed al relativo regolamento . . . . . Pag. 836

LUGLIO 7. — » 296. — R. decreto n. 452 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, precettati per le compagnie costiere . . . . . » 850

» 24. — » 297. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . » 851

» 24. — » 298. — Franchigia telegrafica . . . . . » 851

» 24. — » 299. — Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria da 4 cannoni da 149 G. . . . » 851

» 25. — » 300. — Concorsi annuali a premio per gli ufficiali . . . . . » 852

» 25. — » 301. — Corso ferroviario di stazione . . . . . » 852

» 25. — » 302. — Intervento di riparti di volontari ciclisti del corpo nazionale V. C. A. alle esercitazioni estive dell'esercito . » 858

» 27. — » 303. — Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1910. . . . . » 859

» 27. — » 304. — Concorso a venti posti di sottotenente nella specialità treno d'artiglieria e del genio. . . . . » 860

» 28. — » 305. — Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Casale » 861

» 28. — » 306. — Concorso per la nomina di un insegnante titolare di letteratura militare presso la scuola militare . . . . . » 861

» 28. — » 307. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, precettati per le compagnie costiere . . . . . » 862

» 28. — » 308. — Trattamento dei sottufficiali in esperimento per la nomina ad impiego civile 872

» 28. — » 309. — Cure balneari . . . . . » 872

» 28. — » 310. — Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari . . . . . » 873

» 29. — » 311. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria » 873

» 29. — » 312. — Notificazione dei cambiamenti di residenza da parte dei militari in congedo di qualsiasi classe e categoria . . » 885

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 290, pag. 827 — Nell'ultimo capoverso, *alla data*: 15 agosto p. v., *sostituire:* 1° settembre p. v.

Circolare n. 291, pag. 827 — Nell'ultima riga, *invece di:* lire 0,70, *porgasi:* lire 0,75.

CIRCOLARE N. **295.** — **R. decreto n. 473 recante modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito, ed al relativo regolamento.** — (Direzione generale dei servizi logistici e amministrativi). — 23 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, n. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7 e 6 luglio 1908, n. 362;

Vista la legge 31 maggio 1908, n. 223, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909;

Vista la legge 11 luglio 1909, n. 457, che approva le maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909;

Vista la legge 30 giugno 1909, n. 395, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle *disposizioni transitorie* del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, *è aggiunta la seguente*:

Art. 10 bis.

Per i cavalli acquistati dagli ufficiali con mezzi propri anteriormente al 1° aprile 1907, la indennità perdita cavalli è com-

putata sul valore commerciale dai consigli d'amministrazione attribuito ai cavalli medesimi al momento in cui ne hanno effettuato la stima in applicazione del comma *c*) del § 147 dell'annesso regolamento ed, a questo effetto, la data della stima tiene luogo di quella dell'acquisto, in modo che gli anni di servizio del cavallo sono calcolati a decorrere dal giorno della stima medesima.

Art. 2.

Nello specchio II annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, alle indicazioni ed alle tariffe stabilite per gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali *sono sostituite le seguenti:*

GRADI	INDENNITÀ di trasferta		ASSEGNO per le spese di trasporto				
			del bagaglio		delle persone		
	di 1ª categoria	di 2ª categoria	di 1ª grado	di 2ª grado	in ferrovia	sul mare	sui laghi
			chilogrammi		in posti di		
Maresciallo d'alloggio	2,00	»	80	20	2ª	2ª	1ª
Brigadiere e vice-brigadiere . . .	1,50	»	»	»	3ª	3ª	2ª
Appuntato e carabiniere	1,00	»	»	»			
Allievo carabiniere	0,50	»	»	»			

Art. 3.

Nello specchio III:

1°. — al n. 1, lettera *c*), *dopo l'indicazione*: « Id. Vienna » *è aggiunto:* « Id. Madrid . . . L. 500,00 ».

2°. — al n. 11, lettera *b*), *dopo l'indicazione:* « Maresciallo » *sono soppresse le parole:* « di qualunque grado ».

3°. — al n. 13, le lettere *a*) e *c*) *sono sostituite con le seguenti:*

a) Macchinisti delle brigate lagunari e ferrovieri del genio.	2,00	(Da accrescersi di L. 0,30 per ogni triennio di servizio). (2)
c) Radiotelegrafisti e radiotelefonisti della brigata specialisti del genio (trasmettitori e ricevitori).	1,00	Soprassoldo giornaliero di servizio (1).

4°. — allo stesso n. 13 *è aggiunta la seguente lettera*:

d) Macchinisti, fuochisti ed elettricisti della brigata specialisti del genio:		
se prestano servizio di giorno,		
sottufficiali	1,50	Soprassoldo giornaliero di servizio (1).
caporali o soldati . .	1,00	
se prestano servizio di notte,		
sottufficiali	2,50	
caporali o soldati . .	2,00	

5°. — al n. 14 *è sostituito il seguente*:

14. Militari di truppa automobilisti:		
a) se prestano servizio sulle automobili,		
sottufficiali	* 1,50	Soprassoldo giornaliero di servizio. (1)
caporali o soldati . .	* 1,25	
b) se prestano servizio nel *garage*,		
sottufficiali	0,75	
caporali o soldati . .	0,50	

6°. — *a piè di pagina*, l'annotazione * corrispondente alla lettera *a*) dello stesso n. 14 *è modificata come segue*:

« * Questo soprassoldo è raddoppiato quando i militari devono pernottare fuori della residenza ordinaria ».

7°. — al n. 21 *è aggiunta la seguente lettera*:

e) Sottufficiale comandato fuori della sede ordinaria per assumere provvisoriamente il comando di una stazione nell'assenza del titolare.	1,00	

8°. — al n. 25 *è aggiunta la seguente lettera*:

c) Uomini di truppa impiegati nei lavori delle officine e dei cantieri della brigata specialisti del genio, divisi in classi secondo la loro capacità:		
Uomini della 1ª classe. .	0,10	Mercede per ogni ora di lavoro (1).
» 2ª » . .	0,075	
» 3ª » . .	0,05	

Art. 4.

Allo specchio IV (Indennità per le spese d'ufficio) *è sostituito* quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 5.

Sono approvate le modificazioni al regolamento per le indennità eventuali, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

P. SPINGARDI.

SPECCHIO IV.

Indennità per le spese d'ufficio.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di corpo d'armata:			
I	2200	700	Novembre-marzo.
II	2200	1000	Id. id.
III	2200	600	Id. id.
IV	2200	800	Novembre-febbraio.
V	2200	1000	Novembre-marzo.
VI	2400	800	Id. id.
VII	2000	400	Novembre-febbraio.
VIII	2200	400	Id. id.
IX	2400	300	Dicembre-febbraio.
X	2400	300	Id. id.
XI	2000	300	Id. id.
XII	2000	300	Id. id.
Comandi di divisione militare:			
Torino	2000	800	Novembre-marzo.
Novara	1300	500	Id. id.
Alessandria	1900	800	Id. id.
Cuneo	1700	700	Id. id.
Milano	2000	700	Id. id.
Brescia	1500	500	Id. id.
Piacenza	1700	600	Id. id.
Genova	1800	500	Novembre-febbraio.
Verona	1800	800	Novembre-marzo.
Padova	1700	700	Id. id.
Bologna	2000	800	Id. id.
Ravenna	1400	700	Id. id.

Segue: SPECCHIO IV

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ancona	1500	500	Novembre-febbraio.
Chieti	1400	400	Id. id.
Firenze	1700	400	Id. id.
Livorno	1700	400	Id. id.
Roma	3000	400	Dicembre-febbraio.
Perugia	1500	400	Novembre-febbraio.
Napoli	2500	300	Dicembre-febbraio.
Salerno	1300	300	Id. id.
Bari	1700	300	Id. id.
Catanzaro	1300	300	Id. id.
Palermo	2000	300	Id. id.
Messina	1500	300	Id. id.
Cagliari	1300	300	Id. id.
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.	4400	600	Id. id.
Ispettorato degli alpini	900	300	Id. id
Ispettorato di cavalleria	1400	300	Id. id.
Comandi di brigata di fanteria e cavalleria.	* 500	—	Alle spese per combustibile si sopperisce con l'assegno di cancelleria.
Comandi militari di presidio:			
Venezia	120	80	Novembre-marzo.
Maddalena	100	0	Novembre-febbraio.

* L'assegno è di lire 600 per quei comandi di brigata che funzionino pure, stabilmente, da comandi di presidio.

Segue: SPECCHIO IV.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ispettorato generale d'artiglieria.	3800 (1)	800 (1)	Dicembre-febbraio.
Ispettorato d'artiglieria da campagna.	1000	300	Id. id.
Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza.	1600	300	Id. id.
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	2300	300	Id. id.
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria.	1400	500	Novembre-marzo.
Comandi di artiglieria da campagna:			
Milano	700	350	Id. id.
Alessandria	600	350	Id. id.
Mantova.	700	350	Id. id.
Bologna	600	350	Id. id.
Firenze	600	300	Novembre-febbraio.
Napoli	1000	200	Dicembre-febbraio.
Comandi di artiglieria da costa e da fortezza:			
Torino	900	350	Novembre-marzo.
Piacenza	1100	600	Id. id.
Roma	1000	250	Dicembre-febbraio.

(1) Da questi assegni si preleva la quota annua complessiva di lire 2750 quale contributo per le spese della Biblioteca di artiglieria e genio.

Segue: SPACCIO IV.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di piazze forti e sbarramenti:			
Bardonecchia	150	—	È fatta annualmente l'assegnazione della legna occorrente.
Césana	150	—	
Moncenisio	200	—	
Fenestrelle	150	—	
Exilles	150	—	
Bard	150	—	
Susa	250	150	Novembre-marzo.
Vinadio	120	150	Id. id.
Tenda	200	200	Id. id.
Casale	100	150	Id. id.
Rocca d'Anfo	100	150	Id. id.
Piacenza	100	100	Id. id.
Giovo	150	100	Dicembre-febbraio.
Melogno	100	100	Id. id.
Altare-Vado	250	100	Novembre-febbraio.
Nava	150	120	Id. id.
Zuccarello	150	120	Id. id.
Rivoli-Ceraino	150	150	Novembre-marzo.
Peschiera	100	100	Id. id.
Val Leogra	100	120	Id. id.
Val Cordevole e Cadore	100	120	Id. id.
Legnago	100	120	Id. id.
Brenta-Cismon	100	120	Id. id.

Segue: SPECCHIO IV.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Val d'Assa ed Astico . .	100	120	Novembre-marzo.
Osoppo	100	120	Id. id.
Venezia	200	150	Id. id.
Spezia	200	90	Novembre-febbraio.
Monte Argentaro . . .	100	60	Dicembre-febbraio.
Capua	100	60	Id. id.
Gaeta.	100	60	Id. id.
Taranto	100	60	Id. id.
Castrogiovanni . . .	100	100	Novembre-marzo.
Ispettorato generale del genio.	2700 (1)	800 (1)	Dicembre-febbraio.
Ispettorato delle truppe del genio.	1000	200	Id. id.
Ispettorato delle costruzioni del genio.	2700	500	Id. id.
Comandi territoriali del genio:			
Torino	800	350	Novembre-marzo.
Verona	1100	400	Id. id.
Bologna.	1100	400	Id. id.
Roma	800	250	Dicembre-febbraio.
Comandi delle truppe del genio:			
Pavia	500	—	Alle spese per combustibile si sopperisce con l'assegno di cancelleria.
Spezia	500	—	

(1) Da questi assegni si preleva la quota annua complessiva di lire 2250 quale contributo per le spese della Biblioteca di artiglieria e genio.

Segue: SPECCHIO IV.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Tribunale supremo di guerra e marina.	5000	800	Dicembre-febbraio
Tribunali militari territoriali:			
Torino	1100	600	Novembre-marzo.
Alessandria	1000	400	Id. id.
Milano	1000	600	Id. id.
Piacenza	1600 (1)	700 (1)	Id. id.
Verona	900	800	Id. id.
Venezia	1200	600	Id. id.
Ancona	900	300	Novembre-febbraio.
Firenze	900	400	Id. id.
Roma	1100	300	Dicembre-febbraio.
Napoli	1500	300	Id. id.
Bari	700	300	Id. id.
Palermo	700	300	Id. id.
Cagliari	300	200	Id. id.
Ispettorato di sanità militare.	3000	600	Id. id.
Direzioni di sanità militare:			
Torino	300	250	Novembre-marzo.
Alessandria	300	250	Id. id.

(1) Da questi assegni si preleva una quota annua di lire 600 per cancelleria e di lire 200 per combustibile, per le spese d'ufficio della sezione staccata a Spezia presso il Tribunale militare marittimo del 1° dipartimento (art. 2, Legge 30 giugno 1870, n. 5735).

Segue: SPECCHIO XV.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Milano	300	250	Novembre-marzo.
Genova	300	250	Novembre-febbraio.
Verona	300	250	Novembre-marzo.
Bologna	300	250	Id. id.
Ancona	300	200	Novembre-febbraio.
Firenze	300	200	Id. id.
Roma	300	150	Dicembre-febbraio.
Napoli	300	150	Id. id.
Bari	300	150	Id. id.
Palermo	300	150	Id. id.
Direzioni di commissariato militare:			
Torino	850	500	Novembre-marzo.
Alessandria	800	500	Id. id.
Milano	850	500	Id. id.
Genova	850	500	Novembre-febbraio.
Verona	850	500	Novembre-marzo.
Bologna	850	500	Id. id.
Ancona	700	300	Novembre-febbraio.
Firenze	800	400	Id. id.
Roma	850	300	Dicembre-febbraio.
Napoli	850	240	Id. id.
Bari	700	240	Id. id.
Palermo	750	240	Id. id.

Segue: SPECCHIO IV.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Sezioni di commissariato militare:			
Novara	400	250	Novembre-marzo.
Cuneo	450	250	Id. id.
Brescia	400	250	Id. id.
Piacenza	400	250	Id. id.
Padova	450	250	Id. id.
Ravenna	400	200	Id. id.
Chieti	400	200	Novembre-febbraio.
Livorno	400	200	Id. id.
Perugia	400	150	Id. id.
Caserta	450	120	Dicembre febbraio.
Salerno	350	120	Id. id.
Catanzaro	250	120	Id. id.
Messina	400	120	Id. id.
Cagliari	400	120	Id. id.
Ufficio locale di commissariato militare:			
Spezia	200	120	Novembre-febbraio.
Stabilimenti territoriali delle sussistenze militari:			
di 1ª categoria	500	—	La quantità di combustibile pel riscaldamento è fissata annualmente dalle direzioni di commissariato per delegazione del Ministero.
di 2ª id.	400	—	
di 3ª id.	220	—	

Segue: SPECCHIO IV.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Biglietterie militari:			
Torino	60	25	Novembre-marzo.
Genova	60	20	Novembre-febbraio
Bologna	60	25	Novembre-marzo.
Roma	60	15	Dicembre-febbraio.
Napoli	60	15	Id. id.
Ufficio militare d'imbarco e sbarco:			
Golfo Aranci	45	15	Id. id.

Annotazioni a complemento delle tariffe.

1. Nel caso che le assegnazioni stabilite, tanto per spese di cancelleria quanto per spese di riscaldamento, siano riconosciute per qualche circostanza assolutamente insufficienti, il Ministero ha facoltà di accrescerle caso per caso, nei limiti della somma stanziata in bilancio sotto il titolo « *Somma a calcolo per le maggiori spese d'illuminazione, di riscaldamento e di ufficio in alcuni luoghi speciali.* »

2. Gli assegni per le spese d'ufficio degli istituti seguenti sono fissati anno per anno con decreto ministeriale, secondo le somme appositamente stanziate in bilancio, e sono devoluti alle rispettive amministrazioni:

Comando del corpo di stato maggiore — Istituto geografico militare — Direzioni d'artiglieria — Direzioni del genio — Sottodirezioni autonome del genio — Stabilimenti d'artiglieria e del genio — Magazzini centrali militari — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

3. Per le spese d'ufficio alle *grandi manovre* è dato il rimborso delle spese a piè di lista.

4. Per le spese d'ufficio alle *manovre di campagna* non è fatta alcuna assegnazione, ma ai comandi di corpo d'armata e di divisione di manovra ed ai capi degli uffici dipendenti (direzioni di sanità, di commissariato ecc.) è dato rimborso di quelle effettivamente sostenute, comprese le provviste di oggetti speciali (carte topografiche, bandiere, banderuole, ecc.) destinati esclusivamente al servizio delle manovre. La spesa complessiva non deve però eccedere per ogni corpo d'armata, compresi quindi i comandi di divisione, di brigata e gli uffici dipendenti, il limite massimo di lire 600.

5. Per le spese d'ufficio *alle manovre coi quadri* (cancelleria, carte topografiche, affitto ed illuminazione di locali per conferenze, spese di vettura, ecc.) è dato rimborso di quelle effettivamente sostenute.

6. Per i *campi di divisione*, per le *esercitazioni di avanscoperta di cavalleria* e per le *manovre di campagna in Sardegna* è fatta una speciale assegnazione di lire 200.

7. Ai *comandi di brigata* eventualmente costituiti al solo scopo di prender parte ai campi è fatta l'assegnazione di lire 50.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

Modificazioni al regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

1.

L'art. 5 del capo VII (Servizi d'istituto dell'arma dei carabinieri reali — § 61 e § 62) *è soppresso.*

2.

Al § 143, la lettera *c*) *è sostituita con la seguente*:

« *c*) ai sottotenenti del genio destinati ad uffici nei quali non sono autorizzati a tenere cavallo, salvo a ricevere l'indennità ove, nel termine di tre anni dalla data del decreto di nomina, siano trasferiti a servizi per i quali acquistino diritto alla razione foraggio ».

3.

Al § 169 *è aggiunto il seguente*:

« § 169 *bis*. — Il soprassoldo stabilito dal n. 13 *d*) è dovuto ai macchinisti, fuochisti ed elettricisti della brigata specialisti del

genio, quando sono addetti ai motori elettrici a scoppio ed a vapore od al funzionamento degli apparati delle officine di produzione dell'energia elettrica od alla produzione e compressione del gas *H*, oppure al funzionamento dei gruppi elettrogeni delle stazioni radiotelegrafiche ».

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **296.** — **R. decreto n. 452 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, precettati per le compagnie costiere.** – (Direzione generale leve e truppa). — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno, per un periodo di 10 giorni, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra, i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere, appartenenti per fatto di leva ai distretti di Ancona, Macerata e Pesaro e che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi ovvero ve la fissino posteriormente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **297.** — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare). — 24 luglio.

Col 1° del corrente mese di luglio è entrato in vigore il nuovo catalogo delle pubblicazioni dell'istituto geografico militare (1° luglio 1910). Tutti gli altri cataloghi di edizioni anteriori restano di conseguenza abrogati.

L'istituto geografico provvederà a che un certo numero di copie dell'anzidetto nuovo catalogo venga distribuito gratuitamente a tutte le autorità militari, comandi, corpi ed uffici e provvederà inoltre alla stampa di appositi moduli per facilitare le richieste delle carte.

I comandi, corpi ed uffici che desiderano acquistare di tali moduli, potranno farne richiesta all'istituto geografico (ufficio d'amministrazione), che li cederà al prezzo di L. 2 per ogni 100 copie.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **298.** — **Franchigia telegrafica.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 24 luglio.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha disposto che la franchigia telegrafica sia estesa ai « *Presidenti di commissioni di rivista dei quadrupedi* ».

Tale qualifica dovrà pertanto aggiungersi al termine del punto III della disposizione 18 del fascicolo n. 8 (*corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico*) della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **299.** — **Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 cannoni da 149 G.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 24 luglio.

È stato pubblicato, come bozze di stampa, il « fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 cannoni da 149 G », il quale sostituisce il corrispondente fascicolo compreso nella parte IV della « Istruzione

(riservata-provvisoria) sui traini e trasporti delle batterie di medio calibro » che di conseguenza si intenderà abolito.

Esso sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella stessa misura e alle stesse autorità indicate nella circolare n. 216 del corrente anno.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,40.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **300.** — **Concorsi annuali a premio per gli ufficiali.** — (Gabinetto militare). — 25 luglio.

Il primo comma del n. 7 della circolare n. 245 *giornale militare* corrente anno è modificato nel modo seguente:

« I premi, normalmente di lire mille l'uno, saranno corrisposti agli ufficiali premiati mediante mandati diretti da emettersi a carico dell'apposito fondo stanziato in bilancio, appena conosciuto l'esito del concorso, a cura della direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi (divisione assegni) ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **301.** — **Corso ferroviario di stazione.** — (Gabinetto militare). — 25 luglio.

1. Il giorno 21 ottobre p. v. sarà iniziato, per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), un corso ferroviario di stazione della durata di cinquanta giorni. Vi interverranno ufficiali inferiori in servizio attivo delle armi di fanteria e cavalleria e dei distretti, ripartiti in quattro gruppi, uno per ciascuna delle commissioni militari di linea (Torino, Venezia, Ancona e Napoli).

2. Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio o teorico della durata di 15 giorni, l'altro pratico della durata di 35 giorni. Il primo si svolgerà presso i comandi di presidio sede dei gruppi, il secondo presso le stazioni ferroviarie indicate nello specchio annesso, od in quelle altre che, per esigenze del-

l'istruzione, potranno in seguito essere designate dalla direzione del corso.

L'assegnazione degli ufficiali subalterni (uno per reggimento) ai vari gruppi ed alle varie stazioni risulta dallo specchio ora citato. La corrispondente destinazione dei capitani verrà fatta dopo che i loro nomi saranno stati segnalati a questo Ministero, come dal successivo numero 5.

3. Gli ufficiali subalterni saranno designati dai comandi di reggimento, i quali faranno cadere la scelta esclusivamente su quelli che presenteranno maggiore attitudine e daranno sicuro affidamento di trarre il massimo profitto dal corso, facendo astrazione da qualsiasi altra considerazione. Se tenenti, dovranno avere anzianità posteriore al 1905.

4. I capitani verranno scelti, uno per corpo d'armata, dal comando del corpo d'armata stesso, fra quelli che tutti i comandi di reggimento di fanteria e di cavalleria e di distretto stanziati nel territorio dipendente gli segnaleranno, per trovarsi fra tre anni nelle condizioni di essere collocati in posizione di servizio ausiliario e facciano domanda di frequentare il corso, ed eccezionalmente, in caso di deficienza, fra i capitani che, trovandosi nelle suddette condizioni, prestano servizi sedentari ai comandi, scuole, collegi, ecc.

Non saranno ammessi al corso, ufficiali in soprannumero a quelli indicati nella presente circolare.

5. I comandi di corpo d'armata faranno pervenire a questo Ministero, non più tardi del 20 settembre p. v., l'elenco nominativo degli ufficiali subalterni di cui al n. 3, aggiungendovi il nome del capitano che essi avranno scelto.

Qualora in qualche corpo d'armata nessuno dei capitani, rispondenti alla condizione indicata al n. 4, presentasse domanda di frequentare il corso, ne dovrà essere dato avviso a questo stesso Ministero.

I nomi degli ufficiali comandati a prender parte al corso ferroviario saranno pubblicati sul *bollettino ufficiale*, insieme alla designazione del gruppo.

6. Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno la mattina del 21 ottobre p. v. al comando del presidio designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capo-gruppo ordini ed istruzioni.

7. Se qualche ufficiale per sopravvenuto impedimento non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto del numero precedente e si presumesse che tale impedimento potesse perdurare oltre il giorno 5 ottobre, si dovrà senz'altro provvedere

alla sua surrogazione: se subalterno, per cura del rispettivo comando di corpo; se capitano, per cura del comando di corpo d'armata da cui dipende. Non sarà surrogato l'ufficiale che per qualsiasi ragione dovesse cessare dal corso dopo il 5° giorno da che esso fu iniziato.

8. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandativi dipenderanno dal proprio capogruppo in tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

9. Gli ufficiali che prendono parte al corso hanno diritto al trattamento stabilito dal § 57 del regolamento per le indennità eventuali.

Quelli che compiono il corso nel luogo stesso della loro residenza possono ricevere il soprassoldo giornaliero di servizio di L. 2 nei casi e con le modalità indicate nel n. 3 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 30 giugno 1909 (circolare n. 281 del *giornale militare* detto anno).

10. Durante il corso gli ufficiali che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria saranno, per il pagamento degli assegni, aggregati: nel periodo preparatorio, al distretto del luogo ove ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico, al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi, secondo le indicazioni che verranno date da ciascun capogruppo.

11. L'importo delle indennità di viaggio e degli altri assegni di cui ai numeri precedenti sarà, dai distretti e corpi che ne fanno il pagamento, chiesto in rimborso al comando del corpo di stato maggiore, tenuto a conteggiarli verso lo Stato, a senso del § 245 del regolamento d'amministrazione.

12. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capogruppo per i bisogni dell'istruzione e nei limiti dello stretto necessario, verranno rimborsate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore, per mezzo delle commissioni militari di linea.

13. I comandi di presidio designati come sede di gruppo, metteranno a disposizione del gruppo, qualora i locali della sede della commissione militare di linea non si prestino, per le conferenze teoriche, una camera di sufficiente ampiezza e fornita dei mobili necessari.

Per il Ministro — MIRABELLI.

RIPARTIZIONE *in gruppi dei reggimenti di fanteria e cavalleria che dovranno comandare, ciascuno, un ufficiale subalterno al corso ferroviario — indicazione delle stazioni ove i detti ufficiali presteranno servizio nel 2° periodo del corso stesso*

Corso ferroviario

1° Gruppo — Torino Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Torino		2° Gruppo — Venezia Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Venezia	
Corpo	Stazione	Corpo	Stazione
26° fanteria . . .	Piacenza	58° fanteria . . .	Padova
42° id. . . .	Genova	72° id. . . .	Mantova
43° id. . . .	Tortona	74° id. . . .	Brescia
44° id. . . .	Novi Ligure	80° id. (1) . . .	Treviso
50° id. . . .	Torino	Genova cavalleria (4°)	Padova
53° id. . . .	Vercelli	Lancieri d'Aosta (6°)	Ferrara
65° id. . . .	Cremona	Lancieri di Milano (7°) (1)	Treviso
67° id. . . .	Como	Cavalleggeri di Saluzzo (12°) (1) . .	Udine
78° id. (1) . . .	Alessandria	Cavalleggeri di Vicenza (24°) . . .	Udine
91° id. . . .	Torino	Cavalleggieri di Aquila (27°) . . .	Brescia
Cavalleggeri di Catania (22°) . . .	Torino		

(1) Gli ufficiali di questi reggimenti frequenteranno il corso pratico presso la stazione a ciascuno

stazione 1910.

3° Gruppo — Ancona Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Ancona		4° Gruppo — Napoli Capo gruppo: Capo commissione militare di linea di Napoli	
Corpo	Stazione	Corpo	Stazione
11° fanteria (1) . .	Faenza	4° fanteria . . .	Catania
36° id. . . .	Modena	10° id. . . .	Bari
66° id. (1) . . .	Bologna	16° id. (1) . .	Caserta
70° id. . . .	Ravenna	40° id. . . .	Napoli
84° id. . . .	Firenze	47° id. (1) . .	Foggia
87° id. (1) . . .	Firenze	48° id. (1) . .	Reggio Cal.
88° id. . . .	Livorno	59° id. . . .	Civitavecchia
94° id. (1) . . .	Ancona	60° id. (1) . .	Roma
3° bersaglieri . .	Livorno	63° id. . . .	Salerno
5° id. . . .	Ancona	76° id. . . .	Messina
6° id. . . .	Bologna	8° bersaglieri . .	Palermo
Cavalleggeri di Alessandria (14°) (1).	Pistoia	Cavalleggeri di Foggia (11°) . . .	Napoli
Cavalleggeri di Caserta (17°) . .	Faenza	Cavalleggeri di Lodi (15°) (1)	Caserta
Cavalleggeri di Treviso (28°) . . .	Firenze	Cavalleggeri Umberto I (23°) (1) .	Caserta
		Cavalleggeri di Udine (29°) (1) . . .	Salerno

di essi controsegnata, anziché, come per gli altri ufficiali, presso la stazione sede dei rispettivi corpi.

N. **302.** — **Intervento di riparti di volontari ciclisti del corpo nazionale V. C. A. alle esercitazioni estive dell'esercito.** — (Direzione degli affari generali). 25 luglio.

In seguito a proposta della presidenza del comitato centrale del corpo nazionale V. C. A., il Ministero ha determinato che riparti di volontari ciclisti, costituiti in unità organiche, possano prender parte alle esercitazioni coll'esercito.

La prefata presidenza ha già impartito alle autorità dipendenti del corpo le necessarie istruzioni, autorizzando i comitati provinciali a mettersi direttamente in relazione coi rispettivi comandi di divisione.

Ora il Ministero, che vede con vivo compiacimento l'intervento dei V. C. A. alle esercitazioni estive dell'esercito, interessa i comandi di corpo di armata a voler favorire per quanto è possibile tale intervento allo scopo di dar sempre maggior incremento alle istruzioni e alla preparazione militare dei volontari.

Ciò posto, si avverte che le indennità spettanti ai volontari ciclisti sono quelle stabilite del R. decreto 5 maggio 1910 (circolare n. 227 del *giornale militare*, dispensa 25ª).

Per i volontari motociclisti invece le indennità da corrispondersi saranno quelle stabilite lo scorso anno dal comando del corpo di stato maggiore per le grandi manovre, e cioè:

a) pagamento, durante il servizio, della benzina e lubrificanti;

b) indennità giornaliera di lire 7, pei giorni nei quali la macchina si mantiene atta al funzionamento sia essa impiegata o no;

c) lire 0,10 per ogni chilometro di percorso.

Inoltre dovrà essere provveduto all'alloggiamento come per l'esercito, ed i volontari e capi squadra potranno partecipare al rancio ed i capi riparto alla mensa degli ufficiali, mediante pagamento dell'importo del rancio e della quota stabilita per la mensa.

I corpi quindi che saranno incaricati di tenere l'amministrazione dei riparti V. C. A. dovranno provvedere:

a) al pagamento in contanti di tutte le indennità ed al rimborso delle spese di viaggio a tariffa militare (seconda classe capi riparto e terza classe volontari e capi squadra), di cui all'articolo 1 del citato R. decreto 5 maggio 1910, sotto ritenuta dell'importo del rancio o della quota mensa eventualmente dovuta, in rimborso di somministrazioni in natura fatte ai volontari;

b) alla somministrazione dell'alloggiamento;

c) a chiedere, delle spese così sostenute, regolare rimborso a carico del capitolo 67 del bilancio 1910-1911 del Ministero della guerra, e ciò con apposito rendiconto modello 400.

Il rilascio dei documenti di viaggio — trasporto personale e della macchina — dovrà essere effettuato con le norme consuete, dai comandi di distretto militare, oppure, in mancanza, dai comandi dell'arma dei carabinieri reali.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **303. — Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1910.** — (Direzione generale personali ufficiali combattenti). — 27 luglio.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 54 del *giornale militare* del corrente anno, questo Ministero determina che i corsi d'istruzione per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri sull'impiego dei colombi viaggiatori abbiano inizio per il corrente anno col 1° ottobre p. v.

I predetti corsi d'istruzione saranno due; uno dal 1° al 15 ottobre ed uno dal 16 al 30 dello stesso mese.

I primi quindici reggimenti di cavalleria invieranno al primo di tali corsi e gli altri quattordici al secondo, presso la colombaia militare più vicina, quel numero di graduati che sarà ritenuto necessario per mantenere al completo il numero di istruttori prescritto (uno per squadrone) e per sopperire alle deficienze che presumibilmente si verificheranno per congedamento o per altri motivi avvertendo che i graduati che potranno essere inviati al corso non dovranno superare il numero di cinque.

Parimenti i primi sei reggimenti bersaglieri invieranno al primo e gli altri sei al secondo dei corsi d'istruzione di cui sopra, presso la colombaia militare più vicina, due graduati per ciascuna compagnia ciclisti.

Si richiama da ultimo l'attenzione dei corpi interessati sul fatto che con la pubblicazione della *Istruzione sulle colombaie militari* è stata abrogata la disposizione contenuta nell'*Atto* 25 del *giornale militare* del 1905, riportato nella disposizione 16 del fascicolo 13 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa). Pertanto i corpi stessi a partire dal ven-

turo anno 1911 si atterranno a quanto è prescritto dai §§ 90 e 91 della citata istruzione senza attendere la pubblicazione di apposita circolare ministeriale che d'ora in avanti non verrà più emanata.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **304. — Concorso a venti posti di sottotenente nella specialità treno di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 27 luglio.

È aperto un concorso fra i sottufficiali dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo e delle compagnie treno del genio per 15 posti di sottotenente di artiglieria (treno) e 5 del genio (treno).

Per essere ammessi a tale concorso, i sottufficiali debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere celibi o vedovi senza prole e se ammogliati, provare di possedere la rendita prescritta dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali, modificata dalla legge 23 agosto 1907;

b) avere compiuto non meno di cinque anni e sei mesi di anzianità da sottufficiale al 1° ottobre 1910;

c) non superare l'età di 27 anni e sei mesi al 1° ottobre 1910;

d) essere classificati ottimi da almeno due anni.

I sottufficiali che intendono concorrere dovranno presentare regolare domanda per iscritto al rispettivo comandante di corpo.

Questi riunirà la commissione di avanzamento la quale, tenuto conto della condotta, dei precedenti in servizio e fuori dell'aspirante, dovrà esprimere un parere esplicito in merito a tale domanda.

Le domande corredate di tale parere, della copia del foglio matricolare e di quello caratteristico, e della copia autentica dell'atto di nascita, dovranno essere trasmesse per via gerarchica al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) e le autorità superiori dovranno apporvi il loro parere.

Le domande dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 agosto p. v.

Il Ministero farà conoscere ai comandi di corpo d'armata i nomi dei sottufficiali ammessi al concorso.

Questi, nei giorni e colle norme che saranno determinate, svolgeranno, presso i corpi rispettivi, un tema in iscritto che verrà dato dal Ministero.

Tali lavori saranno subito trasmessi direttamente in piego raccomandato al Ministero, il quale li sottoporrà all'esame di una commissione mista di ufficiali d'artiglieria e del genio che si riunirà presso l'ispettorato generale d'artiglieria.

La commissione giudicherà i lavori assegnando ad ognuno un punto di merito da 0 a 20; quelli che riporteranno un punto non inferiore ai 12 20, saranno ammessi ad un corso teorico pratico di tre mesi presso il reggimento d'artiglieria a cavallo, al termine del quale verranno sottoposti ad apposito esame.

I programmi di tale corso e le norme per l'esame finale saranno determinati dal Ministero.

In base ai risultati degli esami finali verranno formati due distinti elenchi nei quali saranno rispettivamente iscritti, per ordine di merito, i sottufficiali d'artiglieria e quelli del genio.

I primi iscritti in ciascun elenco saranno nominati sottotenenti del treno nell'arma rispettiva fino a coprire i posti messi a concorso colla presente circolare.

Qualora in una delle due armi non vi fossero sottufficiali idonei od in numero sufficiente per coprire tutti i posti disponibili, sarà in facoltà del Ministero di nominare sottotenenti i sottufficiali dell'altra arma che abbiano con buon esito compiuto il corso stesso e che accettino tale nomina.

La loro anzianità relativa in ciascuna arma, sarà stabilita a seconda dell'anzianità rispettiva dei concorrenti al grado di sottotenente in conformità dei §§ 115 e 116 del regolamento sull'avanzamento.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **305.** — **Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Casale.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 28 luglio.

È soppressa, a datare dal 1° settembre p. v. la sezione staccata d'artiglieria di Casale, dipendente dalla direzione d'artiglieria di Alessandria.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **306.** — **Concorso per la nomina di un insegnante titolare di letteratura militare presso la scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 28 luglio.

Il concorso indetto con la circolare 129 del corrente anno per l'insegnamento della letteratura militare presso l'accademia mi-

litare è reso valido anche per la nomina di un insegnante titolare della stessa materia presso la scuola militare.

A tutto il 31 agosto p. v. si accetteranno pertanto anche le domande di quegli ufficiali che intendessero di aspirare a tale nomina presso la suddetta scuola, sottoponendosi alle prove prescritte con la circolare sopra citata e con quella successiva n. 219.

Di tale concorso i comandanti di corpo sono pregati di dare comunicazione a tutti gli ufficiali dipendenti che si trovano nelle condizioni volute per prendervi parte e specialmente a quelli che essi reputano più adatti al disimpegno dell'incarico di cui si tratta.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **307.** — **Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, precettati per le compagnie costiere.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 luglio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 7 luglio andante, n. 452 (circolare n. 296 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel n. 1 dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1):

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso il centro di formazione della rispettiva compagnia.

3. I comandanti dei distretti di Ancona, Macerata e Pesaro, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

Contemporaneamente i comandanti stessi faranno distribuire al più presto ai militari compresi nella chiamata, con le stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali,

un ordine di presentazione conforme agli annessi modelli n. 2 o 3, secondochè i militari risiedano, o no, nello stesso comune ove ha sede il centro di presentazione.

Invieranno anche ai sindaci, in duplice copia, l'elenco nominativo dei richiamati, prescritto dal § 725 dell'istruzione complementare, affinchè provvedano a quanto dispone il Capo II dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*.

Nel trasmettere ai sindaci, per la consegna ai militari, gli ordini di presentazione alle armi, ricorderanno loro di restituire subito quelli che non potessero essere consegnati per trovarsi i titolari a risiedere in altro comune.

I comandanti di distretto provvederanno a far recapitare, al più presto e nel modo che reputeranno più opportuno, tali ordini ai militari anzidetti che, trovandosi nella condizione di residenza indicata nell'ultima parte del primo alinea del n. 1 del manifesto (allegato n. 1), sono tenuti a rispondere alla chiamata.

4. Le autorità militari interessate per la chiamata, cui si riferisce la presente circolare, si atterranno altresì — in quanto possano essere applicate al caso — alle norme date dal n. 4 e successivi dell'art. 1 della circolare n. 207 del corrente anno.

Si stabilisce inoltre che qualora, per effetto della presente chiamata e delle altre indette nel corrente anno, venissero a trovarsi *contemporaneamente* alle armi più fratelli, i comandanti di distretto dovranno dispensare (se di milizia territoriale) o rinviare (se di esercito permanente o di milizia mobile), a scelta della famiglia, un richiamato, se i fratelli obbligati al servizio siano due o tre; due richiamati, se i fratelli nella condizione suddetta siano quattro o cinque.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

5. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di milizia territoriale indicati nel n. 1 dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

6. Per quanto riguarda le partecipazioni da farsi agli ufficiali richiamati, le dispense e le esenzioni dalla chiamata che possono essere loro concesse, le autorità militari interessate si atterranno — in quanto sia possibile — alle istruzioni dell'art. 2 (numeri 12 e seguenti) della precedente circolare n. 207.

Art. 3. — *Congedamento.*

7. I richiamati verranno congedati dai centri cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *6 settembre p. v.*

Per tutto quanto riguarda le modalità del congedamento, le autorità militari interessate si atterranno alle norme date con l'art. 5 della precedente circolare n. 207 del corrente anno.

Si soggiunge che, qualora i richiamati — consentendolo le esigenze del servizio — fossero congedati prima del giorno 6 settembre, il soccorso alle famiglie che ne saranno riconosciute meritevoli, dovrà essere egualmente corrisposto come se il congedamento fosse avvenuto il giorno ora detto.

Art. 4. — *Disposizioni varie.*

8. Gli oggetti di corredo che dovranno esser distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 4).

9. Saranno applicate anche in occasione della chiamata, di cui alla presente circolare, le disposizioni contenute nei numeri 30 e 32 della precedente circolare n. 207 più volte richiamata.

Il Ministro — P. Spingardi.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi il giorno *28 agosto p. v.*, per un periodo di giorni dieci, i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere, appartenenti per fatto di leva ai distretti di Ancona, Macerata e Pesaro e che nel giorno 18 luglio corrente (data di pubblicazione del relativo R. decreto), avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi ovvero ve la fissino posteriormente.

Saranno parimenti richiamati alle armi gli ufficiali di milizia territoriale precettati per la costituzione dei quadri dei comandi di battaglione (comandi di zona) e delle compagnie costiere da formarsi nei centri di Ancona, Macerata e Pesaro.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. Tutti i militari di truppa richiamati dovranno presentarsi alle armi attenendosi alle disposizioni dell'ordine di presentazione, che a ciascuno sarà fatto recapitare per cura di questo distretto.

I sindaci, cui i militari si presentano, dovranno inviarli alla sede del comando indicato nell'ordine di presentazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento di identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

3. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presenta-

zione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno suindicato, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

4. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco ed in base ad essa i militari saranno dispensati dalla chiamata.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

5. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 4 e 6 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903 e modificata con Regio decreto 25 giugno 1905;

d) si trovino all'estero;

e) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per otte-

nere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *otto giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere la dispensa quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però le dispense concesse per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 1 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

6. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta *e rimarrà quindi senza risposta* qualsiasi domanda di dispensa all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un reparto diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

7. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia o di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

8. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un

giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

....., *addì* . . . . . *1910.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di dieci giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

ALLEGATO N. 2

MINISTERO DELLA GUERRA

ORDINE DI PRESENTAZIONE ALLE ARMI

Comando del distretto militare di . . . . .

Per ordine di S. M. il Re, il militare di 1ª categoria. . . . . , figlio di . . . . . , residente in . . . . . , via . . . . . , n. . . . , è richiamato alle armi per un periodo di dieci giorni. Egli, nelle prime ore del mattino del giorno 28 agosto 1910, munito del foglio di congedo e del presente ordine, dovrà presentarsi al comando del . . . . . , sito nella caserma . . . . . , di questo comune.

A termini di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che senza legittimo motivo ritarderanno la loro presentazione.

. . . . . , addì . . . . . 1910.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Parte da staccarsi dalla persona incaricata del recapito dell'ordine di presentazione.

Serve di ricevuta dell'ordine di presentazione alle armi stato consegnato oggi al militare richiamato . . . . . .

A . . . . , addì . . . . . 1910.

(1) . . . . . .

(1) Firma dell'interessato o di chi per esso.

ALLEGATO N. 3

MINISTERO DELLA GUERRA

ORDINE DI PRESENTAZIONE ALLE ARMI

Comando del distretto militare di . . . . .

Per ordine di S. M. il Re, il militare di 1ª categoria. . . . . , figlio di. . . . . , residente in . . . . . , via. . . . . , n. . . , è richiamato alle armi per un periodo di dieci giorni. Egli, nelle prime ore del mattino del giorno 28 agosto 1910, munito del foglio di congedo e del presente ordine, dovrà presentarsi al sindaco del comune in cui si trova per essere inviato al comando del. . . . . , sito in . . . . . , nella caserma . . . . . .

Dal sindaco stesso riceverà i documenti di trasporto sulle ferrovie che gli occorressero.

A termini di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che senza legittimo motivo ritardassero la loro presentazione.

. . . . . , addì . . . . . 1910.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Parte da staccarsi dalla persona incaricata del recapito dell'ordine di presentazione alle armi.

Serve di ricevuta dell'ordine di presentazione alle armi stato consegnato oggi al militare . . . . . .

A . . . , addì . . . . . 1910.

(1) . . . . . .

(1) Firma dell'interessato o di chi per esso.

ALLEGATO N. 4

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Milizia territoriale di fanteria
Asciugatoi	2
Borracce con coreggia	1
Borse complete per pulizia	1
Calzature (paia)	1
Camicie di cotone	2
Cappelli completi da milizia territoriale (senza penna)	1
Controspallini di panno scarlatto (paia) (1)	1
Coregge per pantaloni	1
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fazzoletti	1
Gavette	1
Giubbe di tela con stellette	1
Mutande	1
Pantaloni di tela	1
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole	1
Tasche per pane con coreggia	1
Tazze di lámiera	1
Telo per tenda con relative parti di bastoni e paletti	1
Uose di tela complete (paia)	1
Zaini da milizia territoriale modificati	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta	*

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione, posto in armonia, per quanto riguarda la consumazione della galletta medesima, con le prescrizioni del n. 26, terzo comma, della circolare n. 207 del corrente anno.

(1) I controspallini di panno saranno fissati con tre punti alle giubbe di tela qualora queste siano sprovviste dei relativi bottoni.

AVVERTENZA.

Per quanto ha tratto alla distribuzione dei distintivi di grado e di carica, della calzatura e del piastrino di riconoscimento e per quanto concerne la facoltà fatta ai richiamati di continuare a far uso della biancheria e calzatura da borghese, valgono le disposizioni ripetute volte impartite con le avvertenze inserite nelle circolari relative a precedenti chiamate alle armi per istruzione.

N. **308***. — **Trattamento dei sottufficiali in esperimento per la nomina ad impiego civile.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 luglio.

In seguito all'aumento di stipendio concesso con la legge 8 maggio scorso, n. 226 anche agli applicati delle amministrazioni dipendenti dell'ultima classe, il Ministero, allo scopo di evitare eventuali contestazioni, avverte che, per regolarità amministrativa, ai *sottufficiali sotto le armi*, i quali non possono conseguire la nomina all'impiego civile appena ultimato il prescritto esperimento di tre mesi, *devono continuare ad essere corrisposti gli assegni del grado finchè non sia nota la decorrenza della nomina all'impiego al quale aspirano.*

Ai *sottufficiali invece che sono in congedo seguiterà ad esser corrisposta la retribuzione giornaliera, stabilita dal n. 28 dello specchio III annesso al regolamento per le indennità eventuali, sino alla data della decorrenza della nomina ad impiego civile.*

Tanto per gli uni come per gli altri, i corpi, appena conosciuta la decorrenza della nomina e qualora venga a risultare che essi per un periodo di tempo abbiano percepito i suddetti assegni in luogo dello stipendio stabilito pel grado cui aspirano, faranno il confronto fra gli assegni percepiti e quelli loro spettanti, accreditando o addebitando loro, a seconda dei casi, le relative risultanze.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **309**. — **Cure balneari.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 28 luglio.

Il Ministero fa conoscere che l'amministrazione delle terme di Battaglia (Padova) ha accordato il 50 % di ribasso sulle cure che si compiono in quegli stabilimenti per gli ufficiali tanto in servizio attivo che in posizione ausiliaria od a riposo.

Tali ribassi saranno praticati tanto per le cure di 1ª classe (Grand Hôtel delle Terme) come per quelle di 2ª classe (succursale S. Elena) e così per i curanti alloggiati negli alberghi o presso famiglie di Battaglia.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **310.** — **Esame d'idoneità per ammissione nel personale di istruzione dei tribunali militari.** — (Direzione degli affari generali). — 28 luglio.

È prorogato al 16 agosto p. v. il termine utile entro il quale potranno pervenire a questo Ministero le istanze dei concorrenti all'esame di idoneità per l'ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari, di cui alla circolare 134 corrente anno.

Per il Ministro – MIRABELLI.

N. **311.** — **Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 luglio.

1. Questo Ministero determina che il giorno *1° settembre p. v.* abbiano principio i movimenti ferroviari e marittimi per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1888, di tutte le armi, corpi e specialità, esclusa la cavalleria e l'artiglieria a cavallo, cui provvede il successivo n 3;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1889, rivedibili di leve precedenti, di tutte le armi corpi e specialità;

c) dei militari di 1ª categoria, ascritti alla classe 1889, di qualunque ferma, quali provenienti da leve anteriori come omessi, renitenti, ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

2. Collo stesso giorno 1° settembre e successivamente saranno pure inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1889 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma e di tutte le armi, dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui all'art. 1 del capo XVIII dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandanti di corpo faranno nota questa determinazione ai loro dipendenti, affinchè quei militari, cui interessi, possano compiere subito, ove già non lo abbiano fatto, tutte le pratiche occorrenti a comprovare il loro titolo per l'invio in anticipato congedo.

3. Questo Ministero determina inoltre che il giorno *15 ottobre p. v.* abbia principio l'invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classe 1888 appartenenti alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo.

4. Insieme ai militari della classe 1888 della rispettiva arma o corpo saranno anche inviati in congedo i militari della classe 1889, nonchè quelli di classi anteriori giunti alle armi con la classe stessa, appartenenti ai comuni di Fabrizia (distretto militare di Catanzaro), Galati, Tortorici ed Ucria (distretto militare di Messina), stati aggiunti dal R. decreto 3 marzo 1910, n. 111, all'elenco dei comuni riconosciuti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. Lo stesso trattamento dovrà essere esteso anche a quei militari venuti alle armi con la classe 1889, i quali, pur non appartenendo per fatto di leva ai comuni suddetti, comprovino di aver avuto il domicilio o la residenza nei comuni stessi alla data 27 dicembre 1908 e di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, e dal n. 6 delle istruzioni per l'esecuzione del decreto stesso (circolare n. 151 del 1909).

5. I volontari di un anno, già rivedibili, i quali *ne facciano domanda* al proprio comandante di corpo, saranno inviati in licenza in attesa di congedo, appena compiuti *undici mesi* di servizio sotto le armi, se ascritti alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo; *nove mesi e mezzo*, se ascritti a tutte le altre armi e corpi. Al termine dell'anno di servizio saranno poi congedati in patria, con le consuete norme.

6. I militari delle classi 1887 e 1888, che furono inviati in licenza straordinaria in attesa di congedo, a senso delle circolari nn. 346, 483 dello scorso anno e n. 65 dell'anno corrente, dovranno essere muniti del foglio di congedo in patria. La data di congedamento di tali militari sarà per tutti quella del *1° settembre p. v.*, eccezione fatta per quelli di cavalleria e d'artiglieria a cavallo, per i quali la data stessa sarà quella del *15 ottobre p. v.*

7. Dai congedamenti di cui ai numeri precedenti dovranno escludersi:

a) gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti che rivestano ancora tale qualità, non che quelli che, pure avendo perduto detta qualità, si arruolarono volontariamente;

b) i sottufficiali vincolati alla ferma speciale di tre anni;

c) i volontari ordinari. Peraltro, i militari di cui alla lettera *a*), arruolati volontari, che non abbiano ancora concorso alla leva e non abbiano tramandato ad un fratello il diritto all'assegnazione alla 2ª categoria, possono essere prosciolti dal servizio, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della loro classe.

8. I militari che si siano impegnati a rimanere sotto le armi per un determinato periodo di tempo (aspiranti fochisti e conduttori di locomotive ferroviarie, manovratori, deviatori, frenatori, allievi maniscalchi, ecc.) potranno, ove lo chieggano, essere autorizzati dai propri comandanti di corpo a rimanere alle armi fino al termine degli obblighi volontariamente assunti.

Consimile trattamento sarà fatto anche ai carabinieri aggiunti, che domandino di restare in servizio.

9. I militari che si trovino nelle condizioni per essere inviati in congedo a senso della presente circolare e che abbiano avuto punizioni di prigione di rigore nella seconda metà del totale servizio prestato saranno trattenuti alle armi altrettanti giorni quanti sono quelli da essi trascorsi complessivamente in dette punizioni, giusta quanto prescrive il penultimo comma del § 679 del regolamento di disciplina.

Così pure quelli che siano stati proposti per una commissione di disciplina dovranno essere trattenuti sotto le armi in attesa che sia definita la loro posizione.

10. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'art. 225 e seguenti del regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che a modificazione del § 1790 la galletta delle dotazioni individuali dei congedandi dovrà essere consumata con le norme consuete prima che siano iniziate le operazioni di congedamento;

b) che fra gli oggetti da lasciarsi ai congedandi, a norma del § 1786, dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba, un paio di uose, la coreggia da pantaloni e, per coloro che ricevano due o più razioni di pane, la tasca per pane con coreggia, avvertendo però che quei corpi i quali hanno in distribuzione l'equipaggiamento mod. 1907 dovranno assolutamente ritirare le tasche di tela impermeabile color marrone o color grigio, distribuendo, ove occorra, tasche per pane fuori uso o delle ultime classi, che preleveranno in tempo dai più vicini corpi che ancora hanno in uso tali oggetti; a quelli che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vettovagliamento, dovrà distribuirsi altresì la gavetta, il cucchiaio e la borraccia. Ai congedandi di cavalleria e di artiglieria a cavallo potrà essere lasciato, qualora le condizioni della stagione lo richiedano, anche il pastrano, sostituendo quelli ancora in buono stato con altri fuori d'uso o delle ultime classi e procurandone poi il ritiro, ove se ne riconosca la convenienza economica;

c) che, a modificazione del § 1816, i congedandi che devono viaggiare per ferrovia, dovranno partire soddisfatti di viveri per la giornata di partenza;

d) che per la distribuzione del pane, si osserveranno le norme del § 1817 del regolamento d'amministrazione, se non che i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che le razioni siano distribuite ai soli congedandi che ne facciano richiesta, lasciando agli altri l'equivalente in contanti, e per i primi la distribuzione dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni;

e) nei viaggi per mare, che superano le 24 ore, saranno distribuiti viveri di bordo per tutta la durata del viaggio ai militari imbarcati da qualsiasi piroscafo postale o straordinario;

f) nei viaggi per ferrovia saranno fatte parimenti, dalle stazioni di vettovagliamento, distribuzioni di rancio caldo nelle località di pernottazione o di lunga sosta;

g) le distribuzioni di cui ai precedenti comma *e*) ed *f*) saranno regolate colle norme stabilite dalla disposizione 37 del fascicolo n. 2 della raccolta (bozze di stampa) per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi, intendendosi naturalmente devolute ai corpi, da cui i militari provengono, le attribuzioni che nella disposizione stessa sono indicate come di spettanza dei distretti.

E siccome è stato segnalato l'inconveniente che qualche stazione di vettovagliamento non venne preavvisata del numero dei congedandi effettivamente partenti, sicchè dalla stazione stessa venne approntato un numero di razioni superiore a quello strettamente necessario, basandosi sulle indicazioni approssimative contenute nell'ordine di movimento diramato dal comando del corpo di stato maggiore, così si richiama su tale punto l'attenzione delle autorità interessate e si avverte che, al caso, si renderanno responsabili dello sciupio di viveri che ne seguisse coloro che avessero omesso di fare alle stazioni di vettovagliamento le comunicazioni prescritte.

Nel licenziamento si osserveranno, in quanto non siano contrarie a quelle precitate del regolamento d'amministrazione, le disposizioni del capo XXVIII (sezione 1ª) del regolamento sul reclutamento e più specialmente quella del capo XVII della relativa istruzione complementare. A tale riguardo anzi si stima opportuno di avvertire — **a scanso di possibili dubbi** — che il R. decreto 19 maggio 1907, n. 265 (che provocò il fascicolo di varianti annunciato con la circolare n. 159 dello

stesso anno) modificò il capo XXVIII del suddetto regolamento sul reclutamento solo per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di buona condotta; eppertanto le disposizioni concernenti altre materie, che si dovettero riprodurre nel fascicolo anzidetto in ottemperanza al principio stabilito dall'art. 11 del regolamento per la pubblicazione delle disposizioni in vigore, dovranno applicarsi sempre quando non siano contrarie a quelle analoghe dell'istruzione complementare.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del *luglio 1906* (quali furono modificate dalla 1ª, 2ª e 3ª serie di varianti, diramate rispettivamente il 1° aprile 1907, il 31 maggio 1908 ed il 24 marzo 1910), non che le norme date dal § 653 della succitata istruzione complementare per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo conforme le tabelle di mobilitazione anzidette e quelle speciali per gli uomini che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna, contenute nel § 674 del regolamento d'amministrazione, quale venne modificato dall'*Atto* 152 del *giornale militare* 1904, salvo gli ordini che il Ministero emanasse in contrario a tempo debito.

I comandanti di distretto sono poi tenuti a far luogo ai provvedimenti stabiliti dal § 37 del *Regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito*, approvato con R. decreto del 23 giugno 1910, n. 348 (circolare n. 252 del 1910), per i militari delle classi suddette, già inviati in congedo illimitato per anticipazione in sostituzione della licenza di convalescenza, e per quelli che dovessero essere provvisti del foglio di congedo illimitato mentre si trovano fruendo della licenza stessa.

11. I comandanti di corpo avranno cura di richiamare l'attenzione dei militari congedandi sull'obbligo imposto dall'art. 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407 ai militari in congedo di notificare al comandante del distretto, per mezzo del sindaco, e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza. Coloro che contravvengono a questa disposizione sono puniti, secondo la legge citata, con una ammenda estensibile a L. 5.

Il Ministero ha già provveduto perchè un'avvertenza nel senso suddetto sia aggiunta nel foglio di congedo mod. 34 e sul libretto personale mod. 339 A. Perchè l'avvertenza stessa possa essere aggiunta anche sui modelli suddetti già distribuiti ai corpi, il reclusorio militare di Gaeta provvede ora a stampare un certo numero di talloncini contenente tale avver-

tenza. I corpi faranno richiesta del numero dei talloncini loro occorrenti direttamente al reclusorio di Gaeta. Questi talloncini saranno a cura dei corpi applicati in fondo alla 4ª pagina del mod. 34 e in fondo alla pagina 70 del mod. 339-A.

12. Agli effetti del § 641 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, per i militari congedandi che chieggono ed ottengono di essere avviati all'estero, dovrà considerarsi come comune di destinazione quello di frontiera o quello del porto d'imbarco dal quale comincia il loro viaggio all'estero.

E pertanto i militari anziaccennati dovranno dai corpi essere inscritti sull'elenco graduale numerico da inviarsi ai comuni predetti, interessando, con opportuna annotazione da apporsi sugli elenchi medesimi, i sindaci rispettivi a vistare i fogli di congedo ai militari di cui è parola ed a compiere a loro riguardo anche le altre operazioni, come se si trattasse di militari che stabiliscono la residenza nel comune.

I militari interessati dovranno poi essere individualmente avvertiti dell'obbligo che hanno di presentarsi al sindaco del comune come sopra per ciascuno di essi stabilito.

13. I militari congedandi già residenti all'estero, i quali rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero, muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono licenziati, e con le norme indicate nel § 635 della vigente istruzione complementare, avute ben presenti le avvertenze di cui alla circolare 257 del 1909.

A schiarimento però dell'ultimo capoverso di tale paragrafo, si avverte che i corpi debbono *subito* informare i distretti del concesso *nulla-osta* per l'estero ai militari congedandi, che, trovandosi nelle accennate condizioni, intendono tornare all'estero, e ciò nell'intento di evitare che qualche militare possa ottenere due passaporti per destinazione diversa, uno a mezzo del corpo e l'altro a mezzo del distretto.

I militari anzidetti dovranno essere beninteso avvertiti che, ottenendo di recarsi all'estero, non potranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro rilasciato all'atto del congedo. Contravvenendo a tale disposizione, non potranno invocare alcuna assistenza dalle autorità consolari.

14. I comandanti dei corpi, nel disporre che ai caporali maggiori ed ai caporali congedandi siano fatte le comunicazioni indicate nella lettera *a*) del § 631 della già citata istruzione complementare, cureranno di far loro ben comprendere i van-

taggi che deriverebbero loro dal conseguimento del grado di sottufficiale (specialmente in considerazione dei miglioramenti portati dal *testo unico* delle leggi sullo stato dei sottufficiali del 1909), facendo altresì rilevare che la nuova ferma da contrarre è di tre anni e che in essa è computato il servizio già prestato.

In relazione alle comunicazioni da farsi ai militari congedandi, indicate nella lettera *c*) del citato § 631 e nel secondo comma del successivo § 632 dell'istruzione complementare, si raccomanda poi ai comandanti di corpo di disporre che le accennate comunicazioni siano fatte nel modo più scrupoloso, e, nel rammentare ai detti militari la facoltà che essi hanno di chiedere l'ammissione nel corpo delle guardie di finanza, di città e degli agenti di custodia delle carceri, siano fatti ben rilevare tutti i vantaggi annessi al conseguimento di quegli impieghi.

Tutti i militari congedandi dovranno poi essere avvertiti che, qualora intendano trasferirsi nel territorio della colonia Eritrea, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali.

15. I comandanti dei reggimenti di cavalleria e del reggimento d'artiglieria a cavallo richiameranno in modo speciale l'attenzione dei caporali e soldati congedandi sulle disposizioni degli art. 4 e 5 della legge 30 giugno scorso, n. 362, circa l'adozione della ferma biennale, spiegando loro i vantaggi che possono ritrarre qualora si obblighino a compiere almeno un anno di servizio in continuazione della ferma di leva, come pure se ottengano, a tale scopo, la riammissione in servizio entro due anni dalla data del loro congedamento.

A questo riguardo si fa conoscere che, a norma del R. decreto 7 luglio corrente, il compenso di cui all' art. 5 della legge suddetta consisterà per tutti coloro che imprendano l' anno di servizio entro l' anno 1910, in una indennità di L. 500, delle quali L. 91,25 saranno corrisposte in ragione di L. 0,25 al giorno e L. 408,75 saranno corrisposte al compimento dell'anno di servizio.

I caporali e soldati che dichiarino di voler rimanere in servizio, a senso delle suddette disposizioni, saranno trattenuti senz'altro alle armi. Essi dovranno sottoscrivere una dichiarazione conforme all'annesso modello (allegato n. 1) e sulla loro matricola verrà inscritta la seguente variazione:

« *Trattenuto alle armi a sua domanda per ann. . . ., in applicazione degli art. 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, circa l'adozione della ferma biennale li. . . . .* ».

16. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì, a senso del § 642 dell'istruzione complementare predetta, se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

17. Agli effetti del § 106 del regolamento per le matricole del regio esercito (edizione 1907), per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia quella del 1° settembre p. v., per tutti i militari indicati al n. 1 della presente circolare, e quella del 15 ottobre p. v. per i militari indicati al successivo n. 3.

La parificazione dei fogli matricolari, di cui ai §§ 79 e 80 del regolamento suddetto, dovrà esser compiuta dai distretti al più presto possibile, per modo che i depositi dei corpi ai quali i titolari dei detti fogli furono trasferiti all'atto del congedo, possano servirsi dei fogli parificati per completare e rettificare, se del caso, i ruolini mod. 250.

18. Per quanto riguarda il rilascio dell'attestazione dell'elettorato politico i corpi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni di cui al n. 5 dell'art 2 del *Testo unico delle leggi sull'elettorato politico*, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, ed in conseguenza dovranno astenersi dal rilasciare la dichiarazione ai militari che abbiano prestato un servizio effettivo minore di due anni.

19. All'atto dell'invio in congedo i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, in applicazione del disposto dal comma *g*) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

20. I movimenti pel licenziamento dei militari dei reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri, artiglieria da campagna, da costa, da fortezza e genio da effettuarsi il 1° settembre, verranno predisposti dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore e saranno pertanto compiuti secondo le disposizioni che dall' ufficio stesso verranno impartite.

I movimenti relativi ai congedandi degli altri corpi saranno invece stabiliti dai comandanti dei corpi d'armata interessati, ai quali i corpi avranno pertanto cura d'inviare, per tempo, un prospetto numerico della forza da congedarsi.

Nel caso in cui vi fossero notevoli differenze tra la forza preannunziata al comando del corpo di stato maggiore e quella effettivamente partente, le autorità militari interessate cureranno perchè, nei limiti del possibile, il preavviso di tali notevoli modificazioni sia trasmesso in tempo utile per le varianti da apportarsi agli ordini di movimento già predisposti.

21. I movimenti relativi ai licenziamenti, che debbono aver principio nel giorno 15 ottobre prossimo, saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali prenderanno abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

22. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno, come è detto nel § 1784 del citato regolamento d'amministrazione, essere mandati direttamente alle case loro, e riceveranno le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare, secondo le norme dell'articolo 227 del regolamento medesimo

Però agli uomini di cui è cenno nel precedente n. 12 saranno corrisposti gli assegni di viaggio fino alla stazione di frontiera o al posto d'imbarco, in analogia a quanto è disposto dal § 1809, soltanto in seguito ad autorizzazione scritta data, individuo per individuo, dal comandante del corpo.

Invece per gli uomini di cui al n. 13 i detti assegni saranno sempre corrisposti all'atto della consegna del documento ivi indicato.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varranno il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), parte 1ª (edizione maggio 1901) nonchè i §§ 103 e 104 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903) quale venne modificato con l'*Atto* 103 del 1905.

23. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sull'esatta osservanza delle prescrizioni del regolamento pel servizio territoriale.

Come è anche ricordato nel § 638 della succitata istruzione complementare, ogni capo drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel § 650 dell'istruzione medesima circa i vincoli disciplinari ai quali i congedandi continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal paragrafo stesso di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

È stato poi osservato che non sempre i sindaci ottemperano al disposto del § 651 della sopra citata istruzione complementare, relativo al versamento delle stellette ritirate ai congedandi. Si invitano pertanto i locali comandi di deposito, di reggimento o di distaccamento, o i comandi delle locali o più vicine stazioni dei carabinieri reali a voler richiedere ai sindaci, dopo avvenuto il congedamento, il versamento delle stellette ritirate.

24. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nell'*ordine di movimento* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore, a senso del precedente n. 20; inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandi di presidio del luogo d'imbarco disporranno che a bordo dei piroscafi adibiti esclusivamente per trasporto di congedandi sia imbarcato un drappello di carabinieri reali, giusta le indicazioni contenute sulla copertina dell'ordine di movimento.

L'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i comandanti di drappelli è in facoltà di far sbarcare al primo approdo quelli fra i congedandi, che si rendessero colpevoli di gravi mancanze, e consegnarli, per mezzo dei carabinieri, all'autorità militare, per far scontar loro quella punizione disciplinare che sarà stabilita in relazione alla mancanza commessa.

Le stoviglie (gamelle, piatti, cucchiai, forchette, bicchieri, ecc.) che, tanto nei trasporti su piroscafi postali quanto in quelli su piroscafi appositi, saranno distribuite ai congedandi dalla società di navigazione generale italiana per la consumazione del vitto, dovranno essere prese in consegna regolare dai capi dei drappelli, che le restituiranno prima dello sbarco, rispondendo delle mancanze non giustificate.

I comandanti di corpo avranno cura di scegliere i graduati destinati all'accompagnamento dei congedandi, tra elementi sui quali si possa fare sicuro assegnamento e possibilmente fra i sottufficiali. Faranno altresì speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei congedandi, ai graduati ed ai capi-drappello, perchè, durante il viaggio, non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa ai finestrini. Per meglio raggiungere tale scopo i sottufficiali destinati all'accompagnamento, anche se marescialli, dovranno essere obbligati a viaggiare nello stesso scompartimento dei congedandi.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

I capi drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazioni in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

25. Compiuti tutti i congedamenti prescritti con la presente circolare, i comandanti dei corpi procederanno, ove occorra, al pareggiamento della forza sotto le armi fra le diverse compagnie, lo stato maggiore e il deposito, nonchè al rimpiazzo delle cariche speciali che non possono rimanere scoperte.

26. I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (Gabinetto militare) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL .... REGGIMENTO ....

Il sottoscritto (1) ..... , appartenente alla classe ....., del distretto di ....., numero di matricola .... ., si obbliga di rimanere alle armi per .... ann. ., a senso e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, circa l'adozione della ferma biennale.

....., addì ..... 1910.

Il dichiarante

.. ..

Visto

Il comandante del reggimento

.....

(1) Grado, cognome e nome.

N. **312.** — **Notificazione dei cambiamenti di residenza da parte dei militari in congedo di qualsiasi classe e categoria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 luglio.

1. La legge 7 luglio 1910, n. 407, sulle chiamate di controllo e gli obblighi di servizio dei militari in congedo del r. esercito, ha sancito all'art. 5 l'obbligo per tutti i militari in congedo di qualsiasi classe e categoria di notificare i cambiamenti di residenza, ed ha attribuito alla violazione di tale obbligo il carattere di reato e precisamente di una contravvenzione punibile con ammenda da lire 1 a lire 5.

2. Questo Ministero, sebbene trattisi di disposizione di legge che deve presumersi di diritto a tutti nota, crede opportuno di richiamare l'attenzione di tutti i militari in congedo su questo obbligo loro imposto e pertanto dispone che i comandi di distretto provvedano subito alla stampa e alla pubblicazione in tutti i comuni di loro circoscrizione del manifesto il cui modello fa seguito alla presente circolare (allegato n. 1).

3. Come è indicato nel manifesto, la notificazione del cambiamento di residenza, secondo le prescrizioni di legge, deve essere fatta entro il termine di 15 giorni per mezzo di apposita dichiarazione scritta o verbale al sindaco del comune ove il militare in congedo si trova.

4. Spetta al sindaco di dar comunicazione della ricevuta dichiarazione al comando del distretto nei cui ruoli il militare è inscritto e contemporaneamente di dar atto al militare medesimo della dichiarazione da lui fatta.

Per facilitare il cómpito dei sindaci è stabilito l'unito modello di registro (allegato n. 2) che sarà stampato dal reclusorio militare di Gaeta e fornito gratuitamente ai sindaci dai distretti che vi provvederanno coi fondi delle spese di leva.

A cura dell'ufficio municipale, in base alle dichiarazioni fatte dal militare in congedo, verranno inscritte nel registro le varie notizie richieste. Il tagliando estremo verrà poi consegnato al militare mentre il secondo tagliando verrà spedito raccomandato al comando del distretto militare. I registri esauriti, contenenti le sole matrici, saranno per ogni evenienza conservati dagli uffici municipali.

5. I comandi di distretto, ricevuta la comunicazione dal sindaco, prenderanno nota dell'avvenuto cambiamento di residenza sul ruolo mod. 57 e ne daranno comunicazione a loro volta al centro di mobilitazione cui il militare appartiene, valendosi

di apposito elenco conforme all' unito modello (allegato n. 3).

6. In attesa che i modelli siano stampati dal reclusorio di Gaeta, tanto i sindaci quanto i comandi di distretto provvederanno con modelli tracciati a mano.

7. È superfluo avvertire che l'obbligo di cui sopra incombe ancor più ai militari in congedo che vogliono recarsi all'estero, i quali in tal caso debbono alcun tempo prima della loro partenza fare al sindaco del comune di loro residenza apposita dichiarazione, indicando esattamente lo Stato e la località in cui intendono recarsi, ed, ove sia possibile, anche il loro nuovo indirizzo.

I sindaci debbono accertarsi, qualora si tratti di militari in congedo di 1ª e 2ª categoria i quali non abbiano compiuto il 28° anno di età, che essi siano muniti di regolare passaporto conseguito dietro rilascio del nulla osta del comando del distretto militare competente.

I sindaci debbono poi dare di ciò notizia al comando stesso, trasmettendogli il secondo tagliando del registro di cui il n. 4, nel quale dovrà esser fatta anche menzione dello Stato e della località in cui l'interessato intende recarsi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

DI . . . . . .

Cambiamenti di residenza dei militari in congedo di qualsiasi classe e categoria.

L'articolo 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, testè entrata in vigore dispone che *i militari in congedo di ogni classe e categoria hanno obbligo di notificare al comandante del distretto militare per mezzo del sindaco e non più tardi di 15 giorni dell'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.* Sebbene l'obbligo di notificare i cambiamenti di residenza fosse già imposto ai militari in congedo dal § 930 del Regolamento sul reclutamento e sebbene la nuova disposizione di legge debba ormai presumersi a tutti nota, tuttavia il sottoscritto, d'ordine del Ministero della guerra, segnala in modo speciale *a tutti i militari in congedo di 1ª, 2ª e 3ª categoria appartenenti a classe tuttora vincolata ad obbligo di servizio*, questo dovere loro imposto dalla legge.

La residenza, a senso dell'art. 16 del codice civile, « è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale ». L'obbligo della notificazione ora sancito dalla legge si verifica pertanto ogni qualvolta il militare in congedo trasferisca in luogo diverso da quello da lui indicato all'atto dell'invio in congedo o posteriormente, la sua dimora abituale.

In tale caso il militare in congedo non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto cambiamento di residenza deve fare al sindaco del comune in cui si trova apposita dichiarazione indicando esattamente il nuovo comune di residenza ed il proprio indirizzo preciso ed il giorno dal quale il cambiamento ha avuto luogo.

Detta dichiarazione sarà dal sindaco trasmessa al comando del distretto nei cui ruoli il militare è inscritto.

Il militare in congedo che intende di recarsi all'estero, deve fare la dichiarazione di cui sopra al sindaco del comune di sua residenza, qualche tempo prima della sua partenza, indicando esattamente lo Stato e la località in cui si trasferisce, ed, ove sia possibile, anche il suo nuovo indirizzo.

Con l'occasione si avverte che per i militari in congedo di 1ª e 2ª categoria, che manifestano il proposito di emigrare prima di aver

compito il 28° anno di età, i sindaci debbono accertarsi che essi siano muniti di regolare passaporto, conseguito dietro rilascio del nulla osta del comando del distretto militare competente.

L'omissione della notificazione, ovvero anche il ritardo superiore ai quindici giorni dall'avvenuto cambiamento di residenza, *costituisce a termini di legge una contravvenzione che può dar luogo a procedimento penale ed essere punita con ammenda da lire una a lire cinque.*

L'azione penale può però rimanere estinta qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda.

Inoltre, una volta iniziata l'azione penale, l'imputato potrà farne cessare il corso pagando prima dell'apertura del dibattimento una somma corrispondente al massimo dell'ammenda, oltre le spese del procedimento.

Nei casi di semplice trasferimento momentaneo da un luogo ad un altro per motivo di lavoro o per altri motivi, sebbene non corra l'obbligo stabilito dalla legge, il militare in congedo ha però sempre il dovere di lasciare, nel luogo della sua dimora abituale, le indicazioni atte a potergli fare prontamente pervenire gli ordini dell'autorità militare.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO N. 9.

N. . . . .

Comune di. . . . . .

Il giorno . . . . . 191 . .
il (1) . . . . . .
. . . . . .
ha dichiarato di avere trasferito col giorno. . . . . .
la sua residenza dal comune di . . . . . al comune di . . . . . al seguente indirizzo . . . . . .
. . . . . .

. . . addì . . . 191. .

IL SINDACO

. . . . . .

(1) Grado, casato e nome.

N. . . . .

Comune di . . . . . .

Il sottoscritto, Sindaco del suddetto comune, partecipa al comando del distretto militare di (1) . . . . . che il giorno . . . . . 191. . il (2). . . . . .
. . . . . .
della classe . . . . figlio di . . . . . .
nato a . . . . . ha dichiarato di aver trasferito col giorno. . . . . .
la sua residenza dal comune di . . . . . .
al comune di. . . . . al seguente indirizzo . . . . . .

. . . . addì . . . . . 191. .

Bollo

IL SINDACO

. . . . . .

(1) Indicare il distretto di leva. — (2) (Grado, casato e nome.

N. . . . .

Comune di. . . . . .

Il sottoscritto, Sindaco del suddetto comune, attesta che il (1) . . . . . .
. . . . . .
il giorno. . . . . in relazione all'obbligo impostogli dall'art. 5 della legge 7 luglio 1910 n. 407, ha notificato che col giorno . . . . . egli ha trasferito la sua residenza dal comune di . . . . . al comune di . . . . .

. . . addì . . . 191. .

Bollo

IL SINDACO

. . . . . .

(1) Grado, casato e nome.

La presente deve essere conservata con ogni cura dal militare, servendo essa a dimostrare che egli ha adempiuto all'obbligo imposto dalla legge.

ALLEGATO N. 3.

N. . . . . di protocollo.

Si trasmette al . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Il Comandante del distretto.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE
di . . . . . .

ELENCO *dei militari in congedo appartenenti al* (1) . . . . . .
. . . . . *che hanno notificato di aver cambiato residenza.*

Classe	Categoria	Grado	CASATO e NOME nome del padre e casato e nome della madre	Residenza precedente	Residenza nuova ed indirizzo	Data del cambiamento di residenza
. .	.	. . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
			. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
			. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .

(1) Centro di mobilitazione.

Prezzo della presente dispensa L. **0,35**

(9735) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1910 — 6 agosto

LUGLIO 30. — N. **313**. - Osservanza delle disposizioni di legge circa la tassa di bollo sulle istanze ed i ricorsi . . . . . *Pag.* 894
AGOSTO 3. — » **314**. - Varianti al regolamento sull'avanzamento al R. esercito » 894
» 3. — » **315**. - Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc. . . . . » 895
» 3. — » **316**. - Varianti all'istruzione pel servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio . . . . . » 897
» 5. — » **317**. - Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici . . . . . » 897
» 5. — » **318**. - Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria classe 1890 . . . . . » 898
——— AVVISO. — Calendario generale del Regno pel 1910 . . . . . » 899

CIRCOLARE N. **313**. — **Osservanza delle disposizioni di legge circa la tassa di bollo sulle istanze ed i ricorsi**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 30 luglio.

Il Ministero delle finanze richiama con circolare 20 giugno u. s., n. 80632, l'attenzione di tutte le autorità sulle prescrizioni della legge sul bollo per quanto riguarda la tassa a cui debbono essere sottoposte le istanze ed i ricorsi.

ERRATA CORRIGE.

Circolare n. 105, pag. 335. — All'alinea *b*), *sostituire il seguente*:

b) Esercitazioni combinate tra esercito e marina: dell'alta direzione complessiva viene incaricato il capo di stato maggiore dell'esercito o quello della marina, secondo il carattere prevalente delle esercitazioni, previi accordi fra i due ministri; della direzione effettiva sono incaricati, per le operazioni di loro competenza e dopo approvazione dei ministri rispettivi, un ufficiale generale ed un ufficiale ammiraglio: uno di questi potrà essere anche il capo di stato maggiore che ha l'alta direzione complessiva; alla preparazione dell'esercitazione, per quanto riguarda le operazioni delle truppe dell'esercito, provvede o il capo di stato maggiore dell'esercito, se ne ha la direzione effettiva, o l'autorità cui la direzione è devoluta, valendosi del concorso del comando del corpo di stato maggiore per quanto riguarda i provvedimenti di competenza dell'autorità centrale.

Nel riportare qui di seguito le disposizioni della detta circolare per norma delle autorità militari si avverte che esse sostituiscono quelle contenute nella disposizione 10 del fascicolo n. 10 della Raccolta (bozze di stampa), che s'intende perciò abrogata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

« Questo Ministero ha avuto frequenti occasioni di rilevare che non sempre vengono osservate le prescrizioni della legge sul bollo relativamente alle istanze ed ai ricorsi che vengono presentati alle autorità, agli uffici governativi e in genere alle pubbliche amministrazioni.

« Giova, pertanto, ricordare che, a tenore dell'art. 19, n. 3 del testo unico delle leggi sul bollo, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, debbono essere redatte sulla carta filigranata da cent. 60 le petizioni, istanze e ricorsi che si presentano alle autorità, agli uffici governativi ed alle pubbliche amministrazioni in genere; mentre poi l'art. 20 n. 34, del medesimo testo unico assoggetta al bollo di lire 1,20 le istanze ed i ricorsi, che si presentano ai Ministeri, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato.

« Alla stessa tassa di lire 1,20 vanno soggetti i ricorsi le istanze ed i memoriali diretti a S. M. il Re, quando riguardino materie su cui sieno chiamati a pronunziarsi i Ministeri competenti, nonchè le istanze che, pure essendo presentate alle autorità ed agli uffici locali, sono però di competenza delle rispettive amministrazioni centrali.

« Sono, peraltro, esenti da bollo, giusta l'art. 22, n 10, del citato testo unico, fino a che non se ne faccia uso, nel senso inteso dai primi 3 numeri del precedente art. 2, i gravami ed i ricorsi nell'interesse della legge o della pubblica morale; o contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio, quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private; gli scritti e le deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

« Sono inoltre esenti da bollo, giusta il n. 14 dello stesso art. 22, salvo i casi d'uso suaccennati, le istanze o ricorsi che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio o l'ammissione gratuita in un istituto qualunque di beneficenza.

« Del pari sono da ritenersi non soggette alla tassa di bollo le istanze o memorie dirette esclusivamente a sollecitare i provvedimenti su precedenti istanze regolarmente assoggettate alla tassa di bollo, od a chiedere chiarimenti sulle risoluzioni già adottate al riguardo.

« E così pure sono esenti dal bollo le lettere colle quali i fornitori ed altri creditori dello Stato chiedono il pagamento del loro credito.

« All'infuori degli indicati casi di eccezione; delle esenzioni contenute in alcuni numeri dell'art. 27 del ripetuto testo unico, e che per amore di brevità si omette di qui specificare; e degli altri casi in cui l'esenzione dal bollo sia consentita da altre speciali disposizioni; le istanze ed i ricorsi che non sieno stati assoggettati alla prescritta tassa di bollo sono da ritenersi in contravvenzione; e quindi, a tenore dell'art. 46 del testo unico medesimo, non solo è vietato di dare provvedimenti sugli scritti dei quali si tratta, ma questi non possono essere neppure ricevuti, e quando non sia possibile di respingerli all'interessato, si dovranno inviare agli uffici del registro e bollo per l'accertamento della contravvenzione, giusta il secondo comma del successivo art. 54.

« Solo per gli scritti che vengono presentati alle autorità ed agli uffici pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, e non per ottenere un determinato provvedimento nell'interesse particolare del presentatore, l'ultimo comma del citato art. 54 dispone che, allorquando non sieno regolari nei rapporti del bollo, gli scritti medesimi siano da considerarsi come non avvenuti e siano lasciati senza sfogo veruno.

« In tutti gli altri casi, le istanze ed i ricorsi che vengono presentati in carta libera o con bollo insufficiente dovranno essere restituiti al presentatore senza alcun esame, o trasmessi all'ufficio del registro e bollo; chè altrimenti, a termini dell'art. 48 del suindicato testo unico, le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici, che abbiano ricevuto le istanze o comunque abbiano presi provvedimenti qualsiasi al riguardo, incorreranno nella responsabilità solidale con le parti per la contravvenzione imputabile alle medesime, e saranno tenuti in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di atti in contravvenzione al bollo.

« L'inosservanza delle suaccennate disposizioni riesce di danno non indifferente all'erario, epperò stimo opportuno di raccomandare a tutte le autorità, agli uffici governativi ed alle

pubbliche amministrazioni la continua e rigorosa applicazione delle disposizioni medesime, in ossequio alle leggi dello Stato e per la doverosa tutela degl'interessi dell'erario.

« Ed un'altra raccomandazione torna qui opportuna.

« Accade di frequente che le amministrazioni governative si sostituiscano alle parti nella richiesta di atti e documenti che le parti stesse dovrebbero produrre nel proprio interesse.

« Per tale modo gli atti e documenti che, dietro la richiesta dei privati, si dovrebbero stendere su carta bollata, vengono invece rilasciati in carta libera, con evidente e non lieve danno per l'erario, e spesso anche con danno di funzionari e pubblici ufficiali, che debbono rilasciare gratuitamente copie ed altri atti per i quali, a buon diritto, dovrebbero ricevere dagl'interessati i compensi stabiliti dalle leggi o dai regolamenti in vigore.

« Anche su questi inconvenienti, pertanto, richiamo l'attenzione delle autorità e delle amministrazioni pubbliche, confidando che tutti i funzionari, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, vorranno vigilare per la legittima tutela delle ragioni dell'erario ».

N. **314.** — **Varianti al regolamento sull'avanzamento nel R. esercito.** — (Gabinetto militare). — 3 agosto.

È pubblicato il terzo fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento predetto.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 25.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **315**. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 agosto.

Alla tariffa dei medicinali, la cui pubblicazione fu annunziata con la circolare 247 c. a., si dovranno apportare le varianti ed aggiunte che risultano dal seguente prospetto:

Pagina della Tariffa	Numero categorico	AGGIUNTE E VARIANTI
5	3310	*Sostituire* al numero 3310 il categorico 3311.
»	3245 *a*	*Sostituire* al numero 3245 *a* il categorico 3246.
5 e 19	3220 *a*	*Invece di*: Elmintolo, *segnare*: Elmitolo.
5	3162	*Invece di*: Taunigeno, *segnare*: Tannigeno.
»	3389 *a*	*Sostituire* al numero 3389 *a* il categorico 3390.
11	3092	*Invece di*: kg., *segnare*: gr.
»	3093	*Invece di*: gr., *segnare*: kg.
25	3344	Nella colonna annotazioni *segnare*: egiziaco, *invece di*: egiziano.
29	3426	*Aggiungere*: cristallizzato puro.
36	3536	*Invece di*: scatola, *segnare*: pacco. Nella colonna annotazioni, *cancellare*: « in scatola di latta ».
»	3546	
»	3547	
»	3548	*Invece di*: kg., *segnare*: pacco.
»	3549	
37	3556	
38	3577	*Invece di*: guttaperga, *segnare*: guttaperca.
»	3579	Nella colonna annotazioni *aggiungere*: grosse, medie e sottili. Specificare nelle richieste la qualità che si desidera.
»	3579 *a*	*Segnare* i prezzi di L. 0,60 e L. 0,75.
»	3580	Alla nomenclatura « Medicature preparate T, piccole », *sostituire*: « Medicature preparate tipo piccolo ».

Pagina della Tariffa	Numero categorico	AGGIUNTE E VARIANTI
38	3583	*Invece di*: C, *segnare*: O.
»	3584	*Invece di*: O, *segnare*: C.
39	3589	Nella colonna annotazioni, *cancellare*: « ½ k - 2 k - 4 k - 6 k - 8 k - 10 e *segnare invece*: « ½ k, 2 k, 4 k, 6 k, 8 k, 10 k ».
»	3590	*Invece di*: L. 3,07, *segnare*: L. 2,87.
40	3617	*Invece di*: %, *segnare*: ‰.
41	3629	*Invece di*: solfite, *segnare*: solfito.
44	3662	*Invece di*: L. 6,15, *segnare*: L. 6,25.
52	3783	*Invece di*: c. c. 0,5, *segnare*: c. c. 0,05.
53	3790	*Invece di*: nn c. c., *segnare*: un c. c.
55	3811	*Aggiungere dopo* la parola soluzione: « idroglicerinica ».
59	(5)	*Aggiungere dopo* cg.: « 30 ».
60	(18)	*Aggiungere dopo* cg.: « 10 ».
»	(23)	*Aggiungere dopo*: stricnina nitrato mg.: « 1 »
61	(26)	*Cancellare le parole*: « ogni c. c. » e *segnare* invece: « stricnina nitrato mg. 1 ogni c. c. ». Nella colonna annotazioni a « 5 c. c. » *sostituire*: « 1 c. c. ».
»	(34)	*Invece di*: Ergontina, *segnare*: Ergotina.
63	(66)	*Invece di*: « 1 », *segnare*: ».
64	(71)	*Invece di*: « anidride arsenico », *segnare*: « anidride arseniosa ».
36	3545	*Invece di*: O, *segnare*: C.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 316. — Varianti alla istruzione pel servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 3 agosto.

È stata pubblicata la prima serie di varianti all'istruzione suddetta.

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie del fascicoletto loro necessarie.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di centesimi 5.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 317. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 4 agosto.

Nei mesi di novembre p. v. e di febbraio 1911 e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558, e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902 e circolare 269 del 1° luglio 1909) gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per i tenenti medici.

Agli esami ad anzianità del novembre saranno ammessi i tenenti medici con anzianità fino a tutto il 5 agosto 1906 ed a quelli del febbraio i tenenti medici con anzianità fino a tutto il 1906. Agli esami a scelta potranno concorrere i tenenti medici inscritti a ruolo, i quali, alla data della presentazione delle domande, abbiano, per la loro sede di anzianità, raggiunta la prima metà del ruolo organico degli ufficiali subalterni (§ 146 del regolamento sull'avanzamento).

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità quanto le domande con le relative dichiarazioni (§ 147 del regolamento sull'avanzamento) dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero rispettivamente per il 1° novembre p. v. e per il 1° febbraio venturo anno. In applicazione al § 146 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate dagli ufficiali ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio, non più tardi del 15 ottobre p. v. e del 15 gennaio 1911.

Per tutti indistintamente i tenenti medici che concorrono all'avanzamento sia ad anzianità, sia a scelta, avrà luogo inoltre, dal 1° settembre al 30 ottobre p. v., un corso preparatorio agli esami stessi presso la scuola d'applicazione di sanità militare.

A questo corso d'istruzione potranno prender parte coloro che ne faranno domanda al Ministero non più tardi del 20 agosto corrente.

Tale corso riguarderà sopratutto le materie di cui alla prova 2ª del 1° gruppo ed alla 1ª e 2ª del 2° gruppo della circolare 269 suddetta.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **318.** — **Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1890.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 agosto.

Visto il piccolo numero di reclute della classe 1890 che, fornite di tutti i requisiti prescritti, hanno presentato in tempo utile domanda di anticipata ammissione in servizio nei corsi accelerati di allievi caporali, questo Ministero, valendosi della facoltà conferitagli dall'art. 6 della legge 30 giugno 1910, n. 362, determina che i corsi accelerati allievi caporali siano per l'anno corrente istituiti soltanto presso il 26° reggimento fanteria in Piacenza e presso il 40° reggimento fanteria in Napoli. Le anticipate ammissioni di reclute in servizio, in base al citato art. 6, saranno perciò fatte esclusivamente nei reggimenti suindicati dell'arma di fanteria.

I comandi dei distretti militari compresi nel territorio del I, II, III, IV, V e VI corpo d'armata assegneranno le reclute aspiranti all'anticipata ammissione in servizio al 26° reggimento fanteria, i comandi dei distretti militari compresi nel territorio degli altri corpi d'armata assegneranno le reclute stesse al 40° reggimento fanteria.

Le reclute le quali aspiravano ad essere assegnate ad altra arma o ad altro corpo potranno rinunciare all'anticipata ammissione in servizio.

I corsi avranno principio col giorno 15 p. v. e perciò i distretti provvederanno che le reclute, munite dei mezzi di viaggio e dell'indennità di trasferta pel percorso dal distretto al corpo, si presentino ai reggimenti entro il giorno 14 p. v.

Alle reclute stesse non sarà distribuito dai distretti alcun oggetto di corredo.

I corsi avranno la durata di tre mesi, terminati i quali i comandanti dei reggimenti invieranno una relazione al Ministero (Direzione generale leve e truppa) indicando i risultati ottenuti e l'esito dell'esame a caporale dei singoli allievi. Il Ministero si riserva allora di ripartire i singoli allievi tra i vari corpi di fanteria tenendo conto delle esigenze del servizio, e, per quanto sia possibile, delle aspirazioni individuali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Calendario generale del Regno pel 1910. — Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma, il *Calendario generale del Regno pel 1910.*

Le richieste del volume, che è di oltre 1300 pagine in 8°, dovranno essere fatte alla direzione della casa penale delle Mantellate, in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire *dieci* e aggiungendo centesimi sessanta nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.